



REPUBBLICA ITALIANA
in nome del Popolo Italiano

**LA CORTE DI ASSISE D'APPELLO DI
MILANO**

SEZIONE SECONDA

Composta dai Signori:

1 – Dott.ssa Anna CONFORTI	Presidente
2 – Dott. Fabio TUCCI	Consigliere
3 – Sig. Emanuele MARFONI	Giudice Pop.
4 – Sig. Chiara MANGONI	Giudice Pop.
5 – Sig. Valentina MILANACCIO	Giudice Pop.
6 – Sig. Daniela MIGLIACCIO	Giudice Pop.
7 – Sig. Susy BASSI	Giudice Pop.
8 – Sig. Pasquale MAGNIFICO	Giudice Pop.

ha pronunciato la seguente

sentenza

nella causa penale

contro

MAGGI Carlo Maria, nato a Villanova del Ghebbo il
29.12.1934, residente in Via Giudecca 296/B Venezia

LIBERO - CONTUMACE

TRAMONTE Maurizio, nato a Camposanpiero il
04.08.1952,
domiciliato in Via San Faustino, 23 Brescia

LIBERO - PRESENTE

N. 39/15 della Sentenza

N. 43/14 Reg. Gen.

N. 91/1997 R.G.N.R.

UDIENZA
del giorno
22 LUGLIO 2015

Addì _____
trasmesso l'estratto esecutivo
alla Procura Generale della
Repubblica di Milano

Addì _____
redatte le schede per il ca-
sellario e le comunicazioni
ai sensi della Legge Eletto-
rale.

APPELLANTI

Il P.M. e le parti civili avverso la sentenza della Corte di Assise di Brescia del 16.11.2010.

IMPUTATI

TUTTI:

A) del reato di cui agli artt. 110-e 285 C.P. perchè, in concorso tra loro e con altre persone, tra cui DIGILIO Carlo (deceduto), allo scopo di attentare alla sicurezza interna dello Stato, appartenendo RAUTI, MAGGI, ZORZI e TRAMONTE all'organizzazione eversiva Ordine Nuovo, ed in particolare, RAUTI Giuseppe Umberto (quale esponente di vertice della citata organizzazione eversiva) promuovendo l'attentato nell'ambito della pianificazione di una serie di azioni terroristiche, MAGGI Carlo Maria svolgendo funzioni organizzative e di direzione, ZORZI Delfo attivandosi per procurare l'ordigno, TRAMONTE Maurizio partecipando alle riunioni in cui l'attentato veniva organizzato e offrendo la sua disponibilità a collocare l'ordigno medesimo (e così rafforzando i propositi in tale senso dei concorrenti), DELFINO Francesco partecipando a riunioni nelle quali l'attentato veniva organizzato e comunque non impedendo, quale ufficiale dell'Arma dei Carabinieri, che lo stesso venisse portato a compimento e MAIFREDI Giovanni (per il quale si è proceduto separatamente) custodendo, nei giorni immediatamente antecedenti l'esecuzione dell'atto terroristicco, l'ordigno destinato all'attentato, cagionavano una strage in piazza della Loggia, a Brescia, nel corso di una manifestazione indetta dal Comitato Permanente Antifascista e dalle Segreterie Provinciali della C.G.I.L., C.I.S.L. e U.I.L., collocando un ordigno esplosivo in un cestino metallico porta rifiuti aderente ad una colonna dei portici delimitanti la piazza, e provocandone l'esplosione, da cui - per effetto della violenza dello scoppio e delle innumerevoli schegge del cestino e di altri materiali - derivavano:

1) la morte di BANZI Giulia, BOTTARDI Livia, CALZARI Clementina, TREBESCHI Alberto, NATALI Euplo, TALENTI Bartolomeo, PINTO Luigi (deceduto l'1 giugno 1974) e ZAMBARDA Vittorio (deceduto il 16 giugno 1974)

2) nonché lesioni personali, dell'entità di seguito specificata, in danno di ANTONINI Giacomo (entro gg. 10), APOSTOLI Francesco (gg. 300 con postumi permanenti all'udito), BAIGUERA Ugo (entro gg. 10), BAROZZI Sergio (gg. 18), BELLANDI Guido (gg. 6), BELTRAMI Gioconda (gg. 3), BETTINZOLI Antonio (entro gg. 10), BIOCCHI Bruno (gg. 3), BINATTI Giovanni (gg. 15), BOLLANI Luciano (gg. 2 con postumi permanenti all'udito), BOLOGNESI Remo (gg. 3), BONA Dorino (entro gg. 10), BONTEMPI Pietro (gg. 60 con postumi permanenti all'udito), BONTEMPI Tommaso (gg. 2), BOSIO Giovanni (gg. 37), BOSIO Romano (entro gg. 10), BOSSINI Marisa (gg. 120 con indebolimento permanente dell'organo dell'accoglimento), BOTTI Giancarlo (entro gg. 10), BRUNETTI Lino (entro gg. 10), BUCCELLI Rosina (entro gg. 10), BUI Dario (gg. 6), BUSI Giancarlo (gg. 17), CALZARI Lucia (gg. 126 con postumi permanenti all'udito), CAMPANELLI Giacinto (gg. 40), CANTONI Giovanni (entro gg. 10), CAPRA Beatrice (gg. 6), CASTREZZATI Giovanni (gg. 65), CAVARRA Eliana (gg. 21), CENEDELLA Marco (entro gg. 10), CHIARI Patrizio (gg. 25 con postumi permanenti all'udito), CIMA Marco (gg. 36 con postumi permanenti all'udito), COLOSIO Umberto (gg. 4), CORVINI Elisabetta (gg. 36), CORVINI Giacomo (gg. 120 con postumi permanenti all'apparato respiratorio), CRESSERI Angelo (gg. 144), CUCCHINI Roberto (gg. 10), DANESI Alessandro (gg. 76 con postumi permanenti all'udito), DELENDATI Stefano (gg. 20), DELLE PIAGGI Liberato (gg. 330 con postumi permanenti all'udito ed agli arti), DELLE PIAGGI Luciano (gg. 40), DOŁCINI Lorenzo (gg. 3), DUSI Celsomina (gg. 11), FACCHETTI

Franco (gg. 2), FERRARI Mario (gg. 9), FORMATO Domenico (gg. 110 con postumi permanenti all'udito), GALLIA Innocenzo (gg. 22), GARBARINO Pietro (gg. 10), GHIDORI Cesare (gg. 6), GIACOMELLI Gianmario (gg. 9), GIANNARINI Marina (gg. 4), GRAVINA Giovanni (gg. 365 con postumi permanenti all'udito), GREZZANI Giuseppe (entro gg. 10), GUARIELLO Alfonso (entro gg. 10), INVERARDI Francesca (gg. 40), LODA Adriano (gg. 14), LOMBARDI Giuseppe (gg. 70), LOMBARDI Roberto (gg. 10), LUMINI Enrico (gg. 65), MAGGI Angiolino (entro gg. 10), MARAI Egidio (gg. 10), MASSETTI Angelo (gg. 3), MILAZZO Pietro (gg. 4), MINOZZI Maria (entro gg. 10), MONTANTI Giuseppe (gg. 4), MUFFOLINI Giampietro (entro gg. 10), MUZZANI Antonio (entro gg. 10), ORIOLI Lucia (gg. 8), ORIOLI Ultimo (gg. 30 con postumi permanenti all'udito), PAOLETTI Aldo (entro gg. 10), PEDRELLI Ernesto (gg. 5), PERONI Redento (gg. 15 con postumi permanenti all'udito), PICENARDI Elidio (gg. 29 con postumi permanenti all'udito), PITTERA Rosario (entro gg. 10), PONZONI Franco (entro gg. 10), QUINZANINI Bruno (gg. 40), RAIMONDI Camillo (gg. 3), RISARI Pietro (gg. 7), RIZZARDI Anna Elisa (entro gg. 10), RIZZI Anna (gg. 40), ROBUSTELLI Giovanni (gg. 10), ROMANI Claudio (gg. 34 con postumi permanenti all'udito), ROMANI Enzo (gg. 66 con postumi permanenti all'udito), ROSSI Franco (gg. 30), SALVI Saverio (gg. 10), SCACCIANOCE Nicola (entro gg. 17), SCUBLA Roberto (entro gg. 15), SOTTINI Giovanni (gg. 7), SPADARO Antonio (gg. 90 con postumi permanenti all'udito), SUPERTI Francesco (gg. 10), SURPI Bortolo (gg. 15), TAMADINI Marco (gg. 23), VASSALLO Fioravante (gg. 66 con postumi permanenti all'udito), VEZZOLI Gemma (gg. 40 con postumi permanenti all'udito), VOLPI Francesco (gg. 4), ZACCHI Sante (entro gg. 10), ZANARDINI Arnaldo (gg. 10), ZANOLINI Paolo (gg. 8), ZICCHETTI Giancarlo (gg. 8), ZIZIOLI Carlo (gg. 30 con postumi permanenti all'udito), ZOGNO Paolo (gg. 64).

In Brescia, il 28 maggio 1974

B) del reato di cui agli artt. 81, 110, 575, 577 n. 3 C.P., perché, in concorso tra loro e con altre persone, tra cui DIGILIO Carlo (deceduto), nelle circostanze di tempo e di luogo e con le modalità descritte nel capo A), cagionavano la morte di BANZI Giulia, BOTTARDI Livia, CALZARI Clementina, TREBESCHI Alberto, NATALI Euplo, TALENTI Bartolomeo, PINTO Luigi (deceduto l'1 giugno 1974) e ZAMBARDA Vittorio (deceduto il 16 giugno 1974). Con l'aggravante della premeditazione.

In Brescia, tra il 28 maggio 1974 ed il 16 giugno 1974

La Corte di Assise di Brescia con sentenza del 16.11.2010 ha così deciso:

Visto l'art. 530, secondo comma, c.p.p.

ASSOLVE

MAGGI Carlo Maria, ZORZI Delfo, TRAMONTE Maurizio, RAUTI Giuseppe Umberto e DELFINO Francesco dai reati loro ascritti ai capi A) e B) della rubrica per non aver commesso il fatto.

Visto l'art. 531 c.p.p.

DICHIARA

Non doversi procedere nei confronti di TRAMONTE Maurizio in ordine al reato ascrittogli al capo C) della rubrica perché estinto per intervenuta prescrizione.

Visto l'art. 532 c.p.p. dichiara la cessazione della efficacia della misura cautelare della custodia in carcere disposta nei confronti di ZORZI Delfo con ordinanza del Tribunale del riesame in data 4 dicembre 2002.

Visto l'art. 544, terzo comma, c.p.p., indica in giorni novanta il termine di deposito della motivazione della sentenza.

La Corte di Assise di Appello di Brescia con sentenza del 14.04.2012 ha così deciso:

Visti gli artt. 591, 592 e 605 C.P.P.;

dichiara l'inammissibilità dell'appello proposto dalle parti civili Camera del Lavoro di Brescia e Natali Elvezio, in proprio e quale erede di Natali Rolando e Raffelli Persilia, nei confronti di Rauti Giuseppe Umberto e conferma la sentenza emessa dalla Corte d'Assise di Brescia in data 16 novembre 2010 nei confronti di Maggi Carlo Maria, Zorzi Delfo, Tramonte Maurizio, Rauti Giuseppe Umberto e Delfino Francesco, ponendo il pagamento delle spese processuali del presente grado del giudizio a carico delle parti civili appellanti (Trebeschi Giorgio, Loda Adriana, Lussignoli Maria, Calzari Anna, Peroni Redento, Bottardi Alberto, Cucchini Roberto, Camera Sindacale Provinciale di Brescia, Bazoli Alfredo, Bazoli Beatrice, Confederazione Italiana Sindacato Lavoratori, Cima Marco, Montanti Giuseppe, Zambarda Bernardo, Milani Manlio, Calzari Lucia, Romani Enzo, Rizzi Anna Maria, Formato Domenico, Trebeschi Arnaldo e Bontempi Pietro, Comune di Brescia, Natali Elvezio, in proprio e quale erede di Natali Rolando e Raffelli Persilia, Camera del Lavoro di Brescia e Talenti Ugo).

Indica in giorni 90 il termine per il deposito della motivazione.

A seguito di ricorsi la Corte di Cassazione con sentenza del 21.02.2014 ha così deciso:

Annulla la sentenza impugnata nei confronti di Carlo Maria Maggi e Maurizio Tramonte e rinvia ad altra sezione della Corte d'Assise d'Appello di Brescia per nuovo esame.

Rigetta nel resto il ricorso del P.G.

Annulla senza rinvio le statuizioni di condanna al pagamento delle spese processuali a carico delle parti civili nel giudizio di appello. Dichiara inammissibile il ricorso proposto da Montanti Giuseppe nei confronti di Delfino Francesco.

La Corte di Cassazione con sentenza del 04/07/2014 ha disposto la correzione del dispositivo della sentenza del 21/02/2014 nel senso che laddove è scritto "altra sezione della Corte di Assise di Appello di Brescia" si deve leggere "Corte d'Assise d'Appello di Milano".

PARTI CIVILI

- BAZOLI ALFREDO - difeso e assistito dall'Avv. Piergiorgio Vittorini del Foro di Brescia.
- BAZOLI BEATRICE - difesa e assistita dall'Avv. Paolo De Zan del Foro di Brescia.
- BAZOLI GUIDO - difeso e assistito dall'Avv. Piergiorgio Vittorini del Foro di Brescia.
- LUSSIGNOLI MARIA- BINATTI FIORENZA - BINATTI CRISTINA in qualità di eredi di BINATTI GIOVANNI difesi e assistiti dall'Avv. Silvia Guarneri del Foro di Brescia.
- BONTEMPI PIETRO - difeso e assistito dall'Avv. Massimo Bonvicini del Foro di Brescia.
- BOTTARDI ALBERTO - difeso e assistito dall'Avv. Andrea Vigani del Foro di Brescia.
- CALZARI ANNA - difesa e assistita dall'Avv. Alessandra Barbieri del Foro di Brescia.
- CALZARI LUCIA - difesa e assistita dall'Avv. Andrea Ricci del Foro di Brescia.
- CALZARI RENATA - difesa e assistita dall'Avv. Alessandra Barbieri del Foro di Brescia.
- CAMERA DEL LAVORO di BRESCIA in persona del signor Fenaroli - difesa ed assistita dall'Avv. Federico M. Sinicato del foro di Milano.
- CIMA MARCO - difeso e assistito dall'Avv. Giovanni Salvi del Foro di Brescia.
- COMUNE di BRESCIA in persona del Procuratore Speciale Avv. Piergiorgio Vittorini - difeso e assistito dall'Avv. Andrea Ricci del Foro di Brescia.
- CUCCHINI ROBERTO - difeso e assistito dall'Avv. Alessandro Magoni del Foro di Brescia.
- FORMATO DOMENICO - difeso e assistito dall'Avv. Gianluigi Abrandini del Foro di Brescia.
- LODA ADRIANA - difesa e assistita dall'Avv. Silvia Guarneri del Foro di Brescia.
- MILANI MANLIO - difeso e assistito dall'Avv. Andrea Ricci del Foro di Brescia.
- MONTANTI GIUSEPPE - difeso e assistito dall'Avv. Giovanni Salvi del Foro di Brescia.
- NATALI ELVEZIO - difeso e assistito dall'Avv. Federico M. Sinicato del Foro di Milano.
- NATALI ELVEZIO in qualità di erede di NATALI ROLANDO - difeso e assistito dall'Avv. Federico M. Sinicato del Foro di Milano

- PERONI REDENTO – difeso e assistito dall'Avv. Francesco Menini del Foro di Brescia.
- PINTO LORENZO – difeso e assistito dall'Avv. Valter Biscotti del Foro di Perugia.
- PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI – difesa e assistita dall'Avv. Riccardo Montagnoli dell'Avvocatura di Stato.
- NATALI ELVEZIO in qualità di erede di RAFFELLI PERSILIA – difeso e assistito dall'Avv. Federico M. Sinicato del Foro di Milano.
- RIZZI ANNA MARIA – difesa e assistita dall'Avv. Gianluigi Abrandini del Foro di Brescia.
- ROMANO CLAUDIO – difeso e assistito dall'Avv. Valter Biscotti del Foro di Perugia.
- ROMANI ENZO – difeso e assistito dall'Avv. Pietro Garbarino del Foro di Brescia.
- TALENTI UGO – difeso e assistito dall'Avv. Renzo Nardin del Foro di Brescia.
- TREBESCHI ARNALDO – difeso e assistito dall'Avv. Elena Frigo del Foro di Brescia.
- TREBESCHI GIORGIO – difeso e assistito dall'Avv. Michele Bontempi del Foro di Brescia.
- UNIONE SINDACALE TERRITORIALE di BRESCIA della CISL in persona del signor Zaltieri Renato – difesa e assistita dall'Avv. Piergiorgio Vittorini del Foro di Brescia.
- ZAMBARDA BERNARDO – difeso e assistito dall'Avv. Fausto Cadeo del Foro di Brescia.
- ZAMBARDA TERESA PIERINA – difesa e assistita dall'Avv. Fausto Cadeo del Foro di Brescia.
- UNIONE ITALIANA DEL LAVORO – UIL in persona del signor Zanelli Angelo – difesa e assistita dall'Avv. Alessandro Magoni del Foro di Brescia.
- MINISTERO DELL'INTERNO – difeso e assistito dall'Avv. Riccardo Montagnoli dell'Avvocatura dello Stato.

In esito all'odierno pubblico dibattimento tenutosi in presenza dell'imputato Maurizio Tramonte e in contumacia dell'imputato Carlo Maria Maggi; sentita la relazione svolta dal Presidente dott.ssa Anna Conforti; sentito il Procuratore Generale dott.ssa Maria Grazia Omboni, le parti civili e le difese

LA CORTE



CORTE DI ASSISE DI APPELLO DI MILANO

Sezione Seconda

CAPITOLO I

IL FATTO, I PROCEDIMENTI PREGRESSI ED I PRECEDENTI GRADI DI GIUDIZIO

1- Il fatto

Alle ore 10.12 del 28 maggio 1974, in Piazza della Loggia, a Brescia, mentre era in corso una manifestazione organizzata dal Comitato Permanente Antifascista e dalle Segreterie Provinciali del Sindacato Unitario C.G.I.L.-C.I.S.L. -U.I.L., esplodeva un ordigno, collocato all'interno di un cestino metallico per i rifiuti, a ridosso di una delle colonne del porticato ivi esistente, sul lato est della piazza, cagionando la morte di Giulia Banzi, Livia Bottardi, Clementina Calzari, Alberto Trebeschi, Euplo Natali, Bartolomeo Talenti, Luigi Pinto (deceduto il 1° giugno 1974) e Vittorio Zambarda (deceduto il 16 giugno 1974), nonché il ferimento di altre 102 persone.

L'attentato seguiva, di pochi giorni, la morte di Silvio Ferrari, giovane militante dell'estrema destra, dilaniato, la notte tra il 18 e il 19 maggio, dall'esplosione di un ordigno che stava trasportando sulla "Vespa" su cui viaggiava.

2 - I pregressi procedimenti

Riguardo alla strage di Piazza della Loggia si sviluppavano vari filoni d'indagine, tutti afferenti a militanti o simpatizzanti della destra radicale, anche eversiva.

Il primo di questi portava all'incriminazione di Ermanno Buzzi, rinviato a giudizio unitamente ad altri otto imputati (fra cui Angelino Papa, autoaccusatosi di avere collocato l'ordigno nel cestino, chiamando in correità il Buzzi) e condannato, insieme allo stesso Papa, dalla Corte d'Assise di Brescia con sentenza del 2 luglio 1979.

Prima del giudizio d'appello Buzzi veniva ucciso nel carcere di Novara dagli estremisti neofascisti, Mario Tuti e Pierluigi Concutelli.

*Il Presidente est.
Anna Conforti*



CORTE DI ASSISE DI APPELLO DI MILANO

Sezione Seconda

Il 2 marzo 1982 la Corte d'Assise d'Appello di Brescia assolveva Papa per non aver commesso il fatto, confermando l'assoluzione degli altri imputati.

Il 19 aprile 1985 la Corte d'Assise d'Appello di Venezia, investita del giudizio a seguito di annullamento con rinvio dalla Cassazione (sentenza del 30.11.1983), assolveva Angelino Papa e gli altri imputati ancora in vita (con la sola eccezione di Papa Raffaele) per insufficienza di prove, ribadendo la responsabilità del Buzzi nella commissione della strage, tranne che per la preparazione dell'ordigno, che riteneva fosse stato consegnato allo stesso, già pronto, per la collocazione.

Un secondo procedimento era avviato a carico di Cesare Ferri, milanese e militante della destra eversiva, individuato da don Marco Gasparotti, parroco di Santa Maria in Calchera, a Brescia, come il giovane notato all'interno della chiesa la mattina dell'attentato.

Ferri veniva assolto dalla Corte bresciana di primo grado, con sentenza del 23 maggio 1987, per insufficienza di prove e da quella di secondo grado, il 10.3.1989, con formula piena; decisione divenuta definitiva a seguito della pronuncia della Corte di Cassazione del 13 novembre 1989.

Un terzo procedimento, che vedeva coinvolti Bruno Luciano Benardelli - del quale era stato accertato il ruolo di vertice all'interno del gruppo eversivo Ordine Nero - ed altri militanti nelle formazioni della destra radicale (Fabrizio Zani, Marco Ballan, Giancarlo Rognoni, e Marilisa Macchi), si chiudeva con sentenza istruttoria di proscioglimento del 23 maggio 1995.

Il medesimo Giudice Istruttore disponeva la trasmissione degli atti al Pubblico Ministero in ordine alla testimonianza di Maurizio Tramonte.

Questi, escusso in data 8 marzo 1993, aveva ammesso di essersi occupato di politica nell'area della destra e di avere conosciuto Giovanni Melioli, Ariosto Zanchetta e Gian Gastone Romani, del quale ultimo aveva

*Il Presidente est.
Anita Conforti*



CORTE DI ASSISE DI APPELLO DI MILANO

Sezione Seconda

frequentato l'albergo e l'abitazione in Abano Terme, mentre aveva negato di essere mai stato a Brescia e di avere mai sentito il nome di Carlo Maria Maggi. Aveva, altresì, ammesso di avere collaborato con il S.I.D., tramite il mar. Felli, in servizio presso il Centro Contro Spionaggio di Padova e da lui conosciuto col nominativo di "Luca", ma aveva negato di essere la fonte delle informazioni dallo stesso riportate negli appunti del 23 maggio e del 6 luglio 1974, dei quali si dirà diffusamente in seguito.

3. - Il presente procedimento

Prendeva, dunque, avvio l'ulteriore filone di indagini culminato nel rinvio a giudizio di Carlo Maria Maggi, Maurizio Tramonte, Delfo Zorzi, Giuseppe Rauti e Francesco Delfino per i reati di strage, ex art. 285 c.p., ed omicidio plurimo aggravato, nonché, il solo Tramonte, di calunnia aggravata in danno del vicequestore della polizia di Stato Lelio Di Stasio.

La Corte d'Assise di Brescia, con sentenza del 10 novembre 2010, ha assolto gli imputati anzidetti dai reati di strage ed omicidio per non aver commesso il fatto, mentre ha dichiarato estinto per prescrizione il reato di calunnia ascritto a Tramonte.

La Corte d'Assise d'Appello di Brescia, con sentenza del 14 aprile 2012, decidendo sul gravame proposto dal Pubblico Ministero e dalle Parti civili, ha confermato la pronuncia assolutoria nei confronti di tutti gli imputati.

La Corte di Cassazione, con sentenza del 21 febbraio 2014, ha annullato la sentenza della Corte d'Assise d'Appello di Brescia nei confronti dei soli Maggi e Tramonte, con rinvio a questa Corte d'Assise d'Appello per un nuovo giudizio.

Il devoluto resta, pertanto, circoscritto alla rivalutazione delle posizioni processuali dei due imputati predetti.

3.a - La sentenza di primo grado

Il Presidente est.
Anna Conforti



CORTE DI ASSISE DI APPELLO DI MILANO

Sezione Seconda

Entrambe le sentenze dei giudici bresciani muovono dalla valutazione di quelle che considerano, secondo l'impostazione accusatoria, le principali fonti di prova a carico degli imputati: le dichiarazioni di Carlo Digilio e quelle dello stesso Tramonte.

Digilio, appartenente ad "Ordine Nuovo Veneto", era stato arrestato il 10 giugno 1982 (epoca in cui ricopriva il ruolo di segretario del Poligono di Tiro di Venezia) - per detenzione abusiva di munizioni e, scarcerato dopo pochi giorni, si era reso latitante fino al 1992, allorquando era stato rimpatriato in Italia dalle autorità di Santo Domingo.

Sulla figura del Digilio si è, quindi, concentrata, per quasi un decennio, l'attenzione delle autorità giudiziarie di Venezia, Bologna, Milano e Brescia, che hanno sottoposto lo stesso a numerosi, lunghissimi interrogatori in relazione ai gravi episodi delittuosi che avevano caratterizzato il periodo compreso fra la fine degli anni '60 e l'inizio degli anni '80. In particolare, Digilio ha assunto la veste di collaboratore di giustizia nell'ambito dell'attività di indagine per la strage di Piazza Fontana, a Milano.

La Corte d'Assise di Brescia, pur dando atto della legittimità di una valutazione frazionata delle dichiarazioni del collaboratore, ha ritenuto di confermare il giudizio di inattendibilità dello stesso, già espresso dalla Corte d'Assise d'Appello di Milano, tanto in relazione alla strage di Piazza Fontana, quanto all'attentato del 1973 presso la Questura, in via Fatebenefratelli, a Milano; giudizio che ha ribaltato, in entrambi i casi, quello di primo grado, trovando poi conferma definitiva in quello di Cassazione.

I giudici bresciani ripercorrono, riportandone ampi stralci, il narrato del Digilio nelle varie sedi, rilevando, in primis, come l'atteggiamento dello stesso, dall'avvio della sua collaborazione al colloquio avuto col Maggi presso la Questura di Venezia il 2.2.1995, per rappresentare a quest'ultimo i vantaggi della propria scelta collaborativa, sia stato

*Il Presidente est.
Aurelio Conforti*



CORTE DI ASSISE DI APPELLO DI MILANO

Sezione Seconda

decisamente difensivo. Atteggiamento che, peraltro, aveva caratterizzato anche il contenuto del colloquio col Maggi, da un lato, stimolato a ricordare e, dall'altro, informato del tenore delle dichiarazioni rese all'Autorità Giudiziaria, quasi a volere perimetrare gli eventuali futuri racconti dello stesso; il tutto in un contesto di reciproca rassicurazione circa la non conoscenza di elementi significativi in ordine alle stragi.

In effetti - osserva la Corte d'Assise - fin dal primo incontro col G.I. di Venezia, Casson, il 4.11.1992, Digilio aveva manifestato la tendenza a minimizzare il proprio ruolo nelle vicende poi riferite.

In quella sede il collaboratore ammetteva di essere simpatizzante di Ordine Nuovo, di conoscere Maggi dal 1972 e di averlo incontrato saltuariamente per giocare a carte e leggere la rivista Ordine Nuovo. Negava, invece, di avere conosciuto Gianfranco Bertoli, Franco Freda e Giovanni Ventura, di avere avuto rapporti con i Servizi segreti (pur riconoscendo di avere contatti con i carabinieri). Negava, altresì, di avere contezza di essere conosciuto col soprannome di "Zio Otto" e di intendersi di armi ed esplosivi.

Improntate a logica autodifensiva erano, altresì, le dichiarazioni rese al G.I. di Milano, dott. Salvini (il 10.11.1992) - cui riferiva, parimenti di essere un mero simpatizzante di Ordine Nuovo e di avere conosciuto Maggi nel 1974 - ed al G.I. di Bologna, (il 5 dicembre 1992), al quale ultimo si rappresentava come vittima di un complotto ordito ai suoi danni da Maggi e Soffiati, ipotizzando che fossero stati questi ultimi ad indurre Vincenzo Vinciguerra a calunniarlo, attribuendogli il soprannome di "Zio Otto".

Successivamente, nel corso dei numerosi interrogatori resi al dott. Salvini, Digilio, dopo avere ammesso di avere conosciuto Zorzi, con andamento *in progress*, affermava, tra l'altro, che Maggi e Zorzi erano in possesso di esplosivo recuperato da residuati bellici (verbale del 9.10.1993) presenti nella laguna; che suo padre lavorava per i Servizi americani; che anche Soffiati aveva collegamenti con gli americani e libero accesso alle loro basi militari; che conosceva Rotelli come sommozzatore in possesso di un peschereccio; che aveva incontrato il prof. Lino Franco, il quale lo aveva

Il Presidente est.
Anna Conforti



CORTE DI ASSISE DI APPELLO DI MILANO

Sezione Seconda

inviato da Giovanni Ventura, in quanto aveva bisogno di un esperto di armi. Ventura lo aveva condotto in un casolare isolato in provincia di Treviso, ove aveva notato numerose armi, candelotti di tritolo ed altri esplosivi a scaglie. Lo stesso Ventura - che cercava militanti per l'esecuzione di attentati dimostrativi - era in possesso di orologi "Ruhla", da utilizzare come temporizzatori per l'innescò.

Nell'interrogatorio del 5 febbraio 1994, Digilio rivelava che il casolare era situato nel comune di Paese, precisando di non essere stato in grado di localizzarlo, nonostante il sopralluogo ivi effettuato con la polizia (e confermato in dibattimento dall'isp. Emireni), a causa della sopravvenuta urbanizzazione della zona; che in tale casolare aveva notato anche la presenza di Zorzi; che il nome in codice del padre era "Erodoto" e che egli stesso aveva avuto rapporti con i Servizi americani in prosecuzione dell'attività paterna, venendo a contatto con esponenti di Ordine Nuovo; rivelava le richieste e le confidenze di Ventura circa i problemi incontrati riguardo all'innescò ed all'accensione degli esplosivi; chiedeva di essere protetto contro i pericoli indotti dal coinvolgimento dei Servizi.

Nell'interrogatorio del 19 febbraio 1994 faceva risalire la conoscenza col Ventura al 1966-1967, precisando che tale conoscenza era seguita a quella del Maggi.

Nel successivo incontro (verbale del 6.4.1994), Digilio, informato di avere ottenuto la detenzione extrapenitenziaria, riferiva di avere fatto parte, tra il 1967 ed il 1978, della struttura informativa della C.I.A. che aveva come punto di riferimento il comando FTASE a Verona, fornendo particolari sui propri referenti americani e sul proprio ruolo; riferiva, altresì, di aver appreso dal Ventura dei miglioramenti apportati agli inneschi, costituiti da un orologio da polso con un perno incastonato sul vetro che chiudeva il circuito con le lancette; riferiva, ancora, di aver appreso da Zorzi che era stato lui a collocare l'ordigno in piazza Fontana ed, altresì, delle confidenze ricevute da Soffiati circa i suoi dissensi con Zorzi, nonché del coinvolgimento del Pozzan negli attentati ai treni del 1969 e nella strage

Il Presidente est.
Anna Conforti



CORTE DI ASSISE DI APPELLO DI MILANO

Sezione Seconda

di Milano, motivo per cui lo stesso era stato aiutato dai Servizi italiani a fuggire all'estero.

Il 10 ottobre 1994, Digilio, premesso che, sentendosi ormai tutelato, poteva svelare particolari fino a quel momento taciuti, riferiva che, in occasione del secondo accesso al casolare di Paese, Zorzi e Ventura avevano mostrato al professor Franco un meccanismo di accensione, criticato da quest'ultimo con riguardo al tipo di filo ed ai fiammiferi utilizzati.

Il collaboratore aggiungeva che nel casolare era presente anche un'altra persona, che gli era sembrato di riconoscere nel Pozzan, quando l'aveva, poi, incontrato in Spagna. Nella medesima circostanza Ventura aveva appellato il professor Franco col nominativo di "Zio Otto", mai riferito alla sua persona.

Anche nel memoriale consegnato al giudice Salvini il 12 novembre 1994 Digilio negava di identificarsi nello "Zio Otto", attribuendo tale soprannome dapprima al prof. Franco e, quindi, ad un'azione di depistaggio di Zorzi, il quale l'aveva collegato ad alcune azioni eversive da lui stesso poste in essere.

Nel medesimo memoriale attribuiva allo Zorzi - asserendo di averne avuto notizia dallo stesso - la partecipazione all'attentato alla Scuola Slovena ed alla strage di piazza Fontana, circostanza quest'ultima che - a fronte del suo rifiuto a collaborare per far evadere Ventura - Zorzi aveva ritrattato, sostenendo di avere, in realtà, collocato l'ordigno alla BNL di Roma.

Il 27 febbraio 1995 Digilio rappresentava spontaneamente alla Digos di Venezia l'impossibilità di collaborare con i Carabinieri, in quanto aveva reso dichiarazioni che coinvolgevano l'Arma; nel contempo inviava al G.I. Salvini una lettera, con la quale sottolineava i pericoli cui si era esposto col chiamare in causa anche i Servizi segreti e chiedeva di non essere



CORTE DI ASSISE DI APPELLO DI MILANO

Sezione Seconda

lasciato solo, aggiungendo di aver ormai riferito tutto quello che era a sua conoscenza.

Tuttavia, dopo il colloquio col Maggi, la "gestione" del collaboratore veniva trasferita dalla Questura di Venezia al R.O.S. CC. di Roma.

Digilio, sentito ripetutamente dall'allora cap. Massimo Girauda (il 7, 9, 16, 17, 24, 30 marzo ed il 14 aprile 1995), forniva ulteriori particolari rispetto alle dichiarazioni in precedenza rese, sempre in un'ottica ritenuta difensiva dai primi giudici.

Il 10 maggio 1995 il collaboratore era colpito da ictus e ricoverato in ospedale fino al 10 giugno 1995. All'atto della dimissione le condizioni cliniche dello stesso erano date in miglioramento, pur evidenziandosi la sussistenza di disturbi mnestici e di orientamento.

Il 21 luglio 1995 il cap. Girauda, temendo che Digilio potesse morire, trasmetteva al giudice Salvini una relazione nella quale riferiva informazioni apprese dal predetto e non verbalizzate, spiegando poi in dibattimento che quelle notizie erano state fornite nel corso di incontri informali.

Lo stesso giorno, il G.I. Salvini assumeva in ospedale un breve interrogatorio del Digilio, il quale confermava quanto dichiarato al cap. Girauda

La Corte d'Assise rileva che, a seguito dell'ammonimento a dire la verità, pena l'uscita dal programma di protezione, rivoltogli dal giudice Salvini nell'interrogatorio del 18 ottobre 1995, Digilio manifestava evidenti difficoltà, cercando di barcamenarsi fra l'esigenza di non rendere dichiarazioni per sé compromettenti e quella di non perdere i benefici del programma. In sostanza *"rispondeva di rimessa, non rendendo dichiarazioni ma, piuttosto, confermando o, seppur debolmente, smentendo quanto gli veniva illustrato"*.

E' in tale contesto che si collocano le risposte alle domande sui rapporti con Piero Battiston, sulla permanenza dello stesso a Venezia, durante la

Il Presidente est.
Anna Conforti



CORTE DI ASSISE DI APPELLO DI MILANO

Sezione Seconda

sua latitanza, sulla frequentazione della trattoria *Lo Scalinetto* e sui contatti col Maggi, sugli incontri a Caracas, cui, peraltro, escludeva fosse presente Raho, sul possesso di gelignite da parte di Rotelli, sui consigli da quest'ultimo richiestigli per la conservazione dell'esplosivo che trasudava, nonché il fermo diniego di avere mai avuto il soprannome di "*Zio Otto*" e di avere frequentato Raho in Italia.

Il 18 dicembre 1995 il collaboratore veniva ricoverato presso la casa di cura Eremo di Trento, ove era riscontrato, all'ingresso, il suo stato di confusione mentale.

I sanitari davano atto, il 28 dicembre, del miglioramento delle sue condizioni.

La Corte d'Assise sottolinea come, nonostante lo stato di salute in cui versava, Digilio sia stato sottoposto ad una serie di interrogatori da parte del giudice Salvini e come da quel momento lo stesso abbia incominciato a fare delle importanti ammissioni.

In primis, riconosce, dopo i reiterati dinieghi, di essere stato soprannominato "*Zio Otto*"; ammette di avere visto la gelignite e di averla maneggiata; riferisce dell'acquisto dell'esplosivo in possesso di Rotelli da parte di Zorzi; ammette di avere dato consigli a Raho in relazione alla falsificazione di documenti; parla dei rapporti fra Maggi e Gilberto Cavallini; riconosce di avere ispezionato e valutato, su disposizione di Maggi, delle partite di armi in possesso del Cavallini; riferisce sui propri superiori americani (David Carret, della base N.A.T.O di Verona, col quale si era incontrato a Venezia fino al 1976 e al quale era succeduto tale cap. Richard, della base di Vicenza); inizia a fare rivelazioni sull'attentato alla Scuola Slovena, attribuendolo a Zorzi, e - quel che più rileva in questa sede - inizia a rendere dichiarazioni in merito alla strage di piazza della Loggia.

La Corte d'Assise, opera una minuziosa disamina di tali dichiarazioni, evidenziando come il collaboratore abbia dato diverse versioni dei medesimi fatti.



CORTE DI ASSISE DI APPELLO DI MILANO

Sezione Seconda

Il primo accenno alla strage di Brescia si rinviene nell'interrogatorio reso il 31 gennaio 1996 al giudice Salvini. In tale sede Digilio riferisce di avere appreso da Soffiati, nell'estate del 1974, di una cena tenutasi nel mese di aprile in una grossa trattoria vicino a Rovigo ed alla quale aveva partecipato "la gente più estremista" di Venezia, Rovigo, Mestre e Trieste. In quell'occasione si decise, da parte dei più esaltati, di "colpire duramente" le sinistre, nel luogo in cui "i compagni erano piuttosto vivaci e forti", circostanza che egli ricollegò alla strage di piazza della Loggia.

Maggi, nativo di Rovigo e considerato in quella zona il capo indiscusso, che governava l'"intelligenza veneziana", aveva caldeggiato la riunione, ricorrendo poi al ballottaggio per scegliere gli uomini da utilizzare nello specifico.

Nel medesimo interrogatorio Digilio confessava di avere partecipato al confezionamento degli ordigni utilizzati per gli attentati ai treni dell'estate 1969 ed altresì di avere controllato, nel cosiddetto "incontro di Canal Salso", l'esplosivo destinato alla strage di piazza Fontana, in tal modo smentendo - secondo i primi giudici - la precedente affermazione di avere già raccontato tutto quanto era sua conoscenza.

Il collaboratore ritornava a parlare della strage di Brescia il 19 aprile 1996.

Fra tali dichiarazioni e quelle precedenti si inserisce la c.d "vicenda Emireni".

Nel corso dell'audizione dell'11 aprile 1996, il capitano Giraudo sollecitava Digilio a dire la verità, prospettandogli che, in caso contrario, avrebbe potuto perdere i benefici derivanti dal programma di protezione. Si doleva, inoltre, del fatto che, sentito dal maresciallo Botticelli in ordine alla strage di Brescia, prima che fosse colpito da ictus, non avesse riferito alcunché in merito¹.

Quattro giorni dopo Digilio telefonava all'ispettore Emireni, in servizio presso la D.I.G.O.S. di Venezia, lamentando che il giudice di Milano

¹ deposizione col. Giraudo, fg. 189, ud. 11.3.2010.



CORTE DI ASSISE DI APPELLO DI MILANO

Sezione Seconda

aveva intenzione di "scaricarlo" e che la responsabilità era del Giraud. Chiedeva pertanto di essere gestito nuovamente dalla D.I.G.O.S. di Venezia.

L'ispettore Emireni informava immediatamente il P.M. titolare dell'indagine, dott.ssa Pradella, che il 12 aprile 1996 sottoponeva a nuovo interrogatorio il Digilio. In quella sede il collaboratore confermava la paura di perdere i benefici e le pressioni subite dal cap. Giraud, perché rendesse ulteriori dichiarazioni, manifestando timori per la propria incolumità, qualora fosse stato dimesso dall'ospedale e collocato in prigione, come prospettatogli dal militare.

Il successivo 19 aprile Digilio forniva al giudice Salvini ulteriori particolari in merito alla strage di Brescia, parlando della cena di Colognola ai colli, località nella quale, a suo dire, erano soliti ritrovarsi Maggi, Marcello Soffiati e Sergio Minetto.

Il collaboratore riferiva che, una settimana o una decina di giorni prima della strage, si era tenuta una cena nella trattoria del Soffiati - alla quale avevano partecipato, oltre a quest'ultimo, al padre Bruno ed a lui stesso, Maggi e Minetto.

In quella circostanza Maggi aveva avvisato tutti di stare attenti perché ci sarebbe stato un attentato a scopo terroristico.

Il 4 maggio 1996 Digilio aggiungeva di avere appreso da Marcello Soffiati che, dopo la cena di Colognola, a seguito del rifiuto opposto da Delfo Zorzi, resosi disponibile solo a fornire l'esplosivo, era stato incaricato da Maggi di recarsi a Mestre, per ritirare una valigetta ventiquattr'ore da recapitare a Milano. In effetti - aggiungeva il collaboratore - egli aveva assistito al rientro del Soffiati a Verona, nell'abitazione di via Stella, ed aveva visionato il contenuto della valigetta. Si trattava di una quindicina di candelotti - che non sapeva dire se fossero di dinamite, gelignite o qualcosa di simile, ma che avevano un aspetto ben diverso da quelli visti in possesso del Rotelli - e di un congegno all'evidenza pericolosissimo, in quanto presentava i contatti elettrici già connessi. Era una grossa "sveglia da contadini" con un contatto sul perno delle lancette e una vite al centro

Il Presidente est.
Anna Conforti



CORTE DI ASSISE DI APPELLO DI MILANO

Sezione Seconda

della copertura in plastica, che, toccando il quadrante, chiudeva il circuito.

Egli aveva rappresentato al Soffiati la pericolosità di quel congegno - in tutto simile a quelli che aveva visto realizzare nel casolare di Paese - e si era poi prestato, su richiesta del predetto, a modificarlo per renderlo trasportabile senza rischi.

Digilio riferiva, altresì, di avere rivisto Soffiati pochi giorni dopo la strage e di averlo trovato molto provato.

Lo stesso si era poi sganciato da Ordine Nuovo e dopo qualche mese era sparito dall'Italia.

Anche riguardo a tali dichiarazioni i primi giudici evidenziano come, sentito dal Pubblico Ministero di Brescia il 15 maggio 1996, Digilio cambi versione, contraddicendosi più volte².

La Corte d'Assise, evidenzia, altresì, le ulteriori varianti introdotte dal collaboratore nei successivi interrogatori resi al giudice Salvini. Più precisamente:

- il 15 giugno 1996, con riguardo al luogo in cui Soffiati aveva ritirato la valigetta (Mirano e non Mestre);
- Il 7 agosto 1996, con riguardo al prelevamento (per ragioni di sicurezza) di 4 dei 15 candelotti di esplosivo contenuti nella valigetta, in quanto collegati all'innesco; alla conservazione degli stessi nel frigorifero dell'abitazione del via Stella ed alla consegna da lui fattane, alcuni mesi dopo, a Roberto Raho, autorizzato dal Maggi a richiederli, per destinarli a dei camerati romani;

² In particolare anticipa le rivelazioni fattegli da Soffiati sulla cena di Rovigo alla data dell'incontro con lo stesso a Verona, così come anticipa la data di tale cena ad un paio di settimane prima della strage ed il viaggio di Soffiati a Mestre a 7-10 giorni prima dell'attentato; dilata il numero dei partecipi alla cena di Rovigo, includendovi una trentina di civili e una ventina di militari, in parte italiani, in parte americani; rende dichiarazioni confuse e contraddittorie in ordine alla datazione della cena di Colognola, alle ragioni ed alla durata della sua permanenza in via Stella, al momento in cui aveva rivisto Soffiati dopo la strage, alle modalità di funzionamento del congegno esplosivo, all'asserita pericolosità di questo, nonostante che non avesse notato la presenza del fiammifero antiventto all'interno del filo elettrico; indica come destinatario della valigetta un uomo delle S.A.M.



CORTE DI ASSISE DI APPELLO DI MILANO

Sezione Seconda

- il 10 gennaio 1997, al P.M. Di Brescia, con l'affermare che il prelevamento dei quattro candelotti era stato effettuato perché superflui;
- il 20 gennaio 1997 col riferire di aver appreso da Soffiati una settimana dopo la strage, che Minetto aveva effettuato una specie di sopralluogo a Brescia, nei giorni successivi alla strage, per verificare quali fossero state le reazioni e i commenti seguiti all'attentato, in modo da farne una relazione alla C.I.A., che aveva i suoi informatori presso la F.T.A.S.E. di Verona (nello stesso interrogatorio, peraltro, Digilio chiariva i suoi rapporti con Raho e Battiston, negando di avere mai riferito agli stessi che l'esplosivo trasportato da Soffiati provenisse dallo Scalinetto, luogo in cui, per quanto a sua conoscenza, non era mai stato custodito esplosivo. Quanto alla gelignite, confermava di avere visto e valutato quella in possesso di Rotelli, il quale l'aveva poi venduta a Zorzi);
- il 14 marzo 1997, con l'affermare che nell'ordigno visto nella valigetta del Soffiati era presente un fiammifero antivento e con l'includere fra i partecipanti alla riunione di Rovigo il colonnello Capolongo, comandante della II Legione dei Nuclei di Difesa dello Stato di Venezia, al servizio di un ufficiale della C.I.A.

Il 10 marzo 1998 iniziava l'esame del Digilio, in incidente probatorio, davanti il G.I.P. di Milano, dott.ssa Forleo.

Alla terza udienza lo stesso manifestava difficoltà a ricordare, sicché il G.I.P. disponeva perizia medico-legale sulle sue condizioni di salute, affidando l'incarico ai dottori Paolo Bianchi e Marco Scaglione.

Questi concludevano per l'incapacità del Digilio a testimoniare, *"essendo emersi elementi oggettivi ed incontrovertibili di un deterioramento cerebrale, sia anatomico che funzionale tale da alterare le capacità cognitive in modo sensibile"*.

Tale valutazione era, tuttavia, contraddetta dai periti nominati dalla Corte d'Assise di Milano nel processo per l'attentato presso la Questura, proff. Giordano Invernizzi, Mario Portigliatti Barbos e Giuseppe Viale, i quali, officiati il 5 novembre 1998, nella relazione del 22 febbraio 1999 concludevano per la sussistenza della capacità del Digilio a testimoniare, evidenziando anche che le condizioni di salute dello stesso erano migliorate rispetto al precedente accertamento tecnico.

Il Presidente est.
Anna Conforti



CORTE DI ASSISE DI APPELLO DI MILANO

Sezione Seconda

Osserva la Corte bresciana che, sentito nuovamente dal P.M. di Brescia appena tre mesi dopo (il 17 maggio 1999), Digilio mostrava di non ricordare neppure di essere stato in precedenza interrogato.

Nel successivo interrogatorio del 1 luglio 1999, lo stesso dichiarava di essere in condizioni migliori e, quanto alla cena di Rovigo, introduceva - quale organizzatore della riunione su incarico del Maggi - la figura di Giovanni Melioli, persona da lui non conosciuta direttamente, ma indicatagli da Soffiati come uomo di fiducia del Maggi, per conto del quale fungeva da "portaordini", tant'è che, in occasione dell'episodio della valigetta, venne mandato a Roma per contattare i vertici di Ordine Nuovo e di Avanguardia Nazionale al fine di verificare la disponibilità di uomini e mezzi da impiegare in un attentato da realizzarsi a Roma in concomitanza con quello del Nord Italia, come già era avvenuto in occasione della strage di piazza Fontana.

La prima Corte non manca di rimarcare come, sentito dalla Corte d'Assise di Milano nell'ambito del processo per la strage di piazza Fontana, Digilio abbia ulteriormente modificato le precedenti dichiarazioni riguardo all'intervento effettuato sull'ordigno contenuto nella valigetta trasportata dal Soffiati, sulle ragioni della sua presenza a Verona e sul numero di candelotti riposti in frigorifero (10 e non più 4).

Del pari, viene evidenziato dai primi giudici che, sentito dal capitano Giraudo su delega del Pubblico Ministero di Brescia il 17/10/2000, Digilio, contraddicendo quanto in precedenza dichiarato, non solo ricollegava espressamente la cena di Rovigo alla strage di piazza della Loggia, ma includeva fra i partecipi anche Delfo Zorzi ed affermava che l'esplosivo contenuto nella valigetta era gelignite.

Con riguardo al narrato di Digilio nel corso dell'incidente probatorio svoltosi davanti l'autorità giudiziaria di Brescia dal 17 gennaio 2001 al 18 dicembre 2002, con il mutamento della posizione processuale del dichiarante da quella originaria di imputato in procedimento connesso (per la strage di piazza Fontana) a quella di testimone, prima, e di

*Il Presidente est.
Anna Conforti*



CORTE DI ASSISE DI APPELLO DI MILANO

Sezione Seconda

coimputato della strage di Brescia poi, i primi giudici stigmatizzano i nuovi cambiamenti di versione dello stesso con riguardo alla data e al luogo in cui si tenne la riunione di Colognola, al numero dei partecipi, alla presenza di Dario Persic (fino a quel momento taciuta), alla collocazione temporale della cena e dell'episodio della valigetta, alle circostanze in cui aveva preso visione del contenuto di questa, alla natura dell'esplosivo, alla descrizione del congegno e delle modifiche apportategli, alla presenza del fiammifero antiventto, al numero dei candelotti prelevati ed alla ragione per cui era stato fatto, alla destinazione del congegno esplosivo, al momento in cui Soffiati gli aveva parlato della cena di Rovigo, al contenuto dei discorsi tenutisi in quella sede, al momento in cui aveva rivisto Soffiati dopo la strage ed ai commenti fatti.

La Corte d'Assise, dopo avere minuziosamente analizzato le dichiarazioni rese dal Digilio in merito ai fatti di Brescia, perviene alla conclusione che esse non rispondono ad alcuno dei parametri indicati dalla giurisprudenza di legittimità ai fini della formulazione di un giudizio di attendibilità.

Quanto al profilo della credibilità intrinseca, osserva che Digilio, oltre all'atteggiamento difensivo, ha manifestato, fin dall'esordio, risentimento nei confronti di Maggi, che, unitamente a Soffiati, avrebbe ordito un complotto nei suoi confronti.

Quanto alla genesi della collaborazione, evidenzia come questa sia stata avviata in relazione ad episodi delittuosi marginali, come il possesso di armi ed esplosivi, fatti per i quali, peraltro, il predetto ed il Maggi erano stati già condannati con sentenza definitiva dell'autorità giudiziaria veneziana.

Allorché, invece, Digilio iniziò a parlare della strage di Brescia, versava in condizioni fisiche drammatiche, che accentuavano vieppiù la sua dipendenza economica dal Servizio di protezione. Ed invero già nel colloquio col Maggi, ancor prima che fosse colpito da ictus, il collaboratore aveva fatto emergere le proprie difficoltà economiche.

Il Presidente est.
Azzurro Conforti



CORTE DI ASSISE DI APPELLO DI MILANO

Sezione Seconda

Non meno preoccupante, ad avviso della prima Corte, lo stato di debolezza psichica del dichiarante, che alternava stati di lucidità a stati di confusione mentale.

Sottolineano, altresì, i primi giudici che le pressioni subite dal Digilio perché rendesse dichiarazioni più ampie incidono sulla spontaneità e sulla genesi del suo narrato. Ciò, indipendentemente dalla legittimità di tali pressioni, ma in funzione dello stato d'animo comunque indotto nel dichiarante, sentitosi costretto a narrare ulteriori fatti, per scongiurare il pericolo di uscire dal programma di protezione.

Evidenziano, al riguardo, che Digilio ha parlato, per la prima volta, della cena di Colognola, il 19/4/1996, e dell'ordigno portato da Soffiati in via Stella, il successivo 4 maggio, ovvero poco dopo il colloquio con il capitano Giraudo e l'interrogatorio del P.M. milanese, dottoressa Pradella, nel corso dei quali gli era stato chiaramente fatto presente che il perdurare del programma di protezione dipendeva dalle sue dichiarazioni, e nonostante che, prima di subire l'ictus, egli avesse affermato di non avere più nulla da riferire.

Ma è sotto il profilo della coerenza, costanza, precisione e completezza che le dichiarazioni di Digilio ingenerano nei primi giudici maggiori perplessità in ragione delle reiterate modifiche apportate dal dichiarante alla collocazione temporale della cena di Rovigo, al momento in cui ne aveva avuto notizia da Soffiati, al numero e all'identità dei partecipi, alle finalità dell'incontro.

Analoghe considerazioni vengono estese alla cena di Colognola, inizialmente datata sette/dieci giorni prima della strage ed allocata presso la trattoria gestita da Soffiati, per essere, poi, via via anticipata addirittura a marzo, prima di quella di Rovigo e poi spostata ad agosto - settembre 1974.

Altra variabile la partecipazione ad essa di Persic, introdotta nell'incidente probatorio.

Ondivaghe sono altresì, secondo i primi giudici, le dichiarazioni di Digilio riguardo all'episodio della valigetta contenente l'esplosivo, quanto alla datazione di esso, alle circostanze in cui la valigetta gli venne mostrata da Soffiati, alle caratteristiche dell'ordigno che conteneva, alla



CORTE DI ASSISE DI APPELLO DI MILANO

Sezione Seconda

presenza o meno di un fiammifero antiventto, alla natura dell'esplosivo, alle ragioni per le quali sarebbero stati tolti alcuni candelotti (indicati in numero variabile), poi custoditi nel frigorifero dell'abitazione di via Stella e consegnati successivamente a Raho, ai contatti con Soffiati dopo la strage ed allo stato d'animo manifestato dallo stesso.

Osservano, altresì, che le contraddizioni in cui è incorso il Digilio attentano a circostanze rilevanti e siano tanto più significative in quanto riferibili a situazioni direttamente vissute dallo stesso, peraltro implicanti una forte carica emotiva e, quindi, difficilmente dimenticabili.

Da tali considerazioni la Corte bresciana trae il convincimento della sostanziale inattendibilità del dichiarante, precisando che, in presenza di una molteplicità di versioni, non è consentito privilegiarne alcuna.

In realtà - si legge in sentenza - Digilio non fornisce alcuna spiegazione dei continui cambiamenti apportati al suo narrato, limitandosi a dire di avere avuto dei "flash". Non può non destare perplessità, tuttavia, il fatto che oggetto di tali flash siano aspetti essenziali (come, ad esempio, il fatto che alla cena di Rovigo si decise l'attentato di Piazza della Loggia), che, pertanto, avrebbero dovuto affiorare per primi alla memoria e rispetto ai quali, per giunta, erano state fornite per anni versioni non incerte, ma totalmente differenti.

Il quadro che emerge è, dunque, quello dell'assoluta inaffidabilità delle dichiarazioni del Digilio sotto il profilo oggettivo, che va ad aggiungersi alla scarsa attendibilità soggettiva dello stesso.

Per giunta - afferma ancora la prima Corte - tali dichiarazioni non sono assistite neppure da riscontri esterni. Nessun elemento conferma, infatti, che la cena di Rovigo abbia effettivamente avuto luogo.

Quanto alla cena di Colognola, fra i cui partecipanti Digilio ha inserito Persic, questi ha escluso di aver mai sentito Maggi parlare di un attentato in Alta Italia nell'imminenza della strage di Brescia, smentendo il dichiarante anche in ordine all'asserito stupore che egli avrebbe manifestato di fronte alla notizia.

Il Presidente est.
Anna Conforti





CORTE DI ASSISE DI APPELLO DI MILANO

Sezione Seconda

Riguardo alla valigetta di Soffiati, la prima Corte rileva che la frase risultante dall'intercettazione della conversazione fra Roberto Raho e Piero Battiston del 26 settembre 1995, ritenuta significativa dall'Accusa, in base all'ascolto diretto della registrazione in camera di consiglio, è da intendersi - anziché, come trascritto, "*in mancanza d'altro, che il nonno aveva detto che....*" - nei seguenti termini : "*per esempio era trapelato che il 'nonno' aveva detto che....*Marcello Soffiati, il giorno prima della strage di Brescia...era partito per Brescia con le valigie piene (con la valigia piena) di esplosivo. Soffiati è morto....però...il dottore è vivo poi, però...".

Così letta, la frase rimanda a "*notizie trapelate*" e non direttamente apprese da Digilio. Era il contenuto della notizia - ovvero la partenza di Soffiati da Venezia per Brescia con una o più valigie di esplosivo - a destare la preoccupazione di Battiston, che era stato a Venezia in quel periodo ed aveva avuto contatti quotidiani con Maggi, Soffiati e Digilio.

Nè, ad avviso della prima Corte, era rilevante che, alla data della conversazione intercettata, Digilio non avesse ancora dichiarato alcunché agli inquirenti in ordine alla valigetta di Soffiati (l'argomento viene trattato, infatti, per la prima volta, il 4 maggio 1996 davanti il giudice Salvini), in quanto resta non chiarito quali siano state le fonti informative del Raho.

In effetti, questi, sentito in qualità di teste dal P.M. di Milano, il 30 settembre '95, nell'ambito del procedimento per la strage di piazza Fontana, aveva negato di essere a conoscenza di alcunchè in ordine a tale strage.

Risentito, con l'assistenza di un difensore, il 4 ottobre 1995, Raho aveva ammesso di avere conosciuto Digilio - il cui soprannome era "*Zio Otto*" - a metà degli anni '70, perché inviato presso di lui da Fachini per apprendere le tecniche di falsificazione di documenti.

Raho aveva aggiunto che Digilio gli aveva confidato di avere, insieme a Maggi, la disponibilità di gelignite, precisando che l'esplosivo era conservato presso la trattoria *Lo Scalinetto* di Venezia, all'insaputa dei gestori, e che si stava deteriorando, in quanto trasudava. L'esplosivo era stato poi trasferito in un altro luogo perché utilizzato per non meglio specificate azioni.



CORTE DI ASSISE DI APPELLO DI MILANO

Sezione Seconda

Digilio, nel 1974 - 75 gli aveva anche parlato in termini tecnici dei *timer* utilizzati nella strage di Piazza Fontana, riprendendo l'argomento in Venezuela, alla presenza anche di Battiston; tant'è che egli, nel discutere con Battiston, aveva ipotizzato che fosse stato Digilio a preparare i *timer* per la strage di Milano.

Raho dichiarava, altresì, che, fin dal primo incontro, Digilio aveva mostrato risentimento nei confronti del Maggi, ritenendo che lo avesse "incastrato" per la vicenda del Poligono.

In quell'interrogatorio non era stato approfondito il discorso emergente dalla conversazione con Battiston, intercettata il 26 settembre 1995, nè era emerso alcunché in ordine alla strage di Brescia.

Da quel momento, peraltro, Raho, dopo aver inviato una missiva alla Procura di Milano, con la quale ridimensionava le sue dichiarazioni, si era avvalso della facoltà di non rispondere, asserendo di avere subito minacce.

Nessun chiarimento è stato, dunque, fornito dallo stesso circa il significato della frase di cui si è detto.

Diverso atteggiamento è stato assunto da Battiston, il quale ha reso numerosi interrogatori davanti l'A.G. milanese e bresciana.

Lo stesso ha riferito (il 31. 10. 2000 al Tribunale di Milano) di avere fatto parte del gruppo "*La Fenice*", nato nel 1970-71 e rimasto operativo sino all'attentato al treno di Genova, commesso da Nico Azzi il 7 Aprile 1973, dopo il quale alcuni appartenenti si erano resi latitanti ed altri erano stati arrestati.

A seguito del rinvenimento di esplosivo in una vettura all'interno del garage gestito dal padre, nel dicembre 1973, anche Battiston si era dato alla latitanza per circa due anni, rifugiandosi inizialmente a Venezia, per gli stretti legami che gli appartenenti a "*La Fenice*" avevano con gli attivisti veneti.

In quella città era stato ospite del Maggi, che aveva conosciuto nel corso di una riunione a Treviso, cui avevano partecipato militanti de "*La Fenice*". Per alcuni giorni era stato ospitato dai gestori de Lo Scalinetto, trasferendosi poi, su consiglio di Digilio, in un altro appartamento.

Il Presidente est.
Anna Conforti



CORTE DI ASSISE DI APPELLO DI MILANO

Sezione Seconda

Battiston ha altresì riferito di avere conosciuto Marzio Dedemo, cognato di Digilio, che era stato inviato da Maggi a Milano per proteggere la Cagnoli, moglie di Giancarlo Rognoni, che era stata aggredita, insieme a lui, probabilmente da estremisti di sinistra, dopo gli attentati ai treni.

Battiston ha confermato che il soprannome di Digilio era "Otto" e che lo stesso gli aveva parlato del recupero di esplosivi ricavati da mine giacenti nella laguna, nonché di un esplosivo divenuto pericoloso perché trasudava.

Lo stesso gli aveva anche riferito di avere risolto, su richiesta del Maggi, un problema relativo al funzionamento di detonatori e dell'erroneità delle notizie pubblicate sulla stampa circa i detonatori utilizzati in piazza Fontana.

Egli aveva rivisto Digilio anche dopo il suo allontanamento dall'Italia, in Spagna e in Venezuela. Questi aveva accusato Maggi di averlo coinvolto nei processi a suo carico ed aveva fatto anche un riferimento alla strage di Milano, affermando che Maggi era a conoscenza della bomba.

Anche con Raho, conosciuto nel 1971-72, si era rivisto in Venezuela, ove questi si era trasferito.

Battiston ha altresì dichiarato che Maggi propugnava apertamente il ricorso agli attentati a fini eversivi e che Giancarlo Rognoni era colui che aveva la posizione più vicina alla sua.

Quanto alla conversazione intercettata il 26 settembre 1995, Battiston ha affermato che Raho era già a conoscenza del discorso relativo al Soffiati, confermando, nell'interrogatorio del 1.6. 1974, su contestazione delle precedenti dichiarazioni in merito, che tale conoscenza derivava da notizie di stampa.

In sede di esame dibattimentale davanti alla Corte d'Assise di Brescia, in data 11/5/2010, Battiston confermava in gran parte le circostanze riferite ai giudici milanesi, precisando, con riguardo all'episodio di Dedemo, che

Il Presidente est.
Anna Conforti



CORTE DI ASSISE DI APPELLO DI MILANO

Sezione Seconda

"allorché, in una struttura gerarchica anche di fatto, una persona come Maggi, che era il loro referente per il Nord, diceva che bisognava fare qualche cosa la cosa si faceva".

Con riguardo alla conversazione intercettata, Battiston si diceva certo che Digilio avesse parlato della valigetta e chiariva che "il nonno" era Digilio e "il dottore" era Maggi.

Battiston, tuttavia, secondo la valutazione dei primi giudici, non era stato preciso nell'indicare se Digilio avesse riferito la circostanza della valigetta a lui, a Raho o ad entrambi, né quale fosse stato il momento in cui era stata fatta la rivelazione.

Egli, preoccupato solo di un suo possibile coinvolgimento per via della frequentazione de *Lo Scalinetto*, non aveva collegato la condotta di Soffiati alla strage di Brescia, spiegando il riferimento a questa come una mera coincidenza temporale. Insisteva nell'affermare che la frase proveniva da Digilio, non esitando ad accusare lo stesso di mentire quando aveva negato di avere mai riferito a lui o a Raho quella circostanza.

Conclude, pertanto, la prima Corte che la frase in questione non costituisce affatto un riscontro al narrato di Digilio, trattandosi appunto di notizie "trapelate", non si sa da chi e in che modo, e riferendosi comunque, il senso della frase stessa, a rivelazioni che Digilio stava facendo agli inquirenti e sulle quali erano in corso accertamenti.

Il fatto che Digilio, a quella data, non avesse ancora parlato della strage di Brescia, ad avviso della prima Corte, *"rende non veritiera la frase ma non può alterarne il senso (a meno di non ipotizzare che fossero trapelati i risultati dei colloqui informali con il Digilio nei quali questi avrebbe anticipato quanto riferito al dott. Salvini"*, circostanza non emergente dagli atti).

Ove poi si valorizzino - aggiunge la stessa Corte - le dichiarazioni rese dal Battiston nel presente giudizio, ci si troverebbe di fronte ad un'ulteriore versione del Digilio, extraprocessuale e non necessitante di riscontri, che tuttavia si pone in contrasto con tutte le successive versioni, e dunque confermativa dell'inattendibilità del dichiarante.



CORTE DI ASSISE DI APPELLO DI MILANO

Sezione Seconda

Solo per completezza - dovendo, l'argomento, ritenersi ormai definitivamente superato dalla diversa valutazione della Corte d'Assise d'Appello che non ha costituito oggetto di impugnazione e, per questo, è stata ritenuta dalla Corte di Cassazione dato acquisito - si annota che la prima Corte ha ritenuto di non poter desumere alcun utile elemento di riscontro alle dichiarazioni del Digilio - peraltro mutevoli sul punto - dagli accertamenti sul tipo di esplosivo utilizzato in Piazza della Loggia, che, avevano portato i periti a propendere per l'impiego di tritolo, escludendo l'utilizzo di dinamite/gelatina.

Nessuna certezza era stata, poi, raggiunta dai periti nominati nel presente procedimento circa le modalità di attivazione dell'ordigno, pur avendo gli stessi, al pari di quelli che li hanno preceduti, ritenuto più probabile l'impiego di un comando a distanza, in considerazione delle maggiori garanzie che tale sistema offriva rispetto all'utilizzo di una miccia a lenta combustione.

Sottolineano, altresì, i primi giudici come non si sia trovata traccia della sveglia che avrebbe fatto parte del congegno esplosivo. Nè tale mancato reperimento può imputarsi al lavaggio della piazza, emergendo da più fonti (verbali dei vigili del fuoco e dichiarazioni testimoniali) che questo ebbe luogo dopo la raccolta di tutti i reperti, pur restando aperta l'ipotesi che un qualche frammento piccolo possa effettivamente non essere stato recuperato.

Anche sotto tale profilo, pertanto, bisogna concludere - ad avviso della Corte d'Assise - che, ove anche Digilio avesse effettivamente visto l'ordigno in casa del Soffiati, non si trattava di quello utilizzato in Piazza della Loggia.

Viene, di conseguenza, ribadito il giudizio di assoluta inaffidabilità delle dichiarazioni del collaboratore.

Riguardo alle dichiarazioni del Tramonte, La Corte d'Assise premette che, di esse, sono pienamente utilizzabili solo quelle rese in dibattimento,



CORTE DI ASSISE DI APPELLO DI MILANO

Sezione Seconda

nel presente procedimento ed in quello relativo alla strage di Piazza Fontana, nel quale era stato imputato lo stesso Maggi.

Al contrario, non sono utilizzabili nei confronti di quest'ultimo, in difetto del consenso della difesa, i verbali di tutte le dichiarazioni rese dal Tramonte in altre sedi, se non nei limiti della verifica della credibilità dello stesso.

Sicuramente utilizzabili sono, altresì, le c.d. "veline", allegate alle note inoltrate dal Centro Contro Spionaggio di Padova alla sede centrale del S.I.D. e nelle quali sono riportate le informazioni fornite, in tempo reale, dallo stesso Tramonte, quale "*fonte Tritone*", al suo referente, mar. Felli.

La Corte non manca di sottolineare che la documentazione acquisita agli atti è quella proveniente dall'Ufficio centrale di Roma³, posto che il materiale informativo custodito presso il Centro C.S. di Padova è stato distrutto, al pari dei registri di protocollo⁴.

Osservano i primi giudici come i rapporti dell'imputato con il C.S. di Padova abbiano trovato conferma nella testimonianza del mar. Felli. Questi, infatti, nel corso del suo esame dibattimentale, ha riferito sui contatti avuti, nella sua veste istituzionale (di militare in servizio presso il Centro Contro Spionaggio di Padova), con Maurizio Tramonte - indicato come uno degli elementi più in vista della destra, appartenente ad un gruppo che si collocava al di là del M.S.I. -, a partire dai primi anni '70 fino alla chiusura formale, avvenuta il 19 febbraio 1977, ancorché l'ultima informativa risalga al 13 giugno 1975.

A dire del teste, gli incontri con la fonte avvenivano solitamente all'interno di bar e, una volta tornato in ufficio, egli provvedeva a redigere una relazione sulle informazioni ricevute; relazione che, dopo essere stata sottoposta al controllo del direttore del Centro, veniva inoltrata a Roma, al Reparto "D", a capo del quale era, all'epoca, il

³ Così: Giraudo, pag. 91, verb. ud. 22/3/2010.

⁴ In tal senso: Felli, pag. 152 verb. ud. 12/3/2009 e Cacioppo, pag. 26 verb. ud. 14/5/2010.

Il Presidente est.
Anna Conforti



CORTE DI ASSISE DI APPELLO DI MILANO

Sezione Seconda

generale Gianadelio Maletti (mentre capo del S.I.D. era il generale Vito Miceli).

Qualora fossero residuati aspetti da approfondire, la relazione veniva trattenuta fino a quando non ne fossero stati chiariti i punti oscuri.

La prima Corte ha passato in rassegna gli appunti ritenuti significativi in relazione alla vicenda in esame.

Fra questi ha attribuito rilevanza, in primis, a quello allegato alla nota 3 dicembre 1973 n. 9382, relativa a notizie acquisite il 1° dicembre 1973, in cui si fa riferimento allo scompiglio gettato dai provvedimenti adottati dalla magistratura fra gli ordinovisti, i quali avevano fatto sparire immediatamente tutto il materiale compromettente ed evitavano di incontrarsi. Alcuni erano addirittura spariti dalla circolazione, come era avvenuto per il dottor Maggi di Mestre. Alcuni militanti avevano manifestato l'intenzione di rientrare nelle fila del M.S.I. - D.N., mentre altri proponevano la riorganizzazione dei gruppi già esistenti come circoli culturali o simili.

Il teste Felli ha precisato che, all'epoca, Maggi era già noto come figura di spicco, che controllava un gruppo numeroso a Mestre e Venezia.

Un secondo appunto ritenuto di interesse dai primi giudici è quello allegato alla nota n. 622 del 28 gennaio 1974, relativa a notizie acquisite il 26 gennaio 1974.

In esso si dà conto del fatto che, a Ferrara, ex appartenenti al disciolto Ordine Nuovo si stavano riorganizzando in gruppo, con l'intento di operare clandestinamente, contando su cospicui finanziamenti dell'OPEP (Organizzazione dei Paesi Esportatori di Petrolio) tramite la Banca Nazionale del Lavoro di Perugia. Animatori dell'iniziativa, due studenti universitari, abitanti in un appartamento nel centro storico di Ferrara, i quali avevano già preso contatto con isolati estremisti di destra del Veneto e dell'Emilia.

Per darsi un assetto organizzativo, il gruppo aveva deciso che, fra il 15 gennaio 1973 e il 15 giugno 1974, avrebbe dovuto reperire accolti fidati e "disposti a tutto", organizzare i "nuclei" operativi nelle principali città

Il Presidente est.
Areni Conforti



CORTE DI ASSISE DI APPELLO DI MILANO

Sezione Seconda

italiane per individuare eventuali altri gruppi con cui stabilire possibili rapporti di collaborazione, compiendo uno sforzo particolare in due città lombarde - sicuramente Milano e forse Bergamo - che avrebbero avuto una funzione sperimentale.

Il maresciallo Felli ha riferito in merito di essersi recato a Ferrara con Tramonte per individuare la sede del gruppo, ma con esito negativo, nonostante l'imputato avesse affermato di esservi già stato e di essere in grado di localizzarla.

Un terzo appunto, cui la Corte bresciana ha attribuito rilevanza, è quello datato 23 maggio 1974, allegato alla nota del 25 maggio '74, nel quale si dà atto che la fonte Tritone era stata contattata da uno studente dell'università di Ferrara, impegnato, con altri ex militanti di Ordine Nuovo, a ricostruire una non meglio precisata organizzazione clandestina di estrema destra.

L'incontro era avvenuto nell'abitazione della fonte, cui lo stesso studente aveva proposto di entrare nel movimento, rappresentandogli che si trattava di un'organizzazione clandestina, già presente ed operante in alcune città del Nord e di prossima attivazione anche a Padova, dove si contava di attaccare il Procuratore della Repubblica, Fais, con notizie relative alla sua vita privata ed altresì con minacce, per indurlo a desistere dall'attività persecutoria intrapresa contro l'estrema destra (dal caso Freda alla Rosa dei Venti).

Scopo dell'organizzazione era: a) difendere, anche con azioni violente, gli appartenenti alla destra estrema ingiustamente perseguitati per la loro attività politica; b) abbattere il sistema borghese mediante attacchi diretti alle sue strutture, ai partiti parlamentari, e soprattutto ai "rossi".

Nell'informativa si precisava che l'organizzazione - strutturatasi in gruppi ristrettissimi, separati l'uno dall'altro - era la stessa di cui alla precedente nota e che, secondo la fonte, avrebbe potuto trattarsi del movimento terroristico "Ordine Nero".

Allegata alla nota - priva di numero di protocollo - è una missiva di trasmissione manoscritta, a firma del maggiore Giuseppe Bottallo, nella quale l'estensore manifestava il convincimento che "*volendo proseguire*

Il Presidente est.
Anna Conforti



CORTE DI ASSISE DI APPELLO DI MILANO

Sezione Seconda

nell'azione in maniera incisiva esiste la possibilità di individuare componenti ed intenzioni di uno o più probabilmente due gruppi citati". In calce alla missiva, l'annotazione "dire con mia lettera SN che proceda senz'altro" seguita da una sigla, nella quale il Felli ha riconosciuto quella del generale Maletti.

Il teste ha, peraltro, evidenziato l'anomalia della procedura, precisando di non avere avuto conoscenza della missiva del maggiore Bottallo ed altresì degli altri appunti rinvenuti presso il "Reparto D" della sede romana del S.I.D.. Trattasi, in particolare, di un carteggio tra il gen. Maletti, il suo vice, Genovesi, ed il magg. Bottallo. In un primo manoscritto, datato 4 agosto 1974 ed indirizzato al Capo Reparto, si legge: *"recentemente V.S. mi ha dato l'unito foglio di C.S. Padova, alla luce dei recenti e attuali fatti sono del parere di non far procedere nella direzione richiesta dal centro, e di fare invece cadere la cosa. Un elemento di prova della non validità della fonte può scaturire dal "sorriso enigmatico", a domanda degli attentati, (per dare ad intendere di saperne) e, poi, della necessità di dover acquisire notizie a riguardo; contesto evidente che denuncia una potenziale 'bufala'. Per le definitive decisioni di V.S."*

Un secondo manoscritto, redatto su carta intestata del Capo Reparto D, è del seguente letterale tenore: *"Genovesi: concorderei, se non dovessi rischiare anche il bidone, soprattutto ora che l'atto terroristico suggerisce intensificazione, azione info nella direzione extra dx"*.

Segue una missiva diretta al Magg. Bottallo, nella quale si legge: *"in relazione al punto informale trasmesso con nota 23 maggio '74, autorizzo il proseguimento dell'azione e resto in attesa di conoscerne a suo tempo l'esito."*

Anche riguardo a tale ultimo scritto, il teste Felli ha rilevato l'anomalia della procedura, evidenziando che, di norma, non c'era bisogno di autorizzazione da parte di Roma per continuare nei contatti con la fonte; anzi, accadeva il contrario.

Rilevanza viene attribuita dai primi giudici ad ulteriori due note, la n. 4034 del 5 giugno '74, in cui si fa riferimento al materiale fornito dalla fonte circa i rapporti tra il gruppo "Anno Zero" di Rovigo, capeggiato da Giovanni Melioli, ed altre formazioni di destra, fra cui "Lotta di Popolo", e la n. 4141 del 10 giugno '74, relativa al volantino manoscritto, firmato "ORDINE NERO - ANNO ZERO-SEZIONE C. Z. CODREANU" e

Il Presidente est.
Anna Conforti



CORTE DI ASSISE DI APPELLO DI MILANO

Sezione Seconda

rivendicativo della strage di Brescia, rinvenuto a Vicenza, il 1 giugno 1974, nella cassetta postale di tale ragionier Mario Morini.

Il gruppo cui si faceva riferimento era, a parere della fonte, "Anno Zero" di Rovigo.

Il soggetto che aveva collocato il volantino nella cassetta postale veniva identificato in tale Baldassarre Roberto, il quale, sentito in dibattimento, riferiva di avere militato, da giovane, in un gruppo di estrema destra e di essere venuto in contatto, tramite tale Umberto Zamboni, con gli ambienti della libreria *Ezzelino*, ove aveva incontrato una volta il Melioli, referente di Ordine Nuovo. Dallo Zamboni aveva ricevuto copie della rivista "Anno Zero" - che riteneva essere la prosecuzione di Ordine Nuovo - e alcuni volantini in bianco con il logo di tale organizzazione.

La redazione del volantino era stata una sua iniziativa personale, per far sì che venisse pubblicato dai giornali.

Nella nota n. 4873 del 8 luglio 1974 si dava atto che - diversamente da quanto accaduto fino a quel momento - le notizie in essa riportate erano state raccolte, in più occasioni, tra il 20 giugno e il 4 luglio; circostanza in ordine alla quale il maresciallo Felli ha riferito che, verosimilmente, l'informativa era stata inviata al termine della fase di sensibilizzazione della fonte, particolarmente compulsata per acquisire notizie riguardo alla strage.

Alla nota in questione era allegato un appunto del 6 luglio 1974, relativo agli stretti rapporti fra Carlo Maria Maggi e Gian Gastone Romani, indicati entrambi come militanti di Ordine Nuovo. In esso si faceva altresì riferimento ad una cena tenutasi nell'abitazione del Romani, in Abano Terme, il 25 maggio 1974, durante la quale si era parlato della riorganizzazione della destra extraparlamentare dopo lo scioglimento di Ordine Nuovo.

In quel contesto, Maggi - che aveva tenuto una sorta di monologo - aveva reso noto che era in corso la creazione di una nuova organizzazione extraparlamentare di destra, nella quale sarebbero confluiti in parte gli ex militanti di Ordine Nuovo, strutturata in due tronconi: uno clandestino, costituito da un numero molto ristretto di elementi di età compresa tra i

Il Presidente est.
Anna Conforti



CORTE DI ASSISE DI APPELLO DI MILANO

Sezione Seconda

35 e i 45 anni (salvo eccezioni) e di collaudata fede politica, che avrebbe operato con la denominazione di Ordine Nero sul terreno dell'eversione violenta contro obiettivi scelti di volta in volta; l'altro, palese, avente la sua base d'appoggio in circoli culturali, ancora da costituire, con il compito di sfruttare politicamente le ripercussioni degli attentati operati dal gruppo clandestino.

Ad organizzare e coordinare l'attività dei due tronconi, un team dirigenziale del quale avrebbero fatto parte alcuni dei maggiori esponenti del disciolto Ordine Nuovo, tra cui lo stesso Maggi, Romani e probabilmente l'on. Rauti.

Nel medesimo appunto si riportavano ulteriori circostanze ed informazioni relative anche ad accadimenti successivi alla strage. In particolare:

- la mattina del 16 giugno '74 un giovane mestrino, collaboratore del Maggi e presente alla cena di Abano, viaggiante a bordo di una FIAT 1500 bianca tg. VE, si era incontrato a Brescia con un camerata bresciano di circa 23 anni - viaggiante a bordo di un'autovettura Alfa Romeo Duetto - ed, insieme a quest'ultimo, aveva raggiunto Salò, ove un altro giovane, viaggiante a bordo di una Porsche nera, gli aveva consegnato un voluminoso pacco di documenti. Nel corso del pranzo, consumato tutti insieme, erano stati toccati argomenti politici solo di striscio. Il conducente della Porsche aveva affermato che la repressione posta in essere dopo i fatti di Brescia non aveva intimorito i camerati di quella città, i quali avrebbero continuato a far sentire la loro presenza anche in segno di solidarietà con gli arrestati, e che era in atto il rafforzamento dei collegamenti tra i vari gruppi oltranzisti di destra.

A sera, il giovane mestrino, imboccata l'autostrada in direzione Venezia, si era fermato in un parcheggio, prima dell'uscita di San Bonifacio, ove era ad attenderlo un autotreno con targa tedesca, il cui conducente lo aveva aiutato a prelevare dal rimorchio una cassa che era stata trasportata sull'autovettura del mestrino, il quale aveva ripreso subito dopo la marcia.

- Il 29 o il 30 giugno successivo, Romani, di rientro da una riunione della direzione nazionale del MSI-D.N., aveva informato Maggi di essersi

*Il Presidente est.
Anna Conforti*



CORTE DI ASSISE DI APPELLO DI MILANO

Sezione Seconda

incontrato con l'On. Rauti, dal quale aveva avuto assicurazione di appoggi per l'attività degli ex ordinovisti e col quale era stato concordato un incontro da tenersi quanto prima a Roma.

- Maggi - nel commentare i fatti di Brescia, aveva affermato che *"quell'attentato non deve rimanere un fatto isolato"* perché il sistema va abbattuto mediante attacchi continui che ne accentuino la crisi e l'obiettivo è di aprire un conflitto interno risolvibile solo con lo scontro armato.

- In tale ottica Maggi e Romani, qualche giorno dopo la strage, avevano espresso l'intenzione di stilare un comunicato da far pervenire alla stampa per esporre le linee politiche programmatiche dell'organizzazione ed annunciare il verificarsi di più azioni terroristiche di grande portata. In realtà, le minacce non sarebbero state messe subito in atto, dovendo servire ad accentuare lo sgomento diffuso nel Paese dopo la strage. Solo nel momento in cui l'opinione pubblica si fosse convinta che si trattava di iniziative allarmistiche, vi sarebbe stata una vera azione terroristica.

- Fra gli esecutori del piano eversivo avrebbero dovuto essere due giovani di Mestre, devotissimi di Maggi, e Francesco Sartori Arturo, di Padova.

- Maggi organizzava spesso, presso la sua abitazione veneziana, plurimi incontri con militanti della destra extraparlamentare, fra cui elementi di Treviso e anche appartenenti ad un gruppo di Sesto San Giovanni, ritenuto *"molto forte, deciso e ben organizzato"*.

- Maggi non condivideva le posizioni delle frange ex ordinoviste collegate al periodico *"Anno Zero"*, ma era, comunque, sua intenzione mantenere contatti con le stesse per sottrarre loro gli elementi migliori. Lo stesso mostrava palese apprezzamento per Giovanni Melioli, esponente di spicco del gruppo *"Anno Zero"*, che si ispirava alle teorie del filosofo rumeno Codreanu, aveva contatti con elementi di Rovigo, Udine, Treviso e Ferrara, nonché stretti legami col torinese Salvatore Francia e rapporti epistolari con Franco Freda.

- Melioli, ancorchè lusingato dalle attenzioni di Maggi, non era, al momento, disposto ad entrare nella sua orbita politica.

*Il Presidente est.
Anna Conforti*



CORTE DI ASSISE DI APPELLO DI MILANO

Sezione Seconda

- Forte altresì la diffidenza di Maggi verso Avanguardia Nazionale, che riteneva fosse manovrata dal Ministero dell'Interno.

Nella sentenza di primo grado è altresì richiamato il contenuto della nota n. 5120 del 16 luglio 1974, nella quale si riferisce dell'incontro, avvenuto a Salò nella tarda mattinata di domenica 23 giugno, tra un altro giovane mestrino - legato politicamente al Maggi - e lo stesso camerata di Brescia, indicato anche nella precedente informativa.

I due, recatisi, nel pomeriggio a Verona, a sera avevano imboccato l'autostrada per Venezia e raggiunto una stazione di servizio, ove erano rimasti in attesa fino a quando, intorno alle 24, non erano sopraggiunti due autotreni con targa olandese, i cui conducenti erano entrati nel bar. Il giovane di Mestre, a quel punto, era salito sul cassone di uno dei due automezzi, prelevandone una cassa, che era stata sistemata all'interno del bagagliaio dell'autovettura del ragazzo bresciano; dopodiché i due giovani avevano ripreso il viaggio a bordo delle rispettive auto, in direzione di Venezia.

Il teste Felli ha precisato in dibattimento che Tramonte aveva confermato di avere partecipato direttamente ad alcune delle attività riferite nell'appunto del 6 luglio, quali quelle relative alle autovetture, mentre non ricordava se fosse stato presente alle riunioni ed in particolare a quella di Abano.

La nota del 8 luglio, reperita presso l'ufficio D di Roma, portava la sigla del generale Maletti e la data del 10 luglio 1974, data che figurava, altresì, tanto nell'appunto manoscritto su carta intestata al Capo Reparto D: "*Genovesi. Dovremo dire almeno due nomi all'A.G.*", quanto nella missiva, indirizzata allo stesso Reparto, del seguente letterale tenore: "*è lo stesso travagliato dilemma, non ritengo si possa dire solo qualcosa o due nomi, ma sono del parere che tutto per la sua gravità debba essere urgentemente riferito all'A.G., sia pure attraverso organi di PG per le decisioni*".



CORTE DI ASSISE DI APPELLO DI MILANO

Sezione Seconda

Seguiva uno scambio di messaggi fra Genovesi e Maletti, al cui esito, il 13 luglio 1974 quest'ultimo annotava, in calce all'appunto con cui Genovesi proponeva di comunicare tutto agli organi di P.G. interessati, conservando traccia delle relative segnalazioni, la frase "*Urgente. Preparare telex per PD con disposizioni di informare subito Arma competente conservando traccia di quanto sarà segnalato...*".

Presso il Reparto D del S.I.D. è stato rinvenuto un marconigramma datato 13 luglio 1974, sottoscritto dal gen. Maletti ed indirizzato al Raggruppamento centri CS (Roma) ed a tutti i centri CS, col quale si sollecitava ogni possibile azione di vigilanza e controllo sugli ex appartenenti al Fronte Nazionale e Ordine Nuovo e sugli aderenti ad altre formazioni di estrema destra, in ragione delle notizie acquisite da varie fonti in ordine al possibile verificarsi di atti eversivi su scala nazionale nel periodo tra il 10 ed il 15 agosto. alla predetta sollecitazione si aggiungeva l'ordine di non segnalare quelle notizie all'Arma.

Di tali direttive il maresciallo Felli si è detto completamente all'oscuro.

Sempre presso il Reparto D è stato rinvenuto un ulteriore marconigramma a firma del generale Maletti, recante la data del 17 luglio 1974 e diretto al centro C.S. di Padova, col quale si sollecitava "*qualora non ancora provveduto*" di portare subito a conoscenza della competente Arma territoriale il contenuto del foglio n. 4837 segreto del 8 luglio, conservando traccia di quanto riferito agli atti ed inviando copia della segnalazione al Reparto.

Anche di detta segnalazione il maresciallo Felli si è detto all'oscuro e, come riferito dal teste Giraudo, non è stata trovata traccia, né presso gli uffici del S.I.D., né presso l'Arma dei Carabinieri.

È stato comunque possibile accertare che il Comando Gruppo Carabinieri di Padova - a capo del quale era, all'epoca, il ten. col. Del Gaudio - era già a conoscenza delle notizie fornite dalla fonte Tritone, in quanto, il 20 luglio 1974 aveva informato il Comando Generale dell'Arma sia della creazione di gruppi clandestini di estrema destra, sia del procacciamento d'armi attraverso TIR olandesi, informazione, quest'ultima, che non risultava essere stata fornita da altre fonti.

*Il Presidente est.
Anna Conforti*



CORTE DI ASSISE DI APPELLO DI MILANO

Sezione Seconda

Anche il generale Maletti, peraltro, scriveva che si trattava di "notizia di rimbalzo".

Secondo quanto riferito sempre dal teste Giraudo, non si era trovata traccia delle segnalazioni all'Autorità Giudiziaria, sollecitate dal Comando Generale dell'Arma ai CC. Di Padova.

Note di interesse erano ritenute dalla Corte d'Assise bresciana anche la n. 5277 del 24 luglio 1974 - relativa a notizie acquisite dalla fonte Tritone il 22 luglio 1974 circa la riunione del 30 giugno della Direzione Nazionale del MSI-DN - e quella del 3 agosto 1974 n. 5519, riportante le notizie apprese dalla fonte il precedente 2 agosto.

Nell'appunto allegato a quest'ultima si dava conto che Gian Gastone Romani aveva preavvisato Carlo Maria Maggi ed altro elemento della zona di Padova di tenersi pronti a partecipare ad un incontro con l'on. Rauti, per il successivo 10 agosto, incontro avente ad oggetto lo spostamento dell'attività eversiva nei centri minori, per sfuggire all'azione repressiva presente nei grossi centri.

Nella nota si segnalava che alla riunione avrebbe partecipato anche la fonte informativa.

Rilevano i primi giudici che in una missiva del 7 agosto il gen. Maletti comunicava al gen. Miceli che il capo del Centro di Padova aveva un'ottima fonte (Tritone), suscettibile di essere bruciata in caso di intempestive segnalazioni agli organi di P.G., la quale avrebbe riferito al suo rientro da Roma. Maletti concludeva di non poter escludere che la riunione romana avesse scopi diversi, quali i preparativi per iniziative eversive.

Il teste Felli si è detto sorpreso di tali apprezzamenti, dei quali non aveva avuto mai riscontro.

Rilevante è stato, ancora, ritenuto l'appunto allegato alla nota n. 5580 del 8 agosto 1974, nel quale è riportato che dal 5 al 7 agosto del 1974, in una località prossima a Bellinzona, si era svolto un campo internazionale di extraparlamentari di destra, cui tuttavia non avevano partecipato nomi di

Il Presidente est
Anna Conforti



CORTE DI ASSISE DI APPELLO DI MILANO

Sezione Seconda

spicco italiani, verosimilmente per non destare sospetti dopo il recente attentato al treno *Italicus*.

L'attentato era stato attribuito ad Ordine Nero, ma i convenuti avevano deciso di smentire la rivendicazione apocrifa, fornendo prove concrete della provenienza del comunicato dallo stesso gruppo, che si era assunto la paternità di un altro attentato realizzato a Milano.

Di fatto, Fabrizio Zani, autodefinitosi cofondatore di Ordine Nero, insieme a Cesare Ferri e Mario Di Giovanni, ha riferito di avere, per sua iniziativa personale, smentito la rivendicazione dell'attentato al treno, utilizzando la stessa macchina da scrivere con la quale erano stati battuti i volantini di rivendicazione degli attentati realmente eseguiti dal gruppo.

Nella nota si precisava che la riunione era la stessa di quella che si sarebbe dovuta svolgere a Roma.

I primi giudici attribuivano rilevanza anche alle note del 4 ottobre 1974 n. 6748, del 2 dicembre 1974 n. 8270 e del 3 febbraio 1975 n. 713 e del 15 aprile 1975 n. 2478, rappresentative del disorientamento in atto nell'ambito della destra extraparlamentare, convinta dell'infiltrazione di spie della polizia e dei Servizi, animata da una volontà di rivalsa verso il S.I.D. - ritenuto, responsabile di un "voltafaccia" e meritevole di ritorsioni - consapevole dell'opportunità di limitare al minimo gli attacchi violenti al sistema. Nell'appunto allegato alla nota del 15 aprile si precisava, infatti, che la destra extraparlamentare veneta si era polverizzata e non svolgeva alcuna attività, essendo Giovanni Melioli convinto, per lo specifico contesto, dell'opportunità di non muoversi.

Infine, la nota n. 2740 del 28 aprile 1975, cui era allegato un appunto col quale si segnalava che il gruppo di Melioli faceva ormai stabile riferimento a quello di "Europa civiltà", controllato dall'on. Rauti, la cui ideologia filonazista costituiva un punto di attrazione e di coesione dei vari gruppi oltranzisti di destra.

Il Presidente est.
Anna Conforti



CORTE DI ASSISE DI APPELLO DI MILANO

Sezione Seconda

Il giudice di primo grado ha evidenziato come nessun utile apporto sia stato dato dalla testimonianza del generale Maletti, che, sentito dal G.I. presso il Tribunale di Brescia il 29 agosto 1974, non fornì alcuna notizia in ordine agli appunti della fonte Tritone. Peraltro, secondo quanto emerso dalle dichiarazioni del maresciallo Felli e del capitano Giraud, l'invito ad informare l'autorità giudiziaria rimase lettera morta. In tal modo venne precluso lo svolgimento di indagini che, ove condotte tempestivamente, avrebbero potuto portare a risultati utili.

La prima Corte ha passato quindi in rassegna le dichiarazioni rese da Tramonte davanti alla Corte d'Assise di Milano, nell'ambito del processo per la strage di Piazza Fontana, in cui era stato sentito in qualità di imputato in procedimento connesso o collegato (utilizzabili anche nei confronti di Maggi, imputato).

In tale sede Tramonte narrò di essere stato avvicinato, nel 1968, tramite un suo zio funzionario di polizia, da tale *Alberto* - sedicente appartenente ad un Reparto speciale del Ministero degli Interni - il quale gli aveva chiesto di collaborare in vista di possibili fatti eversivi.

Dopo circa un mese egli aveva prestato il proprio consenso ed aveva incominciato a frequentare le riunioni di Ordine Nuovo, conoscendo già il Fachini. Aveva così appreso della struttura segreta di tale gruppo, delle riunioni e degli attentati ai treni dell'agosto 1969, nonché della strage di piazza Fontana.

Identificava quindi *Alberto* nel vicequestore Lelio Di Stasio, asserendo di non averne fatto prima il nome per non bruciarlo ed anche perché sperava che fosse lui stesso a farsi avanti o gli inquirenti ad identificarlo.

Di *Alberto* possedeva il numero di telefono, che era trascritto in un'agenda, sequestratagli in occasione di una perquisizione e mai più ritrovata.

Con lo stesso aveva avuto incontri fino al 1996-1997.

Nel 1972 aveva svolto attività di informatore anche per i servizi segreti militari.

Il Presidente est.
Anna Conforti



CORTE DI ASSISE DI APPELLO DI MILANO

Sezione Seconda

Era stato il maresciallo del suo paese a metterlo in contatto con tale *Luca*, identificato poi nel maresciallo Felli, col quale aveva collaborato sotto il nome di copertura di *Tritone*.

A suo dire, Alberto sapeva dell'esistenza di *Luca* (Felli), ma non il contrario.

Riconosceva di essere la fonte delle notizie riportate nell'appunto del 6 luglio 1974, redatto dal maresciallo Felli.

Precisava di essersi più volte recato a casa del Romani ad Abano Terme e di essere entrato a far parte, nel 1972, di una cellula costituita dallo stesso Romani, da Maggi, da Francesconi Sartori Arturo, Davide Riello, Giovanni Melioli e due "mestrini", così definiti perché erano le guardie del corpo del Maggi. Si trattava di tale "*Luigi*" e di Zotto Maurizio, suo compaesano, che si faceva chiamare "*Gigi*". Quest'ultimo aveva continuato a fungere da accompagnatore di Maggi fino al 1977.

Tra marzo e maggio 1974 si erano tenute una decina di riunioni a casa del Romani, ad Abano. Egli si era recato in loco, talvolta accompagnato da *Luigi*.

Ammetteva di avere falsamente riferito agli inquirenti di un incontro con *Alberto* a Roma, asserendo che all'epoca stava attraversando un momento particolare.

Ammetteva di avere, in un primo momento, nascosto al capitano Giraudo la presenza di Zotto, pur negando di avere concordato con lui la versione da fornire agli inquirenti.

Riferiva, poi, della riunione vicino Bellinzona, cui avevano partecipato Maggi, Francesconi Sartori, Rognoni, Melioli e qualcuno dell'*Aginter Press*.

Dichiarava, altresì, che Zorzi, quando avevano avuto difficoltà a procurarsi l'esplosivo ad Abano, aveva contattato persone di tale organizzazione, due delle quali erano giunte in loco, nel maggio del 1974, per procurarlo.



CORTE DI ASSISE DI APPELLO DI MILANO

Sezione Seconda

A fronte della contestazione di non avere riconosciuto nella foto di Di Stasio l'*Alberto*, affermava che sperava che questi si presentasse spontaneamente.

Spiegava, altresì, con un errore degli inquirenti il fatto che, negli interrogatori resi al P.M. di Brescia e di Milano, rispettivamente il 22 e il 28 novembre 2000, avesse indicato "*Luigi*" nello Zotto, che ribadiva identificarsi, invece, in *Gigi*.

Sosteneva di avere sempre riferito tutto ad *Alberto*, mentre nulla aveva detto al maresciallo Felli in ordine a Piazza Fontana, perché questi non l'aveva mai chiesto.

Quanto alla strage di Piazza della Loggia, Tramonte affermava di averne parlato con Felli, ma non chiaramente, perché doveva tutelarsi.

A contestazione delle dichiarazioni rese al Pubblico Ministero di Brescia il 30 maggio 1997, secondo cui aveva riferito a *Luca*, prima dell'esecuzione della strage, fatti di estrema gravità su Maggi e sul suo gruppo, perché non si fidava di *Alberto* e che *Luca* aveva redatto il relativo appunto solo in data 6 luglio 1974, nonché alla contestazione di quanto riferito il 21 maggio 1999, ovvero di aver informato *Luca*, tre o quattro giorni prima della strage, che ci sarebbe stato un attentato e che lo stesso *Luca*, aveva negato di avere appreso quelle informazioni, quando egli, prima di essere sentito, lo aveva sollecitato, Tramonte ammetteva che i fatti si erano svolti secondo quanto risultava dalle contestazioni e che le sue diverse affermazioni dipendevano dalla mancanza di ricordi precisi.

A fronte della contestazione delle divergenze fra quanto dichiarato nell'interrogatorio del 21 maggio 1999 e quanto dichiarato il 15 maggio 1997 (ovvero di non avere riferito alcunché a *Luca* circa la preparazione della strage), Tramonte ribadiva di avergliene effettivamente parlato, sostenendo che la preparazione era cosa diversa dal fatto che ci sarebbe stato un attentato.

Nel presente procedimento, nel corso di uno sterminato esame dibattimentale, protrattosi per numerose udienze, Tramonte ha riferito di

Il Presidente est.
Anna Conforti



CORTE DI ASSISE DI APPELLO DI MILANO

Sezione Seconda

essersi avvicinato ad Ordine Nuovo grazie alla conoscenza con Massimiliano Fachini ed altri appartenenti all'organizzazione, i quali si riunivano presso la libreria *Ezzelino* di Franco (rectius Giorgio) Freda. Tale conoscenza, al pari di quella con Gian Gastone Romani, risaliva al 1970.

Nel 1972 era stato contattato dai Servizi, tramite "*Luca*", del quale aveva saputo chiamarsi Felli solo nel corso di un interrogatorio reso al giudice istruttore di Bologna, dott. Zorzi.

Egli aveva accettato di collaborare col S.I.D. anche per motivi economici, essendogli stato offerto un compenso fisso mensile.

Il rapporto, implicante incontri quindicinali, era stato intenso sino all'ottobre 1974, divenendo sempre meno stretto dopo tale data, in quanto egli si era dapprima trasferito a Milano e, dal settembre 1975, a Matera.

Tramonte confermava il contenuto degli appunti di Felli, precisando che la fonte delle informazioni fornite era - oltre a Fachini, De Eccher ed i loro amici -, molto spesso il Melioli, gestore della libreria *Ezzelino*, che gli aveva proposto di entrare nell'organizzazione.

Negava che lo studente di cui aveva parlato nell'appunto del 23 maggio 1974 fosse il Melioli, ammettendo di avere dichiarato il falso nel corso degli interrogatori. Confermava, invece, che Melioli gestiva un circolo collegato alla libreria *Ezzelino* ed intitolato a Codreanu.

Riguardo alla nota del 8 luglio 1974, Tramonte negava di avere partecipato alla riunione del 25.5.1974, sostenendo di averne avuto notizia, dopo il 14 giugno 1974, da Gian Gastone Romani, con il quale aveva intessuto rapporti più stretti dopo la campagna elettorale per il referendum sul divorzio.

L'imputato giustificava le delicate confidenze fattegli dal Romani col fatto che egli si presentava ai suoi occhi come persona particolarmente affidabile, per avere partecipato a scontri di piazza con Fachini e Melioli, anche se poi negava di avere preso parte alla riunione, in quanto era troppo giovane (all'epoca aveva 22 anni).



CORTE DI ASSISE DI APPELLO DI MILANO

Sezione Seconda

Aggiungeva di essere stato egli stesso a sollecitare le rivelazioni del Romani, il cui racconto era stato dettagliato, in quanto reso consultando, mentre parlavano, degli appunti redatti su di un block-notes.

Quanto alle informazioni sui TIR, Tramonte affermava di non conoscere il contenuto delle casse che ne erano state scaricate, ribadendo comunque di essere stato presente in tutti e due gli episodi riferiti e che, almeno in uno, era presente anche Maurizio Zotto, il quale dormiva all'interno dell'autovettura con cui erano giunti sul posto.

Confermava di avere visto in entrambe le occasioni la FIAT 1500 bianca tg. VE, mentre negava di essere andato a Brescia il 16 giugno 1974 e si diceva non in grado di indicare chi avesse potuto fornire al maresciallo Felli le informazioni dallo stesso riportate in merito.

Aggiungeva che le notizie relative alla riunione del 29 giugno a Roma erano state fornite da Romani, dal quale aveva ricevuto, altresì, il racconto sulla rivendicazione della strage di Brescia, pur sostenendo di non ricordare chi fosse stato favorevole e chi contrario alla stessa. Datava comunque il racconto a dopo la riunione del 29-30 giugno.

Asseriva di non ricordare che Romani gli avesse confidato chi fosse l'autore della strage, altrimenti l'avrebbe riferito a Luca.

Negava di avere mai conosciuto Maggi, sostenendo che i rapporti dello stesso con Melioli - di cui aveva fatto menzione nella nota del 8 luglio 1974 - gli erano stati riferiti da quest'ultimo e da Romani.

Romani era sempre la fonte delle notizie contenute nelle informative del 24 luglio e del 3 agosto 1974.

A fronte della contestazione che il rapporto del colonnello Del Gaudio del 7 giugno 1974 riproduceva il contenuto della nota del 8 luglio 1974, quanto all'organizzazione del nuovo gruppo su un duplice livello, uno clandestino e l'altro palese, e che tale rapporto precedeva anche la nota del 14 giugno 1974, Tramonte affermava di non ricordare se avesse fornito informazioni al Felli prima della data riportata sulla nota.

Negava di aver richiesto allo Zotto di parlare a Giraudo di "un gran botto" quale argomento della riunione del 25 maggio 1974, asserendo che Zotto mentiva quando gli attribuiva la partecipazione a riunioni mentre egli era

Il Presidente est.
Anna Conforti



CORTE DI ASSISE DI APPELLO DI MILANO

Sezione Seconda

rimasto fuori ad attenderlo, o commenti sui discorsi di Maggi del tipo "sono tutti pazzi".

Zotto aveva altresì mentito quando aveva parlato dell'esistenza di "Luigi" e del fatto che egli li avesse accompagnati a casa entrambi.

Asseriva di aver iniziato ad assumere cocaina dal 7 aprile 1994, in coincidenza con la cessione delle quote della sua società.

Precisava di avere detto che Maggi era di Mestre, perché così aveva capito dai discorsi di Romani, aggiungendo che con l'espressione "Mestrini" poteva aver indicato gli accompagnatori di Maggi, in quanto pensava che questi fosse di Mestre.

La Corte d'Assise bresciana ha posto in evidenza che, a fronte delle numerose contestazioni mossegli in ordine alle discrepanze fra le dichiarazioni rese in dibattimento e quelle istruttorie, Tramonte ha asserito di aver dichiarato il falso, inventando gli episodi raccontati.

Lo stesso ha precisato che, a seguito del suo coinvolgimento in varie vicende giudiziarie e fiscali, aveva incominciato ad assumere alcool e droga, venendo poi arrestato. In quella circostanza aveva conosciuto il capitano Giraud, cui, per mera compiacenza, individuandolo come punto di riferimento, aveva iniziato a raccontare una serie di falsità. Ad un certo punto, però, si era reso conto di quanto stava facendo ed aveva ritrattato tutto.

La Corte di primo grado, nel valutare le dichiarazioni del Tramonte, opera un raggruppamento delle stesse in tre distinti contenitori: il racconto effettuato all'ispettore Felli, trasfuso nella testimonianza indiretta del militare ed utilizzabile probatoriamente nei limiti propri di questa; le dichiarazioni rese nella fase delle indagini, utilizzabili solo ai fini della valutazione della credibilità del dichiarante; le dichiarazioni rese in dibattimento nel presente giudizio ed in quello relativo alla strage di Piazza Fontana, da valutare secondo i canoni di cui all'articolo 192 co. 3 c.p.p.



CORTE DI ASSISE DI APPELLO DI MILANO

Sezione Seconda

In ordine a tale ultimo profilo, i primi giudici osservano come il Tramonte non avesse alcun motivo di astio, di risentimento o comunque di conflittualità con gli imputati chiamati in causa e, per quanto interessa, principalmente del Maggi.

Quanto alle condizioni personali e socio-economiche del Tramonte, non risultano problemi di tossicodipendenza in atto, né che il narrato dello stesso fosse orientato a percepire compensi o benefici.

Non è tuttavia inverosimile che, nel momento in cui rese le dichiarazioni accusatorie nei confronti dei coimputati, Tramonte potesse essere mosso da un qualche interesse ad accusare. A suo carico erano, infatti, pendenti numerosi procedimenti penali, anche per gravi reati, ed egli aveva, altresì, promosso l'attivazione di un programma di protezione, includente, inizialmente, una fideiussione miliardaria e, in un secondo tempo, l'erogazione di un contributo di 300-400 milioni di lire.

Per altro verso - aggiungono i primi giudici - non può trascurarsi che la ritrattazione giova processualmente all'imputato, in quanto si traduce in una negatoria delle proprie responsabilità.

Sulla base di tali considerazioni la prima Corte ritiene di non poter formulare un giudizio di piena credibilità soggettiva del Tramonte.

Ad analoghe conclusioni deve pervenirsi, ad avviso della stessa Corte, in relazione ai parametri della spontaneità, autonomia, precisione, completezza, coerenza e costanza della narrazione.

Viene sottolineato, in merito, il patente contrasto fra le dichiarazioni rese nel giudizio per la strage di Piazza Fontana e quelle rese in dibattimento nell'attuale procedimento. Le prime erano coerenti con quelle rese tra il 1995 e il 2002 in diverse sedi, al contrario delle seconde, le quali si riportano costantemente al contenuto degli appunti allegati alle note del Felli, per giunta in una chiave di lettura palesemente improntata ad una logica autodifensiva. L'imputato, ha infatti, tenuto a precisare che le notizie riferite al maresciallo Felli erano frutto di confidenze ricevute da



CORTE DI ASSISE DI APPELLO DI MILANO

Sezione Seconda

altri (essenzialmente da Romani, Melioli e Soffiati) e non già di una conoscenza diretta.

Egli ha ammesso la sua presenza solo ad uno dei due episodi di prelevamento delle casse dai Tir, all'evidenza perché i particolari descritti erano tali e tanti, da non poter essere stati appresi da terzi.

Ed è proprio la valenza di tali particolari, oltre che il loro numero, a convincere i primi giudici dell'inverosimiglianza dell'assunto dell'imputato di non essere stato partecipe o almeno spettatore di quegli episodi.

Tramonte indica il giorno, l'ora e il luogo degli appuntamenti con i camionisti dei TIR, particolari che è del tutto inverosimile egli possa avere appreso - come pure dichiarato - negli ambienti frequentati dagli estremisti di destra, tanto più che egli descrive ben due consegne, specificando che, nelle due occasioni, il consegnatario era persona diversa, ancorchè, in entrambi i casi, gravitante attorno al Maggi.

Non è altresì verosimile che notizie tanto delicate siano state apprese da terzi, quando Tramonte, in quello stesso periodo, era in contatto con gli ambienti direttamente interessati agli scambi illeciti, ovvero con i soggetti che avevano partecipato alla riunione di Abano del 25 maggio '74, tant'è che, non a caso, uno di costoro si era recato a ritirare una delle casse.

L'unica conclusione possibile - ad avviso della prima Corte - è che Tramonte abbia avuto quelle informazioni da appartenenti al gruppo i cui referenti si erano riuniti ad Abano il 25 maggio, per giunta sulla base di uno speciale rapporto di fiducia.

Senza dire che Tramonte ha riferito dettagli tanto minuziosi, quanto insignificanti per un eventuale terzo che glieli avrebbe raccontati.

E dunque la conclusione non può che essere: o che tali informazioni sono state apprese dal "mestrino", col quale Tramonte aveva un rapporto ben più stretto di quello rappresentato, o che egli le abbia recepite, almeno in parte, direttamente, per essere stato presente. Non è un caso che l'imputato abbia fatto di tutto per evitare l'identificazione del "mestrino", del quale, per le considerazioni sopra svolte, è inverosimile non conoscesse l'identità.

*Il Presidente esp.
Anna Conforti*



CORTE DI ASSISE DI APPELLO DI MILANO

Sezione Seconda

Anche riguardo alle riunioni, ed in particolare quella del 25 maggio 1974, Tramonte fornisce una versione volta ad alleggerire la sua posizione, sostenendo che le notizie riferite al maresciallo Felli provenivano da confidenze di Gian Gastone Romani.

Tale affermazione si pone in contrasto con il dettagliato resoconto degli appunti allegati alle note del Felli. Trattasi, infatti, di notizie riservate - inerenti non solo alla strategia del gruppo, ma ai nominativi dei vertici e all'individuazione dei soggetti che avrebbero dovuto attuare i gesti eversivi - che non è sostenibile possano essere state comunicate da una persona certo non sprovveduta, quale era Gian Gastone Romani, ad un giovane ventiduenne, solo perché simpatizzante dell'estrema destra, per giunta consultando appunti in precedenza redatti, quasi che si trattasse di un resoconto da effettuare ad un proprio superiore.

L'unica chiave di lettura logica è che l'imputato facesse parte del gruppo in fase di costituzione, con pieno diritto di partecipazione alle riunioni cui gli appunti del maresciallo Felli si riferiscono; conclusione coerente, peraltro, con l'invito rivolto all'imputato dallo studente dell'Università di Ferrara ed altresì con la partecipazione dello stesso all'incontro di Bellinzona, dove si era discusso dell'atteggiamento da tenere con riguardo alla strage dell'*Italicus* ed alla strategia eversiva di Ordine Nero.

E d'altra parte, che Tramonte abbia partecipato a tali riunioni è confermato dalle dichiarazioni di Zotto e di Domenico Gerardini.

Zotto ha ribadito in più occasioni di ricordare bene di aver accompagnato Tramonte a casa del Romani un paio di volte, rimanendo ad attendere fuori, mentre l'imputato partecipava a delle riunioni.

In sede di confronto con Tramonte, Zotto ha sostenuto di essere stato suggestionato da quest'ultimo; la prima Corte ha, però, ritenuto tali dichiarazioni inattendibili, reputandole conseguenza del timore del teste di causare la condanna dell'amico all'ergastolo.

Quanto a Gerardini, compagno di detenzione del Tramonte per otto mesi, a decorrere dal dicembre 2008, la Corte evidenzia che questi, nel luglio 2009, ha informato l'autorità giudiziaria di essere a conoscenza di notizie

Il Presidente est.
Anna Conforti



CORTE DI ASSISE DI APPELLO DI MILANO

Sezione Seconda

fornitegli dall'imputato durante gli sfoghi che seguivano alle udienze del processo di primo grado.

In particolare il teste ha riferito di aver appreso dal Tramonte:

- che aveva partecipato alla riunione del 25 maggio '74 a casa del Romani, unitamente a persone che conosceva e ad altre che non conosceva, quali due mestrini;
- che era giunto in loco con la sua moto Ducati;
- che si rammaricava di non avere avuto un qualche inconveniente che gli avesse impedito quella partecipazione;
- che Romani aveva una figlia, la quale era stata nei parà;
- che gli inquirenti non erano riusciti ad identificare i possessori di due autovetture, una Duetto e una Porsche, nonostante la pluralità di elementi loro forniti;
- che in un'occasione, a Salò, si era divertito tutta la notte con delle prostitute;
- che aveva avuto modo di vedere un camion, con sopra un telo, sul quale si trovava una cassa contenente delle cose lunghe come dei tappeti avvolti;
- che aveva paura di fare la stessa fine di Buzzi.

Tramonte aveva, altresì, fatto i nominativi di Maggi e di Zorzi, mostrando di conoscerli.

Lo stesso si era lamentato del mancato accoglimento delle sue richieste economiche e del fatto che fossero andati distrutti gli appunti che erano custoditi a Padova e che comunque quelli ritrovati non fossero completi.

In alcune occasioni aveva affermato che, neppure se gli avessero concesso dei benefici, avrebbe parlato; in altra, gli aveva fatto capire che, per denaro, sarebbe stato disposto a dire qualunque cosa.

La Corte d'Assise ha ritenuto interamente attendibili le dichiarazioni del teste, sia perché lo stesso non aveva alcun motivo di compiacere o di accusare l'imputato, sia perché non è stato smentito da quest'ultimo.

Ha, di conseguenza, tratto da quel narrato un più forte convincimento che Tramonte abbia effettivamente partecipato alle riunioni ed, altresì ,

Il Presidente est.
Anna Conforti



CORTE DI ASSISE DI APPELLO DI MILANO

Sezione Seconda

che egli avesse un rapporto più stretto con il "mestrino", incontrato il 16 giugno 1974.

Ulteriore elemento di conferma della partecipazione di Tramonte alle riunioni e dei suoi rapporti con Maggi sono desunte dalla Corte bresciana dalle dichiarazioni di Marco Affatigato, esponente di spicco di Ordine Nuovo di Lucca.

Questi ha dichiarato in dibattimento che, dopo lo scioglimento di Ordine Nuovo, nel marzo 1974 si era tenuta a Cattolica una riunione in cui un gruppo ristretto si era occupato dell'organizzazione del passaggio alla clandestinità.

Dopo tale evento egli aveva appreso da Oscar Nessenzia della disponibilità di armi nel padovano. Aveva quindi partecipato ad una riunione, nelle vicinanze di Padova, nella quale gli era stata prospettata la possibilità di procurarsi armi di origine croata attraverso gli "Ustascia", evenienza poi di fatto non verificatasi.

Lo stesso ha riconosciuto in foto il Maggi, quale partecipe alla riunione, e, a seguito di contestazione, ha confermato di avere, nel 1995 e nel 2003, operato analogo riconoscimento nei confronti di Tramonte, presente in aula.

Ha affermato, infine, di aver avuto notizia di una riunione dei gruppi di estrema destra, tenutasi in Svizzera nell'agosto del 1974 ed alla quale era stato invitato.

Sottolineano i primi giudici che la partecipazione di Affatigato ad una riunione a Padova trova conferma nelle dichiarazioni del Nessenzia, acquisite agli atti a seguito del decesso dello stesso.

Precisano in merito che Nessenzia non ha parlato della presenza di Maggi e di Tramonte a quella riunione, ma che il suo atteggiamento - peraltro rivisto nella fase finale - si spiega con l'iniziale volontà di coprire la reale portata della riunione.

La Corte d'Assise conclude per l'inattendibilità del Tramonte, le cui dichiarazioni dibattimentali, inveritiere sui fatti più rilevanti, che

*Il Presidente est.
Anno Conforti*



CORTE DI ASSISE DI APPELLO DI MILANO

Sezione Seconda

coinvolgono la sua responsabilità, non possono essere valutate, ex art. 192 co. 3 c.p.p., come elementi di prova a carico dei coimputati.

Quanto alle dichiarazioni rese dal Tramonte nell'ambito del procedimento davanti alla Corte d'Assise di Milano per la strage di Piazza Fontana, premettono i primi giudici che, pur potendo utilizzarsi anche le dichiarazioni istruttorie adoperate per le contestazioni, il giudizio di inattendibilità delle affermazioni fatte in dibattimento non si traduce automaticamente in giudizio di credibilità di quelle precedenti, rispetto alle quali si pongono gli stessi problemi di valutazione secondo i parametri fissati dall'art. 192 co. 3 c.p.p., tanto più che esse sono state ritrattate.

Aggiunge la Corte che non è determinante, ai fini della valutazione della credibilità del Tramonte, il fatto che questi abbia ammesso di avere reso dichiarazioni eteroaccusatorie per ottenere benefici economici, ancorché questi fossero di elevata consistenza. Ciò che, invece, incide sul giudizio di credibilità del dichiarante sono le modalità della genesi delle rivelazioni e, principalmente le menzogne su punti rilevanti.

Prime, fra queste, l'introduzione della figura di "Luigi" e la comprovata attività di inquinamento probatorio posta in essere, compulsando lo stesso Zotto, al fine di convincerlo - come da quest'ultimo dichiarato - a confermare la sua versione sul punto.

Nelle dichiarazioni iniziali Tramonte indicava in Giovanni Melioli lo studente di Ferrara, mentre non riconosceva nella foto del Buzzi il bresciano che guidava la Porsche; salvo poi ritrattare tale affermazione dopo essere venuto a conoscenza del fatto che nell'agenda di Buzzi, in coincidenza con le date del 15 e 16 giugno 1974, figurava la dicitura "carte Maggi" (dicitura poi risultata essere stata erroneamente interpretata).

In realtà - rilevano i primi giudici - l'atteggiamento del Tramonte muta con il suo arresto in relazione a vari procedimenti penali. Il 4 dicembre 1996, infatti, lo stesso inviava un telegramma al capitano Giraud, chiedendogli di parlargli con urgenza. Seguiva, il 16/12/1996, una telefonata, nel corso della quale l'imputato faceva menzione della figura

*Il Presidente est.
Anna Conforti*



CORTE DI ASSISE DI APPELLO DI MILANO

Sezione Seconda

di *Alberto*, come referente dei Servizi, del quale *Luca* (Felli) ignorava l'esistenza.

In un crescendo di informazioni, Tramonte giungeva ad affermare di avere avvisato *Alberto* dell'imminente attentato a Brescia.

Il ruolo di *Alberto* costituiva oggetto delle successive dichiarazioni ai Pubblici Ministeri di Brescia, cui il Tramonte riferiva anche di una riunione a Cattolica, nella quale era stato deciso di compiere un attentato al Nord, la cui realizzazione era stata affidata al gruppo di Venezia. L'imputato indicava in Buzzi colui che aveva portato gli ordigni a Brescia ed in Melioli colui che era stato scelto per compiere l'attentato; faceva presente, fra l'altro, che l'obiettivo originario - rappresentato dai carabinieri - era stato modificato, tant'è che, dopo la strage di civili, ci si era rallegrati che il lavaggio della piazza avesse impedito di risalire ai *timer*.

Melioli, preoccupato dell'inaffidabilità di Buzzi, aveva inviato lui (Tramonte) e Luigi a sondare il terreno con il bresciano.

La Corte di primo grado stigmatizza il fatto che le rivelazioni del Tramonte inizino all'insegna della menzogna, depistando gli inquirenti con la figura del fantomatico *Alberto* - poi identificato nel dottor Di Stasio - col quale asseriva di aver avuto una serie di incontri di cui non è stata trovata traccia, salvo ammettere, in sede di confronto con lo stesso, ma solo il 23 maggio 2002, di essersi inventato tutto.

Quanto alla riunione di Cattolica, asseritamente portata a sua conoscenza dal Maggi, non ha trovato riscontro la presenza di quest'ultimo e tanto meno la circostanza che, in quella sede, si fosse discusso di un attentato e deciso di eseguirlo.

Incongruenti sono, poi, ad avviso della prima Corte, la spiegazione della motivazione della strage e le dichiarazioni via via rese dal Tramonte in ordine al ruolo del Buzzi, che, peraltro, mai avrebbe potuto smentirlo, essendo, nel frattempo, deceduto.

Del pari sconcertanti le indicazioni fornite in ordine alla figura di *Luigi*, dapprima indicato come il mestrino con l'accento di San Dona' di Piave,

Il Presidente esp.
Anna Conforti



CORTE DI ASSISE DI APPELLO DI MILANO

Sezione Seconda

quindi identificato nello Zotto, poi differenziato da *Gigi* (nominativo riferibile allo stesso Zotto), ed infine identificato in Fiorenzo Zanchetta. Di tali contraddizioni, peraltro, l'imputato non è stato in grado di fornire alcuna valida spiegazione.

Ritiene pertanto la Corte di primo grado che anche le dichiarazioni rese dal Tramonte all'Autorità Giudiziaria milanese prima della sua ritrattazione siano inaffidabili.

L'unica fonte probatoria è data, dunque, ad avviso dei giudici bresciani, dalle dichiarazioni del mar. Felli in ordine agli appunti riportanti le confidenze ricevute dal Tramonte in qualità di informatore del S.I.D., come tali non suscettibili di valutazione ex art. 192 co. 3 c.p.p., non essendo state rese nel corso del procedimento, né a persona che svolgeva indagini sui fatti che ne sono oggetto.

La Corte d'Assise si pone, a questo punto, l'interrogativo se tali elementi di prova siano sufficienti a fondare il giudizio di responsabilità a carico del Maggi, pervenendo a conclusione negativa.

Rileva, in merito, che è innegabile l'importanza dell'appunto allegato alla nota del 8 luglio 1974, in quanto lo stesso Maggi ha riconosciuto di avere preso parte ad una riunione, ad Abano, in cui si era ventilata la nascita di un'organizzazione che avrebbe dovuto raccogliere "i cani sciolti" del M.S.I., e nella quale era possibile avesse detto di sfruttare il clamore prodotto della strage di Brescia.

La struttura della quale si era discusso in quella riunione, tuttavia, non era ancora operativa, nè ne era completamente formato il gruppo dirigente, tant'è che si indicava come meramente probabile la partecipazione dell'on. Rauti. E', pertanto, dubbio che una siffatta struttura potesse essere in grado, solo tre giorni dopo, di realizzare l'attentato di Piazza della Loggia.

La stessa Corte ritiene infondato l'assunto accusatorio secondo cui l'organizzazione in realtà esisteva già e si identificava in quella menzionata nei precedenti appunti, nei quali si fa riferimento al gruppo di Ferrara.



CORTE DI ASSISE DI APPELLO DI MILANO

Sezione Seconda

A supportare tale assunto concorrerebbero, ad avviso del P.M. le seguenti circostanze:

- 1) l'appartenenza di Francesconi Sartori Arturo ad entrambi i gruppi;
- 2) la denominazione di "Ordine Nero", comune ad entrambi.
- 3) l'indicazione, nella riunione di Bellinzona, di Ordine Nero come organizzazione di ex ordinovisti, raccolti attorno al periodico "Anno Zero", i cui leader erano Rauti, Clemente Graziani, Elio Massagrande e Salvatore Francia; circostanza che consentiva di ritenere superate le riserve di Maggi su "Anno Zero".

In realtà, osserva la Corte bresciana, gli appunti di Felli non descrivono una realtà statica, ma in divenire, diversa, nel maggio 1974, rispetto a quella poi delineatasi nell'agosto del 1974, allorquando sotto la denominazione di "Anno Zero" si erano accomunati il gruppo di Padova e quello di Ferrara.

A supportare tale convincimento sono, secondo i primi giudici, gli stessi appunti: ed infatti, al 20 maggio 1974 il gruppo di Padova non era ancora attivo, come rappresentato al Tramonte dallo studente che l'aveva invitato ad entrare nell'organizzazione eversiva; così come, alla data del 25 maggio 1974, il gruppo di Abano era ancora in fase di costituzione, tant'è che solo in epoca successiva alla strage Maggi indicherà nei due mestrini ed in Francesconi Sartori Arturo i soggetti destinati in futuro a compiere azioni eversive.

Ancora nel 1974 Maggi mostrava riserve nei confronti di quanti ruotavano attorno ad "Anno Zero" e mirava a cooptare nel suo gruppo il Melioli. Così come i contatti con Rauti erano ancora in una fase iniziale.

Aggiungono i giudici di primo grado che non emergono fra Maggi e Melioli rapporti tanto stretti da associarli nella commissione della strage, come si evince dalle dichiarazioni di Gianluigi Napoli, Marina Ubertone, Arrigo Merlo⁵, Luigi Falica⁶ e dello stesso Martino Siciliano, soggetti che pure erano molto vicini a Melioli.

⁵ dirigente padovano del M.P.O.N. nel 1973

⁶ responsabile del coordinamento dell'Italia Settentrionale del M.P.O.N. dal 1973 a maggio '74.

Il Presidente est.
Anna Conforti



CORTE DI ASSISE DI APPELLO DI MILANO

Sezione Seconda

L'affermazione del Maggi "*Brescia non deve rimanere un fatto isolato*" - riportata nell'appunto del 6 luglio - non può, poi, essere letta come una rivendicazione della paternità dell'attentato, mancando la prova che lo stesso fosse stato a conoscenza di questo prima del suo verificarsi ed avesse dato un qualche contributo, anche solo morale, alla sua realizzazione, tanto più che il carattere clandestino ed eversivo dei gruppi rendeva plausibile la non conoscenza, da parte di ciascuno di essi, delle attività degli altri.

Privo di efficacia probatoria circa la compartecipazione del Maggi alla strage è, altresì, secondo la Corte bresciana, il fatto che lo stesso propugnasse gli attentati quali mezzo di lotta politica per finalità eversive, necessitando, a tal fine, un apporto concreto all'integrazione della fattispecie delittuosa.

I primi giudici ritengono, ancora, di non poter condividere gli ulteriori argomenti spesi dall'accusa per dimostrare il collegamento fra la condotta dei "mestrini", che avevano prelevato le casse dai Tir con targa straniera, alla strage di Brescia. Se, infatti - osservano - può ravvisarsi un collegamento fra i camerati bresciani e il Maggi, in ragione del fatto che i "mestrini" vengono indicati negli appunti come collaboratori dello stesso, ed altresì della posizione apicale dell'imputato all'interno del Centro Studi Ordine Nuovo, con i conseguenti contatti con le realtà milanesi, bresciane e trevisane, non può dirsi provato che l'attività posta in essere dai "mestrini" - ove anche concernente un traffico di armi ed esplosivi - fosse riferibile alla strage di Brescia, sia perché successiva a questa, sia perché manca la prova che per commetterla siano state utilizzate sostanze esplosive provenienti da quel canale di approvvigionamento, tanto più che risulta la disponibilità di armi ed esplosivi in capo al Maggi, il quale è stato condannato, per questo, insieme a Digilio.

Le annotazioni del maresciallo Felli valgono, pertanto, al più, a provare che Maggi aveva contatti con estremisti di destra bresciani, circostanza cui, tuttavia, non può attribuirsi la valenza di elemento probatorio della

Il Presidente est.
Anna Conforti



CORTE DI ASSISE DI APPELLO DI MILANO

Sezione Seconda

compartecipazione dello stesso all'esecuzione della strage di Piazza della Loggia.

Il discorso attribuito al Maggi nell'appunto del 6 luglio 1974 ha carattere ambiguo, potendo essere letto, in coerenza con la linea strategica espressa, come la riconferma dell'intento di sfruttare i fatti eversivi per favorire un colpo di Stato.

Ugualmente ambigua la frase attribuita all'imputato dal Siciliano, secondo cui *"coloro che avevano fatto la spesa a Milano l'avevano fatta anche a Brescia"*, potendo questa essere espressiva solo della conoscenza, da parte del Maggi, degli autori delle due stragi.

Connotazione ambigua ha, ancora, ad avviso dei primi giudici, il riferimento all'intento - poi non perseguito - di rivendicare la strage, non potendo escludersi che l'idea fosse maturata per acquisire visibilità a fronte di un evento comunque rispondente alle finalità eversive del gruppo. Senza dire che, né nella frase attribuita al Maggi (*"Brescia non deve rimanere un fatto isolato"*), né nell'ideazione del volantino, è traccia di particolari significativi di una conoscenza qualificata dei fatti da parte dello stesso.

Concludono, pertanto, i primi giudici che *"gli elementi posti a carico del Maggi hanno carattere o nullo o ambiguo e non sono utilizzabili, da soli, per provarne la responsabilità"*.

Nè - aggiungono - a diverse conclusioni può pervenirsi all'esito di una valutazione unitaria degli elementi emersi.

In definitiva - osservano - il quadro probatorio configura l'immagine di un soggetto:

- che aveva la disponibilità di armi ed esplosivi;
- che era in collegamento con ambienti della destra eversiva;
- che propugnava azioni violente a scopi eversivi - elementi comunque generici e confacenti a qualsiasi estremista di destra -;
- che aveva contatti con gli ambienti dell'estrema destra bresciana;

*Il Presidente est.
Anna Conforti*



CORTE DI ASSISE DI APPELLO DI MILANO

Sezione Seconda

- che, dopo la strage, intendeva redigere un volantino per rendere noto il programma eversivo del proprio gruppo, in linea con quello della strage appena compiuta;
- che aveva proclamato che la strage non doveva rimanere un fatto isolato e che, dopo dieci anni, aveva affermato che gli autori della strage di Brescia erano gli stessi di quella di Milano.

Trattasi, tuttavia, secondo la valutazione della prima Corte, di elementi, in gran parte generici e confacenti a qualsiasi estremista di destra, che non consentono di pervenire ad un giudizio di colpevolezza oltre ogni ragionevole dubbio.

Per giunta non c'è stata neppure una rivendicazione della strage ed anzi questa è stata effettuata da soggetti diversi, contigui alla libreria *Ezzelino*, e quindi al Melioli, le cui posizioni, all'epoca, non erano vicine a quelle del Maggi.

Né, ad avviso della Corte bresciana, può entrare in predicato un supposto ruolo direttivo del Maggi, dato che, secondo quanto emerge dagli appunti del Felli, i vertici dell'organizzazione non erano ancora definiti alla data del 25 maggio 1974.

Il gruppo di Padova, poi, non era ancora esistente alla data del 20 maggio 1974, allorquando lo studente di Ferrara aveva proposto al Tramonte di entrarne a far parte, così come i contatti di Melioli erano limitati ai gruppi di Rovigo, Udine, Treviso e Ferrara e non si estendevano a quelli di Abano e di Venezia.

Per giunta nell'appunto in esame si esclude l'esistenza di un rapporto gerarchico fra Maggi e Melioli.

A carico del Maggi si configurano pertanto - ad avviso dei giudici bresciani - dei meri sospetti, sicché lo stesso deve essere mandato assolto ex art. 530 co. 2 c.p.p.

Ad identiche conclusioni la Corte di primo grado è pervenuta nei confronti di Tramonte.



CORTE DI ASSISE DI APPELLO DI MILANO

Sezione Seconda

Osservano i primi giudici che le dichiarazioni di tale imputato si sono rivelate inattendibili all'esito del vaglio imposto dall'art. 192 co. 3 c.p.p. Ciò nondimeno, esse devono essere rivalutate, nei confronti dello stesso, alla luce dei meno restrittivi criteri di cui al primo comma del medesimo articolo.

Il risultato, comunque, non cambia, in quanto, nel rendere dichiarazioni accusatorie, Tramonte introduce una serie di menzogne, quali la figura di *Alberto*, la decisione assunta nella riunione di Cattolica di effettuare un attentato al Nord, la motivazione della strage, la posizione di Buzzi, il riferimento al Delfino ed altro.

Viene, quindi, a mancare il presupposto per riconoscere una qualche credibilità alla confessione resa, in quanto le modalità di attuazione del reato di cui si è autoaccusato risultano non credibili ed anzi contraddette da altre risultanze processuali.

A rafforzare il convincimento della Corte concorre la considerazione che Tramonte aveva uno specifico interesse a compiacere gli inquirenti, necessitando del loro aiuto per evitare il carcere e per ottenere benefici economici di cui aveva particolarmente bisogno.

In difetto di prove certe della sua effettiva partecipazione al gruppo eversivo che ha realizzato la strage, la Corte ha ritenuto conseguentemente di assolvere l'imputato dai reati ascrittogli ai capi 1) e 2), a norma dell'articolo 530 co. 2 c.p.p., per non aver commesso il fatto.

Come si è detto, nei confronti del Tramonte è stata, invece, dichiarata l'improcedibilità dell'azione penale in relazione al delitto di calunnia, perché estinto per prescrizione.

3.b - Le impugnazioni

Avverso la sentenza di primo grado hanno proposto Appello il Pubblico Ministero e le Parti Civili (con esclusione della Presidenza del Consiglio dei Ministri e del Ministero dell'Interno).

Il Presidente est.
Anna Conforti



CORTE DI ASSISE DI APPELLO DI MILANO

Sezione Seconda

Per quanto di interesse in relazione al devoluto, si riportano brevemente i motivi di gravame.

3.b.1 - L'appello del Pubblico Ministero

Il Pubblico Ministero, si duole essenzialmente della frammentazione della prova indiziaria operata dalla Corte d'Assise attraverso la valutazione separata degli indizi e dell'autonoma valenza di ciascuno di essi, senza un esame complessivo ed unitario degli stessi, stigmatizzando, nel contempo, la superficialità e l'incompletezza del ragionamento probatorio, in uno con le conclusioni "di sapore pilatesco" conseguite.

In primis, l'appellante lamenta la lettura assolutamente riduttiva e fuorviante delle dichiarazioni extraprocessuali del Tramonte, trasfuse negli appunti del mar. Felli e nella testimonianza *de relato* dallo stesso resa, sottolineando come l'inutilizzabilità delle dichiarazioni istruttorie del predetto nei confronti dei coimputati (in concreto, del Maggi) non esima da una valutazione organica e complessiva dell'intero suo narrato, quanto meno ai fini di verificarne la credibilità ed i riflessi che, una volta contestate, esse possono avere sulle posizioni degli altri imputati, oltre che dello stesso dichiarante.

La Corte - che pure ha riconosciuto l'attendibilità delle informazioni fornite dal Tramonte - ha ommesso di prendere in considerazione gli appunti informativi, di rilevante interesse probatorio, relativi alla crisi della Federazione del MSI-DN di Padova ed all'attività del gruppo dissenziente, che aveva i suoi referenti negli avvocati Lionello Luci e Gian Galeazzo Brancalion, nonché, a livello locale, in Augusto Zanchetta.

Alla luce di tale documentazione è possibile cogliere l'importante dato che Tramonte, già nella prima metà del 1973, si collocava nell'area eversiva ordinovista, la quale, sia pure in una posizione di forte contrasto, manteneva contatti con la linea ufficiale del M.S.I.-DN.

Sottolinea l'appellante, che Tramonte, proprio nel 1973, in concomitanza con le iniziative della Segreteria Nazionale del M.S.I., volte ad isolare gli

Il Presidente est.
Anna Conforti



CORTE DI ASSISE DI APPELLO DI MILANO

Sezione Seconda

elementi oltranzisti della sua base elettorale, pur senza uscire dal partito, non rinnovò la tessera e si avvicinò al gruppo ordinovista di Rovigo.

Trattasi dello stesso periodo in cui si collocano le informative aventi ad oggetto i vari gruppi extraparlamentari di destra che operavano nella zona, fra cui, in particolare, Ordine Nuovo.

Sempre nel 1973, peraltro, ebbero luogo l'espulsione degli ordinovisti Martino Siciliano e Giampietro Mariga dal M.S.I., la sospensione a tempo indeterminato di Maggi, Zorzi ed altri, e l'espulsione di Melioli dal Fronte della Gioventù (Fachini, invitato a dimettersi dalla carica di consigliere comunale di Padova, verrà espulso dal partito pochi mesi dopo).

In sostanza, evidenzia l'appellante che da quegli appunti informativi, pretermessi dalla prima Corte, si desumono importanti informazioni sul contesto geopolitico nel quale militava Tramonte e sul livello di inserimento dello stesso all'interno di questo; informazioni significative della conoscenza diretta che il dichiarante aveva di persone e fatti e, quindi, della sua attendibilità.

Coerenti con tale peculiare status del Tramonte sono, ad avviso dell'appellante, le informazioni fornite al maresciallo Felli sui difficili rapporti fra il M.S.I. e la base giovanile del partito, affascinata dall'ideologia filonazista di Franco Freda.

Gli appunti che affrontano tali temi offrono, a parere dell'appellante, dati significativi circa gli stretti rapporti politici fra Freda (già aderente al Centro Studi Ordine Nuovo di Pino Rauti ed espulso dal M.S.I., all'epoca detenuto) e Massimiliano Fachini, inserito nei quadri dirigenti del M.S.I. e delle formazioni ad esso collegate (F.U.A.N. e C.I.S.N.A.L.).

L'analisi di tale aspetto - completamente pretermessa dalla Corte bresciana - è importante per la comprensione delle dinamiche in essere all'interno delle varie componenti della destra eversiva all'epoca dei fatti, poiché consente di cogliere quanto numerosi fossero i punti di contatto fra i vari gruppi, spesso separati solo da questioni di *leadership*.

Tutto ciò in contrasto con quanto ritenuto dai primi giudici, i quali hanno ravvisato una sostanziale incompatibilità fra le posizioni di Freda, Fachini e Melioli, da un lato, e quelle di Rauti, Maggi e Romani, dall'altro.

Il Presidente est.
Anna Conforti



CORTE DI ASSISE DI APPELLO DI MILANO

Sezione Seconda

La prima Corte ha trascurato le note informative (nn. 5198 del 1 luglio 1973, 5863 del 19 luglio 1973 e 7496 del 27 settembre 1973) dalle quali emerge la vicinanza di Tramonte a Fachini ed all'ambiente politico che in quest'ultimo si riconosceva, ignorando, di conseguenza, gli importanti spunti valutativi offerti dal contenuto delle stesse, e riguardo alla collocazione politica dell'imputato, e riguardo agli stretti legami politici fra realtà solo nominalmente differenziate, come Ordine Nuovo ed i Comitati pro Freda.

I primi giudici sono incorsi, ad avviso dell'appellante, in un errore macroscopico nel ritenere che il gruppo eversivo nel quale militavano i due studenti di Ferrara, di cui agli appunti del 28 gennaio e del 23 maggio 1974, fosse distinto da quello facente capo a Maggi e Romani e che l'uno e l'altro non fossero ancora operativi al momento della strage .

Lo stesso tenore letterale degli appunti contraddice l'assunto della Corte, risultando che lo studente universitario di Ferrara, incontrato dal Tramonte il 20 maggio 1974 aveva fatto riferimento ad una struttura che era già operativa in varie città del Nord e stava per costituirsi anche a Padova. La progettualità cui si fa riferimento nell'appunto del 23 maggio non può che riferirsi, pertanto, all'espansione ed alla proliferazione di quella stessa organizzazione.

Peraltro, nella nota del 25 maggio 1974, cui l'appunto è allegato, si fa esplicito riferimento alla nota n. 622 del 28 gennaio 1974 e si dà conto delle informazioni della fonte Tritone circa l'identità dell'organizzazione clandestina di cui si parla in entrambe le sedi e della sua probabile identificazione nel gruppo terroristico "Ordine Nero", nonchè della probabile appartenenza ad esso di Arturo Francesconi Sartori.

I primi giudici non hanno colto la continuità fra la formazione eversiva di cui si parla nelle note anzidette e quella cui si riferisce la nota n. 4873 del 8 luglio 1974, nonostante l'identità della provenienza dei militanti, tutti ex ordinovisti, (Francesconi Sartori Arturo è indicato come appartenente ad entrambi i gruppi), l'identità del contesto geografico e temporale nel quale operavano, del progetto politico, degli strumenti di lotta, della

*Il Presidente est.
Anna Conforti*



CORTE DI ASSISE DI APPELLO DI MILANO

Sezione Seconda

fonte che, nel medesimo periodo, ha fornito informazioni riservate su entrambi i gruppi.

Il progetto di Maggi e Romani riguardava un'organizzazione su scala nazionale, volta ad inglobare il maggior numero possibile di ex militanti del disciolto Ordine Nuovo e ben più ampia della cellula ordinovista facente capo al Maggi, che già esisteva ed era operativa da anni, come si evince dalle dichiarazioni di Martino Siciliano, il quale ha parlato di un gruppo pienamente operativo già dal 1969, che aveva in Maggi il proprio vertice ed in Digilio il proprio esperto di esplosivi.

D'altra parte lo stesso maresciallo Felli ha riferito che Maggi era già noto ai Servizi, all'epoca delle prime informazioni fornite dalla fonte Tritone, quale *"personaggio che controllava un gruppo numeroso nelle località di Mestre e Venezia"*.

Anche l'argomento relativo all'ancora incerta partecipazione dell'onorevole Rauti al *team* dirigenziale della formazione è, secondo l'appellante, insignificante, sia perché non esclude affatto l'esistenza della struttura e le capacità operative delle singole cellule terroristiche, sia perché l'incertezza espressa ben poteva essere propria della fonte e non della struttura, sia infine perché la direzione ed il coordinamento a livello centrale del troncone occulto con quello palese era cosa ben diversa dalla direzione dei singoli nuclei operativi.

Sottolinea, in merito, l'appellante che il primo dei dieci attentati attribuiti con certezza ad Ordine Nero è stato posto in essere il 13 marzo 1974 e gli ultimi due il 4 luglio dello stesso anno⁷.

Quanto all'identità fra "Ordine Nero" e l'organizzazione terroristica di cui parla la fonte Tritone, l'appellante evidenzia come gli appunti allegati alle note nn. 622 del 28 gennaio 1974, 25 maggio 1974 senza numero, 4873 del 8 luglio 1974, e 5580 dell'8 agosto 1974, in uno con la rivendicazione della strage da parte di "Ordine Nero sezione C. Z. Codreanu" e "Anno Zero", diano conto di una progressione informativa che porta ad identificare in

⁷ v. sentenza Corte di Cassazione 18 novembre 1985, n. 2072, che ha definito il proc. pen. a carico di Batani Massimo e altri, acquisita agli atti.



CORTE DI ASSISE DI APPELLO DI MILANO

Sezione Seconda

Ordine Nero l'organizzazione terroristica di cui si parla nei predetti appunti. Imprescindibile, in tal senso, è la smentita della rivendicazione dell'attentato al treno "Italicus", decisa a Bellinzona ed eseguita a Milano da Fabrizio Zani con l'impiego della stessa macchina da scrivere con la quale erano stati rivendicati i precedenti attentati di Ordine Nero⁸.

Conferma della fervente attività di ricompattamento degli ex ordinovisti e di altri estremisti sotto la sigla di Ordine Nero - in essere nei primi mesi del 1974, soprattutto ad opera del Maggi - e della superiorità organizzativa e logistica del gruppo Veneto dallo stesso capeggiato, da tempo caratterizzato dalla vocazione terroristica e stragista (circostanze peraltro emergenti da numerose testimonianze ignorate dalla prima Corte) ed, all'epoca dei fatti, in grado di procurare anche agli altri gruppi armi o esplosivi, trasportati dai tir tedeschi e olandesi, è data dalle dichiarazioni di Marco Affatigato e di Oscar Nessenzia, che la stessa Corte bresciana ha valorizzato per negare credibilità alle dichiarazioni dibattimentali del Tramonte e che, invece, si pongono perfettamente in linea con il tenore delle informazioni fornite da quest'ultimo al mar. Felli.

Condizionata dall'erronea premessa di cui si è detto, la prima Corte non ha colto, ad avviso dell'appellante, la valenza di riconoscimento della paternità della strage di Brescia espressa dalla frase del Maggi "*Brescia non deve rimanere un fatto isolato*", cui la stessa Cassazione, sia pure in fase cautelare, aveva attribuito il significato di un implicito riconoscimento della paternità della strage⁹.

Non solo, ma la Corte bresciana ha parcellizzato, neutralizzandoli ad uno ad uno con l'isolarli dall'intero contesto in cui si collocano, tutti gli elementi che emergono dagli appunti allegati alle note del S.I.D.: così la riunione di Bellinzona, lo stretto collegamento tra Maggi e i camerati

⁸ v. memoria P.M. 29.10.2010, pg. 3.1.28 + faldone G/a 15 produzioni P.M. su attentati rivendicati.

⁹ sentenza 2 luglio 2001, n. 34.534.

Il Presidente est.
Anna Conforti



CORTE DI ASSISE DI APPELLO DI MILANO

Sezione Seconda

bresciani attraverso il "mestrino" (indicato in un contesto in cui si parlava della strage di Brescia), il fatto che Maggi propugnasse lo stragismo come strumento di lotta politica, le casse scaricate dai TIR, l'intenzione di Maggi e Romani, poco dopo la strage, di redigere un volantino in cui esporre la linea politica programmatica dell'organizzazione e annunciare azioni terroristiche per accentuare lo sgomento diffuso nel paese dopo l'attentato di Brescia.

L'incongruenza del ragionamento della prima Corte, ad avviso dell'appellante, si appalesa in tutta la sua consistenza nel momento in cui la stessa ritiene che un gruppo terroristico ancora in fase embrionale alla data della strage, appena pochi giorni dopo pianificasse azioni terroristiche di ampia portata, effettuasse movimentazioni di materiali con i Paesi del Nord Europa e partecipasse ad un convegno con i rappresentanti della destra eversiva europea, nel corso del quale veniva decisa la strategia da seguire per prendere le distanze dalla strage dell'*Italicus*.

Il P.M. rimarca, altresì, la "sorprendente convergenza" degli elementi probatori emergenti dagli appunti informativi di Tritone con le dichiarazioni rese da Digilio ed altresì il contenuto della conversazione fra Raho e Battiston, intercettata il 26 settembre 1995.

L'appellante contesta, poi, la valutazione delle dichiarazioni rese dal Tramonte in ambito processuale.

Osserva in merito che la prima Corte si è limitata a prendere atto della discrasia fra le dichiarazioni rese davanti alla Corte d'Assise di Brescia e quelle rese nel dibattimento davanti l'omologa Corte milanese il 21 dicembre 2000, pervenendo, pur dopo avere evidenziato l'intento difensivo sotteso alla ritrattazione delle accuse mosse ai coimputati, ad un giudizio di complessiva inattendibilità di tutte le dichiarazioni, sul presupposto che Tramonte fosse stato mosso dalla prospettiva di vantaggi economici e processuali e condizionato dall'assunzione di

Il Presidente est.
Anita Conforti



CORTE DI ASSISE DI APPELLO DI MILANO

Sezione Seconda

sostanze (circostanza peraltro indimostrata), senza verificare in modo approfondito ragioni e finalità delle scelte processuali dell'imputato.

Il vuoto motivazionale della sentenza è, ad avviso dell'appellante, ancora più censurabile con riguardo alla valenza confessoria del contenuto degli oltre sessanta interrogatori istruttori del Tramonte, tutti utilizzabili a carico dello stesso in quanto oggetto di contestazione in sede dibattimentale.

Aggiunge l'appellante che la Corte stessa ha riconosciuto che Tramonte ha mentito quando ha cercato di attribuire a Romani e ad altri non meglio identificati interlocutori la provenienza delle notizie riferite, negando la propria diretta partecipazione alle riunioni ed alle vicende di cui aveva parlato; così come ha colto il carattere menzognero delle dichiarazioni rese riguardo a "Luigi". Ciò nondimeno, muovendo dall'erroneo presupposto dell'inesistenza di un'organizzazione eversiva già operativa, non ha tratto da tali circostanze le dovute conclusioni circa l'andamento delle dichiarazioni del Tramonte.

In realtà questi, non potendo negare di avere fornito quelle informazioni, si è visto costretto a giustificare il contenuto degli appunti informativi del C.S. di Padova e delle dichiarazioni, auto ed etero- accusatorie, rese tra il giugno del 1995 ed il dicembre del 2001, cercando in tutti i modi di prendere le distanze dalla città di Brescia e dalla figura di Maggi, nonché di circoscrivere la propria attività politica al periodo precedente il 1973 e di escludere ogni rapporto con la destra extraparlamentare, fino a giungere a negare di essere la fonte degli appunti del 6 luglio e del 23 maggio 1974, salvo poi ammettere la circostanza, nel 1995, davanti ai carabinieri del Reparto Anti Eversione del R.O.S. di Roma.

Subito dopo aver riconosciuto la propria partecipazione alla riunione di Abano del 25 maggio 1974 e la propria presenza a Brescia e a Salò con il "mestrino", Tramonte ha dato luogo ad una clamorosa azione di depistaggio, introducendo la figura di "Luigi" per allontanare l'attenzione degli inquirenti dagli ordinovisti di Mestre, facenti capo a Zorzi ed a Maggi.

Il Presidente est.
Anna Conforti



CORTE DI ASSISE DI APPELLO DI MILANO

Sezione Seconda

La prima Corte - ad avviso del Pubblico Ministero appellante - non ha neppure colto l'effettivo significato dell'introduzione della fantomatica figura di *Alberto*, omettendo di considerare che l'atteggiamento apparentemente collaborativo del Tramonte è iniziato nel giugno 1995, prima della sua incarcerazione (cui i giudici di primo grado attribuiscono il verificarsi di una situazione di particolare fragilità psicologica e l'insorgere di un esasperato bisogno di aiuto da parte del capitano Giraud) e si è protratta fino al dicembre del 2001, periodo nel quale l'imputato è andato assumendo tutti i possibili ruoli processuali (ovvero persona informata dei fatti, indagato di reato collegato e infine indagato per la strage di Brescia).

È insensato - ad avviso del P.M. - ricondurre tali azioni di depistaggio alla volontà dell'imputato di compiacere gli inquirenti.

Del pari non è credibile che le dichiarazioni dallo stesso rese possano essere state dettate dall'intento di ottenere benefici economici, posto che, nel giudizio davanti alla Corte d'Assise di Milano, egli ha ammesso di essere stato pienamente consapevole che le sue richieste non sarebbero state mai accolte. Tanto meno sarebbe coerente con un simile intento l'aver affrontato delle spese per i continui viaggi da Matera, ove risiedeva, a Brescia, per sottoporsi a numerosi interrogatori.

Resta, pertanto, valido il giudizio di assoluta inattendibilità della ritrattazione effettuata da Tramonte il 24 maggio 2002, espresso dalla Corte di Cassazione in sede cautelare¹⁰, tanto più che l'imputato, nel corso del giudizio, non ha fornito alcun ulteriore chiarimento, nè alcuna accettabile spiegazione del contenuto degli appunti informativi e della parziale chiamata in reità in essi contenuta, nonché delle parziali ammissioni effettuate nelle dichiarazioni istruttorie.

La prima Corte si è limitata a prendere atto della falsità delle dichiarazioni del Tramonte, senza porsi il problema di cercarne le ragioni

¹⁰ sentenza 6 novembre 2003, confermativa della custodia in carcere nei confronti di Zorzi.



CORTE DI ASSISE DI APPELLO DI MILANO

Sezione Seconda

effettive e pretermettendo del tutto la chiave di lettura offerta dal Pubblico Ministero nella memoria del 29 ottobre 2010.

In realtà, Tramonte, nel primo interrogatorio reso all'autorità giudiziaria di Brescia l'8 marzo 1993, ha assunto un atteggiamento fortemente difensivo, negando qualsiasi rapporto con Brescia, con Maggi e con gli ambienti eversivi, nonché di essere la fonte dei due appunti informativi del 23 maggio 1974 e del 6 luglio 1974.

Nel 1995, negli interrogatori delegati alla polizia giudiziaria, l'imputato ha ammesso di avere fornito quelle informazioni, di aver effettuato i viaggi a Brescia e Salò, di aver avuto rapporti con Maggi, di avere partecipato a riunioni in casa di Gian Gastone Romani, depistando tuttavia gli inquirenti circa l'identità del "mestrino", indicato col nome di Luigi.

L'azione di depistaggio - coinvolgente peraltro più persone, in quanto negli appunti si fa riferimento ad almeno due "mestrini" - era chiaramente volta ad allontanare l'attenzione degli inquirenti dagli ambienti eversivi nei quali i predetti ed egli stesso erano inseriti.

Sottolinea l'appellante che, all'epoca di quegli interrogatori, il procedimento per i fatti di Brescia era a carico di ignoti e che le dichiarazioni del Tramonte si limitavano a coinvolgere soggetti già menzionati negli appunti del S.I.D., ovvero Maggi, Romani, Melioli e Francesconi Sartori, con l'aggiunta di indicazioni solo apparentemente idonee ad identificare "i mestrini". Un misto, dunque, di affermazioni vere e false, idoneo a creare un'apparente verità, accreditando se stesso come persona disposta a collaborare e, nel contempo, allontanando i sospetti da sé e dagli ex ordinovisti di Mestre.

Il contesto muta però radicalmente a partire dalla fine del 1995, a seguito della pubblicazione di notizie di stampa relative alla collaborazione di Martino Siciliano e di Carlo Digilio con l'autorità giudiziaria di Milano in ordine alla strage di Piazza Fontana ed al coinvolgimento di Maggi e Zorzi, notizie delle quali Tramonte ha ammesso di essere stato a conoscenza. Peraltro, il 12 novembre 1995 era stato pubblicato sul quotidiano La nuova Venezia anche la notizia della proposta di collaborare con gli inquirenti, formulata nel novembre 1994 allo stesso

*Il Presidente est.
Anzani Conforti*



CORTE DI ASSISE DI APPELLO DI MILANO

Sezione Seconda

Maggi, che tuttavia non aveva accettato; circostanza che ben avrebbe potuto essere conosciuta da Tramonte, il quale ha dichiarato di essersi sempre tenuto informato su quei temi.

E', dunque, fondato ritenere, ad avviso del Pubblico Ministero appellante, che l'introduzione della figura di *Alberto* sia stata effettuata da Tramonte per prevenire e neutralizzare il rischio che taluno dei collaboratori facesse il suo nome, coinvolgendolo direttamente nei fatti eversivi di cui egli aveva parlato negli appunti informativi del S.I.D..

L'unica possibilità di neutralizzare quel rischio era, per l'imputato, di rappresentarsi come "infiltrato" nell'organizzazione terroristica della quale aveva parlato, su incarico di un personaggio che non potesse smentirlo, in quanto inesistente.

È in tale ottica che trovano spiegazioni, ad avviso dell'appellante, le dichiarazioni auto ed etero-accusatorie rese agli inquirenti sotto l'ombrello protettivo del fantomatico *Alberto*.

Il presentarsi come infiltrato, e quindi soggetto esposto a gravi rischi personali, consentiva al Tramonte di giocare su due fronti: alzare il prezzo della propria collaborazione e nel contempo giustificare il rifiuto di rispondere alle domande con il mancato accoglimento delle sue inaccettabili richieste.

Non a caso nello stesso periodo, ovvero a decorrere dall'interrogatorio del 4 dicembre 1997, Tramonte si è più volte avvalso della facoltà di non rispondere, pur continuando a mantenere i contatti col capitano Giraudo per coltivare la prospettata esistenza di *Alberto*.

Del pari, lungi dal costituire il movente dell'apparente collaborazione, le richieste di benefici economici, che l'imputato sapeva non poter essere accettate, hanno costituito il paravento dietro cui Tramonte si è trincerato, come confermano il fatto che, per sua ammissione, egli fosse consapevole dell'impossibilità del loro accoglimento ed altresì il fatto che tali richieste avessero avuto termine oltre due anni prima di detta collaborazione .

Una volta venuti meno il ruolo di indagato in procedimento collegato e la conseguente facoltà di non rispondere, Tramonte si è visto costretto ad affrontare temi in precedenza evitati ed ha continuato a fornire false

Il Presidente est.
Anna Conforti



CORTE DI ASSISE DI APPELLO DI MILANO

Sezione Seconda

indicazioni su *Luigi* e su *Alberto*, cui aveva attribuito l'identità del dottor Di Stasio, dirigente dell'Ufficio politico della Questura di Verona. Solo dopo che, nell'interrogatorio del 6 dicembre 2001, aveva dovuto prendere atto delle risultanze che smentivano l'esistenza di *Alberto*, *Tramonte* ha iniziato ad avvalersi della facoltà di non rispondere, ammettendo, in sede di confronto con il Di Stasio, il 23 maggio 2002, di avere calunniato il funzionario di polizia e, quindi, nel memoriale del 24 maggio 2002, ritrattando tutte le precedenti dichiarazioni - ad eccezione di quelle trasfuse negli appunti del maresciallo *Felli* -, con la risibile giustificazione di averle rese, sotto l'effetto della cocaina, per compiacere il capitano *Giraud* in vista di un qualche beneficio rispetto ai procedimenti per reati fiscali e fallimentari in cui era all'epoca coinvolto, dopo averne mutuato il contenuto dalla sua fantasia e dall'abuso di sostanze, oltre che dalle sue letture, dalle frequentazioni di un certo ambiente politico e dai colloqui con lo stesso cap. *Giraud*.

L'appellante contesta, altresì, la valutazione operata dalla Corte d'Assise di Brescia in ordine all'attendibilità del *Digilio* e delle sue dichiarazioni.

Premette, al riguardo, il P.M. che, contrariamente alle dichiarazioni rese dal collaboratore in relazione alla strage di Piazza Fontana, quelle afferenti la strage di Brescia sono supportate da tre importanti riscontri:

- 1) il contributo dell'intercettazione della conversazione fra *Raho* e *Battiston* del 26 settembre 1995, in ordine alla partenza di *Soffiati* per Brescia, il giorno prima della strage, con una valigetta contenente esplosivi; circostanza confermata da *Battiston* in dibattimento ed indebitamente sminuita dai primi giudici, sulla base di presunti dubbi del dichiarante, trascurando che all'epoca dell'intercettazione *Digilio* non aveva ancora parlato della strage di Brescia;
- 2) gli appunti informativi della fonte *Tritone*;
- 3) le dichiarazioni di soggetti intranei, al pari di *Tramonte*, a quell'ambiente politico, che indicano in *Maggi*, *Giancarlo Rognoni*, *Paolo Sermonetti* e *Pino Rauti* gli unici soggetti che propugnavano gli attentati stragisti come strumento di lotta politica.

Il Presidente est.
Anna Conforti



CORTE DI ASSISE DI APPELLO DI MILANO

Sezione Seconda

Evidenzia l'appellante che tali circostanze non possono essere ritenute mere coincidenze, in quanto Tramonte e Digilio non si conoscevano.

Ancora una volta - aggiunge - la Corte si limita ad analizzare partitamente ogni singolo elemento probatorio, rilevandone l'equivocità o comunque l'inadeguatezza probatoria, senza procedere ad una valutazione complessiva e contestuale di tutti gli elementi stessi, così operando in netto contrasto con i principi giurisprudenziali in tema di valutazione della prova indiziaria ed altresì incorrendo, in sede di valutazione del merito, negli identici errori stigmatizzati dalla Corte di Cassazione in sede cautelare.

La Corte di primo grado ha sottovalutato, ad avviso dell'appellante, aspetti soggettivi del Digilio che la stessa giurisprudenza richiamata considera fortemente indicativi dell'attendibilità del collaboratore, quali il ruolo del predetto in Ordine Nuovo Veneto ed i suoi rapporti con Maggi. Digilio - come ammesso dallo stesso e concordemente riferito da una pluralità di soggetti, in questo ed in altri procedimenti (Piero Battiston, Dario Persic, Giancarlo Vianello, Angelo Izzo¹¹, Gianluigi Napoli¹², Pietro Benvenuto¹³, Paolo Aleandri, Sergio Calore¹⁴, Gilberto Cavallini¹⁵, nonché, in altra sede processuale, da Roberto Raho, Pierluigi Concutelli, Martino Siciliano ed Antonio Fagà¹⁶, aveva una particolare competenza in materia di armi ed esplosivi. Era l'armiere e l'esperto di esplosivi di

¹¹ a dire del quale Freda attribuiva la responsabilità della strage di Milano a Fachini e la preparazione dell'ordigno a *zio Otto*, nome in codice di Digilio, cui lo stesso Freda e Valerio Fioravanti si appoggiavano per la sua competenza in materia di armi ed esplosivi.

¹² dalle cui dichiarazioni emergono, assai significativamente, rapporti fra Melioli e Digilio.

¹³ Che ha riconosciuto nella foto di Digilio la persona con la quale aveva collaborato, durante la sua latitanza in Spagna, alla realizzazione della mitraglietta in questione.

¹⁴ secondo cui Paolo Signorelli gli aveva confidato che Giancarlo Esposti si trovava a Pian del Rascino, quando venne ucciso in un conflitto a fuoco con i carabinieri, perché avrebbe dovuto compiere un attentato al Presidente della Repubblica, in occasione della festa della Repubblica, con una mitraglietta progettata da Amos Spiazzi e costruita da *zio Otto* in Spagna insieme ad Eliodoro Pomar.

¹⁵ che ha riferito di avere conosciuto Digilio tramite Fachini e di avere acquistato più volte armi dallo stesso.

¹⁶ il quale aveva indicato in Digilio e Maggi persone coinvolte nelle stragi di Brescia e Milano, per averlo appreso da Leone Di Bella, militante di Ordine Nuovo.



CORTE DI ASSISE DI APPELLO DI MILANO

Sezione Seconda

Ordine Nuovo, cui gli appartenenti al gruppo si rivolgevano per consigli, consulenze ed istruzioni.

Egli è stato indicato come colui che predispose gli ordigni utilizzati per gli attentati falliti di Trieste e di Gorizia del 1969, ed è stato, altresì, imputato per la strage di Piazza Fontana, reato per il quale ha beneficiato della prescrizione, a seguito del riconoscimento delle attenuanti generiche per la collaborazione prestata.

È dunque improbabile che un ordigno predisposto da appartenenti ad Ordine Nuovo per un attentato rilevante non sia passato per le sue mani, quanto meno per un controllo.

Tali considerazioni rendono del tutto credibili le affermazioni del collaboratore in ordine allo spostamento dell'esplosivo da parte del Soffiati, immediatamente prima della strage di Brescia.

Peraltro, proprio in ragione della non eccezionalità del maneggio di ordigni, è plausibile che Digilio possa essersi confuso in relazione ad aspetti secondari del predetto episodio.

Del pari censurabile è che la Corte bresciana abbia ommesso di considerare gli stretti rapporti personali e la comune militanza in Ordine Nuovo di Digilio e Maggi, la cui amicizia traspare anche dall'incontro del 2 febbraio '95 presso la Questura di Venezia.

Le accuse rivolte da Digilio a Maggi diventano in tale contesto assai significative perché attingono un amico di vecchia data e, per altro verso,, portano all'incriminazione dello stesso collaboratore.

Il Pubblico Ministero censura l'enfaticizzazione, da parte della prima Corte, della presunta debolezza di Digilio - addirittura retrodatata all'epoca del colloquio con Maggi del 2 febbraio 1995, senza alcuna considerazione per l'evidente messa in scena attuata dai due interlocutori nella consapevolezza che quel colloquio fosse registrato -, contestando la valutazione data circa i condizionamenti asseritamente indotti nello stesso dalla sua dipendenza economica dal Servizio di protezione,



CORTE DI ASSISE DI APPELLO DI MILANO

Sezione Seconda

L'appellante evidenzia che, ove anche Digilio, avesse perseguito, prima dell'ictus, il conseguimento di benefici economici, il dato, secondo i principi affermati in tema dalla Corte di legittimità, non sarebbe stato decisivo nella verifica della sua credibilità.

Quanto, poi, alla fase successiva all'ictus, lo stato di Digilio era comunque tale da richiedere necessariamente un'assistenza non praticabile all'interno di una struttura carceraria, sicchè l'essere o meno inserito in un programma di protezione avrebbe apportato ben poche modifiche alle sue condizioni di vita.

Altrettanto censurabile è, secondo la parte appellante, la conclusione sulla presunta debolezza psichica di Digilio, cui la prima Corte è pervenuta trascurando del tutto le antitetiche conclusioni degli autorevolissimi consulenti della Procura, proff. Invernizzi, Portigliatti Barbos e Viale, i quali peraltro avevano già svolto incarico peritale riguardo alla capacità processuale del collaboratore su incarico della Corte d'Assise di Milano.

Ad avviso del P.M. è erroneo il convincimento della Corte circa il condizionamento esercitato sulle dichiarazioni accusatorie di Digilio riguardo alla strage di Brescia - e la conseguente mancanza di spontaneità delle stesse - da presunte pressioni esercitate nei suoi confronti dai carabinieri del R.O.S, che gli avevano prospettato, in caso di silenzio, la possibilità di uscire dal programma di protezione. Così come è erroneo il convincimento che il collaboratore abbia "centellinato" il proprio racconto per godere a lungo dei benefici connessi a tale programma.

In realtà - rileva l'appellante - gli elementi poi sviluppati da Digilio nelle successive dichiarazioni erano già tutti presenti nell'interrogatorio reso al giudice istruttore di Milano il 31 gennaio 1996, e dunque ben prima dei contatti con i carabinieri del R.O.S, risalenti all'aprile successivo.

L'unico dato mancante è il riferimento alla valigetta di Soffiati, difficile da ammettere, per Digilio, in quanto implicante la sua diretta partecipazione all'azione.



CORTE DI ASSISE DI APPELLO DI MILANO

Sezione Seconda

Sorprendente è, peraltro, l'analogia di quelle prime indicazioni, ed in particolare il riferimento al ruolo dei "mestrini" nel progetto eversivo di quel periodo, con il contenuto dell'appunto informativo allegato alla nota n. 4873 del 8 luglio '74 del C.S. di Padova.

Altrettanto significative le analogie con le dichiarazioni di Martino Siciliano, Vincenzo Vinciguerra e Marco Affatigato, in particolare sul coinvolgimento dei *mestrini* nella strategia eversiva, sul ruolo di Maggi e sulla sua manifestata necessità di compiere attentati.

Non va trascurato, poi, che, nel parlare della riunione di Rovigo, il 31 gennaio 1996, Digilio ha affermato di avere immediatamente associato il racconto di Marcello Soffiati alla strage di Piazza della Loggia, circostanza che non si spiega alla luce del contenuto di quell'interrogatorio e che, per contro, conferma come questo fosse solo prodromico ad un racconto più diffuso, da effettuare in una sede più consona, davanti l'autorità giudiziaria competente, e con tempi compatibili con la complessità della vicenda e con le condizioni fisiche del collaboratore, da poco reduce da un ictus.

Lo stesso è a dire riguardo alla cena di Colognola.

L'episodio - collegato al gruppo che aveva realizzato la strage di Brescia e narrato nell'interrogatorio del 19 aprile 1996, sempre davanti il G.I. di Milano, il quale esplicitamente ne demanda l'approfondimento alla competente autorità bresciana - è stato erroneamente ritenuto secondario dai primi giudici, i quali, per giunta, così ragionando, sono incorsi in patente contraddizione. A quella data, infatti, avevano già avuto luogo l'episodio "Emireni" e le presunte pressioni del cap. Giraudo, evidentemente con effetti assai modesti ove si qualificano come secondarie le nuove rivelazioni del collaboratore.

Nè si spiega, alla stregua della ricostruzione della Corte, come mai Digilio non abbia parlato in quell'interrogatorio dell'episodio ritenuto dalla Corte più grave, ovvero della valigetta contenente l'esplosivo, così ponendosi subito al riparo dal rischio, di revoca dei benefici, prospettatogli dal capitano Giraudo.

Il Presidente sost.
Anna Conforti



CORTE DI ASSISE DI APPELLO DI MILANO

Sezione Seconda

In realtà, osserva l'appellante, tutti e tre gli episodi riferiti - la cena di Rovigo, la cena di Colognola e la valigetta di Soffiati - sono ugualmente importanti e vengono rivelati secondo il progressivo maturare della scelta collaborativa del Digilio, lasciando per ultimo quello della valigetta, più difficile da raccontare, in quanto implicante la responsabilità dello stesso dichiarante. Ed in effetti le ammissioni del Digilio sulla destinazione dell'ordigno a Brescia e sulle modifiche apportategli per renderlo funzionante avverranno soltanto alla fine dell'incidente probatorio - ovvero a notevole distanza di tempo sia dal gennaio, sia dall'aprile 1996 -, con conseguente assunzione della qualità di indagato da parte dello stesso.

Senza dire che, come si evince dagli stessi interrogatori, non è Digilio a "centellinare" le sue dichiarazioni sui fatti di Brescia (comportamento che, peraltro, non era comunque censurabile alla stregua della normativa all'epoca vigente), quanto il giudice istruttore di Milano a frenarle, rinviandone l'approfondimento alla competente autorità giudiziaria bresciana.

L'appellante si duole dell'enfatizzazione, fatta dalla prima Corte, di alcune contraddizioni ed imprecisioni del Digilio, peraltro estrapolando ogni singola dichiarazione dal suo contesto ed ignorando totalmente il giudizio di insignificanza delle stesse, espresso, oltre che dal Tribunale del riesame di Brescia, dalla Corte di Cassazione, sul presupposto del lungo lasso temporale decorso dai fatti narrati e delle condizioni personali del Digilio.

Osserva in merito il P.M. che il nucleo centrale delle dichiarazioni del collaboratore è rimasto sempre invariato. Le discrasie evidenziate dalla Corte riguardano particolari insignificanti, anche perché suscettibili di sovrapposizioni in ragione della pluralità di ordigni visionati dal Digilio nel corso degli anni, nella sua qualità di armiere del gruppo di Maggi.

L'affermazione della prima Corte secondo cui Digilio, nell'interrogatorio reso al P.M. di Brescia il 15 maggio 1996, avrebbe stravolto la descrizione della cena di Rovigo con l'inclusione, fra i partecipi, di una ventina di militari, trascura che Roberto Besutti ed Elio Massagrande, dati per

*Il Presidente est.
Anna Conforti*



CORTE DI ASSISE DI APPELLO DI MILANO

Sezione Seconda

presenti, erano ex ufficiali paracadutisti (così come Maggi era ex ufficiale medico) e che comunque Digilio ha riferito notizie apprese da Soffiati ventidue anni prima. Non può, dunque, escludersi che lo stesso possa avere introdotto qualche ulteriore elemento sulla base di un semplice approfondimento e di una migliore riflessione.

Quanto alla cena di Colognola, il Pubblico Ministero contesta l'individuazione di due finalità diverse e contrastanti nel racconto di Digilio, ovvero la finalità dell'attentato e quella di dare una risposta ai comunisti da parte dei militanti della destra, osservando che, in concreto, la strage altro non è se non la risposta da dare ai comunisti.

Anche le incertezze nella collocazione temporale di tale cena vanno ridimensionate, ad avviso dell'appellante, in quanto l'arco temporale indicato dal collaboratore oscilla fra una settimana e un mese prima della strage e non è dunque tale da apparire non plausibile a distanza di oltre vent'anni dai fatti (solo nell'incidente probatorio, estenuante, Digilio ha fornito dati discordanti, comunque giustificabili a distanza di trent'anni e nell'evidente stato di confusione in cui lo stesso versava).

Inaccettabile è, altresì, la ritenuta ininfluenza del dilavamento della piazza sul mancato rinvenimento di reperti riconducibili ad una sveglia; tale ultima considerazione si pone in contrasto con le risultanze processuali, dalle quali emerge inconfutabilmente che l'intempestivo lavaggio della piazza, effettuato con potenti idranti, ha irrimediabilmente disperso le tracce dell'esplosione e comunque impedito la raccolta di tutti i reperti utili (anche i prelievi di materiale dalla colonna su cui era posizionato il cestino dei rifiuti venne effettuato dal gen. Schiavi dopo il lavaggio della piazza), tanto da rendere necessario il ricorso allo svuotamento dei tombini per cercare eventuali residui dell'ordigno.

I periti si sono espressi in termini probabilistici e non può, pertanto, escludersi che parti metalliche possano essersi fuse all'atto dell'esplosione ovvero che possano essere state proiettate a distanza notevole, anche a seguito dell'impiego degli idranti.

Il Presidente est.
Anna Conforti



CORTE DI ASSISE DI APPELLO DI MILANO

Sezione Seconda

Il P.M. appellante lamenta che la prima Corte, dopo aver concluso, sul presupposto dell'improbabile utilizzo di una sveglia, che l'ordigno utilizzato in Piazza della Loggia era diverso da quello visto da Digilio, abbandoni del tutto le dichiarazioni del collaboratore, omettendo di valutarle in relazione alle altre emergenze processuali.

Così operando, i primi giudici, oltre a polverizzare gli indizi, mai rivalutati nel loro complesso, pretermettono la valutazione espressa dalla Corte di Cassazione, in ambito cautelare, nella sentenza 2 luglio 2001. In quella sede, infatti, il giudice di legittimità, nel censurare la diversa valutazione del Tribunale del riesame di Brescia, ha riconosciuto alle dichiarazioni di Digilio valore di principio individualizzante rispetto a quelle del Tramonte " *non solo quanto al generico progetto stragista dei due (Maggi e Zorzi) ma, più specificamente, alla strage di Brescia*" escludendo che l'ordigno del quale aveva parlato Digilio potesse riferirsi ad un diverso attentato.

L'appellante aggiunge che indubbiamente la situazione sottoposta all'esame dei giudici di legittimità non è quella attuale, ma che, al di là della ritrattazione operata da Tramonte, rimangono altri elementi di prova, quali le informazioni trasfuse negli appunti del maresciallo Felli, - da cui emerge il ruolo di Maggi e del gruppo dei "mestrini" nella strage di Brescia - e l'intercettazione della conversazione tra Raho e Battiston, implicante comunque la responsabilità di Maggi.

Trattasi di elementi totalmente autonomi rispetto alle dichiarazioni del Digilio, che rivestono la stessa efficacia probatoria di queste.

Peraltro, ancorché il giudizio della Cassazione sia intervenuto in fase cautelare, resta il fatto che il discorso di Digilio fa comunque riferimento alla strage di Piazza della Loggia e che, seppure non siano state ritrovate tracce della sveglia di cui lo stesso ha parlato, non può disconoscersi la rilevanza della circostanza che, nell'immediatezza della strage, Maggi e Soffiati (nonché Zorzi) abbiano movimentato un ordigno idoneo a produrre effetti simili a quelli verificatisi in Piazza della Loggia e che, peraltro, in quei giorni non si siano verificati altri gravi attentati.

D'altra parte, non può fondatamente negarsi credibilità alle dichiarazioni di Digilio per il solo fatto che non si siano trovate tracce della sveglia, non

Il Presidente est.
Anno Conforti



CORTE DI ASSISE DI APPELLO DI MILANO

Sezione Seconda

potendo escludersi che, come avvenuto in altre circostanze (gli attentati alla scuola slovena di Trieste e dal cippo di confine di Gorizia), gli ordigni venissero innescati all'ultimo momento e che in quello utilizzato in Piazza della Loggia la sveglia possa essere stata sostituita prima della sua collocazione nel cestino dei rifiuti.

A supporto delle proprie argomentazioni in ordine all'impostazione "ragionieristica" della pronuncia di primo grado nel comparare le dichiarazioni di Tramonte e quelle di Digilio ed alla supposta incostanza e contraddittorietà di queste ultime, l'appellante richiama la motivazione della sentenza della Corte di Cassazione del 6 novembre 2003, reiettiva del ricorso proposto dalla difesa di Delfo Zorzi avverso l'ordinanza con la quale il Tribunale del riesame di Brescia aveva confermato la misura custodiale applicata allo stesso .

Il Pubblico Ministero appellante contesta, ancora, l'interpretazione della conversazione intercettata tra Raho e Battiston il 26 settembre 1995 e delle dichiarazioni rese in dibattimento dallo stesso Battiston, interpretazione ingiustificata, che ha comportato una grave distorsione nella valutazione dell'intero compendio probatorio, attraverso il disconoscimento del valore confermativo che le predette risultanze assumono rispetto alle dichiarazioni del Digilio riguardo al trasporto, da parte di Marcello Soffiati, dell'ordigno destinato a Brescia.

Osserva l'appellante che l'intercettazione è stata effettuata nel settembre 1995, quando ancora Digilio non aveva fatto alcun accenno alla strage di Brescia; il che esclude la propalazione della notizia di dichiarazioni dello stesso su quella specifica circostanza, tramite organi di stampa..

È d'altra parte lo stesso Battiston a chiarire in dibattimento che la fonte della notizia era proprio Digilio, pur precisando di non ricordare con certezza se questi avesse riferito a lui personalmente, ovvero al Raho, o ad entrambi nel medesimo contesto.

La Corte, sul presupposto dell'ascolto diretto della conversazione - peraltro effettuato in camera di consiglio e dunque al di fuori del



CORTE DI ASSISE DI APPELLO DI MILANO

Sezione Seconda

contraddittorio -, si è discostata dalla trascrizione del suo stesso perito, facendo propria l'interpretazione proposta dalla difesa.

La variante dell'"*era trapelato*", in tal modo introdotta, in realtà non muta, ad avviso dell'appellante, la valenza probatoria della frase, in quanto la circostanza trapelata non era la partenza di Soffiati con l'esplosivo per Brescia, ma l'aver, il Digilio, detto che Soffiati era partito per Brescia, il giorno prima della strage, con la valigia piena di esplosivo.

Resta, pertanto, immutato il dato che sia stato Digilio la fonte di quella notizia, prima ancora di rivelarla all'Autorità Giudiziaria e che la stampa potesse darne notizia.

Non solo, ma Battiston ha precisato, e ribadito più volte, che la frase pronunciata da Raho si riferiva a qualcosa che era già a loro conoscenza alla data del 26 settembre 1995. Ciò è tanto vero che Battiston non mostra alcuna meraviglia; nè questi ipotizza che la conoscenza di quella notizia potesse essere stata mutuata dal fatto che di essa si fosse sparsa la voce.

Tanto meno è condivisibile, ad avviso del Pubblico Ministero appellante, che la frase fosse inserita in un contesto in cui si sottolineava il collegamento temporale dell'episodio con la strage di Brescia in termini di coincidenza accidentale e non come attribuzione di responsabilità al Soffiati per la strage.

Tale lettura contrasta con le dichiarazioni di Battiston, secondo cui le confidenze del Digilio intervennero più probabilmente in Venezuela, durante la comune latitanza, e non nel 1975, quando i fatti erano ancora troppo recenti. E d'altra parte non è qualificabile come mera coincidenza la partenza di Soffiati per Brescia, il giorno prima della strage, con una valigia piena di esplosivo.

In definitiva la Corte - ad avviso dell'appellante - neutralizza un importante elemento di accusa, ritenendo che la lettura di esso possa essere alternativamente: o quella di una circostanza vera, relativa a rivelazioni del Digilio agli inquirenti, o quella di una circostanza falsa e comunque in contrasto con le precedenti dichiarazioni dello stesso Digilio.



CORTE DI ASSISE DI APPELLO DI MILANO

Sezione Seconda

Peraltro, in tal modo la Corte giunge ad equiparare dichiarazioni rese all'Autorità giudiziaria nel 1996 con una confidenza fatta dal Digilio, fuori da ogni contesto processuale, a due amici con i quali aveva condiviso la medesima esperienza politica, anni prima, quando non aveva ancora subito l'*ictus* e non aveva alcuna ragione di mentire o di preconstituirsì una linea difensiva.

Sottolinea, poi, l'appellante che le divergenze tra la versione dei fatti emergente dalla intercettazione e quella riferita da Digilio è minimale e trova plausibile giustificazione nel decorso del tempo e nello scarso interesse che i due interlocutori potevano avere all'esatta ricostruzione dello spostamento. Ciò che interessava a Raho e Battiston era, infatti, solo che Digilio potesse parlare - dicendo il vero - non solo "*delle cose piccole*" ma anche "*di quelle grandi*" e potesse coinvolgerli.

La Corte di primo grado trascura, secondo il P.M., che Battiston, nell'affermare che Soffiati era partito dalla trattoria Lo Scalinetto, ha introdotto in dibattimento una circostanza non emergente dall'intercettazione ambientale e che, per questo, disvela una sua conoscenza personale, antecedente ed autonoma rispetto alla conversazione con Raho, riscontrando, nel contempo, le sue dichiarazioni sul punto.

Lo Scalinetto, peraltro, era luogo frequentato da entrambi i predetti, nonché da Maggi e Digilio, ed altresì luogo in cui - secondo quanto Raho aveva appreso dal Digilio nel 1974 o nel 1975, probabilmente alla presenza anche di Battiston - questi ultimi custodivano, all'insaputa dei gestori, dei candelotti di gelignite di colore giallo, ovvero esplosivo della medesima natura di quello notato da Dario Persic nell'abitazione del Soffiati fino ad una ventina di giorni prima del suo arresto, nel dicembre 1974.

In quella circostanza vennero sequestrati al Soffiati dieci candelotti, definiti, nel relativo verbale, "al plastico", ancorché nel successivo rapporto di bonifica si dia atto che si trattava di dinamite, circostanza che



CORTE DI ASSISE DI APPELLO DI MILANO

Sezione Seconda

trova conferma nella perizia balistica, secondo cui il plastico non viene confezionato in candelotti.

Il minor numero dei candelotti sequestrati, rispetto a quelli (tra 12 e 20) visti dal Persic, induce l'appellante a ritenere che quelli mancanti possano essere stati utilizzati per la strage di Piazza della Loggia, tanto più che a produrre gli effetti determinati ne sarebbero bastati due o tre.

Né, prosegue il P.M., la partenza di Soffiati da Lo Scalinetto contraddice il racconto di Digilio sulla provenienza dell'esplosivo da Zorzi, ignorandosi le precedenti vicende di questo ed il luogo esatto in cui sarebbe stato preso in consegna dallo stesso Soffiati.

Del pari non vi è contraddizione fra la partenza di Soffiati da Verona per Milano - riferita da Digilio - e la partenza dello stesso da Venezia per Brescia - riferita da Battiston -, essendo, comunque, Brescia, sulla direttrice di marcia Venezia/Verona- Milano e non avendo il collaboratore mai affermato di avere avuto conferma da Soffiati che l'ordigno era stato effettivamente consegnato nel capoluogo lombardo, così come gli aveva preannunciato.

Sottolinea, altresì, l'appellante che la conversazione intercettata palesa il timore di Battiston di essere coinvolto nella strage Brescia solo per avere avuto rapporti, nel periodo veneziano della sua latitanza, con Soffiati, con Maggi e con Digilio, evidentemente ritenendoli tutti implicati nel grave episodio delittuoso.

Il P.M. si duole del fatto che gli elementi anzidetti, ancorché costituiscano un formidabile riscontro alle dichiarazioni del Digilio, siano stati tutti completamente ignorati dalla prima Corte.

Con specifico riguardo alla posizione di Carlo Maria Maggi, l'appellante lamenta vieppiù la mancanza di una valutazione unitaria e complessiva dei singoli elementi di prova, esaminati dalla Corte d'Assise partitamente, solo nella loro autonoma valenza.

Il Presidente est.
Anita Conforti



CORTE DI ASSISE DI APPELLO DI MILANO

Sezione Seconda

In particolare la prima Corte, una volta affermata l'inattendibilità del Digilio, non si è posta il problema di riesaminarne le dichiarazioni alla luce delle ulteriori risultanze che militano nel senso del coinvolgimento del Maggi nella strage: così l'intenzione di Maggi di rivendicare l'attentato; l'affermazione che quell'evento non doveva rimanere un fatto isolato; così la propugnazione dello stragismo quale strumento di lotta politica, da considerare, alla stregua delle testimonianze assunte, come una sorta di "marchio di fabbrica" del Maggi e di pochi altri *leaders* della destra radicale; così l'attribuzione dell'attentato al gruppo facente capo all'imputato, operata da Tramonte nel dibattimento per la strage di Piazza Fontana (dichiarazioni utilizzabili nei confronti di Maggi); così l'indicazione, sempre da parte del Tramonte, di Melioli come soggetto di spicco dell'organizzazione terroristica capeggiata da Maggi ed il sequestro del volantino di rivendicazione della strage, fatto rinvenire da Roberto Baldassarre, soggetto collegato alla libreria *Ezzelino*, di cui Melioli deteneva le chiavi; così infine il contenuto della conversazione intercettata fra Raho e Battiston e delle dichiarazioni rese dagli stessi.

A fronte delle chiamate in correità di Digilio e di Tramonte (negli appunti informativi di Felli e davanti alla Corte d'Assise di Milano), i giudici bresciani hanno trascurato una molteplicità di elementi comprovanti che Maggi non era solo un teorico della violenza stragista, ma che era anche pienamente in grado di compiere l'attentato di Brescia. Egli era il capo di un gruppo eversivo ordinovista che era attivo da anni nel Triveneto, disponeva di un esperto di armi ed esplosivi, chiedeva finanziamenti in denaro per compiere attentati ed aveva già effettuato vari attentati (alla scuola slovena di Trieste, al cippo di confine di Gorizia, nel 1969 - eseguiti da Delfo Zorzi, Martino Siciliano e altri, recatisi a Trieste e Gorizia con l'autovettura Fiat 1100 dello stesso imputato e che utilizzarono due ordigni, molto simili a quello di Brescia, predisposti da Carlo Digilio -; l'attentato al treno Torino - Roma del 7 aprile 1973, compiuto dal gruppo milanese "La Fenice" di Giancarlo Rognonii, il quale - secondo quanto dichiarato da Battiston, appartenente allo stesso, e da Marzio Dedemo - era sottordinato al Maggi).

Il Presidente est.
Anna Conforti



CORTE DI ASSISE DI APPELLO DI MILANO

Sezione Seconda

Conclude l'appellante che, proprio alla luce del complesso di elementi evidenziati, dimostrativi della piena capacità operativa del gruppo facente capo al Maggi all'epoca della riunione del 25 maggio 1974, le chiamate in correità operate nei confronti dello stesso sono credibili ed ampiamente riscontrate.

Il Pubblico Ministero contesta la valutazione della prima Corte in ordine alla frase "*quell'attentato non deve rimanere un fatto isolato*" attribuita dalla fonte Tritone al Maggi.

Osserva in merito che lo stesso Tramonte ha parlato in dibattimento dell'intenzione di Maggi e Romani di rivendicare la strage di Brescia e che la Corte di Cassazione, nella sentenza del 2 luglio 2001, con la quale ha annullato l'ordinanza del Tribunale del riesame che non aveva ravvisato i gravi indizi a carico di Maggi e Zorzi, oltre ad evidenziare la valenza accusatoria del contenuto degli appunti informativi del S.I.D., ha attribuito a quella frase il valore di un implicito riconoscimento della paternità della strage.

Irrilevante è che il giudizio della Cassazione sia intervenuto in fase cautelare, in quanto trattasi di dati documentali che non sono stati smentiti in dibattimento, ma che hanno trovato in quella sede ulteriori conferme.

D'altra parte quella fornita dalla Corte di Cassazione è l'unica lettura logica del contenuto degli appunti, non essendo coerente con lo specifico contesto affermare che debba essere ripetuto un gesto commesso da altri, tanto più quando a dirlo è un *leader* indiscusso di Ordine Nuovo, dotato di un gruppo operativo e convinto assertore della linea stragista.

In tal senso operano anche le dichiarazioni di Battiston¹⁷, secondo cui Maggi non era persona da "usare attentati fatti da altri".

E nello stesso senso opera, ancora, la decisione, assunta nell'incontro internazionale di Bellinzona, di smentire la rivendicazione dell'attentato all'*Italicus* in quanto non rispondente alla strategia di Ordine Nero, volta

¹⁷ V. fg. 48 verb. ud.11 maggio 2010.



CORTE DI ASSISE DI APPELLO DI MILANO

Sezione Seconda

a colpire "obiettivi ben definiti e remunerativi", come nel caso della strage di Brescia.

Significativo è, altresì, che nel discorso di Maggi non sia espresso alcun apprezzamento per gli autori della strage, nè rappresentato alcun problema di coordinamento con gli stessi e con il gruppo di appartenenza.

D'altra parte il comunicato che, secondo la fonte Tritone, Maggi e Romani, a pochi giorni dall'attentato, intendevano inviare alla stampa per esporre la linea politica e programmatica dell'organizzazione ed annunciare prossime azioni terroristiche di grande portata, non poteva che suonare all'esterno come rivendicazione della paternità della strage, ponendosi in continuità logica con la stessa.

L'appellante contesta, altresì, la valutazione della prima Corte circa l'insussistenza di stretti rapporti politici tra Maggi e Melioli, ritenendola espressiva di una scarsa conoscenza degli atti e di una confusione storica. Evidenzia, in merito, come sia pacifico che Rovigo fosse un feudo di Maggi e che Melioli, nel maggio 1973, avesse costituito in quella città una sezione di Ordine Nuovo, sicché era impossibile, anche per il ruolo dell'imputato nel Triveneto, che fra i due non esistessero rapporti.

La prima Corte ha, in secondo luogo, trascurato le dichiarazioni di Digilio, secondo cui, pur non conoscendo personalmente Melioli, sapeva, per averlo appreso da Soffiati, che questi era "uomo di fiducia" di Maggi, il quale gli aveva dato l'incarico di organizzare la riunione di Rovigo; circostanza confermata dal collaboratore anche in sede di incidente probatorio.

Sempre a dire di Digilio, Melioli, legato da un lontano rapporto di parentela al Maggi, era il "portaordini" ed il corriere di quest'ultimo.

Lo stesso venne mandato a Roma per verificare, attraverso i contatti con i vertici di Ordine Nuovo e di Avanguardia Nazionale, la disponibilità di uomini e mezzi per eseguire un attentato in quella città, in concomitanza con l'attentato del Nord Italia, come peraltro era già accaduto in occasione della strage di piazza Fontana.



CORTE DI ASSISE DI APPELLO DI MILANO

Sezione Seconda

In sostanza, Digilio ha attribuito al Melioli un ruolo significativo nella fase organizzativa della strage di Brescia, coerentemente con quanto affermato da Tramonte, che neppure conosceva.

Ininfluyente è che Battiston non avesse incontrato Melioli in casa del Maggi, posto che lo stesso abitava a Rovigo.

Anche Napoli ha riferito dell'esistenza di rapporti fra Maggi e Melioli, il quale ultimo, non a caso, aveva spostato un arsenale di armi nel timore che Maggi parlasse.

Ulteriormente significativo dell'esistenza di tali rapporti è il particolare riferito da Napoli circa i contatti "di natura tecnica" intercorsi fra Digilio - esperto del gruppo capeggiato da Maggi - e Melioli per addivenire alla soluzione di problemi relativi ad esplosivi risalenti alla seconda guerra mondiale e recuperati da quest'ultimo in un laghetto.

La prima Corte ha, poi erroneamente sminuito le dichiarazioni di Martino Siciliano sul punto. Siciliano, in effetti, si è detto certo del fatto che Melioli gravitava nell'ambito di Ordine Nuovo - di cui costituiva il punto di riferimento a Rovigo - e che era molto legato al Maggi, precisando che lo stesso, da lui incontrato al convegno della White Room di Mestre nel 1966 ed in alcune altre occasioni, era, sì, molto giovane (Melioli è nato nel 1952), ma che la circostanza non destava alcuno stupore, in quanto, all'epoca, nell'organizzazione Giovane Italia, militavano ragazzi di età compresa tra i 13 ed i 18 anni.

Ritiene comunque il rappresentante dell'Accusa, che non vi siano motivi per disattendere le affermazioni del Siciliano e tanto meno per ipotizzare che questi sia incorso in un errore di identificazione del soggetto di cui ha parlato, essendo pacifico che, quando Siciliano militava in Ordine Nuovo, Melioli era il responsabile della cellula di Rovigo.

Gli appunti informativi del S.I.D. di Padova (si richiamano in particolare quelli allegati alle note numero 5683 del 19 luglio 1973 e 7882 dell'11 ottobre '73) comprovano, d'altra parte, gli stretti rapporti di Melioli con i rappresentanti di Ordine Nuovo di Verona e la partecipazione dello

*Il Presidente est.
Anna Conforti*



CORTE DI ASSISE DI APPELLO DI MILANO

Sezione Seconda

stesso, unitamente a tre attivisti veronesi, al processo in corso a Roma nell'autunno del 1973.

Del tutto ininfluenti, ai fini della ricostruzione dei rapporti fra Melioli e Maggi sono poi, ad avviso del P.M., le dichiarazioni di Luigi Falica e di Arrigo Merlo, i quali hanno escluso di avere mai conosciuto il Maggi.

A confermare non solo la sussistenza di contatti tra Melioli e Maggi, quanto anche la familiarità fra i due, concorre poi la corrispondenza intercorsa tra lo stesso Melioli e Franco Freda, mentre quest'ultimo era detenuto a San Vittore.

E dunque, conclude l'appellante, Maggi è attinto da numerose e cospicue prove, tra le quali emergono le dichiarazioni di Digilio, quelle rese da Tramonte all'autorità giudiziaria milanese, gli appunti informativi del S.I.D., il contenuto della conversazione intercettata fra Raho e Battiston, le dichiarazioni di questi ultimi, nonché quelle di Persic, di Siciliano, di quanti lo hanno indicato come uno "stragista", le intercettazioni di Milano ed i rapporti con Giovanni Melioli.

Quanto a Tramonte, il Pubblico Ministero appellante censura la valutazione della Corte d'Assise, che, pur avendo correttamente ritenuto l'intraneità dell'imputato al gruppo terroristico che faceva capo al Maggi, ne ha poi escluso la responsabilità per i reati in esame, sul presupposto che lo stesso avesse prestato adesione ad un'entità in fieri.

In realtà, il gruppo di Maggi esisteva ed operava da anni e ad esso Tramonte aveva prestato fattiva adesione, tanto da modulare le proprie dichiarazioni al rafforzarsi del timore che quella realtà potesse emergere, timore nascente dalle dichiarazioni a suo tempo rese al maresciallo Felli.

Del percorso mentale del Tramonte dà atto l'andamento delle sue dichiarazioni.



CORTE DI ASSISE DI APPELLO DI MILANO

Sezione Seconda

In effetti, la prima reazione dello stesso, una volta scoperto, nel 1993, che l'identità della fonte Tritone era stata svelata, è stata quella di negare di essere quella fonte.

Nel 1995, resosi evidentemente conto dell'insostenibilità di quella tesi, in un'ottica di riduzione del danno, ha assunto il ruolo di apparente collaboratore, limitandosi a coinvolgere solo le persone già menzionate negli appunti informativi, e tentando in tutti i modi di allontanare l'attenzione degli inquirenti dal gruppo di Mestre, facente capo a Delfo Zorzi.

Le successive dichiarazioni di Digilio e di Siciliano, coinvolgenti il gruppo del Maggi ed il contesto politico nel quale lo stesso Tramonte aveva militato e del quale aveva parlato al maresciallo Felli, hanno costretto l'imputato a dotarsi di un ombrello protettivo, autoattribuendosi la veste di "infiltrato" in Ordine Nuovo ed inventando la figura di Alberto. In tale veste Tramonte si è sentito libero di riferire anche delle riunioni a casa del Romani.

Una volta resosi conto che la copertura di Alberto e finanche le accuse calunniose rivolte al dottor Di Stasio non reggevano, a fronte delle contestazioni mossegli nell'interrogatorio del 6 dicembre 2001, ha ritrattato tutto, sostenendo di avere reso quelle dichiarazioni sotto l'effetto di stupefacenti e su pressione del capitano Giraud.

In realtà, osserva l'appellante, la confessione di Tramonte è attendibile, in quanto trova riscontro nelle dichiarazioni di Digilio - supportate dal contenuto dell'intercettazione della conversazione tra Raho e Battiston, che costituisce un preciso riscontro individualizzante alla chiamata in correità nei confronti del Maggi e del suo gruppo - e nelle informazioni contenute negli appunti del maresciallo Felli.

Al contrario, la ritrattazione, contenuta nel memoriale del 24 maggio 2002, è stata ritenuta dalla Corte di Cassazione, nella sentenza del 6 novembre 2003, emessa in sede cautelare, estremamente generica, improvvisa e tardiva, anomala, dettata da giustificazioni incomprensibili, illogiche e parziali; caratteristiche che permangono anche dopo l'esame dibattimentale del Tramonte, il quale non è stato in grado di dare



CORTE DI ASSISE DI APPELLO DI MILANO

Sezione Seconda

spiegazione del contenuto degli appunti e del tenore delle precedenti dichiarazioni.

A confermare il giudizio di responsabilità dell'imputato concorre anche la falsità dell'alibi fornito, che è stato smentito dai testi escussi e dalla documentazione acquisita.

Il Pubblico Ministero presentava, altresì, motivi nuovi con i quali richiedeva, ex art. 603 co. 2 c.p.p., la rinnovazione dell'istruttoria dibattimentale per l'assunzione di prove dichiarative e documentali, ritenute rilevanti ai fini della valutazione dell'attendibilità del Digilio¹⁸, nonché la chiarificazione di alcuni aspetti significativi inerenti gli appunti informativi del maresciallo Felli ed il tipo di esplosivo utilizzato nell'attentato di piazza della Loggia.

Tali motivi sono stati in massima parte ripresi dal P.G. nei motivi nuovi depositati in questa sede, per cui verranno esposti in seguito.

Va, comunque, detto che la Corte d'Assise d'Appello di Brescia, con ordinanza del 17 febbraio 2012, ha respinto le richieste di rinnovazione

¹⁸ In particolare, l'appellante attribuiva fondamentale importanza alle dichiarazioni di Digilio riguardo al casolare di Paese ai fini dell'accertamento degli stretti rapporti esistenti all'epoca fra gli ordinovisti di Venezia-Mestre e il gruppo di Padova, facente capo a Franco Freda.

A seguito di indagini integrative, delegate all'ispettore capo della P. di S., Michele Cacioppo,, che aveva assunto le informazioni testimoniali dell'avvocato Giuseppe Sbaiz di Treviso, era emerso che Sergio Bon aveva affittato al Ventura il casolare in questione, ma che poi gli aveva chiesto, tramite l'avvocato Sbaiz, di liberarlo avendo visto le armi all'interno dello stesso.

La circostanza, ad avviso dell'appellante, trovava rispondenza nelle dichiarazioni di Livio Iuculano - secondo cui Freda ed il suo amico libraio avevano un deposito di armi ed esplosivi, utilizzati per compiere attentati su scala nazionale, in un casolare situato fra Treviso e Vittorio Veneto -, in quelle di Guido Lorenzon - secondo cui aveva appreso da Ventura che le armi del gruppo erano custodite in una cascina abbandonata tra Paese e Istrana - ed in quelle dello stesso Zorzi, che nell'interrogatorio del 17 novembre 1968, aveva riferito di avere avuto sentore, dalle confidenze ricevute dal Mariga, dell'esistenza di un deposito di armi probabilmente in provincia di Treviso. Dichiarazioni, tutte, coincidenti con le indicazioni fornite dal Digilio.

L'appellante chiedeva, pertanto, che fossero sentiti quali testi l'isp. Caccioppolo, l'avv. Sbaiz,, Bon Aldo e Bon Mario, oltre all'acquisizione di una serie di documenti di supporto, specificamente elencati nell'atto d'appello integrativo.



CORTE DI ASSISE DI APPELLO DI MILANO

Sezione Seconda

dell'istruzione dibattimentale, ad eccezione di quella relativa all'esame dei periti balistici Schiavi e Brandone.

3.b.2 - L'appello delle Parti Civili Comune di Brescia, Trebeschi Giorgio e altri.

Le parti civili appellanti in larga misura riprendono temi trattati dal Pubblico Ministero, per cui verranno specificati solo i motivi di impugnazione diversi, per l'oggetto, ovvero per taluno dei profili affrontati.

I difensori delle predette parti civili, per quanto residua dell'originaria impugnazione, con motivi identici, si dolgono dell'assoluzione del Maggi e del Tramonte, chiedendo che venga riconosciuta la responsabilità penale degli stessi in relazione ad entrambi i reati loro contestati, con conseguente condanna al risarcimento dei danni nella misura richiesta.

Gli appellanti muovono dalla premessa della discrasia tra la quantità e la qualità dei temi dibattuti nel corso del giudizio di primo grado e le argomentazioni - per alcuni versi semplicistiche e, per altri, aliene dal prendere in considerazione aspetti determinanti, pur emersi dalle risultanze processuali, quali quello delle strette correlazioni fra la c.d. "pista veneta" e quella "milanese", o quello dell'intensa attività terroristica posta in essere da Ordine Nero nella prima metà del 1974, ovvero quello del depistaggio attuato dai servizi segreti militari - sviluppate dalla Corte d'Assise a sostegno della propria decisione.

Nel prendere le distanze dalle valutazioni della Corte in ordine alla crescente frantumazione, nel corso dei vari processi, dell'unitarietà dei mezzi di prova, sempre più minata dall'inutilizzabilità degli atti nei confronti di tutte le parti processuali, i medesimi appellanti osservano come, in realtà, riguardo alle dichiarazioni rese da Tramonte nella fase delle indagini - palesemente inattendibili - l'utilizzabilità relativa non



CORTE DI ASSISE DI APPELLO DI MILANO

Sezione Seconda

abbia avuto un ruolo determinante e come, riguardo a quelle di Maggi, non risulti che queste abbiano attinto altri soggetti.

Né - aggiungono - può fondatamente ritenersi ostativa alla ricostruzione unitaria dei fatti la mancanza di consenso di tutti gli imputati all'utilizzazione degli atti dei precedenti procedimenti per la strage di Brescia, in quanto trattasi, per lo più, di verbali di prove irripetibili a seguito del decesso di dichiaranti, quindi comunque utilizzabili, ed, in parte, di prove rinnovate in dibattimento, nel presente procedimento, con esito pressochè coincidente con quello determinatosi nella sede originaria.

Quanto infine alle sentenze passate in giudicato, esse sono, sia pure nei limiti di cui all'articolo 238 c.p.p., utilizzabili nei confronti di tutti gli imputati. E sotto tale profilo è da stigmatizzare l'omessa considerazione, da parte della prima Corte, della puntuale ricostruzione del fatto storico e del contesto eversivo in cui questo è avvenuto, operata dai giudici bresciani nella sentenza del 23 maggio 1987, relativa a Cesare Ferri.

Gli appellanti si dolgono, quindi, della valutazione delle dichiarazioni di Tramonte.

Una volta ritenuta la piena attendibilità delle informazioni del Tramonte trasfuse negli appunti del maresciallo Felli e da quest'ultimo confermati, la prima Corte sarebbe, infatti, incorsa in manifesta illogicità nel ritenere inattendibili, soprattutto con riguardo alla posizione del Maggi, le dichiarazioni dibattimentali dello stesso Tramonte, confermate del contenuto di quelle informazioni. La considerazione che Tramonte, in una logica autodifensiva, ha mentito sui fatti più rilevanti non vale, infatti, a escludere il contenuto veritiero di quegli appunti, che risulta anzi confermato proprio dalla pervicacia con cui l'imputato ha cercato di prendere le distanze da essi; atteggiamento che non avrebbe alcun senso se questi non si fossero realmente verificati.

Argomenti sostanzialmente coincidenti con quelli spesi dal Pubblico Ministero, sorreggono le doglianze degli appellanti per l'erronea valutazione della prima Corte in ordine alla non operatività della



CORTE DI ASSISE DI APPELLO DI MILANO

Sezione Seconda

struttura eversiva descritta dal Maggi nella riunione del 25 maggio - circostanza, del tutto contraddittoriamente, mutuata dalle dichiarazioni dibattimentali del Tramonte, preoccupato di ridimensionare le proprie responsabilità - e per la conseguente esclusione che essa potesse identificarsi in quella che ha ideato e organizzato la strage di Brescia.

La trasformazione in atto all'interno del gruppo degli ordinovisti veneti va datata al dicembre 1973, epoca in cui, dopo lo scioglimento di Ordine Nuovo, si determina la situazione di sbandamento descritta dalla fonte Tritone al maresciallo Felli e traspare dall'intensificarsi e dal contenuto dei rapporti del controspionaggio di Padova al S.I.D., che rappresenta il pericolo concreto di attentati stragisti (v. in particolare appunto n. 9382 del 3. 12.1973).

Significativo il contenuto dell'appunto n. 622 del 28 gennaio 1974. Gli attentati dei primi mesi di quell'anno, rivendicati da Ordine Nero, sono, in effetti, rispondenti agli obiettivi indicati nell'appunto ed a quelli esposti dal Maggi nella riunione di Abano. La struttura è la medesima. L'appunto del 23 maggio 1974 è palesemente consequenziale a quello del 28 gennaio.

Dagli appunti della fonte Tritone emergono, altresì, gli stretti legami del Maggi con diversi nuclei territoriali ed il ruolo apicale dello stesso. Gli incontri fra i "mestrini" ed i camerati bresciani, nel giugno 1974, dimostrano l'operatività della cellula veneta e nel contempo il legame tra questa e quella bresciana.

I difensori delle predette parti civili lamentano, poi, la mancanza di motivazione adeguata dei primi giudici in ordine alla valenza indiziaria, a carico degli attuali due imputati, della sistematica opera di depistaggio dell'A.G., attuata dal S.I.D. (in persona dei generali Maletti, Miceli, Genovesi e Traverso, del maggiore Bottallo - e del colonnello Manlio Del Gaudio a lui collegato, seppure non appartenente al S.I.D., ma all'Arma dei CC. -, del mar. Felli) per allontanare gli inquirenti dalla pista veneta,

*Il Presidente est.
Anna Conforti*



CORTE DI ASSISE DI APPELLO DI MILANO

Sezione Seconda

della quale erano ben al corrente, tramite la fonte Tritone e le informazioni dalla stessa fornite tra il 1973 ed il 1975.

Obiettivo evidente dei Servizi era quello di impedire l'identificazione dei reali responsabili della strage negli ordinovisti veneti, circostanza della quale erano informati già dai primi giorni del giugno 1974.

Gli appellanti passano in rassegna il carteggio interno al S.I.D., con specifico riferimento alle note informative del Centro C.S. di Padova del 23 maggio 1974 e del 8 luglio dello stesso anno, evidenziandone l'anomalia, non solo con riguardo alle modalità di comunicazione, quanto anche e soprattutto ai contenuti, a fronte della qualità delle informazioni fornite dalla fonte padovana.

In effetti - osservano - i vertici del S.I.D., nonostante fossero in possesso, già nel giugno 1974, di riscontri investigativi utili per pervenire all'identificazione degli autori della strage e di prevenire ulteriori attentati, si astennero dall'informare l'Autorità giudiziaria, il Comando Generale dell'Arma e il Ministro dell'Interno, tergiversando sul comportamento da tenere persino dopo la ricezione della nota informativa del 8 luglio.

Dalle intese raggiunte tra i generali Maletti, Genovesi e Miceli nacque il marconigramma del 17 luglio 1974, col quale, come si è visto, il generale Maletti dispose di portare a conoscenza della competente arma territoriale il contenuto della *velina* n. 4873.

Tale comunicazione, ad avviso degli appellanti, contiene macroscopiche anomalie - che l'audizione del generale Maletti non ha chiarito - , sia perché fa riferimento ad una pregressa comunicazione della quale non si è trovata traccia, sia perché non si è trovata traccia neppure dell'avvenuta esecuzione dell'ordine da parte del Centro C.S. di Padova, nonostante il capo dell'Ufficio "D" avesse esplicitamente chiesto di averne conferma.

In realtà, sostengono, il contenuto del marconigramma è falso ed è stato costruito artatamente dai vertici del S.I.D. per attestare, contro il vero, che il Servizio centrale dispose tempestivamente l'attivazione del canale giudiziario nei confronti degli ordinovisti veneti.



CORTE DI ASSISE DI APPELLO DI MILANO

Sezione Seconda

A riprova di tale convincimento gli appellanti richiamano, il carteggio informale fra Maletti e Genovesi del 3 e 4 agosto 1974 e fra Maletti e Miceli del 7 e 14 agosto 1974, nonché le dichiarazioni rese da Maletti il 29 agosto 1974 al giudice istruttore di Brescia, palesemente espressive della volontà di orientare gli investigatori verso piste mai indicate dalla fonte Tritone (quale il MAR di Fumagalli, già in carcere dal 9 maggio 1974), ovvero verso fantomatici gruppi stranieri e territori lontani dall'area in cui operavano gli ordinovisti veneti; atteggiamento, quest'ultimo, che dà ulteriore conferma della piena consapevolezza, da parte del Maletti, che gli appunti informativi del centro di Padova non erano stati trasmessi all'Autorità giudiziaria.

A rafforzare il convincimento della falsità del marconigramma del 17 luglio concorre il contenuto del rapporto investigativo speciale sottoscritto dal colonnello Del Gaudio il 7 giugno 1974, sovrapponibile a quello della nota informativa 4873 del 8 luglio (e, in parte, a quello della nota inviata da Bottallo a Maletti il 23/5/74).

Da tale circostanza gli appellanti desumono: 1) che il col. Del Gaudio era in possesso delle informazioni di Tritone ed aveva il potere di gestirle a sua discrezione, filtrando quelle da comunicare all'A.G., tant'è che nel suo rapporto non indica i nominativi dei partecipi alla riunione del 25 maggio ad Abano; 2) che le informazioni riportate nella nota 4873 del 8 luglio non vennero affatto raccolte nel periodo tra il 20 giugno e il 4 luglio, ma subito dopo la strage e vennero tenute nascoste fino al 6 luglio, nonostante Tramonte continuasse a fornire notizie, trasfuse nelle veline del 3, 5, 10 e 15 giugno.

La falsità del marconigramma è vieppiù comprovata dall'appunto sequestrato nell'abitazione di Maletti l'11 novembre 1980, riportante la sintesi dell'incontro tenutosi il 6 agosto 1974 presso il S.I.D. con tutti i capi dei centri territoriali, nel corso della quale Bottallo chiedeva delucidazioni su come comunicare ai CC. ed alla Polizia notizie destinate ad essere trasfuse in atti di polizia giudiziaria.

Ulteriormente significativa dell'opera di depistaggio pervicacemente posta in essere dai vertici del S.I.D., con la fattiva collaborazione del

Il Presidente est.
Anna Conforti



CORTE DI ASSISE DI APPELLO DI MILANO

Sezione Seconda

maggiore Bottallo, è la distruzione degli archivi dei Centri territoriali, ed in particolare di quello di Padova, ordinata, secondo quanto riferito dallo stesso Bottallo, "intorno al 1984-85" dall'allora capo del S.I.S.M.I., ammiraglio Martini, tramite il capo della I Divisione, colonnello Lombardo Bartolomeo.

A confermare l'interesse dei Servizi alla soppressione del materiale informativo contenuto negli archivi concorrono le dichiarazioni rese al giudice istruttore di Brescia il 6 maggio 1985 da Vincenzo Vinciguerra, il quale ebbe ad indicare i responsabili delle stragi, inclusa quella di Brescia, *"nel gruppo di Ordine Nuovo collegato con ambienti di potere ed apparati dello Stato; area che vedeva nella strage lo strumento per creare la punta massima di disordine al fine di ristabilire 'l'ordine'"*.

Gli appellanti contestano, altresì, i criteri di valutazione delle dichiarazioni di Tramonte, applicati dalla prima Corte, che hanno di fatto consentito allo stesso di raggiungere l'obiettivo di neutralizzare la portata probatoria delle informazioni trasfuse negli appunti del mar. Felli, laddove la condotta processuale tenuta avrebbe dovuto essere considerata in modo frazionato, con riferimento all'apporto fornito in relazione a ciascuna delle fasi in cui le dichiarazioni sono state rese, in modo da pervenire ad una lettura organica dell'intero narrato dell'imputato.

Gli appellanti distinguono fra le dichiarazioni veritiere del Tramonte e quelle menzognere, includendo nel primo gruppo le informazioni contenute negli appunti del S.I.D. e le dichiarazioni dibattimentali confermate di questi, nonché parte delle dichiarazioni rese al giudice istruttore di Brescia, dott. Zorzi; nel secondo gruppo, le dichiarazioni rese davanti alla Corte d'Assise di Milano e nel corso degli interrogatori davanti i Pubblici Ministeri di Brescia ed il R.O.S. di Roma.

Le dichiarazioni veritiere sono idonee, ad avviso degli appellanti, a fondare un giudizio di colpevolezza a carico dell'imputato, mentre quelle inveritiere rappresentano una forma di depistaggio, parallela a quella attuata dal S.I.D..

Il Presidente est.
Anna Conforti



CORTE DI ASSISE DI APPELLO DI MILANO

Sezione Seconda

Sottolineano gli appellanti come - del tutto condivisibilmente - la stessa Corte di primo grado abbia affermato l'intraneità di Tramonte al gruppo eversivo che ha ritenuto essere *in fieri*.

Ciò che, per contro, ritengono paradossale è che la stessa Corte abbia finito col negare credibilità al Tramonte solo perché questi ha tentato di dare una spiegazione delle informazioni fornite al maresciallo Felli che gli consentisse di sottrarsi alle proprie responsabilità e nel contempo di allontanare le indagini dalla pista veneta.

Aggiungono che non è credibile che, dopo tre anni di sistematica collaborazione col S.I.D., per giunta in coincidenza col periodo di massima esplicazione dello stragismo nero, Tramonte non abbia subito pressioni perché rendesse dichiarazioni coerenti con la linea adottata dai Servizi.

Quanto alla posizione di Maggi, gli appellanti contestano le argomentazioni sulle quali la prima Corte ha fondato il giudizio assolutorio nei confronti dello stesso.

Le motivazioni addotte sul punto coincidono sostanzialmente con quelle del Pubblico Ministero. Al pari di quest'ultimo, infatti, i difensori delle parti civili stigmatizzano la parcellizzazione e la conseguente neutralizzazione degli indizi, operata dai primi giudici.

Maggi è stato espulso dal MSI alla fine del 1973, per avere partecipato ad una riunione di ordinovisti tenutasi a Treviso, cui erano presenti i veneti Delfo Zorzi, Martino Siciliano, Massimiliano Fachini e Roberto Raho, nonché i milanesi Giancarlo Rognonii, Nico Azzi e Piero Battiston.

E' poi pacifico, perché emergente da plurime testimonianze (Bressan, Brancalion, Persic, Siciliano) e dalle dichiarazioni dello stesso Maggi nel corso di una conversazione col figlio, intercettata all'interno della sua abitazione il 13 marzo 1996 (pagina 73 trascrizione), che questi rivestiva una posizione apicale all'interno del Movimento Politico Ordine Nuovo.

L'autorità morale e politica dell'imputato era riconosciuta anche a Milano, come confermato dal Battiston, che costituiva un importante elemento di congiunzione fra il gruppo milanese e quello di Venezia,

Il Presidente est.
Anna Conforti



CORTE DI ASSISE DI APPELLO DI MILANO

Sezione Seconda

tanto da essere ospitato in tale città durante il periodo di latitanza, addirittura, inizialmente, a casa del Maggi.

Gli appellanti contestano che Maggi non potesse avvalersi dei gruppi eversivi già pienamente operativi ed ancor più che, a maggio 1974, i gruppi di estrema destra fossero privi di organizzazione e di operatività. Un simile assunto è smentito, dal contenuto degli stessi appunti della fonte Tritone ed in particolare da quelli del 23 maggio, del 28 gennaio, del 24 luglio 1974 ed altresì dai numerosi attentati terroristici, verificatisi nella primavera del 1974 e riconducibili alla destra eversiva organizzata.

Di tali circostanze la prima Corte non ha tenuto alcun conto, così come sono state ignorate le risultanze del processo a carico di Cesare Ferri, nella cui sentenza conclusiva, del 23 maggio 1987, viene sottolineata la preminenza dei gruppi milanesi, ed in particolare di Ordine Nero, nell'ambiente eversivo di destra, cui, ad avviso della Corte d'Assise, era riconducibile la matrice politica ed operativa della strage di Brescia.

Evidenziano gli appellanti che la supposta mancanza di organizzazione del gruppo eversivo di Padova (rectius di Venezia - Mestre) non varrebbe comunque ad escludere il coinvolgimento di Maggi nella realizzazione della strage, attese le risultanze probatorie emerse, che danno dell'imputato l'immagine di un leader capace di una forte influenza sui comportamenti degli elementi di spicco della destra eversiva milanese, cui è da ricondurre l'esecuzione della strage.

Nel contesto determinatosi a seguito dello scioglimento di Ordine Nuovo il gruppo veneto facente capo al Maggi era in stretta connessione con l'eversione milanese, con cui condivideva l'ispirazione alla filosofia di Evola e le teorie stragiste. Tale legame è stato ignorato dalla prima Corte, nonostante le testimonianze di numerosi militanti milanesi, quali Biagio Pitarresi, Edgardo Bonazzi, Marco De Amici, Forzati, Dedemo e Battiston, espressive dello stretto legame esistente fra Ordine Nuovo veneto e La Fenice di Giancarlo Rognoni e più in particolare dei rapporti fra quest'ultimo e il Maggi.

Il Presidente es.
Anelli Conforti



CORTE DI ASSISE DI APPELLO DI MILANO

Sezione Seconda

Come riportato nella consulenza del Pubblico Ministero, affidata allo storico prof. Giannuli, il movimento La Fenice (formatosi attorno all'omonimo giornale, stampato a Brescia) era stato fondato nel 1971 da Giancarlo Rognoni ed aveva "stretti rapporti con il gruppo ordinovista veneto diretto da Carlo Maria Maggi", circostanza confermata da Vincenzo Vinciguerra e da Angelo Izzo, nonché dalla sentenza della Corte d'Assise di Brescia del 23 maggio 1987, citata.

De "La Fenice" facevano parte sicuramente, fra gli altri, Nico Azzi, Battiston, De Amici e Anna Cavagnoli.

A tali dati si aggiungono gli appunti del S.I.D., ed in particolare quello del 6 luglio 1974.

Riguardo a quest'ultimo gli appellanti sottolineano che, contrariamente a quanto avvenuto per la strage dell'*Italicus*, la rivendicazione di quella di Brescia non è stata mai smentita da Ordine Nero.

Fabrizio Zani non è credibile, in quanto riduce la struttura di Ordine Nero a tre soli soggetti (lui, Ferri e Di Giovanni) e non spiega come, nonostante l'asserita mancanza di collegamenti con gli ex ordinovisti, la smentita della rivendicazione della strage dell'*Italicus* sia avvenuta in concomitanza con la decisione in tal senso assunta nel raduno internazionale di Bellinzona.

In realtà, aggiungono, la rivendicazione dell'attentato di Brescia non è stata smentita perché l'attentato era remunerativo al massimo livello, sia perché realizzato contro un obiettivo di tipo politico ma dinamico, sia perché venne eseguito nel corso di una manifestazione proprio contro le bombe della stessa natura.

Ritengono, altresì, gli appellanti assolutamente necessaria una rilettura in chiave probatoria delle sentenze che hanno accertato l'esistenza e l'effettività della "strategia della tensione" nel periodo tra il 1973 e il 1974, individuandone i responsabili negli ex ordinovisti confluiti in Ordine



CORTE DI ASSISE DI APPELLO DI MILANO

Sezione Seconda

Nero, formazione che, tra marzo e luglio 1974, ebbe a rivendicare ben sette attentati compiuti a Milano¹⁹.

Evidenziano, in merito, la straordinaria coincidenza di quegli accertamenti con il contenuto degli appunti del S.I.D. (in particolare quello allegato alla nota n. 622 del 28 gennaio '74, relativo alla nascita di Ordine Nero a Ferrara, ad opera di ex ordinovisti).

Gli appellanti tengono a sottolineare come la caratteristica strutturale dell'ambiente milanese di estrema destra negli anni '70 sia stata quella di un sostanziale affiancamento, sia logistico che operativo, di vari gruppi appartenenti a diverse sigle (Ordine Nuovo, La Fenice, Avanguardia Nazionale, Squadre Azione Mussolini), accomunati da una linea politica più dura e contrapposta a quella del Movimento Sociale ed i cui capi erano strettamente legati da rapporti di collaborazione e di amicizia.

In tale contesto è del tutto plausibile la confidenza che Digilio ha dichiarato di aver ricevuto da Marcello Soffiati circa l'incarico, affidatogli da Maggi, di consegnare una valigetta contenente un ordigno ad appartenenti alle S.A.M.

Le caratteristiche e la potenzialità di tale ordigno, nonché la circostanza che in quel periodo non vi furono altri attentati della medesima portata, rendono altamente probabile, ad avviso degli appellanti, che quell'ordigno sia stato utilizzato per la strage di Brescia.

Concludono, pertanto, per l'assoluta compatibilità fra la pista veneta e la pista milanese e per la plausibilità del ruolo di regista del Maggi, in quanto capo indiscusso di Ordine Nuovo del Triveneto e soggetto in grado di "governare" le mosse di altri gruppi dell'Italia settentrionale, in particolare di quello milanese, cui la sentenza della Corte bresciana del 23 maggio 1987 ha riconosciuto un coinvolgimento nell'esecuzione della strage, nonostante l'assoluzione del Ferri, per la mancanza di prova certa in ordine ad uno specifico ruolo nella fase esecutiva.

¹⁹ È richiamata la sentenza della Corte d'Assise di Brescia del 23 maggio 1987, fg. 239, a carico di Cesare Ferri, Sergio Latini e Alessandro Stepanoff, non smentita sul punto da quella della Corte d'Assise d'Appello del 19 marzo 1989, pag. 295.



CORTE DI ASSISE DI APPELLO DI MILANO

Sezione Seconda

Gli appellanti evidenziano, a sostegno della triangolazione Brescia-Milano-Veneto, il costante emergere, nelle varie inchieste sulla strage, delle figure di Silvio Ferrari e di Ermanno Buzzi.

Ferrari, amico di Buzzi, si era avvicinato, tramite Marco De Amici, a *La Fenice*, stringendo un forte legame con Rognoni. Egli costituiva, pertanto, il tramite fra Brescia e Milano. Non solo, ma in occasione dei suoi funerali, erano presenti una corona di fiori di "Anno zero" e un'altra, i cui fiori componevano il simbolo di Ordine Nuovo (l'ascia bipenne), portata dai camerati di Verona, a riprova dei suoi legami con l'ambiente ordinovista veneto.

La medesima triangolazione, ad avviso degli appellanti, è dato riscontrare con riguardo alla figura di Ermanno Buzzi, sulla scorta delle dichiarazioni rese dal Napoli, dal Bonazzi e, in particolare, dal Siciliano. Quest'ultimo ha riferito di avere conosciuto Buzzi a Venezia, a casa del Maggi, che lo aveva presentato come un camerata bresciano gravitante nell'area de "*La Fenice*"²⁰.

Ulteriori conferme della fondatezza della pista milanese derivano, ad avviso degli appellanti, dalle dichiarazioni di Digilio circa la destinazione della valigetta con l'esplosivo in possesso di Soffiati a Milano, ad esponenti delle S.A.M. .

²⁰ Gli appellanti richiamano la lettera inviata da Buzzi, il 7 novembre 1980, all'allora presidente del Tribunale di sorveglianza di Brescia, dott. Zappa, con lo pseudonimo di Angelo Falsac; lettera nella quale lo stesso si diceva disposto a collaborare a condizione che gli venisse garantita la permanenza nel carcere di Brescia, affermando che la strage era opera dei sanbabilini, che l'esplosivo era stato fornito a Brescia da uno degli imputati assolti; che la bomba era stata preparata nella notte, a Brescia, da tali Iotti e Lora - figure che, secondo quanto emerso nell'ambito del processo a carico di Cesare Ferri, frequentavano l'ambiente milanese de *La Fenice* - e poi collocata nel cestino da uno di Milano e uno di Lanciano; circostanza, quest'ultima, coerente con la frase udita dalla teste Ennia Scremin poco prima dell'esplosione e con l'individuazione fotografica - con esito parzialmente positivo - fatta dalla stessa nei confronti di Luciano Benardelli, nativo di Lanciano ed esponente di spicco di Ordine Nero (sentenza Corte d'Appello di Bologna del 14 Febbraio 1984).

Peraltro lo stesso Buzzi, nell'interrogatorio del 12 agosto 1975 (pienamente utilizzabile), ha sostenuto di essersi incontrato il 27 maggio 1974 con Marco De Amici, il quale gli aveva manifestato l'intento di creare un clima di tensione politica a Brescia, con degli attentati per l'indomani e che lo stesso era in compagnia di tale Ciano, possibile diminutivo di Luciano.



CORTE DI ASSISE DI APPELLO DI MILANO

Sezione Seconda

Gli appellanti contestano, ancora, il ragionamento della prima Corte riguardo alla mancanza di rapporti fra Maggi e Melioli ed alla conseguente impossibilità che i due potessero avere concorso nella strage, sottolineando, da un lato, che non è certo il presupposto da cui muove la Corte d'Assise - cioè che Melioli sia stato l'unico soggetto a collocare la bomba o comunque ad occuparsi della fase esecutiva dell'attentato; dall'altro che, comunque, la circostanza non escluderebbe affatto la compartecipazione a tale fase di esponenti della destra eversiva milanese (come peraltro emerso dalle dichiarazioni di Napoli nell'ambito del procedimento a carico di Cesare Ferri).

Del pari, erronea è - ad avviso degli appellanti - la valutazione della prima Corte circa l'irrecuperabilità di taluna delle plurime versioni del Digilio in ordine agli episodi-chiave descritti, ovvero la cena di Rovigo, la cena di Colognola e la valigetta di Soffiati.

In realtà - osservano - le lievi oscillazioni nella collocazione temporale dei tre eventi sono pienamente compatibili col lungo lasso di tempo trascorso; così come la stanchezza fisica conseguente al bombardamento di domande sui medesimi punti, cui il dichiarante è stato sottoposto nel corso dei suoi innumerevoli interrogatori, vale a spiegare il fatto che lo stesso, nell'incidente probatorio, abbia affermato che nella cena di Rovigo era stata preannunciata la strage di Brescia.

Nessuna efficacia invalidante dell'attendibilità del narrato del Digilio può poi, attribuirsi al diniego di Persic di avere partecipato alla cena di Colognola, stante l'interesse a prendere le distanze da Ordine Nuovo, manifestato con costanza dallo stesso.

Quanto, infine, alla valigetta, il nucleo essenziale delle dichiarazioni rese da Digilio sul tema, ovvero il tragitto dell'ordigno secondo la direttrice Venezia/Mestre - Verona - Milano - Brescia, è rimasto sempre inalterato.

Da ultimo gli appellanti censurano la lettura riduttiva del contenuto dell'appunto informativo del 6 luglio 1974, data della prima Corte, con argomentazioni in massima parte coincidenti con quelle svolte sul punto

Il Presidente est.
Anna Conforti



CORTE DI ASSISE DI APPELLO DI MILANO

Sezione Seconda

dal Pubblico Ministero, concludendo per la sussistenza, a carico del Maggi, di indizi gravi, precisi e concordanti, come tali integranti la prova piena della responsabilità dello stesso.

3.b.3 - L'appello della Parte Civile Ugo Talenti

Il difensore della parte civile Talenti, avv. Nardin, censura il fatto che la prima Corte abbia completamente trascurato il contesto storico - politico, la temperie ideologica e la capacità operativa degli ambienti dell'eversione di destra al cui interno si colloca la strage di Brescia. Ne è conseguito un giudizio "decontestualizzato", preclusivo dell'analisi e della valutazione dell'insieme dei rapporti e degli intrecci di potere che hanno ispirato le condotte dei protagonisti della vicenda.

Non sono, altresì, emersi i rapporti tra i vari gruppi eversivi operanti sul territorio (Ordine Nuovo, Avanguardia Nazionale, M.A.R., S.A.M., La Fenice), fra gli stessi e centri occulti di potere (le logge massoniche); fra questi ultimi e gli apparati ed organismi di controllo e di sicurezza, sia nazionali che internazionali (C.I.A., Ufficio Affari Riservati, Ufficio D del S.I.D.).

L'appellante ha ripercorso le varie fasi dell'iter evolutivo del neofascismo italiano, storicizzandole e collegandole al contestuale proliferare di organizzazioni segrete, tra cui la Loggia P2, ed all'evolvere del quadro politico-istituzionale italiano, cui erano particolarmente attenti gli ambienti più conservatori delle Forze Armate - a più riprese protagonisti di progetti eversivi ("Piano Solo", tentato golpe Borghese, progetto di golpe de "La Rosa dei venti", "golpe bianco" di Edgardo Sogno) - ed altresì i Servizi segreti americani, gli uni e gli altri preoccupati di arginare l'avanzata della sinistra ed i fermenti sociali che, nel corso degli anni '60, davano vita alle lotte operaie e studentesche.

A Brescia la destra era divisa tra una vocazione nostalgica, rappresentata dal M.S.I. e dalla "maggioranza silenziosa", e una spinta sovversivistica di stampo demagogico, facente capo al Comitato Bresciano di Riscossa



CORTE DI ASSISE DI APPELLO DI MILANO

Sezione Seconda

Nazionale, organizzazione studentesca contrapposta al Movimento Studentesco.

Riscossa era in stretto contatto con il gruppo milanese La Fenice, caratterizzato da un'opposizione radicale al regime dei partiti ed alle classi dirigenti di sostegno; legame comprovato dall'impiego di una tipografia comune per i rispettivi comunicati e dal reciproco supporto in occasione degli scontri con i gruppi antagonisti.

Nei primi anni '70 - aggiunge l'appellante - si era determinato un salto di qualità nell'azione della destra bresciana, con il passaggio a vere e proprie azioni terroristiche, la prima delle quali venne attuata nella notte tra il 3 e il 4 febbraio 1973 con un attentato alla sede del P.S.I., che segnò l'avvio di una strategia eversiva basata su atti terroristici e finalizzata al mutamento dell'assetto istituzionale.

Nacque così l'A.N.C.E. (Associazione Nazionale Campeggiatori Escursionisti), cui si affiancò il M.A.R., gruppo capeggiato da Carlo Fumagalli.

L'appellante sottolinea come le dimensioni dell'organizzazione clandestina, le finalità terroristiche, la vastità del progetto rivelino l'esistenza di una rete propria centrale che, attraverso la cospirazione politica, realizzava trame eversive (cosiddetto "golpe bianco" di Fumagalli).

Si stabilirono, intanto, collegamenti fra l'organizzazione bresciana e quelle milanesi.

Nel maggio 1974 ebbero luogo a Brescia tre eventi gravissimi:

- l'arresto di vari appartenenti al M.A.R., incluso lo stesso Fumagalli (9 maggio 1974);
- la morte di Silvio Ferrari (19 maggio);
- la strage di Piazza della Loggia (28 maggio).

Quest'ultimo evento seguì la diffusione di due volantini, attribuiti ad Ermanno Buzzi, con i quali venivano annunciati gravi attentati entro il mese di maggio e stigmatizzata la figura degli infiltrati appartenenti alla "peggiore teppaglia comunista".

Il Presidente Ist.
Anita Conforti



CORTE DI ASSISE DI APPELLO DI MILANO

Sezione Seconda

Per altro verso, dopo l'esecuzione della strage, si erano verificati fatti significativi, quali il rinvenimento, nella cassetta del Morin, del volantino di rivendicazione a firma Ordine Nero - Anno Zero-sezione C.Z. Codreanu; il riconoscimento di Cesare Ferri ad opera di Don Gasparotti, l'episodio di Pian del Rascino ed il rinvenimento della foto del Ferri sul cadavere di Giancarlo Esposti, la diffusione dell'identikit di quest'ultimo ad opera delle forze di polizia, l'ipotizzato attentato del 2 giugno 1974 in danno del Presidente della Repubblica, da parte del gruppo di Esposti. Ad aggravare il timore di avanzata delle forze antagoniste era poi giunto l'esito del referendum sul divorzio, tenutosi il 13 maggio 1974.

Osserva l'appellante come, in tale contesto, Brescia si presentasse come il luogo ideale per un attentato terroristico, sia perché in quella città avevano appena avuto luogo episodi di matrice terroristica, sia per l'occasione, altamente simbolica, costituita dalla manifestazione indetta per il 28 maggio, sia per le motivazioni politico-istituzionali, potendo la strage essere rivendicata come una sorta di ritorsione nei confronti dei carabinieri, che erano soliti stazionare nei pressi della colonna ove avvenne l'esplosione, per gli arresti di appartenenti al M.A.R., effettuati grazie all'apporto di Maifredi, infiltrato nel gruppo.

L'appellante evidenzia poi come, sotto il profilo ideologico, i movimenti della destra eversiva si ispirassero alla filosofia di Julius Evola, con una visione politica prossima al nazionalsocialismo hitleriano.

Da qui il diffondersi di una cultura militare, di cui è espressione il fenomeno di militarizzazione dello scontro politico-ideologico, cui si assiste tra il 1971 e il 1974.

Ben presto, dagli scontri di piazza si passa agli attentati contro obiettivi simbolici e, via via, alle infrastrutture di comunicazione (tralicci, treni, con l'evidente accettazione del rischio per l'incolumità delle persone) ed infine alla strage, quale strumento per creare terrore e, nel contempo legittimare la reazione delle Forze Armate.

In definitiva, la tecnica dell'attentato - cui molto spazio è dedicato dalla produzione editoriale dell'AGINTER PRESS di Lisbona - definita "una

*Il Presidente es.
Anna Conforti*



CORTE DI ASSISE DI APPELLO DI MILANO

Sezione Seconda

sorta di Accademia internazionale del terrore in funzione anticomunista" - diventa una tecnica di morte, uno strumento di guerra civile, uno strumento culturale.

Nella prospettiva di azioni armate, viene curato, ad opera di ex militari e di agenti dell'AGINTER PRESS, l'addestramento dei giovani estremisti di destra in campi paramilitari, ove, sotto le mentite spoglie di sportivi o appartenenti a squadre di soccorso civile, in realtà apprendono le tecniche dell'attentato, della preparazione di esplosivi, di schedatura e di interrogatorio degli avversari, l'impiego delle armi da fuoco.

Aggiunge l'appellante che, dopo lo scioglimento di Ordine Nuovo, nel novembre 1973, si assiste al fenomeno di ristrutturazione delle formazioni di composizione "cellulare" o "a grappolo" (v. Calore, ud. 8.10.2009).

Gli strumenti di intervento elaborati nella prospettiva di eversione istituzionale erano: a) la creazione di un partito armato (Ordine Nuovo e Ordine Nero in realtà erano bande armate); b) l'elaborazione di un programma di destabilizzazione mirante alla guerra civile e da realizzare mediante attentati; c) la programmazione di un intervento armato destabilizzante, mirante ad un duplice sbocco: una repubblica presidenziale o una giunta militare.

Gli obiettivi del frenetico attivismo delle cellule eversive di destra, ed anche di quella veneta - ovvero fronteggiare l'avanzata delle sinistre, disintegrare il sistema sovvertendo l'ordinamento dello Stato e ristrutturare idealmente la società - trovano perfetta rispondenza, ad avviso dell'appellante, nel contenuto dei due manifesti programmatici attribuiti a Buzzi ed in quello del volantino rivendicativo della strage di Brescia, immesso nella cassetta postale del Morin.

L'appellante sottolinea l'importanza del convegno nazionale di Cattolica, tenutosi a partire dal 28 febbraio 1974 e costituente il primo grande momento di riunione dei c.d. "cani sciolti" della destra radicale, dopo lo scioglimento di Ordine Nuovo, (seguito da quello di Anno Zero il



CORTE DI ASSISE DI APPELLO DI MILANO

Sezione Seconda

2/2/1974), nell'ottica di una ricostituzione e ristrutturazione organizzativa di Ordine Nuovo²¹.

Analoga riunione, secondo quanto dichiarato da Andrea Broggi²², si era tenuta, nei mesi successivi allo scioglimento di Ordine Nuovo, a Villa Colle Grandina, vicino a Castelnuovo di Garfagnana, per delineare una nuova strategia militare, circostanze collimanti con il contenuto delle note redatte dal maresciallo Felli il 3/12/1973 n. 9382, il 28.1.74 n. 622, e il 23.5.1974.

Secondo le dichiarazioni di Broggi, la neoformazione, cui era stato attribuito il nome di Ordine Nero, sarebbe stata organizzata in sezioni intestate a filosofi teorici del fascismo (Evola, Codreanu, Celine, Vicina), con una regia generale da Roma e un'estrema libertà operativa per ogni gruppo.

Il contenuto del monologo attribuito a Maggi nella riunione del 25 maggio altro non era, pertanto, ad avviso della parte civile appellante, che un'esplicazione dei temi trattati nelle riunioni anzidette, che non è inverosimile avessero costituito l'oggetto anche delle riunioni di Rovigo e di Colognola ai colli

Il processo di ristrutturazione oggetto della riunione di Cattolica si traduce in concreto, secondo l'appellante nella formazione di strutture "a grappolo", di cui fanno parte tanto attivisti politici operanti alla luce del sole, quanto soggetti che agiscono in clandestinità: questi ultimi destinati alle azioni militari di attentato; i primi alla gestione politica degli effetti degli stessi.

Evidenzia l'appellante come siano stati accertati rapporti della cellula di Venezia- Padova con quella di Ferrara - Rovigo (tramite Melioli), di Verona (Soffiati), di Milano (Rognoni, Dedemo, Battiston), con i "mestrini" facenti capo a Zorzi (Lagna, Tringali, Andreatta, Siciliano),

²¹ in tal senso le dichiarazioni rese da Luigi Fallica all'udienza del 6.9.2009.

²² all'udienza del 18 giugno 2009.



CORTE DI ASSISE DI APPELLO DI MILANO

Sezione Seconda

con Trieste - Udine (Neami, Portolan, Vinciguerra, Cicuttini) e Treviso (Raho).

Quanto al gruppo lombardo di Ordine Nuovo, l'organigramma riferito da Broggi vedeva Esposti quale responsabile militare, Zani quale responsabile politico e Ferri, quale responsabile logistico.

Quello veneziano - padovano, invece, aveva quale responsabile ideologico il Romani, quale capo politico il Maggi e quale responsabile logistico- militare Zorzi.

Tale ultimo nucleo era, ad avviso della parte appellante, pienamente efficiente, anche sotto il profilo operativo militare, in quanto in possesso di armi ed esplosivi, già impiegati in precedenti attentati.

Lo stesso difensore ribadisce, altresì, la piena efficacia probatoria della testimonianza del maresciallo Felli e delle informazione fornitegli dal Tramonte, che, oltre a non avere, all'epoca alcuna necessità di autodifesa, era - come riferito dai testi Zotto e Gerardini - intraneo alla destra eversiva padovana e, per giunta, era stato messo al corrente, dai due studenti universitari ex ordinovisti di Ferrara, del progetto di costituzione di un gruppo eversivo clandestino, venendo contattato il 20 maggio 1974 per entrarne a far parte (note numero 622 del 28/1/1974 e 4873 del 25/5/1974).

D'altra parte, aggiunge, il tema probatorio non attiene alla fase esecutiva della strage, quanto alla sua organizzazione, all'individuazione dell'obiettivo e per la fornitura dell'esplosivo, attività tutte che ben potevano essere state programmate e attuate da un organismo, che seppure in fase di riorganizzazione, era in contatto, attraverso la sua direzione strategica, con altri gruppi terroristici, quali "La Fenice" (testimonianza di Dedemo).

E', per giunta, dimostrato che l'attività del sodalizio eversivo è proseguita anche dopo la strage con ulteriori approvvigionamenti di armi (episodi del trasbordo delle casse dai Tir olandese tedesco del 16 e del 23 giugno



CORTE DI ASSISE DI APPELLO DI MILANO

Sezione Seconda

1974, riferiti dalla fonte Tritone), con l'incontro del 29 - 30 giugno 1974, a Roma, fra Romani e Rauti, e col raduno di Bellinzona dell'agosto '74.

L'appellante sottolinea la particolare importanza degli appunti informativi del maresciallo Felli del 28/1/1974, del 23/5/1974 del 6 luglio 1974.

In particolare evidenzia come il contenuto dell'appunto del 23 maggio trovi risponidenza nei proclami inviati il 21 maggio 1974 al Giornale di Brescia, nel dattiloscritto intestato "Ordine Nero-Gruppo Annozero Brixien-Gau", datato 27 maggio 1974 ed inviato al Questore, al Procuratore Generale di Brescia ed a due quotidiani, e nel volantino rinvenuto nella cassetta postale del rag. Morin dopo la strage.

Il raffronto del contenuto dei volantini anzidetti, nonché degli appunti del 28 gennaio e del 23 maggio 1974 con quello della nota del maresciallo Felli del 6 luglio 1974 (in particolare con i punti 4, 14, 15, 17 e 18) pone in evidenza come il gruppo presente ad Abano Terme il 25 maggio 1974, nelle persone che ne ricoprivano i ruoli apicali (Maggi, Romani e Zorzi), fosse perfettamente in grado di elaborare una dettagliata strategia terroristica, consistente nel proporre una linea di azione militare, nel dare il via all'attentato di Brescia, designando l'obiettivo e fornendo l'esplosivo da consegnare agli esecutori materiali, elaborare una strategia di guerra psicologica, e di politica di alleanze con altri gruppi eversivi di destra e nel designare gli esecutori del piano stragistico nell'ambito della cellula veneziano-padovana.

Ritiene, conseguentemente, l'appellante che nella riunione di Abano Terme del 25 maggio '74 abbia avuto luogo un'attività preparatoria dell'attentato, posto che:

- già esisteva un'organizzazione eversiva denominata Ordine Nero, seppure frammentata in piccoli gruppi, che tuttavia erano in contatto fra loro (non a caso Francesco Sartori Arturo faceva parte di entrambe le formazioni);
- la presunta distanza di Maggi da Anno Zero e la presunta diffidenza dello stesso verso Melioli risultano superate: i due avevano avuto rapporti, come si desume dalle dichiarazioni di Digilio, Napoli,

*Il Presidente est.
Anna Conforti*



CORTE DI ASSISE DI APPELLO DI MILANO

Sezione Seconda

Siciliano, Ubertone e Merlo; in più dall'appunto del 6 luglio emerge la grande considerazione di cui godeva Melioli agli occhi di Maggi;

➤ Maggi aveva indicato i mestrini e Francesconi Sartori Arturo come i soggetti destinati a porre in essere azioni eversive;

➤ con l'espressione "*Brescia non deve rimanere un fatto isolato*" Maggi, propugnatore dello stragismo come mezzo di lotta politica, aveva rivendicato la paternità della strage, manifestando poi, insieme a Romani, l'intenzione di redigere un comunicato per illustrare le linee programmatiche della formazione e preannunciare imminenti e gravi azioni terroristiche;

➤ il collegamento tra Maggi e soggetti bresciani appartenenti all'area della destra eversiva emerge dal riferimento ai "mestrini", contenuto nell'appunto del 6 luglio 1974, in relazione al trasbordo di una cassa di armi da un TIR con targa straniera.

3.b.4 - L'appello delle Parti Civili Natali e Camera del Lavoro di Brescia.

Il difensore delle parti civili Natali e Camera del lavoro di Brescia, avv. Sinicato, muove dalla premessa che la sentenza della Corte d'Assise di Brescia del 23 maggio 1987, relativa a Cesare Ferri ed altri, ha definitivamente accertato la fondatezza della tesi accusatoria che riconduceva la fase esecutiva della strage di Brescia al gruppo milanese di Ordine Nero, all'epoca, pienamente e attivamente coinvolto nella "*strategia della tensione*".

Ciò nondimeno, le interconnessioni fra la pista veneta e quella milanese non sono state approfondite dalla sentenza impugnata, la quale non ha tenuto conto degli stretti collegamenti che Maggi, capo indiscusso di Ordine Nuovo Veneto, intratteneva con Ordine Nero di Milano, già distintosi, all'epoca, per la serie di attentati commessi tra gennaio e aprile 1974.

Così come è stato del tutto banalizzato il comportamento del generale Maletti, del quale la Corte di primo grado si è limitato a prendere atto, fino a concludere che dalle dichiarazioni rese dallo stesso al giudice



CORTE DI ASSISE DI APPELLO DI MILANO

Sezione Seconda

istruttore di Brescia non era venuta alcuna chiarificazione in ordine alla vicenda in esame e, più in particolare agli appunti della fonte Tritone.

Anche il predetto difensore si duole, poi, dei criteri di utilizzabilità degli atti seguiti dalla Corte d'Assise, supportando il proprio giudizio con argomentazioni in tutto coincidenti con quelle espresse dai difensori delle parti civili Comune di Brescia, Giorgio Trebeschi ed altri.

L'appellante incentra la propria attenzione su due temi: la ritenuta inattendibilità di Digilio e l'analoga valutazione delle dichiarazioni di Tramonte, censurando in toto l'iter argomentativo dei primi giudici.

Quanto a Digilio, si duole della mancata valutazione, da parte della prima Corte, degli elementi di conferma del narrato di Digilio e della fretteolosità con cui si è liberata del giudizio positivo espresso sulla credibilità dello stesso dalle due Corti d'Assise di primo grado che lo hanno esaminato, omettendo di considerare che spesso l'inefficacia probatoria delle dichiarazioni di Digilio è stata conseguente non ad una verifica di inattendibilità, quanto alla mancanza di riscontri specifici.

Del pari è stata omessa la collocazione della strage nel suo contesto storico.

Sono erronee, ad avviso del difensore appellante, le affermazioni della Corte di primo grado circa il negativo giudizio di credibilità del Digilio, formulato nei suoi confronti dai giudici milanesi, davanti ai quali si sono svolti i giudizi per la strage di Piazza Fontana e per l'attentato presso la Questura.

In realtà, quanto al processo per la strage di Piazza Fontana, la Corte d'Assise di Milano, con la sentenza del 30.6 2001, ha espresso un giudizio positivo sia in ordine alla credibilità soggettiva del Digilio - evidenziandone l'effettivo coinvolgimento nelle attività dei gruppi ordinovisti veneti per quasi 15 anni, tra il 1967 e il 1984, e l'assenza di intenti ritorsivi nell'accusare Maggi e Zorzi -, sia in ordine alla credibilità

Il Presidente est.
Anna Conforti



CORTE DI ASSISE DI APPELLO DI MILANO

Sezione Seconda

oggettiva, dando atto dell'enorme consistenza del contributo di conoscenza fornito dal collaboratore, del tutto coerente, nonostante il decorso del tempo e riscontrato da elementi di carattere sia documentale che dichiarativo.

Nella sentenza d'appello del 12 marzo 2004 la Corte milanese, pur avendo ribaltato il giudizio di colpevolezza, ha escluso che Digilio avesse tratto particolari benefici dalla sua collaborazione, convenendo con i giudici di primo grado che lo stesso era stato effettivamente coinvolto nell'attività dei gruppi ordinovisti veneti per oltre 15 anni, *"per cui l'oggetto delle sue dichiarazioni è, sotto questo profilo, del tutto coerente con la sua collaborazione con quei sodalizi criminali"*.

La Corte d'Assise di Milano, sempre nella sentenza del 30 giugno 2001, aveva, altresì, ritenuto intrinsecamente attendibili e riscontrate da numerosi elementi di prova convergenti le dichiarazioni di Digilio sugli accessi al casolare di Paese e sugli incontri con Zorzi, Ventura e Pozzan. La sentenza d'Appello, ancorché assolutoria, ritiene comunque destituita di fondamento la tesi difensiva della "circuitazione", da parte di Digilio, di notizie apprese dagli stessi inquirenti, attribuendo al mancato ritrovamento del casolare la connotazione di *"rilevante elemento di incoerenza esterna"*, essendo le altre risultanze inidonee a fungere da riscontro al narrato del collaboratore.

Stupisce, pertanto, ad avviso dell'appellante, il fatto che la Corte di Brescia abbia del tutto trascurato il contenuto dell'agenda di Ventura (acquisita agli atti) nella quale risultano annotazioni temporalmente coincidenti con l'epoca cui fa riferimento Digilio e che collegano il nominativo di quest'ultimo, dello stesso Ventura, e del professor Franco alla cittadina di Paese, costituendo, quelle annotazioni, proprio l'elemento ritenuto mancante dalla Corte d'Assise d'Appello di Milano per conferire attendibilità al narrato del collaboratore sugli incontri di Paese e, conseguentemente, sulla attendibilità intrinseca dello stesso.

Quanto alle pronunce relative all'attentato presso la Questura (del 17 maggio 1973), nella sentenza, irrevocabile, del 22 febbraio 2005 della

Il Presidente es.
Anna Conforti



CORTE DI ASSISE DI APPELLO DI MILANO

Sezione Seconda

Corte d'Assise d'Appello di Milano - che giudicava in sede di rinvio dalla Cassazione, a seguito dell'annullamento della sentenza di secondo grado, che aveva a sua volta annullato quell'assolutoria di primo grado -, si legge che le dichiarazioni di Digilio sono state ritenute attendibili e riscontrate sui seguenti punti: 1) Digilio conosceva la casa di via di Stella a Verona e sapeva che era utilizzata da Ordine Nuovo del Veneto come base per attività di vario genere; 2) l'appartenenza al gruppo degli allora imputati, con i rapporti gerarchici indicati, e la loro dedizione all'attività eversiva; 3) i rapporti di conoscenza fra Bertoli, imputato per la strage, e alcuni esponenti di Ordine Nuovo.

L'appellante contesta, ancora, la valutazione della prima Corte circa l'incidenza dell'atteggiamento difensivo di Digilio sulla sua credibilità.

La questione, in realtà, era stata già affrontata, e risolta positivamente, dalla Corte d'Assise di Milano nella sentenza del 30 giugno 2001, nella quale si dà atto che il comportamento processuale di Digilio *"si è caratterizzato per un progressivo ampliamento di circostanze per lui direttamente compromettenti nelle attività delittuose riconducibili al gruppo o di Ordine Nuovo di Venezia Mestre"*, sicché le sue dichiarazioni *in progress*, lungi dall'esprimere una volontà crescente di vendetta verso i coimputati, erano rappresentative di un'ammissione di colpevolezza dapprima del suo amico Maggi e, quindi, sua personale; tant'è che perfino la sentenza d'Appello esclude che il comportamento reticente del Digilio fosse dettato dall'aspettativa della libertà, ancorando, per contro il giudizio negativo sulla spontaneità del suo narrato esclusivamente al suo stato psicofisico dopo l'ictus.

La stessa sentenza d'Appello aveva altresì escluso che le dichiarazioni accusatorie di Digilio nei confronti di Maggi fossero imputabili a motivi di astio nei confronti dello stesso, evidenziando come i contenuti del colloquio fra i due del 2 febbraio 1995 presso la questura di Venezia deponessero per la sussistenza di un'evidente cordialità e comunque per l'assenza di qualsivoglia segno di tensione.



CORTE DI ASSISE DI APPELLO DI MILANO

Sezione Seconda

Il difensore appellante contesta che lo stato psicofisico di Digilio possa avere influito sulle sue scelte processuali, per la dipendenza che aveva creato, sul piano economico e dell'assistenza sanitaria, dal Servizio di protezione.

In realtà, osserva, Digilio versava in condizioni economiche precarie già ai tempi dell'incontro con Maggi in Questura, ben prima dell'ictus, e quanto alle cure di cui necessitava, queste rientravano fra i diritti spettanti a qualsiasi cittadino.

Inaccettabile è la valutazione della Corte bresciana in ordine alla spontaneità delle dichiarazioni del Digilio, in quanto non tiene conto di un'elementare obiezione: se Digilio avesse voluto compiacere gli inquirenti, non avrebbe scelto per farlo il tema della strage di Brescia, che esulava dalla competenza territoriale del Pubblico Ministero (di Milano) che lo stava interrogando in relazione alla strage di Piazza Fontana, e per giunta riguardava fatti posteriori di quattro anni rispetto a questa. Ben più logico sarebbe stato, secondo la prospettazione della stessa Corte, ampliare le notizie in ordine alla strage di Milano - che invece vengono fornite solo due anni dopo, nell'interrogatorio del 28 marzo 1998 - e non rischiare, introducendo temi tutti da verificare, di compromettere la credibilità già guadagnata nell'ambito del procedimento milanese.

Deduce, ancora, l'appellante che la sentenza di primo grado neppure si è posta il problema della possibile incidenza delle condizioni di salute del Digilio sulla sua capacità di ricordare ed elaborare il proprio pensiero, nonostante il tema abbia costituito oggetto di approfondita verifica e disamina processuale.

Tutti gli esperti chiamati in causa sono stati concordi nell'affermare l'influenza dello stress sulle prove testimoniali e sul comportamento mentale in generale, con un conseguente diverso atteggiarsi del soggetto esaminato a seconda delle condizioni di maggiore o minore tranquillità in cui è chiamato a deporre.

L'ingravescenza dello stato del Digilio al momento dell'incidente probatorio ha indubbiamente acuito lo stress indotto dal contesto in cui



CORTE DI ASSISE DI APPELLO DI MILANO

Sezione Seconda

era chiamato a rendere dichiarazioni, tant'è che in molti momenti egli ha manifestato tutta la sua reattività allo stesso.

L'appellante, al pari del P.M. e con argomentazioni sostanzialmente coincidenti, censura il giudizio negativo espresso dalla prima Corte sulla spontaneità e coerenza del racconto di Digilio, per avere lo stesso riferito, contrariamente a quanto solitamente accade, prima i fatti meno importanti e da ultimo quello più rilevante.

Osserva, in merito, che le modalità espositive del Digilio vanno valutate tenendo conto della molteplicità di episodi riferiti, nel corso di sterminati interrogatori, senza una logica precisa, secondo l'affiorare dei ricordi o gli stimoli degli stessi inquirenti a ritornare su alcuni argomenti per approfondirli, nonché dei lunghi tempi di riflessione e di attivazione della memoria a disposizione del collaboratore.

L'andamento progressivo delle dichiarazioni, poi, lungi dal rivelare intenti calunniatori, è espressivo solo della sofferta maturazione della decisione dello stesso di autoaccusarsi di un fatto gravissimo.

L'appellante contesta, altresì, la scelta della Corte di primo grado di non esaminare le altre vicende oggetto delle dichiarazioni del Digilio, in tal modo delimitando l'obbligo di verifica della credibilità dello stesso.

In merito osserva come, oltre alla sentenza della Corte d'Assise di Milano relativa alla strage di Piazza Fontana, la credibilità del Digilio abbia costituito oggetto di valutazione positiva nella sentenza della stessa Corte dell'11 marzo 2000, relativa alla strage di via Fatebenefratelli, con specifico riguardo alla sussistenza di stretti rapporti fra Digilio e Maggi ed alla condivisione, da parte di entrambi, delle decisioni più delicate. Tale sentenza, seppure riformata in appello, è stata comunque rivalutata nel giudizio di rinvio seguito all'annullamento da parte della Cassazione. Numerosi gli episodi narrati da Digilio che sono stati riscontrati e dei quali si fa menzione in tale pronuncia, peraltro ripresi nella sentenza d'appello, che pure ha ribaltato il giudizio di condanna nei confronti di Maggi, Rognoni e Zorzi. Fra questi: i rapporti tra Fachini e Raho; la cessione della gelignite ad opera di Roberto Rutelli (rilevante perché

*Il Presidente est.
Anna Conforti*



CORTE DI ASSISE DI APPELLO DI MILANO

Sezione Seconda

riguarda il possesso di tale tipo di esplosivo da parte del gruppo di Ordine Nuovo di Venezia solo un anno prima i fatti di Brescia); l'attività svolta da Digilio in Spagna (rilevante perché espressiva del ruolo delicatissimo e significativo attribuito dai vertici di Ordine Nuovo al collaboratore nei mesi successivi alla strage); le strutture golpiste di difesa dello Stato (espressive della connivenza di alcuni apparati militari e istituzionali con le formazioni eversive di destra nel periodo in cui si collocano i fatti); la rete informativa; il passato del padre di Digilio, Michelangelo, riscontrato documentalmente.

Aggiunge l'appellante che le affermazioni del Digilio relative alla rete informativa americana hanno trovato, sia pur generica, conferma nelle parole dello stesso generale Maletti, secondo cui la C.I.A. ed i Servizi militari americani non solo avevano una presenza attiva in Italia, ma svolgevano un ruolo specifico anche nei rapporti con i gruppi eversivi di destra, sempre nel periodo storico in cui si colloca la strage.

Conclude, pertanto, il difensore appellante che la credibilità intrinseca di Digilio deve essere rivalutata in senso positivo, al pari della spontaneità e della coerenza della sua scelta collaborativa.

L'appellante ripercorre, quindi, le dichiarazioni di Digilio, a partire dal primo riferimento alla cena di Rovigo, effettuato nell'interrogatorio reso al giudice istruttore di Milano il 31 gennaio 1996, unitamente alla rivelazione di altri episodi che hanno trovato puntuale riscontro nei giudizi per la strage di Piazza Fontana e, soprattutto per l'attentato presso la Questura.

Osserva che la Corte bresciana si sofferma su particolari poco significativi, trascurando del tutto i riscontri al narrato di Digilio, offerti dalla testimonianza di Marco Affatigato. Questi ha parlato di una cena tenutasi in un locale tra Padova e Rovigo, organizzata da Maggi, il quale, alla presenza di una quindicina di persone - fra cui, probabilmente, lo stesso Tramonte, riconosciuto in foto - aveva auspicato l'organizzazione di attentati.

Il Presidente est.
Anna Conforti



CORTE DI ASSISE DI APPELLO DI MILANO

Sezione Seconda

L'evento trova conferma documentale nella relazione peritale redatta dal professor Giannuli, nell'ambito del processo per la strage di Piazza Fontana ed acquisita agli atti. A pag. 233 dell'elaborato è, infatti, illustrato il contenuto di un appunto (allegato del S.I.D., senza data, ma successivo al novembre '73 e quasi certamente dei primi mesi del 1974), riguardante il compito assunto da Maggi di contattare gli ordinovisti di Verona e Rovigo ed il ruolo delegato a Soffiati.

Quanto alla cena di Colognola, nessuna significativa discrepanza è dato cogliere, ad avviso dell'appellante, fra il resoconto del 19 aprile, davanti al G.I. di Milano, e quello del 4 maggio davanti al Pubblico Ministero di Brescia.

Il fatto che, solo in sede di incidente probatorio, Digilio abbia inserito Persic fra i partecipanti trova plausibile spiegazione nell'aggravarsi dello stato di salute del collaboratore ed altresì nel fatto che lo stesso Persic, per sua ammissione, prendeva parte frequentemente alle riunioni di Colognola, sicché, stante il tempo decorso, Digilio ben avrebbe potuto non ricordarsi della sua presenza.

D'altra parte, non va trascurato, ad avviso dello stesso difensore, che Persic ha costantemente tenuto un atteggiamento autodifensivo nell'ammettere circostanze che potessero determinare il suo coinvolgimento nei più gravi episodi delittuosi, come si evince dalle dichiarazioni rese all'Autorità Giudiziaria milanese con riguardo ad una riunione tenutasi a casa sua - a suo dire a sua insaputa e senza che si rendesse conto del reale contenuto dei discorsi fatti - durante la quale Maggi aveva preannunciato la mobilitazione per il tentato golpe del 1970. Conclude l'appellante, riportandosi all'orientamento espresso in tema dalla Corte di legittimità²³, che le dichiarazioni di Persic, ancorché non sovrapponibili a quelle del Digilio, comunque ne corroborano il racconto.

L'avvocato Sinicato si duole anche del fatto che, con riguardo all'episodio della valigetta trasportata da Soffiati, la Corte di primo grado si è limitata ad evidenziare le divergenze fra le dichiarazioni iniziali di Digilio e

²³ Cass. II, 19 marzo 2001 n. 24.108, Enea.



CORTE DI ASSISE DI APPELLO DI MILANO

Sezione Seconda

quelle successive, senza tenere conto della sussistenza di punti fermi, che il collaboratore non ha mai modificato e che non risultano contraddetti da altre emergenze: la provenienza dell'ordigno da Mestre, la sosta a Verona, in via Stella e la destinazione Milano.

Tale percorso, è, ad avviso dell'appellante, assai significativo. Mestre è, infatti, la città di Zorzi, pacificamente individuato come il capo e il coordinatore, politico e militare, del gruppo di ordinovisti ivi presente (circostanza accertata anche nella sentenza d'appello per il processo di piazza Fontana); Verona è la città di Soffiati, nominato da Maggi - in qualità di responsabile di Ordine Nuovo del Triveneto - reggente del locale gruppo e la cui casa, in via Stella, era utilizzata quale base logistica degli ordinovisti, come dimostrano l'episodio del sequestro del barone triestino Forziati e la permanenza in essa di Digilio all'inizio della sua latitanza, prima della fuga all'estero; Milano, pur non avendo una sede di Ordine Nuovo, era la sede de *La Fenice*, strettamente legata alle direttive del Maggi, specie dopo l'espatrio del suo fondatore, Giancarlo Rognoni, a seguito del processo per la bomba sul treno Torino-Roma del 7 aprile '73. Non solo, ma Milano era anche la sede delle S.A.M., gruppo vicino a *La Fenice*, nel quale, come riferito da Fabrizio Zani - amico di Cesare Ferri e contiguo a *La Fenice* -, militavano Piero Battiston e lo stesso Ferri, il quale aveva consegnato ad Ordine Nero una parte dell'esplosivo in dotazione delle S.A.M.

Lo stesso Zani aveva redatto lo scritto col quale era stata smentita da Ordine Nero la rivendicazione dell'attentato al treno *Italicus* ed aveva altresì fornito importanti informazioni sulle modalità di confezionamento degli ordigni impiegati negli attentati compiuti da Ordine Nero nella primavera del '74, precisando che venivano utilizzati vecchi candelotti di dinamite ed esplosivo ANFO in scaglie, nonché una sveglia come temporizzatore.

Ritiene, conseguentemente, l'appellante che il giudice di primo grado non abbia colto la pluralità di riscontri alle dichiarazioni di Digilio, ignorando le risultanze del processo a carico del Ferri quanto al ruolo svolto dagli estremisti della destra milanese nelle vicende bresciane, ed incorrendo

Il Presidente Est.
Anna Conforti



CORTE DI ASSISE DI APPELLO DI MILANO

Sezione Seconda

anche in errori di lettura degli atti, da cui ha desunto inesistenti contraddizioni del collaboratore (come quella afferente la composizione del filo di incandescenza dell'ordigno, riferibile al Pubblico Ministero che interrogava e non già a Digilio).

Quanto alla natura dell'esplosivo, Digilio, pur dicendosi non in grado di precisarla, nella maggior parte dei casi ha affermato che si trattava di dinamite, senza ulteriori specificazioni.

Censurabile, ad avviso dell'appellante, è anche la lettura che la prima Corte ha dato della conversazione intercettata il 26 settembre 1995 fra Raho e Battiston.

Osserva l'appellante che tale conversazione, per quanto concerne i fatti di Brescia, si compone di tre parti:

- 1) *"Se il nonno dice la verità sulle piccole cose... Potrebbe... eh, dirla anche sulle grandi;*
- 2) *"Per esempio era trapelato che il nonno aveva detto che Marcello Soffiati il giorno prima della strage era partito per Brescia con le valigie piene di esplosivo, Soffiati è morto...";*
- 3) *"il dottore è vivo poi, però, e il Soffiati che gli serve per fargli portare la...".*

La prima affermazione sta a significare che Digilio era a conoscenza di fatti eclatanti, in tal modo ponendosi come riscontro generico all'attendibilità dello stesso.

La seconda esprime il collegamento diretto fra la valigetta e Brescia, mai operato da Digilio, e, nel contempo, evidenzia, per la costruzione letterale della frase (*"era trapelato che il nonno aveva detto"*) che la fonte delle notizie in possesso di Raho è diversa dal "nonno" (ovvero Digilio) e precedente rispetto alle dichiarazioni di quest'ultimo.

La terza indica nel "dottore" (ovvero Maggi) il mandante di Soffiati, così traducendosi in un riscontro individualizzante a carico dello stesso.

La Corte di primo grado, non essendosi resa conto che il reale dichiarante è solo Raho, tenta inutilmente di chiarire la lettura della conversazione attraverso le dichiarazioni di Battiston. Questi, in effetti, incorre

*Il Presidente est.
Anna Conforti*



CORTE DI ASSISE DI APPELLO DI MILANO

Sezione Seconda

nell'identico errore della Corte, ovvero esclude che la fonte delle informazioni di Raho fosse diversa da Digilio (in ipotesi, lo stesso Maggi, col quale Raho, all'epoca era in stretto contatto). Solo in tal modo si spiegano il riferimento a Brescia, mai fatto dal Digilio, le incertezze di Battiston sul momento in cui sarebbe venuto a conoscenza dell'episodio e l'illogicità dell'affermazione di non avere mai collegato la valigetta alla strage.

L'avv. Sinicato censura la valutazione delle dichiarazioni di Tramonte operata dalla prima Corte con argomentazioni sostanzialmente coincidenti con quelle del Pubblico Ministero e dei difensori delle parti civili Comune di Brescia, Trebeschi e altri, concludendo nel senso che le dichiarazioni dibattimentali dell'imputato (utilizzabili *erga omnes* perché supportate dalla deposizione di Felli e dalla prova logica della loro verosimiglianza, già evidenziata nella sentenza impugnata) hanno piena efficacia probatoria nei confronti di Maggi.

Al pari degli altri appellanti, anche il predetto difensore rimarca la straordinaria valenza probatoria delle veline del S.I.D., in quanto formate in tempo reale rispetto agli eventi narrati, ed in particolare di quella del 6 luglio, che rimanda l'immagine di un gruppo pienamente operativo, dotato di una strategia ben definita che si proiettava oltre la strage e comprendeva l'utilizzo di varie cellule territoriali non solo venete, evidenziando, nel contempo, il ruolo fondamentale del Maggi nella fase organizzativa dell'attentato.

Assolutamente indispensabile è, ad avviso dell'appellante, che l'iter motivazionale dei giudici d'appello valorizzi e completi il contenuto delle precedenti sentenze che hanno accertato giudizialmente l'esistenza e l'effettività della "*strategia della tensione*", attuata, a cavallo degli anni 1973-1974, dagli ex ordinovisti che si riconoscevano in Ordine Nero.

Conclude, dunque, l'appellante che vi è coincidenza tra il narrato di Digilio del 1995-96, quello di Tramonte al maresciallo Felli, le notizie apprese da Raho prima che Digilio iniziasse a collaborare con l'Autorità

Il Presidente est.
Anna Conforti



CORTE DI ASSISE DI APPELLO DI MILANO

Sezione Seconda

giudiziaria e da una fonte diversa dallo stesso, le dichiarazioni di Siciliano circa la telefonata, ricevuta a Parigi nel 1984 da parte di Maggi, il quale aveva affermato che *"disgraziatamente chi aveva fatto la spesa a Milano l'aveva fatta anche a Brescia"*; espressione, quest'ultima, interpretata da Siciliano nel senso che chi aveva operato a Milano aveva operato anche a Brescia, ma che l'appellante interpreta nel senso che chi si era rifornito di esplosivo per Milano l'aveva fatto anche per Brescia.

Lo stesso difensore evidenzia - con argomentazioni sovrapponibili a quelle delle parti civili Comune di Brescia, Trebeschi e altri - l'azione di depistaggio posta in essere dai Servizi segreti nei confronti dell'autorità giudiziaria - mai informata del contenuto delle "veline" provenienti da Padova - , al fine di impedire, prima, e di sviare, poi, le indagini riguardo ai reali responsabili dei fatti, desumendo da tale condotta un riscontro imponente all'effettiva portata accusatoria delle circostanze riferite da Tramonte al maresciallo Felli.

Considerazioni analoghe a quelle delle altre parti civili sopraindicate, vengono effettuate dall'appellante in merito ai rapporti tra Ermanno Buzzi, Silvio Ferrari e Ordine Nuovo, nonché i rapporti sussistenti tra Maggi e Melioli.

Riguardo a questi ultimi l'appellante ribadisce come la Corte di primo grado sia incorsa in errore nel ritenere che non emergano dagli appunti informativi del S.I.D. legami tanto stretti fra Maggi e Melioli da ipotizzarne il concorso nella realizzazione della strage.

Quel convincimento è fondato sull'erroneo presupposto che Melioli sarebbe il soggetto cui era stato affidato il compito di collocare l'ordigno in piazza della Loggia. In realtà, l'argomentazione stessa della prima Corte è pretestuosa e contraddittoria, in quanto a dare presente a Brescia il Melioli il giorno della strage è stato solo Tramonte negli interrogatori resi nella fase delle indagini, ritenuti inutilizzabili dalla stessa Corte.

Il giudice di primo grado non ha, per contro, considerato che Maggi e Melioli erano entrambi originari di Rovigo e che il primo era stato compagno di scuola di una zia del secondo; che nell'agenda di Melioli

Il Presidente est.
Anna Conforti



CORTE DI ASSISE DI APPELLO DI MILANO

Sezione Seconda

figurano i numeri telefonici di Gian Gastone Romani e dei mestrini Roberto Lagna e Aldo Trinco, appartenenti al gruppo di Zorzi; che, nel carteggio con Freda, Melioli si faceva latore dei saluti del "cavadenti" Maggi, circostanza, quest'ultima, particolarmente significativa della fiducia che l'imputato riponeva in lui, nell'affidargli il rapporto con Freda.

Conclude, pertanto, il difensore appellante che la valutazione della Corte d'Assise bresciana circa l'insussistenza di un quadro indiziario idoneo a determinare la condanna del Maggi è palesemente erronea. In effetti:

- gli appunti informativi della fonte Tritone e le dichiarazioni di Digilio circa le disposizioni organizzative date a Soffiati individuano una precisa condotta concorsuale del Maggi, posta in essere prima del 28 maggio 1974;
- propugnare un'organizzazione clandestina operativa "sul terreno dell'eversione violenta" e "la strage come mezzo di lotta politica" integra sicuramente un'agevolazione del reato mediante appoggio, suggerimento e mezzi per i materiali esecutori;
- vi è prova dei rapporti di Maggi con Melioli, i "mestrini" e i "milanesi", nonché del ruolo preminente dell'imputato su tutta l'area terroristica ex ordinovista del Nord Italia;
- la telefonata fra Maggi e Siciliano e la conversazione intercettata fra Raho e Battiston costituiscono altrettanti, significativi riscontri all'assunzione di un ruolo rilevantissimo dello stesso nella strage.

Alla luce di tali risultanze - sostiene l'appellante - la responsabilità del Maggi si presenta non solo "politica" e "istigatoria", ma "operativa", quanto alla decisione ed alla preparazione della strage. Quelli che i primi giudici hanno definito "rilevanti sospetti" sono, in realtà, indizi convergenti, del tutto idonei, ove valutati unitariamente, a provare la responsabilità penale dell'imputato.



CORTE DI ASSISE DI APPELLO DI MILANO

Sezione Seconda

Ad analoga conclusione deve pervenirsi, ad avviso dell'appellante, nei confronti del Tramonte, raggiunto da prove consistenti di partecipazione al sodalizio criminoso, al quale ha dato un apporto personale oggettivo. La colpevolezza dell'imputato risulta, del resto, vieppiù provata dal suo comportamento processuale e dalle testimonianze (specie di Rota e Pilon) relative alle preoccupazioni espresse dallo stesso, in tempi recenti, per i comportamenti tenuti all'epoca dei fatti.

3.c - La sentenza della Corte d'Assise d'Appello di Brescia

In sede di gravame, come si è detto, l'Assise bresciana ha confermato, con sentenza del 14 aprile 2012, l'assoluzione di Maggi e Tramonte (altresì di Rauti, Delfino e Zorzi).

La stessa Corte²⁴ ha accolto la richiesta di rinnovazione parziale dell'istruttoria dibattimentale, formulata dal Pubblico Ministero appellante, disponendo l'esame dei periti Schiavi e Brandone, che avevano effettuato, unitamente al Cerri, deceduto, il primo accertamento balistico.

Sulla base delle risultanze di tale esame, raffrontate criticamente con le argomentazioni e le conclusioni dei periti nominati nell'ambito del presente procedimento, e tenuto conto delle informazioni direttamente acquisite dai primi periti attraverso l'ispezione dei luoghi e l'esame dei reperti (il generale Schiavi aveva avuto la possibilità di visionare la colonna interessata dall'esplosione immediatamente dopo il fatto) - attività non più ripetibili dai nuovi periti, basatisi quasi esclusivamente sulla documentazione in atti - nonché dell'esito di quattro prove di esplosione, una delle quali con esplosivo da mina (tre candelotti di gelignite e tre di gel), la quale aveva prodotto tracce di fumo e schegge maggiormente somiglianti a quelle determinate dall'esplosione in piazza della Loggia, e dell'evoluzione delle tecniche di ricerca, è pervenuta alla

²⁴ Fgg. pagine 392 -417 sentenza.



CORTE DI ASSISE DI APPELLO DI MILANO

Sezione Seconda

conclusione che, contrariamente a quanto affermato dai nuovi periti, l'esplosivo impiegato in piazza della Loggia era " composto prevalentemente da gelignite o comunque dinamite, così come dichiarato da Digilio ".²⁵

La Corte ha, dunque ritenuto che "il narrato di Digilio abbia conquistato un significativo riscontro in ordine all'esplosivo (gelignite/ dinamite) che il dichiarante ha asserito di aver visionato come quello che sarebbe stato utilizzato per la strage di Brescia, atteso che esso, alla stregua degli accertamenti della prima perizia (riscontrati dalle testimonianze sicuramente più affidabili di quelli svolti, a distanza di molti anni e soltanto su dati documentali, dei nuovi periti), è risultato della stessa tipologia di quello verosimilmente impiegato in detto eccidio".²⁶

Al contrario la stessa Corte ha ritenuto che l'impiego di una grossa sveglia quale temporizzatore - così come descritto da Digilio - sia non solo privo di riscontri, in quanto di un simile oggetto (e dell'eventuale involucro che avrebbe dovuto contenerlo per garantirne la sicura attivazione) non è stato trovato alcun frammento, ma poco verosimile per le sue dimensioni e per il rumore che, a dire dello stesso dichiarante, produceva.

La seconda divergenza tra l'iter argomentativo della Corte di primo grado e quello della Corte d'Appello discende dalla diversa valutazione del significato e della valenza probatoria del contenuto della conversazione tra Raho e Battiston, intercettata il 26 settembre 1995, che, ad avviso dei giudici d'Appello, "in quanto caratterizzata da una percettibile e non contestata spontaneità degli interlocutori, nonché da una sintomatica, sia pur parziale, coincidenza di contenuto rispetto al narrato di Digilio riguardante la condotta che avrebbe tenuto Marcello Soffiati poco tempo prima della strage di Brescia, risulta di molto staccarsi dalla massa degli atti riversati nel processo, potendo essere eventualmente apprezzata, vuolsi come riscontro

²⁵ fg. 406

²⁶ fg. 417



CORTE DI ASSISE DI APPELLO DI MILANO

Sezione Seconda

individualizzante del suddetto racconto, vuolsi quale autonomo indizio a fondamento dell'ipotesi accusatoria".

Aggiungono i giudici di secondo grado che vi è una "sorprendente collimanza" fra quanto costituiva l'oggetto del timore di Raho - ovvero che potesse trapelare che Digilio aveva parlato del trasporto di Soffiati con le valigie (o la valigia) piene di esplosivo - e quanto verrà riferito dallo stesso Digilio all'autorità giudiziaria mesi dopo.

Peraltro, il tenore del colloquio è, ad avviso degli stessi giudici, palesemente espressivo del fatto che i due interlocutori conoscessero da tempo la notizia, circostanza confermata dal Battiston in dibattimento.

Proprio sulla base di tale peculiare elemento cronologico la Corte d'Assise d'Appello bresciana si è discostata dalla valutazione dei primi giudici, escludendo che la frase pronunciata da Roberto Raho possa essere riduttivamente considerata come l'ennesima versione del Digilio in ordine all'episodio della valigetta.

La divulgazione della notizia appresa da Roberto Raho si colloca in un periodo in cui Digilio, che non era stata ancora colpito dell'ictus, non era indagato per strage e non aveva alcuna ragione, né alcun interesse, per raccontare quell'episodio. Per di più, mentre nel momento in cui Digilio parla in ambito processuale dell'episodio della valigetta, Soffiati era già morto, questi era ancora vivo all'epoca della propalazione cui si fa riferimento nella conversazione intercettata e, pertanto, avrebbe potuto smentirlo.

La Corte d'Assise d'Appello accoglie, pertanto, la censura del Pubblico Ministero, secondo cui la Corte di primo grado, pur muovendo da premesse diverse, ha poi finito per porre sullo stesso piano il narrato di Digilio ai propri amici, in un contesto extraprocessuale, e quello all'autorità giudiziaria, successivo di molti anni.

Sottoposta ad analitico vaglio la conversazione intercettata, la Corte di secondo grado perviene alla prima conclusione che il vero motivo dell'apprensione manifestata dagli interlocutori era lo "Scalinetto", essendo entrambi a conoscenza del fatto che in quel locale era depositato l'esplosivo. Raho, in effetti, nell'interrogatorio del 4.10.1995, delegato

Il Presidente est.
Anna Conforti



CORTE DI ASSISE DI APPELLO DI MILANO

Sezione Seconda

dalla Procura di Milano, aveva dichiarato di aver appreso da Digilio, proprio nel periodo 1974-1975, che lui e Maggi avevano la disponibilità di gelignite (che trasudava e si era deteriorata) e che custodivano presso lo "Scalinetto", all'insaputa dei gestori; circostanza, quest'ultima, confermata anche da Battiston nel corso del giudizio di primo grado (ud. 11/5/2010, pagine 55 e seguenti) e che era alla base dei timori dello stesso di essere coinvolto da Digilio, essendo stato ospitato, proprio nel 1974, in quel locale ed avendo avuto rapporti con i due soggetti che avevano la disponibilità dell'esplosivo.

Battiston, dunque, temeva che Digilio, anche per via dei dissapori relativi all'apertura di un locale in Venezuela, potesse riferire circostanze vere, suscettibili di essere poste dagli inquirenti in relazione alla strage di Brescia, anche per la coincidenza temporale di questa con il trasporto della gelignite da parte di Soffiati; timore condiviso dal Raho, che in quel periodo aveva conosciuto Digilio ed aveva ricevuto da lui esplosivo destinato alla commissione di attentati.

Aggiungono i giudici d'Appello bresciani come la riprova dell'effettiva provenienza della notizia in possesso di Raho e Battiston da Digilio si rinvenga nell'atteggiamento di quest'ultimo, che ha categoricamente negato la circostanza.

Digilio, tuttavia, ad avviso degli stessi giudici, palesemente mente sul punto, non essendovi ragioni per negare credibilità al Battiston, il quale ha asserito di aver appreso da lui quell'informazione, e non avendo, all'epoca, il collaboratore, alcuna ragione di raccontare ai suoi amici un fatto non avvenuto. E Digilio mente per autotutelarsi, in quanto ammettere la circostanza riferita dal Battiston equivale ad ammettere la presenza dell'esplosivo presso lo Scalinetto, la disponibilità di esso in capo a lui al Maggi e, quindi il proprio coinvolgimento nella strage.

Del resto, alla medesima logica autodifensiva sono da ricondurre anche l'indicazione di un temporizzatore dell'ordigno trasportato da Soffiati tanto più inidoneo ove raffrontato alle specifiche competenze del dichiarante in tema di *timer*, e del colore dell'esplosivo, costantemente indicato come scuro, a garantire la presa di distanza dal colore giallo, che, nelle indicazioni di Raho/Battiston e di Persic, caratterizzava l'esplosivo



CORTE DI ASSISE DI APPELLO DI MILANO

Sezione Seconda

visto, rispettivamente presso lo Scalinetto e nell'abitazione di Soffiati, in via Stella, a Verona.

In realtà - concludono i giudici d'Appello bresciani - Digilio, nel narrare i fatti, ha sostituito se stesso a Zorzi, essendo stato lui stesso a prelevare dallo Scalinetto l'esplosivo di cui aveva la disponibilità.

A rafforzare tale convincimento concorre, ad avviso della Corte, il riferimento a Venezia - anziché a Mestre -, come luogo di provenienza dell'esplosivo, fatto dallo stesso Digilio in ben due circostanze; riferimento che, per il suo ripetersi e per l'essere, il dichiarante, veneziano, non può essere considerato un mero refuso, tanto più che, a fronte della richiesta di spiegazioni sul perché, modificando la precedente versione, avesse asserito che dopo la cena di Colognola, non si era trattenuto a Verona, ma era ritornato a Venezia, lo stesso Digilio aveva addirittura ammesso di essere stato lui a prendere la valigetta (*"doveva pure darmi il tempo di prendere la valigetta e le altre cose, visto che lo Zorzi si era ormai rifiutato di seguire l'attentato"*).

In definitiva, ritiene la Corte, che la risposta di Digilio costituisca l'ennesimo riscontro ad una coerente ricostruzione di un segmento della vicenda (assunta, peraltro, a fondamento dell'assoluzione di Zorzi).

La Corte di secondo grado ha, tuttavia, escluso che il contenuto della conversazione intercettata fra Raho Battiston possa costituire un riscontro individualizzante nei confronti del Maggi e tanto meno un elemento di prova autonomo a carico dello stesso, evidenziando che:

- il nome di Maggi non comparire nella frase più importante, né risulta dalle dichiarazioni di Battiston che Digilio avesse indicato nello stesso il mandante di Soffiati ;
- il timore mostrato da Raho e chiaramente riconducibile al fatto che, essendo vivo Maggi, il procedimento per la strage di Brescia potesse ancora rimanere aperto, appare derivare da una mera supposizione o da un sospetto circa il possibile coinvolgimento dello stesso Maggi nella movimentazione dell'esplosivo il giorno prima della strage, basati, da un lato, sulla disponibilità che questi aveva della gelignite insieme al Digilio;



CORTE DI ASSISE DI APPELLO DI MILANO

Sezione Seconda

dall'altro sulla posizione apicale dello stesso all'interno del gruppo ordinovista veneziano;

➤ l'affermazione di Raho circa la notizia appresa da Digilio del coinvolgimento del "dottore" negli esplosivi si presenta generica, tanto più che le dichiarazioni del primo e di Battiston sono riferibili più alla strage di piazza Fontana che non a quella di Brescia;

➤ la frase "il Soffiati, gli serve per fargli portare la....." - con certezza riferibile al Maggi - ben potrebbe ascriversi ad un'altra supposizione del Raho, mutuata dai rapporti gerarchici fra Maggi e Soffiati;

➤ la successiva frase del Battiston "comunque l'ha già detto, del dottore" potrebbe essere plausibilmente intesa nel senso che Digilio aveva già riferito sulla figura del Maggi, sul suo ruolo all'interno di Ordine Nuovo e sulla disponibilità di esplosivi, sicché null'altro avrebbe potuto aggiungere.

Concludono sul punto i giudici d'Appello bresciani che il valore di riscontro al narrato di Digilio, desumibile dalla conversazione intercettata, va limitato al fatto che Soffiati era partito per Brescia con l'esplosivo il giorno prima della strage di Brescia.

Tale elemento, rafforzato dalle dichiarazioni del Battiston circa la partenza di Soffiati dallo Scalinetto e dall'atteggiamento - per un verso negatorio e per un altro inconsapevolmente ammissivo - dello stesso Digilio, "costituisce un riscontro alle dichiarazioni di quest'ultimo limitatamente alla provenienza ordinovista veneta dell'esplosivo destinato alla strage di Brescia che si traduce nel fatto che sia stato Digilio a prelevare l'esplosivo dallo Scalinetto"²⁷.

Nessuna valenza accusatoria specifica può, invece, trarsi dalla conversazione in esame nei confronti del Maggi, neppure alla luce delle altre intercettazioni ambientali eseguite presso l'abitazione dell'imputato, dalle quali sicuramente emerge il timore dell'imputato di essere accusato della strage di Brescia, senza che questo possa assurgere ad indizio certo,

²⁷ Fg. 472.



CORTE DI ASSISE DI APPELLO DI MILANO

Sezione Seconda

non potendo escludersi che la preoccupazione dello stesso fosse legata alla possibilità di essere erroneamente coinvolto nella commissione della strage per il collegamento con lo Scalinetto, ove era custodito l'esplosivo. Come pure nessuna valenza accusatoria può essere attribuita all'espressione "*quelli che hanno fatto la spesa a Milano l'hanno fatta anche Brescia*", pronunciata dal Maggi nel corso della conversazione telefonica con Siciliano, intercettata nel 1984, avendo la frase stessa carattere ambiguo e potendo riferirsi, al più, alla conoscenza, da parte dell'imputato, degli autori delle due stragi.²⁸ Insanabile è poi la divergenza fra il narrato di Digilio e quello di Tramonte.

Conclude la Corte d'Assise d'Appello di Brescia che, pur essendo il Maggi il capo del gruppo ordinovista veneto, pur propugnando gli attentati quale strumento di lotta politica, pur avendo la disponibilità di esplosivi ed in particolare della gelignite, nascosta presso *Lo Scalinetto*, non per questo può necessariamente ritenersi il mandante della strage di Brescia. Non è stata, infatti, raggiunta la prova che l'esplosivo sia stato prelevato da Digilio su ordine o autorizzazione del Maggi, né che l'uno o l'altra fossero necessari. Digilio, infatti, ancorché intraneo ad Ordine Nuovo, manteneva una sua autonomia, anche in ragione della sua peculiare qualità di esperto di esplosivi. Enzo Ferro, militare agli ordini di Amos Spiazzi, ha individuato nella foto del Digilio l'esperto di esplosivi che, in una riunione tenutasi a Verona nel settembre 1970 aveva precisato come molte armi si fossero trovate in un deposito vicino Venezia. Roberto Raho, dal proprio canto, ha riferito di avere ritirato armi ed esplosivi destinati alla commissione di attentati, proprio da Digilio. Dario Persic, seppure de relato, ha attribuito al Digilio la fornitura dell'esplosivo custodito a casa del Soffiati.

²⁸ V., in particolare: fgg. 448, 451, 454, 458-459, 460, 463-465, 467-475



CORTE DI ASSISE DI APPELLO DI MILANO

Sezione Seconda

Da nessuna di tali fonti è, tuttavia, emerso il nominativo del Maggi come mandante delle consegne o comunque come soggetto la cui autorizzazione fosse necessaria per effettuarle.

Ne consegue che la provenienza dell'esplosivo destinato alla strage di Brescia da *Lo Scalinetto* ed il fatto che a ritirarlo fosse stato Digilio non equivalgono affatto ad affermare che Maggi fosse sicuramente il mandante dell'attentato, tanto più che, secondo il narrato dello stesso collaboratore, l'esplosivo sarebbe stato prima portato a Milano e consegnato ad un appartenente alle S.A.M., e non direttamente collocato in piazza della Loggia dagli ordinovisti veneti.

Ancorché, dunque, si sia proceduto ad una valutazione frazionata delle dichiarazioni del Digilio, un giudizio di responsabilità a carico del Maggi comporterebbe, ad avviso della Corte bresciana, plurime forzature dei dati indiziari.

3.d - La sentenza della Corte di Cassazione

La valutazione in diritto della Corte di Cassazione muove dalla premessa (50) che le sentenze di primo e secondo grado dei giudici bresciani non siano sovrapponibili, se non parzialmente. Precisano, al riguardo, i giudici di legittimità che la conformità dei due gradi di giudizio "*non va valutata unicamente con riferimento al dispositivo, ma, anzi, in relazione alla ricostruzione dei fatti operata nella parte motiva; tale distinzione non è meramente formale, atteso che lo stesso esito può essere il risultato di valutazioni probatorie differenti. Ed è proprio ciò che è avvenuto nel caso di specie, in cui la Corte d'Assise d'Appello è addivenuta alla conferma delle statuizioni prese in primo grado attraverso una ricostruzione dei fatti parzialmente difforme*", come, ad esempio, è avvenuto in ordine all'esplosivo utilizzato nell'attentato ed alla responsabilità del trasporto di esso da Venezia a Milano.

Conclude sul punto la Corte, decidendo in ordine all'ammissibilità dei ricorsi aventi ad oggetto il travisamento della prova, che "*il giudizio, più che essere affetto da un'erronea percezione delle prove, risulta (....) viziato nelle modalità della loro valutazione*".



CORTE DI ASSISE DI APPELLO DI MILANO

Sezione Seconda

Posto che il compendio probatorio raccolto ed elaborato nel corso dei processi relativi alla strage di Brescia ha sicuramente carattere indiziario, ne consegue, secondo il giudice di legittimità, che *"ai fini di valutazione della prova, viene in rilievo il procedimento logico attraverso cui da talune premesse si afferma l'esistenza di ulteriori fatti ' alla stregua di canoni di probabilità, con riferimento ad una connessione possibile e verosimile di accadimenti, le cui sequenze e ricorrenza possono verificarsi secondo le regole di comune esperienza' (Sez. Un. Civ. 13. 11. 1996, n. 9961)"*.

Afferma, quindi, la Suprema Corte che *"in tema di processo indiziario il giudice di merito deve compiere una duplice operazione: dapprima gli è fatto obbligo di procedere alla valutazione dell'elemento a carattere indiziario singolarmente, per stabilire se presenti o meno il requisito della precisione e per constatarne l'attitudine dimostrativa, che per lo più è in termini di mera possibilità; poi occorre addivenire ad un esame complessivo degli elementi (Sez. 1, n. 26455 del 26/3/2013, Knox, Rv.255.677), onde appurare se i margini di ambiguità, inevitabilmente correlati a ciascuno (se non fossero presenti incertezze dimostrative si avrebbe riguardo a delle vere e proprie prove), possano essere superati 'in una visione unitaria, così da consentire l'attribuzione del fatto illecito all'imputato, pur in assenza di una prova diretta di reità, sulla base di un complesso di dati che tra loro saldandosi senza vuoti e salti logici, conducano necessariamente a tale sbocco come esito strettamente consequenziale' (Sez. I, n. 30.448 del 9/6/2010, Rossi, Rv. 248384; Sez. U. n. 6682 del 4/2/1992, Musumeci, Rv. 191230)"*.

Precisa, altresì, la Corte che oggetto di controllo da parte del Giudice di legittimità è il ragionamento probatorio, ovvero il metodo di apprezzamento della prova, e non certo la rivalutazione del compendio indiziario.

Limitata la sintesi delle valutazioni della Corte ai profili che rilevano riguardo al devoluto, si evidenzia che i giudici di legittimità, con riguardo alla posizione di Tramonte, hanno ritenuto fondate le censure di vizio della motivazione, più che quelle relative alla violazione di legge.

Il Presidente est.
Anna Conforti



CORTE DI ASSISE DI APPELLO DI MILANO

Sezione Seconda

La Corte bresciana - osservano - *"compie un vero e proprio salto logico laddove afferma che il Tramonte è da considerare un collaboratore di giustizia, non punibile, omettendo di fornire adeguata motivazione a supporto dell'assunto"*.

Nessuna spiegazione, infatti, viene fornita dalla Corte territoriale sul perché riconosca a Tramonte la qualità di infiltrato non punibile e non piuttosto quella di un semplice informatore o confidente.

La questione è, ad avviso della Suprema Corte, di rilevanza fondamentale perché, *"una volta assunta tale qualifica scriminante, la Corte omette di valutare se la condotta di Maurizio Tramonte possa configurare quel concorso nel reato che gli viene addebitato nel capo di imputazione"*.

Trattasi, secondo il Giudice di legittimità, di una valutazione non formalistica, posto che dagli atti sembra emergere un ruolo dell'imputato solo apparentemente collaborativo. Tramonte non racconta tutto quello che sa e soprattutto non fornisce alcun elemento utile per scongiurare la perpetrazione dell'attentato. Per sua stessa ammissione, omette nei suoi racconti nomi e fatti, sia per evitare di autoaccusarsi, sia per proteggere alcuni soggetti, ovvero proteggere se stesso dalle possibili reazioni di soggetti potenti e pericolosi.

"L'impressione - prosegue la Corte di Cassazione - è che Tramonte scelga di collaborare con gli inquirenti al fine di precostituirsi una possibile protezione, senza incidere in modo rilevante sull'attività della destra eversiva".

Dalla stessa sentenza di merito è dato evincere che prima dell'attentato non venne fornita dall'imputato alcuna informazione di rilievo, essendosi egli limitato a generiche affermazioni in ordine all'attività di riorganizzazione della destra veneta dopo lo scioglimento di Ordine Nuovo, menzionando persone che già facevano parte di questo o gravitavano attorno ad esso, ovvero notizie verosimilmente già in possesso dei Servizi e delle forze di polizia, comunque tanto generiche da non consentire alcun intervento preventivo.

L'unica notizia in qualche modo riferibile alla progettazione della strage viene fornita dal Tramonte al maresciallo Felli dopo l'attentato, essendo, il relativo appunto, datato 6 luglio 1974, ancorché l'imputato affermi di avere passato tale informazione prima del 28 maggio; comunque trattasi

Il Presidente est
Anna Conforti



CORTE DI ASSISE DI APPELLO DI MILANO

Sezione Seconda

di una notizia che non apporta alcun contributo di conoscenza specifico in ordine all'organizzazione della strage ed alla individuazione precisa dei responsabili.

Conclude sul punto la Corte che *"si può ben dire che se il processo non avesse consentito l'acquisizione di altri indizi e soprattutto delle dichiarazioni di Digilio, ben difficilmente la collaborazione prestata da Tramonte sarebbe stata di una concreta utilità per il processo"*.

Il quadro emergente della sentenza della Corte bresciana, riguardo la figura del Tramonte, è quella di un soggetto reticente, che rende dichiarazioni generiche e poi smentisce, per poi integrarle con altri particolari, smentiti nuovamente; un soggetto tanto intraneo alla destra eversiva da partecipare personalmente ad operazioni delicate e compromettenti, quali il ritiro di casse di esplosivo e di armi, e, soprattutto, alla cena di Abano Terme, ove per sua ammissione, Maggi mise a punto gli ultimi dettagli della strage; dichiarazioni, queste ultime, ritrattate e ritenute inutilizzabili dai giudici bresciani in quanto non attendibili.

La Corte Suprema stigmatizza, tuttavia, l'illogicità del ragionamento su cui poggia tale valutazione, non comprendendosi perchè Tramonte avrebbe inventato una storia per lui compromettente.

L'illogicità del ragionamento probatorio del giudice di secondo grado risulta con evidenza, ad avviso della Corte, dall'inversione dei termini della questione, operata con l'affermare che quelle dichiarazioni sono solo apparentemente compromettenti, in quanto rese in veste di infiltrato dei Servizi e nella consapevolezza della protezione assicurata dalla presenza del fantomatico *Alberto*, la cui inesistenza è accertata e pacifica.

È logico, invece, che Tramonte, dovendo rendere dichiarazioni che lo avrebbero reso perseguibile penalmente per la strage e non potendo raccontare troppe falsità, perché informato dell'avvio di collaborazioni con gli inquirenti da parte di altri soggetti, si sia autotutelato, introducendo falsamente la figura di *Alberto*, cui, con l'elevato rischio di essere scoperto - di fatto avveratosi - aveva attribuito l'identità del dott. Lelio Di Stasio.

Il Presidente est.
Anna Conforti



CORTE DI ASSISE DI APPELLO DI MILANO

Sezione Seconda

A maggior ragione, dunque, non trova spiegazione logica, ad avviso della Corte Suprema, l'inventare un racconto che presentava profili autoaccusatori, per poi introdurre un pericoloso artificio in funzione difensiva, quando i fatti - ove svoltisi diversamente - avrebbero potuto essere narrati, senza rischi, nella loro realtà oggettiva.

Afferma la Corte di Cassazione che la sentenza d'appello "*è caduta in un ipergarantismo distorsivo della logica e del senso comune*", precisando che essa "*invece di operare un'interpretazione logica di una condotta, va alla ricerca di un significato astrattamente possibile, anche se privo di logicità, al fine di sbriciolare il significato probatorio dell'elemento indiziario*"²⁹.

La Corte territoriale ipotizza come evenienza possibile - non probabile - che la falsa figura di Alberto sia stata aggiunta dall'imputato alle dichiarazioni menzognere rese, ma non spiega perché sarebbe logico pervenire a tale conclusione. Così ragionando, aggiunge la Cassazione, "*qualunque indizio (e persino una prova piena) può essere distrutto, essendo sempre rinvenibile un'interpretazione, per quanto illogica, astrattamente possibile. Tuttavia il processo è il campo della logica e dell'esperienza, in cui le deduzioni non seguono gli astratti binari della mera possibilità teorica, ma vanno guidati dalle massime di esperienza e dalla logica dei ragionamenti. Ciò non toglie, naturalmente, che anche un'interpretazione meno verosimile possa essere quella giusta, ma in tal caso è necessario che gli ulteriori elementi indiziari confermino tale versione e non siano invece rafforzativi, come nel caso di specie, della deduzione più logica e coerente*"³⁰.

Evidenzia altresì la Cassazione come l'espressione del Tramonte "*non fossi mai andato a quella riunione*", riferita alla cena di Abano Terme, rivesta particolare importanza sotto un duplice profilo: da un lato perché dimostra che in quella cena si parlò di cose molto delicate e non solo della riorganizzazione di Ordine Nuovo; dall'altro perché contraddice l'asserito ruolo di informatore dell'imputato. In tale ultimo caso infatti - come osservato dal rappresentante dell'Accusa - Tramonte avrebbe dovuto essere contento di avere partecipato a quell'evento e di avere

²⁹ fg. 55, p.12.

³⁰ Ib.



CORTE DI ASSISE DI APPELLO DI MILANO

Sezione Seconda

conseguentemente fornito un apporto collaborativo rilevante, che non poteva non accreditarlo nel suo ruolo. Al contrario, l'essersi doluto di quella partecipazione può significare, alternativamente, solo due cose: o che egli non era un informatore, o che era un informatore infedele.

La Cassazione ha ravvisato anche l'illogicità manifesta della motivazione della sentenza bresciana in relazione all'alibi fornito dal Tramonte, essendo evidente che, ove anche questi avesse lavorato in nero presso l' "Acrilgraph", quanto meno i suoi colleghi di lavoro e il suo superiore ne sarebbero stati informati, mentre, da un lato, nessun testimone ha confermato la circostanza; dall'altro è stato accertato che Tramonte non è stato presente in ditta per tutto il mese di maggio 1974.

Il riferimento fatto dalla Corte di merito allo "stato di famiglia per assegni familiari" - documento del quale non è spiegata la natura - in realtà smentisce l'assunto della stessa: la corresponsione di assegni familiari contrasta con l'ipotesi di un lavoro in nero, mentre se si trattasse di assegni familiari collegati allo stato di indigenza, il documento non avrebbe alcuna rilevanza probatoria.

Ancora una volta, dunque, la Corte di merito ha ingiustamente sgretolato il valore probatorio dell'indizio attraverso una motivazione del tutto illogica.

Fuorviante è, poi, secondo il Giudice di legittimità, il collegamento dell'alibi all'imputazione, che non indica il Tramonte come esecutore della strage o comunque come persona presente in piazza della Loggia al momento dei fatti. Il capo di imputazione - osserva - non può contenere tutte le circostanze di fatto relative alla condotta tenuta dall'imputato, soprattutto nell'ambito di episodi complessi come quello in esame. E comunque quello elevato nello specifico non esclude che Tramonte possa avere avuto un ruolo esecutivo anche il giorno della strage.

Certo - si legge ancora nella sentenza - la presenza dell'imputato in Piazza della Loggia, poco dopo lo scoppio della bomba, è un elemento di grande rilievo, sia con riguardo al ruolo dello stesso nella vicenda, sia riguardo all'attendibilità delle dichiarazioni relative all'organizzazione ed

*Il Presidente est.
Anna Conforti*



CORTE DI ASSISE DI APPELLO DI MILANO

Sezione Seconda

all'esecuzione della strage. In ogni caso sarebbe un elemento determinante al fine di avvalorare un dato già acquisito, cioè che Tramonte non riferiva al maresciallo Felli tutto quello che sapeva o aveva fatto.

Giammai la sua eventuale presenza sulla scena del crimine, potrebbe essere liquidata come una mera coincidenza.

Conclude la Corte di legittimità che *"la sentenza deve essere annullata con riferimento alla posizione di Maurizio Tramonte in quanto viziata da un'omessa motivazione sulla sua qualifica di infiltrato e da illogicità manifeste con riferimento sia all'entità ed alla natura del suo contributo collaborativo, sia alla valutazione delle sue dichiarazioni"*³¹.

Al giudice del rinvio è fatto onere specifico:

a) di valutare preliminarmente se Tramonte possa essere qualificato come infiltrato non punibile, tenuto conto del fatto che la figura dell'agente infiltrato è stata disciplinata in via generale solo con la legge n. 146/ 2006 e con la legislazione nazionale di contrasto alla mafia (L. 13 agosto 2010 n. 136) e che, prima di tale data, *"la giurisprudenza era, giustamente, restia a riconoscere efficacia scriminante alla condotta di colui che, non limitandosi al ruolo di osservatore passivo, compiva condotte agevolative o di provocazione del reato. Ciò in particolar modo per quanto riguardava la collaborazione di soggetti privati, estranei agli organismi di polizia giudiziaria, e soprattutto in assenza di formali autorizzazioni e di rigida regolamentazione di operatività"*;

b) di approfondire, anche alla luce della collaborazione effettivamente prestata, il ruolo dello stesso Tramonte, valutando la sua condotta nella preparazione dell'attentato e nella partecipazione alle varie riunioni organizzative, onde stabilire se sia da ritenere un infiltrato non punibile ovvero un concorrente nell'azione delittuosa, con la precisazione che dovrà tenersi conto, al riguardo, *"del principio di diritto secondo cui il comportamento del privato è giustificato dall'ordine legittimo dell'autorità solo nel caso in cui egli, adempiendo fedelmente all'ordine ricevuto per tutto il tempo*

³¹ Fg. 58, p. 18.



CORTE DI ASSISE DI APPELLO DI MILANO

Sezione Seconda

*in cui si protrae l'attività degli esecutori materiali, si adoperi in maniera da impedire il reato o farne cessare le conseguenze ed a determinare l'arresto dei complici. Quando invece l'agente svolge una concreta attività che ha determinante efficacia causale oppure quando egli tradisce la fiducia degli inquirenti, non comunicando fatti rilevanti per la prevenzione e/o repressione dei reati, così agevolando l'attività degli esecutori materiali ed impedendone la individuazione, la sua condotta non può essere discriminata ed egli è senz'altro punibile per la sua compartecipazione morale o materiale nel reato"*³².

Quanto alla posizione di Maggi, la Corte di Cassazione rileva la sussistenza di un vizio di fondo, evidenziando come la Corte bresciana sia incorsa nello stesso errore riscontrato nella motivazione della sentenza di primo grado e che, muovendo da premesse teoriche corrette, si era riproposta di correggere, ovvero la *"valutazione parcellizzata e atomistica degli indizi, presi in considerazione uno ad uno e scartati nella loro potenzialità dimostrativa, senza una più ampia e completa valutazione, da operarsi ad ampio raggio, così che la parcellizzazione dei singoli elementi ne ha vulnerato la valenza e lo spessore, poiché ne è seguito inevitabilmente un vaglio disarticolato dal loro collegamento e dalla necessaria sintesi, trascurando la valorizzazione che le tessere del mosaico giudiziario assumono nella valutazione sinergica. L'esame unitario mancato ha impedito che le lacune che fatalmente ciascun indizio porta con sé fossero colmate con il superamento del limite della capacità di dimostrare di per sé l'esistenza del fatto ignoto"*³³.

La Corte rimarca la differenza tra prova e indizio, evidenziando che solo la prima è idonea ad attribuire carattere di certezza al fatto storico che si vuole provare, mentre il secondo, di per sé, *"fornisce nulla più di una traccia indicativa di un percorso logico argomentativo che apre diversi possibili scenari e come tale non può mai essere qualificato in termini di certezza con riferimento al fatto da provare (altrimenti sarebbe una prova)"*³⁴.

³² fgg. 58-59, p. 20..

³³ fg. 61, p. 25.

³⁴ Ib., p. 27.



CORTE DI ASSISE DI APPELLO DI MILANO

Sezione Seconda

L' indizio, contrariamente a quanto ritenuto dalla Corte bresciana, deve essere certo solo in relazione al fatto diretto da provare - ovvero al suo contenuto intrinseco - , essendo esso, invece, per sua natura incerto con riguardo al fatto oggetto dell' accertamento penale.

La Corte d' Assise d' Appello di Brescia, venendo meno alle premesse poste, circa la necessità di una valutazione sistematica degli indizi, *"ne ha poi condotto, in concreto, un' indagine atomistica, svalutandone la portata sulla considerazione che essi sono singolarmente aperti a diverse possibili interpretazioni"* e, per di più, *"è andata alla ricerca ogni volta di un possibile ma improbabile significato (spesso apodittico, a volte quasi 'astruso') idoneo ad indicarne la rilevanza complessiva, concludendo per l' impossibilità di riconoscere con certezza assoluta, all' indizio, il significato proposto dall' accusa"*³⁵.

In tal modo ha annullato la portata probatoria dell' indizio, trascurando che questo, per sua natura, non è sufficiente, da solo a risalire con certezza al fatto da accertare. E' solo *"una valutazione sistematica di concordanza"* che consente di superare la molteplicità di significato dell' indizio, attraverso l' individuazione dell' unica interpretazione che l' accomuna a tutti gli altri.

La Corte riafferma, quindi, richiamando l' elaborazione giurisprudenziale sul tema, che l' indizio è *grave* *"quando la sua capacità dimostrativa è significativa, ossia quando il collegamento con il fatto da provare non è meramente eventuale, ma è altamente probabile"*³⁶, specificando che la gravità è inversamente proporzionale al numero di interpretazioni alternative del fatto indiziario noto, così come la molteplicità degli indizi e la gravità *"si complimentano a vicenda"*, nel senso che ad una minore gravità può sopperire un numero maggiore di indizi e viceversa.

E' compito del giudice *"individuare, tra tutti gli ipotetici antecedenti e conseguenti logici del fatto indiziario, quelli che per concordanza, per massima di esperienza e per deduzione logica abbiano una massima probabilità di verità/esistenza"*³⁷.

³⁵ fg. 63, p. 34.

³⁶ fg. 64, p. 37.

³⁷ fg. 65, p. 39.



CORTE DI ASSISE DI APPELLO DI MILANO

Sezione Seconda

L'indizio è *preciso*, se preciso e ben dettagliato è il fatto noto che consente di risalire, in via indiretta, al fatto ignoto, costituente l'oggetto dell'accertamento giudiziale.

Operate tali premesse, la pronuncia di legittimità riafferma le sequenze dell'iter valutativo degli indizi, precisando, come in precedenti pronunce, che *"il giudice, a fronte di una molteplicità di indizi, deve procedere in primo luogo all'esame parcellare di ciascuno di essi, definendolo nei suoi contorni, valutandone la precisione, che è inversamente proporzionale al numero dei collegamenti possibili col fatto da accertare e con ogni altra possibile ipotesi di fatto, nonché la gravità, apprezzata con i medesimi criteri; deve quindi procedere alla sintesi finale accertando se gli indizi, così esaminati possono essere collegati tutti ad una sola causa o ad un solo effetto e collocati tutti, armonicamente, in un unico contesto, dal quale possa per tale via essere desunta l'esistenza o, per converso l'inesistenza di un fatto"*³⁸.

Metodologia, questa, che non è stata seguita dalla Corte bresciana, la quale ha omesso di valutare se *"i molteplici indizi a carico dell'imputato, pur essendo singolarmente aperti a diverse interpretazioni, fossero tutti compatibili, anche sotto un profilo logico-deduttivo, con la ricostruzione accusatoria"*³⁹.

Ribadiscono i giudici di legittimità che, nel caso concreto, non si è in presenza di un'ipotesi di "doppia conforme", in quanto gli accertamenti in fatto su cui le due pronunce di merito poggiano non coincidono. La Corte di secondo grado - con motivazione congrua e non sottoposta a censure da alcuno - ha, infatti, ricostruito in termini profondamente diversi rispetto alla sentenza di primo grado un aspetto essenziale della vicenda, ritenendo che l'ordigno esploso in piazza della Loggia sia stato confezionato con la gelignite custodita da Maggi e Digilio presso *Lo Scalinetto*.

³⁸ Fgg. 65-66, p. 41.

³⁹ Fg. 66, p. 43.



CORTE DI ASSISE DI APPELLO DI MILANO

Sezione Seconda

Questo, ad avviso della Cassazione, " è un dato di fatto importantissimo, che muta notevolmente il quadro indiziario rispetto al giudizio di primo grado"⁴⁰ e dal quale la Corte bresciana non ha tratto le necessarie implicazioni sul piano probatorio.

Le circostanze collegabili a tale fatto (l'appartenenza delle gelignite al Maggi, la conservazione presso *Lo Scalinetto* - luogo di deposito di materiale bellico e di ospitalità ad appartenenti ad Ordine Nuovo -, il ruolo pacifico del Maggi di capo carismatico sia di Ordine Nuovo, che del movimento in fase di riorganizzazione, la struttura verticistica e gerarchica dell'organizzazione, il ruolo subordinato di Digilio e Soffiati rispetto a Maggi, il ruolo del Digilio di quadro occulto dell'organizzazione, la propugnazione del metodo stragista da parte del Maggi) "sono già di per sé elementi che, unitamente considerati, possiedono una gravità indiziaria ed una concordanza che la Corte sembra avere ingiustificatamente sottovalutato"⁴¹.

A questi si aggiungono ulteriori elementi che valgono a conferire "una straordinaria capacità dimostrativa" al quadro indiziario. Così:

- 1) il timore di essere arrestato, manifestato da Maggi alla moglie a fronte della notizia della collaborazione iniziata da Raho; indizio polverizzato dalla Corte bresciana che ne dà - senza motivarla - un'interpretazione non solo congetturale, ma poco plausibile e priva di elementi di riscontro, laddove l'interpretazione più logica, ancor prima di una valutazione comparativa con gli altri indizi, è che le preoccupazioni del Maggi fossero ancorate ad un suo effettivo coinvolgimento nei fatti.

Ricordano, al riguardo, i giudici di legittimità che "ogni ragionevole dubbio implica, in caso di prospettazione di un'alternativa ricostruzione dei fatti, che siano individuati gli elementi di conferma dell'ipotesi ricostruttiva colta, non potendo detto dubbio fondarsi su un'ipotesi del tutto congetturale, seppure astrattamente plausibile"⁴².

⁴⁰ Fg. 67, p. 44.

⁴¹ Ib.

⁴² fg. 68, , p. 45



CORTE DI ASSISE DI APPELLO DI MILANO

Sezione Seconda

2) Considerazioni analoghe valgono per la preoccupazione manifestata dal Maggi per l'avvio della collaborazione da parte del Battiston (ambientale in casa Maggi del 24 febbraio 1996).

3) Avulsa da ogni valutazione di concordanza con il quadro probatorio complessivo è, altresì, l'interpretazione - che la Corte definisce apodittica e superficiale - del riferimento all'utilizzazione del Soffiati, da parte del Maggi, per il trasporto dell'esplosivo, contenuto nella conversazione intercettata fra Raho e Battiston.

Osserva, in proposito, la Corte che la valutazione della frase pronunciata da Raho in termini di mera supposizione, oltre a non essere supportata da alcuna spiegazione, non è giustificata né dal tenore oggettivo della conversazione, né da un qualche altro dato processuale. Al contrario, il tono assertivo usato dal Raho ed il fatto di non essere stato contraddetto dal Battiston avalla la tesi di una conoscenza diretta della circostanza, peraltro comune ad entrambi gli interlocutori, dei quali la Corte bresciana non ha considerato la frequentazione de *Lo Scalinetto* e dei membri del disciolto Ordine Nuovo pure nei giorni precedenti l'attentato e la conseguente diretta conoscenza di fatti coinvolgenti Maggi, Soffiati e Digilio.

E', peraltro, la stessa Corte bresciana ad affermare (fg. 450) - con riguardo alla confidenza di Digilio sul trasporto della valigetta - che il tenore della conversazione induceva a ritenere che l'argomento fosse stato trattato già in precedenza e che i due interlocutori non avessero la necessità di ulteriori precisazioni. Inspiegabilmente non viene usato lo stesso metro di valutazione riguardo alla parte successiva della medesima conversazione.

Del tutto illogiche sono, ad avviso della Cassazione, le argomentazioni - definite scarse e superficiali - che la Corte di merito utilizza per escludere la valenza indiziaria dell'appartenenza della gelignite anche al Maggi. E' quanto meno apodittico affermare che la partecipazione del Digilio ad una riunione tenutasi a Verona quattro anni prima dei fatti sia sintomatica dell'autonomia di quest'ultimo rispetto al Maggi, in assenza



CORTE DI ASSISE DI APPELLO DI MILANO

Sezione Seconda

di qualsiasi indicazione circa l'oggetto della riunione, l'identità dei presenti ed il ruolo ricoperto dal collaboratore.

Quanto all'affermazione del Raho di avere ricevuto da Digilio armi ed esplosivi da utilizzare per la commissione di attentati, essa non può ritenersi espressiva dell'autonomia di quest'ultimo, sia perché Digilio era l'armiere del gruppo, sia perché non emerge in alcun modo che le consegne al Raho fossero state effettuate all'insaputa del Maggi e senza il suo consenso. Peraltro, anche la valutazione di tale circostanza prescinde dal complessivo contesto probatorio, dal quale emerge il ruolo occulto e del tutto subordinato del Digilio rispetto al Maggi, unitamente allo scarso interesse dello stesso per gli aspetti politici (come del resto riconosciuto dalla Corte bresciana, a pag. 109 della sentenza).

Non si spiega sul piano logico perché Digilio, nonostante la sua dipendenza - anche economica - da Maggi, avrebbe dovuto operare a sua insaputa e ancor meno perché, una volta attuati con successo i propositi violenti, non ne abbia rivendicato la paternità col "capo", in modo da acquisire meriti ai suoi occhi. Per giunta, gli episodi cui la Corte bresciana fa riferimento si collocano in un arco temporale precedente la strage, mentre nulla emerge a supporto della ritenuta autonomia del Digilio - e principalmente in ordine a suoi contatti diretti con altri gruppi eversivi - nel periodo contestuale alla commissione dell'attentato, tant'è che la stessa Corte di merito qualifica come mera ipotesi teorica la partecipazione del collaboratore all'attentato con un altro gruppo.

La Corte di Cassazione marchia come vere e proprie "congetture, inidonee a scalfire un quadro probatorio di rilevante gravità indiziaria" le argomentazioni spese dalla Corte di merito sul punto⁴³.

Anche la ritenuta neutralità del ripensamento in ordine alla rivendicazione della strage risente - ad avviso della Suprema Corte - del vizio di fondo della sentenza, in quanto è frutto di una valutazione che prescinde dagli altri indizi a carico del Maggi e, per giunta, presuppone -

⁴³ Fg. 71, p. 49



CORTE DI ASSISE DI APPELLO DI MILANO

Sezione Seconda

oltre all'azione autonoma del Digilio e del Soffiati ed alla mancata comunicazione di essa al Maggi anche dopo la commissione dell'attentato - che quest'ultimo, nonostante la sua posizione apicale, non si fosse avveduto del prelevamento della gelignite e non avesse appreso da altre fonti che l'attentato era stato eseguito da due suoi fedelissimi sottoposti e con esplosivo di sua proprietà.

Identica opera di valutazione a-sistematica dell'indizio è stata operata riguardo all'espressione del Maggi "*quell'attentato non deve rimanere un fatto isolato*", che, ove apprezzata nel contesto complessivo delle risultanze probatorie, lungi dallo sminuire il ruolo dello stesso, lo corrobora.

Lo stesso è a dire per la circostanza che Maggi propugnasse gli attentati come mezzo di lotta.

Con riguardo alla riunione di Rovigo, la Suprema Corte rileva che, nell'affermare la mancanza di riscontri alle dichiarazioni di Digilio, la Corte bresciana ha completamente trascurato quanto riferito da Affatigato circa una riunione in cui Maggi aveva parlato di attentati da eseguire in tutta Italia.

Quanto, poi, alla cena di Colognola, non si comprende perché mai Digilio avrebbe dovuto inventarsi quel preciso evento, quando comunque in quel periodo e nello stesso luogo si erano tenute pacificamente numerose altre cene.

Osserva la Corte che, seppure le dichiarazioni di Digilio presentino numerose incongruenze, resta il dato di fondo che, in quel momento storico, l'estrema destra extraparlamentare si stava riorganizzando ed aveva l'obiettivo di realizzare attentati in tutto il Nord, ed altresì che Maggi era al vertice del movimento che riteneva lo stragismo un metodo di lotta politica; circostanze che assumono una rilevante valenza probatoria, se valutate nell'ambito del complessivo quadro indiziario.

I giudici di legittimità sottolineano che le parziali difformità riscontrate dalla Corte bresciana nelle dichiarazioni di Digilio e di Tramonte attengono a circostanze di contorno, mentre il nucleo essenziale del

Il Presidente est.
Anna Conforti



CORTE DI ASSISE DI APPELLO DI MILANO

Sezione Seconda

racconto - le riunioni, la partecipazione di appartenenti alle organizzazioni eversive di destra, di militari (italiani e americani), l'annuncio di una strategia del terrore, il coinvolgimento dei servizi segreti - è rimasto sempre invariato. Così come l'ideologia stragista di Maggi, l'annuncio di futuri attentati, il suo ruolo di leader sono circostanze emerse e riscontrate da numerosi altri elementi istruttori, sicché decidere se effettivamente si siano tenute le cene di cui ha parlato Digilio non serve ad altro che a valutare la sua attendibilità.

La cena di Rovigo è improbabile che possa avere avuto luogo secondo la descrizione di Digilio, in quanto questi ha cercato di allontanare da sé e da Maggi ogni responsabilità, mescolando circostanze vere e circostanze false. e, comunque, Maggi, qualora avesse realmente ordinato la strage, Quanto, poi, all'affermazione della Corte di merito secondo cui, ove davvero Maggi avesse ordinato la strage di Brescia, l'avrebbe fatto in una riunione segreta e non alla presenza di numerosi testi e comunque Digilio avrebbe dovuto riferirne in termini più credibili, la Cassazione osserva che, da un lato, non si comprende da dove scaturisca l'asserita necessità, per Digilio, di raccontare tutta la verità su quella cena e sul proposito criminoso del Maggi; dall'altro, che lo stesso riferisce fatti appresi da Soffiati, per cui "è normale" che le varie versioni rese non siano perfettamente coincidenti, tanto più ove si tenga conto del decorso del tempo e delle condizioni di salute del dichiarante.

Peraltro, da nessuna fonte emerge che, in quell'occasione, il ristorante fosse aperto al pubblico, né può escludersi che la cena si sia tenuta in un locale separato. Non solo, ma è "un non senso" attribuire la qualità di testimoni ai partecipi alla riunione, tutti coinvolti, a vario titolo, nello stesso progetto eversivo.

Al limite dell'illogicità è, poi, secondo la Cassazione, l'aver, i giudici bresciani, attribuito alla c.d. "vicenda Emireni" la valenza di fattore di pesante inquinamento delle successive dichiarazioni del Digilio. Questi, in realtà, è stato solo sollecitato - a fronte di un atteggiamento palesemente reticente - a riferire tutto quanto era a sua conoscenza ed in termini veritieri, nel suo stesso interesse, dipendendo la prosecuzione del



CORTE DI ASSISE DI APPELLO DI MILANO

Sezione Seconda

programma di protezione dalla verifica positiva del suo narrato. Interesse che la Corte di merito riconosce come sussistente a pag. 40 della sentenza e che, comunque, non è, di per sé, idoneo a rendere inattendibili le dichiarazioni del collaboratore.

Solo esigenze di autodifesa avrebbero potuto rendere accettabile il rischio della verifica negativa di affermazioni false; rischio che Digilio ha continuato a correre, appunto, mentendo, con riguardo alle circostanze del prelievo e del trasporto della valigetta con l'esplosivo, del colore di questo e del temporizzatore.

Concludono sul punto i giudici della Cassazione che *"le dichiarazioni di Digilio, pertanto, meritano una lettura più attenta che tenga conto del quadro indiziario in cui si inseriscono e della necessità per Digilio di non alterare il nucleo essenziale del racconto, laddove non ve ne fosse stata necessità per motivi di difesa personale"*⁴⁴.

Aggiunge la Cassazione che la credibilità del Digilio era stata vagliata con esito positivo dalla Corte d'Assise di Milano in relazione alla strage di Piazza Fontana ed all'attentato alla Questura e che tale giudizio era stato poi ribaltato in Appello, senza una nuova audizione dello stesso, e dunque al di fuori dei principi affermati in tema dalla Corte di Strasburgo.

Illogicità manifeste sono colte dai giudici della Cassazione anche nel ragionamento probatorio della Corte d'Appello bresciana riguardo alla cena di Abano.

La Corte territoriale ha ritenuto inspiegabile che, ove Maggi avesse realmente organizzato la strage di Brescia, non ne abbia poi fatto menzione nella cena anzidetta, nulla risultando, in merito, negli appunti informativi del S.I.D.. Essa ha, tuttavia, omesso di considerare che Tramonte potrebbe essere stato reticente, per di più contraddicendo le sue stesse valutazioni quanto all'atteggiamento autodifensivo

⁴⁴ Fg. 74, p. 55.



CORTE DI ASSISE DI APPELLO DI MILANO

Sezione Seconda

dell'imputato, dismesso solo con l'introduzione, nel suo racconto, delle figure di *Luigi* e *Alberto*.

L'accertata inesistenza di costoro è stata, paradossalmente, assunta dalla stessa Corte di merito a sintomo di falsità dell'intero narrato del Tramonte, senza considerare che tale prospettazione presuppone uno specifico interesse di quest'ultimo ad accusare falsamente Maggi e che un interesse di tal fatta non è emerso. E', dunque, più logico ritenere che Tramonte, nell'impossibilità di mentire sugli aspetti salienti della vicenda che lo vedevano in parte coinvolto, abbia riferito fatti veri, introducendo le figure di *Alberto* e *Luigi* a mo' di "ombrello protettivo".

Il vuoto di notizie rilevato dalla Corte di Brescia in relazione ai discorsi tenutisi nella cena di Abano - la cui riconducibilità ad intenti autodifensivi del Tramonte, neppure è stata presa in considerazione dalla Corte bresciana, nonostante questi avesse ammesso di non avere riferito tutto sulla strage per tutelarsi e avesse inizialmente negato la partecipazione a quella cena - , lungi dal poter essere utilizzato a favore dell'imputato, si traduce, semmai, in un elemento di giudizio negativo nella valutazione della collaborazione dallo stesso prestata.

La sentenza di annullamento censura, altresì, l'indebita svalutazione di ulteriori indizi collegati alla cena di Abano, quali quelli derivanti dalle dichiarazioni del teste Gerardini circa l'epiteto di "pazzo" usato da Tramonte nei confronti di Maggi ed il rammarico espressogli dallo stesso per avere partecipato a quella riunione.

Osservano i giudici di legittimità che, col ragionamento seguito dalla Corte di Brescia, "*ancora una volta si svaluta la portata degli indizi mediante un'interpretazione atomistica, sulla considerazione che essi hanno una valenza interpretativa plurima; si distrugge l'indizio in virtù della sua apertura a plurimi significati, omettendo il fondamentale passaggio dell'analisi sistematica*".⁴⁵ Concludono, quindi, che l'espressione usata da Tramonte - da un lato, non riferibile al mero intento di riorganizzare la destra e, dall'altro, rimasta del tutto inspiegata dalla Corte territoriale - ed il

⁴⁵ fg. 76, p. 60.



CORTE DI ASSISE DI APPELLO DI MILANO

Sezione Seconda

rammarico mostrato dallo stesso per avere partecipato alla riunione rendono evidente che Maggi, in quella riunione, *"non si era limitato a riferire dei suoi progetti di riorganizzazione della destra eversiva, ma doveva avere parlato di qualcosa di molto più grave"*⁴⁶.

Un ulteriore grave indizio a carico del Maggi, ingiustificatamente svalutato dai giudici bresciani, è costituito, secondo la Cassazione, dalle dichiarazioni di Tramonte relative alle finalità della cena di Abano ed all'affidamento dell'incarico di collocare l'ordigno esplosivo a Melioli. Viene stigmatizzata, sul punto, la decisiva rilevanza attribuita dalla Corte d'Assise d'Appello alla ritrattazione, da parte del Tramonte, delle sue precedenti dichiarazioni accusatorie, nonostante che questa si presenti, oltre che molto generica, sospetta, come già era stato rilevato, in sede cautelare, dalla stessa Corte Suprema, le cui considerazioni, peraltro, sono state riportate nella sentenza annullata.

Si impone, pertanto, ad avviso della Corte di legittimità, una nuova valutazione degli elementi probatori in aderenza ai principi di diritto affermati in ordine ai criteri di valutazione degli indizi.

Per quanto può rilevare in questa sede, si evidenzia che la Corte di Cassazione, nel trattare la posizione di Delfo Zorzi, ha ribadito che la sentenza della Corte d'Assise d'Appello di Brescia è solo apparentemente conforme a quella di primo grado, avendo accertato una circostanza determinante nei confronti del predetto imputato, ovvero che l'esplosivo consegnato al Soffiati proveniva da Digilio e non da Zorzi. La Corte ha reputato adeguata la motivazione della sentenza bresciana quanto alla ritenuta inattendibilità del Digilio sul punto ed i rimanenti indizi a carico di Zorzi inidonei a fondare un giudizio di condanna a carico dello stesso.

La Corte Suprema, avendo accolto i ricorsi delle parti civili (inclusa Montanti con riguardo alla posizione del Maggi), ha annullato senza

⁴⁶ Ib.



CORTE DI ASSISE DI APPELLO DI MILANO

Sezione Seconda

rinvio la condanna delle stesse al pagamento delle spese processuali, demandando al provvedimento definitivo la liquidazione delle spese anticipate.

3.e -I motivi nuovi della Procura Generale di Milano: la richiesta di rinnovazione parziale dell'istruttoria dibattimentale

In data 8 maggio 2015 - e dunque tempestivamente - il Procuratore Generale ha depositato motivi nuovi, aventi ad oggetto la richiesta di rinnovazione parziale dell'istruzione dibattimentale.

Precisa il P.G. che le prove di cui si chiede l'assunzione sono rilevanti in relazione al devoluto, in quanto attengono al tema dell'attendibilità delle dichiarazioni del Tramonte ed all'efficacia probatoria delle stesse nei confronti suoi e del Maggi, nonché al tema dell'attendibilità delle dichiarazioni di Carlo Digilio, con particolare riguardo alla posizione del Maggi.

Le richieste istruttorie sono, in parte, reiterative di quelle già formulate dal P.M. di Brescia con i motivi aggiunti (di cui già si è detto), e non ammesse dalla Corte d'Assise d'Appello; in parte sono originate da nuove acquisizioni, sopravvenute al giudizio di primo grado.

Queste ultime attengono al tema delle confidenze fatte da Tramonte ai compagni di detenzione tra il 2001 ed il 2003, nel periodo in cui era ristretto presso la casa di reclusione di Verziano.

Tale tema è rilevante - secondo il P.G. - sotto un duplice aspetto: il primo riguarda l'accertamento dell'eventuale presenza del Tramonte in piazza della Loggia la mattina della strage, circostanza che la stessa Corte di Cassazione ha escluso possa essere "liquidata" come una mera coincidenza; il secondo attiene, più in generale, all'attendibilità dell'imputato e quindi anche alle dichiarazioni rese nei confronti di Maggi.

Il Presidente est.
Anna Conforti





CORTE DI ASSISE DI APPELLO DI MILANO

Sezione Seconda

Inoltre, dalle informazioni testimoniali sulle confidenze di Tramonte ai compagni di detenzione emergono altre circostanze significative in ordine alle riunioni politiche, agli appunti informativi ed al comportamento processuale dello stesso. La verifica dibattimentale di tali acquisizioni risulta, pertanto, funzionale - ad avviso del P.G. - al completamento del quadro probatorio sotto il profilo dell'attendibilità del dichiarante.

Fra le prove nuove rientrano le testimonianze di Vincenzo Arrigo, Michele Ongarelli, Renato Bettinazzi e Walter Benedetti, nonché del consulente tecnico del P.M. di Brescia, prof. Luigi Capasso.

Rileva il P.G. che, nell'ambito del procedimento penale n. 7995/2013 mod. 44, pendente davanti alla Procura di Brescia, il 3 ottobre 2014, sono state acquisite le dichiarazioni di Vincenzo Arrigo circa le confidenze, fattegli dal Tramonte, nel secondo periodo di codetenzione, dal febbraio all'agosto 2003, in ordine al suo coinvolgimento nella strage di Brescia e ad una foto che lo raffigurerebbe sul luogo della strage, individuata dallo stesso Arrigo fra quelle mostrategli dagli inquirenti, con contestuale indicazione del soggetto che corrisponderebbe al Tramonte.

Ricorda l'appellante che Arrigo aveva già riferito nel dibattimento di primo grado la circostanza della foto mostratagli dal Tramonte, ma che la stessa non era apparsa più di alcun interesse dopo che tale Augusto Fenaroli si era riconosciuto nella foto del giovane inizialmente sospettato di essere il Tramonte (fornita da La Casa della Memoria e pubblicata dai giornali bresciani), deponendo in tal senso anche davanti alla Corte d'Assise, che aveva, conseguentemente, revocato l'ordinanza con la quale, in sede di ammissione delle prove, aveva accolto la richiesta dell'Accusa di procedersi a perizia antropologica,⁴⁷.

L'importanza delle nuove dichiarazioni di Arrigo, secondo il P.G., risiede, da un lato, nel fatto che questi ha riferito particolari asseritamente taciuti nel giudizio di primo grado per timore di ritorsioni e, dall'altro, nel fatto

⁴⁷ La foto, in possesso de La Casa della Memoria di Brescia ed acquisita agli atti, era stata sottoposta, su disposizione del P.M., a consulenza antropologica-antropometrica e comparata con altre foto ritraenti Tramonte.



CORTE DI ASSISE DI APPELLO DI MILANO

Sezione Seconda

che non ha riconosciuto in alcuna delle foto oggetto del precedente accertamento quella mostratagli da Tramonte, evidenziando i tratti distintivi di quest'ultima, della quale ha fornito un'analitica descrizione, rispetto alle prime.

Proprio sulla base di tali puntuali indicazioni sono state selezionate dagli inquirenti bresciani 20 foto, fra le quali l'Arrigo ha individuata con certezza - dandone adeguata motivazione - quella, a suo dire, mostratagli da Tramonte.

Il teste ha altresì fornito nuove precisazioni riguardo alle confidenze ricevute dal Tramonte in ordine alle riunioni politiche, cui aveva partecipato ed ai suoi rapporti con i servizi segreti, chiarendo, altresì, il reale significato delle dichiarazioni rese il 25 marzo 2004 in ordine alle motivazioni date dall'imputato alla sua ritrattazione.

Il P.G. ha chiesto, altresì, l'acquisizione del certificato penale dell'Arrigo, del tabulato del DAP relativo ai periodi di detenzione dello stesso e della nota dei CC di Breno del 16 luglio 2014.

Quanto al prof. Capasso, il Procuratore Generale ha rappresenta la necessità di assumerne la deposizione in ordine alla consulenza antropologica espletata su incarico del P.M. di Brescia e volta ad accertare se la persona ritratta nella foto individuata dal l'Arrigo corrisponda o meno al Tramonte.

Aggiunge il P.G. che, a seguito delle dichiarazioni di Arrigo, sono stati identificati ed esaminati Michele Ongarelli, Renato Bettinazzi e Walter Benedetti.

Ongarelli ha riferito di confidenze fattegli da Tramonte circa i suoi rapporti con i Servizi Segreti e più in particolare circa un'informativa che preannunciava una strage in una città del Nord Italia, che non era mai arrivata a destinazione e della quale si erano perse le tracce. Lo stesso si è detto altresì informato della circostanza che Tramonte mostrò a Bettinazzi una foto contenuta nell'incarto processuale di cui era in possesso.

Il Presidente est.
Anna Conforti



CORTE DI ASSISE DI APPELLO DI MILANO

Sezione Seconda

Bettinazzi, a sua volta, ha riferito delle confidenze ricevute da Tramonte circa la sua presenza in piazza della Loggia il giorno dell'attentato, i suoi rapporti con i servizi segreti, il coinvolgimento del gen. Maletti nella strage ed il ruolo centrale del Maggi sia in questa, sia nell'uccisione di Silvio Ferrari.

Ritenuta la pertinenza e la rilevanza dei temi trattati dai testi, il P.G. ha chiesto che gli stessi venissero esaminati in dibattimento.

Il Procuratore Generale ha chiesto, altresì, l'acquisizione dei certificati penali dei tre testi e dei tabulati del D.A.P. riportanti i rispettivi periodi di detenzione degli stessi.

Quanto alle prove già oggetto della richiesta di integrazione istruttoria, formulata dal Pubblico Ministero di Brescia con i motivi aggiunti e solo in minima parte accolta dalla Corte d'Assise d'Appello, il Procuratore Generale ne sottolinea la decisiva rilevanza ai fini della valutazione della credibilità del Digilio, tanto più evidente alla luce delle censure mosse dalla Corte di Cassazione all'iter argomentativo dei giudici di merito sul punto.

Aggiunge il Procuratore Generale che si tratta di prove "nuove" ai sensi del secondo comma dell'articolo 603 c.p.p., in quanto, in parte scoperte dopo il giudizio di primo grado ed, in parte, sopravvenute.

Nella prima categoria rientrano quelle afferenti il tema dell'individuazione del casolare di Paese, luogo cui Digilio ha fatto costante riferimento nell'arco delle sue dichiarazioni⁴⁸, ma che,

⁴⁸ affermando, già nel 1994 (19/2/1994) che in esso erano custoditi armi ed esplosivi nella disponibilità di Giovanni Ventura e che in quel luogo egli aveva visto Delfo Zorzi.

Il successivo 10 ottobre 1994, Digilio aveva riferito di un secondo accesso al casolare, sempre in compagnia di Ventura. In tale occasione aveva conosciuto Marco Pozzan e visionato, su richiesta di Zorzi, un meccanismo di accensione per congegni esplosivi, consistente nell'impiego di un alimentatore elettrico, di un orologio, di una resistenza e di un fiammifero (elementi, tutti, presenti nell'ordigno contenuto nella valigetta di Soffiati).

Digilio aveva, infine, parlato (a partire dal 16.5.1997) di un terzo accesso, durante il quale aveva contribuito alla predisposizione degli ordigni utilizzati per gli attentati ai treni del 8- 9 agosto 1969.

Il Presidente est.
Anna Conforti



CORTE DI ASSISE DI APPELLO DI MILANO

Sezione Seconda

nonostante i sopralluoghi effettuati anche con lo stesso, non era stato mai individuato.

La mancata individuazione del casolare era stata ritenuta dalla Corte d'Assise d'Appello di Milano, nella sentenza 12 marzo 2004 per la strage di piazza Fontana, "*elemento di incoerenza esterna*" delle dichiarazioni di Digilio. La Corte d'Assise di Brescia, invece, ha ritenuto inutile stabilire se Digilio avesse mentito o meno su circostanze inerenti a procedimenti diversi (più specificamente all'accesso al casolare di Paese), a fronte dell'accertata inattendibilità del narrato dello stesso in ordine ai fatti in esame.

Ritiene, per contro, il Procuratore Generale che sia di fondamentale importanza l'accertamento dei rapporti che, quantomeno dal 1969, intercorsero fra Digilio e Ventura, perché consente di fare luce sui rapporti fra gli ordinovisti di Venezia-Mestre ed il gruppo padovano che ruotava attorno alla figura di Franco Freda. Sottolinea l'appellante che, secondo il narrato di Digilio, questi incontrò nel casolare di Paese Marco Pozzan, fuggito all'estero nel 1973 grazie all'appoggio del S.I.D., in persona del gen. Maletti; S.I.D., la cui articolazione periferica di Padova gestiva in quel periodo le fonti Tramonte e Turco.

L'attività di indagine svolta dalla Procura di Brescia, tramite l'ispettore capo del Servizio Antiterrorismo della Direzione Centrale per la Prevenzione di Roma, Michele Cacioppo, ha consentito di individuare il casolare in questione in un rustico di proprietà di Sergio Bon, affittato a Giovanni Ventura.

Il Procuratore Generale ha chiesto, pertanto, l'esame: dell'operante Cacioppo sull'attività di indagine svolta ed in particolare sui sopralluoghi effettuati a Paese in data 22 marzo (con l'avv. Giovanni Sbaiz), 8 aprile 2011 (con Aldo Bon) e 11 aprile 2011 (con gli attuali inquilini del rustico, nonché sulle aerofotogrammetrie di Paese acquisite Presso l'I. G.M. di Firenze; dell'avv. Giuseppe Sbaiz, sulle attività svolte per conto di Sergio

Il 4 marzo 1994 la Digos di Venezia aveva effettuato, insieme a Digilio, un sopralluogo a Paese, che tuttavia non aveva dato risultati. Inutili si erano, altresì, rivelati gli accertamenti compiuti nel 1997 dai carabinieri del R.O.S. di Roma e dall'Arma territoriale.



CORTE DI ASSISE DI APPELLO DI MILANO

Sezione Seconda

Bon e sulle ragioni che hanno indotto quest'ultimo a sfrattare il locatario del rustico a lui appartenente, Giovanni Ventura; di Aldo Bon, nipote di Sergio, in ordine al rustico di proprietà della nonna, Luigia Marangoni, sito a Paese, nell'attuale via Libertà n. 1; sull'originaria conformazione del rustico e dei manufatti vicini, nonché sulle comuni frequentazioni scolastiche avute con Angelo Ventura, fratello di Giovanni; di Mario Bon, figlio di Sergio, sul rustico in questione, nonché sulla ristrutturazione dello stesso e della villa cui era annesso nel 1984; sulle fotografie reperite.

Il PG. ha richiesto, altresì, l'acquisizione dei documenti elencati ai fgg. 31 - 32 dei motivi nuovi, pertinenti ai temi di prova sopraevidenziati.

L'esame dell'ispettore Cacioppo è stato, altresì, richiesto in relazione alle indagini espletate sui rapporti economici tra Digilio e Ventura e sul reperimento della documentazione bancaria che ne prova la sussistenza.

La circostanza è ritenuta dal P.G. un importante riscontro dell'attendibilità di Digilio, in quanto Ventura ha sempre negato di avere conosciuto quest'ultimo e di avere mai sentito parlare di una persona col soprannome di *zio Otto*.

Si è richiesta, inoltre, l'acquisizione di copia del verbale di sequestro, operato il 7 maggio 1971 presso la Banca Popolare di Castelfranco Veneto su disposizione del G.I. di Treviso ed avente ad oggetto documenti bancari relativi a Giovanni Ventura, fra cui due distinte di effetti presentati dallo stesso allo sconto il 19 ed il 20 novembre 1970.

Il Procuratore Generale osserva che, già nella memoria del Pubblico Ministero del 29 ottobre 2010, era stato posto in evidenza come il Comando Gruppo Carabinieri di Padova, quanto meno alla data del 7 giugno 1974, fosse in possesso delle informazioni fornite da Tramonte e riportate nell'appunto allegato alla nota del 8 luglio 1974 del C.S. di Padova. La perfetta coincidenza delle informazioni di cui ai punti 1-6 di tale appunto con quelle contenute nel R.I.S. redatto dal col. Del Gaudio il 7 giugno 1974 dimostra inequivocabilmente, ad avviso del requirente, che la precisazione contenuta nell'informativa del S.I.D. di Padova, secondo

Il Presidente est.
Anya Conforti



CORTE DI ASSISE DI APPELLO DI MILANO

Sezione Seconda

cui le notizie sarebbero state acquisite dal 20 giugno al 4 luglio 1974, è falsa.

Sul punto la Procura di Brescia ha effettuato indagini integrative, sentendo nuovamente, il 4 gennaio 2012 - e dunque dopo il giudizio di primo grado - il L.ten. Felli il quale ha reso importanti dichiarazioni sulla falsità di quell'appostazione, sulla sua provenienza e sulla partecipazione di Tramonte alla riunione di Abano del 25 maggio 1974, spiegando, nel contempo, le ragioni delle precedenti reiterate dichiarazioni di segno opposto.

Tali dichiarazioni sono ritenute dal Procuratore Generale di fondamentale importanza, sia perché costituiscono una sorta di interpretazione autentica dell'appunto informativo, sia perché danno conferma a quanto dichiarato da Zotto e Gerardini in ordine alla partecipazione di Tramonte a quella riunione.

Peraltro, poiché la circostanza - ammessa da Tramonte solo nella fase della cosiddetta "confessione" -, è stata poi dallo stesso ritrattata, la deposizione del maresciallo Felli si presenta di decisiva rilevanza ai fini della valutazione della credibilità di quella ritrattazione, tanto più che le dichiarazioni del teste riscontrano quelle del Gerardini circa il comportamento tenuto dal Tramonte al termine dell'esame dibattimentale del militare.

Da qui la richiesta di procedere al nuovo esame del maresciallo Felli sulle circostanze emerse dopo il giudizio di primo grado.

Il Procuratore Generale ha chiesto, altresì, l'esame dei testi Altieri Maurizio, Spagnolo Angelo, Todaro Francesco e Cacioppo Michele sulle seguenti circostanze:

Altieri

- sulle indagini integrative svolte in ordine al personale del centro C.S. del S.I.D. di Padova che prestò servizio presso la segreteria del maggiore Bottallo;

Spagnolo e Todaro



CORTE DI ASSISE DI APPELLO DI MILANO

Sezione Seconda

- sulle modalità di redazione degli appunti informativi contenenti le notizie fornite dalle fonti al centro di Padova;
- sulle note di trasmissione degli appunti relativi alle informazioni della fonte Tritone, dagli stessi dattiloscritte;

Cacioppo

- sulle indagini integrative e sulle acquisizioni documentali relative ai periodi di assenza dall'ufficio del maggiore Bottallo e del maresciallo Felli nell'anno 1974.

Il Procuratore Generale fa presente che i testi Spagnolo e Todaro, i quali all'epoca dei fatti svolgevano le mansioni di dattilografi presso la segreteria del maggiore Bottallo, sentiti, su delega del Pubblico Ministero di Brescia, il 21 gennaio 2012, hanno fornito nuove precisazioni circa le modalità di redazione degli appunti informativi del Centro C.S. di Padova ed hanno individuato le note di trasmissione che avevano dattiloscritto.

Il 31 gennaio 2011 è stata poi disposta l'acquisizione, presso l'A.I.S.E., della documentazione relativa ai periodi in cui il maggiore Bottallo e il maresciallo Felli erano stati assenti dal servizio.

Il Procuratore Generale ha chiesto anche l'acquisizione della documentazione allegata al verbale delle dichiarazioni rese dal Felli il 4 gennaio 2012, del verbale delle operazioni di p.g. effettuate presso l'A.I.S.E. il 17 febbraio 2011, di due verbali di analoghe operazioni del 8.3. 2011, comprensivi della documentazione allegata e di quella consegnata.

Da ultimo Procuratore Generale ha richiesto un nuovo esame di Maurizio Tramonte, ritenuto necessario sia per l'instaurazione di un pieno contraddittorio sulle nuove risultanze, sia - coerentemente con la giurisprudenza della CEDU - in vista di una rivalutazione (secondo i criteri fissati dalla Cassazione) dell'attendibilità di parte delle dichiarazioni rese, che potrebbe comportare una *reformatio in pejus* della decisione assunta dai giudici bresciani.



CORTE DI ASSISE DI APPELLO DI MILANO

Sezione Seconda

CAPITOLO II

QUESTIONI PRELIMINARI

La Corte ha affrontato e risolto con specifiche ordinanze le questioni preliminari sollevate dalle parti.

In questa sede è d'uopo esplicitare più chiaramente e diffusamente le ragioni che hanno supportato il convincimento già espresso in quei provvedimenti, al cui contenuto, comunque, si rinvia.

1 - La capacità di stare in giudizio di Carlo Maria Maggi

La Difesa di Maggi, *in limine iudicii*, ha richiesto la sospensione del processo a carico del proprio assistito ex art. 71 c.p.p. e, nel contempo, il rinvio del dibattimento per l'assoluta impossibilità dello stesso a comparire in ragione delle sue condizioni fisiche.

Entrambe le istanze si fondano, oltre che su varia documentazione sanitaria di supporto, sulla relazione redatta, il 19 maggio 2015, dal consulente medico-legale di parte, dott. Lorenzo Varetto, nella quale si rappresenta la sussistenza, nell'imputato, di un grave quadro patologico, che ne determina l'incapacità di partecipare coscientemente al processo.

Osserva, in merito, il consulente che Maggi è affetto da *"una demenza che attualmente mina in maniera chiara e grave la memoria, l'attenzione, il contatto con le persone, sovrapposta a gravi fatti patologici precedenti (esiti di ictus cerebrale ecc.), che compromettono ulteriormente l'efficienza di questa anziana persona"*, sottolineando *"l'incapacità dello stesso di partecipare a conversazioni che vadano oltre i convenevoli"*, le gravissime lacune mnesiche e la facile esauribilità psichica.

Nella stessa relazione il consulente di parte ha affermato l'assoluta incompatibilità delle condizioni fisiche del Maggi con la sua presenza in udienza, non essendo questi in grado di deambulare e di gestire autonomamente i cambi di postura, tant'è che è assistito da una badante

Il Presidente est.
Anita Conforti



CORTE DI ASSISE DI APPELLO DI MILANO

Sezione Seconda

e mobilitato con un sollevatore elettrico negli spostamenti letto-carrozzina-poltrona. Egli è, altresì, affetto da incontinenza urinaria e da una marcata neuropatia agli arti inferiori; patologie, tutte, di per sé ostative alla partecipazione al processo ed alle quali si aggiunge il rischio di tromboembolia, legato all'immobilizzazione ed alla predisposizione dell'imputato alla recidiva dell'infezione e della trombosi venosa profonda degli arti inferiori, che di recente lo ha colpito; rischio potenziato in misura inaccettabile dagli spostamenti per raggiungere il Palazzo di Giustizia di Milano.

La Corte ha rigettato l'istanza difensiva con ordinanza del 16 giugno 2015.

All'udienza del 26 maggio 2015, la Corte - preso atto della prospettazione, da parte della difesa del Maggi, anche di un ulteriore e contingente impedimento a comparire, dovuto agli esiti di una bronchite; ha disposto perizia medico-legale per accertare lo stato di salute psico-fisica dell'imputato, ai fini della valutazione tanto della capacità processuale dello stesso, quanto dell'impossibilità assoluta di comparire in giudizio.

Il perito nominato, prof. Mario Tantalo - già docente di Psicopatologia forense presso l'Università di Padova, nonché specialista in Medicina legale e Criminologia clinica - ha depositato il proprio elaborato, in merito al quale è stato esaminato nel pieno contraddittorio, all'udienza del 11 giugno 2015.

Alla medesima udienza, e col consenso di tutte le Parti, hanno brevemente esposto le proprie osservazioni - del tutto concordanti con le valutazioni del perito - i consulenti tecnici nominati dal Procuratore Generale (dott. Sergio La Fisca - medico legale -, coadiuvato dal dott. Corrado De Rosa - psichiatra) e dalle Parti Civili (dott. Giambattista Guerrini, geriatra, e dott. Orazio Zanetti, geriatra).

Il consulente della Difesa di Maggi, dott. Varetto, non è comparso, ma ne sono state acquisite le osservazioni scritte.



CORTE DI ASSISE DI APPELLO DI MILANO

Sezione Seconda

Quanto alle condizioni fisiche del Maggi, l'accertamento medico-legale ha riscontrato l'effettiva sussistenza di un quadro clinico complesso, che il perito conclusivamente riassume in "*esiti medio - lievi di ictus cerebrale da emorragia della capsula interna a sx in soggetto iperteso con BPCO, esiti stabilizzati di lobectomia polmonare superiore destra, esiti stabilizzati di peggiorata TVP all'arto inferiore dx, malattia di Charcot-Marie-Tooth congenita, in costante trattamento farmacologico*". Ovvero, come illustrato dallo stesso perito nella sua relazione e ulteriormente chiarito nel corso dell'esame dibattimentale, l'imputato:

- è portatore di "*una polineuropatia degenerativa sensitivo-motoria*" su base genetica (malattia di Charcot-Marie Tooth, qualificata "di tipo 2" in ragione della parte del nervo colpita);
- è affetto da ipertensione arteriosa e da cardiopatia (mai indagata nella sua concreta incidenza sul circolo coronarico, anche per il rifiuto dell'interessato a sottoporsi a coronografia), nonché da incontinenza urinaria;
- è stato colpito da *ictus cerebrale* il 7 dicembre 1997, con conseguente emisindrome destra;
- è, altresì, portatore di esiti di lobectomia superiore del polmone destro per una formazione neoplastica, riscontrata nel settembre 2000, e di una risalente BPCO (Bronco Pneumopatia Cronica Ostruttiva);
- infine, è stato colpito, nell'agosto 2014, da trombosi venosa profonda (TVP) della femorale di destra, con occlusione totale del vaso in fase acuta e successiva ricanalizzazione del flusso sanguigno a seguito di trattamento terapeutico;
- attualmente non è in grado di deambulare, né di cambiare postura autonomamente e per gli spostamenti si avvale di un sollevatore elettrico, fornito dall'A.S.L.

Lo stesso perito, con accuratezza e scrupolosità non comuni, ha ricostruito, attraverso la documentazione posta a sua disposizione da tutte le Parti, la genesi e l'iter evolutivo di ciascuna patologia riscontrata, fornendo una motivata valutazione dell'effettiva incidenza di ognuna, e

Il Presidente est.
Anna Conforti



CORTE DI ASSISE DI APPELLO DI MILANO

Sezione Seconda

di tutte nel loro complesso, sulle attuali condizioni di salute, fisica e psichica, dell'imputato.

Il risultato è di un significativo ridimensionamento della prospettiva difensiva, con sottolineatura della stabilizzazione attuale degli esiti di tutte le patologie riscontrate, peraltro già presenti da svariati anni (con la sola eccezione della trombosi). Ed invero:

- l'ipertensione arteriosa e la cardiopatia sono adeguatamente controllate attraverso un trattamento farmacologico appropriato, sicchè, allo stato attuale, la funzionalità cardiaca è risultata regolare.
- Quanto alla malattia di Charcot - Marie - Tooth, il perito ha evidenziato che, seppure trattasi di patologia degenerativa, allo stato, ha comportato, quale unica conseguenza *"la presenza del piede cavo bilaterale"*, peraltro non accentuato, che in passato - ovvero prima che Maggi fosse colpito da ictus con conseguente emisindrome destra - *"non ha ostacolato il normale espletamento delle sue attività quotidiane e lavorative"*.
- Anche la funzionalità respiratoria, ad avviso del perito è correttamente e validamente tenuta sotto controllo dai farmaci che Maggi assume, pur in presenza di BPCO e di esiti di lobectomia polmonare. Sottolinea, peraltro, il prof. Tantalo che la patologia tumorale - *"non annoverata fra le più gravi"* per caratteristiche istologiche, localizzazione e livello di infiltrazione - non ha dato luogo a metastasi, né ad un peggioramento del quadro respiratorio nel tempo, tant'è che, all'esame clinico effettuato, non si è evidenziata dispnea, né sono stati rilevati *"segni che suggeriscano impegni patologici gravi della saturazione d'ossigeno"*.
- Con riguardo agli esiti della trombosi venosa, il perito, in base alle risultanze dell'esame ecodoppler cui ha ritenuto di sottoporre Maggi, ha ravvisato un netto miglioramento del quadro circolatorio venoso rispetto all'omologo accertamento effettuato nella fase acuta, con un ridimensionamento dello spessore del trombo al di sotto dei limiti di rilevanza patologica, aggiungendo, da un lato, che l'eziologia del processo trombotico è verosimilmente da ricercare in un fattore contingente (ovvero nell'essere, all'epoca, il Maggi, portatore di un

Il Presidente est.
Anna Conforti



CORTE DI ASSISE DI APPELLO DI MILANO

Sezione Seconda

catetere vescicale a permanenza) e, dall'altro, che l'assunzione di anticoagulanti ha ristabilito un circolo sanguigno ottimale, tant'è che, nonostante l'immobilizzazione dell'imputato, non si è verificata alcuna riacutizzazione del fenomeno, né alcuno dei sanitari che hanno avuto in cura lo stesso ha ritenuto necessario un controllo eco-doppler dei vasi venosi degli arti inferiori dopo l'episodio dell'agosto 2014.

- Quanto ai postumi dell'ictus, osserva il perito come l'obiettività neurologica registrata sia dai sanitari delle strutture ove Maggi venne ricoverato o sottoposto ad accertamenti dalla data dell'evento all'agosto 2014, sia dai periti nominati da più Autorità Giudiziarie fra il 1998 ed il 2000 (G.I.P. e Corte d'Assise di Milano), evidenzi, per un verso, il superamento degli esiti più eclatanti fin dal primo accertamento peritale del 27 febbraio 1998, con *"una soddisfacente ripresa della funzionalità motoria a livello dell'emisoma destro"* e la sola permanenza di esiti modesti tanto sul piano motorio quanto su quello cognitivo; dall'altro, la sostanziale stazionarietà del quadro neurologico.

Tale ultima circostanza, peraltro, trova ulteriore e recente conferma nei risultati della T.A.C. encefalica, eseguita il 16.4.2015 (ovvero nell'imminenza del processo) e neppure menzionata nella relazione del dott. Varetto. L'esame non ha, in effetti, evidenziato segni di significativa rilevanza patologica (quali lesioni focali), che denotino un aggravamento delle condizioni neurologiche del Maggi rispetto al passato; valutazione, questa, corrispondente a quella effettuata dalla neurologa dell'Azienda sanitaria veneziana, dott.ssa Semenzato, che ebbe a visitare il Maggi il 27 agosto 2014 al fine di accertarne il decadimento cognitivo⁴⁹.

Non si giustifica, pertanto, ad avviso del perito, in assenza di episodi acuti, il repentino decadimento cognitivo, certificato, otto mesi dopo, dal geriatra/psichiatra dott. Stefinlongo⁵⁰, dovendo, al contrario, dubitarsi

⁴⁹ Nel certificato si dà atto della presenza di "cadute su orientamento temporale (anno, giorno)" e del raggiungimento di un punteggio 26/30 a seguito della somministrazione del test MMS. La diagnosi conclusiva è: *"Quadro di lieve-moderato decadimento cognitivo in pz. con esiti ictus cerebrali"*.

⁵⁰ Si legge nella certificazione che Maggi *"...risulta affetto da demenza a genesi mista (vascolare e atrofica) in progresso ictus cerebrale con emisindrome destra in progresso intervento di neoplasia"*

Il Presidente est.
Anna Conforti



CORTE DI ASSISE DI APPELLO DI MILANO

Sezione Seconda

della genuinità delle risposte date dall'imputato in sede di somministrazione del MMSE (*Mini Mental State Examination*), con la conseguente assegnazione di un punteggio di 19/30, a fronte di quello di 26/30 conseguito all'esame della dott.ssa Semenzato.

Con più specifico riguardo allo stato psichico dell'imputato, sul quale l'insulto cerebrale potrebbe avere avuto più dirette conseguenze, il perito ha evidenziato come la diagnosi di "*demenza a genesi mista (vascolare e atrofica)*", formulata nei confronti del Maggi dal dott. Stefinlongo il 22.4.2015, sia in sé poco chiara ed, al più, interpretabile, in coerenza con l'accezione data in clinica al termine "*demenza mista*" e con l'età avanzata del Maggi, come "*demenza senile*". La diagnosi non trova, tuttavia, rispondenza nei dati medici (anche recenti) disponibili, né nelle risultanze dei colloqui clinici effettuati, dai quali sono emersi solo deficit cognitivi di modesta entità (sul piano della memoria - fluttuante - e del linguaggio, comunque comprensibile), "*riconducibili, in parte, agli esiti della lesione encefalica subita nel 1997 ed in parte anche ad un fisiologico abbassamento dell'efficienza cognitiva tipica dell'età avanzata*".

Precisa il perito non solo di non aver rilevato nel Maggi sintomi di demenza, quanto di avere apprezzato, attraverso i due colloqui clinici effettuati - entrambi di non breve durata (oltre due ore, il primo, e un'ora circa, il secondo) - la ricorrenza di molteplici indici di un corretto rapporto dell'imputato con la realtà, di capacità di concentrazione e di attenzione rispetto alle domande postegli, di empatia con l'interlocutore, di adeguatezza del tono dell'umore alle varie situazioni, di assenza di esauribilità psichica.

Maggi, in particolare, al di là di "*un fisiologico e modesto decadimento delle funzioni cognitive*":

- ha dato prova di essere ben orientato nello spazio, mostrandosi consapevole di trovarsi nella propria abitazione e di vivere alla Giudecca - da lui definita "*isola rossa*" -, nell'appartamento lasciatogli in eredità dalla moglie, dotato di un contiguo giardino con alberi da frutta dove lo

polmonare. All'obiettività si presenta vigile e collaborante. Appare disorientato nel tempo, ben orientato nello spazio. Sono presenti deficit della memoria di fissazione. Mini Mental State Ex Pg 19/30."

Il Presidente est.
Anna Conforti



CORTE DI ASSISE DI APPELLO DI MILANO

Sezione Seconda

accompagnano quando il tempo è bello. Non solo, ma è giunto addirittura a suggerire al perito l'esatto itinerario che il sanitario chiamato in ausilio per l'esecuzione dell'esame eco-doppler avrebbe dovuto seguire per raggiungere la sua abitazione dalla fermata del vaporetto;

- ha rivelato un sufficiente orientamento nel tempo (ad esempio, ha indicato la data esatta - il 6 giugno - in cui si sarebbe tenuto l'incontro di calcio fra Barcellona e Juventus, sua squadra del cuore, per la finale della Coppa dei Campioni; ha ricordato che pochi giorni prima aveva assistito per televisione ad una parata militare in occasione della festa della Repubblica), apparendo, in molte occasioni, manipolatorio nelle risposte date;
- ha mostrato una capacità di attenzione "priva di connotati patologici" e una capacità di concentrazione solo in parte ridotta (ha persino eseguito correttamente somme per decine e per unità), nonché interesse per quanto gli accadeva intorno;
- ha un linguaggio "*rallentato, ma in sintonia con la sua estrazione socio-culturale*", comprensibile nonostante qualche tratto disartrico;
- non ha manifestato dispercezioni;
- ha mostrato una sufficiente capacità critica;
- presenta una memoria tanto di evocazione quanto di fissazione (ad esempio: ricorda i dati salienti della sua anamnesi fisiologica e familiare, del suo corso di studi, del servizio militare, della sua attività professionale, il nome del titolare della cattedra di Medicina legale dell'Università di Padova, all'epoca della sua frequentazione; ricorda di essere stato impegnato politicamente e di essere passato dal Movimento Sociale ad Ordine Nuovo, di avere conosciuto Rauti, Almirante e Michelini, di essere stato in carcere per vari anni a Venezia, Verona e Milano "sempre per gli attentati", venendo poi scagionato; è in grado di riferire le sue vicende mediche, gli interventi ed i ricoveri subiti, le patologie da cui è affetto, l'ultimo esame strumentale cui è stato sottoposto in ospedale, di ricordare che la "camera di IMHOFF" - di cui parla in un libro da lui scritto, commissionatogli nel 2004 e pubblicato nel 2010 - è una "vasca per esperimenti"; stimolato sulle stagioni, evoca

Il Presidente est.
Anna Conforti



CORTE DI ASSISE DI APPELLO DI MILANO

Sezione Seconda

Vivaldi, la Primavera), ancorchè contrassegnata da saltuarie "cadute", comunque *abbastanza contenute*" e nei limiti fisiologici propri dell'età dell'imputato. Peraltro - aggiunge il perito - le cadute nel trattare temi attinenti al processo appaiono riconducibili più ad una strategia difensiva, che non ad uno stato demenziale, il quale, in caso contrario, si presenterebbe "*a macchia di leopardo*", ovvero in una forma non riconosciuta in clinica.

Può, dunque, parlarsi di "*deficit fluttuanti della memoria*" ad eziologia prevalentemente fisiologica.

Conclude, pertanto, il perito in merito alla capacità processuale del Maggi, che "*...pur ammettendo alcuni errori legati soprattutto al deficit fluttuante della memoria (lo si ripete ad eziologia prevalentemente fisiologica) appare fin troppo chiaro come questi deficit non realizzino un quadro psichico patologico di tale entità da non permettergli una corretta relazione con il proprio difensore discutendo ed accettando la migliore strategia defensionale, da non consentirgli di comprendere, qualora presente nell'aula dove si celebra il processo nei suoi confronti, cosa si dica e di cosa si parli e quale ruolo gli si voglia attribuire nell'ambito dell'illecito penale esaminato, da non seguire validamente le fasi del dibattimento, da non comprendere le conseguenze cui potrebbe andare incontro*".⁵¹

Tali conclusioni - peraltro condivise da tutti i consulenti di parte, ad eccezione del dott. Varetto - e l'iter argomentativo che le supporta convincono pienamente il Collegio della capacità processuale del Maggi.

Questa Corte ha ben chiara la portata innovativa della sentenza n. 39/2005 della Corte Costituzionale - richiamata dalla Difesa - quanto alla perimetrazione dei limiti dell'"*infermità psichica*" e della "*partecipazione cosciente*" dell'imputato al processo.

Ciò nondimeno, ritiene che i rilievi difensivi non colgano nel segno.

⁵¹ Fg. 62 Relazione peritale.



CORTE DI ASSISE DI APPELLO DI MILANO

Sezione Seconda

Nel caso concreto, in effetti - diversamente dalla fattispecie portata all'attenzione dei Giudici delle leggi -, è stato disposto un accertamento peritale, finalizzato a verificare, in primis, "l'attuale stato di salute fisica e mentale del Maggi" e la sussistenza o meno di "patologie che escludono la capacità dell'imputato di partecipare coscientemente al processo a suo carico", ed, in caso affermativo, "la natura, la specifica rilevanza e la prognosi".

Al perito, dunque, è stata demandata un'indagine ad ampio spettro, coinvolgente qualunque malattia che possa incidere sulla capacità processuale dell'imputato. Ed il perito ha risposto in termini puntuali, riportando tutte le patologie rilevate, esaminandole una ad una, evidenziando le criticità pertinenti ai quesiti e concludendo per l'insussistenza di preclusioni alla partecipazione cosciente del Maggi al processo.

Giudizio, questo, che non appare censurabile sotto alcun profilo.

La valutazione del prof. Tantalo muove, innanzi tutto, dalla premessa, perfettamente in linea con l'interpretazione conforme a Costituzione dell'art. 70 c.p.p., che "l'imputato capace sia quello in grado di esercitare i propri diritti, di avere le facoltà attribuitegli dalla legge e di attivarsi nei modi più consoni per supportare la propria difesa discutendo e condividendo le linee prospettate dal proprio difensore", ovvero, "...chi abbia chiara la propria posizione processuale, chi sia in grado di raffrontarsi alle diverse ipotesi accusatorie scegliendo la migliore strategia da seguire.... Chi conosca e comprenda, in quanto informato dal proprio difensore, quali possano essere le conseguenze del procedimento penale che lo vede protagonista, sia in termini di assoluzione che di condanna."⁵²

L'argomentare del perito si articola, poi, con competenza e piena aderenza ai dati clinici emersi in sede di accertamento tecnico o altrimenti documentati, in analisi approfondite e confacenti alla specifica letteratura scientifica, senza mai perdere di vista l'obiettivo da raggiungere ed i parametri cui rapportare l'accertamento tecnico.

⁵² Fg. 60 Relazione peritale.



CORTE DI ASSISE DI APPELLO DI MILANO

Sezione Seconda

Le conclusioni - ampiamente motivate - risultano coerenti con un percorso logico rigoroso, che non pretermette il confronto dialettico con gli argomenti *a contrariis*.

Non é senza significato che tali conclusioni siano state condivise dai consulenti della Procura Generale e delle Parti civili, portatori di competenze specialistiche diversificate.

Particolarmente incisive le argomentazioni dei consulenti della Pubblica Accusa, integralmente riportate nella memoria depositata dal P.G. all'udienza del 11.6.2015.

I due esperti, invero, esaminando nei dettagli le risultanze dei colloqui clinici e della documentazione disponibile in relazione ai molteplici profili che rilevano nella valutazione della capacità processuale (coscienza, attenzione e concentrazione, intelligenza, orientamento e sonno, memoria, percezione, pensiero, disturbi del sé, linguaggio, consapevolezza del corpo, affettività, istintualità, funzionamento globale e personalità), hanno rilevato, in sintonia col perito, come nessuno dei parametri di valutazione della "coscienza" risulti compromesso in maniera tale da impedire la capacità di autodifesa del Maggi.

Quanto alla posizione del dott. Varetto, la Corte non può che rilevare come la valutazione inizialmente espressa poggiasse su una diagnosi di demenza di cui non si è trovata obiettività clinica in sede di accertamento peritale.

Né le osservazioni svolte nel successivo "Commento alla perizia medico legale" si presentano idonee ad inficiare le valutazioni di cui si è detto, in quanto pretermettono una valutazione complessiva, incentrandosi su singoli particolari, in massima parte marginali e, comunque, non sfuggiti all'attenzione del perito (e dei consulenti del P.G.), alle cui valutazioni nulla di specifico e significativo contrappongono.

Nessuno degli esperti ha taciuto dei deficit del Maggi. E' stato, tuttavia, chiarito, con dovizia di argomenti tecnici e di esempi concreti mutuati dai colloqui clinici, come quelle "cadute" - peraltro saltuarie - non siano espressive di un deterioramento cognitivo patologico dell'imputato, quanto di un "*fisiologico decadimento senile, con una lieve fluttuanza di*

Il Presidente est.
Anna Conforti



CORTE DI ASSISE DI APPELLO DI MILANO

Sezione Seconda

performance cognitiva che, comunque gli consente di mantenere una buona efficienza complessiva"⁵³.

Sono, del resto, oggettivamente insignificanti, nell'ottica che qui rileva e tenuto conto dell'età dell'imputato, gli "errori" in cui questi sarebbe incorso ad avviso del dott. Varetto (in gran parte neppure apprezzabili da questa Corte per carenza di dati certi ed obiettivi), ovvero:

- che l'imputato confonda gli alberi da frutta presenti in giardino, a fronte dell'effettiva esistenza di un giardino contiguo alla sua abitazione e della riconosciuta presenza, in esso, di alberi da frutta;
- che attribuisca alla badante il nome della nuora (Giovanna), salvo poi correggersi - sia pure stimolato dal perito - ed aggiungere che la stessa si chiama Svetlana ed è russa, avendo mostrato comunque di distinguere bene le due figure ed i rispettivi ruoli;
- che sbagli nell'indicare la sequenza cronologica della morte dei genitori e della distanza dalla sua laurea, trattandosi di eventi risalenti a diversi decenni prima e comunque distanziati di soli quattro anni l'uno dall'altro;
- che si sbagli nell'affermare di avere lasciato l'attività ospedaliera a 70 anni, anziché a 60;
- che confonda il nome del cane ritratto in una foto presente nel suo libro con quello di altro comunque appartenutogli in precedenza;
- che indichi nell'inesistente Caregano il Comune in provincia di Rovigo ove ha trascorso l'infanzia, a fronte dell'appartenenza a quella provincia di un Comune dal nome assai simile (Ceregnano);
- che non ricordi, al momento, il nome dell'attuale Presidente della Repubblica, evocandone, tuttavia, l'assonanza con "Brighella";
- che non ricordi l'anno di morte della moglie, della quale, tuttavia, è in grado di riferire una molteplicità di particolari incontestati, al pari di quanto fa riguardo ai figli Lorenzo e Marco, dei quali, ciò nonostante, riferisce inesattamente il numero dei figli (quanto al primo) e l'attività (quanto al secondo).

⁵³ Così, relazione La Fisca-De Rosa, fg. 19 Memoria P.G.



CORTE DI ASSISE DI APPELLO DI MILANO

Sezione Seconda

Neppure l'identificazione del dott. Varetto quale suo difensore può ritenersi espressiva di un patologico rapporto del Maggi con la realtà, sia perché egli ha comunque colto il ruolo di "parte" a sé favorevole del consulente, sia perché non è inusuale - e non lo è stato in questo processo - l'intervento di sostituti dell'avv. Ronco.

In ordine alle riserve espresse sull'esito del MMSE somministrato al Maggi nell'aprile 2015 - oggetto di censura da parte sia del consulente Varetto, sia del difensore del Maggi, avv. Civello - si osserva che il prof. Tantalo ha chiarito in dibattimento di non avere ritenuto opportuno ripetere il test non solo e non tanto per la facile manovrabilità delle risposte, quanto, soprattutto, per la diretta rilevazione di un'obiettività clinica divergente dai risultati riportati nella certificazione del dott. Stefinlongo e, per contro, pienamente aderente a tutti gli altri dati disponibili.

Le argomentazioni del perito trovano, peraltro, supporto in quelle del consulente della Procura Generale, dott. La Fisca, il quale ha spiegato, in termini logici e convincenti, come il test in questione non sia utilizzabile ai fini di una valutazione medico-legale dello stato mentale del paziente, proprio perché l'elementarità delle domande si presta alla manipolazione delle risposte in funzione autotutelante.

Nessuna censura, dunque, allo specialista che lo ha somministrato, quanto una motivata diffidenza - resa ancora più plausibile dal raffronto con il precedente risultato e con l'intero quadro clinico accertato - verso l'impiego di quello specifico strumento in funzione diagnostica di uno stato di demenza. Da qui la decisione - condivisibile - di non ripetere il test.

Quanto, infine, all'assunto difensivo secondo cui Maggi sarebbe in grado di sostenere al più una conversazione basata su meri convenevoli, non può non rilevarsi come dalle risposte date dall'imputato alle domande attinenti alla vicenda processuale che lo vede coinvolto emerga con chiarezza che la capacità cognitiva dello stesso non è limitata alla mera percezione della realtà circostante, ma si estende alla consapevolezza dell'oggetto e delle possibili conseguenze del giudizio a suo carico, con

Il Presidente est.
Anna Conforti



CORTE DI ASSISE DI APPELLO DI MILANO

Sezione Seconda

l'attivazione anche di forme di autodifesa rispetto ai tecnici che lo hanno esaminato, quando si sono toccati temi connessi al processo (in tal senso, v. relazione Lafisca-Derosa).

D'altra parte, lo stesso avv. Ronco ha affermato di avere informato delle decisioni reiettive della Corte il proprio assistito, il quale, pur mostrandosi stupito dell'andamento del processo a suo carico, visto che era stato assolto due volte, ha espresso l'intenzione di presenziare al dibattimento.

E dunque: Maggi, seppure erroneamente convinto di non essere più giudicabile, ha comunque manifestato la propria consapevolezza di essere stato assolto due volte e, nel contempo, la propria volontà di comparire in giudizio; volontà che, peraltro, aveva già esternato nel corso dell'accertamento peritale, opponendo contestualmente le difficoltà legate alle sue condizioni fisiche. Il che contrasta apertamente con l'asserita assoluta incapacità dello stesso di percepire la realtà processuale in cui è coinvolto e di interagire con essa.

Non può, peraltro, disconoscersi la sussistenza di una graduazione, quanto al livello di partecipazione dell'imputato al processo, funzionale al pieno espletamento del diritto di difesa, a seconda del grado di giudizio. In effetti, è nel giudizio di primo grado - sede naturale della formazione delle prove - che l'imputato può concorrere fattivamente, anche con la presenza fisica in aula e l'interrelazione diretta ed immediata col proprio difensore e con i coimputati, alla propria difesa, mentre tale possibilità va necessariamente scemando man mano che la difesa assume connotazioni più tecniche, come nel grado d'appello, fino a venir meno del tutto nel giudizio di cassazione.

A maggior ragione, dunque, in questa sede, dopo tre gradi di giudizio, gli spazi difensivi percorribili direttamente e personalmente dall'imputato sono più limitati nonostante la rinnovazione dell'istruttoria dibattimentale, che non contemplava, *ab initio*, l'esame del Maggi e che ha investito la posizione dello stesso solo indirettamente ed in minima parte, per giunta su di un tema - l'esistenza del casolare di Paese ed i rapporti fra Digilio e Ventura - ampiamente sviscerato tanto nei precedenti

Il Presidente est.
Anna Conforti



CORTE DI ASSISE DI APPELLO DI MILANO

Sezione Seconda

giudizi di merito di questo procedimento, quanto in quelli relativi alla strage di piazza Fontana.

2 - L'impedimento a comparire di Maggi

L'accertata insussistenza di patologie che incidano sullo stato mentale dell'imputato, escludendone la cosciente partecipazione al processo, (nell'accezione della Corte Costituzionale), necessariamente si riflette sulla valutazione dell'impedimento a comparire dello stesso. Se è vero, infatti, che, per giurisprudenza consolidata⁵⁴, l'impossibilità a comparire derivante da infermità fisica non va intesa in senso esclusivamente meccanicistico, "*come impedimento materiale che risulti superiore a qualsiasi sforzo umano, prescindendo dalle condizioni psico-fisiche in cui versa l'imputato*", dovendo, per contro, intendersi come impossibilità di una presenza attiva nel processo, è altresì vero che, nel caso concreto, l'esito negativo dell'accertamento peritale (recepito dalla Corte) preclude la ri-valutazione della medesima questione, posta in termini solo apparentemente diversi.

E' un dato acquisito che le pur numerose e serie malattie del Maggi non sono incompatibili con l'esercizio del suo diritto di difesa. Il problema che si pone non è, dunque, di *ri-valutare* se quel quadro clinico sia ostativo alla sua presenza attiva in aula, quanto di stabilire se taluna o l'insieme di quelle malattie ne impedisca in modo assoluto il trasferimento dal luogo di abitazione all'aula d'udienza e la permanenza in quest'ultima senza aggravamento del rischio in cui lo stesso abitualmente versa.

Così precisati i termini della questione, risulta improprio il richiamo operato dal difensore del Maggi a due pronunce della Cassazione⁵⁵ nelle quali si riafferma sostanzialmente il principio della dissonanza di una presenza meramente corporea dell'imputato affetto da infermità fisica rispetto alla garanzia di poter essere parte attiva nel proprio processo.

⁵⁴ Cass., Sez. V, 11.7.2008 n. 39217; conf. Sez. VI, 5.11.2008 n. 43885; Sez. VI, 19.3.2012 n. 11678; Sez. III, 26.6.2012, n. 47975; Sez. V, 5.2.2014, n. 15646;

⁵⁵ Cass., Sez. VI, 4.2.2005 n. 12836 e Cass., Sez. VI, 19.3.2012, n. 11678.



CORTE DI ASSISE DI APPELLO DI MILANO

Sezione Seconda

Non è questo - si ribadisce - il caso di Maggi. E non lo è anche per la diversità delle premesse su cui la valutazione dei giudici di merito si è fondata nelle fattispecie oggetto di quelle pronunce⁵⁶. In entrambi i casi, infatti:

- a) trattasi di patologie in fase acuta, peraltro inaspettate e comunque manifestatesi in prossimità della celebrazione del processo;
- b) il carattere assoluto dell'impedimento è stato ravvisato nell'inesigibilità, in quelle peculiari condizioni - implicanti stress e sofferenze fisiche -, di un impegno mentale e materiale dell'imputato per reperire tempestivamente idonei mezzi di trasporto ed altresì per esercitare il suo diritto di difesa con la necessaria tranquillità e lucidità.

Al contrario, nella fattispecie in esame:

- a) le patologie da cui Maggi è attualmente affetto sono tutte croniche, esistenti da tempo e stabilizzate, e non risulta infliggano allo stesso sofferenze tali da impegnarne ed esaurirne le energie fisiche e mentali ;
- b) questa Corte non ha disatteso *tout court* le allegazioni difensive, ma ha ritenuto doveroso disporre una perizia, che, con argomenti tecnici e logici ineccepibili, non scalfiti dalle controdeduzioni della Difesa e del suo consulente, ha escluso la sussistenza di un impedimento assoluto del Maggi a comparire, per giunta incontrando il consenso di tutti gli altri consulenti;
- c) il decreto di citazione per il giudizio d'appello è stato notificato all'imputato ed al suo difensore mesi prima della data d'udienza, con conseguente possibilità di organizzare con congruo anticipo ed in assoluta tranquillità - ove realmente voluta - l'eventuale partecipazione del Maggi al processo nelle condizioni più consone al suo ben noto stato di salute, non potendo darsi per scontato l'esito favorevole delle richieste difensive in gestazione, peraltro depositate solo cinque giorni prima dell'avvio del processo stesso.

⁵⁶ In un caso, infatti, era stato ritenuto non assoluto l'impedimento a comparire, dedotto dall'imputato sulla scorta di un certificato medico attestante che lo stesso era affetto da "sciatalgia acuta con rigor muscolare lombosacrale e incapacità a deambulare"; nell'altro, era stata disattesa, sempre senza alcun accertamento diretto, la certificazione medica attestante la necessità di riposo assoluto dell'imputato - sottoposto, venti giorni prima dell'udienza, a *by pass* aorto-coronarico - per ulteriori venti giorni.



CORTE DI ASSISE DI APPELLO DI MILANO

Sezione Seconda

In realtà l'unico impedimento alla comparizione di Maggi riscontrato dal perito è costituito dall'impossibilità di deambulazione autonoma dello stesso, che, in quanto ricollegabile eziologicamente alla polineuropatia di Charcot-Marie-Tooth ed agli esiti ormai stabilizzati dell'*ictus*, ha carattere cronico ed irreversibile.

Il predetto impedimento, tuttavia, non è, ad avviso dello stesso perito, assoluto, potendo avviarsi al deficit motorio con gli stessi strumenti abitualmente utilizzati per gli spostamenti del Maggi, sia in casa che fuori (è, invero, emerso dai colloqui clinici che questi viene condotto abitualmente in giardino o a passeggio per l'isola quando il tempo lo consente), ovvero una carrozzina e personale dotato di forza e competenza adeguate.

La necessità di un sollevatore elettrico - diversamente da quanto si legge nelle istanze difensive - è stata limitata dal perito ai soli "*spostamenti completi*" dell'imputato, mentre per le manovre di passaggio da un supporto all'altro è stato ritenuto sufficiente il personale anzidetto, come direttamente constatato dallo stesso perito (l'apparecchio è stato usato solo per trasferire Maggi dalla poltrona al letto, situato in un altro ambiente della casa).

Quanto al rischio di trombo-embolia, paventato dal dott. Varetto con riguardo al mutamento della *routine* del Maggi e reiteratamente richiamato dalla Difesa, il prof. Tantalò ha osservato che esso non è diverso da quello insito negli ordinari spostamenti dell'imputato.

Precisa il perito che il rischio in questione è pur sempre possibile, anche a fronte di uno spostamento minimo, ma che l'obiettività circolatoria venosa riscontrata in sede di accertamento non ne rende probabile il verificarsi.

Non va trascurato in merito quanto già riportato nel precedente paragrafo con riguardo all'eziologia, al decorso ed agli esiti della trombosi venosa che ha colpito Maggi nell'agosto 2014, nonché la circostanza, sottolineata nella relazione peritale, che, nonostante l'immobilizzazione faciliti il rallentamento del ritorno venoso, il

Il Presidente est.
Anna Conforti



CORTE DI ASSISE DI APPELLO DI MILANO

Sezione Seconda

trattamento anticoagulante tuttora seguito dallo stesso gli garantisce un' "ottima compensazione circolatoria".

L'ingenerarsi di un "rischio inaccettabile" di trombo-embolia polmonare in caso di comparizione del Maggi in udienza è, dunque, una mera suggestione difensiva.

A convincere in tal senso concorrono vieppiù le concordi valutazioni dei consulenti delle altre parti ed in special modo quelle espresse in dibattimento dal dott. La Fisca, il quale ha evidenziato come la totale assenza di segni di stasi da decubito dimostri la frequente e corretta mobilitazione del Maggi, nonché l'idoneità a tale scopo del personale domestico e dei presidi in sua dotazione. Condizioni tutte che, ad avviso del consulente della Procura, possono essere "facilissimamente" mantenute anche durante il trasporto dell'imputato da Venezia a Milano e la permanenza in aula per alcune ore (quattro), senza aggravamento del rischio.

Nel dare risposta al quesito postogli dalla Corte circa gli accorgimenti adottabili per ovviare alle ostatività eventualmente riscontrate, il perito ha indicato come indispensabili due sole misure precauzionali:

- 1) che lo spostamento dell'imputato avvenga "con un mezzo sanitario attrezzato, con personale paramedico adeguato";
- 2) "che sia immediatamente attivabile ed attuabile l'accesso ad una struttura sanitaria polispecialistica qualora si verifici una trombo embolia polmonare".

Nessuno di tali accorgimenti risulta impraticabile in concreto.

Il fatto che Maggi risieda alla Giudecca non pregiudica l'accesso ai mezzi di trasporto sanitari, essendo, l'isola, comunque parte del Comune di Venezia, ove le vie d'acqua sono quelle abitualmente usate per ogni spostamento, ivi compreso quello dei mezzi di soccorso. D'altra parte, l'imputato - come riferito dallo stesso dott. Varetto - è stato di recente (il 22.4.2015), e senza danni, trasportato con un'idroambulanza all'ospedale di Venezia per sottoporsi a TAC.

Quanto, poi, al tratto successivo, le dimensioni e la collocazione geografica dei due centri interessati (Venezia e Milano) - per giunta ben collegati ad altri situati nel raggio di poche decine di Km (si pensi, quanto

Il Presidente est.
Anna Conforti



CORTE DI ASSISE DI APPELLO DI MILANO

Sezione Seconda

al capoluogo veneto, a Mestre o a Padova, o a Treviso) - rendono del tutto inverosimile la mancanza di un'offerta adeguata e facilmente accessibile.

Né sono dimostrative del contrario le risposte negative ricevute dal figlio dell'imputato e prodotte dalla Difesa a sostegno delle richieste di rinvio del dibattimento, formulate alle udienze del 16 giugno, del 30 giugno e del 22 luglio 2015.

In primo luogo, come si è già evidenziato nelle ordinanze reiettive, le ricerche sono state limitate ad alcune strutture, che non risulta esauriscano tutta l'offerta disponibile a Venezia e nei centri limitrofi e che non è dato comprendere secondo quali criteri siano state selezionate.

In secondo luogo, l'esito negativo appare condizionato, per un verso, dall'intempestività delle stesse - ascrivibile, per le ragioni sopraindicate, solo alle strategie difensive - e, per un altro, dal tenore, palesemente suggestivo, delle richieste⁵⁷.

Non spetta a questa Corte predisporre il trasporto in aula di un imputato libero, ancorchè invalido, né determinare le modalità e i tempi degli spostamenti necessari per raggiungere il luogo di celebrazione del processo. Ciò che, invece, le compete è la valutazione della ragionevolezza ed adeguatezza delle scelte operate dallo stesso, o per suo conto, nella misura in cui i relativi esiti vengano poi prospettati come insuperabili ostacoli alla comparizione in udienza.

Non è, dunque, fuor di luogo osservare che altre e più consone opzioni erano in concreto praticabili fin dall'inizio, quali, a mero titolo di esempio, la permanenza del Maggi a Milano, in albergo o in una struttura sanitaria, per l'intera durata del processo - comunque contenuta in meno di due mesi - o per la parte di suo interesse, ovvero, quanto meno, il

⁵⁷ Significativa, in tal senso, è la richiesta di trasporto assistito del Maggi avanzata dal figlio il 16 luglio per l'udienza del 22 luglio, che contempla condizioni proibitive per una persona di 80 anni con problemi di salute, ovvero il viaggio andata/ritorno da Venezia a Milano nella stessa giornata, con arrivo a Milano entro le ore 9 e rientro a Venezia al termine dell'udienza a suo carico. Non a caso la risposta è stata negativa per l'asserito elevato rischio legato alle "precarie condizioni di salute del paziente", nonostante i prospettati "problemi di salute" del soggetto da trasportare non fossero stati neppure specificati nella richiesta, nella quale era stata evidenziata solo l'impossibilità dello stesso di deambulare.



CORTE DI ASSISE DI APPELLO DI MILANO

Sezione Seconda

pernottamento in questa città prima e dopo di ciascuna udienza o gruppo di udienze in successione, in modo da evitare inutili stress, come suggerito dal perito.

Va, peraltro, sottolineato che l'imputato non è certo soggetto indigente, risultando proprietario della casa in cui vive alla Giudecca, titolare di pensione di anzianità per l'attività prestata come medico e beneficiario di assegno di invalidità con indennità di accompagnamento. Egli è, in effetti, già assistito costantemente da personale in grado di badare alle sue necessità, anche igieniche e di mobilitazione.

Né può fondatamente parlarsi di impedimento assoluto con riferimento agli altri "ostacoli da sormontare" che il consulente della Difesa - evidentemente non aduso a frequentare il Palazzo di Giustizia di Milano, del quale mostra di non conoscere la collocazione nel contesto urbano e la situazione logistica interna - enumera nel suo "Commento alla perizia"⁵⁸. Ed invero:

- la recente soppressione dell'ambulatorio medico interno al Palazzo è stata compensata con lo stazionamento di un'ambulanza davanti l'ingresso principale dell'edificio;
- nelle immediate vicinanze (a poche decine di metri) è situato l'Ospedale Maggiore- Policlinico, struttura sanitaria plurispecialistica di primaria importanza, dotata di tutti i Servizi necessari per interventi d'urgenza;
- non esistono barriere architettoniche che impediscano l'accesso di disabili alle aule d'udienza, tutte raggiungibili tramite un capiente ascensore che collega il passo carraio ai piani;
- l'aula della Corte d'Assise d'Appello è dotata di servizi igienici propri, accessibili dall'interno (al pari di quelli riservati agli imputati detenuti) con spazi attrezzabili, alla bisogna, per le necessità di un soggetto affetto da incontinenza urinaria (che, peraltro, non ha dato luogo ad alcuna necessità impellente nel corso dei non brevi colloqui clinici cui Maggi è stato sottoposto).

⁵⁸ Fgg. 6-7.



CORTE DI ASSISE DI APPELLO DI MILANO

Sezione Seconda

Va, infine, sottolineato come questa Corte, fin dalla prima ordinanza di rigetto del 11.6.2015, abbia espresso la decisione di modulare la concreta gestione dell'udienza - ivi compresi, ovviamente, pause, durata complessiva ed ogni altro accorgimento utile, nello specifico, a contenere al minimo eventuali disagi - alle esigenze dell'imputato, in caso di sua effettiva comparizione. Nessuna richiesta è stata avanzata in merito dalla Difesa.

Con riguardo alle ulteriori istanze di rinvio per legittimo impedimento dell'imputato, la Corte, nel riportarsi al contenuto delle relative ordinanze di rigetto ed alle considerazioni sopra svolte, ritiene opportuno effettuare le precisazioni che seguono.

L'istanza del 16 giugno si fonda sull'esito negativo della risposta data dall'U.L.S.S. 12 Veneziana alla richiesta di predisposizione del trasporto del Maggi dalla Giudecca al palazzo di Giustizia di Milano entro le ore 9 del 16 giugno con mezzi e personale adeguati alle "gravi patologie" che gli impediscono di spostarsi autonomamente.

Orbene, non possono che avanzarsi serie riserve sia sulla scelta di coinvolgere l'ente pubblico, pretendendo l'erogazione di una prestazione esulante, con evidenza, dai suoi compiti istituzionali, sia sulla risposta data dallo stesso, palesemente *ultra petitem* nei limiti in cui esclude in assoluto anche la disponibilità di mezzi sanitari privati, senza, peraltro, specificare a quale titolo si fosse attivato nella ricerca, in assenza di una richiesta in tal senso, né quali e quanti soggetti fossero stati interpellati.

Resta un mistero, in assenza di qualsivoglia chiarimento da parte della Difesa, quale sia stato l'esito della richiesta contemporaneamente inoltrata a due enti ospedalieri. Non necessariamente, infatti, la risposta dell'U.S.S.L. deve essere riferita anche a questi ultimi, variando da Regione a Regione la regolamentazione dei rapporti A.S.L./enti ospedalieri e non avendo, la Difesa, fornito alcuna documentazione di supporto alla propria tesi, quanto alla U.L.S.S. 12 Veneziana.

Va, infine, rimarcato che la richiesta stessa è limitata a quell'unica udienza, pur essendo state indicate quelle successive, nel decreto di



CORTE DI ASSISE DI APPELLO DI MILANO

Sezione Seconda

citazione, prima, e con comunicazione formale dell'intero calendario alle Parti, all'udienza del 23 giugno.

Quanto all'istanza di rinvio formulata all'udienza del 30 giugno, la Corte si limita a rilevare come, ancora una volta, essa si fondi su una risposta negativa necessitata, in quanto conseguente ad una richiesta palesemente tardiva, avanzata con meno di 24 ore di anticipo, nonostante che l'udienza fosse già calendarizzata nel decreto di citazione e confermata anche all'udienza del 23 giugno.

Giova, peraltro, ribadire che anche in quest'ultimo caso, oltre a mancare la prova dell'eshaustività della ricerca, la richiesta è stata circoscritta all'udienza del 30 giugno, evidenziandosi, altresì, come l'indisponibilità, quanto meno della "Croce Gialla" di Spinea (la "Croce Verde" di Mestre si è limitata a dichiararsi indisponibile) sia stata esplicitamente correlata a quella specifica data.

Anche per l'istanza di rinvio avanzata all'udienza del 22 luglio valgono le considerazioni già espresse, sia con riguardo ai limiti della ricerca effettuata, che risulta limitata ad una sola struttura privata (la "Venezia Soccorso Scarl"), sia con riguardo alle modalità di trasporto richieste (andata e ritorno in giornata, con arrivo a Milano entro le ore 9).

Non può non destare perplessità, inoltre, la motivazione data dalla Cooperativa anzidetta al rifiuto del trasporto - ovvero che il servizio richiesto *"risulta estremamente a rischio per le precarie condizioni del paziente da Voi riferite, la lunga durata del viaggio, e le condizioni di caldo estremo -*, atteso che: a) l'unica patologia specificata nella richiesta è quella dell'impossibilità di deambulare, restando indeterminati gli *"altri problemi di salute"* comportanti *"l'assistenza di personale medico/paramedico"*; b) notoriamente i mezzi di trasporto sanitario, tanto più se dotati di personale medico/paramedico, sono attrezzati per far fronte alle condizioni di salute *"precarie"* dei trasportati; c) il riferimento alle condizioni climatiche appare risibile, da un lato, non essendo stato richiesto un trasporto a piedi, sotto il sole e nelle ore di canicola, dall'altro, essendo i mezzi sanitari dotati di climatizzatore.

Il Presidente est.
Anna Conforti



CORTE DI ASSISE DI APPELLO DI MILANO

Sezione Seconda

Maggi, dunque, non ha incontrato alcun ostacolo insuperabile alla sua asserita volontà di comparire in udienza, deponendo, anzi, le argomentazioni fin qui svolte, per una scelta di segno contrario, fondata sull'uso strumentale dello stato di salute per sottrarsi - *sine die* - al giudizio.

3 - L'eccezione di legittimità costituzionale dell'art. 623 co. 1 lett. c) c.p.p. in relazione agli artt. 3 e 25 Cost.

La Corte ha già deciso, con ordinanza dibattimentale del 16 giugno 2015, la questione sollevata dalla Difesa del Maggi, ritenendola non rilevante ai fini del giudizio.

In questa sede si intende solo dare una più diffusa motivazione di quel provvedimento, al cui contenuto, comunque, ci si riporta integralmente.

L'eccezione muove dal presupposto che la norma di cui all'art. 623 co. 1 lett. c) violi il principio costituzionale del giudice naturale, enunciato nel primo comma dell'art. 25 Cost., nei limiti in cui non contempla - in caso di mancanza di una sezione diversa da quella che ha emesso la sentenza annullata con rinvio dalla Cassazione - l'ipotesi della celebrazione del nuovo giudizio davanti un diverso Collegio, in tal modo evitando la deroga al predetto principio.

La Difesa denuncia, altresì, l'irragionevole disparità di trattamento che l'applicazione della norma censurata crea fra imputati che abbiano avuto la ventura di essere giudicati da una Corte dotata di più sezioni e quelli giudicati da una Corte avente un'unica sezione, in tal modo facendo "dipendere l'attuazione (o meno) di una fondamentale garanzia costituzionale, quale è quella del 'giudice naturale', in favore di un determinato imputato, da fattori contingenti ed estemporanei estranei alla stessa ratio di garanzia sottesa al principio costituzionale de quo".



CORTE DI ASSISE DI APPELLO DI MILANO

Sezione Seconda

E' da premettere che la sentenza di annullamento aveva originariamente stabilito il rinvio per nuovo esame *"ad altra sezione della Corte d'assise d'appello di Brescia"*.

La stessa Corte di Cassazione - su richiesta del Presidente della Corte d'Appello di Brescia che segnalava l'esistenza, in quella sede, di un'unica sezione d'Assise d'Appello - con ordinanza del 4 luglio 2014, ha provveduto alla correzione, ex art. 624 bis c.p.p., del dispositivo della sentenza di annullamento, nel senso che *"laddove è scritto 'altra sezione della Corte d'assise d'appello di Brescia' si deve leggere 'Corte d'assise d'appello di Milano'"*.

Il giudice di legittimità, nel disattendere le osservazioni del difensore di Maggi a sostegno della richiesta di conferma del rinvio alla Corte d'Assise d'Appello di Brescia, che ben avrebbe potuto giudicare in diversa composizione collegiale, ha ritenuto le stesse *"contrarie alla precisa indicazione normativa, che consente il rinvio alla medesima Corte solamente nel caso in cui siano tabellarmente previste più sezioni"*, prevedendo, in caso contrario, la stessa norma, in quale modo vada individuato il giudice del rinvio. Cosicché - conclude la Corte - *"è questa strada che rispetta il principio del giudice naturale precostituito per legge e non invece quella proposta dal difensore dell'imputato"*.

Questa Corte non può che attenersi al *decisum* della Cassazione, essendo a ciò vincolata dal combinato-disposto degli artt. 627 co. 1 e 3 e 25 c.p.p., norme che non hanno costituito oggetto dell'eccezione di legittimità costituzionale.

La questione sollevata risulta, pertanto, non rilevante in questa sede.

Peraltro, ove anche si entrasse nel merito di essa, non potrebbe che condividersi l'autorevole valutazione della Cassazione, la quale necessariamente si riflette sul giudizio in ordine al sospetto di incostituzionalità della norma processuale in esame, rendendone manifesta l'infondatezza. Ciò:

- con riguardo alla supposta contrarietà all'art. 25 co. 1 Cost., in quanto è la stessa norma censurata ad avere precostituito il giudice naturale del

Il Presidente est.
Anna Conforti



CORTE DI ASSISE DI APPELLO DI MILANO

Sezione Seconda

rinvio, predeterminandone, in astratto, i criteri di individuazione nelle varie ipotesi;

- con riguardo alla dedotta contrarietà all'art. 3 Cost., in quanto la diversa disciplina attiene a situazioni concrete differenti e si fonda, quanto alle soluzioni adottate, su una scelta discrezionale del legislatore, improntata a criteri obiettivi, trasparenti e di immediata applicazione, che non presenta profili di patente irragionevolezza. Né la Difesa - che trascura la peculiarità, anche numerica, della composizione delle sezioni di Corte d'Assise - chiarisce in cosa consisterebbe il *vulnus* arrecato al principio di uguaglianza in caso di rinvio davanti ad un giudice comunque prederminato per legge, e dunque "naturale", ancorchè allocato in una sede giudiziaria contigua a quella di celebrazione dei precedenti gradi del giudizio.

L'eccezione proposta si presenta, pertanto, come un inammissibile tentativo di trasformare la Corte Costituzionale in giudice dell'impugnazione rispetto alla decisione - imm modificabile - della Corte di Cassazione in tema di competenza.

4 - Le nuove acquisizioni probatorie

La Corte, con ordinanza del 16 giugno 2015, in applicazione del canone valutativo di cui all'art. 603 co. 2 c.p.p., ha accolto, in massima parte, la richiesta del P.G. di rinnovazione dell'istruttoria dibattimentale, procedendo, quindi, all'assunzione delle testimonianze di Arrigo Vincenzo, Ongarelli Michele, Benedetti Walter, Bettinazzi Renato, Cacioppo Michele, Bon Aldo, Sbaiz Giuseppe e Todaro Francesco, nonché all'esame del consulente tecnico dell'Accusa, prof. Capasso e, col consenso delle parti, all'acquisizione della relazione dallo stesso redatta. Ha, altresì, acquisito, ex art. 512 c.p.p., le dichiarazioni rese dal mar. Felli al P.M. di Brescia in data 4 gennaio 2012 e la documentazione indicata nei motivi nuovi del P.G., oltre a quella relativa ai rapporti di Digilio con Giovanni Ventura, menzionata dal teste Cacioppo, rispetto alla quale vi è stato il consenso delle parti.



CORTE DI ASSISE DI APPELLO DI MILANO

Sezione Seconda

4.a - Le testimonianze di Arrigo, Ongarelli, Benedetti e Bettinazzi

I soggetti anzidetti hanno riferito sulle confidenze ricevute da Tramonte durante la comune detenzione.

Dello specifico contenuto di tali dichiarazioni si dirà in seguito, nel trattare la posizione dell'imputato. Ciò che, invece, preme mettere in chiaro sin d'ora, e più in generale, è il canone valutativo ad esse applicabile.

La posizione processuale di Arrigo, Ongarelli, Benedetti e Bettinazzi è quella di testimoni - ancorchè *de relato* quanto alle circostanze apprese dal Tramonte -, e non è in alcun modo equiparabile a quella del chiamante in reità o in correità, giacchè è incontestato che essi sono tutti assolutamente estranei alle vicende oggetto del loro narrato, di cui neppure conoscevano i protagonisti.

I loro racconti derivano da una conoscenza indiretta dei fatti, appresi al di fuori di ogni contesto procedimentale, nell'ambito del rapporto instaurato con Tramonte in carcere, sicchè è da escludere, da un lato, che ricorra in concreto la preclusione di cui all'art. 62 c.p. e, dall'altro, che l'efficacia probatoria delle dichiarazioni rese soggiaccia ai limiti imposti dall'art. 192 co. 3 c.p.p., non potendo inferirsi da alcuna norma il mutamento della natura e della valenza probatoria della testimonianza indiretta in funzione della posizione processuale della fonte di riferimento. La giurisprudenza di legittimità è, invero, da tempo orientata nel senso della piena utilizzabilità della testimonianza *de relato* quando essa faccia riferimento a circostanze apprese dall'imputato al di fuori del contesto procedimentale - come nel caso di specie -, sul presupposto che le ipotesi di impossibilità di esame della fonte diretta, previste dall'art. 195 co. 3 c.p.p., non siano tassative⁵⁹.

E', dunque, un fuor d'opera il riferimento del difensore degli imputati alla necessità di una verifica *ab externo* dell'attendibilità dell'Arrigo, attraverso l'esame del fratello del Tramonte, per appurarne la presenza

⁵⁹V., ex plurimis, Cass. Sez. 2, Sentenza n. 17107 del 22/03/2011; Sez. 4, Sentenza n. 37434 del 12/06/2003.



CORTE DI ASSISE DI APPELLO DI MILANO

Sezione Seconda

sul luogo della strage, di cui l'imputato, secondo il teste, gli aveva riferito.

Ciò nondimeno, non sfugge la peculiarità del narrato del teste che abbia ad oggetto circostanze apprese dall'imputato e sia, per questo, insuscettibile di verifica attraverso l'esame diretto della fonte dell'informazione.

E' del resto principio condivisibile quello che va affermandosi nella più recente giurisprudenza di legittimità⁶⁰, secondo cui il giudice è tenuto ad una valutazione particolarmente prudente ed approfondita della testimonianza indiretta, con il dovere di verificare non solo l'attendibilità del dichiarante, ma anche quella della fonte diretta, a maggior ragione quando questa smentisca il dichiarante o addirittura, come nella fattispecie concreta, non sia escutibile.

A tale cauto apprezzamento non sfugge neppure la verifica dell'esistenza effettiva di rapporti personali fra il teste e la sua fonte, tali da rendere plausibile la rivelazione dei fatti narrati.

Il problema, dunque - come affermato dalle Sezioni Unite della Cassazione⁶¹ - si sposta sul piano della valutazione della prova indiretta nella sua "dinamicità", ovvero nella sua capacità dimostrativa nello specifico contesto processuale in cui viene assunta.

La stessa Corte di legittimità, peraltro, ricorda - con riguardo all'oggetto della prova fornita *de relato* ed all'apprezzamento della sua capacità dimostrativa - che "*è principio consolidato che, in caso di contrasto tra quanto riferito dai testi indiretti e dalla fonte da essi indicata, è legittima l'attribuzione, in esito ad esauriente verifica, di maggiore veridicità alle dichiarazioni dei primi, in quanto l'art. 195 c.p.p. non stabilisce al riguardo alcuna gerarchia, ma prevede solo l'obbligo, a impulso di parte, di escussione giudiziaria della fonte diretta (Sez. 6[^], del 13/8/2005, Muscaridola; Sez. 5[^], 6/2/2004, Bossio; Sez. 1[^], del 21/12/1999, Modeo; Sez. 4[^], del 26.4.1995, Di Bella; Sez. 1[^], del 28/12/1993, Brusca; Sez. 6[^], del 17/5/1993, Rizzo; Cass. 5[^], del 11.2.1991)"⁶².*

⁶⁰ Cass. Sez. I, 15.7.2009, n. 35016

⁶¹ Sentenza 29.11.2012 n. 28, imp. Aquilina.

⁶² Cass. Sez. I, 15.7.2009, n. 35016 cit.



CORTE DI ASSISE DI APPELLO DI MILANO

Sezione Seconda

Nel caso di specie è documentalmente provato che ciascuno dei testi ebbe a condividere con Tramonte dei periodi non brevi di detenzione nel carcere di Verziano.

La circostanza che Tramonte avesse rapporti con ognuno di essi emerge con chiarezza dalle concordi dichiarazioni degli stessi. Né risultano elementi sintomatici di un "complotto" ai danni dell'imputato o comunque ragioni di astio nei suoi confronti. E', anzi, emerso dalle dichiarazioni di Arrigo - non confutate dalla Difesa - che egli aveva un buon rapporto con Tramonte, precisando di essere entrato in più stretta relazione con l'imputato solo dopo che Benedetti aveva lasciato il carcere bresciano. Quest'ultimo, infatti, a dire del teste, era particolarmente legato al Tramonte, col quale si intratteneva a parlare a lungo in cella, Benedetti, dal proprio canto, ha confermato, senza essere smentito, di essere "un buon amico" del Tramonte, aggiungendo di averlo incontrato alcune volte anche dopo la scarcerazione, l'ultima delle quali il 7 - 8 gennaio 2015, quando, insieme alla sua compagna, si era recato a fargli visita a casa.

Del pari, nessuno ha contraddetto le affermazioni di Bettinazzi, secondo cui egli e Tramonte, pur essendo portatori di idee politiche opposte (circostanza, peraltro, mai portata a conoscenza dell'imputato), avevano intessuto uno stretto rapporto personale in ragione di un'affinità culturale non facilmente rinvenibile in quell'ambiente.

E', dunque, del tutto plausibile che, nell'ambito delle relazioni instaurate - tanto più preziose in un contesto carcerario, di per sé connotato dalla privazione degli affetti e dall'impoverimento dei rapporti interpersonali, nonchè, nello specifico, da forte stress psicologico per l'imputato, gravato da pesantissime accuse - abbiano trovato spazio rivelazioni anche "delicate".

Che, d'altra parte, Tramonte sia persona incline a parlare, si desume chiaramente dalla portata oceanica delle sue dichiarazioni ed è confermato dal teste Giraud, che con lo stesso ha intrattenuto rapporti per svariati anni.



CORTE DI ASSISE DI APPELLO DI MILANO

Sezione Seconda

Vi è da aggiungere che non sono emersi elementi da cui desumere un qualche interesse dell'Arrigo ad "incastrare" Tramonte.

Si chiarirà meglio in seguito, come il teste abbia fornito una spiegazione plausibile della sua scelta collaborativa dopo il giudizio di primo grado e come, per altro verso, le sue dichiarazioni sull'autoidentificazione di Tramonte in uno dei soggetti ritratti nella foto mostratagli, risultino del tutto credibili, nonostante il più rigoroso vaglio imposto dai trascorsi penali dello stesso, anche per il reato di calunnia.

Quanto agli altri tre testi, va sottolineato che gli stessi, diversamente da Arrigo, non si sono proposti come latori di informazioni utili alle indagini e che, anzi, la Corte ha dovuto disporre l'accompagnamento coattivo del Bettinazzi, il quale - come precisato in udienza - non aveva ritenuto di dover aggravare le sue già precarie condizioni economiche con le spese di trasferta da Sestri Levante a Milano, con ciò dimostrando quanto poco gli importasse di rendere testimonianza.

4.b - Le dichiarazioni del consulente tecnico del P.M. prof. Capasso e la relazione antropometrica redatta

Il prof. Luigi Capasso, docente di antropologia presso la Facoltà di Medicina dell'Università di Chieti e Pescara, risulta avere espletato, su incarico della Procura di Brescia, un accertamento tecnico avente ad oggetto la caratterizzazione antropologica del volto sia della persona effigiata nelle foto di cui agli allegati 1 e 2 della richiesta del P.M e della relazione tecnica (c.d. "soggetto 4, nato il 4.8.1952", di fatto corrispondente al Tramonte), sia del c.d. "soggetto D", ritratto nella foto del "Museo Ken Damy" di Brescia, di cui alla deposizione dell'Arrigo, nonché la comparazione dei risultati ottenuti ai fini della verifica dell'eventuale identità dei due soggetti.

Il consulente, esaminato all'udienza del 23 giugno 2015, nel richiamarsi al contenuto dell'elaborato scritto, ha ribadito il giudizio di compatibilità antropologica fra il soggetto noto e quello ignoto, già espresso in quella sede.



CORTE DI ASSISE DI APPELLO DI MILANO

Sezione Seconda

Il consulente ha chiarito che il processo identificativo personale attraverso immagini può avvenire con due metodi: l'uno, diretto, attraverso la sovrapposizione delle immagini a confronto, e l'altro, indiretto - utilizzato dallo stesso cervello umano nell'opera di riconoscimento delle persone la cui immagine sia stata in precedenza "archiviata" -, attraverso la comparazione dei risultati ottenuti raffrontando ciascuna immagine con degli *standard empirici*, codificati ed universalmente accettati dalla letteratura scientifica.

Sostanzialmente, il metodo indiretto si basa sulla scomposizione di ciascuna immagine nei vari elementi fondamentali che, rapportati a quegli *standard*, la contraddistinguono.

Il prof. Capasso ha precisato di avere optato per tale ultima metodologia, in quanto non implicante - diversamente dalla prima - la necessità che le foto da comparare riprendano il volto del soggetto nell'identica posizione e col medesimo orientamento spaziale, aggiungendo di essersi attenuto, nella scomposizione dell'insieme, al modello più moderno e completo, proposto, nel 2013, da Iscan e Stern. Questo prevede ben 44 caratteri morfologici della testa e del volto, individuabili in ciascun soggetto ritratto in foto e comparabili con tipi standardizzati, raggruppati in scale empiriche, sì da fornire il c.d. "ritratto parlato" di ciascun volto.

Ha aggiunto il consulente che raramente si ha una perfetta rispondenza dei caratteri riscontrati in concreto alla totalità di quelli enumerati nelle scale anzidette, potendo, tale risultato, essere precluso da una molteplicità di fattori contingenti (presenza di ostacoli visivi o scadente qualità dell'immagine).

Comunque - ha ulteriormente chiarito - al metodo morfologico deve aggiungersi quello antropometrico, basato sulla sussistenza di proporzioni metriche fra alcuni punti del volto, che restano immutate nel tempo ed i cui indici, essendo calcolati sulla medesima foto, sono soggetti alle identiche alterazioni dimensionali e distorsioni ottiche e non sono, pertanto, condizionati da variabili legate alla qualità delle immagini comparate, all'orientamento nello spazio del soggetto raffigurato, alle fonti di luce, all'angolazione, etc.

Il Presidente est.
Anna Conforti



CORTE DI ASSISE DI APPELLO DI MILANO

Sezione Seconda

Il prof. Capasso ha specificato che la comparazione fra le caratterizzazioni antropologiche dei soggetti messi a confronto è ritenuta positiva solo quando nessuno dei carattere dell'uno risulti in contrasto con quello dell'altro.

L'esito della comparazione può, conseguentemente, assumere le seguenti valenze:

- a) "non compatibilità", quando anche un solo carattere sia discordante;
- b) "affinità", quando si riscontri la presenza di particolari simili nelle due immagini a confronto, e tuttavia, per la qualità di entrambe o di una di esse, non sia possibile pervenire ad un giudizio positivo;
- c) "compatibilità", quando risultino numerosi caratteri antroposomatici simili nei due soggetti a confronto;
- d) "identità", quando tutti i caratteri antroposomatici siano simili e quando si riscontrino i medesimi segni particolari in entrambi i soggetti a confronto.

Nel caso concreto, il consulente ha evidenziato la ricorrenza di più fattori ostativi alla completa caratterizzazione antropologica del volto dell'ignoto soggetto D (scarsa definizione dell'immagine a seguito dell'ingrandimento resosi necessario; presenza di zone d'ombra sul volto con conseguenti difficoltà nell'osservazione in dettaglio dei caratteri morfologici e nell'esatta localizzazione dei punti di reperi cefalometrici; copertura della fronte e delle orecchie ad opera dei capelli).

All'esito della comparazione delle caratteristiche morfologiche e metriche fra il soggetto "4" e il soggetto "D", il prof. Capasso ha concluso che "*Fra i due soggetti messi a confronto esistono notevoli e numerose analogie nella morfologia fine e nell'anatomia di molte delle strutture elementari del volto*", con riguardo alla morfologia delle sopracciglia, del naso, delle labbra e del mento.

Le caratteristiche riscontrate "*supportano un positivo giudizio di identità*", sulla cui misura incidono, tuttavia, in senso riduttivo, i fattori ostativi sopra menzionati.



CORTE DI ASSISE DI APPELLO DI MILANO

Sezione Seconda

Quanto alla comparazione degli indici metrici caratterizzanti ciascuno dei due soggetti a confronto, il consulente evidenzia che i valori medi di due di essi sono sovrapponibili, mentre altri tre divergono in misura superiore al limite stabilito del 5% (in un caso, di - 7,13 , e negli altri due, rispettivamente, del + 13,01% e del - 17,68%); osserva, tuttavia, che *“la minore sovrapponibilità degli indici può essere dovuta alla difficoltà nella localizzazione con precisione dei punti di reperi cefalometrici nel soggetto D”*, spiegando, a mo' di esempio, che i tre indici anzidetti hanno in comune il punto di reperi *“C”*, corrispondente alla commisura labiale, ovvero il punto di contatto tra labbro inferiore e labbro superiore la cui precisa localizzazione è risultata difficoltosa per la presenza di un'ombra (ben visibile) proprio in quell'area.

Conclude il prof. Capasso, nella relazione, che *“Nonostante ciò gli indici, in generale, sono sovrapponibili nei due soggetti, che essendo in alcuni casi di ordine inferiore al 5%, non lasciano dubbi sulla corrispondenza dei valori antropometrici”*.

Lo stesso consulente ha tenuto a sottolineare in dibattimento che l'identità antropologica è *“l'identità”* per antonomasia, come tale riscontrabile solo in presenza dell'assoluta coincidenza di una pluralità di particolari, che, nel caso di specie, non è oggettivamente possibile rilevare nella loro interezza per la qualità delle foto del soggetto ignoto, del quale, ad esempio, non è dato apprezzare, per la lunga capigliatura, la variabile della conformazione del padiglione auricolare.

Ciò nondimeno, l'impiego congiunto del metodo morfologico e del metodo metrico ha consentito di accertare che *“non ci sono morfologie che compaiano in una maniera contrastante fra i due soggetti, e non ci sono proporzioni del volto che sono in contrasto fra i due soggetti comparati”*. E dunque *“che naturalmente queste persone sono probabilmente la stessa persona”*.

4.c - Le testimonianze dell'isp. Cacioppo, dell'avv. Sbaiz e di Aldo Bon sul casolare di Paese.



CORTE DI ASSISE DI APPELLO DI MILANO

Sezione Seconda

Il tema del casolare di Paese è assai rilevante ai fini dell'accertamento da compiere in questa sede, in quanto - come evidenziato dal P.G. nei motivi nuovi - attiene alla credibilità di Digilio, che ha indicato quel luogo come sede di un deposito di armi ed esplosivi nella disponibilità di Giovanni Ventura, come laboratorio per la sperimentazione di nuovi congegni esplosivi e la predisposizione di ordigni, nonché come crocevia di appartenenti al gruppo ordinovista padovano facente capo a Franco Freda ed appartenenti al gruppo di Venezia-Mestre.

Le risultanze dell'esame dei testi anzidetti forniscono la prova certa dell'effettiva esistenza di quel casolare - da identificare, attualmente, in un manufatto di pertinenza di una villa ottocentesca di proprietà della famiglia Bon - e della disponibilità che di esso aveva Giovanni Ventura nel periodo cui Digilio fa riferimento.

Va ricordato che il collaboratore aveva parlato di un casolare modesto, un po' isolato, raggiungibile da Treviso, posto - non lontano dalla chiesa - in fondo ad un viottolo sterrato, circondato da un muretto che impediva di vedere cosa succedesse all'interno e composto da due stanze al pianterreno.

L'isp. Cacioppo ha ripercorso in aula⁶³ l'iter che lo ha condotto all'individuazione dell'immobile, muovendo dalle annotazioni presenti sull'agenda sequestrata a Ventura nell'ambito del procedimento per la strage di piazza Fontana e facenti riferimento a Digilio, a Paese, e all'avv. Sbaiz.

Ha spiegato l'operante che, sulla base delle indicazioni fornitegli dall'avv. Sbaiz - il quale, all'epoca, curava gli interessi del defunto proprietario, Sergio Bon -, nel corso di un sopralluogo con lo stesso, è pervenuto all'individuazione di una costruzione, sita all'interno del perimetro della proprietà dei Bon, che, seppure modificata nella struttura, presenta caratteristiche assolutamente coincidenti con la descrizione fornita da Digilio, tanto più ove si tenga conto dell'originario stato dei luoghi, ricostruito, sempre in sede di sopralluogo, dal nipote di Sergio Bon, Aldo.

⁶³ V. verb. ud. 23.6.2015, fgg. 95 e ss.



CORTE DI ASSISE DI APPELLO DI MILANO

Sezione Seconda

In particolare, è stato accertato dall'isp. Cacioppo e documentato attraverso le foto acquisite agli atti, che hanno costituito oggetto di ampia disamina nel corso dell'esame e del controesame del teste, che la costruzione attuale:

- 1) è situata all'interno del perimetro della proprietà immobiliare dei Bon, alle spalle della villa - che affaccia su via Postumia, ovvero sulla strada che da Treviso porta a Castelfranco Veneto - ed ai margini del confine opposto, quasi in diagonale;
- 2) è raggiungibile sia dall'interno della proprietà, sia dall'esterno, procedendo lungo il perimetro di essa, da via Postumia - ove affaccia la villa - in via Pravato e quindi in via della Libertà, ove, invece affaccia il manufatto in questione;
- 3) è preceduta, lungo tale tragitto, da una cappella ottagonale (situata sempre all'interno del perimetro) di dimensioni tali da renderla ben visibile dalla strada, nonostante la presenza - attuale - di alberi;
- 4) è nella medesima posizione in cui dalla foto dell'Istituto Geografico Militare di Firenze del 1961, acquisita agli atti, risulta la presenza di un puntino bianco, verosimilmente indicativo di un piccolo manufatto;
- 5) offre alla vista, in lontananza, un casolare di campagna;
- 6) è stata oggetto di integrale ristrutturazione nel 1990, venendo trasformata da rustico adibito a magazzino in civile abitazione;
- 7) tuttora, villa Bon è delimitata, in gran parte, da un muro in pietra.

L'insieme di tali circostanze già fornisce una prima indicazione di compatibilità della costruzione individuata dall'isp. Cacioppo con quella descritta da Digilio e, nel contempo, una plausibile spiegazione dell'esito negativo del sopralluogo a suo tempo effettuato dal collaboratore.

Un ulteriore, significativo apporto in tal senso deriva dalla deposizione di Aldo Bon, il quale ha confermato che la nonna, originaria proprietaria dell'intero complesso immobiliare, era solita dare in affitto "le casette" situate all'interno del parco, inclusa quella visionata con l'isp. Cacioppo, che era inizialmente adibita a pollaio-serra.

Il rustico era raggiungibile dalla strada, che negli anni '70 era ancora sterrata ed aveva poche costruzioni intorno.

*Il Presidente est.
Anno Conforti*



CORTE DI ASSISE DI APPELLO DI MILANO

Sezione Seconda

Lo stato dei luoghi era successivamente mutato ed anche il rustico - che era stato rimaneggiato "alla buona" attorno al 1965/1970, con la creazione di due-tre stanze - era stato trasformato, nel 1990, in un vero e proprio appartamento abitabile.

In quell'occasione era stata asfaltata la strada ed allargato il cancello d'accesso, originariamente di misura tale da non consentire il passaggio di un veicolo.

Lo stesso teste ha confermato che lungo il percorso per raggiungere il manufatto in questione è situata, all'interno del parco, una cappella di notevoli dimensioni, recante in cima una croce e visibilissima dalla strada.

Il particolare - riscontrato dalla documentazione fotografica acquisita - non è senza rilievo, ove si consideri che uno dei punti di riferimento indicati da Digilio per individuare il casolare di Paese è, appunto, una chiesa.

Aldo Bon ha, poi, aggiunto di conoscere Giovanni Ventura, in quanto fratello maggiore di due suoi coetanei e compagni di scuola, ma di ignorare se avesse o meno preso in affitto l'immobile in questione.

E', tuttavia, dirimente sul punto la testimonianza dell'avv. Sbaiz. L'anziano legale ha, infatti, riferito di essersi occupato, quale difensore di Sergio Bon, intorno al 1970, della procedura di sfratto per morosità di Giovanni Ventura, cui il suo cliente aveva affittato una sorta di capanno situato alle spalle della villa di sua proprietà nel Comune di Paese. Lo sfratto non era stato poi eseguito, perché Ventura si era presentato nel suo studio consegnandogli parte del dovuto e successivamente aveva liberato l'immobile.

Il teste ha aggiunto che Sergio Bon gli aveva rivelato di avere visto delle armi all'interno del capanno, quando questo era in uso al Ventura, senza, tuttavia, specificare quante e di quale tipo esse fossero.

Lo stesso teste ha precisato di avere annotato sulla sua agenda legale l'incontro con Ventura, ma di non poter offrire in tal senso un riscontro documentale, perché dopo dieci anni l'aveva mandata al macero insieme all'intero archivio; ha, comunque, affermato che le date del 8, 26 maggio e

Il Presidente est.
Anna Conforti



CORTE DI ASSISE DI APPELLO DI MILANO

Sezione Seconda

4 giugno 1969 (desumibili dalle annotazioni presenti nell'agenda di Ventura) potrebbero corrispondere al periodo in cui aveva avuto rapporti col predetto, escludendo di avere avuto altri contatti con lui all'infuori dell'episodio riferito.

E dunque, i convergenti elementi offerti dalle testimonianze sopra richiamate - la cui piena attendibilità non si ha ragione di porre in discussione per l'incontestata, assoluta terzietà dei dichiaranti - e supportati dalla documentazione acquisita non consentono dubbi sulla circostanza che Giovanni Ventura, fino alla fine degli anni '60, abbia avuto la disponibilità del rustico individuato dall'isp. Cacioppo nel Comune trevigiano di Paese, seguendo le tracce contenute nell'agenda dello stesso Ventura; rustico all'interno del quale questi custodiva armi e che, al netto delle modificazioni apportate successivamente dai lavori di ristrutturazione integrale e dal processo di urbanizzazione dei luoghi, corrisponde alla descrizione datane da Digilio.

4.d - La documentazione dei rapporti finanziari fra Giovanni Ventura e Carlo Digilio

Su richiesta del Procuratore Generale - cui si sono associati i difensori delle Parti Civili - e nulla opponendo la Difesa degli imputati, sono stati acquisiti, all'udienza del 23 giugno 2015, tre assegni bancari (reperiti dall'isp. Cacioppo fra gli atti del procedimento per la strage di piazza Fontana), emessi da Giovanni Ventura a favore di Carlo Digilio tra dicembre 1968 e agosto 1969, e sequestrati il 17 ottobre 1973 presso la Cassa Rurale Artigiana di Vedelago.

I tre titoli comprovano la corresponsione di somme di denaro, da Ventura a Digilio, in epoca coincidente con l'asserita prestazione, da parte di quest'ultimo, di una consulenza a favore del primo su di una partita di armi visionata nel casolare di Paese.

Gli assegni anzidetti si aggiungono ai due effetti cambiari, dell'importo di 387.000 £ e 497.900 £, emessi da Digilio a favore di Ventura e da quest'ultimo presentati per lo sconto, il 19 e il 20 novembre 1970, presso

Il Presidente est.
Anna Conforti



CORTE DI ASSISE DI APPELLO DI MILANO

Sezione Seconda

la Banca Popolare di Castelfranco Veneto, ove il 7 maggio 1971, su disposizione del G.I. di Treviso, sono state sequestrate, insieme ad altra documentazione, le relative distinte.

Tali risultanze provano inequivocabilmente la sussistenza di rapporti fra Digilio e Ventura, come sostenuto dal primo e, per contro, tanto categoricamente negato dal secondo, da tradire l'assoluta necessità di occultare ogni collegamento con l'armiere del gruppo ordinovista veneziano⁶⁴.

4.e - La documentazione acquisita presso l'A.I.S.E.

L'isp. Cacioppo ha riferito in dibattimento sull'esito degli accertamenti effettuati in ordine ai periodi di ferie fruiti nel 1974 dal mar. Felli e dal magg. Bottallo.

Dalla documentazione acquisita presso l'A.I.S.E. e trasmigrata nel fascicolo dibattimentale è emerso che i militari anzidetti sono stati assenti dal servizio per ferie nei seguenti periodi:

- Felli, dal 31 luglio al 29 agosto 1974;
- Bottallo, dal 11 al 30 giugno 1974 e dal 11 settembre al 12 ottobre 1974.

E', dunque, provato che entrambi erano in servizio nei giorni immediatamente successivi alla strage, allorquando vennero acquisite le informazioni contenute nell'appunto del mar. Felli allegato alla nota n. 4873 del 8 luglio 1974 e già riportate nel R.I.S. dei CC. di Padova del precedente 7 giugno.

4.f - La testimonianza di Todaro

⁶⁴ Nel verbale delle dichiarazioni rese da Ventura, ex art. 348 bis c.p.p., al G.I. di Venezia, Casson, acquisito al fascicolo dibattimentale col consenso delle parti (ud. 11.6.2010) si legge testualmente: "Il nome di Carlo DIGILIO non mi dice assolutamente nulla. Non so proprio a chi possa attribuirsi. Non sono mai stato al poligono di Tiro a Segno del Lido di Venezia. A D.R.- Il soprannome "ZIO OTTO" o "ZIOTTO" non mi dice assolutamente nulla. Non l'ho mai sentito."



CORTE DI ASSISE DI APPELLO DI MILANO

Sezione Seconda

Il teste, che, all'epoca dei fatti, prestava servizio presso il C.S. di Padova con mansioni di dattilografo ha illustrato⁶⁵ la procedura seguita per la redazione degli appunti informativi e delle note di accompagnamento da trasmettere all'Ufficio D del S.I.D., evidenziando che nessuno scritto veniva inoltrato senza la previa autorizzazione del direttore del Centro, il quale provvedeva a controllare ed eventualmente correggere gli appunti predisposti dai c.d. "operativi" (ovvero i referenti delle varie fonti informative), che venivano, quindi, trascritti a macchina nella loro versione definitiva, tante volte ad opera dello stesso operatore che aveva redatto l'appunto.

E', peraltro, emerso che il teste siglava sempre i fogli da lui dattiloscritti, indicando a fianco il numero delle copie redatte, corrispondente al numero dei destinatari. Lo stesso non è stato, tuttavia, in grado di spiegare la divergenza riscontrata fra i due dati dall'avv. Bontempi, difensore di Parte civile, in più di una nota, né di indicare quali destinazioni avessero avuto le copie in soprannumero rispetto ai destinatari, limitandosi a dichiarare che eseguiva, anche in questo, gli ordini impartitigli.

Altro dato d'interesse, emerso dalla deposizione del militare, è il rapporto di reciproca stima e di amicizia che lo ha legato al col. Del Gaudio, già suo comandante a Napoli, dal 1957 fino alla morte dello stesso, avvenuta nel 2013. Circostanza che, in uno con l'inverosimile negazione, da parte del teste, di avere mai preso cognizione del contenuto degli appunti da lui dattiloscritti e con le dichiarazioni del mar. Felli circa lo stretto rapporto di amicizia fra Bottallo e Del Gaudio, getta luce sui canali informativi attraverso i quali quest'ultimo era venuto in possesso delle notizie trasfuse nel R.I.S. del 7 giugno 1974, coincidenti con quelle fornite dalla fonte Tritone, asseritamente, tra il 20 giugno ed il 4 luglio e riportate nell'appunto allegato alla nota 4873 del 8 luglio.

4.g - Le dichiarazioni rese dal luogotenente Felli al P.M. di Brescia il 4.1.2012

⁶⁵ V. verb. ud. 23.6.2015, fgg. 149 e ss.



CORTE DI ASSISE DI APPELLO DI MILANO

Sezione Seconda

La Corte ha ritenuto di acquisire il verbale delle predette dichiarazioni ai sensi dell'art. 512 c.p.p.

Trattasi di dichiarazioni che, seppure pertinenti e rilevanti, hanno solo un effetto rafforzativo della valenza probatoria di altre fonti, vertendo su circostanze la cui sussistenza è desumibile anche *aliunde*.

Così, la falsità dell'annotazione relativa alla data di assunzione delle informazioni della fonte Tritone riportate nell'appunto del 6 luglio, di cui erano già fattori sintomatici le anomalie evidenziate dal teste nel corso del suo esame dibattimentale e che, comunque, emerge con chiarezza dall'inserimento di parte delle informazioni stesse già nel R.I.S. dei CC. di Padova del 7 giugno.

Così, la partecipazione di Tramonte alla riunione di Abano del 25 maggio, affermata dal teste non in base ad una conoscenza di fatto, ma in via deduttiva, all'esito della "rilettura" dell'appunto del 6 luglio, ovvero sulla base di una valutazione che ben può essere operata da questa Corte direttamente, senza bisogno di mediazione alcuna.

Così, la richiesta di aiuto rivolta dal Tramonte allo stesso Felli al termine dell'udienza in cui questi aveva deposto davanti alla Corte bresciana, non necessitando, la deposizione del teste Gerardini sul punto, di alcun riscontro.



CORTE DI ASSISE DI APPELLO DI MILANO

Sezione Seconda

CAPITOLO III

ALCUNE NECESSARIE PREMESSE

1 - I limiti del devoluto ed i poteri di accertamento del fatto.

Le divergenti prospettazioni di Accusa e Difesa in ordine ai limiti che segnerebbero il percorso valutativo e decisionale di questa Corte, rendono opportuno richiamare, sommariamente, gli approdi giurisprudenziali in tema di perimetrazione del devoluto e di preclusioni conseguenti alla formazione progressiva del giudicato a seguito di annullamento parziale con rinvio per vizi di motivazione.

E' ormai principio giurisprudenziale consolidato che, nel giudizio rescissorio, il giudice conserva integri i poteri di accertamento e valutazione in fatto sullo specifico punto oggetto di annullamento, senza alcun vincolo derivante da eventuali valutazioni in fatto, sfuggite al giudice di legittimità.

Ciò nondimeno, in caso di annullamento con rinvio per vizio di motivazione, poiché la Corte di Cassazione risolve una questione di diritto anche quando giudica sul corretto adempimento dell'obbligo di motivazione, il giudice del rinvio *"è tenuto a giustificare il proprio convincimento secondo lo schema implicitamente o esplicitamente enunciato nella sentenza di annullamento, restando vincolato ad una determinata valutazione delle risultanze processuali o al compimento di una determinata indagine, in precedenza omessa, di determinante rilevanza ai fini della decisione, con il limite di non ripetere i vizi di motivazione rilevati nel provvedimento annullato"*⁶⁶.

Ma non è questo l'unico limite al quale il giudice del rinvio è soggetto nel caso - come quello di specie - in cui l'annullamento sia stato parziale.

⁶⁶V., ex plurimis: Cass. VI, 10.1.2013, n. 19206; Sez. V, 24.9.2012, n. 7567; Sez. VI, 4.11.2010, n. 42028; Sez. I, 15.1.2007, n. 7963; Sez. I, 13.11.2007, n. 43685; Sez. I, 6.5.2004, n. 26274; Sez. IV, 14.10.2003, n. 43720.



CORTE DI ASSISE DI APPELLO DI MILANO

Sezione Seconda

Pur senza entrare nel merito dell'annosa questione relativa alla definizione di "parti" della sentenza annullata, cui fa riferimento l'art. 624 co. 1 c.p.p. ed alla conseguente delimitazione del giudicato interno, può affermarsi con tranquillante certezza, mutuata dall'autorevole insegnamento delle Sezioni Unite⁶⁷, che fra le "parti" della sentenza non suscettibili di rivalutazione in sede rescissoria rientrano i "capi" che non hanno costituito oggetto di annullamento, suscettibili - diversamente dai "punti" della sentenza - di autonoma decisione e conseguente passaggio in giudicato⁶⁸.

Conserva, pertanto, validità il principio affermato dalla Cassazione sotto la vigenza del codice Rocco - ma mai contraddetto -, secondo cui, quando l'annullamento da parte della Corte regolatrice riguarda alcuni coimputati, *"deve ritenersi che la libertà del giudice di rinvio non possa essere così ampia da consentire di travolgere - sia pure nei confronti di coloro per cui il processo è rimasto in vita per effetto di un annullamento a seguito di accoglimento del ricorso del P.M. - quelle parti dell'originaria sentenza che risolvevano questioni di fatto o di diritto comuni a tutti i coimputati e che la Corte di Cassazione ha ritenuto esattamente risolte dal giudice di merito"*.

Orbene, nel caso concreto la Corte d'Assise d'Appello di Brescia, a seguito della parziale rinnovazione dell'istruttoria dibattimentale, ha ricostruito i fatti in termini assai differenti, rispetto alla decisione di primo grado, quanto alla natura, alla provenienza ed al responsabile della consegna a Soffiati dell'esplosivo impiegato in piazza della Loggia, tant'è che la Cassazione ha reiteratamente ribadito che le due sentenze bresciane, ancorchè entrambe assolutorie nei confronti degli attuali imputati, non danno luogo ad una "doppia conforme".

I giudici di legittimità, a scanso di equivoci, hanno, peraltro, affermato a chiare lettere l'insindacabilità della valutazione della Corte d'Assise d'Appello, in quanto, oltre a non avere costituito oggetto di contestazione da parte di alcuno, è *"adeguatamente motivata"*.

⁶⁷ Cass., Sez.Un., 19 gennaio 2000, n. 1, imp. Tuzzolino

⁶⁸ Si richiamano, quanto alla distinzione fra "capi" e "punti" della sentenza, le chiare indicazioni fornite dalle Sezioni Unite della Cassazione nella pronuncia n. 373/1990, imp. Agnese.

Il Presidente est.
Anna Conforti



CORTE DI ASSISE DI APPELLO DI MILANO

Sezione Seconda

Una siffatta affermazione è di per sé sufficiente ad escludere dal devoluto il riesame dell'iter decisionale del precedente giudice d'appello.

Vi è, peraltro, da aggiungere che l'accertamento della Corte bresciana e la ricostruzione in fatto conseguite hanno costituito l'elemento fondante del capo della sentenza di legittimità relativo alla posizione di Delfo Zorzi. La Corte, infatti, a fg. 81 della sentenza di annullamento, nel ripetere - per la terza volta - che non vi è conformità fra le due pronunce di merito bresciane, afferma testualmente: *"(...) trattasi di una conformità solo apparente, limitata al dispositivo, in quanto gli accertamenti e le valutazioni in fatto sono state oggetto di rivisitazione in sede di giudizio di secondo grado. In particolar modo, influisce in modo determinante sulla posizione di Zorzi la considerazione della Corte d'assise d'appello di Brescia secondo cui la consegna dell'esplosivo al Soffiati è riconducibile al Digilio e non allo Zorzi. Tale passaggio della sentenza è motivato in modo logico e approfondito e non è pertanto possibile rimmetterlo oggi in discussione nel giudizio di legittimità"*.

Quale che sia, dunque, l'ottica da cui ci si pone, la ricostruzione della Corte bresciana non è più modificabile in quanto estranea al devoluto e, per di più cristallizzata in un capo della sentenza annullata (la conferma dell'assoluzione di Zorzi) non più soggetto ad impugnazione.

Un diverso avviso creerebbe un insanabile contrasto interno alla decisione finale, rompendone la necessaria unitarietà logica e di giudizio su punti comuni alle posizioni processuali di coimputati.

Né sembrano dirimenti in senso contrario le argomentazioni svolte dalla Difesa Maggi nelle note d'udienza depositate in sede di repliche.

Se è vero, infatti, che Maggi, assolto per non aver commesso il fatto sia pure ex art. 530 co. 2 c.p.p., non aveva diritto di impugnazione avverso la sentenza della Corte d'Assise d'Appello di Brescia per carenza di un apprezzabile interesse⁶⁹, è altrettanto vero che i ricorsi del Procuratore Generale e delle Parti Civili avevano tratto dall'intervenuta modifica della ricostruzione del fatto spunti assai rilevanti per stigmatizzare l'incoerenza logica del giudizio finale espresso dai giudici di secondo

⁶⁹ v., ex plurimis, Cass. Sez. U, sentenza n. 45276 del 30/10/2003, Andreotti; Sez. U, sentenza n. 2110 del 23/11/1995, Fachini.



CORTE DI ASSISE DI APPELLO DI MILANO

Sezione Seconda

grado. La questione era, dunque aperta, anche per la Difesa, che in concreto è stata posta in condizione di interloquire e contraddire, come, del resto, altri difensori hanno fatto.

Va tenuto conto, al riguardo, la facoltà, riconosciuta dall'art. 611 c.p.p. a tutte le parti - ed estensibile, secondo l'interpretazione della Corte di Cassazione anche al giudizio che si tenga in pubblica udienza - di presentare memorie nei termini previsti dalla norma anzidetta, con conseguente obbligo per la Corte di esaminarle⁷⁰. Il non avere, la Difesa del Maggi, esercitato tale facoltà, contestando, come era suo diritto, l'asserita erroneità o incompletezza del ragionamento probatorio del giudice di merito cui era conseguita una ricostruzione del fatto in termini peggiorativi per la posizione dell'imputato, ancorchè assolto (ma non in via definitiva), preclude - oggi - qualsiasi doglianza rispetto a quella ricostruzione, che il giudice supremo ha ritenuto indenne da vizi.

E comunque, questa Corte condivide appieno la ricostruzione operata dall'omologa Corte bresciana⁷¹, che lungi dal basarsi - come sostenuto dalla Difesa Maggi nelle note d'udienza - su "ipotesi azzardate", si pone, rispetto a quella dei giudici di primo grado, in termini decisamente più aderenti alle risultanze processuali ed alla logica.

Ma di questo si dirà più diffusamente nel trattare della posizione di Maggi.

2 - Sulla natura indiziaria del processo

Questo è un processo indiziario. Lo afferma a chiare lettere la stessa Corte di legittimità nella sentenza di rinvio⁷², traendone come conseguenza che *"ai fini di valutazione della prova, viene in rilievo il procedimento logico attraverso cui da talune premesse si afferma la esistenza di ulteriori fatti 'alla stregua di canoni di probabilità, con riferimento ad una connessione possibile e verosimile di accadimenti, le cui sequenze e ricorrenza possono verificarsi secondo le regole di comune esperienza' (Sez. Un. Civ. 13.11.1996, n.9961)"*.

⁷⁰ Cass., Sez. I, 4.4.2014, n. 19925.

⁷¹ v. fil. 406-417 sentenza.

⁷² Fg. 51, p. 5.



CORTE DI ASSISE DI APPELLO DI MILANO

Sezione Seconda

E dunque - come precisa la Cassazione con giudizio insindacabile - il canone valutativo deve necessariamente essere quello della prova indiziaria, la cui essenza è proprio nell'inidoneità di ciascuno dei frammenti che la compongono ad assumere autonoma e adeguata (cioè resistente ad ogni ragionevole dubbio) forza dimostrativa rispetto all'oggetto del processo, ovvero all'accertamento del fatto-reato e della responsabilità dell'imputato.

Che nel compendio probatorio figurino le dichiarazioni eteroaccusatorie di Carlo Digilio e Maurizio Tramonte non vale a connotare il presente processo in termini di "processo per chiamata", con conseguente incentrarsi del ragionamento probatorio sulla rispondenza o meno di tali dichiarazioni ai canoni fissati dall'art. 192 co. 3 c.p.p.

Una siffatta ottica espone fortemente al rischio di svalutazione degli altri elementi di prova, suscettibili di assumere autonoma valenza di indizi e, per contro, degradati al ruolo di meri riscontri delle chiamate. Con la rovinosa conseguenza che, seppure in presenza di una molteplicità di indizi, si pervenga ad un giudizio assolutorio sulla sola base di una valutazione negativa dell'affidabilità del chiamante o della chiamata, senza neppure giungere ad una valutazione complessiva di tutti gli altri elementi per verificarne la concordanza e la forza sinergica ai fini della prova.

E' quello che, in sostanza, è avvenuto nei precedenti giudizi di merito, in cui l'asse portante - come risulta evidente dall'impianto motivazionale delle relative sentenze - è stato individuato, appunto, nelle dichiarazioni dei due collaboratori, con la conseguenza che la ritenuta inattendibilità dei dichiaranti ha comportato la non-valutazione e/o la svalutazione di tutti gli altri elementi di prova, erroneamente intesi come meri riscontri alle chiamate.

Peraltro, che di autonomi indizi si tratti è la stessa Cassazione ad affermarlo nella sentenza di rinvio, operando, sul punto, una valutazione in diritto, come si evince chiaramente dalla diffusa motivazione sugli errori *in procedendo* in cui è incorsa la Corte di merito nel ritenere prive di efficacia dimostrativa della colpevolezza degli imputati circostanze relevantissime nell'ambito del ragionamento probatorio di tipo indiziario.

Il Presidente est.
Anna Conforti



CORTE DI ASSISE DI APPELLO DI MILANO

Sezione Seconda

3 - Sui criteri di valutazione delle dichiarazioni eteroaccusatorie ex art. 192 co. 3 c.p.p.

Appare superfluo, in questa sede, ricostruire, alla luce dei principi elaborati dalla giurisprudenza e dalla dottrina, la cornice normativa nella quale si colloca la valutazione probatoria delle dichiarazioni accusatorie del coimputato, atteso che tale tema ha già costituito oggetto di diffusa trattazione nelle pronunce delle due Corti bresciane - ed in special modo di quella d'Appello -, senza alcun rilievo delle parti e, principalmente, senza alcuna censura del giudice di legittimità.

Al contrario, è l'applicazione in concreto dei canoni valutativi astrattamente enunciati nelle precedenti sedi di merito - in termini corretti e condivisibili⁷³- che richiede, in ragione del devoluto, una pressochè integrale rivisitazione.

Si osserva, innanzi tutto, in coerenza con i più recenti approdi della giurisprudenza di legittimità⁷⁴, che la scansione a tre tempi fissata dalle Sezioni Unite nella nota sentenza n. 1653/92, Marino - a) credibilità del dichiarante, desunta dalla sua personalità, dalle sue condizioni socio-economiche e familiari, dal suo passato, dai rapporti col chiamato, dalla genesi remota e prossima delle ragioni che lo hanno indotto all'accusa nei confronti del chiamato; b) attendibilità intrinseca della chiamata, in base ai criteri della precisione, della coerenza, della costanza, della spontaneità; c) verifica esterna dell'attendibilità della dichiarazione, attraverso l'esame di elementi estrinseci di riscontro alla stessa - ha inteso solo dare un ordine logico, una metodologia all'iter valutativo che il giudice deve seguire nell'apprezzamento di tale peculiare prova dichiarativa.

⁷³ Si rinvia, in particolare, alle pagg. 35-45 della sentenza della Corte d'Assise d'Appello.

⁷⁴ V. Cass., Sez. U. 29.11.2012, n. 20804; Sez. 1, 17.5.2011 n. 19759; Sez. 6, 13.3.2007, n. 11599; Sez. 2, n. 21599/2009.



CORTE DI ASSISE DI APPELLO DI MILANO

Sezione Seconda

Chiariscono, in merito, le Sezioni Unite, nella sentenza 20804/2013, imp. Aquilina, che *“la detta sequenza non deve essere - per così dire - rigorosamente rigida, nel senso cioè che il percorso valutativo dei vari passaggi non deve muoversi lungo linee separate. In particolare, la credibilità soggettiva del dichiarante e l'attendibilità oggettiva del suo racconto, influenzandosi reciprocamente, al pari di quanto accade per ogni altra prova dichiarativa, devono essere valutate unitariamente, «discendendo cioè dai generali criteri epistemologici e non indicando l'art. 192, comma 3, cod. proc.pen., sotto tale profilo, alcuna specifica regola derogatoria» (Sez. 1, n. 19759 del 17/05/2011, Misseri, n. m. sul punto; Sez. 6, n. 11599 del 13/03/2007, Pelaggi, Rv. 236151). In sostanza, devono essere superate eventuali riserve circa l'attendibilità del narrato, vagliandone la valenza probatoria anche alla luce di tutti gli altri elementi di informazione legittimamente acquisiti”*.

Ne consegue:

- a) che il vaglio della credibilità soggettiva non può essere condotto secondo uno schema rigido che consenta di etichettare il dichiarante come persona in sé credibile o votata al mendacio, quanto piuttosto nell'ottica di appurare se, alla stregua delle risultanze acquisite e nello specifico contesto processuale, emerga o meno una propensione dello stesso a dire il falso;
- b) che l'esito di un siffatto accertamento non condiziona di per sé ed automaticamente il giudizio sull'attendibilità oggettiva del suo narrato - comunque da verificare, sul piano intrinseco e su quello esterno - ma segna solo la misura del rigore da impiegare nella valutazione della stessa.

Per altro verso, va ribadita la legittimità della valutazione frazionata delle dichiarazioni del chiamante in (cor)reità, supportata da giurisprudenza ormai costante⁷⁵.

⁷⁵ V., ex plurimis: Cass. Sez. 6, 19.3.2014, n. 20037; Sez. 6, 18.7.2013, n. 35327;; Sez. 1, 10.7.2013, n. 40000; Cass. 6, 18.12.2009, n. 6425; Sez. 1, 17.3.2006, n. 24466; Cass. Sez. 6, 20.4.2005, n. 6221; Sez. I, 10.11.2005, n. 1031; Sez.4, 10.12.2004, n. 5821; Sez. 6, 2.2.2004, 17248;; Sez. 1, 20.1.2000, n. 2884; Sez. 6, 22.1.1997, n. 5649;; Sez. 6, 6.4.1995.



CORTE DI ASSISE DI APPELLO DI MILANO

Sezione Seconda

Non trascura questa Corte che la stessa giurisprudenza condiziona l'applicabilità del predetto principio all'insussistenza di interferenze fattuali e logiche fra le parti oggetto di differente giudizio di attendibilità ed altresì che l'inattendibilità di parte del narrato *"non sia talmente macroscopica per conclamato contrasto con altre sicure emergenze probatorie, da compromettere la stessa credibilità del dichiarante"*⁷⁶.

Si tratterà, pertanto, di valutare, con riguardo alle dichiarazioni eteroaccusatorie del Digilio e del Tramonte, se tali condizioni siano in concreto riscontrabili. Ciò, non senza tenere conto delle seguenti ulteriori indicazioni della Suprema Corte:

- che l'interferenza ostativa si verifica solo quando fra la parte ritenuta falsa o inattendibile e le altre *"esista un rapporto di causalità necessaria ovvero quando l'una sia imprescindibile antecedente logico dell'altra"*⁷⁷;
- che per riconoscere attendibilità ad una parte soltanto delle dichiarazioni è altresì necessario *"che sia data una spiegazione alla parte della narrazione risultata smentita – per esempio con la difficoltà di mettere a fuoco un ricordo lontano; con la complessità dei fatti e la possibile confusione degli stessi e persino con la scelta del dichiarante di non coinvolgere un prossimo congiunto o una persona a lui cara, in modo che possa, comunque, formularsi un giudizio positivo sull'attendibilità soggettiva del dichiarante"*⁷⁸;
- che l'accertata falsità di uno specifico fatto narrato, lungi dal determinare in modo automatico *"l'aprioristica perdita di credibilità di tutto il compendio conoscitivo-narrativo del collaboratore di giustizia"*, impone al giudice *"la verifica e la ricerca di un 'ragionevole equilibrio di coerenza e qualità', di ciò che viene riferito nel contesto di tutti gli altri fatti narrati, dovendo avere ben presente che la debole valenza di attendibilità soggettiva deve essere compensata con un più elevato e consistente spessore di riscontro, attraverso il necessario minuzioso raffronto di verifiche di credibilità estrinseca"*⁷⁹.

⁷⁶ Cass. , Sez. 6, 18.7.2013, n. 35327; conf. Sez. 6, 20.4.2005, n. 6221; Sez.4, 10.12.2004, n. 5821.

⁷⁷ Cass., Sez. 4, n. 5821/2004 cit.

⁷⁸ Cass. Sez. 1, n. 4000/2013 cit.

⁷⁹ Cass. Sez. 6, 28.4.2010, n. 20514.



CORTE DI ASSISE DI APPELLO DI MILANO

Sezione Seconda

Osserva, altresì, il Collegio che l'efficacia probatoria di un dato processuale non è in funzione esclusiva della natura del mezzo che lo ha veicolato, ma della sua capacità dimostrativa nello specifico contesto probatorio in cui si inserisce e deve essere comunque valutato criticamente.

Ne consegue che la chiamata in reità o in correatà da parte di un collaboratore può non rispondere a tutti i parametri valutativi che ne sanciscono, ex art. 193 co. 3 c.p.p., la piena sufficienza probatoria e, ciò nondimeno, conservare una più limitata valenza indiziaria, comunque rilevante ex art. 192 co. 2 c.p.p., disposizione che ha codificato non solo e non tanto la necessità della molteplicità degli indizi, quanto l'obbligatorietà dell'esame complessivo di essi; operazione logica che presuppone la valutazione di ogni singolo indizio ai fini di accertarne la valenza dimostrativa, sia pure in termini di possibilità e non di univocità.



CORTE DI ASSISE DI APPELLO DI MILANO

Sezione Seconda

CAPITOLO IV

IL CONTESTO

L'attentato di piazza della Loggia è il primo ad essere qualificato giuridicamente a norma dell'art. 285 c.p., e dunque come "strage politica". Ed invero, il peculiare contesto spazio-temporale in cui esso viene realizzato non lascia adito a dubbi sulla sua connotazione e sulla sua matrice.

L'ordigno è stato collocato e fatto esplodere in una piazza in cui era stata indetta e si stava svolgendo una manifestazione antifascista, in risposta ai plurimi episodi, violenti ed intimidatori, succedutisi a Brescia, in breve tempo, in danno di obiettivi inequivocabilmente appartenenti all'area politica di sinistra.

Nel novero di tali episodi va inclusa l'esplosione dell'ordigno che, il 19 maggio 1974, causò la morte di Silvio Ferrari, il giovane neofascista che lo stava trasportando, nottetempo, a bordo della propria Vespa; evento che - come già rilevato - diede spunto alla manifestazione di protesta del 28 maggio.

E', del resto, lo stesso Governo, nella seduta del Consiglio dei Ministri del 30 maggio 1974, ad affermare, per bocca dell'allora titolare del Dicastero degli Interni, on. Mariano Rumor, che quella di piazza della Loggia è una strage di chiara matrice fascista⁸⁰.

Una strage, dunque, maturata nell'identico ambiente incubatorio delle altre stragi che hanno caratterizzato la stagione delle bombe, tra il 1969 ed il 1980, inglobando la strage di piazza Fontana (dicembre 1969) - l'altra grande "incompiuta" della storia giudiziaria italiana, che spesso si intreccia, anche per la comunanza di imputati e fonti probatorie, con quella di Brescia -, la strage della Questura (maggio 1973), la strage dell'*Italicus* (agosto 1974), la strage di Bologna (agosto 1980) ed i tanti

⁸⁰ V. allegati parte IV relazione Giannuli.



CORTE DI ASSISE DI APPELLO DI MILANO

Sezione Seconda

attentati, specie ai treni (estate 1969- aprile 1973), fortunatamente rimasti senza vittime.

Dato, questo, che riecheggia sinistramente l'affermazione di Vincenzo Vinciguerra, ordinovista udinese di primo livello, autoaccusatosi della strage di Peteano, secondo cui *"Tutte le stragi che hanno insanguinato l'Italia appartengono a un'unica matrice organizzativa"*.

D'altra parte, l'unico aspetto positivo che presenta la celebrazione di questo processo a distanza di quattro decenni dai fatti risiede proprio nella possibilità di una visione più ampia ed articolata della cornice in cui questi si pongono, ed una conoscenza più nitida di una pluralità di tessere che compongono l'intero mosaico, grazie all'enorme sforzo ricostruttivo compiuto in tale lungo lasso di tempo non solo in ambito storico-politico, ma anche in quello giudiziario.

E' dato, così, cogliere, nei plurimi accertamenti giudiziari condotti nel tempo su quelle stragi, lo stretto legame che intercorre *fra* le stesse e di cui è sintomatica l'identità di gran parte degli imputati e la loro comune appartenenza al mare variegato, ma sostanzialmente omogeneo, degli schieramenti neofascisti collegati a, e derivanti da, Ordine Nuovo, il movimento politico sciolto, per la sua ispirazione fascista, nel novembre 1973, in applicazione della L. 20.6.1952, n. 645 (c.d. Legge Scelba).

Una lettura dei dati processuali confacente alla realtà dei fatti non può prescindere dall'inquadramento di questi in una delle fasi più oscure della vita della Repubblica, fortemente caratterizzata da spinte eversive dell'ordine democratico - cui non sono rimaste estranee centrali di potere occulto, anche extranazionali, e parti non insignificanti degli apparati istituzionali, specie militari - accomunate, tutte, dall'obiettivo di ostacolare l'avanzata di forze innovative, sia in ambito politico (formazione di governi di centro-sinistra, a partire dal 1963), che in ambito sociale (lotte operaie e studentesche, riforme radicali in settori fondanti dell'assetto sociale, quali il lavoro e la famiglia).

Né può ignorarsi, ai fini di una corretta valutazione delle risultanze processuali, che, all'epoca dei fatti, lo stragismo non era, nel pensiero politico eversivo di destra, una prospettiva meramente teorica e remota.

Il Presidente est.
Anna Conforti



CORTE DI ASSISE DI APPELLO DI MILANO

Sezione Seconda

Il susseguirsi di attentati con ordigni di notevole potenza in luoghi affollati ne dà conferma inequivoca. Così come le sentenze di cui gli stessi sono stati oggetto, ancorchè in massima parte assolutorie, ne hanno accertato la comune matrice nell'ideologia eversiva di stampo neofascista. Giova ricordare, in merito, come sia la Corte di Cassazione a Sezioni Unite⁸¹, ad affermare che *"la possibilità di assumere, come elemento di giudizio autonomo, circostanze di fatto raccolte nel corso di altri procedimenti penali, pur allorché questi si sono conclusi con sentenze irrevocabili di assoluzione, non può essere negata, perché la preclusione del giudizio impedisce soltanto l'esercizio dell'azione penale per il fatto-reato che di quel giudicato ha formato oggetto, ma nulla ha a che vedere con la possibilità di una rinnovata valutazione delle risultante probatorie acquisite nei processi ormai conclusi, una volta stabilito che quelle risultanze probatorie possono essere rilevanti per l'accertamento di reati diversi da quelli già giudicati"*.

Del pari, è sempre la Cassazione a Sezioni Unite⁸² ad affermare, nella prima sentenza di annullamento della pronuncia dei giudici di Bologna sulla strage del 2 agosto 1980, che, pur non competendo al giudice la ricostruzione storica di particolari aspetti della vicenda politico-sociale del Paese, *"tuttavia, nell'ambito fissato dalle acquisizioni processuali e con il rigore dell'accertamento giudiziale, non può il giudice, - nell'approccio ad un evento delittuoso di carattere politico sottoposto al suo accertamento -, rinunciare alla ricerca e alla valutazione di tutte quelle circostanze che formano il contesto storico-politico del fatto e che sono direttamente utili alla comprensione della sua causale. Dall'individuazione di questa possono invero emergere preziosi apporti per l'accertamento definito del fatto e delle responsabilità individuali"*.

Ed allora, nel contestualizzare i fatti oggetto di questo processo non può prescindere da quella che è stata definita *"la strategia della tensione"*.

A questa sono state dedicate pagine significative - cui questa Corte intende riportarsi - nella sentenza, ormai definitiva, della Corte d'Assise d'Appello di Milano del 1.12.2004, relativa alla strage presso la Questura.

⁸¹ Cass. Sez. Un., n. 2110/96.

⁸² Cass. Sez. Un., n. 6682/92.



CORTE DI ASSISE DI APPELLO DI MILANO

Sezione Seconda

Come si legge in quelle pagine, l'espressione "strategia della tensione" venne usata ufficialmente, per la prima volta, dal Ministro degli Interni, Paolo Emilio Taviani, nel corso della testimonianza resa davanti alla Corte milanese sulla strage anzidetta, per indicare, con una terminologia mutuata da un noto giornalista, *"il complesso degli attentati stragisti che si andavano ripetendo in quegli anni"*.

Ma già in precedenza, Vincenzo Vinciguerra - esponente di spicco del gruppo udinese di Ordine Nuovo, autoaccusatosi e condannato all'ergastolo per la strage di Peteano - aveva diffusamente parlato di "strategia della tensione" nei termini che seguono.

"Ho inteso assumermi le mie responsabilità in merito all'attentato di Peteano e riferire altri episodi e circostanze che hanno fatto parte della mia storia politica in quanto intendevo, non da pentito o da dissociato, dimostrare la responsabilità di strutture dello Stato che, attraverso i suoi apparati di sicurezza ha gestito gruppi e strumentalizzato ambienti politici sia di destra che di sinistra al fine di destabilizzare l'ordine pubblico per stabilizzare il potere politico. Mi sono proposto di dimostrare che la linea stragista non è stata seguita da alcuna formazione di estrema destra in quanto tale, ma soltanto da elementi mimetizzati, ma in realtà appartenenti ad apparati di sicurezza o comunque legati a questi da rapporti di collaborazione. Il fine politico che attraverso le stragi si è tentato di raggiungere è molto chiaro: attraverso gravi provocazioni innescare una risposta popolare di rabbia da utilizzare poi per una successiva repressione.

Il fine massimo era quello di giungere alla promulgazione di leggi eccezionali o alla dichiarazione dello stato di emergenza. In tal modo si sarebbe realizzata quella operazione di rafforzamento del potere che di volta in volta sentiva vacillare il proprio dominio. Il tutto ovviamente inserito in un contesto internazionale, nel quadro dell'inserimento italiano nel sistema delle alleanze occidentali. Ho sottolineato la natura difensiva della strategia della tensione, che si può riassumere nella formula 'destabilizzare per stabilizzare il Paese'. Era necessario creare incertezza, disordine e senso di pericolo e di urgenza per produrre una richiesta di ordine e di autorità, premessa per il rafforzamento dello Stato e degli uomini che lo controllavano. Giudicati nel loro insieme o separatamente i gruppi della destra extra parlamentare appaiono incapaci di costituire una minaccia politica, sono nati quali formazioni fiancheggiatrici di

Il Presidente est.
Anna Conforti



CORTE DI ASSISE DI APPELLO DI MILANO

Sezione Seconda

forze capaci per potenza di giungere a una soluzione del caso italiano, le Forze Armate, destinate a fare da supporto alla azione altrui.

Essi vivono nella speranza messianica dell'intervento risolutore delle Forze Armate, fede abitualmente ispirata ed alimentata dall'azione psicologica degli ufficiali incaricati di operare in tali ambienti.

E' in questo modo, unito dall'avversione al comunismo e dalla fiducia nelle Forze Armate, che gli uomini dei Servizi, appoggiati e coadiuvati da ufficiali dei Carabinieri e da funzionari della Polizia Politica, selezionano e reclutano gli uomini che per caratteristiche appaiono più idonei a trasformarsi in loro collaboratori permanenti, ai quali affidare il compito di creare gruppi d'azione, proporre attentati, svolgere attività informativa. Mentre non esiste la prova che in Italia si sia mai ipotizzato un colpo di Stato, esistono tutte le prove che in più occasioni, a partire dal 1969 ad oggi, negli ambienti politici e militari detentori del potere si è adombrato, suggerito, cercato il provvedimento di necessità, cioè quel particolare colpo di Stato che temporaneamente sospende le garanzie costituzionali e permette l'emissione di provvedimenti eccezionali contro le forze politiche che minacciano la sicurezza e la stabilità delle istituzioni.

Solo in questo caso le Forze Armate avrebbero potuto intervenire nei rispetto di precise norme costituzionali e il loro operato, legittimato dal potere politico ed Istituzionale, avrebbe assunto il significato difensivo dello stato e della democrazia. Politici e militari avrebbero giustificato il loro agire invocando lo stato di necessità provocato dall'attacco eversivo della sinistra, prima, di destra poi, avrebbero così ristabilito legge e ordine in un Paese turbato dagli scioperi, dagli scontri di piazza, dagli attentati e dalle stragi, riscuotendo il plauso della maggioranza della popolazione e, internazionalmente, il rispetto e il consenso dei Paesi della NATO.

Ruolo delle Forze Armate negli anni '60 fu quello di creare lo stato di necessità attraverso i Servizi di sicurezza.

La strategia della tensione, che ha attraversato un ventennio della nostra storia, trova così la sua logica e la sua ragion d'essere; insieme trovano spiegazione logica e coerente le coperture che ancora oggi vengono date a coloro che, civili e militari, hanno contribuito al successo di tale strategia, eversiva nei metodi e difensiva nei fini, che non possono essere sconfessati da un potere politico e militare che dal loro operato ha tratto solo vantaggio e che dall'emergere della verità può ricavare solo

Il Presidente est.
Anna Conforti



CORTE DI ASSISE DI APPELLO DI MILANO

Sezione Seconda

danno. Come hanno creato lo stato di necessità? Operando lungo due linee direttrici: l'azione diretta e l'omissione, ovvero la copertura: l'azione diretta affidata ai civili inseriti in una struttura mista o reclutati per la bisogna negli ambienti politici più fervidamente anticomunisti o predisposti all'azione. L'omissione e la copertura affidate ai centri C.S., agli ufficiali preposti all'ordine pubblico.

Il potere politico è l'unico beneficiario della strategia della tensione e non potrà mai abbandonare i suoi generali che l'hanno organizzata e costoro, a loro volta, non possono lasciare che i loro subalterni paghino per avere eseguito i loro ordini, né possono abbandonare al loro destino i civili che, a loro volta, devono tacere anche a costo di farsi qualche decina di anni di carcere.

Così i tre livelli, politico-ideativo, militare-organizzativo e civile-esecutivo, sono fermamente uniti da un irrescindibile filo di omertà. Tutte le stragi che hanno insanguinato l'Italia appartengono a un'unica matrice organizzativa.

L'unico episodio che organizzativamente è riferibile a persone non appartenenti alla medesima struttura, l'attentato di Peteano, tuttavia nella struttura predetta ha trovato copertura. Tale struttura organizzativa obbedisce a una logica secondo cui le direttive partono da apparati inseriti nelle istituzioni e per l'esattezza in una struttura parallela e segreta, comprendenti elementi del Ministero dell'Interno e Carabinieri.

La strage di via Fatebenefratelli a Milano rappresenta uno dei momenti più interessanti per cogliere la strategia complessiva del fenomeno".

Va sottolineato che la Corte d'Assise d'Appello di Milano, nella sentenza cui le pagine soprariportate appartengono, ha ritenuto "seria" l'analisi di Vinciguerra - della cui credibilità ha evidenziato i plurimi riconoscimenti - anche se ne ha criticato le generalizzazioni, giungendo alla conclusione che "non si può negare che in taluni casi, schegge deviate e devianti, in specie dei Servizi di sicurezza, ma anche dell'Esercito, furono quanto meno conniventi o solidali con i propositi eversivi di organizzazioni che, per ideologia e origine storica, avevano in odio il sistema democratico, le sue regole e i suoi esponenti."⁸³

⁸³ Fg. 188



CORTE DI ASSISE DI APPELLO DI MILANO

Sezione Seconda

Considerazioni inquietanti, che, purtroppo, trovano conferma ulteriore anche in questo processo, come si avrà modo di argomentare nel trattare del tema specifico dei depistaggi.

Lo studio dello sterminato numero di atti che compongono il fascicolo dibattimentale porta ad affermare che anche questo processo - come altri in materia di stragi - è emblematico dell'opera sotterranea portata avanti con pervicacia da quel coacervo di forze di cui ha parlato Vinciguerra ed individuabili ormai con certezza in una parte non irrilevante degli apparati di sicurezza dello Stato, nelle centrali occulte di potere, dai Servizi americani, alla P2, che hanno, prima, incoraggiato e supportato lo sviluppo dei progetti eversivi della Destra estrema, ed hanno sviato, poi, l'intervento della Magistratura, di fatto rendendo impossibile la ricostruzione dell'intera rete di responsabilità. Il risultato è stato devastante per la dignità stessa dello Stato e della sua irrinunciabile funzione di tutela delle istituzioni democratiche, visto che sono solo un ultraottantenne ed un non più giovane informatore dei Servizi a sedere, oggi, a distanza di 41 anni dalla strage, sul banco degli imputati, mentre altri, parimenti responsabili, hanno da tempo lasciato questo mondo o anche solo questo Paese, ponendo una pietra tombale sui troppi intrecci che hanno connotato la mala-vita, anche istituzionale, dell'epoca delle bombe.

In questa sede ci si limita ad osservare che il clima descritto nella sentenza della Corte milanese non era affatto mutato all'epoca della strage di Brescia.

La condivisione dei progetti eversivi dell'estrema destra da parte di alti ufficiali dell'Esercito (e dell'Arma dei Carabinieri, che, all'epoca, ne era parte⁸⁴) non è un fatto estemporaneo. E', in effetti, dal 1965 che prende avvio una serie di tentativi golpisti, ad opera o con l'appoggio delle Forze Armate.

⁸⁴ V. L. 31.3.2000, n. 78, nonché D. Leg.vi 5.10.2000 nn. 297 e 298 sul nuovo inquadramento e conseguente riordino dell'Arma dei Carabinieri.



CORTE DI ASSISE DI APPELLO DI MILANO

Sezione Seconda

Va ricordato il tentativo del gen. De Lorenzo, Comandante Generale dell'Arma, che ha avuto luogo, appunto, nel 1965 (c.d. *Piano Solo*, perché riservato ai soli CC.); il c.d. "*golpe Borghese*", organizzato nel 1970 dal "principe nero" Junio Valerio Borghese, in accordo con i vertici delle Forze Armate (il Comandante dell'Aeronautica Militare, gen. Casero, il col. dell'Esercito Lo Vecchio, il Comandante della Guardia Forestale, magg. Berti); ed ancora, la vicenda della *Rosa dei venti*, che, nel 1974, coinvolse il col. dell'Esercito Amos Spiazzi; il c.d. "*golpe bianco*" di Edgardo Sogno, progettato dallo stesso, nell'agosto 1974, con l'appoggio dei vertici militari, ottenuto tramite il collegamento con la P2, loggia cui lo stesso Sogno era affiliato (fasc. n. 786).

Trattasi di eventi che ormai fanno parte della storia (anche giudiziaria) di questo Paese e dei quali è prova nelle Relazioni della Commissione Parlamentare d'inchiesta sul terrorismo e sulle stragi, sicché non occorre darne ulteriore dimostrazione. Ne va, piuttosto, sottolineata la collocazione in epoca concomitante o non lontana dai fatti, comunque ricadente in quel lungo ventennio in cui, secondo Vinciguerra, ha operato la "*strategia della tensione*".

Spiravano, dunque, in quel periodo, "*gelidi venti di golpe*", come ebbe a scrivere il G.I. di Brescia nella sentenza emessa il 23.5.1993 nel procedimento a carico di Bruno Luciano Benardelli e altri, della quale è il caso di riportare alcune pagine, già richiamate nella sentenza della Corte d'Assise d'Appello di Brescia, che offrono un quadro tanto incisivo, quanto raccapricciante della situazione dell'epoca ed in particolare dell'intreccio di intenti e di forze tra apparati militari, gruppi terroristici di destra e poteri occulti nel perseguire il comune obiettivo di uno Stato autoritario. Scrive, infatti, il G.I.:

"Né - ovviamente - va dimenticato o perso di vista il più ampio contesto storico-politico in cui l'eccidio di piazza della Loggia ebbe a verificarsi e che contribuisce (esso stesso) ad elevarne al massimo il tasso di 'politicalità' (intesa anche come capacità di profonda incidenza sui processi politici in corso nella società e nelle istituzioni che la rappresentano): il Paese si era da poco spaccato in due sul tema del divorzio, assunto a vero e proprio spartiacque tra progressisti e conservatori; lo scontro si era risolto - quindici giorni addietro - con la netta vittoria

Il Presidente est.
Anna Conforti



CORTE DI ASSISE DI APPELLO DI MILANO

Sezione Seconda

referendaria dei primi, subito inevitabilmente caricatasi di significati ulteriori rispetto a quelli suoi propri; la prospettiva di un reale spostamento a sinistra dell'asse politico (dopo il fallimento dell'esperienza di centro-sinistra e la altrettanto fallimentare riedizione di formule centriste) veniva a profilarsi in termini meno velleitaristici che in passato (anche a seguito della tragica esperienza cilena, a sinistra qualcuno andava da tempo elaborando proposte strategiche di cooperazione e larghe intese tra le principali componenti e correnti ideologiche della società italiana); contro questa prospettiva si erano sotteraneamente mobilitate forze eterogenee (ma accomunate e cementate da un medesimo e viscerale anticomunismo) sin dall'anno precedente (vicenda 'Rosa dei venti'; sempre nel 1973 - giova ricordarlo - si era tenuta a Villa Wanda, indetta e presieduta dal padrone di casa e Maestro Venerabile della Loggia Massonica Propaganda 2, una riunione avente ad oggetto l'incerta e preoccupante situazione politica di quel momento, ed alla quale presero parte l'allora Procuratore Generale di Roma, Carmelo Spagnuolo, e alcuni Generali, ivi compreso il 'socialdemocratico' Giovan Battista Palumbo, Comandante della Divisione 'Pastrengo' dei Carabinieri...che - secondo una certa fonte spesso 'snobbata', ma che, ad es. su un punto di non scarso rilievo quale il progetto di Delle Chiaie di far evadere Salvatore Vivirito dal carcere di Lodi nel 1975, ha ora trovato esaustivo riscontro nelle parole di Vincenzo Vinciguerra...- avrebbe intrattenuto rapporti con Giancarlo Esposti), ed erano minacciosamente riaffiorate - dette forze - giusto nella primavera del 1974, con l'unico linguaggio e strumento di lotta politica a loro noto e congeniale, quello delle bombe (vicenda M.A.R. - Fumagalli, che proprio a Brescia si era radicata; e vicenda 'Ordine Nero' strettamente intrecciata alla prima e costellata - come è noto ed è magistralmente ricostruito nella sentenza 14.2.1984 della Corte d'Assise d'Appello di Bologna, passata in giudicato - da una gragnuola di attentati, alcuni dei quali di entità tale da meritare comunque la qualificazione giuridica di strage); spiravano gelidi venti di golpe (come confermato dalle fonti più diverse attinte dalle indagini: siano qui sufficienti il richiamo-flash all'interrogatorio 23.6.1974...della 'guardia runica' Alessandro D'Intino, nel passo in cui questi sostenne di avere appreso che il martedì della seconda settimana successiva al Referendum - il 28 maggio '74 era appunto un martedì ed erano trascorse due settimane dal referendum sul divorzio - sarebbero dovute scendere in campo aperto 'una 1^ e 2^ Armata di elementi neofascisti'; ed il richiamo altresì allo

Il Presidente est.
Anno Conforti



CORTE DI ASSISE DI APPELLO DI MILANO

Sezione Seconda

scritto intitolato 'Tolkien-mania', a firma del capo del F.N.R. Mario Tuti, comparso su 'Quex Intervento'...); in vari punti del territorio nazionale si erano appostati gruppi di guerriglieri neofascisti - con cospicue dotazioni di esplosivi, bombe a mano, armi di vario genere, compresi fucili di precisione, e apparecchiature radio rice-trasmittenti - pronti ad entrare in scena sull'onda lunga e trainante di una 'azione dimostrativa'...che secondo il disegno strategico di fondo, doveva avere luogo proprio in alta Italia e doveva essere dotata di tale potenzialità (il che la dice lunga, ovviamente, sul preteso carattere dimostrativo) da fungere da 'detonatore' e da innesco della spirale golpista (si veda ancora una volta la testimonianza - sorprendente e deludente al tempo stesso - resa dall'ex Ufficiale del S.I.D. Giancarlo D'Ovidio circa confidenze a lui fatte in Lanciano il 16.6.74 - a soli venti giorni dalla strage, dunque - dall'odierno imputato Bruno Luciano Benardelli, elemento di spicco del gruppo terrorstico-stragista 'Ordine Nero'...e titolare di un proprio arsenale di armi, esplosivi, detonatori, micce e altro, scovato in Rocca S. Giovanni il 18.9.1974)'⁸⁵.

Tale lucida ricostruzione risulta ancor più inquietante, ove si consideri che dalla famigerata Divisione Pastrengo, e dunque dal gen. Palumbo, dipendevano, all'epoca⁸⁶, le ramificazioni territoriali dell'Arma dei Carabinieri dell'intera Italia del Nord, ovvero tanto i CC. di Brescia - e dunque, l'allora cap. Delfino, comandante del locale Nucleo Investigativo - quanto i CC. del Veneto e, dunque, anche il Gruppo di Padova, comandato dall'allora ten. col. Del Gaudio.

La circostanza non è senza rilievo, alla luce dei comportamenti depistanti tenuti, rispetto alle indagini sulla strage di piazza della Loggia dal ten. col. Del Gaudio e degli atteggiamenti assai poco limpidi dell'allora cap. Delfino, dei quali si dirà nell'apposito paragrafo.

Così come si dirà in seguito dei comportamenti platealmente depistanti posti in essere dai vertici del S.I.D. a tutela degli ordinovisti menzionati negli appunti della fonte *Tritone* in relazione alla strage di Brescia.

⁸⁵ Pagg. 74 ss., sentenza istruttoria del G.I. di Brescia del 23.5.1993.

⁸⁶ Sulla riorganizzazione territoriale dell'Arma dei Carabinieri, v. art. 15 D.Lgs. 5.10.2000 n. 297 cit.



CORTE DI ASSISE DI APPELLO DI MILANO

Sezione Seconda

L'iscrizione della maggior parte di tali soggetti alla Loggia massonica "Propaganda 2"⁸⁷ è, altresì, indicativa dell'appoggio che la stessa forniva loro nel perseguimento dei comuni obiettivi.

La gravità ed emblematicità del caso impone di fare specifica menzione di quanto succedeva in quegli anni negli uffici della Divisione Pastrengo, secondo la testimonianza del gen. Bozzo.

Questi, sentito in dibattimento, all'udienza del 21.4.2009, ha dichiarato, quanto ai rapporti fra il gen. Palumbo e la P2:

" Avevo riscontrato personalmente nel Comando di cui facevo parte, ed era il... all'epoca io facevo parte dello Stato Maggiore della prima Divisione Pastrengo, ma in epoca antecedente alla scoperta della realtà di questa loggia, perché lì avevo conosciuto Licio Gelli, avevo conosciuto Licio Gelli nella anticamera del generale Comandante che all'epoca era il generale Palumbo Giovanni Battista; Palumbo non Palombi, perché molti confondono spesso, ma erano due persone completamente diverse sia come comportamento in servizio e sia come ideologia. E mi ero reso conto che c'era qualcosa di strano nell'Istituzione, c'era un potere, come dire, che si muoveva in modo molto circospetto, ma che però faceva sentire la sua forza attraverso tante manifestazioni; e in particolare quello che avevo constatato io era che c'era una tendenza a privilegiare le indagini in una certa direzione che non in generale, perché il compito della Polizia giudiziaria è quello di operare senza essere condizionati da influenze di carattere ideologico"⁸⁸.

Dunque, il "maestro venerabile" Licio Gelli frequentava abitualmente la sede della Divisione ed il suo Comandante.

Che tale presenza non fosse casuale, né frutto di personale amicizia con lo stesso - circostanza che, già di per sé, non sarebbe priva di significato - è dimostrato da più elementi:

- Come si è detto, Palumbo era inserito nell'elenco degli iscritti alla P2, sequestrato nel corso della perquisizione eseguita, il 17.3.1981, su mandato dei G.I. milanesi Turone e Colombo, a Castel Fibocchi.

⁸⁷ I fascicoli sequestrati a Castiglion Fibocchi ed intestati agli stessi recano, rispettivamente, i nn.135, quanto al gen. Palumbo, 117, quanto al col. Del Gaudio, 491, quanto al gen. Miceli, 499, quanto al gen. Maletti.

⁸⁸ V. verb. ud.21.4.2009, fg. 98.



CORTE DI ASSISE DI APPELLO DI MILANO

Sezione Seconda

- Come riferito dal gen. Bozzo, a frequentare il suo ufficio era anche il segretario generale della Loggia P2, Picchiotti, che - afferma il teste - aveva con Palumbo *“un rapporto molto stretto, veniva spesso... perché Picchiotti in un dato momento è andato in pensione, ma veniva spesso a Milano, anche perché lui era ispettore di una associazione, una società di guardianaggio a livello nazionale, di guardie giurate”*.

- Iscritto alla P2 era anche l'aiutante del gen. Palumbo, col. Antonio Calabrese.

In merito alla direzione in cui le indagini dovevano essere orientate secondo i voleri del Comandante della Divisione, le dichiarazioni del teste Bozzo offrono un inequivoco esempio con riguardo alla strage di Peteano. Afferma, infatti lo stesso⁸⁹: *“In particolare io ho rischiato l'arresto perché dopo l'attentato - e siamo nel 1972 - dopo l'attentato di Peteano, a Peteano uccisero tre Carabinieri e un quarto rimase gravemente mutilato, e in sostanza l'Arma locale, l'Arma di Gorizia aveva iniziato una indagine su una pista che portava ad una organizzazione estremista di estrema destra, che poi era quella giusta, quella buona, ci fu un pentito che successivamente collaborò, un certo Vinciguerra - non ricordo il nome di battesimo - etc. etc.; e dal Comando Divisione partì un appunto che invece consigliava, ma era un ordine, di impostare le indagini sulle Brigate Rosse e non su quel gruppo di estremisti di estrema destra che era stato già individuato dall'Arma locale. Successivamente il giudice istruttore di Venezia, Felice Casson, ma siamo già ad una quindicina di anni dopo, come succede in fatti del genere, si rese conto, dopo avere avuto delle confidenze del Vinciguerra, che qualcosa era successo all'interno del Comando della Divisione. Ovviamente nel frattempo il Comandante che era quello che aveva ispirato l'appunto era deceduto per morte naturale, rimanevano gli altri componenti dello Stato Maggiore che tutti indicarono nella prima persona l'autore dell'appunto. Dissero che solamente io potevo avere fatto quell'appunto”*.⁹⁰

⁸⁹ Ib. fgg. 99 e ss.

⁹⁰ Ib., fg. 98 e ss.



CORTE DI ASSISE DI APPELLO DI MILANO

Sezione Seconda

Il teste ha quindi spiegato che era poi riuscito a chiarire la sua estraneità ai fatti, dimostrando che era in ferie alla data in cui l'appunto era stato redatto.

Quanto alla provenienza dello stesso, l'ufficiale si è detto certo che fosse stato dettato dal Comandante della Divisione.

Sulla base di quell'appunto, comunque, le indagini - affidate al col. Mingarelli, persona vicina al gen. Palumbo, avevano subito una deviazione. Precisa, in merito, il teste: *"Dunque, il colonnello Mingarelli si è interessato personalmente delle indagini, ed era convinto di una certa ipotesi investigativa, e poi gli arriva il famoso appunto con telefonata, ed è costretto a cambiare... fa resistenza, resistenza subordinata ovviamente, e allora il superiore ha fatto in modo che fosse... che non si interessasse lui più personalmente, dopo tutto era il Comandante della legione, difficilmente il comandante di legione si interessa delle indagini, ci sono organi preposti, c'è il nucleo operativo, investigativo, c'è il comandante di gruppo al limite, ma mai il comandante di legione. Ecco, questo è... perché, ripeto, forse temeva che proseguendo nelle indagini scoprisse dell'altro, che è poi quello che ha accertato il giudice istruttore Casson"*.

Ad accusarlo di essere l'autore dell'appunto erano stati l'aiutante del gen. Palumbo, ten. col. Calabrese, all'epoca Capo Ufficio Segreteria Personale, e l'aiutante di campo, magg. Guerrera.

Nessun dubbio sulle frequentazioni politiche del gen. Palumbo, all'interno del suo ufficio, tutte della stessa area.

Questo lo stralcio del verbale dibattimentale riportante le dichiarazioni del teste Bozzo sul punto:

"DOMANDA - Veniamo ai rapporti politici del generale Palumbo e delle persone a lui vicine, lei ne ha riferito in parte anche nel manoscritto che abbiamo appena controllato, cosa ricorda con riguardo a quei contatti?"

RISPOSTA - Indubbiamente il Comandante generale era... la sua idea era quella manifestata apertamente a Gorizia un po' di anni prima, non l'ha mai cambiata, e quelli più vicini a lui si adeguavano, sicuramente.

DOMANDA - Lei ricorda presenza di personalità politiche all'interno degli uffici della Divisione Pastrengo?"



CORTE DI ASSISE DI APPELLO DI MILANO

Sezione Seconda

RISPOSTA - *Le frequentazioni erano indipendentemente di un colore, e solo di quel colore, che venivano a conferire con il Comandante, e mi sembra di avere indicato anche dei nomi.*

DOMANDA - *Sì, nel manoscritto che abbiamo acquisito si parla del senatore Gastone Nencioni..*

RISPOSTA - *Nencioni, sì. Poi?*

DOMANDA - *Del senatore Giorgio Pisanò, dell'Avvocato Adamo Degli Occhi...*

RISPOSTA - *Sì, sì.*

DOMANDA - *... e dell'onorevole Franco Maria Servello, esponenti della Destra Nazionale e della Maggioranza Silenziosa.*

RISPOSTA - *Sì, amici del comandante, sì, venivano spesso al Comando Divisione.*

DOMANDA - *Queste persone lei le vide direttamente?*

RISPOSTA - *Sì. Io avevo l'ufficio al piano terra e quindi li vedevo entrare oppure li incontravo al piano del Comando, del Comandante, quando andavo per motivi di servizio"⁹¹.*

A dare, poi, la misura della caratura dell'uomo che era al comando dei CC. di tutto il Nord Italia, va, infine richiamato lo spregevole episodio dello stupro di gruppo subito, nel marzo 1973, da Franca Rame - notoriamente in circostanze e con modalità tali da supportare l'ipotesi di un'aggressione preordinata e "punitiva", i cui mandanti furono indicati, molti anni dopo, da Angelo Izzo e Biagio Pitarresi, in ufficiali dell'Arma⁹²- sul quale, come direttamente constatato dal teste Bozzo, il

⁹¹ *Ib.*, fgg. 118 -119.

⁹² Biagio Pitarresi, nell'esame del 26.3.2009 (fgg. 69 e ss., 147 e ss.) ha riferito che l'episodio di violenza ai danni dell'attrice era stato deciso nella caserma dei carabinieri di via Lamarmora, a Milano, e che gli esecutori materiali erano estremisti di destra, "sanbabilini": Angelo Angeli (detto "Il Golosone", personaggio che emerge nell'intercettazione ambientale della conversazione fra Raho e Battiston), dal quale egli aveva appreso dell'incarico ricevuto da un ufficiale dell'Arma, tale cap. Rossi, tale "Himmler", identificato in Dario Panzironi, "il francesino", ovvero Patrizio Moretti, forse Roberto Bravi.

Pitarresi, pur avendo indicato la caserma Lamarmora come luogo di gestazione del fatto criminoso, ha poi fatto riferimento al gen. Palumbo ed al gen. Bozzo, che aveva confermato il suo racconto, riferendo che, all'epoca egli era un tenentino e che in caserma si era brindato su

Il Presidente est.
Anya Conforti



CORTE DI ASSISE DI APPELLO DI MILANO

Sezione Seconda

gen. Palumbo, parlando in ufficio col suo segretario personale, si era espresso in termini "assai qualificanti". Ricorda, infatti, il teste: *"Sono successe delle cose gravissime, lei pensi solamente allo stupro di Franca Rame: io ricevo la segnalazione, vado dal Comandante, perché c'era l'ordine che il Comandante doveva giustamente informato, e...ho sentito nell'ufficio una atmosfera gioiosa, <finalmente>, delle parolacce, etc., e io mi sono... non perché conoscessi l'attrice, no assolutamente, sì la vedevo in televisione, così, mi piaceva anche quello che... ma è un fatto di una gravità inaudita, e uno... un alto... il Comandante dell'Italia del Nord dei Carabinieri se ne compiace! Non so, una cosa... questo avvenne nel '73 mi sembra"*⁹³.

La testimonianza del gen. Bozzo⁹⁴ è altresì confermativa del doppio regime che veniva impresso alle indagini a seconda dell'appartenenza politica dei soggetti coinvolti. Fra i vari episodi riferiti, ci si limita, per ragioni di economia del discorso, a richiamare il "riguardo" che il teste ha affermato essere stato riservato al terrorista nero Loi, all'atto della sua costituzione presso il carcere di San Vittore a seguito dell'omicidio dell'agente della P.S. Antonio Marino, a Milano; ed ancora al col. Marchisio, personalmente ed ideologicamente vicino al gen. Palumbo, nel soprassedere ad ogni indagine dopo che era stato sequestrato un rapporto a sua firma presso l'abitazione dell'ordinovista latitante, Salvatore Francia, ovvero a fronte dell'attribuzione alle Brigate Rosse, ad opera del

quell'orribile evento. Trattasi, dunque, con evidenza, di un riferimento agli uffici della Divisione Pastrengo.

Angelo Izzo, dal proprio canto, nell'esame svoltosi davanti la Corte d'Assise di Brescia nelle udienze del 25.2.2010 (fg. 116), ha confermato integralmente le dichiarazioni rese al P.M. di Milano il 6.2.87, del seguente letterale tenore: *"A proposito dei rapporti tra il gruppo milanese e i Carabinieri, sia dal Bonazzi che dal Concutelli, sentii dire che un episodio di violenza ai danni di Franca Rame fosse stato compiuto da alcuni, tra i quali AngeloAngeli, in esecuzione di un'azione studiata dai Carabinieri. Il senso di quest'azione era quello di intimidire la moglie di Dario Fo per la sua attività in Soccorso Rosso in favore dei carcerati. Ricordo che si era accennato al fatto che si trattasse di una rappresaglia per il fatto che durante una traduzione di un detenuto rosso, o comunque in contatto con i rossi, era avvenuto un tentativo di fuga con delle pistole false, i Carabinieri avevano ucciso qualcuno dei detenuti ed erano stati ferocemente attaccati. Tra i due episodi,peraltro, doveva essere trascorso parecchio tempo"*.

⁹³ Ib., fg. 105

⁹⁴ ib., fgg. 118 e ss.



CORTE DI ASSISE DI APPELLO DI MILANO

Sezione Seconda

gruppo di cui era comandante, di esercitazioni militari in un campo sulle montagne piemontesi, laddove trattavisi di elementi di destra; ovvero all'inerzia volutamente serbata sul ruolo poco chiaro del giornalista Zicari, quanto ai rapporti con esponenti del M.A.R.

Dell'intreccio fra le trame eversive di parte degli apparati militari dello Stato e quelle dei gruppi terroristici di destra danno conto anche le dichiarazioni di Carmine Dominici, di Stefano Delle Chiaie e Angelo Izzo. Come già in tal senso evidenziato nella sentenza annullata⁹⁵, Dominici ha riferito, riguardo al c.d. "golpe Borghese", di avere appreso da Felice Genoese Zerbi (elemento di spicco di *Avanguardia Nazionale* a Reggio Calabria) che i Carabinieri gli avevano consegnato delle divise - o per meglio dire, dei contrassegni, così da evitare che potessero sparare loro addosso - e che sarebbero "interventuti in pattuglia con loro, anche in relazione alla necessità di arrestare avversari politici che facevano parte di certe liste che erano state preparate"⁹⁶.

Stefano Delle Chiaie ha confermato che Orlando aveva riferito dei rapporti esistenti fra due ufficiali, Dogliotti (detto "Penna Nera") e Santoro - che, significativamente, il gen. Bozzo indica come uomini di fiducia del gen. Palumbo - con il M.A.R., e del fatto che gli appartenenti a tale gruppo avrebbero dovuto occupare le caserme dei carabinieri, i quali non avrebbero sparato⁹⁷.

Angelo Izzo, a sua volta, ha affermato che potevano contare sull'appoggio totale dei carabinieri della Divisione Pastrengo, aggiungendo di avere appreso da Valerio Viccei dei rapporti che Giancarlo Esposti aveva con il gen. Palumbo, il quale era "fortemente legato all'idea del golpe"⁹⁸

Significativo è, altresì, il contenuto dei colloqui tra Carlo Fumagalli e Gaetano Orlando, registrati dal giornalista Giorgio Zicari, dai quali

⁹⁵ Fgg. 549 e ss.

⁹⁶ v. verb. ud. del 22.12.2009.

⁹⁷ V. verb. ud. del 2.3.2010.

⁹⁸ V. verb. ud. del 11.3.2010.



CORTE DI ASSISE DI APPELLO DI MILANO

Sezione Seconda

emerge che il M.A.R., nel 1970, intendeva eseguire un colpo di Stato anche col supporto dei Carabinieri⁹⁹.

Va, peraltro, evidenziato, a riprova del perdurare del clima descritto nella sentenza sulla strage della Questura, come tra quest'ultima e la strage di Brescia si pongano due eventi particolarmente odiosi e, nel contempo, stimolanti per i fautori della svolta autoritaria nel governo del Paese: lo scioglimento di Ordine Nuovo e la confisca di tutti i suoi beni, decretati dal Ministro Taviani all'indomani della sentenza di condanna del Tribunale di Roma, e la netta sconfitta - cui ha fatto riferimento il G.I. di Brescia - delle forze conservatrici all'esito della campagna referendaria sul divorzio (il referendum si era tenuto il 12 e il 13 maggio 1974), nella quale i sostenitori del "no" all'abrogazione della legge introduttiva dell'istituto, avevano mostrato la capacità e la forza di fare muro contro le spinte conservatrici, aggregando addirittura ampi settori del mondo cattolico e moderato.

Tutto ciò era intollerabile e necessitava - nell'ottica efficacemente descritta da Vinciguerra, sia pure con indebite generalizzazioni che fanno torto ai tanti servitori fedeli dello Stato, ben presenti negli apparati militari e di sicurezza anche all'epoca dei fatti - di una risposta adeguata.

Sotto questo punto di vista la scelta di piazza della Loggia come obiettivo era, senza dubbio, particolarmente "remunerativa", non solo perché attuativa del progetto eversivo che connotava la destra neofascista, quanto perché messa a segno contro gli odiati "rossi" e contro il raggruppamento delle forze sindacali di sinistra, durante una manifestazione antifascista, in una pubblica piazza di una città teatro di violenti scontri politici.

Quale luogo e quale occasione più simbolici, dunque, per riaffermare la forza del terrore nero, a dispetto di tutti gli interventi repressivi attuati in quel periodo (non va dimenticato che alle iniziative già menzionate si era aggiunto, il 9 maggio, l'arresto del capo del M.A.R., Carlo Fumagalli e di

⁹⁹ V la trascrizione del colloquio del 22 e 23 aprile 1970, acquisita agli atti.



CORTE DI ASSISE DI APPELLO DI MILANO

Sezione Seconda

altri esponenti del gruppo) e degli sforzi di compattamento delle forze antagoniste?

Dell'assenza di soluzione di continuità nell'attuazione della "strategia della tensione" è, d'altra parte, fortemente significativa la sequela di attentati che, in un'*escalation* di violenza (dalle cose alle persone), si sono susseguiti, anche in territorio bresciano, dagli inizi del 1973 all'attentato del 28 maggio 1974, e anche oltre. Così come altri segni prodromici della strage è dato cogliere nella cronologia degli accadimenti che di seguito si riporta.

La notte tra il 3 e il 4 febbraio del 1973 ha luogo l'attentato alla sede del P.S.I., in Largo Torre Lunga. Per tale episodio - che, come correttamente evidenziato dal difensore della parte civile Talenti, "*segna il trapasso di confine tra espressioni di squadrismo teppistico e azione terroristica* - viene arrestato Alessandro D'Intino, poi scoperto insieme a Giancarlo Esposti a Pian di Rascino, due giorni dopo la strage di piazza della Loggia.

Il 7 aprile del 1973 Nico Azzi, militante del gruppo *La Fenice*, ed in possesso di alcune copie del giornale *Lotta Continua* (probabilmente per avvalorare la tesi delle bombe di provenienza dall'area comunista, secondo un costume che ricorre più volte, dalla strage della Questura, a quella di Peteano), provoca l'esplosione di un ordigno a bordo del rapido Torino-Roma.

Il 12 aprile del 1973 coincide con il famigerato "*giovedì nero*" di Milano, nel corso del quale, a seguito di un comizio, prima autorizzato dal Questore che poi revoca l'autorizzazione, si registrano scontri con le Forze dell'Ordine. In particolare, i militanti di quella area politica, Murelli e Loi, lanciano una bomba a mano che uccide l'Agente Marino e ferisce altri 12 agenti di polizia.

Dopo il 16 aprile del 1973, cioè dopo i fatti di Primavalle, è accertato che Maggi si reca a Verona per incontrare Elio Massagrande e Francesco Barbarani al fine di organizzare rappresaglie contro la sinistra e che, invece, il Barbarani respinge la persona e le proposte, al punto da minacciare Maggi di denuncia alla polizia.

Il Presidente est.
Anna Conforti



CORTE DI ASSISE DI APPELLO DI MILANO

Sezione Seconda

Il 17 maggio del 1973, Bertoli, collegato a Ordine Nuovo, ancorchè inizialmente rappresentato come anarchico, provoca la strage alla Questura di Milano, con quattro morti.

Il 17 gennaio del 1974, a Concesio, esplode un ordigno davanti alla porta del Municipio.

Il 16 febbraio del 1974, a Brescia, viene devastato, l'ingresso del supermercato Coop di viale Venezia, con il ritrovamento sul posto di volantini, firmati S.A.M. (Squadre Azione Mussolini), contro i comunisti e gli ebrei; attentato rivendicato un mese dopo da *Anno zero*.

Il 27 dello stesso mese, a Lumezzane, alcune bottiglie molotov vengono lanciate contro la sede del sindacato unitario dei metalmeccanici.

L'8 marzo seguente, a Brescia, vengono rinvenute alcune bombe a mano nella Basilica delle Grazie.

Il 9 successivo, a Sonico, i Carabinieri bloccano un'auto, una Fiat 128 diretta verso la Valtellina, con a bordo due militanti del M.A.R. (Movimento d'Azione Rivoluzionaria), Kim Borromeo e Giorgio Spedini, con otto chilogrammi di plastico, 364 candelotti di tritolo e cinque milioni di lire in contanti.

Paraltro, il Borromeo era già stato arrestato e condannato, insieme ad altri cinque membri di Avanguardia Nazionale, per un attentato al tritolo, nella notte tra il 3 e il 4 febbraio 1973, contro la Federazione provinciale del Psi.

Sempre il 9 marzo, a Brescia, un giovane a bordo di uno scooter, lancia una bottiglia incendiaria direttamente contro un corteo antifascista.

Il 13 marzo Ordine Nero fa il suo esordio con una bomba collocata presso l'ufficio pubblicità del Corriere della Sera.

Il 14 marzo, a Leno, un ordigno esplosivo viene lanciato contro la sede della Cisl.

Il 15 marzo ha luogo un attentato di Ordine Nero contro il Liceo Scientifico Vittorio Veneto.

Il 26 marzo, cinque bombe a mano, tipo Srcm, vengono ritrovate in città in un giardino pubblico.



CORTE DI ASSISE DI APPELLO DI MILANO

Sezione Seconda

Ancora: in data 8 aprile colpi di pistola vengono esplosi contro le vetrine del supermercato Coop, già preso di mira in precedenza.

Il 22 aprile, sempre a Brescia, un funzionario della Federazione del Psi scopre le tracce di un attentato andato a vuoto, probabilmente nella notte fra il 17 e il 18.

Lo stesso 22 aprile viene compiuto un attentato all'Esattoria Comunale.

Il 30 aprile ha luogo un attentato con bombe contro la sede della Polizia.

Il 1° maggio si registra un altro attentato dinamitardo fallito contro la sede provinciale della Cisl di via Zadei.

Il 9 maggio, infine, in quel territorio, una macelleria del centro cittadino viene sventrata da un'esplosione.

Sempre, il 9 maggio, i capi del M.A.R. vengono arrestati alla vigilia di un piano di attentati a tralicci, porti ed aeroporti, previsto in diverse città, come Roma, Genova e Firenze. Sullo sfondo l'intreccio tra l'anticomunismo "bianco" animato da Edgardo Sogno, con l'appoggio di settori delle Forze armate, e l'eversione neofascista coagulatesi attorno ad Ordine Nero.

In quel 1974 una strage era già stata tentata più volte. Qui appare sufficiente ricordare quelle sulle linee ferroviarie, a Silvi Marina in provincia di Teramo, il 29 gennaio, e, oltrepassata la stazione di Vaiano, a 30 chilometri da Firenze, il 21 aprile, fortunatamente senza vittime. In piazza Maspero, a Varese, il 28 marzo, all'apertura del mercato, un ordigno aveva invece ucciso un ignaro fiorista e ferito gravemente la moglie.

Nella stessa giornata del 10 maggio 1974, in altri territori del Paese, si registrano tre attentati di Ordine Nero: ad Ancona, contro l'esattoria comunale, ed a Bologna contro la sede dell'oleificio Chiari e Forti e contro l'Assessorato Regionale alla Ecologia.

Il susseguirsi di attentati risponde con evidenza all'obiettivo perseguito dalle formazioni eversive di destra, ben riassunto nelle affermazioni di

Il Presidente est.
Anna Conforti



CORTE DI ASSISE DI APPELLO DI MILANO

Sezione Seconda

Vincenzo Vinciguerra: creare il caos per rendere necessario un intervento autoritario che ristabilisse l'ordine.

Indubbiamente la comune matrice fascista di quegli attentati non può tradursi in un'automatica attribuzione di responsabilità agli odierni imputati. Ricostruire, sia pure sommariamente, il clima politico dell'epoca, verificare quali fossero le potenzialità eversive della destra radicale, verificare la rete di relazioni che questa aveva all'estero, consente, tuttavia, di cogliere l'*humus* in cui accadimenti tanto tragici e pericolosi per l'ancora troppo giovane democrazia italiana hanno trovato origine e sviluppo, e, nel contempo, di non incorrere nella sottovalutazione di aspetti e circostanze rilevanti nella composizione dell'assetto probatorio, che ha costituito oggetto di censura da parte della Cassazione.

Non va, dunque, trascurato quanto affermato dalla Corte d'Assise d'Appello di Milano nella sentenza relativa alla strage della Questura all'esito di un accertamento puntuale ed approfondito, ormai irrevocabile, sulla concreta attuabilità della *strategia della tensione*. Scrivono quei giudici: *"Negli ambienti dell'estrema destra neofascista, all'epoca dei fatti che qui interessano, l'unica formazione in grado di agire concretamente, di compiere attentati, era senz'altro quella di Ordine Nuovo, in particolare i gruppi attivi nel Veneto, tenuto conto della documentata virulenza dell'ideologia politica dei suoi aderenti e dei loro accertati programmi operativi, della effettiva esecuzione di azioni terroristiche nonché della disponibilità di veri e propri arsenali di armi, munizioni ed esplosivi"*¹⁰⁰.

Ed allora è opportuno prendere le mosse da tale motivata conclusione, per verificare, in termini più pertinenti alla vicenda in esame, cosa fosse Ordine Nuovo, quali la genesi e le caratteristiche, quale l'ideologia, quale la reale capacità operativa, quali i collegamenti, dentro e fuori i confini nazionali, con altre centrali eversive, **quali le evoluzioni dopo lo scioglimento del Movimento Politico.**

¹⁰⁰ Fg. 217 sentenza Corte Assise Appello Milano 1.12.2004.



CORTE DI ASSISE DI APPELLO DI MILANO

Sezione Seconda

Soccorre a tal fine, oltre alla cronaca degli accadimenti, la rigorosa ricostruzione storica operata dal prof. Aldo Giannuli - consulente della Commissione parlamentare sulle stragi - nella perizia a lui affidata nell'ambito del processo celebrato a Milano a carico dello stesso Carlo Maria Maggi ed altri in relazione alla strage di piazza Fontana.

Al fine di neutralizzare sul nascere possibili svalutazioni dell'elaborato peritale - entrato a far parte del fascicolo dibattimentale del presente procedimento in uno con le dichiarazioni dell'autore - si evidenzia che il prof. Giannuli ha fondato le proprie valutazioni su dati documentali, acquisiti presso fonti ufficiali.

Per ulteriore chiarezza si riporta il quesito alla cui risposta l'imponente, seria e preziosa attività di ricerca dello stesso è stata finalizzata:

"Accerti il perito l'esistenza presso l'Archivio Centrale dello Stato o le sue sedi periferiche e gli altri archivi dei singoli Ministeri, riguardante le seguenti organizzazioni:

- Aginter Presse
- Avanguardia Nazionale
- Ordine Nuovo
- Nuclei di Difesa dello Stato
- Lega Anticomunista Mondiale
- Fronte Nazionale

di materiale documentale.

Esponga con relazione scritta le sue considerazioni in ordine alla attendibilità del materiale eventualmente rinvenuto, la corrispondenza delle notizie raccolte rispetto a quanto già emerso dalle risultanze processuali già note e dalla saggistica italiana e straniera in materia, inquadrando le stesse nel contesto nazionale e internazionale del tempo".

All'esame dello storico è stato, altresì, sottoposto, nell'ambito dell'incarico di consulenza conferitogli dalla Procura di Brescia nel presente procedimento, ulteriore materiale documentale acquisito dalla

Il Presidente est.
Anna Conforti



CORTE DI ASSISE DI APPELLO DI MILANO

Sezione Seconda

Polizia Giudiziaria presso l'archivio del S.I.S.M.I. e sulle relative risultanze lo stesso è stato sentito nel dibattimento di primo grado¹⁰¹

E', sulla scorta di quelle dichiarazioni, oltre che delle imponenti produzioni documentali ad esse collegate, che può procedersi alla ricostruzione sistematica della storia di Ordine Nuovo, ovviamente per sintesi e con riserva di ulteriori precisazioni derivanti da "fonti interne" e dalle sentenze definitive che di essa storia si sono occupate.

A tal fine sembra più opportuno, anche per la doverosa economia motivazionale sui passaggi argomentativi non strettamente centrali in punto di responsabilità, riferirsi a quanto emerge dall'esame del C.T. Giannuli del 13 aprile del 2010, a chiarimento della relazione del 20 luglio del 2009, sulla base degli atti acquisiti ed attraverso la ricostruzione storica.

Peraltro, detta relazione, a sua volta, si configura come completamento delle relazioni redatte per l'A.G. milanese e bresciana, a seguito dell'esame di un gruppo di documenti acquisiti dalla Polizia Giudiziaria presso l'archivio del SISMI.

Conviene anche evidenziare che in questa sede è fin troppo superfluo richiamare le notizie storiche, e giudizialmente accertate nelle precedenti sentenze, sulle organizzazioni politiche a vario titolo coinvolte, direttamente o indirettamente, nella vicenda.

Agli inizi degli anni "50, Ordine Nuovo nasce come corrente interna al MSI ed ha come modello di riferimento tanto quello nazista, quanto quello del cd. legionario di Codreanu, quindi è caratterizzata da una cultura politica autonoma rispetto a quella del M.S.I.

Sotto questo profilo appare illuminante la tipologia delle c.d. "schede" per l'ingresso di militanti in Ordine Nuovo¹⁰², di cui parla il Vinciguerra, che prevedevano " *la perizia nel maneggiare le armi*". E dunque una cultura "militaresca", come quella della quale riferisce la fonte " M" in una sua

¹⁰¹ V. verb. ud. 13 aprile 2010.

¹⁰² v. fg. 79 verbale ud. 13.4.2010.



CORTE DI ASSISE DI APPELLO DI MILANO

Sezione Seconda

informativa sul circolo " sportivo" judo Fiamma Yamato, capeggiato dal Maggi a Mestre¹⁰³.

A fine novembre del 1956, a seguito della sconfitta congressuale di Giorgio Almirante da parte del moderato Arturo Michelini, Ordine Nuovo si distacca dal MSI e dà vita ad un Centro Studi.

I fondatori scissionisti più rappresentativi sono Pino Rauti, Clemente Graziani e Stefano Delle Chiaie che nel '59 si separa e fonda Avanguardia Nazionale Giovanile.

A differenza degli altri gruppi della destra extraparlamentare, Ordine Nuovo si giova di una classe dirigente di estrazione sociale più elevata (giornalisti, giovani avvocati, studenti universitari), e dunque, della possibilità di stabilire più influenti relazioni. In questo modo il gruppo di dirigenti e fiancheggiatori (Guido Giannettini, Gino Ragno e lo stesso Rauti) riesce ad entrare in contatto con il capo di Stato Maggiore dell'Esercito, gen. Alojja, che li collega (fra il 1961 ed il 1964) col SIFAR. Anzi, con maggiore precisione, il prof. Giannuli¹⁰⁴ qualifica il generale come " protettore" di Ordine Nuovo.

Proprio in quegli anni, Alojja, cui i giovani dirigenti di Ordine Nuovo fanno conoscere le teorie dello Stato Maggiore francese sulla "Guerra Rivoluzionaria", costituisce, dandone la responsabilità al col. Michele Marotta, una "Sezione Guerra Psicologica" all'interno dell'Ufficio Addestramento (sezione che poi diverrà "Nucleo guerra non ortodossa", affidato al magg. Adriano Magi Braschi, il cui nominativo è menzionato da Digilio in relazione alla riunione di Rovigo).

Le relazioni internazionali di Ordine Nuovo, allacciate a triangolo, in successione cronologica, con Spagna, Portogallo e Grecia - Stati a regime autoritario - prendono corpo nel 1962, quando l'organizzazione entra in rapporto, prima, con i servizi segreti spagnoli, a Roma, per fornire

¹⁰³ Il riferimento è alla nota del Centro C.S. di Padova del 5 marzo del 1969, n.1725, all.17 alla relazione.

¹⁰⁴ *Ib.*, fg. 72.



CORTE DI ASSISE DI APPELLO DI MILANO

Sezione Seconda

informazioni sulla dissidenza antifascista spagnola, e poi con la Falange Armata spagnola.

Nel 1965, Rauti (insieme con altri dirigenti di Ordine Nuovo, fra cui Paolo Andriani, Armando Mortilla e Giulio Maceratini) prende parte al congresso costitutivo del "*Mouvement Nationalist de progrès*" (MNP), una delle reti di collegamento dell'estrema destra europea.

Nello stesso periodo si costituisce, all'interno di Ordine Nuovo, il "*Centro studi e documentazione sulla Guerra Psicologica*", affidato a Clemente Graziani (dopo Rauti, il dirigente più prestigioso del gruppo), il quale, nell'anno successivo, elabora uno studio sulla "*Guerra Controrivoluzionaria*", con la proposta di organizzare una "*Legione Internazionale di Destra*".

Teorie della guerra rivoluzionaria e cultura militare caratterizzano quindi il gruppo.

Nuova linfa ad Ordine Nuovo, a questo punto, in quanto ha una sede, una rivista e risorse economiche, tanto che vengono fondati i gruppi milanese, torinese e veneto con un radicamento maggiore del movimento al Centro Nord, ma con diramazioni anche nel Mezzogiorno, a Napoli ed in Sicilia.

Spicca in tale contesto la figura di Maggi come ispettore regionale del Triveneto.

Tra il '66 ed il '67 si incrinano le relazioni con la Spagna e prendono corpo le relazioni privilegiate col regime portoghese.

Nel '67 le relazioni col regime greco trovano una conferma sintomatica nella partecipazione di ben 58 militanti di Ordine Nuovo alla cd. "Pasqua dei colonnelli", il 21 aprile ad Atene, ove si tengono le riunioni della Gioventù Anticomunista.

Una menzione particolare merita il collegamento con *Aginter Presse*.

I rapporti tra Ordine Nuovo e *Aginter Presse* appaiono rilevanti non solo perché rappresentano parte del dichiarato di Tramonte, che nella documentazione in atti trova riscontro, ma anche per l'intrinseco valore

Il Presidente est.
Anna Conforti



CORTE DI ASSISE DI APPELLO DI MILANO

Sezione Seconda

che rivestono in termini eversivi e terroristici, tanto a livello ideologico, quanto a livello operativo, fin dalla metà degli anni '60.

Ci si riferisce alla documentazione (contenuta in 21 buste) trasmessa dalla Procura della Repubblica di Milano il 26 novembre 1997, nell'ambito del proc. N.6071/1/97 R.G.N.R. e poi analizzata dal R.O.S., che ne ha riferito con nota del 29 maggio 1998.

A fini esplicativi conviene prendere le mosse dall'evento, per certi versi, rivelatore e comunque confermativo dei solidi rapporti tra Ordine Nuovo e *Aginter Presse*.

Il 23 maggio 1974, nel corso della cosiddetta "Rivoluzione dei garofani", che mette fine alla dittatura in Portogallo, un reparto di fucilieri della Marina, fedeli al nuovo Governo, perquisisce la sede di *Aginter Presse*, al numero 13 di rua das Pracas a Lisbona, e scopre un enorme archivio con documenti e microfilm riguardanti vari Stati, nonché un'officina per la fornitura di falsi documenti con visti e timbri dei principali Paesi europei. Viene, altresì, rinvenuto un elenco con i nomi dei referenti di un'organizzazione fascista internazionale denominata "*Ordre et Tradition*" e del suo braccio militare "O.A.C.I." (Organization d'Action contre le Communisme International).

Dalla segnalazione al Ministero dell'Interno del 14 giugno 1967, redatta da un funzionario sulla base delle informazioni di Armando Mortilla, poi rinvenuta presso l'Archivio centrale dello Stato, emerge come l'*Aginter Presse* fosse articolata in tre settori: «azione pubblica e divulgativa, azione d'informazione e di controllo, azione armata», funzionante secondo i dettami di «una rigorosa struttura segreta». Chi vi entrava, infatti, era «costretto a firmare un documento» che lo vincolava «al segreto ed all'obbedienza più cieca, mettendo in gioco la propria vita».

«Ci è stato a tale riguardo dichiarato» - prosegue la nota informativa - «che solo in un caso l'organizzazione ha dovuto far ricorso ad un 'drastico' provvedimento contro un aderente che non aveva rispettato gli impegni e che, alla fine, si sarebbe 'suicidato'».

In tale quadro «ciascun elemento» veniva «addestrato per operare in azioni di sabotaggio o di guerriglia», dando vita a «un apparato militare clandestino selezionatissimo», che risulterà, nel 1967, «già 'collaudato', pronto ad

Il Presidente est.
Anna Conforti



CORTE DI ASSISE DI APPELLO DI MILANO

Sezione Seconda

intervenire in qualsiasi momento per fronteggiare qualsiasi minaccia comunista si presentasse in Europa come in Africa».

Particolarmente interessante l'annotazione secondo cui l'organizzazione operasse «*sempre in funzione anticomunista, anche per particolari casi e situazioni si presentassero in questo o quel paese, intervenendo con azioni 'spregiudicate' che organismi statali, segreti o no, non sempre possono svolgere».*

In un'altra nota, datata 14 aprile 1969, si precisa che «*per l'addestramento alla guerriglia e al sabotaggio il movimento avrebbe costituito due campi: uno in Algorvia (Portogallo) e l'altro a Windhoek» nel sud ovest della Repubblica sudafricana, con l'aiuto delle autorità governative locali e l'apporto di istruttori, per lo più ex ufficiali portoghesi, rhodesiani e belgi.*

In Africa l'apparato militare clandestino aveva assunto la denominazione di «*Presenza Occidentale» con «la duplice missione di perpetuare una presenza bianca [...] e, in casi particolare, di impegnare 'audaci azioni' contro i comunisti; azioni che gli organismi governativi, anche segreti, dei paesi interessati non possono sempre porre in essere» .*

Presenza Occidentale fu costituita a Johannesburg, nel Sud Africa, con diramazioni in Angola, Guinea Bissau e Mozambico, potendo contare sul contributo di mercenari e di ex membri dei reparti d'assalto portoghesi.

I rapporti, nei termini di un «*collegamento» e di «una certa collaborazione», fra Ordre et tradition e «speciali branche delle polizie politiche di Spagna, Portogallo e di taluni stati africani (Rhodesia, Sud Africa ecc.), nonché analoghi servizi (Cia) e di taluni paesi latinoamericani» venivano, nelle stesse informative al Ministero dell'Interno, dati per certi.*

Relazioni assai strette sicuramente si stabilirono anche con «*l'ala destra del partito repubblicano statunitense» del «sen. Goldwater» che «verosimilmente» finanziava Ordre et Tradition, e con il Movimento 4 agosto di Kostas Plevris, la principale organizzazione neofascista greca, il cui fondatore, nella stagione dei colonnelli, assunse nell'ambito del KYP, il servizio segreto, l'incarico di seguire gli affari italiani.*

Tra le organizzazioni in contatto, anche il *gruppo Paladin*, costituito da ex nazisti, con sede ad Alicante in Spagna.



CORTE DI ASSISE DI APPELLO DI MILANO

Sezione Seconda

In una segnalazione del 14 giugno 1967, inviata in Italia da «*fonte ben introdotta*» al Ministero dell'Interno, Guérin Sérac, «*comunemente chiamato 'chef nell'ambiente dell'agenzia*», veniva indicato come direttore dell'*Aginter Presse*, «*costituita nello scorso mese di settembre a Lisbona*», e Jean Marie Lafitte come il suo vice, mentre Guy d'Avezac de Castera, «*un ex impiegato del Credit Mutuel Agricole di Aire-sur Adour (Landes-Francia sud occ.)*, già legato all'Oas e ricercato dalle autorità del suo paese dal febbraio 1963», era menzionato sia nelle vesti di segretario generale di *Ordre et Tradition* sia di facente funzioni di amministratore dell'*Aginter Presse*.

Nella rete dei rapporti internazionali, per quanto riguarda l'Italia, figurano, insieme con altri, i nomi di Pino Rauti, Guido Giannettini e Giano Accame.

Emerge, dunque, la più importante centrale internazionale eversiva allora esistente, nascosta dietro una finta agenzia di stampa.

Per la precisione, il nome dell'*Aginter Presse* era già emerso nel corso delle indagini sulla strage di piazza Fontana, quando il S.I.D., sulla base di informazioni raccolte dal maresciallo Tanzilli, aveva indicato in Stefano Delle Chiaie e Mario Merlino i responsabili degli attentati a Roma, su ordine di Yves Guérin Sérac e Robert Leroy, appunto dell'*Aginter Presse*.

Nella stessa nota si fa anche riferimento all'infiltrazione nelle fila anarchiche del circolo «22 marzo», di militanti di Avanguardia nazionale con il proposito - congeniale alla strategia delle formazioni eversive di destra - di addebitare agli anarchici le azioni terroristiche poste in essere.

Nell'ottobre del 1974, in Portogallo, la Commissione per lo smantellamento della PIDE permette agli inviati del settimanale «L'Europeo», Corrado Incerti, Sandro Ottolenghi e Piero Raffaelli, di visionare gli incartamenti ritrovati, anche se l'autorizzazione, dopo un solo giorno, viene revocata a causa della presenza, sotto mentite spoglie, di un agente dei servizi segreti francesi.

Detti documenti hanno dimostrato l'esistenza di rapporti di *Aginter Presse* con le organizzazioni di estrema destra italiane, ed in particolare con Ordine Nuovo.



CORTE DI ASSISE DI APPELLO DI MILANO

Sezione Seconda

Di tali rapporti riferisce anche *Aristo* - ovvero Armando Mortilla - fonte informativa dell'Ufficio Affari Riservati per 20 anni, con la particolarità, posta in luce dal prof. Giannuli¹⁰⁵, di essere nel contempo il segretario personale di Pino Rauti, capo di Ordine Nuovo.

Afferma sul punto Giannuli: "...riferisce certo su Ordine Nuovo, perché era lui direttamente a fare quello su cui riferiva, sia pure parlandone in terza persona ... le ha per quanto riguarda ordine nuovo e aginter press perché è direttamente lui a svolgere questo ruolo... Quindi in realtà con *Aristo* noi assistiamo, più che ad un caso di un vero e proprio informatore, assistiamo al caso di una sorta di ufficiale di collegamento che svolge un ruolo di passaggio, di scambio informativo tra due servizi segreti...".

Lo stesso C.T. precisa poi¹⁰⁶ che " Il rapporto tra Ordine Nuovo a Aginter Press sarà un rapporto abbastanza complesso, tanto per cominciare perché paradossali il rapporto sarà tenuto proprio dal segretario personale di Rauti che altri non è che Armando Mortilla, cioè l'informatore *Aristo*, dell'ufficio affari riservati".

Risulta accertato che *Aginter Presse*, pur essendo ufficialmente una agenzia di stampa, svolgeva al contempo, anche attività di raccolta informativa ed attività operativa, come reclutamento di mercenari ed esecuzione di " giochi sporchi" (*dirty job*) non praticabili direttamente in sedi istituzionali. Ne parla in sede di chiarimenti il prof. Giannuli¹⁰⁷, allorquando, riferendosi al famoso Allegato 108, precisa che " ... in questo documento si dice esplicitamente che la *Aginter Press* ha come scopo tre forme di azioni: l'azione pubblica e divulgativa, quella di controllo di informazioni e spionaggio e le azioni armate...".

Occorre infine evidenziare sul punto che, alla domanda del P.M.: "Una ultima cosa su *Aginter Press*, la presunta organizzazione di corsi, di esercitazioni, di attività diciamo di questo tipo e con particolare riferimento ad

¹⁰⁵ Ib. fg.. 45.

¹⁰⁶ Ib., fg.. 44.

¹⁰⁷ Ib. fgg. 53 ss.



CORTE DI ASSISE DI APPELLO DI MILANO

Sezione Seconda

*uso di esplosivi per attentati e cose di questo genere, al di là di quelle che sono le dichiarazioni, qua e là, che in qualche modo abbiamo già acquisito, c'è una traccia documentale, vi è un qualcosa...?", il consulente tecnico così risponde¹⁰⁸: "C'è una cosa interessante, il libro *La strage di Stato* riferisce di corsi di esplosivi fatti presso la sede di Avanguardia Nazionale a Roma da un ufficiale francese, Jean Marie e poi ci sono delle iniziali, che verrà poi effettivamente riconosciuto, faccio riferimento all'istruttoria Salvini, come Jean Marie Rangiar de la Blatiere, ufficiale francese che aveva fatto parte dell'OAS e che successivamente era passato all'Aginter Presse...Ci sono poi altre note, lo stesso Aristo parla di formazioni del genere. Ci sono degli accenni in questo senso, QUINDI SI. Poi ci sono molte cose dette a questo proposito da Vinciguerra..."*

Altra e rilevante documentazione rappresentativa e dimostrativa degli stretti rapporti e della omogeneità finalistica e strategica tra *Aginter Presse* e Ordine Nuovo è stata acquisita. Ci si riferisce in particolare all'opuscolo *Norme Generali* ed al *Manuale Pratico*.

Il primo documento, sequestrato nel corso di una perquisizione nel 1978 a casa di Gianluigi Napoli, ordinovista in stretto contatto con Gianni Melioli, ha i medesimi contenuti esposti in un *Manuale Pratico* sequestrato nella sede di *Aginter Presse*. Ed infatti, per limitarsi alle citazioni più rilevanti, parla della necessità della " *guerra rivoluzionaria*", di " *lotta totale*" e di " *soldati politici*".

Il secondo documento (contenuto nella busta n.17), denominato " *Istruzioni*", è, all'evidenza, un manuale pratico, in dotazione ai membri dell'organizzazione, sulla sovversione come tecnica del combattimento rivoluzionario, sulle imboscate, sul combattimento in strada, sugli esplosivi, sui pedinamenti, sulle strategie in caso di interrogatori. Titoli e frasi che accomunano Ordine Nuovo ad *Aginter Presse*.

Sono poi risultati acclarati i rapporti di *Aginter Presse* con la CIA.

¹⁰⁸ Ib. fgg.71 e 72.



CORTE DI ASSISE DI APPELLO DI MILANO

Sezione Seconda

Per quanto concerne i rapporti di *Aginter Presse* con *Ordre e Tradition*, dall'esame della documentazione il prof. Giannuli qualifica la prima come " il cervello politico" della seconda che, invece è una struttura politica di massa per iniziative politiche e, comunque il famoso allegato 108 parla spesso indifferentemente di *Aginter Presse* e di *Ordre et Tradition*. In altro documento *Aginter Presse* viene segnalata come regolarmente in contatto con le Confederazioni anticomuniste latino- americane ed organica a questi ambienti.

Nella descrizione del quadro dell'epoca, quanto ai rapporti fra i Servizi Segreti e le formazioni eversive di destra non può mancare un breve riferimento ad Armando Mortilla, la cui posizione è emblematica delle illecite coperture assicurate in quegli anni, anche dai Servizi segreti civili, all'attività di tali formazioni.

Armando Mortilla è stato contemporaneamente dirigente di primissimo piano di Ordine nuovo e per oltre vent'anni informatore del Ministero dell'Interno con il nome in codice di *Aristo*.

Il suo primo rapporto, rintracciato negli archivi del Ministero dell'Interno, è del 1955, l'ultimo del 1975. Una lunghissima collaborazione, dunque, contrassegnata da centinaia di note informative sui temi più svariati, dai partiti e movimenti di destra (M.S.I., Ordine Nuovo, Fronte Nazionale, ma anche i monarchici), all'editore Giangiacomo Feltrinelli, alla situazione portoghese.

Fu proprio lui, come esponente di Ordine Nuovo, ad intrattenere i rapporti con l'*Aginter Presse*, divenendone per anni l'interlocutore privilegiato e partecipando agli incontri più importanti.

Una figura, che per la sua importanza, fu coperta più volte dallo stesso Ministero dell'Interno e le cui note informative furono depurate nella versione fornita all'A.G.

Una prima volta¹⁰⁹, quando, il 20 dicembre 1973, in risposta a una richiesta del giudice istruttore Gerardo D'Ambrosio concernente l'*Aginter Presse*, il responsabile del D.G.P.S.-S.I.G.S.I. (Direzione Generale Della

¹⁰⁹ V.all.108 alla relazione Giannuli.



CORTE DI ASSISE DI APPELLO DI MILANO

Sezione Seconda

Pubblica Sicurezza - Servizio Informazioni Generali E Sicurezza Interna) rispose riassumendo i rapporti informativi di *Aristo* senza però rivelare chi fosse, e fatto ancor più grave, amputandoli di parti essenziali, come quella sulla lotta armata proposta a Rauti.

In tal senso depone, tra l'altro, l'all. 109 alla relazione di Giannuli, contenente le doglianze di Mortilla per l'intervento "correttivo" operato. Una seconda, il 18 dicembre 1974, quando Emilio Santillo, responsabile dell'Ispettorato generale per l'azione contro il terrorismo, in una lettera al giudice Giovanni Tamburino, titolare dell'inchiesta sulla Rosa dei Venti, che a sua volta chiedeva notizie, si guardò bene dal rivelare l'effettivo ruolo di Armando Mortilla.

Sul sistema di interrelazioni fra le varie formazioni neofasciste è significativo quanto accertato dal prof. Giannuli circa la confluenza di militanti al contempo di Ordine Nuovo, di Avanguardia Nazionale e di formazioni minori nel gruppo "*La Fenice*" ed altresì, della confluenza sotto la comune denominazione di *Ordine Nero* - dopo lo scioglimento di Ordine Nuovo - di militanti delle principali formazioni terroristiche, fra cui le S.A.M.

Con più specifico riguardo alla situazione locale di Brescia, vanno sottolineati i collegamenti fra il gruppo politico "*Comitato Bresciano di Riscossa Nazionale*" - cui aderiscono, fra gli altri, Marcello Mainardi, Kim Borromeo, e Benito De Canio - e "*La Fenice*", costola milanese di Ordine Nuovo, facente capo a Giancarlo Rognoni, personaggio strettamente legato a Carlo Maria Maggi, del quale condivideva l'ideologia stragista.

I due gruppi, oltre ad essere accomunati dalla contrapposizione radicale al regime dei partiti e delle classi dirigenti che li sostengono, condividono la tipografia - Fiorini, con sede a Nave - ove vengono stampati i rispettivi comunicati politici, e si supportano vicendevolmente nelle azioni di guerriglia urbana.

Biagio Pitarresi ha riferito dell'assalto alla sez. P.C.I. Gheda, in P. Garibaldi, durante il quale era stata arrestata la moglie di Giancarlo Rognoni, Cavagnoli, unitamente a Crocesi.



CORTE DI ASSISE DI APPELLO DI MILANO

Sezione Seconda

I componenti di *Riscossa*, grazie all'azione di mediazione di Mainardi e Fumagalli, finiranno col confluire nel *M.A.R.*, organizzazione capeggiata da quest'ultimo.

Emblematico dell'interconnessione tra le formazioni è, nella ricostruzione di Giannuli, il "curriculum" di Silvio Ferrari, già a 21 anni esponente di primo piano dell'ambiente neofascista bresciano.

Ferrari aveva avuto legami con *Anno zero* e frequentato precedentemente il gruppo de *La Fenice* di Milano, conosciuto di persona Giancarlo Rognoni e Nico Azzi ed aveva diverse amicizie anche fra i sanbabilini.

In effetti, i collegamenti con *La Fenice* avevano origine dagli stretti rapporti che lo stesso aveva con Marco De Amici e Luigi Pagliai, entrambi appartenenti al gruppo milanese.

Indicativa del legame di Silvio Ferrari con *La Fenice* è, altresì, la circostanza che egli abbia collaborato con la Cavagnoli in occasione del suo trasloco.

Come detto ampiamente in altra parte della sentenza sui rapporti tra Ordine Nuovo e M.S.I., questi sono stati oscillanti, fino al "giovedì nero" di Milano del 12 aprile 1973, quando il partito rompe con la sua ala estrema ed espelle molti militanti di Ordine Nuovo, appartenenti anche al gruppo Di Maggi, il quale viene sopseso a tempo indeterminato.

Giova tenere in conto, nell'inquadramento della situazione politica del momento, quanto andava accadendo nel M.S.I., a partire dal 1973, nel territorio in cui era più radicata l'ideologia ordinovista e nel quale operavano i due attuali imputati.

Il travaglio interno alla Federazione padovana del M.S.I. è tratteggiato con chiarezza, nella sua portata e nelle sue cause, nell'appunto del 20 gennaio 1973, allegato alla nota del 22 gennaio 1973 del Centro C.S. di Padova e riportante le informazioni fornite dalla fonte Tritone al mar. Felli.

Di particolare rilievo, anche per le implicazioni di cui si dirà in seguito con riguardo ai collegamenti fra le varie frange estremiste di destra, la

Il Presidente est.
Anna Conforti



CORTE DI ASSISE DI APPELLO DI MILANO

Sezione Seconda

focalizzazione del ruolo carismatico di Franco Freda nella formazione ideologica dei quadri giovanili del partito, attratti dalla sua ideologia filonazista, e nella creazione di un'ala dissenziente, facente capo a Lionello Luci e spalleggiata da altri esponenti locali di spicco, quali Massimiliano Fachini, Giangaleazzo Brancalion e Ariosto Zanchetta.

Del pari significativo risulta, alla stregua delle informazioni fornite dalla fonte Tritone, l'irrigidimento delle posizioni più oltranziste a seguito dei provvedimenti adottati dai vertici nazionali, interessati a rendere visibile all'esterno l'attivazione di un piano di "bonifica" all'interno del partito, inclusivo di una presa di distanza da Ordine Nuovo (v. scioglimento della Federazione di Padova, espulsione di Fachini, espulsione di Melioli dal Fronte della Gioventù), pur mantenendo, nella sostanza, un atteggiamento ambiguo verso gli stessi soggetti espulsi¹¹⁰.

Merita attenzione anche quanto riferito al mar. Felli dalla fonte Tritone circa l'elaborazione, negli ambienti ordinovisti veneti, di un progetto finalizzato, in vista della scarcerazione di Freda, a propagandare fortemente Ordine Nuovo "ed assorbire tutte quelle forze di destra che, pur nutrendo simpatie per il movimento, sono rimaste in posizione di attesa proprio per la mancanza di un 'leader' di risalto in campo nazionale"¹¹¹; progetto che vedeva preoccupanti ostacoli nel processo in corso a Roma contro esponenti di spicco di Ordine Nuovo e nel paventato scioglimento del movimento proprio nel momento in cui stava attuando "il massimo sforzo per darsi un'organizzazione adeguata e per accelerare l'erosione della base dissenziente dal MSI-DN"¹¹².

A fronte di tali timori, la prospettiva era, per alcuni militanti, quella di rientrare nel partito e, per altri, la riorganizzazione dei gruppi già esistenti come circoli culturali o simili, collegati fra loro ma non centralizzati, capeggiati da elementi non compromessi politicamente. L'avverarsi dell'infausto presagio aveva gettato lo scompiglio fra gli

¹¹⁰ V. appunti del 16.6.1973, 1.7.1973, 19.7.1973, allegati alle note 4790 del 16.6.73, 5198 del 1.7.73, 5683 del 19.7.73

¹¹¹ V. appunto informativo del 27.9.1973, allegato alla nota n. 7496 in pari data.

¹¹² V. appunto 11.10.1973, allegato alla nota n. 7882 del 11.10.73



CORTE DI ASSISE DI APPELLO DI MILANO

Sezione Seconda

ordinovisti, che evitavano di incontrarsi o erano addirittura spariti dalla circolazione, come il Maggi.¹¹³

Da un angolo visuale complessivo, che tenga conto, al contempo, delle caratteristiche territoriali e delle articolazioni delle sfere di impegno politico-eversivo, dalla propaganda alla formazione ed alla selezione degli adepti fino alle attività militaresche, emergono dagli atti, presenze di luoghi e di associazioni apparentemente neutre, ma di fatto tutte convergenti verso finalità eversive.

E quindi, le librerie, ma come scuole di formazione (la *Ezzellino* di Padova, la casa editrice di Giovanni Ventura, le edizioni AR di Franco Freda, per esempio); le palestre, ma per le esercitazioni allo scontro di piazza (la Roican di Mestre, le palestre Fiamma, ecc); i campi paramilitari.

E non possono sfuggire i collegamenti, in questo contesto, con logge massoniche diverse dalla P2, come la loggia Pietro d'Abano e la loggia G. Washington.

Così come non può sfuggire la presenza, nel Veneto e nel Friuli, di più basi militari NATO che hanno costituito terreno fertile, oltre che paravento, per l'instaurarsi di stretti rapporti di collaborazione in chiave anticomunista fra esponenti della Destra radicale (si pensi, ad esempio, a Digilio, padre e figlio, a Soffiati) e la C.I.A.

A conclusione di questo excursus risulta ancora più nitida l'alleanza di settori importanti delle Forze Armate, della Magistratura, dei Carabinieri, dei Servizi Segreti, civili e militari, con l'appoggio esterno della Loggia massonica P2 e di centrali eversive internazionali, tutti accomunati e cementati da un ferreo anticomunismo.

"Strategia della tensione" ed *"anni di piombo"* non sono, dunque, fantasiose invenzioni linguistiche, ma espressioni riassuntive e indicative di un

¹¹³ V. appunto 1.12.1973, allegato alla nota n. 9382 del 3.12.1973



CORTE DI ASSISE DI APPELLO DI MILANO

Sezione Seconda

periodo nel quale la democrazia in Italia corse rischi reali, della cui gravità anche questo processo è prova.



CAPITOLO V

LA POSIZIONE DI MAURIZIO TRAMONTE

1. Premessa

Ritiene la Corte di dover muovere, nel proprio iter motivazionale, dalla posizione di Tramonte, la cui centralità è determinata dall'essere questi la fonte delle informazioni trasfuse negli appunti del mar. Felli ed inoltrate dal Centro C.S. di Padova all'Ufficio "D" del S.I.D., documenti incontestati quanto a provenienza, contenuto e datazione, che, letti alla luce delle altre acquisizioni processuali, offrono una pluralità di elementi, fattuali e logici, assai rilevanti ai fini della ricostruzione dei fatti e dell'accertamento della responsabilità di entrambi gli imputati.

Non a caso, Tramonte ha inizialmente tentato di prenderne le distanze, negando, davanti il G.I. di Brescia che l'esaminava in qualità di teste¹¹⁴, di identificarsi nella fonte *Tritone*. E non a caso, l'intero comportamento processuale dell'imputato risulta, in prosieguo, condizionato dalla necessità di fornire una spiegazione, in qualche misura compatibile con le proprie esigenze autodifensive, della conoscenza di quanto riferito e cristallizzato in quei documenti.

Il primo compito che la Cassazione demanda a questa Corte è di colmare il vuoto motivazionale della sentenza annullata in ordine al ruolo di "*informatore infiltrato*" non punibile, e non già di "*estremista di destra traditore*", riconosciuto al Tramonte dai giudici bresciani¹¹⁵.

In base alle vincolanti indicazioni dettate dalla sentenza di annullamento l'iter valutativo di questa Corte dovrà necessariamente svolgersi secondo il seguente schema :

¹¹⁴ V. verb. 8.3.1993, G.I. Zorzi.

¹¹⁵ V. fg. 337 sentenza Corte Assise d'Appello Brescia.



CORTE DI ASSISE DI APPELLO DI MILANO

Sezione Seconda

- esame del rapporto - formale e sostanziale - instaurato dal Tramonte col S.I.D., onde verificare la sussistenza, il contenuto ed i limiti di eventuali ordini impartitigli dai Servizi;
- valutazione del ruolo svolto dall'imputato nella vicenda oggetto di giudizio alla luce:
 - a) del contenuto degli appunti informativi redatti dal mar. Felli;
 - b) delle dichiarazioni rese nelle varie fasi del presente procedimento e nel dibattimento davanti alla Corte d'Assise di Milano per la strage di piazza Fontana;
 - c) delle altre risultanze processuali;
- verifica della ricorrenza in concreto dei presupposti della scriminante ravvisata dai giudici bresciani, secondo i canoni - vincolanti - fissati nella sentenza di annullamento:
 - a) della rispondenza della condotta tenuta al fedele adempimento degli ordini ricevuti per tutto il tempo in cui si è protratta l'attività preparatoria ed esecutiva dell'attentato;
 - b) del concreto adoperarsi dell'imputato in modo da "impedire il reato o farne cessare le conseguenze e da determinare l'arresto dei complici".

2 - Il rapporto di Tramonte col S.I.D.

2.a - Sotto il profilo formale

Dalla documentazione acquisita presso la sede romana del S.I.D. emerge che Tramonte è stato reclutato, il 3 ottobre 1973, dal Centro C.S. di Padova (su autorizzazione del gen. Maletti) ed iscritto a libro paga in qualità di "fiduciario a rendimento".

In nessun atto è dato rinvenire la specificazione della natura, dell'oggetto e dei limiti della controprestazione richiesta. Il mar. Felli ha, tuttavia, chiarito in dibattimento che la predetta qualifica - rimasta immutata, per la fonte Tritone, fino alla data di cessazione del rapporto (14 febbraio 1977) - era attribuita agli informatori a pagamento, la cui retribuzione mensile variava in funzione delle notizie riferite; circostanza, questa, che,

Il Presidente est.
Anna Conforti



CORTE DI ASSISE DI APPELLO DI MILANO

Sezione Seconda

quanto a Tramonte, trova riscontro documentale nella scheda individuale della *fonte Tritone*, nella quale sono effettivamente riportati importi diversi a seconda degli anni.

2.b - Sotto il profilo sostanziale

Ma, al di là della qualifica formale - cui, peraltro, corrisponde la denominazione stessa di "*fonte Tritone*" -, è sempre il mar. Felli a specificare in dibattimento che compito del Tramonte era quello di riferire le notizie apprese nell'ambiente politico della Destra extraparlamentare.

Analoghe affermazioni sono state effettuate dal comandante del Centro di Padova, magg. Bottallo¹¹⁶.

Nessun dato processuale, per contro, depone per l'affidamento alla *fonte Tritone* di compiti operativi e tanto meno l'imposizione di ordini, risultando dalle note trasmesse dal Centro di Padova al Reparto "D" del S.I.D., al massimo, l'avvenuta sollecitazione della fonte medesima ad approfondire, su specifici temi, il tenore delle informazioni venute in suo possesso.

E', del resto, l'imputato medesimo¹¹⁷ ad affermare che raramente gli veniva chiesto di informarsi su argomenti determinati, mentre, di norma, egli fungeva da mero trasmettitore di notizie apprese nei luoghi frequentati dagli estremisti.

Le modalità stesse dei contatti fra la fonte ed il mar. Felli destituiscono di fondamento l'ipotesi che Tramonte fosse destinatario di precisi ordini, sul cui adempimento fosse tenuto a riferire con cadenze e modalità prestabilite. Il teste Felli ha, invero, dichiarato che gli incontri con la fonte avvenivano nei bar, spesso ad iniziativa di questa e quando aveva qualcosa da riferire.

¹¹⁶ V. deposizione davanti il G.I. Salvini del 27.2.1993 e davanti il P.M. di Brescia il 22.3.1999.

¹¹⁷ V. fg. 33 trascriz. Ud. 27.5.2010.



CORTE DI ASSISE DI APPELLO DI MILANO

Sezione Seconda

Va, peraltro, evidenziato come l'imputato non necessitasse di apposita infiltrazione nell'area politica soggetta a monitoraggio da parte dei Servizi, in quanto era già intraneo ad essa; circostanza, quest'ultima, che, secondo quanto riferito da Felli, ne aveva reso allettante l'ingaggio come fonte informativa.

Emerge, in effetti, dal fascicolo personale intestato alla *fonte Tritone* e dalle dichiarazioni dibattimentali del Felli che Tramonte, dopo un'attiva militanza nelle organizzazioni giovanili del M.S.I. (Giovane Italia e Fronte della Gioventù), iniziata in età adolescenziale, nel 1972 si era allineato alle posizioni dell'avv. Lionello Luci, capo della fazione dissidente rispetto alla linea ufficiale del M.S.I.- D.N., e nel 1973, pur senza rompere ufficialmente col partito, non ne aveva rinnovato la tessera, "avvicinandosi al Gruppo di 'Ordine Nuovo' di Rovigo".

Per altro verso, l'inserimento del Tramonte nell'area politica di estrema destra, nonché la sua vicinanza all'ordinovista Fachini, emergono dai dettagliati resoconti dallo stesso effettuati al mar. Felli nel corso del 1973 sulle cause, sulla portata e sulle conseguenze della crisi interna alla Federazione padovana del M.S.I., con focalizzazione¹¹⁸ dei fermenti in atto nell'area estremistica della destra veneta, della quale vengono indicate - e minuziosamente descritte nella loro composizione e struttura, nonché nelle interrelazioni - le varie componenti.

Vengono, in tal modo, evidenziati, con dovizia di particolari, denotanti una diretta conoscenza dei fatti narrati:

- il ruolo carismatico di Franco Freda (già aderente al Centro Studi Ordine Nuovo di Rauti ed espulso da tempo dal M.S.I.) nella formazione ideologica dei quadri giovanili del partito, attratti dalla sua ideologia filonazista, ed il legame fra lo stesso e Fachini (Presidente del FUAN di Padova, eletto nel Consiglio Comunale di quella città)¹¹⁹;
- l'irrigidimento delle posizioni più oltranziste a seguito dei provvedimenti adottati dai vertici nazionali del M.S.I., interessati a rendere visibile

¹¹⁸ V. appunto del 20 gennaio 1973, allegato alla nota del 22 gennaio 1973.

¹¹⁹ Ib.



CORTE DI ASSISE DI APPELLO DI MILANO

Sezione Seconda

all'esterno l'attivazione di un piano di "bonifica" all'interno del partito, inclusivo di una presa di distanza da Ordine Nuovo (v. scioglimento della Federazione di Padova, espulsione di Martino Siciliano e Giampietro Mariga; sospensione a tempo indeterminato di Carlo Maria Maggi, Delfo Zorzi, Giampietro Carlet, Paolo Molin, Pietro Andreatta e Bruno Canella; successiva espulsione di Massimiliano Fachini dal partito; espulsione di Giovanni Melioli dal Fronte della Gioventù), pur mantenendo, nella sostanza, un atteggiamento ambiguo verso gli stessi soggetti espulsi¹²⁰;

- i particolari della fuga di Fachini a seguito della sua espulsione dal M.S.I., dei suoi intenti e delle sue strategie nell'immediato¹²¹
- la composizione e la strutturazione di base di Avanguardia Nazionale in "gruppi" e "settori", con specificazione dei rapporti con Fachini¹²²;
- la costituzione di un "Comitato pro Freda" presso la sede di O.N. di Rovigo per la raccolta di fondi da destinare alla copertura delle spese legali per la difesa dello stesso e per sostenere la famiglia di Fachini, dandosi alla fuga dopo l'espulsione dal M.S.I.;¹²³
- l'elaborazione, negli ambienti ordinovisti veneti, di un progetto finalizzato, in vista della scarcerazione di Freda, a propagandare fortemente Ordine Nuovo *"ed assorbire tutte quelle forze di destra che, pur nutrendo simpatie per il movimento, sono rimaste in posizione di attesa proprio per la mancanza di un 'leader' di risalto in campo nazionale"*¹²⁴;
- la diffusa preoccupazione che tale progetto potesse essere ostacolato dal processo in corso a Roma contro esponenti di spicco di Ordine Nuovo ed il paventato scioglimento del movimento proprio nel momento in cui stava attuando *"il massimo sforzo per darsi un'organizzazione adeguata e per accelerare l'erosione della base dissenziente dal MSI-DN"*¹²⁵;

¹²⁰ V. appunti del 16.6.1973, 1.7.1973, 19.7.1973, allegati alle note 4790 del 16.6.73, 5198 del 1.7.73, 5683 del 19.7.73 e nota riservata dell'Ufficio Politico della Questura di Venezia in data 6.8.1973, allegata al verbale del 10.11.2009.

¹²¹ V. appunto 1.7.1973 cit.

¹²² V. appunti del 20.1.1973, cit. e del 27.9.1973, allegato alla nota n. 7496 in pari data;

¹²³ v. appunto del 27.9.1973 cit.;

¹²⁴ ib.;

¹²⁵ V. appunto 11.10.1973, allegato alla nota n. 7882 del 11.10.73



CORTE DI ASSISE DI APPELLO DI MILANO

Sezione Seconda

- la prospettiva, a fronte di tali timori, per alcuni militanti, di rientrare nel partito e, per altri, *“la riorganizzazione dei gruppi già esistenti come circoli culturali o simili, collegati fra loro ma non centralizzati, capeggiati da elementi non compromessi politicamente”*;
- lo scompiglio gettato dall'avverarsi dell'infausto presagio fra gli ordinovisti, che evitavano di incontrarsi o erano addirittura spariti dalla circolazione, come il Maggi.¹²⁶

In sostanza, Tramonte, anche dopo l'avvio della collaborazione con i Servizi Segreti, ha continuato a muoversi nel suo *habitat* naturale in totale autonomia, decidendo cosa fare, dove andare, chi incontrare e quando, senza alcun obbligo di richiedere autorizzazioni preventive, di adeguarsi a delle direttive, di rendere conto delle sue scelte e della loro concreta rispondenza agli obiettivi perseguiti dai suoi dante causa.

Tutto ciò esclude in radice che egli avesse assunto il ruolo di agente infiltrato del S.I.D. (è, del resto, lo stesso difensore, avv. Agosti, ad affermare, nell'arringa conclusiva¹²⁷, che questo non era il suo ruolo).

Egli era, a tutti gli effetti, un militante della destra radicale eversiva, che forniva informazioni ai Servizi, con un livello di attendibilità "3", ovvero - secondo le precisazioni del teste Felli - buono, ma necessitante di qualche riscontro¹²⁸.

Proprio l'autonomo e pregresso inserimento dell'imputato nell'ambiente dell'estrema destra impone cautela e rigore nel valutarne i comportamenti, onde poter stabilire se la sua permanenza in tale ambiente dopo il reclutamento da parte del Centro C.S. di Padova fosse funzionale solo al procacciamento di informazioni nell'interesse di questo, ovvero - anche, ed eventualmente in quale misura - ad un suo fattivo contributo all'elaborazione ed all'attuazione dei progetti di natura eversiva sui quali andava riferendo al S.I.D., rappresentandosi come osservatore esterno.

¹²⁶ V. appunto 1.12.1973, allegato alla nota n. 9382 del 3.12.1973

¹²⁷ V. Trascriz. Ud. 8.7.2015, fg.132

¹²⁸ V. valutazione in calce a ciascuna nota informativa e dichiarazioni teste Felli, ib., fg. 19.

Il Presidente est.
Anna Conforti



CORTE DI ASSISE DI APPELLO DI MILANO

Sezione Seconda

Ritiene, in merito, la Corte che le risultanze processuali contrastino con l'immagine di un Tramonte spettatore della realtà in cui si muoveva, ovvero mero rice-trasmittitore di notizie, e che, al contrario, evidenzino come egli abbia interagito con gli altri protagonisti all'interno di tale realtà, quanto meno agevolando, con la propria condotta, l'attuazione della strategia eversiva perseguita dalle frange estreme della Destra, nella cui ideologia si riconosceva. Non si spiegano altrimenti la sua presenza in momenti topici dell'attuazione di quella strategia, in parte da lui stesso ammessa ed in parte desumibile dalla delicatezza e dalla dovizia dei dettagli comunicati al Felli. Ci si riferisce, in particolare, agli incontri con gli studenti di Ferrara, alle riunioni ristrette in cui si trattavano temi attinenti alla messa a punto di quella strategia ed alla sua concreta attuazione, alle consegne delle casse verosimilmente contenenti armi, all'incontro di Bellinzona, a quello programmato con Rauti, a Roma, dopo la strage.

E', del resto, la stessa Corte d'Assise bresciana a ravvisare la partecipazione diretta del Tramonte ad alcuni degli episodi più significativi riferiti al mar. Felli, la cui conoscenza lo stesso aveva attribuito ad informazioni *de relato*, sì da rendere plausibile l'omissione di nomi e circostanze importanti per ricostruire l'ordito dei suoi racconti e cogliere l'incombente del pericolo.

In realtà, non vi è compatibilità, sul piano logico, tra il ruolo di spettatore/ascoltatore, ritagliatosi dal Tramonte, e la sua presenza in momenti e luoghi in cui si assumevano o si attuavano decisioni di fondamentale importanza, che, per i rischi cui esponevano, presupponevano in ciascun partecipante un elevato livello di affidabilità e di condivisione del progetto comune.

Tanto meno si giustifica la presenza dell'imputato sul luogo dell'attentato, di cui le nuove acquisizioni dibattimentali danno prova.

Né vale obiettare, in senso contrario, che proprio le informazioni fornite da Tramonte al S.I.D. contraddirebbero un simile assunto. L'obiezione



CORTE DI ASSISE DI APPELLO DI MILANO

Sezione Seconda

muove, invero, dall'erroneo presupposto che l'imputato abbia riferito al mar. Felli tutte le informazioni in suo possesso.

Che, al contrario, Tramonte abbia mantenuto un comportamento omissivo e reticente, durante e dopo il suo rapporto collaborativo, modulando i suoi resoconti in modo tale da "dire senza danno", si evince con chiarezza da una pluralità di circostanze, che saranno illustrate più compiutamente nel valutare l'andamento nel tempo e l'attendibilità del suo narrato.

In questa sede ci si limita a rilevare come egli stesso abbia ammesso di avere ridimensionato le informazioni fornite a Felli e perfino di averne omesso alcune per cautelarsi¹²⁹.

La sentenza di primo grado¹³⁰ riporta, del resto, una molteplicità di elementi dimostrativi del riduttivo *réportage* del Tramonte al Felli. Così: il non avere rivelato la sua presenza in occasione dei due episodi di scarico delle casse dai tir olandese e tedesco, il 16 ed il 23 giugno 1974; il non avere svelato l'identità del mestrino protagonista di tale ultimo episodio e la successiva introduzione della figura di *Luigi* (individuato dapprima in Zotto e quindi in Fiorenzo Zanchetta) proprio per evitarne l'identificazione, pur deponendo per la perfetta conoscenza del personaggio la minuziosa descrizione di ogni più piccolo particolare della vicenda in cui lo aveva collocato; l'aver taciuto la sua partecipazione alle riunioni del gruppo, specie a quella di Abano del 25 maggio 1974, poi recisamente negata in dibattimento con l'attribuzione a Romani dell'inverosimile ruolo di suo informatore su circostanze tanto gravi quanto riservate, malgrado le dichiarazioni contrarie di Zotto, Gerardini ed Affatigato.

¹²⁹ V. int. P.M. 30.5.1997 e 23.10.2001, con riguardo all'omessa indicazione di Giovanni Melioli come uno dei due studenti di Ferrara menzionati nell'appunto allegato alla nota n. 622 del 28.1.1974; int. P.M. 6.12.01, con riguardo alla sua rappresentazione di sé come soggetto estraneo alle vicende narrate ed all'abituale tendenza ad omettere i dati identificativi delle persone coinvolte; int. P.M. 25.10.2001, con riguardo all'omessa rivelazione a Felli del suo inserimento nella cellula ordinovista di Padova pochi mesi dopo la sua costituzione, all'inizio del 1972.

¹³⁰ V. fg. 308 e segg.



CORTE DI ASSISE DI APPELLO DI MILANO

Sezione Seconda

Le argomentazioni della prima Corte sullo specifico punto sono da condividere, in quanto aderenti alle emergenze processuali ed immuni da vizi logici.

Non altrettanto può dirsi - come si chiarirà in seguito - riguardo alle conclusioni di generale e assoluta inaffidabilità delle dichiarazioni del Tramonte, cui, muovendo da quelle premesse e sminuendone la portata, la stessa Corte è pervenuta.

Alle incongruenze già ravvisate dai giudici bresciani vanno, peraltro, aggiunte le "informazioni a metà" offerte dal Tramonte al Felli riguardo ai due studenti universitari di Ferrara, attivi nell'organizzazione di una nuova formazione clandestina che raccoglieva ex ordinovisti, della quale l'imputato era stato invitato a far parte¹³¹.

La reticenza dell'informatore è palese, in quanto non fornisce i dati necessari all'identificazione dei due giovani e della loro base logistica ferrarese, nonostante avesse avuto contatti diretti con entrambi in loco e con uno dei due in casa sua.

In un siffatto contesto non può ritenersi casuale l'esito negativo del sopralluogo effettuato dal Tramonte a Ferrara (unitamente al mar. Felli), malgrado il recente accesso nell'appartamento occupato dai due studenti e l'assicurazione di essere in grado di localizzarlo.

Nessuna menzione si rinviene, ancora, negli appunti, dei contatti avuti dal Tramonte con un amico di Emanuele Basile, soggetto legato alla Massoneria, che aveva proposto a lui e a Zotto di effettuare attentati ai tralicci ed ai ripetitori telefonici per interrompere le comunicazioni con l'estero; circostanza confermata dallo Zotto¹³² ed ammessa dallo stesso imputato in dibattimento¹³³.

Ma ad escludere ogni ragionevole dubbio sull'infedeltà del Tramonte/Tritone è l'aver, questi, taciuto due circostanze fondamentali:

¹³¹ V. appunti del 26.1.1974, allegato alla nota n. 622 del 28 gennaio, e del 23 maggio 1974, allegato alla nota del 25 maggio.

¹³² Fg. 64 verb. ud. 15.4.2010.

¹³³ V. verbale ud.1.6.2010, fgg. 21 e ss.



CORTE DI ASSISE DI APPELLO DI MILANO

Sezione Seconda

la riunione di Abano - riferita solo dopo il verificarsi dell'attentato e, per di più, in termini del tutto incongrui - e la sua presenza in piazza della Loggia il giorno dell'attentato.

Tramonte, dunque, come si chiarirà ancor meglio nell'esaminarne il narrato, risulta essere un informatore infedele, che, coerentemente con la sua successiva linea difensiva, ha di fatto sfruttato l'occasione offertagli dai Servizi per garantirsi - con un'accorta calibratura delle informazioni fornite, ancorate a dati di realtà, ma mai tanto complete, precise e/o tempestive da potere seriamente nuocere alla causa ed ai suoi sostenitori o comunque da imporre un serio attivarsi di apparati dello Stato non particolarmente motivati (come si dirà in seguito) a contrastare l'azione eversiva di matrice fascista - una copertura alla sua perdurante, fattiva adesione al progetto eversivo che accomunava le frange estremiste della destra extraparlamentare, traendone benefici personali, anche economici. Giova sottolineare come le note informative trasmesse dal Centro di Padova all'Ufficio Centrale del S.I.D. diano atto che le persone menzionate dalla fonte Tritone erano, in massima parte, già note e "attenzionate" dai Servizi e che, comunque, il livello delle informazioni, seppure di buona attendibilità, era tale da richiedere verifiche ed approfondimenti.

La condotta dallo stesso tenuta risulta, sia alla luce della rappresentazione datane nella cronaca dell'epoca, sia alla stregua delle dichiarazioni successivamente rese all'A.G., debordante dai limiti del mandato conferitogli dal Centro C.S. di Padova, solo in parte fedele ad esso e per nulla rispondente all'obiettivo di bloccare ed assicurare alla giustizia gli autori dell'attentato, alle cui riunioni preparatorie aveva partecipato.

3 - Il narrato di Tramonte

Superfluo ripercorrere analiticamente le dichiarazioni rese dall'imputato nel corso del tempo, avendo a ciò provveduto le due Corti bresciane in termini perfettamente aderenti alle risultanze processuali ed

*Il Presidente est.
Anna Conforti*



CORTE DI ASSISE DI APPELLO DI MILANO

Sezione Seconda

incontroversi, sicchè ci si può limitare a rinviare, sul punto, alle relative sentenze.

D'altra parte, il vizio censurato dai giudici di legittimità non risiede nel travisamento della prova, quanto nella sua valutazione. Ed è quest'ultimo profilo a rilevare nel presente giudizio.

Indubbiamente le dichiarazioni del Tramonte presentano non pochi aspetti di criticità sotto il profilo dell'attendibilità, soggettiva ed oggettiva. Ciò nondimeno, non appaiono condivisibili - tanto più alla stregua dei vizi rilevati dalla Suprema Corte - né le conclusioni cui sono pervenuti sul punto i giudici bresciani, né l'iter argomentativo che le supporta.

Tramonte non merita l'etichetta di bugiardo matricolato che, con impegno finanche eccessivo, la Difesa ha inteso appiccicargli. Non la merita perché - come si illustrerà a breve - le notizie fornite al mar. Felli e trasfuse nelle *veline* sono intrinsecamente credibili ed in larga misura riscontrate da altre risultanze processuali.

Né la ritenuta incompletezza di quelle informazioni giustifica un giudizio di radicale inattendibilità dell'imputato, non potendo ravvisarsi alcuna automatica coincidenza fra il dire poco e il dire il falso.

Ritiene, per contro, questa Corte che meriti accoglimento la prospettazione del P.M. appellante, secondo cui una corretta valutazione dell'intero narrato del Tramonte non può prescindere dal peculiare contesto in cui si inserisce ciascuna delle fasi del suo percorso dichiarativo (la collaborazione col Centro C.S. di Padova; la collaborazione con l'A.G.; la ritrattazione), al fine di verificare le ragioni e la plausibilità di un comportamento processuale apparentemente schizofrenico.

Occorre, altresì, tenere conto del differente regime di utilizzabilità della prova dichiarativa e del diverso canone valutativo da applicare a seconda che si tratti la posizione dello stesso Tramonte, ovvero quella del coimputato Maggi. Differenze che necessariamente si riverberano sulla

Il Presidente est.
Anna Conforti



CORTE DI ASSISE DI APPELLO DI MILANO

Sezione Seconda

capacità dimostrativa della responsabilità di ciascuno, non escludendo conclusioni difformi.

Nei confronti di Tramonte sono, infatti, utilizzabili anche le dichiarazioni rese nella fase delle indagini nei limiti in cui sono state oggetto di contestazione in dibattimento.

La circostanza riveste, nella valutazione della posizione processuale dello stesso, una rilevanza che, ad avviso di questa Corte, è stata sminuita dalle precedenti pronunce, tanto più ove si tenga conto, in conformità all'orientamento della più recente giurisprudenza di legittimità, che *“ la confessione può costituire prova sufficiente della responsabilità del confidente, indipendentemente dall'esistenza di riscontri esterni (non essendo suscettibili di applicazione analogica i limiti previsti dall'art. 192 cod. proc. pen. per la chiamata in correttezza), purché il giudice prenda in esame le circostanze obiettive e subiettive che hanno determinato e accompagnato la dichiarazione e dia ragione, con logica motivazione, delle circostanze che escludono intendimenti autocalunniatori o l'intervenuta costrizione dell'interessato¹³⁴. Con l'ulteriore conseguenza che può pervenirsi ad epiloghi valutativi differenziati delle dichiarazioni “contra se” e di quelle “contra alios” provenienti dalla medesima fonte, senza che l'esito negativo di queste ultime si trasmetta automaticamente alle prime, precludendo il giudizio di colpevolezza del dichiarante¹³⁵.*

Ma procediamo con ordine.

3.a - Gli appunti del mar. Felli

Quanto alle esternazioni dell'imputato al mar. Felli va, innanzi tutto, ribadita la loro piena utilizzabilità, anche nei confronti del Maggi.

Tramonte ne ha riconosciuto la paternità, confermandone il contenuto anche in sede dibattimentale.

¹³⁴ Cass., Sez. 6, 03/10/2013 n. 13085; conf.: Sez. 2, 31/01/2013, n. 10250; Sez. 4, 05/03/2008 n. 20591; Sez. 1, 04/03/2008 n. 14623; Sez. 2, 3/05/2005 n. 21998.

¹³⁵ Così: Cass. Sez. 1, 04/03/2008 n. 14623.



CORTE DI ASSISE DI APPELLO DI MILANO

Sezione Seconda

La testimonianza del mar. Felli - la cui attendibilità non ha costituito oggetto di specifiche doglianze - dà ulteriore conferma dell'identità della fonte e dell'esatta rispondenza del contenuto degli appunti al narrato della stessa.

Il teste ha, in effetti, precisato che suo compito era quello di recepire le notizie fornitegli dall'informatore e di redigerne, non appena rientrato in ufficio, un fedele resoconto da sottoporre all'esame del dirigente del Centro prima dell'inoltro alla sede di Roma.

Procedura che ha trovato riscontro nelle dichiarazioni rese dal teste Todaro davanti a questa Corte.

E', in secondo luogo, da condividere il giudizio di attendibilità delle informazioni trasfuse in quegli appunti, formulato da entrambe le Corti bresciane sulla base di argomentazioni puntuali ed incontroverse.

In effetti, gli stessi - con la sola, significativa eccezione di quello datato 6 luglio 1974 - si traducono in una cronaca in tempo reale degli accadimenti, come tale indicativa di immediatezza, spontaneità e autonomia del narrato.

Le interconnessioni - talvolta pure in chiave critica - fra fatti, situazioni e personaggi, nonché le minuziose descrizioni di particolari anche inessenziali, che caratterizzano le notizie fornite al mar. Felli, e l'estrema delicatezza dei temi cui queste attengono convincono che esse non erano altrimenti conoscibili dal Tramonte se non in ragione di una sua diretta partecipazione agli eventi riferiti e, comunque, del suo pieno inserimento nell'ambiente in cui gli accadimenti sono stati collocati.

La stessa Corte di primo grado - come già si è detto - proprio per la qualità e quantità dei dati riferiti al mar. Felli - ha riconosciuto l'intraneità del Tramonte all'ambiente dell'estrema destra eversiva veneta; circostanza che trova conferma nelle dichiarazioni dello stesso Felli ed in quelle di Marco Affatigato, il quale ha riconosciuto in foto l'imputato come uno dei partecipi alla riunione ordinovista tenutasi nelle vicinanze di Padova ed alla quale egli si era recato per approvvigionarsi di armi¹³⁶.

¹³⁶ V. fgg. 68-69 trascriz. Ud. 17.3.2009, con riguardo alla conferma del riconoscimento fotografico del Tramonte, effettuato il 29.7.2003.



CORTE DI ASSISE DI APPELLO DI MILANO

Sezione Seconda

Peraltro, come già rilevato dalla Corte di secondo grado, nessuna risultanza processuale depone per la "circuitazione" delle informazioni riportate nelle *veline* di Felli, tanto più che queste si collocano in epoca di gran lunga anteriore all'avvio della collaborazione di Digilio.

Né sono emersi motivi di contrapposizione o di astio del Tramonte verso i soggetti menzionati negli appunti, che in qualche misura diano al loro coinvolgimento una plausibile motivazione alternativa.

Vanno, altresì, valorizzati, ai fini del giudizio di attendibilità del contenuto degli appunti informativi, i molteplici elementi di riscontro evidenziati alle pagg. 237- 239 della sentenza annullata. Così: le dichiarazioni di Pietro Battiston¹³⁷ con riguardo alla diffidenza nutrita dagli ordinovisti verso Avanguardia Nazionale, sospettata di contiguità con il Ministero degli Interni (appunto del 6.7.1974, § 17 e appunto allegato alla nota n. 8270 del 2.12.1974, § 5); le dichiarazioni dibattimentali di Marco Affatigato¹³⁸, quanto alla strutturazione della nuova formazione secondo lo schema cui aveva fatto riferimento lo studente di Ferrara (appunto del 23 maggio 1974); la coincidenza della modalità di recapito del volantino di rivendicazione della strage con quelle raccomandate dallo stesso studente per dare "prova di fidezza e coraggio" (appunto del 23 maggio 1974); le dichiarazioni di Fabrizio Zani¹³⁹ in ordine all'effettiva smentita, da parte di Ordine Nero, della rivendicazione della strage dell'*Italicus*, come da decisione assunta nella riunione di Bellinzona e riportata nell'appunto allegato alla nota n. 5580 del 8.8.1974; ancora, le dichiarazioni di Marco Affatigato¹⁴⁰ in ordine alla conoscenza di un incontro fra esponenti di vari gruppi di estrema destra, tenutosi in Svizzera nell'agosto 1974, confermativo del contenuto dell'appunto sopracitato, non rilevando, in senso contrario, l'osservazione difensiva circa l'esito negativo dell'accertamento condotto dalle Autorità svizzere,

¹³⁷ Fg. 47 verb. ud. 11.5.2010.

¹³⁸ Fg. 38 verb. ud. 17.3.2009;

¹³⁹ fg. 101, verb. ud. 4.10.2010

¹⁴⁰ Fg. 159 verb. ud. 17.3.2009



CORTE DI ASSISE DI APPELLO DI MILANO

Sezione Seconda

in quanto è ragionevole che il raduno fosse avvenuto con la riservatezza propria di iniziative di quel genere; le dichiarazioni di Maurizio Zotto e Domenico Gerardini¹⁴¹, con riguardo allo svolgimento della riunione di Abano del 25 maggio 1974 (appuntamento del 6 luglio 1974).

Vi è da aggiungere che lo stesso Tramonte non ha mai disconosciuto la veridicità di quanto riferito al mar. Felli. L'averne, anzi, tentato, inizialmente, di prendere le distanze dagli appunti più significativi, negando di esserne la fonte, e l'averne successivamente modulato la lettura alle proprie esigenze difensive, senza tuttavia, modificarne l'originario contenuto, rafforzano il convincimento che le notizie fornite ai Servizi non erano inventate e costituivano, anzi, nel vissuto soggettivo del Tramonte, un dato di realtà ineliminabile e pericolosissimo, da affrontare e neutralizzare.

In effetti, le informazioni date dalla fonte *Tritone* al mar. Felli, ancorchè siano mute riguardo all'attentato del 28 maggio, contengono indicazioni non prive di significato e di potenzialità ricostruttive agli occhi di investigatori realmente protesi a fare luce su eventi tanto drammatici e destabilizzanti per l'assetto democratico del Paese.

3.b - Le dichiarazioni rese nella fase delle indagini e davanti alla Corte d'Assise di Milano. La figura di Alberto.

L'improvvisa scelta collaborativa del Tramonte, lungi dal porsi come punto di rottura con l'atteggiamento autodifensivo dallo stesso assunto fin dall'inizio, ne rappresenta, in realtà il logico sviluppo. Il cambiamento di rotta, infatti, è nient'altro che l'adattamento - necessitato - al mutato quadro investigativo, sempre al fine di uscire indenne da una situazione che rischiava di precipitare da un momento all'altro. Da un lato, infatti, il disvelamento dell'identità della fonte *Tritone* inchiodava Tramonte al contenuto delle *veline*; dall'altro, il cap. Giraudò mostrava di non credere

¹⁴¹ Fg. 14 e ss. verb. ud. 17.9.2010



CORTE DI ASSISE DI APPELLO DI MILANO

Sezione Seconda

che questo esaurisse il patrimonio di conoscenze in suo possesso, per giunta in un momento in cui si stavano compulsando altre importanti fonti informative appartenenti allo stesso ambiente in cui l'imputato sosteneva di essere stato infiltrato dal S.I.D.

Tramonte è persona troppo accorta e intranea all'ambiente estremistico su cui ha riferito per anni per non avere avuto consapevolezza delle insidie presenti nelle scelte collaborative di ordinovisti del calibro di Carlo Digilio e Martino Siciliano, a lui note.

L'imputato, invero, all'udienza del 15 giugno 2010, ha confermato le dichiarazioni rese nell'interrogatorio del 23 novembre 2001 in ordine alla conoscenza - mutuata da notizie di stampa -, già nel 1995, della collaborazione di Digilio e di Siciliano, aggiungendo che, in particolare, in due articoli pubblicati da *Panorama* o da *L'Espresso* era stato trattato l'argomento ed era stato altresì collegato al fatto che l'inchiesta bresciana sulla strage di piazza della Loggia, conclusa dal G.I. Zorzi nel 1993, aveva consentito l'identificazione della *fonte Tritone*.

Anche la notizia della proposta di collaborazione rivolta al Maggi, era stata pubblicata, il 12 novembre 1995, dal quotidiano *La nuova Venezia* e, del tutto verosimilmente, non era sfuggita all'imputato proprio per lo specifico interesse a tenersi informato su quei temi (come riferito da Gerardini, lo stesso non mancava di leggere i giornali neppure in carcere).

Ma quella di Tramonte è *anche* una conoscenza processuale di quanto si andava addensando sul suo capo.

Egli, infatti, ha acquisito conoscenza piena degli elementi a suo carico a seguito della *discovery* attuata dalla Procura di Brescia col deposito degli atti che supportavano il ricorso al Tribunale del Riesame avverso l'ordinanza del G.I.P. di rigetto della richiesta di misura cautelare nei suoi confronti.

Molto significativa - come rilevato dal P.G. nella sua requisitoria - è la cronologia degli accadimenti: il deposito degli atti ha luogo il 22 novembre 2000; l'udienza davanti al Tribunale del Riesame è fissata per il 27 novembre; Tramonte, alle 16.10 dello stesso 22 novembre, si presenta spontaneamente al P.M. - evidentemente convinto dell'urgenza di

Il Presidente est.
Anna Conforti



CORTE DI ASSISE DI APPELLO DI MILANO

Sezione Seconda

supportare la mendace rappresentazione del suo ruolo nella vicenda - ed identifica il fantomatico *Alberto* nel vicequestore della P.S. Lelio Di Stasio, già in servizio presso la Questura di Forlì.

Nei 21 interrogatori successivi confermerà sempre tale versione.

Ritornando al tema centrale, è, dunque, paradossalmente, l'avvio dei contatti col cap. Giraud che offre a Tramonte la possibilità di una via di fuga: riferire tutto quanto a sua conoscenza sulla strage di Brescia, fino ad ammettere la propria diretta partecipazione alla fase preparatoria dell'attentato, e nel contempo modellare sulla falsariga del rapporto col Controspionaggio di Padova una forma di collaborazione, parallela e più adeguata, con i Servizi segreti civili, che fungesse da garanzia di impunità rispetto a qualsiasi ipotesi accusatoria formulabile a suo carico.

Così giocando d'anticipo, Tramonte ha inteso perseguire un duplice obiettivo: prevenire il pericolo - sempre più concreto - di rivelazioni altrui che, colmando i vuoti informativi dei suoi resoconti a Felli, potessero svelare il suo coinvolgimento nelle vicende narrate, e precostituirsi il salvacondotto di una collaborazione con i Servizi civili (modulata su quella, reale, col S.I.D., ma più confacente alle esigenze difensive del momento), che lo ponesse al riparo da iniziative penali a suo carico, garantendogli l'impunità assoluta rispetto a qualsiasi ipotesi accusatoria.

Non si nasconde la Corte che le dichiarazioni di natura confessoria del Tramonte contengono notizie inverosimili o addirittura contraddette da altre risultanze processuali. Rinunciare, per questo, a sceverare il vero dal falso significherebbe, tuttavia, accettare, acriticamente, una strategia difensiva che appare, *ictu oculi*, protesa a fuorviare dall'asse portante del ragionamento probatorio proprio attraverso la commistione di circostanze vere e circostanze false.

Semmai si impone, in un siffatto contesto, un più rigoroso vaglio del dichiarato, verificando se e quali parti di esso siano credibili, in quanto supportate da altri dati processuali o da argomenti logici, se ed in quale misura tali parti interagiscano all'interno del complessivo narrato, se e

Il Presidente est.
Anna Conforti



CORTE DI ASSISE DI APPELLO DI MILANO

Sezione Seconda

quale plausibile spiegazione del differente atteggiamento del dichiarante possa rinvenirsi.

In tale ottica non può non riconoscersi l'attendibilità di quelle parti delle dichiarazioni rese da Tramonte tra il 1995 ed il 2002 che coincidono o sono comunque coerenti, innanzi tutto, col contenuto delle *veline* di Felli. La Corte di primo grado perviene a diversa conclusione, osservando come *"il Tramonte non sia affidabile nemmeno allorchè afferma di richiamarsi al contenuto delle veline in quanto (...) ne dà un'interpretazione tesa ad alleggerire la sua posizione"*.

Trattasi, però di un sillogismo che non convince. La Corte bresciana omette, invero, di spiegare quale necessaria consequenzialità logica vi sia fra la lettura autodifensiva degli appunti e la totale inaffidabilità dell'imputato, il quale ha comunque confermato, anche in dibattimento, il contenuto delle informazioni trasfuse nelle *veline*.

Non va trascurato che Tramonte è imputato e che il ridimensionamento della portata accusatoria di quei documenti risponde, innanzi tutto, ad una comprensibile esigenza difensiva.

Le sue dichiarazioni vanno, dunque, vagliate tenendo conto della sua posizione processuale ed alla luce delle complessive risultanze processuali, prima di azzerarne l'efficacia probatoria ed esprimere un giudizio di totale inaffidabilità nei suoi confronti.

Orbene, ritiene la Corte che non siano condivisibili le argomentazioni con le quali, nei precedenti giudizi di merito sono state completamente svalutate, alla luce della sopravvenuta ritrattazione, le dichiarazioni rese dal Tramonte nella fase delle indagini e davanti alla Corte d'Assise di Milano.

Entrambe le Corti bresciane stigmatizzano il vizio genetico della scelta dell'imputato, sia perché sospetta, per la significativa coincidenza con lo stato di detenzione, di essere finalizzata ad ottenere *"possibili aiuti nei processi che lo vedevano pesantemente e concretamente (era in custodia)"*



CORTE DI ASSISE DI APPELLO DI MILANO

Sezione Seconda

*coinvolto*¹⁴²; sia perchè sviluppatasi *“all’interno di un condizionante meccanismo di acquisizione, significativamente analogo a quello che ebbe a caratterizzare il narrato di Digilio”*¹⁴³.

Su entrambi i punti risultano fondati i rilievi del P.M. appellante.

Quanto alla prima affermazione, essa poggia su un presupposto di fatto erroneo. Tramonte, invero, ha dato avvio al suo atteggiamento *“collaborativo”* nel giugno 1995, ovvero circa un anno prima del suo ingresso in carcere (egli viene arrestato per la prima volta nel maggio 1996, dalla Guardia di Finanza, e, a seguire, nel settembre - dai Carabinieri di Udine - e nel novembre dello stesso anno dalla Polizia di Stato di Matera).

Non è, dunque, il contatto col carcere ad indurre quella condizione di debolezza che, ad avviso dei giudici bresciani lo avrebbe reso succube del *“pressing”* di Giraud.

Vi è, peraltro, da aggiungere che l’imputato ha cessato la collaborazione a dicembre 2001, e dunque dopo ben sei anni, durante i quali - come evidenziato dal P.M. appellante - verrà sentito in diverse vesti processuali (persona informata dei fatti, indagato in procedimento connesso, indagato nel presente procedimento). In tale lungo periodo non risulta che Tramonte abbia beneficiato di alcun alleggerimento della sua posizione processuale in taluno dei procedimenti pendenti a suo carico. Era stato, anzi, proprio il comportamento non adesivo del Giraud alle richieste dell’imputato a scatenarne la reazione violenta e la minaccia di non collaborare più. Ciò nondimeno, questi ha perseverato nell’identico atteggiamento. Il che destituisce di fondamento l’ipotesi dei primi giudici.

Quanto alla seconda argomentazione, osserva questa Corte che l’indubbia tenacia investigativa del cap. Giraud, seppure già manifestata rispetto a

¹⁴² V. sentenza Corte Assise, fg. 320.

¹⁴³ V. sentenza Corte d’Assise d’Appello, fg. 255.



CORTE DI ASSISE DI APPELLO DI MILANO

Sezione Seconda

Digilio, non è sufficiente a configurare quel “*condizionante meccanismo di acquisizione*”, di cui parlano i giudici bresciani.

L'estrema gravità dei reati e la pari complessità delle indagini condotte dal Girauo in entrambi i casi danno plausibile spiegazione dell'infaticabile solerzia dello stesso - come, del resto, dei magistrati inquirenti e dei giudici istruttori - nel cercare risposte da chi, per il livello di inserimento nell'ambiente in cui quei fatti risultavano essere maturati, era in grado di darle e, invece, praticava la scelta del silenzio, pur sollecitando l'attuazione di un programma di protezione.

Non si dimentichi che era stato lo stesso Tramonte ad indurre nel cap. Girauo il convincimento dell'incompletezza delle informazioni contenute nelle *veline*, dapprima riferendo un particolare tecnico di cui non era traccia negli appunti del mar. Felli e, quindi, asserendo che le conoscenze degli inquirenti, basate solo sulle “*veline*”, erano incomplete. Dichiarazioni, dunque, che rendevano del tutto prevedibile, nell'ottica del Tramonte, e doveroso in quella del Girauo, l'incalzare di quest'ultimo per conoscere quanto asseritamente non emergente dagli appunti di Felli.

Girauo ha, del resto, ammesso di essere stato insistente nel sollecitare Tramonte a parlare, ma ha anche fornito una spiegazione di tale comportamento che non lascia spazio a dietrologie di sorta. In effetti, all'esplicita domanda del P.M. se vi fosse stata o meno una sua insistenza affinché “*dicesse di più*”, la risposta del teste è stata franca e lineare: “*No, no c'è stata, c'è stata. Con ogni teste che ha rappresentato l'intenzione di sottoporsi al programma di protezione, ovviamente il comportamento doveva parametrarsi secondo alcune regole. Per cui non erano ammissibili dichiarazioni rateizzate, o scarsa precisione in eventi ai quali diceva di avere partecipato. Poi - le ripeto - lo spartiacque è dato da quella famosa conversazione dove lui dice: “non sapete tutto”. Bene, allora fammi sapere cosa sai. Perché per me fino a quella conversazione, il suo bagaglio sono le veline, è lei (rectius:lui) che parte e dice che c'è altro, cioè se tu ti basi su quello non sai tutto*”.

Sollecitare a dire non è sinonimo di costrizione e tanto meno di induzione al mendacio.



CORTE DI ASSISE DI APPELLO DI MILANO

Sezione Seconda

A maggior ragione l'assimilazione è impropria quando, come nel caso di specie, manca la prova sia di un eventuale abuso della propria funzione istituzionale da parte dell'inquirente, sia di altri fattori che abbiano in concreto indotto un condizionamento psichico del dichiarante.

Giova ricordare che Tramonte, all'epoca dei contatti con Giraudo, aveva già vissuto l'esperienza di collaborazione con i Servizi, dando prova, nonostante la giovanissima età, di sapersi destreggiare molto bene tra le aspettative dei suoi referenti e la tutela dei propri interessi. Non si spiega, pertanto, per quale ragione, in età più matura, avrebbe dovuto arretrare di fronte alle insistenze di un investigatore col quale aveva instaurato un rapporto di confidenza tale da chiamarlo per nome, andarci a cena, rappresentargli problemi familiari e di vita quotidiana che nulla avevano a che fare con le informazioni di cui lo stesso era alla ricerca.

Né le emergenze processuali consentono l'insorgere di dubbi (sospetti) sulla correttezza dell'operato del Giraudo, le cui tecniche investigative, in assenza di elementi significativi di abuso della funzione e rilevanti sotto il profilo penale o anche solo disciplinare, non sono suscettibili di censura in questa sede. Ci si limita ad osservare che gravava sul militare il compito di ottenere da Tramonte le informazioni di cui lo stesso si era detto in possesso. L'aver stabilito con quest'ultimo un rapporto confidenziale appare del tutto funzionale all'adempimento di tale compito.

Non è, d'altra parte, logico desumere dalla creazione delle condizioni più favorevoli per l'apertura del Tramonte una qualche forma di coartazione psicologica dello stesso - neppure adombrata nel memoriale - e tanto meno un'induzione ad inventare informazioni false. Semmai, ove il rapporto di estrema fiducia instauratosi fra i due abbia giocato un qualche ruolo nell'atteggiamento del Tramonte, esso va individuato nella predisposizione di quest'ultimo a fornire informazioni vere, per giunta implicanti il suo diretto coinvolgimento nei fatti.

Tramonte non era uno sprovveduto. Lo conferma, nello specifico, il fatto che non si sia affidato totalmente al Giraudo - del quale pure ha parlato in termini elogiativi perfino nel memoriale di ritrattazione, definendolo

Il Presidente est.
Anna Conforti



CORTE DI ASSISE DI APPELLO DI MILANO

Sezione Seconda

“persona piacevole, fortemente impegnata, preparata e gentile”, che da subito gli aveva fatto *“un’ottima impressione”* e con la quale aveva instaurato uno stretto rapporto di amicizia e di affetto - mantenendo alta la guardia attraverso lo scudo protettivo dell’inesistente figura di Alberto.

Neppure giova alla fondatezza del sospetto con cui nelle precedenti decisioni si è guardato all’operato del Giraudò la supposta similitudine con la c.d. *vicenda Emireni*. Si dirà, infatti, nel trattare la posizione di Digilio, come anche quest’ultima sia stata erroneamente enfatizzata dalla Difesa e dai giudici bresciani.

Ove mai si intendesse cogliere assonanze fra le scelte processuali di Digilio e di Tramonte, dovrebbe, piuttosto, tenersi in conto che le tecniche di difesa in caso di interrogatorio erano oggetto della formazione dei militanti della destra eversiva - come risulta dalle Norme Generali e dal Manuale Pratico, sequestrati, rispettivamente nell’abitazione di Gianluigi Napoli e nella sede *dell’Aginter Presse* - sicchè eventuali analogie comportamentali fra i due dichiaranti possono trovare plausibile spiegazione non già nell’identità del referente che entrambi hanno avuto nella fase collaborativa, quanto nella dottrina diffusa nel comune ambiente politico.

Va, altresì, sottolineato come non vi sia traccia, all’infuori della mera prospettazione difensiva, di una *“circuitazione”* di informazioni per il tramite di Giraudò. Questi ha, anzi, escluso in dibattimento di avere mai posto al corrente Tramonte degli esiti investigativi (come, d’altra parte, appare logico), senza che alcuna concreta e specifica allegazione contraria sia stata offerta dalla Difesa.

Ritornando al tema centrale, osserva la Corte che l’asserita debolezza di Tramonte non si spiega neppure con l’abuso di sostanze. L’unica fonte di informazione in merito è, invero, lo stesso imputato, che, però, ha tutto l’interesse ad invalidare le dichiarazioni poi ritrattate.



CORTE DI ASSISE DI APPELLO DI MILANO

Sezione Seconda

L'uso strumentale della sua asserita dipendenza dagli stupefacenti è, del resto, provato dalla testimonianza dell'Arrigo, il quale ha riferito, davanti a questa Corte, di avere saputo dal Tramonte che aveva ritrattato le precedenti dichiarazioni collaborative con la scusa di essere stato sotto l'effetto della cocaina nel momento in cui le aveva rese¹⁴⁴.

Ancorchè, poi, lo stesso teste e gli altri compagni di detenzione, Benedetti e Bettinazzi, abbiano concordemente dichiarato di avere appreso dall'imputato di un suo pregresso uso di cocaina - riscontrato direttamente dal Benedetti anche dopo la scarcerazione di entrambi - non si ha alcuna prova certa di un abuso tanto consistente da incidere sulla capacità di discernimento e sulla struttura di personalità dello stesso, inducendo un suo stato di pseudo circonvenibilità.

Anche la condizione di malessere e di apparente distacco dalla realtà, rilevata dall'Arrigo e dal Benedetti all'inizio della detenzione del Tramonte, non può ritenersi sintomatica di una dipendenza dagli stupefacenti, ben potendo trovare una valida spiegazione alternativa nello stato di prostrazione indotto dal reingresso in carcere, peraltro con l'accusa di reati di inaudita gravità. E' significativo che nessun problema legato ad una tossicodipendenza grave del detenuto risulti rilevato - e segnalato - dagli operatori penitenziari nel corso dei vari periodi di carcerazione del Tramonte.

Tanto meno, le dichiarazioni testimoniali dei compagni di detenzione sono idonee a chiarire l'eventuale grado di tossicodipendenza dell'imputato ed a contestualizzarne l'*acme* in coincidenza con le rivelazioni dello stesso. Nessuno dei testi, in effetti, è stato in grado di fornire particolari in merito.

¹⁴⁴ Così si esprime il teste nel corso dell'esame dibattimentale del 23.6.2015: " E' venuto fuori, si stava parlando, ho detto <ma perché hai smesso di collaborare?> e mi fa <Perché temevo per la mia famiglia così e così> . <E che cosa gli hai detto al dottor Piantoni ? > . <Gli ho detto che ho collaborato perché ero pieno di cocaina e non sapevo neanche quello che dicevo> (ib. fg. 46); "...lui mi disse così, mi disse:< Io ho ritrattato e ho preso quella scusa che ero pieno di cocaina, tanto ormai mia moglie e mia figlia erano qua> (ib., fg. 48); " <Io è quello che volevo (n.d.r: il ricongiungimento con moglie e figlia) > - mi ha detto - <e poi ho preso la scusa che ero ancora sotto effetto di cocaina, che mi mancava la cocaina, che non stavo bene >" (ib.,fg. 91-92).

Il Presidente est.
Anna Conforti



CORTE DI ASSISE DI APPELLO DI MILANO

Sezione Seconda

Benedetti (che ha condiviso la detenzione con Tramonte tra il 2001 e il 2003) ha riferito che l'imputato gli aveva confidato di avere fatto uso di droga, ma prima del 2001.

Il teste si è detto certo che l'assunzione non era proseguita in carcere, aggiungendo che, quando si erano rivisti, da liberi, in un paio di occasioni, avevano fatto *"qualcosina insieme... ma due striscette di cocaina. Ma non di più"*¹⁴⁵.

Bettinazzi (codetenuto dell'imputato dal 8 febbraio 2001 al 8 febbraio 2002) ha parlato di un uso consistente di cocaina, riferitogli da Tramonte, ma con riguardo al periodo in cui questi viveva a Matera e *"quando era su a Folgaria, con le sue donne"*, a fare *"le feste con la cocaina"*¹⁴⁶.

Il teste ha, del pari, escluso che l'imputato assumesse droga in carcere.

Ed ancora: il teste Giraud - che pure, a partire dal 1996, ha avuto modo di frequentare, assiduamente e per diversi anni, Tramonte - ha escluso di avere mai colto nello stesso alcun aspetto sintomatico dell'abuso di alcool o stupefacenti, precisando, anzi, a specifica domanda del P.M., che lo stesso *"... non si è mai presentato in modo alterato, se è questo che voleva sapere, assolutamente sempre lucido, con un'intelligenza sveglia, attiva, rispondente, creativa"*¹⁴⁷; circostanza tanto più significativa ove rapportata all'assunto dell'imputato circa l'uso smodato (circa 100 g. al mese) e prolungato di cocaina (a suo dire risalente al 1994), associata all'assunzione di alcool.

Neppure è traccia di alterazioni minimamente significative o di una qualche anomalia comportamentale del Tramonte nei verbali dei numerosissimi contatti dello stesso con investigatori, P.M. e giudici.

Non può, d'altra parte, ipotizzarsi, con un minimo di verosimiglianza, che l'imputato sia stato capace di dissimulare le proprie condizioni, essendo i quantitativi di cocaina asseritamente assunti per anni con

¹⁴⁵ fg. 37 verb. ud 30.6.2015.

¹⁴⁶ fg. 11-112 verb. ud 30.6.2015.

¹⁴⁷ V. deposizione 25.3.2010, fg. 15.



CORTE DI ASSISE DI APPELLO DI MILANO

Sezione Seconda

frequenza giornaliera, di entità tale da comportare alterazioni psichiche rilevanti e incontrollabili crisi di astinenza.

Sono, invece, significativi dell'infondatezza della prospettazione difensiva sia le dichiarazioni negative in ordine all'uso di stupefacenti, sottoscritte dal Tramonte in occasione dei suoi vari ingressi in carcere, sia il dato obiettivo - e non confutato - che neppure la forzata interruzione del consumo durante i periodi non brevi di carcerazione abbia dato luogo a problemi medici¹⁴⁸.

Quanto all'ipotizzata strumentalità dell'atteggiamento collaborativo del Tramonte nel periodo in esame rispetto al conseguimento di benefici, è stato già correttamente rilevato in più sedi come l'obiettivo premiale non sia, di per sé, incompatibile con la veridicità di quanto si dichiara.

La giurisprudenza di legittimità si è, peraltro, da tempo attestata in tal senso.

Va, comunque, sottolineato come lo stesso Tramonte si sia detto consapevole del fatto che le sue richieste economiche - oggettivamente esose - non sarebbero mai state accolte .

E comunque, per sua stessa ammissione, egli si era affrancato da ogni situazione di bisogno già nel 1999, allorquando aveva venduto gli immobili di sua proprietà, ottenendone ricavi tali da consentirgli di "sistemare tutto" con le banche, di saldare tutti i debiti e di avere, nel 2000, un residuo di un milione di euro sul proprio conto¹⁴⁹.

Peraltro, che tali dichiarazioni siano state rese in dibattimento - ovvero in fase di ritrattazione del precedente narrato autoaccusatorio - e che la soluzione dei propri problemi finanziari sia stata collocata dallo stesso Tramonte in epoca di gran lunga anteriore alle dichiarazioni confessorie rese, da indagato in procedimento connesso, davanti alla Corte d'Assise di Milano il 21.12.2000, e, da indagato detenuto nel presente procedimento, nei tanti interrogatori susseguitisi, dopo l'arresto del 3

¹⁴⁸ V. documentazione sanitaria acquisita presso le strutture carcerarie in cui Tramonte è stato recluso e prodotta dal P.M., faldone B/f-28, fgg. 257-264 e 171-252.

¹⁴⁹ fg. 58 verb.ud. 8.6.2010.



CORTE DI ASSISE DI APPELLO DI MILANO

Sezione Seconda

luglio 2001, tra settembre e dicembre dello stesso anno, costituisce la riprova della mancanza di ogni collegamento fra gli uni e le altre.

Neppure può fondatamente ravvisarsi la matrice della scelta collaborativa dell'imputato in altri benefici di un programma di protezione, ove si consideri che egli stesso ha rinunciato per due volte a tale programma, in quanto, a suo avviso, eccessivamente limitativo dei suoi spazi di libertà personale.

L'incoerenza dei predetti comportamenti convince, invece, della bontà della tesi del P.M. in ordine all'uso strumentale che Tramonte ha fatto delle sue richieste di protezione e di appannaggi economici per giustificare il suo recalcitrante apporto collaborativo a fronte di un dichiarato intento contrario.

Si è detto, da parte dei giudici bresciani, che l'atteggiamento collaborativo del Tramonte potrebbe essere stato dettato dalla volontà di compiacere il cap. Giraudo.

Trattasi di un'ipotesi del tutto illogica - e, per di più, in contrasto con l'atteggiamento autodifensivo caratterizzante l'intero narrato del Tramonte - che sottovaluta la valenza autoaccusatoria delle rivelazioni dell'imputato. Questi ha ammesso il proprio coinvolgimento nella fase preparatoria dell'attentato, non potendo leggersi in chiave diversa gli stretti legami col gruppo capeggiato da Maggi, la sua messa a parte dei più minuziosi dettagli del processo di strutturazione e diffusione sul territorio della neoformazione eversiva, la partecipazione agli incontri riservati nei quali venivano illustrati l'organizzazione, la strategia e gli obiettivi di questa, la partecipazione alla cena di Abano, nella quale si era messa a punto la fase esecutiva dell'attentato stesso, la disponibilità all'assunzione di concreti ruoli esecutivi, presupposta dalla designazione come colui che, in alternativa a Melioli, avrebbe dovuto collocare l'ordigno esplosivo. E non è certo privo di significato che tali ammissioni siano state reiterate in più sedi, senza rilevanti contraddizioni.



CORTE DI ASSISE DI APPELLO DI MILANO

Sezione Seconda

La Cassazione, nella sentenza di annullamento, ha già fatto giustizia della spiegazione offerta sul punto dalla Corte di secondo grado.

Al di là del vincolo imposto dall'art. 627 co. 3 c.p.p., non può non convenirsi con la valutazione operata dal giudice di legittimità sulla mancanza di ogni tenuta logica dell'assunto della Corte bresciana.

In effetti, se Tramonte avesse inteso solo tutelarsi contro il rischio di false accuse nei suoi confronti, sarebbe stato sufficiente colmare le lacune degli appunti, spiegando le effettive ragioni della sua reticenza, ovvero fornendone una versione che non lo coinvolgesse nella strage.

Per contro, l'invenzione di una giustificazione falsa e ad elevato rischio di smentita per neutralizzare le dichiarazioni - pur esse mendaci - rese anche *contra se* è un paradosso, originando queste ultime da un'autonoma scelta dell'imputato.

Né vale osservare, in senso opposto, che il proprio coinvolgimento era funzionale al rafforzamento delle accuse *contra alios*, non sussistendo, anche riguardo a queste ultime, alcuna necessità di formularle o alcun motivo di astio verso i chiamati in causa.

La prospettazione della Corte bresciana lascia, dunque, irrisolto l'interrogativo posto dal giudice di legittimità sul perchè Tramonte avrebbe, dovuto inventare un falso racconto per lui compromettente, per poi tentare di neutralizzarne la portata autoaccusatoria con l'ulteriore invenzione di una scriminante, suscettibile di essere smentita, come di fatto è avvenuto.

Ben più logica e lineare è la lettura dell'atteggiamento pseudo-collaborativo dato da tutti gli appellanti, in coerenza con lo specifico contesto in cui questo si colloca e di cui si è fin qui detto.

Tramonte, stretto fra le risultanze delle *veline* ed il persistente interesse degli inquirenti a fare luce sull'attività eversiva di cui era in esse traccia, allarmato dalle brecce che andavano aprendosi nel muro di omertà che l'aveva tenuto al sicuro per oltre vent'anni, da persona accorta quale sicuramente era ed è, si è reso conto dell'insostenibilità e rischiosità del suo silenzio.



CORTE DI ASSISE DI APPELLO DI MILANO

Sezione Seconda

Raccontare tutto era l'unica via, ma, non avendo, egli, mai maturato una vera e propria scelta collaborativa - come dimostra la successiva ritrattazione - ha ritenuto bene di preconstituersi uno scudo protettivo. Da qui l'invenzione di Alberto e, a seguire, l'ulteriore menzognera individuazione di quest'ultimo, nel Di Stasio; espedienti funzionali non alla tenuta di un racconto altrettanto inveritiero, quanto all'esigenza di uscire indenne da una situazione reale in cui era pesantemente coinvolto.

2.c - La ritrattazione

Fondate sono, altresì, ad avviso della Corte, le doglianze espresse dagli appellanti in ordine alla valutazione data nei precedenti giudizi di merito alla ritrattazione del Tramonte.

I giudici bresciani si limitano, invero, a registrare l'evento, senza contestualizzarlo e senza analizzarlo criticamente in relazione a più aspetti sintomatici dell'inattendibilità della nuova versione dell'imputato. Innanzi tutto, la tempistica. Non può sensatamente ritenersi casuale, infatti, la coincidenza temporale fra l'inversione di rotta del Tramonte e la definitiva sconfessione del suo ruolo di infiltrato ad opera di Alberto/Di Stasio. Va ricordato, in merito, che il memoriale segue di un giorno il confronto fra l'imputato ed il dott. Di Stasio, conclusosi con il riconoscimento, da parte del primo, di essersi inventato la figura di Alberto.

Il particolare è essenziale, in quanto chiarisce come, venuto meno il falso salvacondotto, a Tramonte non resti altra alternativa se non quella di negare la veridicità di quanto ammesso sotto la protezione di una causa di giustificazione rivelatasi inesistente.

Per altro verso, non può non cogliersi la sproporzione fra le oceaniche dichiarazioni rese nel corso di decine di audizioni, in varia veste processuale ed in più sedi, in un arco temporale di oltre sei anni, e la



CORTE DI ASSISE DI APPELLO DI MILANO

Sezione Seconda

modalità della ritrattazione delle stesse, affidata ad uno scritto stringato¹⁵⁰ e sottratta a qualsiasi forma di approfondimento e/o chiarimento.

¹⁵⁰ Per comodità di consultazione se ne riporta l'intero testo: "Io sottoscritto Maurizio Tramonte, nato a Camposanpiero (PD) il 4 agosto 1952, dichiaro quanto segue:

l'unica verità che conosco relativa all'eversione di destra è quella da me riferita al M.llo Felli e puntualmente riassunta nelle 'veline'.

Sin dai primi anni settanta sono stato un attivista del Movimento Sociale Italiano e proprio per questo sono stato avvicinato da un appartenente al S.I.D. (M.llo Felli) affinché potessi riferire tutto quanto a mia conoscenza non solo in ordine al partito ma anche in relazione ad eventuali personaggi gravitanti nel partito ma più vicini alla destra estrema.

Il periodo storico, la mia fede politica, la vicinanza ad Ariosto Zanchetta (esponente del M.S.I. del mio piccolo paese) la conoscenza con Fachini, le numerose manifestazioni cui partecipavo, gli scontri di piazza cui ho preso parte sono tutti elementi che mi hanno consentito di attingere notizie di interesse per Felli.

Dagli inizi del 1974 ho infatti frequentato Romani ed ho appreso notizie riguardanti Maggi, che era stato il massimo esponente di ON, che mai era entrato nel partito e che, a quanto so, era un estremista; ho conosciuto Melioli, giovane emergente dell'eversione di destra dal quale ho attinto notizie in merito alle sue intenzioni di dar vita ad una organizzazione clandestina.

Tutto ciò di cui sono venuto a conoscenza è prevalentemente attinente all'attività del MSI, così come emerge dalla mia produzione informativa.

Quello che ho potuto apprendere in merito all'attività clandestina, ai tentativi di ricostituzione di ON, all'intenzione di alcuni soggetti di programmare attività eversiva, l'ho riferito nella sua totalità al S.I.D..

Nulla di più ho mai saputo.

Ho interrotto per scelta la mia collaborazione con il S.I.D. nel 1975 e, con mia moglie, mi sono trasferito a Matera.

A Matera ho intrapreso una attività imprenditoriale che mi ha consentito di ottenere grosse soddisfazioni non solo personali, ma soprattutto economiche.

Dal 1975 non mi sono più dedicato ad attività politica, ho vissuto per molti anni nel benessere, in serenità.

Intorno agli anni 90 sono iniziati i miei problemi: problemi personali, problemi finanziari e problemi giudiziari.

Sono stato coinvolto in tre bancarotte, sono stato arrestato, mi sono trovato improvvisamente ad avere perso tutto: non solo soldi ed affetti, ma anche rispetto e credibilità.

Nel 1993, nel momento in cui mi trovavo agli arresti domiciliari, sono stato interrogato dal Dott. Zorzi. Fu lui a dirmi che era noto alla Autorità Giudiziaria che io ero la 'fonte Tritone'. Notizia questa che, dopo essere apparsa sulla stampa, non ha fatto altro che peggiorare la mia situazione.

Nel 1995 sono stato avvicinato dai ROS nella persona del Capitano Massimo Giraudo.

Il Capitano Giraudo da subito mi ha fatto un'ottima impressione: persona piacevole, fortemente impegnata, preparata e gentile.

Giraudo mi ha spiegato in che cosa consistesse il suo lavoro, mi ha raccontato che da parecchio tempo si stava dedicando ad indagini relative alla eversione di destra, che aveva conosciuto molti appartenenti a quell'ambiente e che alcuni di essi stavano collaborando con l'Autorità Giudiziaria.

Riteneva che io, in quanto fonte del S.I.D., potessi fornire le conferme di cui lui stesso necessitava per proseguire le indagini.

Da quel momento tra me e Giraudo è nato uno stretto rapporto: per quanto mi riguarda anche di amicizia e di affetto, spesso ci siamo trovati a parlare persino dei nostri più intimi problemi personali ed affettivi.

Ribadisco che per me quello era un periodo molto difficile: se da un lato vedevo Giraudo come colui che avrebbe potuto aiutarmi davvero, dall'altro lo vedevo come colui che avrebbe potuto distruggermi. Aiutarmi non solo dal punto di vista emotivo (ero solo, lui era disponibile ad ascoltarmi in qualunque

Il Presidente est.
Anna Conforti



CORTE DI ASSISE DI APPELLO DI MILANO

Sezione Seconda

momento del giorno e della notte e per qualsiasi cosa), ma anche in relazione ai miei problemi giudiziari (i processi in corso si sarebbero potuti 'rallentare').

Distruggermi perché, in modo velato, sebbene inequivocabile, mi faceva capire che ai miei problemi comunque avrebbero potuto aggiungersene altri non meglio specificati. Ho più volte detto a Giraudo che non mi ricordavo alcunché del periodo in cui ero stato fonte del S.I.D. e comunque non ero custode di alcun segreto: tutto ciò che avevo visto all'epoca lo avevo riferito a Felli.

Nel primo incontro, Giraudo mi lesse l'appunto del S.I.D. datato 8 luglio 1974 e sono affiorati in me alcuni ricordi. Nella velina lettami vi erano esattamente le cose di cui ero venuto a conoscenza all'epoca e che avevo riferito a Felli: nulla di più e nulla di meno.

E' nato così il mio primo verbale: frutto delle mie esperienze, della velina stessa e degli elementi di cui il Capitano era venuto a conoscenza nel corso delle sue indagini e che, a suo giudizio, potevano completare i miei ricordi.

Nei due anni successivi al 1995 si sono susseguiti numerosissimi incontri e numerosissime telefonate con il Capitano dei ROS.

Il Capitano sottolineava con insistenza che io sapevo altro, che era impossibile che sapessi solo quello che dicevo.

Mi invitava a documentarmi e lui stesso mi forniva materiale.

Ho già detto di aver letto molto riguardo il periodo della strategia della tensione e questo mi ha permesso di sostenere lunghe conversazioni integrando notizie note a tutti con quelle vissute in prima persona e da me riferite all'epoca al S.I.D..

Si tenga presente che il Capitano Giraudo, ormai per me Massimo, era molto preparato in merito a quel periodo storico, aveva la possibilità di escutare collaboratori, aveva a disposizione tutti gli atti giudiziari e puntualmente mi metteva al corrente degli sviluppi delle indagini in corso. Mi aveva messo al corrente anche dei suoi problemi giudiziari scaturiti dalla denuncia presentata da Maggi.

Se dappprincipio le nostre erano conversazioni 'serene', piano piano le cose sono cambiate.

Massimo si faceva insistente, non era soddisfatto di quello che gli dicevo, sosteneva io sapessi di più.

Tengo a precisare che in quel periodo ho iniziato a fare uso di stupefacenti; la paura di restare solo, l'abuso di cocaina, fatto sta che non mi sono mai sottratto alle insistenze di Massimo: più conferme mi chiedeva, più gliene davo: è iniziata così la mia rovina. Rispondeva a qualsiasi domanda: più chiedeva, più rispondeva, più inventavo (aiutato dal fatto che il più delle volte ero sotto l'effetto di cocaina).

Ho inventato episodi assolutamente inverosimili. Nonostante questo Massimo mi ascoltava interessato e questo suo atteggiamento, non nego, mi spiaceva.

In alcune occasioni mi ha stimolato affinché dicessi esattamente quello che lui voleva sentirsi dire ed io l'ho fatto.

Non ho mai trovato il coraggio di gridare sto mentendo.

Ho tentato di farlo, ho tentato di farlo anche prima di rendere dichiarazioni innanzi alla Procura, ma anche in questa occasione non ci sono riuscito e da lì la cosa si è ulteriormente complicata. Ormai avevo mentito ai Pubblici Ministeri, avevo mentito al dottor Tarquini, avevo mentito innanzi alla Corte di Assise di Milano, avevo mentito a tutti.

Non era più sufficiente dire ho mentito, dovevo ammettere davanti a tutti, me per primo, che sono un uomo senza dignità, senza coraggio, un vigliacco, un codardo.

Quando mi hanno privato della libertà, ho pensato fosse cosa giusta, ho creduto di poter sopportare la solitudine ed ho sperato di riuscire a disintossicarmi non solo dalla cocaina, ma da tutto il male che avevo fatto.

Nei primi due mesi di detenzione la mia unica compagnia erano le lettere delle mie sorelle e di mia madre, le quali mi comunicavano con insistenza che Massimo mi consigliava di riprendere la 'collaborazione' con serenità e solo così, a giudizio del Capitano, avrei potuto a tornare ad essere libero.

Ho riletto più volte le parole di mia madre che riportavano fedelmente i consigli di Massimo.

Ero ormai consapevole di non essere in grado di sopportare la vita carceraria.

Da un lato l'avvocato mi consigliava di non parlare, dall'altro mia madre mi implorava di seguire i consigli del Capitano.

Il Presidente est.
Anna Conforti



CORTE DI ASSISE DI APPELLO DI MILANO

Sezione Seconda

Nel memoriale Tramonte non fornisce, di fatto, alcuna plausibile spiegazione del perchè avrebbe mentito per anni, tale non potendosi ritenere la rappresentazione, in chiave psicanalitica, di se stesso come soggetto indegno e degli inquirenti come fonte di compensazione delle sue frustrazioni.

Tanto meno spiega perché, dopo avere inventato - senza sollecitazione di alcuno - il fantomatico personaggio di Alberto ed averne pervicacemente sostenuto l'esistenza in tutte le sedi, resistendo anche all'esame dibattimentale davanti alla Corte d'Assise di Milano, giungendo a dare un'identità ben precisa a tale sua creatura e ribadendola in più sedi fino al confronto col Di Stasio, mantenendo ferma la propria versione per ben 21 interrogatori, abbia, all'improvviso, preso coscienza del castello di menzogne asseritamente costruito e provato ribrezzo per la sua natura di mentitore.

Non va trascurato, d'altra parte, il severo giudizio di totale inaffidabilità della ritrattazione operata da Tramonte col memoriale del 24 maggio 2002, che la Corte di Cassazione ha espresso, in sede cautelare, nella sentenza del 6 novembre 2003, stigmatizzando le plurime anomalie di quella scelta.

Sulla scia del memoriale si pongono anche le successive dichiarazioni dibattimentali del Tramonte. Nel corso del suo lunghissimo esame,

Ancora una volta non ho avuto coraggio, ho scelto la via più facile. Ho mentito di nuovo e non solo ho mentito ma ho coinvolto, nella speranza di riconquistare la mia libertà, altre persone.

Ho ripensato alle parole dettemi da Giraudo prima del mio arresto: "il GIP non ti ha creduto". Lui, invece, mi credeva e così anche la Procura di Brescia benché entrambi ritenessero che nascondevo loro qualcosa: ho colmato con ulteriori infamie una storia piena di menzogne, perché ero consapevole di non avere la forza di dire la verità, di guardare negli occhi una persona e leggere solo disprezzo.

Sono passati mesi, adesso non posso più sopportare questo peso. La mia vita è distrutta, non posso distruggere quella degli altri.

Ora che ho avuto il coraggio di dire a me stesso che sono una persona spregevole ed abietta, ho avuto il coraggio di dirlo a Di Stasio e sono pronto a gridarlo a tutti.

Quello che ho fatto non ha alcuna giustificazione e, da un lato, è tuttora inspiegabile anche per me. Adesso so di poter sopportare qualsiasi cosa perché ho capito che la tragedia di questi miei ultimi anni è il prezzo per l'infinità di menzogne dette, per la colpa di avere mentito all'Autorità Giudiziaria, per il coinvolgimento di persone innocenti in una vicenda così drammatica di cui in realtà nulla so".

*Il Presidente est.
Anna Conforti*



CORTE DI ASSISE DI APPELLO DI MILANO

Sezione Seconda

protrattosi per ben dieci udienze, l'imputato ha, infatti, ribadito, da un lato, la veridicità delle informazioni trasfuse negli appunti di Felli e, dall'altro, la totale falsità delle dichiarazioni rese dal 1995 al dicembre 2001, incluse quelle davanti alla Corte d'Assise di Milano.

Si tratta, a questo punto, di verificare se ed in quale misura il mutato atteggiamento dell'imputato sia idoneo a neutralizzare le precedenti dichiarazioni, inficiandone la portata autoaccusatoria - quanto alla totalità di esse - ed etero-accusatoria, quanto a quelle rese davanti i giudici milanesi, sicuramente utilizzabili anche nei confronti del Maggi.

Nel differire, per il momento, l'esame di quest'ultimo profilo, si osserva, con riguardo al primo, come la risposta sull'*an* non possa che essere negativa.

Se è vero, infatti, che l'inattendibilità della ritrattazione non comporta automaticamente un giudizio opposto riguardo alle dichiarazioni che ne hanno costituito oggetto, è innegabile che, nello specifico, il memoriale e le successive dichiarazioni dibattimentali, oltre a presentare innumerevoli incongruenze intrinseche, si pongono, al contrario di quelle precedenti, in patente contrasto con altre risultanze processuali e soprattutto con gli appunti del mar. Felli - fonte probatoria incontestata -, del cui contenuto non sempre forniscono una spiegazione logica e plausibile.

Innanzitutto, operano in tal senso le argomentazioni fin qui spese sulle ragioni sottostanti alle scelte processuali del Tramonte nelle varie fasi del suo narrato ed, in particolare, alla genesi della ritrattazione ed al peculiare contesto temporale e processuale in cui è intervenuta. Argomentazioni che portano a ritenere che non la presa di coscienza - alquanto tardiva - della nefandezza di un racconto infarcito di falsità ha mosso l'imputato a ritrattare, quanto, ancora una volta, la necessità di salvare se stesso dalle conseguenze penali dei fatti - veri - raccontati a Felli e puntualizzati, con nomi, interrelazioni, specificazioni mancanti nelle *veline*, sotto l'incalzare di risultati investigativi che si orientavano pericolosamente in direzione dell'area eversiva veneta, ma con la

Il Presidente est.
Anita Conforti



CORTE DI ASSISE DI APPELLO DI MILANO

Sezione Seconda

tranquillante convinzione di poterla fare comunque franca grazie all'invenzione di "Alberto".

In secondo luogo, vi è una patente incoerenza intrinseca nelle dichiarazioni dibattimentali del 2010. Basti richiamare, a mero titolo esemplificativo, finendosi, altrimenti, con l'incorrere in quell'analisi ragionieristica stigmatizzata dalla Corte di Cassazione, in sede cautelare, rispetto all'enumerazione delle incongruenze di Digilio:

- l'affermazione di non avere mai fatto parte di Ordine Nuovo e addirittura di avere avuto avversione (intuibile da Felli) per la destra extraparlamentare, al punto da interrompere i rapporti con Fachini e Melioli quando questi erano usciti dal M.S.I. avvicinandosi a Franco Freda, nonostante abbia confermato che attingeva dagli stessi le informazioni poi passate a Felli e, più in particolare, che le notizie contenute nell'appunto 622 del 28 gennaio 1974 gli erano state fornite proprio da Melioli¹⁵¹ ;
- l'inverosimiglianza dell'essere stato messo al corrente di notizie riservatissime sulla struttura e sull'attività dell'organizzazione terroristica, di cui si parla nel predetto appunto, nonostante il rifiuto della proposta di entrare a farne parte;
- la negazione che fosse Melioli lo studente di Ferrara di cui all'appunto allegato alla nota del 23 maggio 1974 e l'aver motivato il rifiuto opposto a quest'ultimo col fatto che non sapesse chi fosse, nonostante la dichiarata consapevolezza della sua appartenenza proprio al gruppo di Melioli, persona a lui ben nota;
- l'inverosimiglianza del resoconto dettagliato che Giangastone Romani, personaggio di notevole caratura politica, indicato nell'appunto allegato alla nota n. 4873 del 8 luglio 1974 come uno dei capi della neoformazione eversiva, insieme a Maggi e probabilmente a Rauti, gli avrebbe fatto sulla riunione del 25 maggio all'indomani della strage;
- l'incongruenza dell'asserito giudizio di Romani sulla strage, che avrebbe definito atto "*criminale e vigliacco*", a fronte della qualità delle notizie

¹⁵¹ V. verb. ud. 27.5.2010, fgg 44 e ss.



CORTE DI ASSISE DI APPELLO DI MILANO

Sezione Seconda

asseritamente fornitegli dallo stesso circa la condivisione dell'iniziale proposito di Maggi di rivendicare l'attentato, la sua prevista partecipazione al raduno internazionale di Bellinzona (di cui all'appunto informativo allegato alla nota n. 5580 del 8.8.1974)¹⁵² ed alla sua partecipazione effettiva all'incontro riservato con Rauti il 30 giugno 1974 in cui quest'ultimo aveva impartito precise disposizioni per i "gruppi della destra rivoluzionaria" in vista della prossima "fase preinsurrezionale" (di cui all'appunto informativo allegato alla nota n. 5277 del 24.7.1974);

- la risibile spiegazione del perché avesse negato la paternità degli appunti del 23 maggio e del 6 luglio nell'interrogatorio del 8.3.1993, ovvero il fatto che non ricordava quegli accadimenti e aveva fretta di tornare a casa per via di una cena con amici in occasione della festa della donna¹⁵³;
- l'altrettanto risibile spiegazione delle falsità asseritamente riversate dal 1995 al 2001 nei verbali istruttori, di cui si dirà a breve;¹⁵⁴
- le confuse indicazioni circa l'identità del "mestrino", che in realtà "non era propriamente un mestrino, ma aveva più una calata tipica della zona di San Donà di Piave"¹⁵⁵.

E via andare.

In terzo luogo, una pluralità di risultanze contraddice la fondatezza di gran parte delle ultime dichiarazioni e nel contempo riscontra, su più circostanze, la versione ritrattata.

Nel ritenere sovrabbondante e tediosa la minuziosa elencazione delle tante discrepanze riscontrabili nelle alluvionali dichiarazioni rese da Tramonte nel dibattimento di Brescia rispetto a quelle precedenti, ci si limita ad evidenziare quelle più macroscopiche, che appaiono sufficienti a dare la misura dell'inattendibilità della versione proposta dall'imputato a partire dal memoriale.

¹⁵² V. verb. ud. 8.6.2010, fg. 133.

¹⁵³ V. verb. ud. 1.6.2010, fgg.39 e ss.

¹⁵⁴ Ib., fgg. 52 e ss.

¹⁵⁵ Ib., fgg. 57 e ss.



CORTE DI ASSISE DI APPELLO DI MILANO

Sezione Seconda

Tramonte è giunto a dichiararsi estraneo ad Ordine Nuovo, negando di dividerne l'ideologia, di avere conosciuto Maggi e di avere mai preso parte alle riunioni del suo gruppo.

In quest'opera di rinnegazione totale ha perfino affermato che Ariosto Zanchetta, suo referente quando ancora militava nel M.S.I., avesse posizioni simili a quelle - moderate - di Almirante ed, altresì, che egli aveva preso le distanze da Fachini e Melioli dopo la loro espulsione dal M.S.I.

In realtà, è pacifico che Zanchetta era uno dei *leaders* dell'ala dissidente del partito, facente capo a Lionello Luci.

Un "Maurizio" di Lozzo Atestino, peraltro, è stato indicato da Nessenzia¹⁵⁶, a proposito della riunione cui aveva partecipato Affatigato nelle vicinanze di Padova - cui non ricordava se il predetto fosse stato presente - come "un vivace ragazzo del gruppo di Lozzo Atestino", legato, appunto, ad Ariosto Zanchetta.

Quanto alla presa di distanza da Fachini e Melioli, le affermazioni dell'imputato sono contraddette dagli appunti del mar. Felli, che danno prova del suo perdurante collegamento a Fachini anche dopo la fuga dello stesso, ed ancor più a Melioli, indicato al punto 4 dell'appunto allegato alla nota n. 7496 del 27.9.73 come la fonte delle notizie, ivi riportate, sulla dislocazione e sulla consistenza numerica degli appartenenti ad Ordine Nuovo.

L'asserita estraneità di Tramonte ad Ordine Nuovo è smentita, oltre che dalle dichiarazioni di Nessenzia, da quelle di Affatigato, che lo ha riconosciuto in foto come partecipe alla riunione ordinovista di Padova, nella quale Maggi aveva assunto un ruolo centrale e parlato di attentati da compiere in tutta Italia.

¹⁵⁶ V. v. dichiarazioni rese al R.O.S. il 19.9.2000, fg. 2 e alla Corte d'Assise di Milano il 21.9.2000, fgg. 35 e ss..



CORTE DI ASSISE DI APPELLO DI MILANO

Sezione Seconda

Ma, a destituire di fondamento la rinnegazione di quell'appartenenza bastano gli appunti informativi del mar. Felli, il cui contenuto - talmente ricco di dettagli da presupporre necessariamente una conoscenza diretta di persone e fatti - è pressochè interamente incentrato sull'attività, l'ideologia, i progetti, i proclami, le scelte, le decisioni, i collegamenti politici di Maggi.

Non solo, ma - come si illustrerà a breve - dagli appunti allegati alle note n. 5519 del 3.8.1974 e n. 5580 del 8.8.1974 emerge con chiarezza l'effettiva partecipazione della fonte Tritone al raduno di Bellinzona e la prevista partecipazione dello stesso all'incontro riservato con Pino Rauti (programmato per il successivo 10 agosto), l'uno e l'altro vertenti su temi di estrema rilevanza per l'assetto organizzativo ed operativo della nuova formazione terroristica, inglobante gli ex ordinovisti.

Giova, altresì, ricordare che Tramonte, fin dal luglio 1995¹⁵⁷ e senza mai modificare la propria versione sul punto nel corso delle decine di audizioni avvenute nei successivi sei anni, ha ammesso, davanti alla P.G. (R.O.S. di Roma) e confermato davanti alla Corte d'Assise di Milano di avere partecipato ad una pluralità di riunioni in casa di Giangastone Romani, nelle quali Maggi - in una sorta di soliloquio - illustrava le proprie teorie eversive e gli sviluppi delle stesse sul piano operativo.

In particolare Tramonte ha riconosciuto di essere stato presente alla riunione del 25 maggio 1974, a casa di Romani, ad Abano, nella quale si erano messi a punto i dettagli dell'attentato di piazza della Loggia.

Tali affermazioni - come si è già detto - seppure confermate davanti alla Corte d'Assise di Milano, sono state ritrattate nel dibattimento di Brescia, con l'indicazione di Romani quale fonte delle notizie riportate nell'appunto del 6 luglio 1974.

La stessa Corte bresciana ha, tuttavia, ritenuto non credibile la nuova versione del Tramonte, fornendo in merito una logica ed esaustiva motivazione, pienamente condivisa da questa Corte.

¹⁵⁷ V. verbale dichiarazioni rese alla P.G. (R.O.S. di Roma) in data 14.7.1995.



CORTE DI ASSISE DI APPELLO DI MILANO

Sezione Seconda

E', in effetti, assolutamente inverosimile la rappresentazione di un soggetto della caratura di Romani - persona ormai matura, ideologo del gruppo, situato in posizione verticistica, a diretto contatto con Pino Rauti - che, senza una stringente necessità, fornisce ad un giovanissimo Tramonte, lasciato fuori da quelle riunioni, un resoconto delle stesse tanto dettagliato da includere le singole frasi pronunciate da Maggi e richiedere, a supporto della memoria, la consultazione di appunti diligentemente riportati su di un notes.

I giudici di primo grado hanno, altresì, già rilevato¹⁵⁸ come la smentita di Tramonte di avere partecipato a quella riunione sia, a sua volta, contraddetta dalle testimonianze di Zotto e Gerardini.

A queste si aggiungono oggi nuove acquisizioni istruttorie, che vanno nell'identica direzione.

Il teste Arrigo ha, invero, dichiarato di avere appreso dal Tramonte che aveva partecipato a delle riunioni di Ordine Nuovo, in cui era presente anche Maggi, sulle quali poi riferiva ai Servizi Segreti¹⁵⁹, specificando che lavorava per questi ultimi sotto il nome di *Tritone*.

Lo stesso teste, su contestazione del difensore di parte civile, avv. Menini, ha poi confermato quanto dichiarato in sede di s.i.t., il 25 marzo 2004, ovvero: *"In occasione dei nostri colloqui Tramonte mi aveva riferito che aveva preso parte a delle riunioni nel corso delle quali il dottor Carlo Maria Maggi e Erfo Zorzi (sic) avevano parlato della necessità di realizzare determinati attentati"*, facendo riferimento sia alla strage di Milano, che a quella di Brescia¹⁶⁰.

Il teste Bettinazzi ha dichiarato di avere appreso da Tramonte che era un infiltrato dei Servizi e che faceva parte del gruppo di Ordine Nuovo capeggiato da Maggi e Zorzi¹⁶¹.

Anche Benedetti ha riferito di avere appreso da Tramonte che aveva partecipato, in qualità di infiltrato dei Servizi, a delle riunioni di Ordine

¹⁵⁸ V. fgg. 311-317 sentenza.

¹⁵⁹ V. Fgg. 68-69 verb. ud. 23.6.2015

¹⁶⁰ V. fgg. 69-70, ib.

¹⁶¹ V. fg. 28 verb. ud. 30.6.2015.



CORTE DI ASSISE DI APPELLO DI MILANO

Sezione Seconda

Nuovo, in cui aveva visto Carlo Maria Maggi e forse anche Digilio ed in cui si parlava del contenuto di un libro sulla strategia della tensione o del terrore.¹⁶²

Ongarelli, sia pure a seguito di contestazione del contenuto delle dichiarazioni rese alla P.G. il 30 marzo 2015, ha confermato di avere appreso da Tramonte della sua partecipazione ad una riunione di Ordine Nuovo, della quale aveva, a suo dire, riferito a "chi di dovere", intendendo indicare i Servizi segreti per i quali lo stesso, sempre a suo dire, operava come informatore¹⁶³.

Va, ancora, evidenziato - con riserva di sviluppare l'argomento in prosieguo - come l'affermazione di Tramonte, secondo cui le notizie asseritamente riferitegli da Melioli e Romani sulla nuova organizzazione terroristica si riferivano ad un "*discorso preparatorio*", è contraddetta dalle risultanze degli appunti di Felli, la cui lettura coordinata rende evidente che la neoformazione era già operativa in varie città del Nord (v. appunti allegati alle note n. 622 del 28 gennaio 1974, n. 775 del 2 febbraio 1974, s.n. del 23 maggio 1974).

Né va trascurato in questa sede che l'imputato non è riuscito a dare, in dibattimento, una spiegazione logica e coerente del contenuto degli appunti informativi alla stregua della sua nuova versione.

La prima Corte, pur in presenza degli anzidetti fattori sintomatici, ancora una volta non ha colto lo stretto nesso funzionale che lega l'andamento delle dichiarazioni del Tramonte a quello delle sue immanenti esigenze difensive, omettendo di domandarsi perché questi, fin dalla sua prima audizione sui fatti di Brescia da parte del G.I. Zorzi, pur ammettendo di avere fornito al mar. Felli le notizie trasfuse nelle *veline*, abbia negato di essere la fonte di due soli appunti: quelli del 23 maggio e del 6 luglio 1974; atteggiamento di cui non ha mai fornito una spiegazione plausibile,

¹⁶² V. fg. 40, ib.

¹⁶³ V. fgg. 20-22 trascriz. verb ud. 30.6.2015.



CORTE DI ASSISE DI APPELLO DI MILANO

Sezione Seconda

tale non potendo definirsi né quella delle difficoltà personali e giudiziarie del momento, prospettata nelle audizioni del 1995, né quella - risibile - della fretta di tornare a casa per una cena con amici in occasione della giornata della donna, sostenuta davanti alla Corte di Brescia nel 2010.

L'unica spiegazione logica, e coerente con le altre risultanze probatorie, in realtà, va individuata nel contenuto di quei due appunti, che, contestualizzato all'interno dell'intero narrato della fonte Tritone e del complessivo compendio probatorio, ne rende intellegibili i collegamenti con i tragici accadimenti del 28 maggio ed i loro artefici, svelando, nel contempo, un ruolo del Tramonte non proprio collimante con quello, autoattribuitosi, di fedele informatore dei Servizi.

Non a caso l'ammissione di avere partecipato ad alcune riunioni a casa Romani (fra cui quella del 25 maggio 1974) coincide con l'introduzione della figura di "Luigi", che, in assenza di qualsivoglia spiegazione alternativa da parte dell'imputato, appare artatamente creata per sviare l'attenzione dai "mestrini", collaboratori di Maggi, di cui si fa menzione nei due appunti anzidetti; non a caso solo con l'ulteriore introduzione del fantomatico "Alberto" Tramonte ammette che alcune delle riunioni cui aveva preso parte erano preparatorie dell'attentato; e non a caso, lo svanire di "Alberto" costringe l'imputato ad un disperato tentativo di salvare il salvabile, regredendo all'iniziale fase negatoria della sua partecipazione alle riunioni e della conoscenza di Maggi, ed attribuendo all'ormai defunto Romani la provenienza delle dettagliate informazioni riversate negli appunti di Felli, peraltro a dispetto delle risultanze che confermano la sua frequentazione della casa di Romani nel periodo antecedente la strage e la conoscenza di Maggi. Non a caso, infine, viene ripristinato, contro ogni parvenza logica, l'originario anonimato dello studente ferrarese incontrato da Tramonte appena otto giorni prima dell'attentato.

E dunque, all'esito della comparazione delle due divergenti versioni, risulta evidente l'assoluta preminenza, in termini di tenuta logica e



CORTE DI ASSISE DI APPELLO DI MILANO

Sezione Seconda

coerenza con le altre risultanze¹⁶⁴, di quella a carattere confessorio, tale dovendosi qualificare l'insieme delle dichiarazioni precedenti nelle quali l'imputato ha comunque ammesso il proprio coinvolgimento nell'attività preparatoria della strage, ancorchè sotto l'ombrello protettivo della figura di *Alberto*.

Né tale scelta confessoria può ritenersi geneticamente viziata, giacchè, se è vero che essa nasce a seguito della contestazione del ruolo di fonte informativa e della conoscenza dell'iter collaborativo avviato da altri ex appartenenti ad Ordine Nuovo, è altrettanto vero che Tramonte ben avrebbe potuto, più utilmente ed efficacemente, spiegare il ruolo effettivo ricoperto e la reale portata delle informazioni riferite, senza alcuna necessità di autoaccusarsi (e di coinvolgere direttamente Maggi).

L'atteggiamento perennemente autodifensivo dell'imputato e l'assenza di ragioni cogenti che rendessero imprescindibili le accuse al Maggi per difendere se stesso, nonchè di motivi di astio verso quest'ultimo portano, altresì, ad escludere in concreto intenti auto ed etero calunniatori.

Sospesa, per ora, ogni valutazione nei confronti di Maggi, non può che concludersi, pertanto, per la valenza probatoria *contra se* delle dichiarazioni rese da Tramonte in ordine alla sua partecipazione agli incontri prodromici alla progettazione dell'attentato ed in particolare alla riunione di Abano, nella quale vennero definiti i particolari esecutivi dell'azione delittuosa.

Ritiene la Corte che la conclusione raggiunta non si discosti dai principi giurisprudenziali in tema di ritrattazione della precedente confessione resa dall'imputato. Afferma, infatti, la Cassazione¹⁶⁵, con orientamento costante, che *"la confessione può essere posta a base del giudizio di colpevolezza dell'imputato nelle ipotesi nelle quali il giudice ne abbia favorevolmente apprezzato la veridicità, la genuinità e l'attendibilità, fornendo ragione dei motivi per i quali debba respingersi ogni sospetto di intendimento autocalunniatorio o di intervenuta costrizione sul soggetto. Quando tale indagine, ovviamente estesa al*

¹⁶⁴ fra le quali vanno incluse, oltre a quelle già menzionate, le confidenze fatte ai compagni di detenzione, l'alibi fallito e la comprovata presenza in piazza della Loggia, di cui si dirà a breve.

¹⁶⁵ Sez. I, 17.2.1992, n. 3209, conf. Sez. 1 n. 14623 del 04/03/2008; Sez. 1, n. 43681 del 13/05/2015.

Il Presidente est.
Anna Conforti



CORTE DI ASSISE DI APPELLO DI MILANO

Sezione Seconda

controllo su tutte le emergenze processuali, nel caso di intervenuta ritrattazione, non conduca a smentire le originarie ammissioni di colpevolezza, dovrà allora innegabilmente riconoscersi alla confessione il valore probatorio idoneo alla formazione del convincimento della responsabilità dell'imputato" (fattispecie in cui l'imputato, tratto a giudizio direttissimo dopo aver reso confessione del delitto di omicidio alla polizia giudiziaria, al pubblico ministero ed al giudice per le indagini preliminari, aveva ritrattato in dibattimento le precedenti dichiarazioni).

Il filo conduttore che, al fine di cogliere la rilevanza delle informazioni fornite dalla fonte Tritone al S.I.D. nella ricostruzione della vicenda di piazza della Loggia, parte dall'appunto del 26 gennaio 1974, allegato alla nota n. 622 del 28 gennaio, passa per gli appunti del 23 maggio e del 8 luglio e prosegue con gli appunti allegati alle note nn. 5120 del 16 luglio, 5519 del 3 agosto e 5580 del 8 agosto.

➤ **L'appunto allegato alla nota n. 622 del 28.1.1974¹⁶⁶**

¹⁶⁶ Questo il testo integrale:

- 1 A Ferrara alcuni elementi già appartenenti al disciolto Ordine Nuovo si stanno riorganizzando in gruppo.
*Animatori dell'iniziativa sono due studenti universitari, uno dei quali meridionale, che coabitano in un appartamento situato nel centro storico di Ferrara.
Costoro avrebbero già preso contatto con isolati estremisti di destra del Veneto e dell'Emilia.*
- 2 Il nuovo gruppo:
 - opererà nella più stretta clandestinità;
 - sarà libero da vincoli, con formazioni politiche rappresentate in parlamento;
 - si propone di sfruttare qualsiasi situazione nazionale ed internazionale per portare la sua voce ad ogni livello,
 - sarà filoarabo, e mirerebbe in prospettiva ad operare in parallelo con gruppi extraparlamentari di sinistra sostenitori della causa araba.
- 3 I due studenti di Ferrara affermano che il gruppo può contare su cospicui finanziamenti concessi dall'OPEP (Organizzazione dei Paesi Esportatori di Petrolio) tramite la Banca Nazionale del Lavoro di Perugia.
*Nota: le operazioni bancarie verrebbero eseguite da un cittadino arabo dimorante a Perugia.
Per darsi un assetto organizzativo il gruppo si è imposto un limite di tempo (15 dicembre 1973-15 giugno 1974, durante il quale si dovrà:*

Il Presidente est.
Ann. Conforti



CORTE DI ASSISE-DI APPELLO DI MILANO

Sezione Seconda

L'appunto va collegato alle informazioni fornite dalla fonte Tritone il 1° dicembre 1973 e riversate nell'allegato alla nota n. 9382 del successivo 3 dicembre.

In quella sede la fonte informativa aveva rappresentato la situazione di scompiglio e disorientamento determinata dallo scioglimento di Ordine Nuovo fra i militanti - *"che ora evitano di incontrarsi o sono spariti dalla circolazione (come il dr. Carlo Maggi di Mestre)"* - e la difficoltà di prendere in esame, al momento, alcuna possibile soluzione. Precisava la fonte in merito che: *"Quando già si paventava lo scioglimento di Ordine Nuovo, alcuni militanti avevano manifestato propositi rinunciatari ed espresso l'intenzione di rientrare nel MSI-DN. Altri, invece, proponevano la riorganizzazione dei gruppi già esistenti come circoli culturali o simili, collegati fra loro ma non centralizzati, capeggiati da elementi non compromessi politicamente"*.

L'appunto del 26 gennaio 1974 dà conto del superamento di quell'iniziale disorientamento e dell'avvio di un processo di riorganizzazione in gruppo di ex ordinovisti, attivato da due studenti dell'università di Ferrara, che già avrebbero stabilito contatti con "isolati estremisti di destra del Veneto e dell'Emilia".

Di grande interesse risultano, nello specifico, per le implicazioni successive:

- l'assetto organizzativo della struttura, deputata ad operare, in assoluta clandestinità e libertà rispetto a formazioni politiche presenti in Parlamento, attraverso "nuclei" dislocati nelle principali città italiane, composti da *<accoliti fidati e "disposti a tutto">*;
- l'individuazione di altri gruppi con cui stringere rapporti di collaborazione;
- il termine massimo di sei mesi (dal 15 dicembre 1973 al 15 giugno 1974) per completare tali operazioni;

4

- reperire accoliti fidati e "disposti a tutto";
- organizzare i "nuclei" operativi nelle principali città italiane;
- individuare eventuali altri gruppi con cui stabilire possibili rapporti di collaborazione.
Uno sforzo particolare verrà compiuto in due città lombarde, sicuramente Milano e forse Bergamo, che avranno una funzione sperimentale".



CORTE DI ASSISE DI APPELLO DI MILANO

Sezione Seconda

- l'individuazione di due città lombarde (certamente Milano e forse Bergamo) come luoghi in cui concentrare il massimo impegno, anche in funzione sperimentale;
- il proposito "di sfruttare qualsiasi situazione nazionale ed internazionale per portare la sua voce ad ogni livello".

➤ L'appunto del 23 maggio 1974, allegato alla nota del 25 maggio¹⁶⁷.

¹⁶⁷ Il testo integrale è il seguente:

- 1) La fonte è stata contattata da uno studente dell'università di Ferrara, che insieme ad altri ex militanti di "Ordine Nuovo" è impegnato a ricostituire una non meglio precisata organizzazione clandestina di estrema destra.
L'incontro è avvenuto nella abitazione del fiduciario la sera del 20 5 1974.
Lo studente era solo e viaggiava a bordo di autovettura FIAT 500 della quale la fonte non ha potuto rilevare il numero di targa (era notte e la vettura era stata parcheggiata ad una certa distanza).
- 2) Lo studente ha proposto al fiduciario di entrare nel movimento spiegandogli sommariamente che la organizzazione clandestina:
 - è già presente ed operante in alcune città del settentrione,
 - verrà presto attivata anche a Padova dove a breve scadenza si annuncerà con volantini che:
 - attaccheranno duramente il Procuratore della Repubblica dottor Fais, rilevando notizie bomba sulla sua attività di giudice e la sua vita privata;
 - formuleranno minacce contro lo stesso magistrato per indurlo a desistere dalla sua azione persecutoria a danno dell'estrema destra (dal caso Freda alla Rosa dei venti);
 - spiegheranno gli scopi politici che l'organizzazione si propone, e cioè:
 - a) difendere anche con interventi diretti ed azioni violente le persone di estrema destra ingiustamente perseguitate per la loro attività politica;
 - b) abbattere il sistema borghese mediante attacchi diretti alla sue strutture, ai partiti parlamentari, e soprattutto ai rossi".
- 3) Il fiduciario ha fatto osservare all'interlocutore di non potersi impegnare a collaborare senza essere messo prima in condizioni di sapere con chi ha a che fare.
Lo studente, tuttavia, non ha voluto qualificarsi, ed ha motivato il suo riserbo precisando che:
 - l'organizzazione per mantenere la più stretta clandestinità si è strutturata in gruppi ristrettissimi, (quattro o cinque persone) completamente staccati tra loro;
 - gli appartenenti ad un gruppo non conoscono quelli degli altri;
 - lo statuto del movimento prevede che chiunque riveli ad estranei notizie di carattere riservato venga "fatto fuori".
- 4) Nel corso della conversazione la fonte ha chiesto allo studente se l'organizzazione in argomento sia implicata negli attentati attribuiti ultimamente all'estrema destra.
L'interrogato ha risposto con un sorriso enigmatico, precisando al fiduciario che potrà saperne qualcosa di più se darà la prova di fidatezza e di coraggio impegnandosi ad diffondere i volantini menzionati al paragrafo due, con le seguenti modalità:
 - depositare i volantini chiusi in busta in cassette postali di Padova e Vicenza;
 - avvisare poi telefonicamente i comandi dei Carabinieri delle due città.Il fiduciario non ha risposto né sì né no, ribadendo che prima di assumersi un impegno preciso vuole sapere con chi ha a che fare.

Il Presidente est.
Anna Conforti



CORTE DI ASSISE DI APPELLO DI MILANO

Sezione Seconda

Vanno subito sottolineati due aspetti peculiari.

Il primo è che l'appunto in questione, prima del suo inoltro formale, è stato trasmesso dal magg. Bottallo al gen. Maletti con una nota manoscritta del seguente tenore: " Sig. Generale, unisco un appunto 'informale' su argomento oggetto di conversazione.

Ritengo che, volendo proseguire nell'azione in maniera incisiva, esista la possibilità di individuare componenti ed intenzioni di uno o, probabilmente, due dei 'gruppi' citati".

Il secondo è che, nell'appunto, non è indicato - contrariamente al solito - il livello di attendibilità delle informazioni fornite dalla fonte, seppure l'annotazione di pugno del gen. Maletti, apposta in calce alla nota di Bottallo ("Dire con mia lettera s.n.che proceda senz'altro") porti a ritenere che lo stesso capo del Reparto "D" attribuisse rilevanza a quelle informazioni. In effetti, il tenore delle informazioni riversate nell'appunto e la precisazione, contenuta nella nota di accompagnamento senza numero, che "l'organizzazione clandestina in argomento: - è la stessa di cui tratta il foglio n. 622 in data 28-1-1974 (...); - potrebbe identificarsi - a parere della fonte - nel movimento terroristico segnalatosi come "Ordine Nero", avrebbero allarmato chiunque, per più ordini di ragioni.

Innanzitutto, il raffronto con l'informativa del 28 gennaio rende evidente che le indicazioni fornite dallo studente di Ferrara il 20 maggio altro non sono se non l'avvenuta attuazione delle linee programmatiche rappresentate cinque mesi prima. Ed invero:

- l'affermazione che l'organizzazione - clandestina, come preannunciato - " è già presente ed operante in alcune città del Settentrione" non consente, lessicalmente, altra interpretazione, se non che la stessa era, in

5) *Nonostante l'evasiva risposta del fiduciario l'interlocutore l'ha informato che si rifarà vivo per portargli i volantini in argomento entro una quindicina di giorni".*



CORTE DI ASSISE DI APPELLO DI MILANO

Sezione Seconda

quel momento, già attiva, non avendo, altrimenti senso neppure la successiva proposizione "verrà presto attivata anche a Padova";

- l'affermazione che "l'organizzazione, per mantenere la più stretta clandestinità, si è strutturata in gruppi ristrettissimi (quattro o cinque persone)" ricalca fedelmente il progetto di strutturazione in "nuclei operativi" esposto nell'appunto di gennaio;
- i tempi sono congrui, collocandosi, l'invito rivolto dallo studente di Ferrara alla fonte Tritone, in prossimità del termine massimo (15 giugno 1974) impostosi dal gruppo per il completamento dell'assetto organizzativo.

In secondo luogo, Ordine Nero, a quella data, aveva già mostrato la sua piena capacità operativa, rivendicando, in soli due mesi - dal 13 marzo al 10 maggio 1974 - ben otto attentati in diverse città, in massima parte del Nord¹⁶⁸.

Peraltro, il volantino di rivendicazione della strage reca la sottoscrizione di Ordine Nero e di Anno Zero.¹⁶⁹

La circostanza è tutt'altro che irrilevante.

¹⁶⁸ v. sentenza della Corte d'Assise d'Appello di Firenze in data 8.6.1987, dalla quale risulta la seguente cronologia degli attentati attribuiti ad Ordine Nero:

- 1) 13.3.1974, Milano (sede Corriere della Sera)
- 2) 15.3.1974, Milano (Liceo Scientifico Vittorio Veneto)
- 3) 23.4.1974, Milano (sede Esattoria Comunale)
- 4) 23.4.1974, Lecco (sede Federazione P.S.I.)
- 5) 23.4.1974, Moiano (Casa del Popolo)
- 6) 10.5.1974, Milano (sede dell'Assessorato all'Ecologia della Regione Lombardia)
- 7) 10.5.1974, Ancona (sede Esattoria Comunale)
- 8) 10.5.1974, Bologna (edificio privato di via Arnaud, erroneamente ritenuto sede dell'Oleificio Chiari & Forti).

¹⁶⁹ Questo il testo integrale: "Ci siamo assunti non a caso la paternità della strage di Brescia - con ciò vogliamo dimostrare ai nostri avversari - come le forze nazional-rivoluzionarie sanno agire al di fuori della legalità in cui ci ha posto il sistema - il nostro fine ultimo è quello di sovvertire l'ordinamento dello Stato; disintegrare il sistema borghese e dar vita ad una ristrutturazione ideale della nostra società.

Anno Zero ha perso il proprio organo di stampa ma non la voglia di lottare - molta gente è confluita in 'Anno Zero'. Ora siamo una vera organizzazione che saprà colpire al momento opportuno. Abbiamo abbandonato ogni paura e dubbio dietro di noi. Vendicheremo noi; in prima persona, i soprusi contro i camerati ingiustamente incriminati: da Freda a Graziani a Mutti, Falica, Massagrande. Non siamo più un'esigua minoranza bensì una forza marciante che fa ancor proprio il motto: << il nostro onore si chiama fedeltà >>".

Il Presidente est.
Anna Conforti



CORTE DI ASSISE DI APPELLO DI MILANO

Sezione Seconda

Va considerato, in primis, che tale rivendicazione non è stata mai smentita. E ciò, a fronte dell'adozione, da parte del gruppo terroristico, di una rigida regola comportamentale, quanto alla rivendicazione dei soli attentati effettivamente compiuti. In tal senso depongono, infatti, la decisione, assunta nel raduno di Bellinzona e riportata nell'appunto del 8 agosto 1974, di smentire la falsa rivendicazione dell'attentato al treno *Italicus* - di fatto non attribuito ad Ordine Nero - e la conseguente redazione della smentita scritta da parte di Fabrizio Zani, con la medesima macchina da scrivere utilizzata per precedenti rivendicazioni di sicura provenienza da tale gruppo.

In secondo luogo, gli obiettivi politici dell'organizzazione clandestina di cui si parla nell'appunto del 23 maggio - ovvero: "*a) difendere, anche con interventi diretti ed azioni violente, le persone di estrema destra ingiustamente perseguite per la loro attività politica; b) abbattere il sistema borghese mediante attacchi diretti alle sue strutture, ai partiti parlamentari e soprattutto ai <rossi>*" - trovano precisa rispondenza nel contenuto del volantino di rivendicazione. Si legge, infatti, in esso: "*Il nostro fine ultimo è quello di sovvertire l'ordinamento dello Stato, disintegrare il sistema borghese e dar vita ad una ristrutturazione della nostra società. (...) Vendicheremo noi, in prima persona, i soprusi contro i camerati ingiustamente incriminati: da Freda a Graziani, a Mutti, Falica, Massagrando*".

Del pari, si coglie una singolare assonanza fra la "*prova di fidezza e coraggio*", richiesta dallo studente di Ferrara a Tritone - ovvero "*depositare i volantini, chiusi in busta, in cassette postali a Padova e Vicenza; avvisare poi, telefonicamente, i comandi dei Carabinieri delle due città*" - e le modalità di rivendicazione della strage, affidata ad un volantino, immesso nella cassetta postale dell'ignaro rag. Morin, guarda caso, a Vicenza.

➤ **L'appunto allegato alla nota n. 4873 del 8.7.1974¹⁷⁰**

¹⁷⁰ Il testo integrale è il seguente:

- 1 *La sera del 25 maggio ultimo scorso il dottor Carlo Maria Maggi di Mestre si è recato - insieme ad altri due camerati della zona di Venezia - ad Abano Terme, per incontrarsi con Romani Giangastone, nell'abitazione di questo ultimo.*

Il Presidente est.
Anna Conforti



CORTE DI ASSISE DI APPELLO DI MILANO

Sezione Seconda

- 2 Maggi e Romani:
 - sono legati da stretta amicizia;
 - hanno militato entrambi nel disciolto Ordine Nuovo;
 - verso il 1970 erano rientrati nell'M.S.I ma poi:
 - Maggi ne è uscito nuovamente nel 1972;
 - Romani ha assunto un atteggiamento critico nei confronti del partito e pur rimanendo ufficialmente nelle sue file (è membro dell'esecutivo nazionale), si è schierato a favore della destra oltranzista.
- 3 Gli argomenti trattati nell'abitazione di Romani hanno riguardato la situazione ed i programmi della destra extraparlamentare dopo lo scioglimento di Ordine Nuovo. E' stato quasi un monologo di Maggi, in quanto Romani e gli altri si sono limitati ad annuire o ad intervenire per puntualizzazioni marginali
- 4 Maggi ha reso noto che:
 - è in corso la creazione di una nuova organizzazione extraparlamentare di destra che comprenderà parte degli ex militanti di Ordine Nuovo;
 - l'organizzazione sarà strutturata in due tronconi:
 - uno clandestino con le caratteristiche ed i compiti seguenti:
 - a) numericamente molto ristretto;
 - b) costituito da elementi maturi (dai 35 ai 45 anni, salvo qualche eccezione) e di collaudata fede politica;
 - c) opererà con la denominazione Ordine Nero sul terreno dell'eversione violenta contro obiettivi che verranno scelti di volta in volta;
 - l'altro palese il quale:
 - a) si appoggerà a circoli culturali - ancora da costituire - gestiti da elementi di estrema destra finora rimasti nell'ombra;
 - b) avrà il compito di sfruttare politicamente le ripercussioni degli attentati operati dal gruppo clandestino".
- 5 Secondo Maggi i criteri di selezione degli elementi destinati al gruppo clandestino sono motivati dal fatto che le persone di una certa età:
 - offrono maggiori garanzie sotto il profilo politico e della riservatezza;
 - agiscono più razionalmente e non si lasciano prendere da paure, orgasmi, o emozioni;
 - hanno le doti psicofisiche necessarie per non cedere - in caso di arresto - alle strette degli interrogatori da parte di Polizia e Magistratura (ha citato ad esempio Giorgio Freda, il quale nonostante la lunga detenzione e la caparbieta del Giudice D'Ambrosio non ha parlato).
- 6 L'attività dei due tronconi sarà organizzata e coordinata, a livello centrale, da un team dirigenziale del quale faranno parte alcuni dei maggiori esponenti del disciolto "Ordine Nuovo" tra cui gli stessi Maggi e Romani e, probabilmente, l'onorevole Pino Rauti.
- 7 La mattina del 16 giugno u. s. scorso un giovane di Mestre, collaboratore del dottor Maggi, si è recato a Brescia per incontrarsi con alcuni camerati.
Il mestrino:
 - ha circa 25 anni, fisico asciutto e atletico, ed alto circa m. 1,75;
 - viaggiava a bordo di autovettura FIAT 1500 targata Venezia;aveva partecipato insieme a Maggi all'incontro svoltosi la sera del 25 maggio u. s. nell'abitazione di Romani.
- 8 Raggiunta Brescia il giovane di Mestre si è recato nei pressi di piazza della Loggia, dove in un bar era ad attenderlo un camerata bresciano (età sui 23 anni, statura alta-snella, capelli castani lunghi, viaggiante - insieme ad una ragazza - a bordo di una autovettura Alfa Romeo "duetto" di colore grigio metallizzato), insieme al quale ha proseguito per Salò.

Il Presidente est
Anna Conforti



CORTE DI ASSISE DI APPELLO DI MILANO

Sezione Seconda

- 9 A Salò:
- hanno trovato un altro camerata sui 28-30 anni, quasi sicuramente di Brescia o dintorni, il quale:
 - viaggiava a bordo di autovettura Porche di colore nero, nuova (è targata Bs 42.... o 40....);
 - aveva con sé due giovani donne bionde, molto avvenienti e truccate vistosamente;
 - dovrebbe essere un protettore di prostitute.
 - il predetto ha consegnato al mestrino un voluminoso pacco di documenti;
 - tutti insieme, hanno consumato il pranzo nel giardino esterno di un ristorante situato alla periferia della città;
 - si sono trattenuti fino a sera
- 10 Durante il pranzo si è appena accennato ad argomenti di natura politica. L'uomo con la Porche ha comunque accennato che:
- la repressione attuata dopo i fatti di Brescia nei confronti dell'estrema destra non ha intimorito i camerati di quella città, i quali continueranno a fare sentire la propria presenza anche in segno di solidarietà con gli arrestati;
 - si stanno rafforzando i collegamenti tra i vari gruppi oltranzisti di destra.
- 11 Verso sera il giovane con la Alfa Romeo e la sua ragazza hanno lasciato la compagnia. Il mestrino e l'uomo con la Porche, partiti circa un'ora dopo hanno raggiunto la stazione ferroviaria di Brescia e - verso le ore 23.30 - si sono recati ad un distributore di benzina per fare il rifornimento (si tratta di una stazione Agip situata a circa un chilometro dalla stazione ferroviaria, lungo una strada alberata in direzione di Milano). L'addetto al distributore ha rivolto all'uomo con la Porche il saluto "Salve, Ragioniere", facendo intendere di averlo visto altre volte.
- 12 Poco dopo il mestrino è entrato in autostrada dirigendosi verso Venezia. Prima dell'uscita di San Bonifacio, si è fermato in un parcheggio dove era ad attenderlo un autotreno Tir con targa tedesca, il cui conducente - che parla discretamente l'italiano - lo ha aiutato a prelevare dal rimorchio una cassa che è stata subito trasbordata sulla Fiat/1500 del mestrino.
- La cassa:
- era di colore nocciola e presentava venature tipiche del legno;
 - era accatastata sul rimorchio con altri materiali e ricoperta da strato di scatoloni;
 - aveva più o meno le seguenti dimensioni: cm. 120 x 60 x 60;
 - veniva sistemata nell'abitacolo (parte posteriore) della FIAT/1500, previo abbassamento dello schienale (si era tentato inutilmente di farla entrare nel baule).
- Dopo il trasbordo l'autotreno rimaneva nel parcheggio mentre il giovane di Mestre riprendeva viaggio in direzione di questa ultima città.
- 13 Il 29 o 30 giugno scorso, Romani ha partecipato - quale membro dell'Esecutivo del MSI-DN - ad una riunione della direzione nazionale del partito svoltasi a Roma. Al ritorno dalla capitale ha riferito a Maggi:
- di essersi incontrato con l'On. Rauti che avrebbe assicurato consensi ed appoggi per l'attività degli ex ordinovisti;
 - di avere concordato con Rauti un nuovo incontro - con la partecipazione di altri ex dirigenti di Ordine Nuovo - da tenersi a Roma quanto prima.

Il Presidente est.
Anna Conforti



CORTE DI ASSISE DI APPELLO DI MILANO

Sezione Seconda

- 14 Nel commentare i fatti di Brescia, Maggi ha affermato che quell'attentato non deve rimanere un fatto isolato perché:
- il sistema va abbattuto mediante attacchi continui che ne accentuino la crisi;
 - l'obiettivo è di aprire un conflitto interno risolvibile solo con lo scontro armato.
- Nello spirito di questa teoria, lo stesso Maggi e Romani avevano espresso l'intenzione - qualche giorno dopo la strage - di stilare un comunicato da far pervenire alla stampa. Il documento avrebbe dovuto:
- esporre la linea politica e programmatica dell'organizzazione già menzionata (para: 4);
 - annunciare azioni terroristiche di grande portata da compiere a breve scadenza.
- 15 Con questa iniziativa Maggi e Romani si proponevano - in un primo tempo - di accentuare lo sgomento diffusosi nel paese dopo l'attentato di Brescia. Infatti, le minacciate azioni terroristiche non sarebbero state messe in atto. Il programma prevedeva, tuttavia, che allorquando l'allarme provocato dal primo avviso si fosse smorzato, sarebbe stato emesso un altro comunicato analogo, al quale - parimenti - non sarebbero seguite azioni concrete. Quando finalmente l'opinione pubblica si fosse assuefatta all'idea che si trattava di iniziative allarmistiche destinate a non avere seguito sul piano operativo, sarebbe scattata l'azione terroristica. In seguito Maggi e Romani non hanno più fatto accenno all'iniziativa.
- 16 Fra gli esecutori del predetto piano eversivo avrebbero dovuto essere:
- due giovani di Mestre, "devotissimi seguaci" di Maggi;
 - Francesconi Sartori Arturo di Padova.
- 17 Il dottor Maggi:
- non divide le posizioni delle frange ex ordinoviste che si richiamano al periodico Anno Zero;
 - esclude pertanto che l'organizzazione in via di costituzione incorpori dette frange, ma ritiene tuttavia utile avvicinarle per sottrarre loro gli elementi migliori (a questo riguardo, è solito esprimere apprezzamenti molto lusinghieri sul conto di Mellioli Giovanni di Rovigo, attestato sulle posizioni di Anno Zero);
 - è contrario ad ogni forma di collaborazione con altre formazioni della destra extraparlamentare;
 - diffida, in particolare di Avanguardia Nazionale che ritiene essere sostenuta e manovrata - in persona di tale De Felice, esponente del movimento - dal Ministero dell'Interno;
 - organizza spesso, nella sua abitazione di Venezia, incontri con militanti della destra extraparlamentare (frequente è la partecipazione di elementi di Treviso);
 - sere fa ha ricevuto alcuni attivisti di imprecisato gruppo operante a Sesto San Giovanni (MI), che ha definito "molto forte, deciso e bene organizzato";
 - ha invitato alcuni suoi seguaci - tra cui Francesconi Sartori Arturo - a praticare qualche disciplina sportiva per acquisire una preparazione fisica idonea a affrontare eventuali "prove impegnative" (delle quali non ha precisato la natura);
 - ha incaricato alcuni camerati di localizzare nascondigli idonei all'occultamento di imprecisato materiale.

Il Presidente est.
Anna Conforti



CORTE DI ASSISE DI APPELLO DI MILANO

Sezione Seconda

La vicinanza temporale della riunione di cui si fa menzione nell'appunto alla strage ha giustamente indotto una speciale attenzione sui contenuti dello stesso, la cui natura eversiva è del tutto evidente.

La Corte, in questa sede, tiene a sottolinearne, in particolare, alcuni, che, a suo avviso, sono significativi dell'unitarietà dell'azione di ricompattamento delle forze eversive di destra a seguito dello scioglimento di Ordine Nuovo e dell'identità degli obiettivi perseguiti, della strategia per realizzarli, delle concrete modalità attuative.

Non può, in effetti, ritenersi casuale:

- che, nel fare il punto della situazione, quanto allo stato ed ai programmi della destra extraparlamentare dopo lo scioglimento di Ordine Nuovo, il monologo di Maggi abbia riguardato la creazione - "in corso" - di una nuova organizzazione extraparlamentare di destra, includente ex ordinovisti e strutturata su due livelli: l'uno, clandestino, coinvolgente un numero molto ristretto di partecipi di chiara fede, e l'altro palese, poggiante su circoli culturali ispirati alla medesima ideologia. Esattamente come teorizzato fin dalla riunione di via degli Scipioni;
- che la denominazione sotto cui avrebbe operato sul terreno dell'eversione violenta fosse quella di "ORDINE NERO", ovvero la stessa nella quale la fonte Tritone aveva ipotizzato si identificasse la struttura clandestina cui aveva fatto riferimento lo studente di Ferrara e - quel che più conta - la stessa che figura nel volantino di rivendicazione della strage;
- che il nominativo di Arturo (Francesconi) Sartori, da Padova, - indicato dalla fonte Tritone come "*militante da vecchia data di organizzazioni estremiste di destra*" ed "*individuo non perfettamente equilibrato, e capace, a*

18 Giovanni Mellioli:

- è molto lusingato dalle attenzioni che gli rivolge Maggi, ma per il momento non sembra interessato ad entrare nella sua orbita politica;
- è l'elemento più in vista, nella zona, del gruppo Anno Zero;
- ha contatti con elementi di Rovigo, Udine, Treviso e Ferrara;
- ha stretti legami con Salvatore Francia di Torino (dopo l'arresto di questi per ricostituzione del partito fascista si allontanò per diversi giorni da Rovigo; temendo di essere coinvolto della stessa vicenda giudiziaria)
- si ispira fortemente alle teorie del filosofo rumeno Codreanu;
- mantiene rapporti epistolari con Freda".



CORTE DI ASSISE DI APPELLO DI MILANO

Sezione Seconda

livello esecutivo, di azioni anche cruente ed avventate” - risulti menzionato tanto dallo studente ferrarese come appartenente all’organizzazione clandestina descritta a Tramonte¹⁷¹, quanto da Maggi come esecutore del piano eversivo della neo-formazione.

➤ **L’appunto allegato alla nota n. 5120 del 16 luglio 1974**¹⁷²

L’appunto, oltre a dare conferma della partecipazione diretta di Tramonte a quella che, assai verosimilmente, costituiva una fornitura di armi - in tutto analoga, a quella del 16 giugno, menzionata nel precedente appunto e cui l’imputato era ugualmente presente -, rileva perché, al pari di quella, collega il giovane mestrino “politicamente legato a Maggi” all’operazione ed ai camerati di Brescia, dando prova, in tal modo, della non occasionalità e delle forniture, e dei rapporti del gruppo di Maggi con i neofascisti bresciani, peraltro a breve distanza di tempo dalla strage.

¹⁷¹ V. p. 5 nota del 25 maggio 1974, di accompagnamento all’appunto del 23 maggio.

¹⁷² L’appunto è del seguente letterale tenore:

Nella tarda mattinata di domenica 23 giugno un giovane di Mestre - legato politicamente al dottor Carlo Maggi, esponente del disciolto “Ordine Nuovo” - ha raggiunto Salò dove si è incontrato con un camerata di Brescia.

Il primo viaggiava - da solo - a bordo di una autovettura FIAT 1500 targata Venezia, il secondo - pure solo - guidava un’Alfa Romeo “duetto” di colore grigio metallizzato targata Brescia.

- 2 *Dopo avere pranzato insieme, i due si sono recati a Verona - dove hanno trascorso il pomeriggio senza incontrare altre persone - e verso le ore 22.30 hanno raggiunto Desenzano dove hanno imboccato la autostrada in direzione di Venezia.*

Percorsi pochi chilometri si sono fermati nel piazzale di una stazione di servizio carburanti con annesso bar della Motta, rimanendo in attesa.

- 3 *Verso le ore 24.00 sono giunti nel piazzale due autotreni “TIR” con targa olandese, i cui conducenti - dopo avere parcheggiato un po’ fuori mano - sono entrati nel bar.*

A questo punto, il giovane di Mestre è salito sul cassone di uno dei due autotreni, alla ricerca di qualcosa, ma ne è ridisceso quasi subito senza nulla portare seco.

E’ salito, quindi, sull’altro autotreno dal quale ha prelevato un cassa - apparentemente non molto pesante - che con l’aiuto del camerata bresciano, ha sistemato nel bagagliaio della autovettura usata da questo ultimo.

Entrambi, poi, hanno ripreso il viaggio - ognuno con la propria auto - in direzione di Venezia.

- 4 *I due camionisti olandesi si sono comportati con estrema naturalezza.*

Sull’autotreno dal quale è stata prelevata la cassa figurava la scritta: Rotterdam - tel. 128864 - 2/45

Il Presidente est.
Anita Conforti



CORTE DI ASSISE DI APPELLO DI MILANO

Sezione Seconda

Circostanza, quest'ultima, che - come si chiarirà nel trattare la posizione di Maggi - evoca l'affermazione di Maggi (riportata nell'appunto del 6 luglio), secondo cui l'attentato di Brescia non doveva rimanere un fatto isolato.

➤ L'appunto allegato alla nota del 3.8.1974, n. 5519¹⁷³

L'appunto è importante in quanto, da un lato, conferma l'intraneità di Tramonte rispetto ad Ordine Nuovo, non potendo spiegarsi altrimenti la programmata partecipazione dello stesso (di cui si fa menzione in calce alla nota) all'incontro con Rauti - icona dell'ordinovismo, inaccessibile alla base del Movimento -, cui, non a caso, sarebbero dovuti andare Romani e Maggi, per discutere di temi scottanti, quali l'appoggio dello stesso Rauti, nonostante la sua posizione istituzionale, a Freda, e nuove linee strategiche riguardo all'attività eversiva; dall'altro, il prospettato spostamento di questa nei centri minori "per sottrarsi alla immediata e pesante reazione che si verifica nei grossi centri" evoca le doglianze del camerata bresciano con la Porche, di cui al p. 10 dell'appunto del 6 luglio, per la repressione attuata a Brescia dopo la strage.

L'appunto in questione, esplicitamente richiamato nella nota successiva del 8 agosto, è, altresì, significativo del fatto che all'incontro di

¹⁷³ Questo il testo integrale.

- 1 Romani Giangastone ha preavvisato Maggi Carlo ed altro elemento della zona di Padova di tenersi pronti a partire attorno al 10 agosto 1974 per partecipare ad un incontro con l'On. Pino Rauti.
- 2 L'incontro che presumibilmente avrà luogo a Roma verterà su:
la programmazione dell'attività "operativa" della destra extraparlamentare per il prossimo autunno, in coincidenza con l'apertura delle scuole e con l'inizio delle rivendicazioni sindacali;
la mobilitazione degli "ex ordinovisti" in occasione del processo contro Freda a Catanzaro. L'onorevole Rauti sarebbe intenzionato a dimostrare la sua solidarietà a Freda e intenderebbe assicurare la costante presenza di camerati nella sede processuale;
lo spostamento dell'attività eversiva nei centri minori per sottrarsi alla immediata e pesante reazione che si verifica nei grossi centri dove esiste un imponente apparato repressivo al quale, in tali occasioni, fornisce collaborazione tutta la organizzazione antifascista;
l'incremento dei centri sportivi Fiamma, facenti capo al MSI-DN, utilizzabili per l'attività addestrativa dei giovani di destra e come copertura per altre attività illegali.



CORTE DI ASSISE DI APPELLO DI MILANO

Sezione Seconda

Bellinzona, sostitutivo di quello inizialmente previsto a Roma, era programmata la presenza di Maggi.

L'appunto allegato alla nota n. 5580 del 8 agosto 1974 ¹⁷⁴

¹⁷⁴ Il testo integrale è il seguente:

1 Dal 5 al 7 agosto 1974, in località montana prossima a Bellinzona (Svizzera) si è svolto un campo internazionale di extraparlamentari di destra. Vi hanno partecipato 48 elementi - di cui circa 30 italiani ed i rimanenti di tutti i Paesi dell'Europa occidentale - che si sono concentrati in Milano (Piazza San Babila) ed in Sesto San Giovanni nel pomeriggio del 3 ed hanno raggiunto la zona attraverso Ponte Chiasso e Lugano, alla spicciolata.

La riunione:

- non ha registrato la partecipazione di esponenti di rilievo italiani, probabilmente a causa dell'attentato al treno Italicus avvenuto poco prima della loro presunta partenza. Infatti, l'eventuale allontanamento dei predetti dirigenti dalle loro abituale residenza avrebbe potuto creare sospetti;

- si è risolta in una semplice scampagnata per l'assenza dei dirigenti italiani;

- ha suscitato perplessità nei convenuti che, al termine di essa, avevano chiesto i motivi che avevano consigliato di indirla. E' stato loro risposto, evidentemente per non deluderli maggiormente, che lo scopo era stato quello di cercare legami di cameratismo in vista di eventuali operazioni comuni.

2 La notizia dell'attentato, giunta nella tarda mattinata del 4 agosto 1974, ha indotto i convenuti:

- a rifiutare di assumersi la paternità dell'azione eversiva. A tale fine è stato dato incarico al gruppo Ordine Nero di Milano, che è già noto al pubblico per avere eseguito a Milano un attentato "debitamente firmato", di smentire il comunicato "a-pocrifo" che attribuisce la responsabilità dell'azione ad "Ordine Nero", fornendo prove concrete (comunicato battuto con la stessa macchina da scrivere, stessa carta intestata, stessa forma etc.,)

- a ribadire che "Ordine Nero" deve identificarsi esclusivamente nell'organizzazione degli ex "ordinovisti" raccolti dopo lo scioglimento coatto di "Ordine Nuovo" intorno al periodico "Anno Zero" e che ha per leader l'On. Pino Rauti, Clemente Graziano, Elio Massagrande e Salvatore Francia;

- ad affermare che nella tattica operativa di "Ordine Nero" non rientrano tipi di attentati indiscriminati. Infatti tale organizzazione, pur perseguendo il fine di creare il "caos" nel Paese, intende colpire obiettivi ben definiti e remunerativi.

3 In un primo tempo è stato comunicato ai convenuti che sarebbe intervenuto anche Angelo Angeli da Milano e in atto rifugiato in Svizzera. Successivamente è stato loro precisato che erano giunte notizie che indicavano Angeli come confidente del S.I.D. e pertanto lo stesso era stata diffidato dall'intervenire alla riunione.

Il Presidente est.
Anna Conforti



CORTE DI ASSISE DI APPELLO DI MILANO

Sezione Seconda

Il medesimo senso di continuità si coglie nell'appunto allegato alla nota 5580 del 8 agosto 1974.

Già nella predetta nota di accompagnamento si precisa che la riunione tenutasi nei pressi di Bellinzona, ed alla quale aveva partecipato la fonte Tritone, era *"la stessa che, in un primo tempo (vds. f.n. 5519 del 3-8 - 1974), la fonte riteneva dovesse svolgersi a Roma"*.

Assai significativo il contenuto del punto 2, in cui si riportano tre importanti decisioni assunte dai "convenuti":

- a) la smentita dell'attentato al treno *Italicus*, demandata al gruppo di Milano;
- b) la rivendicazione identitaria di Ordine Nero come *"organizzazione degli ex 'ordinovisti', raccolti dopo lo scioglimento coatto di 'Ordine Nuovo' intorno al periodico 'Anno Zero' e che ha per leaders l'on. Pino Rauti, Clemente Graziano, Elio Massagrande e Salvatore Francia"*;
- c) la focalizzazione degli attacchi terroristici su *"obiettivi ben definiti e remunerativi"*, con esclusione di *"attentati indiscriminati"*.

L'importanza di tali particolari sta nel fatto che aspetti determinanti della strategia e della connotazione stessa di Ordine Nero vennero definiti dai "convenuti" di quel raduno, militanti di formazioni diverse, anche straniere, accomunati dalla medesima ideologia eversiva di destra.

Il dato è espressivo di come le individualità dei singoli gruppi si risolvessero, infine, nella comune strategia politica e, nel contempo, di quanto intensi e solidali fossero i rapporti, sul piano operativo, fra Ordine Nero e le altre formazioni terroristiche di omologa ideologia, dentro e fuori i confini nazionali.

Non va, altresì, trascurata la rivendicazione, da parte di Ordine Nero, della propria diretta derivazione dal disciolto Ordine Nuovo, alla cui

4

"Ordine Nero" sarebbe riuscito a infiltrare un proprio elemento nelle Brigate Rosse.

Tale elemento:

ha il compito di studiare i sistemi organizzativi e operativi delle Brigate Rosse per poterle imitare nelle azioni future;

ha riferito ai propri dirigenti che le Brigate Rosse sono sicuramente estranee al duplice omicidio avvenuto nella sede della M.S.I di Padova

Il Presidente est.
Anna Conforti



CORTE DI ASSISE DI APPELLO DI MILANO

Sezione Seconda

leadership viene riconosciuta identica posizione di vertice; circostanza che non può non richiamare alla mente quanto affermato da Maggi, nella riunione di Abano del 25 maggio, circa la composizione del *team dirigenziale* a livello centrale (è appena il caso di ricordare che anche lo stesso Maggi e Giangastone Romani sono da annoverare fra gli esponenti di spicco di Ordine Nuovo).

Così come non va trascurata la perfetta corrispondenza, quanto alla scelta mirata degli obiettivi da colpire, fra la tattica operativa di Ordine Nero - riportata nell'appunto in esame - e quella descritta da Maggi nella riunione di Abano¹⁷⁵.

Per altro verso, come già osservato in ordine all'appunto allegato alla nota del 23 maggio, assume pregnante rilevanza l'affermazione della scelta di rivendicare esclusivamente gli attentati di cui Ordine Nero era il reale artefice. Alla stregua del proclama anzidetto non può, infatti, ritenersi casuale che per la rivendicazione della strage di Brescia, intervenuta il 1° giugno 1974 nessuna smentita sia mai intervenuta.

Ma non sono solo gli appunti del mar. Felli a rilevare, ad avviso della Corte, nell'opera ricostruttiva di quanto andava avvenendo nella estrema destra all'indomani dello scioglimento del Movimento Politico Ordine Nuovo, di fondamentale importanza per cogliere il significato di particolari apparentemente irrilevanti e le loro intime connessioni. Imprescindibile, a tal fine, è quanto riferito in dibattimento da Marco Affatigato.

Giova ricordare che l'attendibilità dell'Affatigato, esponente di spicco del gruppo Ordine Nuovo di Lucca, è stata vagliata con esito positivo dalla Corte di primo grado e non ha costituito oggetto di contestazione da parte di alcuno.

Lo stesso ha narrato della riunione convocata da Clemente Graziani presso la sede nazionale di Ordine Nuovo, in via degli Scipioni, a Roma, ed alla quale avevano partecipato alcune decine di persone, fra cui i

¹⁷⁵ P. 4 lett. c) appunto allegato alla nota 4873 cit.



CORTE DI ASSISE DI APPELLO DI MILANO

Sezione Seconda

responsabili di tutte le città, con l'intento di trovare una via per assicurare la continuità dell'azione politica del Movimento Ordine Nuovo anche dopo l'epilogo del processo in corso davanti l'A.G. romana ed il prevedibile scioglimento del Movimento stesso.

In quella sede si era deciso di creare un organo di stampa - il periodico "Anno Zero" -, come tale insuscettibile di scioglimento, deputato ad interagire con un omonimo movimento politico, fungendo da organo di propaganda e reclutamento. Nel contempo, si era esaminata, per la prima volta, nel corso di una riunione ristretta, riservata ai soli dirigenti delle varie città, la possibilità di continuare in clandestinità l'attività del Movimento Politico Ordine Nuovo, tramite la strutturazione del gruppo in forma paramilitare, con finalità politiche identiche a quelle perseguite da quest'ultimo - ovvero opporre resistenza, agendo contro lo Stato - e *"con purtroppo mezzi offensivi, in questo caso armi, ed esplosivi laddove era necessario"*¹⁷⁶.

La modalità organizzativa prescelta era stata quella della compartimentazione della struttura in *troike* (di leniniana memoria), i cui componenti non si conoscevano e non avevano rapporti fra loro, provvedendo solo i capi di ciascuna triade a mantenere i rapporti fra le stesse.

Quella che, nella riunione di Roma, si presentava ancora come un'ipotesi di lavoro, era stata poi tradotta in realtà dopo lo scioglimento di Ordine Nuovo, nel mese di novembre dello stesso anno.

Era, quindi, seguita, nel marzo 1974 - ovvero proprio nel semestre in cui le informazioni della fonte Tritone, contenute nell'allegato alla nota n. 622 del S.I.D., collocano il massimo impegno della neoformazione terroristica per darsi un assetto organizzativo - una riunione presso l'hotel Giada di Cattolica, articolatasi, anch'essa, su due livelli: l'uno, ufficiale, per discutere della rivista Anno Zero, e l'altro, ristretto, per organizzare il passaggio in clandestinità.

¹⁷⁶ V. fgg. 34 e ss. Verb. ud. 17.3.2009



CORTE DI ASSISE DI APPELLO DI MILANO

Sezione Seconda

Rileva la Corte come la struttura organizzativa del livello occulto della formazione descritta da Affatigato presenti tratti comuni assai rilevanti - tanto da escluderne la casualità - con quella rappresentata dallo studente di Ferrara al Tramonte e di cui si fa menzione nell'appunto del 23 maggio. Anche in tale caso, infatti, viene sottolineata l'articolazione in gruppi minuscoli, di massimo 4 - 5 persone, che non si conoscono fra loro, a garanzia del mantenimento dello stato di clandestinità.

Considerata l'identità del contesto geopolitico e temporale in cui si collocano le due formazioni, la comune matrice ordinovista e la coincidenza degli obiettivi da perseguire, non appare affatto avventato ritenere che le due fonti informative - Tritone e Affatigato - si riferiscano alla medesima realtà.

E' significativo, in merito, che ai funerali di Silvio Ferrari, a ridosso dell'attentato di piazza della Loggia, compaia una corona di fiori di Anno Zero recante l'ascia bipenne, simbolo comune ad Ordine Nuovo e ad Ordine Nero.

Va, altresì, evidenziato che già Sergio Calore - come riportato nella sentenza della Corte d'Assise di Venezia del 9.12.1988 - aveva dichiarato in quel dibattito che¹⁷⁷, dopo lo scioglimento del novembre 1973, il Movimento si organizzò su altre basi, precisando: *"L'aspetto politico del movimento si raccolse attorno al periodico "Anno Zero e al tempo stesso si andò costituendo, a livello clandestino, una struttura articolata in cellule fra loro collegate attraverso un solo elemento"*.

Diventa, a questo punto, ancora più comprensibile l'atteggiamento difensivo di un Tramonte che, spogliato di tutte le sue coperture, tenta di prendere le distanze dai due accadimenti del 20 (incontro con lo studente di Ferrara) e del 25 maggio (riunione in casa Romani), i quali, nei termini in cui sono stati da lui stesso malauguratamente riferiti a Felli, danno conto di quanto fosse avanzato - a pochi giorni dalla strage - l'iter di

¹⁷⁷ V. fgg. 193-195.



CORTE DI ASSISE DI APPELLO DI MILANO

Sezione Seconda

formazione del nuovo gruppo e concreta l'attuazione del suo programma eversivo.

Che, d'altra parte, la riunione del 25 maggio a casa Romani abbia avuto un oggetto inconfessabile lo si desume anche dalla pervicacia con la quale Tramonte ha negato di avere mai pronunciato la frase *"Sono tutti pazzi"*, nonostante che lo Zotto abbia reiteratamente affermato il contrario, collegando la circostanza ad una delle occasioni in cui era rimasto ad aspettare fuori dall'abitazione del Romani, mentre Tramonte partecipava ad una riunione all'interno di essa, alla quale era presente anche Maggi. Vero è che lo Zotto ha dichiarato di essere stato indotto a tali affermazioni dallo stesso Tramonte, interessato ad avere una conferma esterna al suo narrato. Ma è altrettanto vero che la lettura attenta dei verbali dibattimentali rivela che quel ricordo, ove anche sollecitato dal Tramonte, apparteneva già al patrimonio mnemonico dello Zotto. Non si spiega altrimenti la puntualizzazione che questi ha tenuto a fare, fin dall'inizio del suo esame, affermando che di quella circostanza manteneva *"un ricordo molto fermo"*, nonostante il tempo passato e l'affievolimento della memoria di altri particolari¹⁷⁸.

Non solo, ma, a seguito di contestazione delle dichiarazioni istruttorie, Zotto ha, altresì, precisato che, seppure in più occasioni Tramonte avesse parlato di Maggi come di persona dissennata e pericolosa, il ricordo che egli conservava della frase *"quelli sono tutti pazzi"* era collegato ad una specifica riunione¹⁷⁹.

Quanto, poi, alla data di tale riunione, lo stesso ha finito col riconoscere che, collocandosi temporalmente nel periodo in cui aveva preso lezioni di matematica dalla moglie del Romani nei due mesi precedenti gli esami per il diploma di terza media e, risultando, tale diploma, rilasciato il 28 giugno 1974, era sicuramente anteriore alla strage.

¹⁷⁸ V. fg. 71 trascrizioni verb. ud. 8.4.2010: *"Allora, una volta mi ricordo che io aspettavo in macchina, questo è un ricordo molto fermo, lui scese e mi disse che c'era stata una riunione a cui aveva partecipato anche Maggi e mi ha detto: "Lì sono tutti dei pazzi", questo me lo ricordo (.....) questo me lo ricordo e mi sembra di averlo già messo agli atti"*.

¹⁷⁹ Ib., fg. 89.



CORTE DI ASSISE DI APPELLO DI MILANO

Sezione Seconda

Per altro verso non è verosimile - a meno di non ipotizzare un intento autolesionistico del Tramonte - che sia stato quest'ultimo a suggerire allo Zotto di riferire, come dallo stesso sostenuto¹⁸⁰, della riunione in cui era stato preannunciato, di lì a 2-3 giorni, il "grande botto".

Va sottolineato che Zotto non aveva alcuna ragione di conflitto con l'imputato, cui era, anzi, legato da risalenti rapporti di amicizia e di comune militanza politica. Non si vede, pertanto, perché mai avrebbe dovuto inventarsi una circostanza che avrebbe potuto nuocere all'amico.

Né - come già rilevato dalla Corte di primo grado¹⁸¹ - convince il mutato atteggiamento assunto dallo stesso in sede di confronto col Tramonte, in quanto palesemente dettato dal timore, ingeneratogli dall'allora difensore dell'imputato, avv. Mascialino, di avere determinato, con le sue dichiarazioni, la condanna dell'amico all'ergastolo. E' significativo che, all'apertura del confronto, Zotto affermi di vivere con un senso di colpa "enorme" per quanto dichiarato¹⁸².

Sul punto la motivazione della Corte d'Assise è logica ed esaustiva, per cui viene fatta propria da questo Collegio.

La testimonianza di Gerardini¹⁸³ - soggetto del tutto estraneo alle vicende in esame, che non risulta avere avuto alcun motivo di astio verso l'imputato, suo compagno di detenzione durante la celebrazione del processo di primo grado - offre ulteriore supporto al convincimento che Tramonte partecipò alla riunione del 25 maggio e che questa ebbe un contenuto di tale gravità da indurlo, a distanza di decenni, a maledire la scelta di avervi partecipato.

Atteggiamento, quest'ultimo, che peraltro - come già rilevato nella sentenza di rinvio - destituisce vieppiù di fondamento l'ipotesi che

¹⁸⁰ fg. 53 ud. 15.4.2010

¹⁸¹ V. fgg. 311-312 della sentenza.

¹⁸² V. fg. 24 verb. ud. 23.9.2010.

¹⁸³ V. fg. 15 verb. ud. 17.9.2010: "Una cosa che mi è rimasta impressa è stato quando mi ha detto, parlando così, del più e del meno, che ha detto come una parolaccia: "Accidenti, se avessi trovato un incidente, un lavoro in corso o qualcosa che mi impediva di andare a quella riunione lì non sapevo neanche che fosse esistita!".



CORTE DI ASSISE DI APPELLO DI MILANO

Sezione Seconda

l'imputato possa avere preso parte a quell'incontro in veste di infiltrato del S.I.D., non trovando, in tal caso, alcuna logica spiegazione il rammarico per un evento che avrebbe dovuto invece rallegrare Tramonte per la possibilità che gli offriva di rafforzare la propria rendita di posizione rispetto ai Servizi per la qualità e quantità di informazioni che avrebbe potuto loro fornire all'esito di quell'incontro.

A dissipare ogni eventuale dubbio residuo concorre, infine, l'evidente atteggiamento depistante assunto dal Centro C.S. di Padova rispetto alla datazione delle informazioni riportate nell'appunto allegato alla nota 4873 del 8 luglio. La provata posticipazione della data in cui tali informazioni, concernenti, innanzi tutto, la riunione del 25 maggio in casa Romani, erano state acquisite dal mar. Felli - scartata, per la sua assoluta inverosimiglianza, l'ipotesi, sostenuta dalla Difesa di Maggi, che possa essere imputabile ad un banale intoppo burocratico (a fronte del verificarsi di una strage!), ovvero alle ferie del magg. Bottallo, peraltro iniziate tre giorni dopo la data del R.I.S. con cui il col. Del Gaudio portava a conoscenza dei suoi superiori le identiche circostanze - tradisce l'intento del Centro C.S. di Padova di tutelare, oltre che se stesso, la propria fonte, distanziando il più possibile le notizie dal tragico evento. E l'unica spiegazione che i dati processuali e la logica consentono in merito va individuata nell'effettiva partecipazione della fonte stessa alla riunione preparatoria della strage.

Tramonte, dunque, era presente ed aveva piena contezza del contenuto del monologo di Maggi e di quanto esso si collegasse strettamente al programma eversivo sviluppato e messo a punto nei sei mesi successivi allo scioglimento di Ordine Nuovo ed ai discorsi - altrettanto eversivi - fattigli appena una settimana prima dallo studente di Ferrara con riferimento ad una struttura terroristica già operativa in varie città del Nord.



CORTE DI ASSISE DI APPELLO DI MILANO

Sezione Seconda

4 - La presenza in piazza della Loggia la mattina del 28 maggio

A questo punto davvero non può ritenersi privo di significato - come affermato nella sentenza di annullamento - che Tramonte fosse presente in piazza della Loggia la mattina del 28 maggio 1974.

La circostanza è, ad avviso di questa Corte, provata dalle nuove acquisizioni probatorie, che valutate complessivamente nella loro incontrovertibile valenza indiziaria, rivelano la loro convergenza verso un unico risultato, conforme all'ipotesi accusatoria.

4.a - La testimonianza di Arrigo

Fondamentale rilevanza va riconosciuta, innanzi tutto, alla testimonianza di Arrigo.

Lo stesso ha riferito a questa Corte che Tramonte, nel parlargli delle sue vicende giudiziarie, gli aveva mostrato una foto nella quale erano raffigurate più persone, domandandogli se lo riconoscesse. A fronte della sua titubanza, l'imputato gli aveva indicato uno dei soggetti ritratti, affermando che era lui stesso e che "*quella mattina*" era effettivamente in piazza della Loggia.

La difesa di Maggi, nel tentativo di sminuire la portata delle affermazioni dell'Arrigo, ha affermato che si è giunti a "*grattare le mura delle patrie galere*".

Indubbiamente Arrigo ha numerosi trascorsi penali, fra cui anche una condanna per calunnia. Tale suo status, tuttavia, non è sufficiente ad escluderne a priori la credibilità, imponendone solo un più attento vaglio. Orbene dagli atti processuali non emerge - né la difesa degli imputati ha prospettato - alcun elemento da cui desumere tratti di mitomania del teste ovvero ragioni di astio nei confronti dell'ex compagno di detenzione.

Arrigo ha, peraltro, fornito una spiegazione plausibile imotivi che l'avevano indotto a riferire all'A.G., di sua iniziativa, quanto appreso .



CORTE DI ASSISE DI APPELLO DI MILANO

Sezione Seconda

Del pari ha spiegato in termini ragionevoli le ragioni per le quali ha ritenuto di intervenire nuovamente, nell'imminenza del presente processo d'appello, colmando le lacune delle sue precedenti dichiarazioni.

Il narrato del teste, anche all'esito del controesame delle difese degli imputati, risulta immune da contraddizioni e illogicità, sicchè non c'è motivo di porne in dubbio la credibilità.

A rafforzare tale convincimento concorre la modalità stessa di individuazione della foto in cui, a dire del teste, Tramonte si è riconosciuto. Va, infatti, ricordato che Arrigo ha escluso, fin da subito, che la foto in questione fosse quella pubblicata dalla stampa prima dell'inizio del dibattimento davanti alla Corte d'Assise di Brescia e nella quale si era riconosciuto Fenaroli, indicando quali fossero le differenze fra le due. Solo a seguito di un minuzioso esame di tutto il materiale fotografico disponibile era stato, poi, possibile individuare una foto rispondente alle precise indicazioni dell'Arrigo, il quale, infatti, l'ha riconosciuta in mezzo alle venti mostrategli. Non solo, ma ha indicato senza dubbi la persona nella quale Tramonte si era identificato e che effettivamente risponde alla descrizione fisica datane in precedenza.

Si tratta di dettagli di estrema rilevanza ai fini della valutazione della genuinità della ricognizione operata e della successiva individuazione della persona effigiata, cui l'imputato aveva fatto riferimento.

E' da evidenziare che la testimonianza dell'Arrigo, per quanto attiene ai profili anzidetti, è diretta, in quanto ha ad oggetto fatti - l'esibizione della foto da parte del Tramonte e l'indicazione di una delle persone ivi raffigurate come se stesso - caduti sotto la percezione sensoriale del teste.

Diverso discorso va, ovviamente, fatto riguardo al contenuto dell'affermazione di Tramonte, rispetto al quale le dichiarazioni di Arrigo assumono la valenza di testimonianza *de relato*.

Ma, al di là delle considerazioni già espresse, in generale, sull'efficacia dimostrativa della testimonianza indiretta, non può sfuggire la peculiarità di quella in esame. Arrigo, infatti, non si limita a riportare un'esternazione di Tramonte sulla sua presenza in piazza della Loggia,

Il Presidente est.
Angela Conforti



CORTE DI ASSISE DI APPELLO DI MILANO

Sezione Seconda

ma dà concretezza alla stessa, indicando, fra le tante sottoposte al suo esame, una foto sicuramente riprodotte la scena della strage, nella quale individua il soggetto in cui l'imputato si era riconosciuto.

C'è da domandarsi, a questo punto, perché mai Arrigo, ove avesse (per ragioni oscure) artatamente costruito le confidenze di Tramonte, avrebbe dovuto "vestire" la sua falsa dichiarazione con l'indicazione di una specifica foto e di un determinato soggetto, in tal modo esponendosi al rischio di essere smentito (dallo stesso Tramonte, o dal soggetto realmente effigiato in quella foto - come, peraltro, era avvenuto per il Fenaroli - o da chiunque altro fosse stato presente sulla scena, ovvero da un accertamento peritale) ed incriminato per falsa testimonianza o calunnia.

Sta di fatto che, nonostante la pubblicazione della foto indicata da Arrigo su "Il Giornale di Brescia", nell'imminenza del nuovo esame del teste, e contrariamente a quanto verificatosi in passato per la foto ritraente il Fenaroli, nessuno si è, oggi, presentato a rivendicare la propria identità, quanto al soggetto asseritamente identificabile nel Tramonte. Tanto meno Fenaroli.

Il fuoco dell'accertamento probatorio si sposta, quindi, dalla veridicità di quanto riporta Arrigo alla veridicità di quanto riferitogli da Tramonte.

E, d'altra parte, se Arrigo ha dichiarato il vero, quale interesse avrebbe potuto spingere Tramonte ad inventare, senza alcuna necessità, una circostanza tanto grave e compromettente per sé?

Il silenzio dell'imputato - legittimo, ma valutabile in questa sede come elemento rafforzativo della valenza probatoria di più risultanze che depongono per la sua presenza sul luogo della strage¹⁸⁴ - non lascia

¹⁸⁴ V., in tal senso, Cass. Sez. 2, Sentenza n. 6348 del 28/01/2015, secondo cui: "Il silenzio serbato dall'indagato in sede di interrogatorio di garanzia non può essere utilizzato quale elemento di prova a suo carico, ma da tale comportamento processuale il giudice può trarre argomenti di prova, utili per la valutazione delle circostanze "aliunde" acquisite".



CORTE DI ASSISE DI APPELLO DI MILANO

Sezione Seconda

intravedere plausibili risposte alternative a quella accusatoria, la quale si presenta come l'unica logica e coerente con quelle risultanze.

Le dichiarazioni di Arrigo, invero, oltre ad essere intrinsecamente credibili, hanno trovato riscontro nell'esito dell'accertamento tecnico disposto dal P.M. di Brescia.

4.b - La consulenza antropometrica

Il prof. Capasso, nel confermare in dibattimento il contenuto del proprio elaborato scritto - acquisito agli atti - ha chiarito le ragioni per le quali non è oggettivamente possibile elevare al grado di certezza il giudizio espresso in termini di compatibilità fra le caratteristiche antropometriche del Tramonte e quelle del soggetto raffigurato nella foto indicata da Arrigo.

Tale valutazione, seppure, in sé, insufficiente ad integrare una prova piena della presenza del Tramonte sulla scena dell'attentato, si collega alle dichiarazioni di Arrigo, concorrendo, in un'azione sinergica con queste, a dimostrare che Tramonte, come dallo stesso confidato al teste, era effettivamente in piazza della Loggia la mattina del 28 maggio 1974.

La Difesa ha tentato di escludere la valenza indiziaria della consulenza Capasso, sostenendo l'identità dei due soggetti ritratti, rispettivamente nella foto in cui si è riconosciuto, ed in quella individuata da Arrigo.

La tesi è palesemente priva di fondamento, in quanto la mera comparazione visiva delle stampe delle due foto in atti - non già delle fotocopie allegate alla consulenza, nelle quali insistono ombre marcate che impediscono di cogliere particolari importanti - consente di apprezzare appieno la diversità dei due soggetti, i quali, *ictu oculi*, non solo non hanno sembianze uguali, ma sono vestiti in modo diverso.

Aldilà della capigliatura, che, seppure diversa (lunga fino alle spalle, ondulata, con la riga laterale sinistra e un ciuffo che ricade sul lato destro della fronte) è elemento, in sé, poco significativo per la possibilità di modificarlo con appositi accorgimenti (ad es. una parrucca), il soggetto raffigurato nella foto del Museo Ken Dami indossa - senza possibilità di

Il Presidente est.
Anna Conforti



CORTE DI ASSISE DI APPELLO DI MILANO

Sezione Seconda

equivoco - una giacca, della quale si distinguono con chiarezza (specie sul lato sinistro) i *réveres* ed, al di sotto di essa, un golf o un gilet chiaro, con lo scollo a V, dal quale fuoriesce il collo di una camicia, anch'essa di colore chiaro.

Al contrario, il soggetto in cui si è riconosciuto il Fenaroli (oltre ad avere capelli lisci, che non arrivano alle spalle, con la riga centrale e due ciuffi laterali,) indossa un giubbotto o una camicia, col collo ma senza *réveres*, sotto cui si intravede una maglietta girocollo scura.

Il contesto rappresentato in entrambe le foto è, con evidenza, quello dell'immediato "dopo strage", come si rileva, in un caso, dalla presenza del corpo di una delle vittime sull'asfalto e dalla disperazione di un soggetto inginocchiato al suo fianco; nell'altro, dal cordone di appartenenti alle Forze dell'ordine che contiene la moltitudine dei presenti, dall'atteggiamento attonito e grave dei volti ritratti, dalle persone affacciate alle finestre prospicienti la piazza.

La diversità dell'abbigliamento non può, pertanto, imputarsi ad uno scarto temporale fra i due scatti, così consistente da poter avere consentito a Fenaroli di cambiarsi d'abito, tanto più che questi non ha parlato di un suo accesso in piazza in momenti e circostanze differenti, quello stesso giorno.

Alla luce del nuovo approdo probatorio si spiega perché, sentito dal G.I. Zorzi nel 1993, Tramonte abbia subito negato di essere mai stato a Brescia, salvo poi ammettere, nel 1995, anche in ragione del coinvolgimento di Zotto e delle dichiarazioni dallo stesso rese, di essersi recato in compagnia di quest'ultimo in epoca successiva alla strage.

La Corte di Cassazione, a fg. 58 della sentenza di annullamento, si è già fatta carico di rilevare l'infondatezza dell'obiezione difensiva inerente la mancata contestazione di un ruolo esecutivo al Tramonte. Questa Corte non può che condividere l'autorevole valutazione dei giudici di legittimità e le motivazioni che la sottendono, non senza osservare che l'intera fase esecutiva dell'attentato resta, purtroppo, a tutt'oggi, non

Il Presidente est
Anna Conforti



CORTE DI ASSISE DI APPELLO DI MILANO

Sezione Seconda

chiarita quanto a concrete modalità operative, ruoli, interazioni ed identità degli autori materiali.

4.c - L' alibi falso

Le nuove risultanze probatorie, in realtà, destituiscono viepiù di fondamento le argomentazioni svolte dai giudici bresciani in ordine all'alibi offerto dall'imputato.

Tramonte, come è noto, a fronte della contestazione, da parte dei P.M. bresciani, delle risultanze della prima consulenza del prof. Capasso, nell'interrogatorio del 13 agosto 2001, ha negato di essere stato a Brescia la mattina del 28 maggio 1974, sostenendo di essersi recato al lavoro presso la ditta ACRILGRAPH di Limena, ove era stato regolarmente assunto.

Gli accertamenti condotti hanno, invece, dimostrato *per tabulas* che lo stesso era stato assunto solo il 4 giugno 1974¹⁸⁵.

Né è sostenibile - come pure hanno fatto i giudici di Brescia - che Tramonte potrebbe avere lavorato in nero fino alla regolare assunzione, in quanto tale ipotesi è smentita dalle dichiarazioni della segretaria della ditta, Eugenia Scacco, e da quelle di tutti gli altri (numerosi) dipendenti escussi, nessuno dei quali ha serbato memoria della presenza del Tramonte nel mese di maggio 1974.

La Scacco ha, altresì, precisato che la ditta non richiedeva l'effettuazione di un periodo di prova prima dell'assunzione.

Non si comprende, pertanto, sotto quale profilo ed in quale punto del ragionamento probatorio potrebbe insinuarsi il dubbio che l'imputato abbia detto il vero. Sembra, per contro, alla Corte che la conclusione possibile, a fronte di smentite plurime e concordanti, sia una sola:

¹⁸⁵ V. libretto di lavoro, nulla-osta dell'Ufficio di collocamento all'assunzione, comunicazione del datore di lavoro delle dimissioni dell'imputato, dichiarazione sottoscritta da quest'ultimo all'atto della riscossione di quanto dovutogli.



CORTE DI ASSISE DI APPELLO DI MILANO

Sezione Seconda

Tramonte il 28 maggio 1974 non era al lavoro a Limena, e dunque l'alibi da lui prospettato non è solo privo di riscontri: è falso.

Né - coerentemente con le censure espresse dalla Cassazione nella sentenza di annullamento - può assumere rilevanza in senso contrario, o comunque introdurre un ragionevole dubbio sul punto, lo stato di famiglia per assegni familiari prodotto dall'imputato a sostegno del proprio assunto. Ancorchè, infatti, tale documento sia datato 6 maggio 1974 - data alla quale l'imputato ha fatto retroagire l'inizio della sua attività all'Acrilgraph -, esso è privo di specifica efficacia dimostrativa per le ragioni evidenziate dagli stessi giudici di legittimità nel censurare, al punto 17 della sentenza di annullamento, la manifesta illogicità della motivazione della Corte bresciana. Ed invero:

- a) il documento in questione, intestato "Stato di famiglia per assegni familiari" e sottoscritto dall'Ufficiale d'Anagrafe del Comune di Lozzo Atestino, non reca alcuna sottoscrizione nello spazio riservato al datore di lavoro, né alcuna annotazione in quello riservato alla trasmissione all'I.N.P.S.;
- b) lo stesso non può, comunque, essere collegato ad una posizione lavorativa "regolare", in essere a quella data, in quanto Tramonte risulta assunto successivamente;
- c) neppure può essere collegato ad una posizione lavorativa "irregolare", presupponendo, l'erogazione del beneficio, l'esistenza di un rapporto di lavoro regolarmente denunciato all'I.N.P.S.;
- d) ove collegato, invece, ad un eventuale stato di bisogno dell'imputato, sarebbe del tutto sganciato dallo svolgimento di un'attività lavorativa.

Vi è, poi, da aggiungere che, a seguito della perquisizione del 7 novembre 2001 presso il domicilio dell'ex convivente del Tramonte, Monika Nyczak, è stato sequestrato un attestato di iscrizione dell'imputato nelle liste di collocamento di Lozzo Atestino, nel quale figura apposto il timbro di revisione mensile in data 15 maggio 1974. Tale circostanza si pone in patente contrasto con l'affermazione di Tramonte di avere iniziato a lavorare a Limena il 6 maggio. Se la circostanza fosse vera, non si spiegherebbe, infatti, sul piano logico, perché egli, il 15 maggio, seppure



CORTE DI ASSISE DI APPELLO DI MILANO

Sezione Seconda

convinto di avere già concluso un contratto di lavoro con l'Acirilgraph, abbia richiesto ed ottenuto la vidimazione periodica della sua iscrizione nelle liste di collocamento.

Peraltro, l'imputato si è contraddetto più volte sullo specifico punto in esame. Inizialmente, infatti, ha affermato di essere stato regolarmente assunto e, quindi, di poter agevolmente provare per via documentale di essere stato al lavoro il giorno della strage.

Nell'interrogatorio del 28.9.2001, nel corso del quale è stata prodotta la documentazione fornita dalla Acirilgraph, dapprima ha affermato di avere appreso solo a seguito dell'esame di questa che la regolarizzazione della sua posizione lavorativa era stata ritardata (*"Dalla documentazione rintracciata presso la ACRILGRAPH ricavo che la mia posizione è stata regolarizzata solamente in giugno. Evidentemente per un mese, a mia insaputa, ho lavorato in nero"*). Subito dopo, però, ha asserito di essersi accorto di quella circostanza già quando, il 25 ottobre 1974, una volta ottenute le somme di sua spettanza e pur di riceverle, aveva sottoscritto la dichiarazione liberatoria a favore dell'Acirilgraph, nella quale risulta indicato a chiare lettere che la prestazione lavorativa è stata svolta dal 4 giugno al 23 settembre 1974.

Di certo tale atteggiamento ondivago non giova alla credibilità dell'assunto difensivo.

La comprovata falsità dell'alibi proposto non ha valenza neutra sul piano probatorio, come pure ritenuto dai giudici bresciani. Insegna, invero, la costante giurisprudenza di legittimità che, mentre il fallimento dell'alibi non può operare a carico dell'imputato, non gravando sullo stesso l'onere di provare la propria innocenza, l'alibi rivelatosi falso, *"può essere posto in correlazione con le altre circostanze di prova e valutato come indizio, nel contesto delle complessive risultanze probatorie, se appaia finalizzato alla sottrazione del reo alla giustizia"*¹⁸⁶.

¹⁸⁶ Cass. Sez. 2, 04/02/2004, n. 11840; conf. : Sez. 2, 22/03/1996, n. 10469; Sez. 2, 15/12/2005, n. 5060; Sez. 1, 01/04/2008, n. 17261; Sez. 1, 11/02/2014, n. 18118; Sez. 5, 03/06/2015, n. 42576.



CORTE DI ASSISE DI APPELLO DI MILANO

Sezione Seconda

Nel caso concreto non si è in presenza di una mancanza di prova della veridicità dell'assunto difensivo, bensì dell'accertata contrarietà di questo al vero. Non entra, dunque, in predicato l'insussistenza di un onere probatorio a carico dell'imputato. Tramonte, in realtà, ha fornito una tesi difensiva che è stata clamorosamente smentita dagli accertamenti degli inquirenti. Il che tradisce l'intento depistante dello stesso rispetto alla ricostruzione dei fatti ed all'accertamento della sua responsabilità.

Indubbiamente, la presenza sul luogo del delitto non è, di per sé, dimostrativa della responsabilità dell'imputato. La circostanza rivela, però, una formidabile capacità indiziante ove la si valuti, da un lato, in relazione al complessivo compendio probatorio che attinge il Tramonte ed in particolare alla partecipazione dello stesso alla riunione del 25 maggio; dall'altro, in relazione alla mancanza di una qualsivoglia spiegazione alternativa di quella presenza, anomala per più aspetti. Ed invero:

- Tramonte abitava, all'epoca, a Lozzo Atestino, in provincia di Padova, luogo distante oltre 130 Km. da Brescia;
- lo stesso non ha indicato - e tanto meno è emersa *aliunde* - alcuna ragione, alternativa rispetto all'assunto accusatorio, del suo spostamento a Brescia proprio la mattina del 28 maggio e della sua presenza proprio in piazza della Loggia;
- in tale piazza era in corso una manifestazione antifascista in risposta all'*escalation* di violenza dell'estrema destra, sicché è da escludere un interesse dell'imputato a parteciparvi, se non quello di una contrapposizione violenta, stante il clima del momento e le ragioni che avevano portato gli organizzatori ad indirla;
- negli appunti di Felli non è traccia di una circostanza tanto rilevante;
- l'imputato ha addirittura negato inizialmente di essere mai stato a Brescia e, in seguito, ha fornito un alibi sicuramente falso.

L'unica conclusione logicamente compatibile con tutte le circostanze anzidette è che Tramonte si sia portato in piazza della Loggia proprio perché sapeva dell'attentato ed aveva un compito da svolgere.

Il Presidente est.
Anna Conforti



5 - Conclusioni

In sintesi, alla stregua delle argomentazioni svolte, deve ritenersi provato che:

- Tramonte era talmente intraneo al gruppo di Ordine Nuovo facente capo al Maggi, che:
 - aveva conoscenza piena e diretta della fervente attività di riorganizzazione degli ex ordinovisti a seguito dello scioglimento del Movimento Politico, della creazione di una struttura clandestina in grado di attuare il programma eversivo elaborato, dell'operatività della stessa in varie città del Nord già prima della strage, delle interrelazioni fra i vari gruppi di estremisti, del ruolo centrale e carismatico di Maggi, delle sue teorie stragiste;
 - era stato messo al corrente della struttura operativa clandestina, della strategia e degli obiettivi della neo-formazione;
 - aveva partecipato alla riunione tenutasi, nei primi mesi del 1974, ad Este o Lozzo Atestino, in cui si era discusso della costituzione, a Padova, di un nuovo gruppo di Ordine Nuovo, diverso da quello gravitante attorno alla libreria Ezzelino e facente capo a Franco Freda, ed in cui Maggi aveva parlato di attentati da eseguirsi in tutta Italia;
 - pochi giorni dopo la strage si era incontrato a Brescia con i camerati del posto;
 - era stato presente alla consegna ai "mestrini", collaboratori di Maggi, delle casse scaricate dai TIR stranieri, verosimilmente contenenti armi;
 - era stato designato come partecipe, unitamente a Maggi, all'incontro ristretto che si sarebbe dovuto tenere a Roma con Rauti, ai primi di agosto del 1974, per programmare l'attività operativa della destra extraparlamentare per l'autunno successivo e mettere a punto la futura strategia eversiva, con lo spostamento dell'attività eversiva nei centri minori ed il potenziamento di strutture di copertura delle attività illegali, quali i centri sportivi "Fiamma" ;



CORTE DI ASSISE DI APPELLO DI MILANO

Sezione Seconda

- aveva partecipato al raduno di Bellinzona, nel quale si era stabilita la linea da seguire nella rivendicazione degli attentati da parte di Ordine Nero;
- Tramonte ha partecipato alle riunioni a casa di Romani, nelle quali si discuteva della concreta attuazione dei progetti eversivi, ed in particolare a quella del 25 maggio, nella quale, per ammissione dello stesso imputato, si erano messi a punto i particolari esecutivi della strage ed egli era stato individuato come uno dei possibili esecutori del collocamento dell'ordigno esplosivo nel cestino dei rifiuti;
- era presente in piazza della Loggia il 28 maggio;
- ha taciuto tale ultima circostanza a Felli e in ogni altra sede;
- ha fornito un alibi falso e non già meramente indimostrato.

A tanto si aggiungono le dichiarazioni confessorie, da un lato, reiteratamente confermate in più sedi ed infine ritrattate, non solo senza una logica, adeguata e convincente motivazione, quanto anche in termini intrinsecamente contraddittori ed incoerenti con gli altri dati processuali; dall'altro, assolutamente non necessitate, né dettate da intenti autocalunniatori, di cui non si rinviene alcuna traccia nelle risultanze processuali e che anzi si porrebbero in insanabile conflitto con l'atteggiamento autodifensivo assunto dal Tramonte tanto nella veste di informatore del S.I.D., quanto in quelle di persona informata dei fatti, prima, e di indagato/imputato, dopo. Il ricorso stesso all'inesistente figura di "Alberto" in funzione autoprotettiva contraddice in radice la sussistenza di simili intenti.

Gli elementi evidenziati - ciascuno dotato di indubbia capacità dimostrativa e nessuno contraddetto efficacemente - convergono tutti nel senso di una consapevole partecipazione del Tramonte quanto meno alla fase preparatoria dell'attentato, ancorchè l'altrimenti inspiegabile presenza dello stesso in piazza della Loggia dia fondamento all'ipotesi di una compartecipazione materiale all'esecuzione dei delitti.



CORTE DI ASSISE DI APPELLO DI MILANO

Sezione Seconda

Si è obiettato, da parte della Difesa, che giammai la presenza di un "giovincello" alle riunioni di esponenti di spicco di Ordine Nuovo avrebbe potuto influire sulle determinazioni di questi.

La Corte rileva, in merito, come l'appoggio e la disponibilità di giovani militanti fosse imprescindibile per la concreta attuazione dei progetti eversivi, sia perché questa richiedeva una pluralità di compiti esecutivi (prelevamento, trasporto, collocazione degli esplosivi, perlustrazione dei luoghi in tale ultimo frangente, etc.) non certo attuabili dai "vertici", per lo più noti alle forze dell'ordine ed agli avversari politici e, soprattutto, protesi a mantenere integra la propria immagine pubblica; sia perché l'idealismo ed il radicalismo giovanile costituivano la spinta propulsiva nel passaggio all'azione. Convincono in tal senso, oltre ai dati anagrafici della gran parte dei militanti più attivi (da Silvio Ferrari, a Giovanni Melioli, a Nico Azzi, a Giancarlo Esposti e via a dire) - tutti poco più che ventenni alla data della strage -, le dichiarazioni di Sergio Latini, di Giampaolo Stimamiglio e di Martino Siciliano.

Latini, nel riferire sull'ideologia eversiva di Soffiati e sul ruolo dei giovani "rivoluzionari", ha, invero, precisato¹⁸⁷ che lo stesso *"sosteneva che 'i ragazzini di destra' avrebbero potuto dar sfogo alla loro carica rivoluzionaria con la esecuzione di atti di terrorismo e stragi. Con ciò si sarebbero create automaticamente le premesse per un intervento militare. Il Soffiati sosteneva che la destra rivoluzionaria da sola non sarebbe stata in grado di prendere il potere e che era quindi necessario promuovere un intervento militare"*.

L'attività di proselitismo fra i giovani per destinarli ad azioni terroristiche (quali collocare esplosivi, incendiare auto etc.), svolta da Soffiati, è stata confermata dallo Stimamiglio¹⁸⁸, che ha riferito in dibattimento di esserne stato diretto destinatario.

Che, del resto, la militanza attiva di giovanissimi nelle formazioni di estrema destra fosse la normalità è, altresì, riferito da Martino Siciliano¹⁸⁹. Questi, in effetti, con riferimento all'asserita presenza di Giovanni Melioli, all'epoca quattordicenne, alla riunione della White Room, ha

¹⁸⁷ 6.4.1983

¹⁸⁸ Udienza 8.4.2009, Corte Ass. Brescia.

¹⁸⁹ Fg. 62 inc prob. 28.5.2003 davanti il G.I.P. di Brescia



CORTE DI ASSISE DI APPELLO DI MILANO

Sezione Seconda

precisato che la partecipazione di persone tanto giovani a quel tipo di riunioni non era affatto anomala, posto che nella Giovane Italia militavano adolescenti, tra i tredici e i diciotto anni, cosa che egli stesso aveva fatto, iscrivendosi a quell'associazione a tredici-quattordici anni.

In ogni caso, anche nella più benevola e riduttiva valutazione del suo operato, la presenza di Tramonte in piazza denota che egli era a conoscenza dell'attentato che in quel luogo sarebbe stato realizzato; conoscenza che, in difetto di allegazioni alternative, si pone in consequenzialità logica necessaria con la sua accertata partecipazione alle riunioni preparatorie, fornendo, nel contempo, la più plausibile chiave di lettura del commento ("*Quelli sono tutti pazzi*") fatto a Zotto appena uscito dall'abitazione del Romani.

Tramonte sapeva ed ha taciuto, consentendo che quel folle progetto fosse portato a compimento con tutte le prevedibili conseguenze.

Tale comportamento, intrinsecamente connesso alla contestata partecipazione alle riunioni, si traduce in un ulteriore apporto causale idoneo, ex art. 40 co. 2 c.p., ad integrare la responsabilità concorsuale dell'imputato nei reati in contestazione. L'art. 364 c.p., invero, configura, sanzionandone penalmente l'inosservanza, l'obbligo giuridico del cittadino di denunciare immediatamente delitti contro la personalità dello Stato puniti con la pena dell'ergastolo - categoria nella quale rientra quello previsto dall'art. 285 c.p., oggetto di imputazione - di cui abbia avuto notizia.

Peraltro, la giurisprudenza di legittimità¹⁹⁰ ha da tempo tracciato la linea di demarcazione fra il concorso omissivo nel reato ex art. 40 co. 2 c.p. e l'omissione di denuncia, chiarendo che, qualora la violazione dell'obbligo di denuncia non si risolva nella mera omissione della *notitia criminis*, ma si traduca nell'omissione di un comportamento positivo doveroso che avrebbe potuto impedire la produzione dell'evento, ricorre la prima ipotesi e non già la seconda.

¹⁹⁰ Cass. Sez. 6, 02.12.2014, n. 11295; Sez. 1, 23.09.2013, n. 43273; Sez. 2, 2.4.1960, n. 609; Sez. 2, 6.12.1991 n. 1506.



CORTE DI ASSISE DI APPELLO DI MILANO

Sezione Seconda

Nel caso di specie, il silenzio serbato da Tramonte, che pure era in contatto col mar. Felli, ha contribuito positivamente, ed in misura notevole, alla causazione degli eventi.

Ritiene, pertanto, la Corte che egli debba rispondere penalmente del suo comportamento.



CAPITOLO VI

LA POSIZIONE DI MAGGI

1 - Premessa

Si è già detto come il vizio di fondo rilevato dai giudici di legittimità con riguardo alla posizione di Maggi stia nella “*valutazione parcellizzata ed atomistica degli indizi*” e nel conseguente depotenziamento della capacità dimostrativa che sarebbe potuta derivare dal doveroso esame unitario degli stessi.

Da qui l’obbligo per il giudice del rinvio di procedere “*ad una nuova valutazione - emendata degli errori riscontrati - degli elementi probatori alla luce delle indicazioni fornite*¹⁹¹”, ovvero, come si legge in altra parte della sentenza¹⁹², di provvedere all’integrale sostituzione della motivazione, ovviando alle numerose illogicità manifeste ed all’erronea applicazione della legge processuale in merito alle modalità di valutazione degli indizi che la caratterizzano.

Nel dare esecuzione a tale mandato questa Corte ritiene di dover modificare l’ordine logico seguito dai precedenti giudici di merito, convinta che le dichiarazioni accusatorie di Digilio e Tramonte non costituiscano l’asse attorno cui ruotano gli altri numerosi elementi probatori che la corposa istruttoria dibattimentale - in primo ed in secondo grado, a Brescia, ed ulteriormente in questa sede - ha fornito. Proprio i principi giuridici alla cui applicazione richiama la sentenza di annullamento consentono, invero, di riconoscere a quella molteplicità di elementi valenza di autonomi indizi, che, seppure offrano, in parte, riscontro alle dichiarazioni di Digilio e/o di Tramonte, non esauriscono in tale funzione la loro capacità dimostrativa. Essi vanno, pertanto, inglobati nella valutazione complessiva ed unitaria delle risultanze probatorie al pari di quelle dichiarazioni.

¹⁹¹ Fg.78- 79 pp. 64- 65 sentenza di rinvio

¹⁹² fg. 78, p. 63.



CORTE DI ASSISE DI APPELLO DI MILANO

Sezione Seconda

Ne consegue che, ove anche queste ultime presentino tratti di incoerenza e perfino di falsità, ovvero manchino di riscontri individualizzanti, si da non poter assumere valenza di prova piena ex art. 192 co. 3 c.p.p., non per questo può disconoscersi la rilevanza probatoria, ex art. 192 co. 2 c.p.p., di quelle parti di esse che siano separabili e trovino puntuali riscontri esterni.

L'approdo del percorso argomentativo di questa Corte è diametralmente opposto a quello raggiunto dai giudici di Brescia, risultando con evidenza la convergenza dell'intero quadro indiziario in tal modo ricostruito verso un'unica direzione: la corresponsabilità di Carlo Maria Maggi per i reati oggetto di giudizio.

Per cogliere appieno gli aspetti rilevanti della complessa vicenda giudiziaria in esame, evitando di ricadere nell'errore di una svalutazione di circostanze suscettibili di assumere significativa rilevanza probatoria ove valutate nel loro insieme, non può prescindersi, ad avviso del Collegio, dall'inquadramento della figura dell'imputato alla luce dell'attività politica svolta, dell'ideologia espressa, dei collegamenti all'interno della Destra radicale ed eversiva in epoca coincidente o prossima a quella dei fatti, ed altresì verificare se e quanto anche le caratteristiche soggettive del Maggi - lungi dal dare ingresso a teorizzazioni fondate sulla "colpa d'autore" - assumano, in concreto, oggettiva rilevanza probatoria.

2 - La figura di Carlo Maria Maggi

2.a - Il ruolo in Ordine Nuovo

Il ruolo verticistico di Carlo Maria Maggi in Ordine Nuovo veneto ha costituito già oggetto di accertamenti giudiziari irrevocabili.

Vanno richiamate, in merito, le pronunce della Corte d'Assise di Venezia del 25.7.1987 e del 9.12.1988, oggetto di un unico giudizio di appello, definito con sentenza della Corte d'Assise d'Appello di Venezia del

Il Presidente est.
Anna Conforti



CORTE DI ASSISE DI APPELLO DI MILANO

Sezione Seconda

8.11.1991, e quelle emesse dalle Corti milanesi di primo e secondo grado nei procedimenti relativi alle stragi di piazza Fontana e di via Fatebenefratelli (Questura).

2.a.1- Le sentenze della Corte d'Assise di Venezia del 25.7.1987 e del 9.12.1988. La sentenza della Corte d'Assise d'Appello di Venezia del 8.11.1991.

Le tre sentenze attengono al medesimo procedimento, che, per ragioni procedurali, è stato frammentato in più tronconi, ricondotti ad unità, quanto a Maggi (e Digilio), in grado d'appello.

Con la sentenza del 25.7.1987 - secondo quanto si evince dalla pronuncia di secondo grado, acquisita agli atti - è stato definito il primo troncone, nel quale Maggi, Digilio e Zorzi erano imputati di *"aver partecipato, Maggi con funzioni organizzative, al sodalizio criminoso armato denominato Ordine Nuovo, sodalizio inserito a tutti gli effetti nell'organizzazione triveneta di Ordine Nuovo, avente il suo centro operativo in Venezia e Udine e perseguente obiettivi antidemocratici e anticostituzionali mediante il compimento di atti di violenza e di intimidazioni; facendo pubblica apologia della violenza stessa quale strumento di competizione politica; adoperandosi a livello di propaganda per e di indottrinamento culturale per la diffusione dell'ideologia e dei principi del fascismo e del nazismo; programmando ed eseguendo, al fine di perseguire le finalità sopraindicate, attentati ad opere pubbliche e mezzi di trasporto, nonché reati contro il patrimonio, per l'acquisizione dei mezzi finanziari per il funzionamento dell'organizzazione"*.

La Corte d'Assise condannava tutti e tre gli imputati in relazione all'attività associativa svolta, quanto a Maggi dal 1969 al 1982, quanto a Digilio dal 1969 al 1980 e, quanto a Zorzi (assolto in appello per insufficienza di prove), dal 1969 al 1977.

Con la sentenza del 9.12.1988 - in atti - la Corte veneziana ha condannato Maggi per il reato di ricostituzione del partito fascista, in tal senso derubricando l'originaria imputazione ex art. 270 bis c.p., per avere,

Il Presidente est.
Anna Conforti



CORTE DI ASSISE DI APPELLO DI MILANO

Sezione Seconda

unitamente a Soffiati (deceduto) e Spiazzi (assolto), costituito, organizzato e diretto un'associazione - alla quale avevano partecipato anche Digilio (la cui posizione era, però, separata e rimessa alla valutazione del P.M., essendo emerso un ruolo diverso da quello di mero partecipe per gli anni successivi al 1980), Quaderni, Di Lorenzo, Bressan e Gobbi - *"realizzata anche con denaro proveniente dal disciolto Ordine Nuovo, che tentavano di ricostituire con le medesime finalità di azione sull'intero territorio nazionale (riuscendoci in parte nel territorio veneto); che si prefigurava altresì il fine di commettere atti di violenza a scopo di eversione dell'ordine democratico, attraverso il collegamento con bande armate alle quali procuravano armi, ovvero tentavano di procurarle; per tali motivi entrando in possesso di armi, esplosivi, detonatori che occultavano in più luoghi; predisponendo inoltre falsi documenti di identità, ospitando latitanti; predisponendo rifugi e collegamenti con esponenti dell'eversione neofascista; promuovendo la stampa e la diffusione di giornali e pubblicazioni di propaganda ('La sentinella d'Italia', 'Le Pleiadi'); formando ed aggiornando schedari di partecipi ad organizzazioni neofasciste per il compimento di azioni eversive terroristiche; reclutando o cercando di reclutare sempre nuovi aderenti"*¹⁹³.

Con la sentenza del 8.11.1991 - prodotta dal P.M. - venivano, invece, definite, in un unico contesto, la posizione di Maggi, relativamente ad entrambe le pronunce di primo grado a suo carico, e quella di Digilio, limitatamente alla pronuncia del 25.7.1987.

Con la predetta sentenza la Corte d'Assise d'Appello di Venezia confermava il giudizio di responsabilità espresso in primo grado nei confronti di Digilio e Maggi, nonché il ruolo primario di quest'ultimo nel promuovere e dirigere l'associazione criminale.

Assume rilievo, in questa sede, la ricostruzione del processo evolutivo di Ordine Nuovo, operata dai giudici veneziani in entrambi i gradi di giudizio sulla base delle acquisizioni processuali.

¹⁹³ V. sentenza fgg. 195



CORTE DI ASSISE DI APPELLO DI MILANO

Sezione Seconda

Emerge da tale opera ricostruttiva come la dizione "Ordine Nuovo", utilizzata per la prima volta all'inizio degli anni '50, stesse ad indicare una corrente interna al M.S.I., di ispirazione evoliana, facente capo a Pino Rauti.

Con l'avvento, all'esito del congresso del 1956, di una dirigenza non gradita, perché ritenuta troppo morbida, Rauti e i suoi sostenitori erano usciti dal partito, dando vita, in sede locale, ad autonomi Centri, che, sotto la denominazione di "Ordine Nuovo" - ovvero, indifferentemente, di Centro politico Ordine Nuovo o Centro culturale Ordine Nuovo - operarono fino al 1969 con proprie strutture organizzative, fra cui il Direttorio nazionale e gli Ispettorati regionali.

Maggi venne posto a capo dell'Ispettorato del Triveneto.

E' importante sottolineare che - come si legge nella sentenza della Corte d'Assise di Venezia del 9.12.1988, la quale, a sua volta, richiama la sentenza del Tribunale di Roma del 21.11.1973 - Rauti, in una sua lettera, acquisita agli atti del procedimento romano, ebbe a motivare la decisione di uscire dal M.S.I. con l'impossibilità "di avallare un atteggiamento che era estraneo agli scopi originali e ad una politica che tradiva la vocazione più alta del M.S.I., cioè la continuità delle battaglie combattute sotto le insegne della Repubblica Sociale Italiana"¹⁹⁴.

Nel dicembre 1969 ebbe luogo quella che venne definita "l'operazione rientro" di Ordine Nuovo nel M.S.I.

La spaccatura determinatasi nel partito alla fine degli anni '50 era, tuttavia, solo apparentemente ricomposta. Il rientro, lungi dal rappresentare il frutto di una rivisitazione critica dell'ideologia e della strategia di Ordine Nuovo, con conseguente avvicinamento alle posizioni del partito, era, infatti, nient'altro che una scelta strategica per porsi al riparo dal rischio di un'azione repressiva che, dopo gli attentati dell'epoca, avrebbe prevedibilmente assunto forme più dure verso "i cani sciolti".

¹⁹⁴V. fg 167 sentenza Corte d'Assise di Venezia 9.12.1988 e fg. 37 sentenza Tribunale di Roma 21.11.1973.



CORTE DI ASSISE DI APPELLO DI MILANO

Sezione Seconda

E' lo stesso Rauti a spiegarlo in un articolo pubblicato sul "Bollettino Europa" nel dicembre 1969, precisando che, pur permanendo quasi tutte le ragioni che avevano portato alla scissione, il radicale cambiamento della situazione politica aveva creato la "necessità contingente... assoluta e drammatica" di quella decisione. E lo confermano, altresì - come riportato nella sentenza della Corte veneziana - le dichiarazioni rese sul punto da Sergio Calore, Vincenzo Vinciguerra e dallo stesso Maggi¹⁹⁵.

Alla finalità di trovare riparo sotto "l'ombrello protettivo" di un partito sedente in Parlamento si aggiungeva, altresì - come illustrato dal Nessenzia - quella di erodere dall'interno i consensi alla linea politica, troppo moderata, del M.S.I., facendo proseliti specie fra i giovani.

La scelta, tuttavia, non aveva incontrato il consenso dei più fedeli propugnatori dell'ideologia di Ordine Nuovo. Ne era conseguito che i Centri Studi Ordine Nuovo avevano continuato ad esistere e ad operare, mantenendo le distanze dal M.S.I. .

Sotto la guida di Clemente Graziani era stato, altresì, costituito, nel 1970, il Movimento Politico Ordine Nuovo.

E' stato acclarato dai giudici veneziani, con dovizia di elementi probatori, che non vi era alcuna incompatibilità fra l'appartenenza ai Centri Studi, ancorchè rifluiti nel M.S.I., e al Movimento Politico. La posizione di Signorelli, di Vinciguerra, di Cicuttini e di Nessenzia era, in tal senso, emblematica, avendo, gli stessi, continuato ad operare in Ordine Nuovo, pur essendo iscritti al M.S.I. e - quanto a Signorelli e Cicuttini - rivestendo cariche all'interno del partito.

Ad ulteriore conferma della perdurante unitarietà di Ordine Nuovo anche dopo il rientro nel M.S.I. la sentenza del 9.12.1988 della Corte d'Assise di Venezia sottolinea l'uso, da parte del Centro Studi e del Movimento Politico omonimi, dello stesso simbolo (l'ascia bipenne) e dell'identico motto ("*Il nostro onore si chiama fedeltà*").

¹⁹⁵ V. fgg. 176-177 sentenza cit., nella quale sono riportate le dichiarazioni anzidette, rese da Calore davanti alla medesima Corte e, quanto a Vinciguerra e Maggi, acquisite dagli atti del procedimento per la strage di Peteano.



CORTE DI ASSISE DI APPELLO DI MILANO

Sezione Seconda

Quanto a Maggi, la sentenza d'appello del 8.11.1991, nell'uniformarsi alla ricostruzione dei giudici di primo grado, ha confermato la posizione di assoluta preminenza che l'imputato ebbe, nel periodo cui la contestazione si riferiva (inclusente i fatti oggi in esame), nell'organizzazione operante nel Triveneto, valorizzando circostanze che rilevano nel presente giudizio. Ci si riferisce alla rete di rapporti che l'imputato, in ragione della carica di ispettore di Ordine Nuovo per il Triveneto, ricoperta negli anni '60, aveva intessuto con i vari gruppi presenti in quell'area e che aveva mantenuto anche dopo lo scioglimento del C.S.O.N. ed il rientro degli ordinovisti nel M.S.I.

La conferma della permanenza di una struttura politica facente capo a Ordine Nuovo, nella ricostruzione dei giudici veneziani, era offerta da alcune informative del S.I.S.M.I. e dalla testimonianza di Giancarlo Vianello, appartenente al gruppo di Maggi, il quale aveva riferito, oltre che del ruolo dirigenziale di quest'ultimo, dei rapporti intrattenuti dal suo gruppo con i maggiori esponenti delle altre cellule del Triveneto: Massagrande, Besutti e Soffiati a Verona, De Eccher a Padova, Neami, Portolan e Forziati a Trieste, i fratelli Vincenzo e Gaetano Vinciguerra, Cicuttini, Flaugnacco e Turco a Udine.

Secondo il Vianello, Maggi, nello sforzo di unificare le varie componenti della Destra eversiva, nel 1974, si era incontrato a Barcellona anche con Stefano Delle Chiaie.

Strettissimi - secondo la ricostruzione dei giudici veneziani - i rapporti di Maggi col gruppo ordinovista udinese, di cui era "il principale referente" sin dai primi anni '70. Gruppo distintosi nell'attuazione della strategia eversiva attraverso la commissione di fatti gravissimi ed eclatanti, quali il tentato dirottamento aereo di Ronco dei Legionari, avvenuto il 6 ottobre 1972, e la strage di Peteano, avvenuta il 31 maggio 1972; reati per i quali hanno riportato condanna definitiva Vinciguerra (per entrambi) e Cicuttini (per il primo). E cio' nonostante il rientro dei predetti nelle fila del M.S.I.

Rapporti che erano sicuramente in essere ancora nel 1974. E' lo stesso Vincenzo Vinciguerra ad affermare, infatti, che i rapporti politici con Maggi proseguirono anche dopo la sua partenza per la Spagna, dato che

Il Presidente est.
Anna Conforti



CORTE DI ASSISE DI APPELLO DI MILANO

Sezione Seconda

si incontrò con quest'ultimo a Barcellona nel 1974. Precisa il collaboratore:
"Praticamente la nostra attività continuò, non subì mai interruzioni".

La Corte d'Assise d'Appello di Venezia ha, quindi, evidenziato come Maggi, nel periodo in contestazione in quel procedimento (1969-1982), *"fu impegnato in prima persona in un'opera di proselitismo, di diffusione delle idee attraverso iniziative editoriali, tutte caratterizzate da una precisa connotazione politica, orientata a determinare l'adesione di terzi all'associazione ed ai suoi scopi, attraverso un'attività di diffusione del programma che integra l'attività di promozione"*, con ciò intendendo sottolineare il ruolo primario dallo stesso svolto incessantemente per conseguire l'obiettivo di sovvertire l'ordinamento dello Stato che l'associazione incriminata si proponeva.

Ulteriori elementi di prova della posizione apicale del Maggi nell'ambito di Ordine Nuovo veneto, e non solo, sono stati, altresì, desunti dai giudici veneziani dai rapporti intrattenuti con esponenti di spicco di altri gruppi, quali Fachini, Raho, Melioli, Freda, Signorelli e Rognoni.

D'altra parte - si legge ancora nella sentenza d'appello, che riprende sul punto le argomentazioni della sentenza 9.12.1988 - una prova indiretta dell'importanza anche strategica della posizione del Maggi si rinviene *"nella circostanza che egli, pur coinvolto in tutte le attività poste in essere dal gruppo, conservi <le mani pulite>, nel senso che mai le armi, le munizioni, i detonatori, i documenti falsi, gli arnesi per l'alterazione delle armi passano per le sue mani, tanto è vero che, pure essendosi egli recato più volte a Colognola ai Colli nel corso dell'estate 1982, è il Bressan che si reca a Venezia, almeno per due volte, a ritirare la roba 'che scotta' e che, quando si tratta di recuperare i detonatori, egli ne incarica il Quaderni"*.

Né vale obiettare che gli episodi richiamati dai giudici veneziani sono successivi ai fatti in esame, emergendo con evidenza dal contenuto delle sentenze in esame che, nel periodo considerato, non vi fu soluzione di continuità nell'opera del Maggi e nel suo concreto atteggiarsi.

Vale la pena richiamare, infine, per la rilevanza del dato nella valutazione da compiere in questo procedimento, l'accertamento del ruolo del Digilio

Il Presidente esp.
Anna Conforti



CORTE DI ASSISE DI APPELLO DI MILANO

Sezione Seconda

condotto dai giudici di Venezia, i quali hanno conclusivamente ritenuto che, fino alla fine del 1980, questi sia stato un mero partecipe del gruppo ordinovista di Venezia - Mestre, al contrario di Maggi, che ne era l'organizzatore. La sentenza del 25.7.1987 lo definisce, invero, "un quadro coperto", spiegando che *"Digilio non compare negli incontri, nelle riunioni degli ordinovisti veneziani e mestrini, non sembra essere elemento che partecipi attivamente al sodalizio criminoso, ma questo suo apparente defilarsi ha una ragione precisa dovuta proprio alle mansioni svolte che erano praticamente quelle di armiere e che consigliavano che egli rimanesse, come è stato detto, un quadro coperto"*.

Tale ruolo è stato confermato dai giudici d'appello, i quali hanno ulteriormente precisato come la mancata presenza di Digilio nelle riunioni degli ordinovisti di Venezia-Mestre fosse dovuta alla necessità di non esporlo ai rilievi ed ai possibili controlli delle forze di polizia non solo per la sua abilità in tema di armi, ma perché l'attività che svolgeva in quel settore era vitale per l'organizzazione armata di cui faceva parte, sicché lo stesso *"- negli anni 1969-1980 -, ha tenuto un rapporto privilegiato con il solo Maggi, organizzatore dell'illecito sodalizio avente le finalità antidemocratiche e le modalità comportamentali indicate nell'art. 1 L. 645/52"*¹⁹⁶.

2.a.2 - Le sentenze della Corte d'Assise di Milano del 30.6.2001 e della Corte d'Assise d'Appello di Milano del 12.3.2004 relative alla strage di piazza Fontana

La sentenza emessa dalla Corte d'Assise d'Appello di Milano nel processo per la strage di piazza Fontana, confermando sul punto la pronuncia di primo grado, ha fatto proprie le argomentazioni dei giudici veneziani, ritenendole probatoriamente rilevanti anche nel processo milanese, in quanto corroborate dalle prove dichiarative direttamente assunte in dibattimento.

Alle testimonianze di Sergio Calore, Edgardo Bonazzi, Marco Affatigato e Martino Siciliano circa l'esistenza di un gruppo operativo di Ordine

¹⁹⁶ V. sentenza Corte Ass. App. Venezia 8.11.1991, fl. 153-154.



CORTE DI ASSISE DI APPELLO DI MILANO

Sezione Seconda

Nuovo a Venezia, si erano aggiunte, quanto al ruolo di supremazia del Maggi all'interno dello stesso, quelle di Piero Battiston, Guido Busetto, sempre del Siciliano e di Gabriele Forziati. Ed infatti:

- Battiston, nel sottolineare la preminenza della posizione di Maggi su Digilio, aveva riferito che il primo impartiva ordini al secondo;
- Busetto aveva dichiarato che Maggi era trattato con deferenza anche da Siciliano e da Zorzi, confermando di avere appreso da quest'ultimo che lo stesso "era un superiore dei militanti di Mestre, tanto è vero che quando decise di allontanarsi dal gruppo telefonò proprio a Maggi per comunicarglielo";
- Siciliano aveva dichiarato "che la struttura di Ordine Nuovo era piramidale, con Zorzi che, quale capo del gruppo mestrino, doveva riferire a Maggi, il quale a sua volta rispondeva a Signorelli e Rauti", aggiungendo che, quando era stato costituito il gruppo a Milano, Maggi era divenuto il responsabile del Triveneto e della Lombardia;
- Forziati si era espresso in termini sostanzialmente analoghi.

Anche la Corte milanese ha, conclusivamente, acclarato il ruolo di Maggi quale capo indiscusso di Ordine Nuovo del Triveneto, nonché di capo carismatico e militare del gruppo di Venezia-Mestre e di coordinatore degli altri gruppi del Nord, in contatto costante con i più importanti componenti di essi.

2.a.3 - La sentenza della Corte d'Assise d'Appello di Milano del 1.12.2004 relativa alla strage di via Fatebenefratelli

Ad identiche conclusioni è, altresì, pervenuta la Corte d'Assise d'Appello di Milano che ha giudicato, in sede di rinvio dalla Cassazione, della strage di via Fatebenefratelli (Questura).

Quella Corte, nella sentenza del 1.12.2004, ha fatto propria la ricostruzione delle sentenze dei giudici veneziani, ribadendo, anche alla luce delle deposizioni testimoniali assunte, il ruolo verticistico del Maggi ed estendendolo all'epoca dei fatti oggetto di giudizio in quella sede (maggio 1973).

Il Presidente est.
Anna Conforti



CORTE DI ASSISE DI APPELLO DI MILANO

Sezione Seconda

Afferma, più in particolare, la Corte, richiamando le dichiarazioni rese al G.I. da Dedemo il 21.2.1997, da Malcangi il 3.7.1995, da Persic il 24.4.1997 e da Pietro Battiston al P.M. di Brescia il 6.10.1995, che “ *Quanto al ruolo ricoperto da Carlo Maria Maggi nel gruppo ordinovista, le testimonianze assunte lo hanno descritto come quello di un capo militare, tra l’altro provvisto di un servizio di tutela armata compiuto dal Dedemo, dal Tettamanzi e dal Boffelli. Il Maggi (da tutti chiamato ‘dottore’ essendo un medico ed esercitando tale professione) rivestiva una posizione di assoluto rilievo non solo a Venezia ma anche in tutta l’Italia del Nord, e ciò secondo dichiarazioni tutte concordanti sul punto*”.

2.a.4 - Gli ulteriori elementi acquisiti nel presente procedimento

Le risultanze dei pregressi accertamenti giudiziari trovano supporto anche nel presente procedimento e con riguardo al periodo in cui i fatti in esame si collocano .

L’assoluta supremazia di Maggi nell’ambito del gruppo di Venezia-Mestre e, più in generale, il suo ruolo carismatico nell’ambiente della destra eversiva in tutta l’Italia del Nord sono stati, invero, confermati da una pluralità di soggetti escussi nel dibattimento davanti alla Corte bresciana, la maggior parte dei quali esaminati anche nei dibattimenti di Milano.

Marco Affatigato ha indicato¹⁹⁷ in Maggi - riconosciuto in foto - l’elemento di spicco del gruppo riunitosi, nella primavera del 1974, nelle vicinanze di Padova (Este o Lozzo Atestino), cui, su consiglio di Nessenzia, si era rivolto alla ricerca di armi.

Pietro Battiston¹⁹⁸ - appartenente al gruppo milanese di Giancarlo Rognoni - , nell’affermare che “*La Fenice era inserita nel contesto di Ordine*

¹⁹⁷ Verb. ud.13.3.2009, fg. 68.

¹⁹⁸ Verb. Ud. 11.5.2010, fg. 21.



CORTE DI ASSISE DI APPELLO DI MILANO

Sezione Seconda

*Nuovo rientrato nel M.S.I. con Rauti*¹⁹⁹, ha riferito che, “nonostante non ci fosse una gerarchia definita”, Maggi era unanimemente ritenuto “il riferimento del Nord di Ordine Nuovo, dell’Ordine Nuovo Rautiano”.

Per dare maggiore specificità a tale affermazione, Battiston ha precisato, con riguardo all’episodio dell’aggressione subita nel 1973 da Anna Cavagnoli (moglie di Rognoni) e da lui stesso ad opera di esponenti della sinistra, che le linee guida dettate da Maggi (ovvero non reagire) erano state puntualmente seguite, perché “Se una persona come Maggi diceva che bisognava non fare qualcosa, non si faceva!”²⁰⁰.

In piena sintonia con le dichiarazioni di Battiston, Marzio Dedemo ha ribadito in dibattimento²⁰¹ di essere stato inviato a Milano, proprio da Maggi, due giorni dopo l’aggressione alla Cavagnoli ed al Battiston, quale latore del messaggio, per “i milanesi” di “starsene buoni e tranquilli” e di non attuare ritorsioni. Egli aveva adempiuto puntualmente al mandato e riferito i voleri di Maggi agli appartenenti al gruppo *La Fenice* - fra cui anche Cesare Ferri - incontrati nel bar di via Pisacane, ritrovo abituale dello stesso. Nessuno aveva recriminato e, a quanto gli risultava, l’ordine era stato eseguito, in quanto non vi era stata alcuna rappresaglia.

La circostanza è tanto più rilevante per la presenza di Cesare Ferri, che, seppure incluso da Dedemo fra i militanti de *La Fenice*, era molto vicino a Giancarlo Esposti, esponente di rilievo delle S.A.M.²⁰², sul cui cadavere sono state rinvenute foto dello stesso Ferri, che - come si legge nella sentenza emessa nei suoi confronti dalla Corte d’Assise di Brescia il 23.5.1987²⁰³- erano state consegnate dal suo amico Berardelli all’Esposti per confezionare dei falsi documenti.

¹⁹⁹ La circostanza risulta acclarata dalla Corte d’Assise di Venezia, che nella sentenza 9.12.88, nell’evidenziare la costanza dei rapporti fra il gruppo veneto del Maggi e “*La Fenice*”, indica, quest’ultima come sigla di copertura del Movimento Politico Ordine Nuovo per il gruppo lombardo.

²⁰⁰ *Ib.*, fg. 30.

²⁰¹ Verb. Ud. 24.9.2009, fgg. 12 e ss.

²⁰² Ettore Malcangi lo indica come “comandante” di una delle Squadre:

²⁰³ v. fg. 230.



CORTE DI ASSISE DI APPELLO DI MILANO

Sezione Seconda

Il fatto che Dedemo non registri alcuna reazione al diktat di Maggi, neppure da parte di Ferri, depone nel senso che l'autorità dell'imputato era riconosciuta anche dagli appartenenti alle S.A.M.

Dedemo ha, altresì, riferito di avere accompagnato la Cavagnoli a Iesolo, non prima del 1974, per discutere con Maggi, che era lì, in vacanza; circostanza che, tenuto conto del ruolo dirigenziale assunto dalla donna all'interno del gruppo milanese dopo la fuga del Rognoni, denota non solo la valenza politica della visita, ma un atteggiamento deferente verso il Maggi.

Che a dettare la linea di condotta fosse Maggi, ancorchè l'aggressione avesse avuto come vittime appartenenti al gruppo milanese de *La Fenice*, è confermato ulteriormente dalla testimonianza di Vinciguerra, il quale ha dichiarato che Maggi, allorquando si era offerto di recarsi a Milano ed attuare qualche rappresaglia, l'aveva bloccato, affermando: "No, tanto a questo ci pensiamo noi"²⁰⁴.

Gli appunti del C.S. di Padova danno, altresì, la misura di quanto attiva e centrale fosse, in ambito ordinovista, la figura di Maggi nel periodo precedente, concomitante e susseguente i fatti di Brescia.

Va ricordato in merito che, nel *réportage* della fonte Tritone, è Maggi ad essere indicato come colui che, nella riunione del 25 maggio 1974, in una sorta di soliloquio, espone la composizione, la strategia e gli obiettivi della neoformazione terroristica, detta la linea politica, seleziona i componenti del gruppo e la rete di relazioni con esso.

Sono, inoltre, utilizzabili anche in questo procedimento le dichiarazioni rese da Martino Siciliano, i cui verbali sono stati acquisiti al fascicolo dibattimentale, essendo lo stesso deceduto.

Siciliano ha descritto Ordine Nuovo come una struttura gerarchica, precisando, con riguardo al gruppo di Venezia-Mestre, che Zorzi riferiva

²⁰⁴ Verb. ud. 6.7.2000, fg. 27



CORTE DI ASSISE DI APPELLO DI MILANO

Sezione Seconda

a Maggi, il quale aveva, a sua volta, come referente, Signorelli , che verosimilmente faceva capo a Rauti.

L'organigramma è quello riportato anche da Battiston²⁰⁵, secondo cui *"esisteva una struttura parallela, inserita in linea generale tutti nel Movimento Sociale (.....) Però si manteneva una struttura interna gerarchica in cui, a nostro modo di vedere, Maggi era la referenza al nord e Signorelli, praticamente, la referenza nazionale"*. Al di sopra di tutti era Rauti, col quale nessuno dei militanti aveva contatti diretti.

Dario Persic, escusso nel dibattimento di primo grado²⁰⁶, ha confermato la superiorità gerarchica di Maggi, precisando che tanto Soffiati, quanto Digilio prendevano ordini da lui.

2.b - L'ideologia stragista

E', innanzi tutto, negli appunti del Centro C.S. di Padova che si rinvengono inequivoci segni della vocazione stragista di Maggi.

Va richiamato, in merito, l'appunto allegato alla nota 4873 del 8 luglio 1974, che al p. 14 riporta l'affermazione di Maggi *"quell'attentato non deve rimanere un fatto isolato"* - espressiva di un imperativo categorico a ripetere, più ancora che di esultanza per quanto accaduto in piazza della Loggia - ed al p. 15 offre un quadro raccapricciante della strategia terroristica da attuare, basata sul lancio di reiterati, falsi allarmi di attentati, seguiti, infine, quando l'opinione pubblica si fosse convinta dell'inconsistenza di quegli allarmi, dall'effettiva esecuzione delle *"azioni terroristiche di grande portata"* in precedenza preannunciate.

Ulteriori elementi di supporto si riscontrano nelle testimonianze di Marzio Dedemo, di Pietro Battiston, di Martino Siciliano e di Angelo Izzo, i quali tutti hanno riferito della teorizzazione , da parte di Maggi, della strage come strumento di lotta politica.

²⁰⁵ verb. ud. 11.5.2010, fgg. 31.

²⁰⁶ V. verb. ud. 10.3.2009.



CORTE DI ASSISE DI APPELLO DI MILANO

Sezione Seconda

In particolare, Dedemo, che, per sua ammissione, ha svolto anche il ruolo di guardaspalle armato del Maggi, ha riferito di avere accompagnato quest'ultimo a Milano, nel 1972, ad una cena fra ex appartenenti alla Repubblica Sociale Italiana, restando ad aspettare fuori del locale.

Lo stesso ha, poi, confermato²⁰⁷, a seguito di parziale contestazione da parte del P.M., le precedenti dichiarazioni, istruttorie²⁰⁸ e dibattimentali²⁰⁹, secondo cui, in seguito, aveva appreso dal defunto Pio Battiston che l'intento di Maggi era di ottenere finanziamenti dagli ex appartenenti alla R.S.I. per continuare a compiere "attentati dimostrativi", da far apparire di opposta matrice politica, ma che non aveva ottenuto alcun risultato per la contrarietà dei partecipi alla sua strategia.

Ha precisato Dedemo che anche Pio Battiston, presente a quella riunione, gli aveva detto di non dividerla, aggiungendo che "Maggi riteneva la strage uno strumento con il quale fare politica, e per questo lo definì il pazzo"²¹⁰; circostanza, quest'ultima, di cui va sottolineata la significativa coincidenza con quella riferita da Zotto riguardo al commento di Tramonte dopo la riunione in casa Romani.

Che la riunione cui Dedemo ha fatto riferimento si sia effettivamente tenuta emerge dalle dichiarazioni dello stesso Maggi²¹¹, il quale ha ammesso di essersi incontrato una sera a Milano con reduci della R.S.I., fra cui Pio Battiston, per chiedere dei finanziamenti, sia pure asserendo che questi erano finalizzati alla copertura delle spese legali per i camerati e negando - in verità, con poca convinzione²¹² - di avere tenuto discorsi eversivi.

²⁰⁷ Ib.

²⁰⁸ Rese il 7.3.1996 e il 21.2.1997 al P.M..

²⁰⁹ rese alla Corte d'Assise di Milano il 26.1.1999, nell'ambito del procedimento per la strage di piazza Fontana.

²¹⁰ Fg. 24 verb. ud. 24.9.2009.

²¹¹ Verb. ud. Corte Ass. Milano 12.3.2001, fg. 85

²¹² Alla domanda dell'avv. Bosisio se avesse parlato di bombe risponde, infatti, nell'immediatezza: "Non mi pare, non mi ricordo, non mi sembra. Perché dovevo parlare di bombe, scusi, se chiedevo soldi?" e solo in seconda battuta esclude "assolutamente" di averlo fatto.

Il Presidente est
Anita Conforti



CORTE DI ASSISE DI APPELLO DI MILANO

Sezione Seconda

Ma le dichiarazioni di Dedemo sull'ideologia stragista di Maggi trovano ben più significativo riscontro in quelle, solo in parte de relato, rese da Pietro Battiston tanto davanti alla Corte d'Assise di Milano²¹³, quanto davanti a quella di Brescia, sostanzialmente confermatrice delle prime.

Questi, in effetti, non solo ha riportato negli identici termini l'episodio di Milano, appreso dal padre e da altre persone presenti alla riunione, ma ha, altresì, riferito della sua diretta conoscenza della linea stragista di Maggi, per avere assistito ai suoi discorsi, che erano ricorrenti sul punto, sia nelle riunioni politiche, sia negli incontri privati e perfino durante le partite a carte a casa dello stesso, cui aveva partecipato più volte nel periodo veneziano della sua latitanza, unitamente a Digilio, Boffelli e, talvolta, Soffiati. Proprio tale sua propensione gli aveva comportato l'appellativo di "stragista" da parte di suo padre Pio, il quale, con riguardo all'episodio di Milano, si era doluto del fatto che lo stesso fosse andato alla riunione dei reduci ed avesse parlato "solo di bombe".

Afferma testualmente Battiston: *"...il Maggi era praticamente, tra tutte le persone con responsabilità politiche, l'unico che a volte propugnava l'uso delle, parliamo chiaro, bombe per potere ottenere dei risultati politici. Ricordo, e figura in atti, una volta, stiamo parlando immagino '72- '73, che mio padre portò il Maggi ad una riunione di ex ufficiali della Repubblica Sociale ed il Maggi fece un discorso estremamente chiaro sull'uso della strategia della tensione. Per cui praticamente anche fu allontanato nella riunione perché il discorso era...trascendeva veramente i limiti dell'accettabile²¹⁴".*

Battiston ha, peraltro, chiarito come la strategia terroristica propugnata da Maggi fosse finalizzata alla realizzazione di un preciso obiettivo politico, precisando testualmente: *"Il fine ultimo era il collasso dello Stato e..., qua ci sono due teorie, o l'intervento militare interno ed il cosiddetto colpo di stato, o anche suscitare una reazione nella sinistra in modo tale che ci fosse un tentativo di presa del potere della sinistra, che in quel momento era molto forte, pensiamo al movimento studentesco, sindacati, eccetera, giustamente in contrapposizione, per il terrore che si suscitava nella gente. Cioè creare una*

²¹³ v. verb. ud. 31.10.2000 e 19.1.2001.

²¹⁴ Fg. 44 verb. ud. 11.5.2010.



CORTE DI ASSISE DI APPELLO DI MILANO

Sezione Seconda

situazione di crisi dello Stato, di scontento generale della popolazioni, che chiedesse o il governo forte, o che provocasse una reazione di sinistra”²¹⁵.

Anche Angelo Izzo, confermando nel dibattimento bresciano le dichiarazioni rese davanti all’A.G. di Venezia, Firenze e Catanzaro, ha descritto Maggi come colui che propugnava i fatti di strage quale strumento di lotta politica.

Izzo ha precisato di avere avuto tali informazioni da Freda, durante la comune detenzione nel carcere di Trani, mentre era in corso, a Catanzaro, il processo d’appello per la strage di piazza Fontana. Questi aveva indicato Maggi come persona a lui vicinissima, *“uno dei capi della cellula ordinovista veneta”*, parlandone anche in termini molto positivi, quale medico che curava i poveri, molto benvenuto nell’ambiente veneziano. Nel contempo, lo aveva rappresentato come *“un pazzo scatenato, un bombarolo”, “uno dei sostenitori più accaniti della strategia della tensione, cioè di mettere le bombe per ottenere poi il golpe”²¹⁶.*

Nella medesima direzione convergono le dichiarazioni di Martino Siciliano.

Questi ha indicato in Maggi (ed in Zorzi) i maggiori sostenitori, all’interno di Ordine Nuovo, della propensione di Giancarlo Rognoni per *“azioni eclatanti, tipo gettare bombe o cose del genere, o sparare ad avversari politici in modo da innescare una catena, una spirale di violenza tale da indurre le autorità a reprimere con mano severa le contro manifestazioni che si sarebbero verificate in questi casi e così generando un’azione-reazione fino ad arrivare a*

²¹⁵ *Ib.*, fg. 46. L’argomento era stato già affrontato nell’esame dibattimentale davanti alla Corte d’Assise di Milano, durante il quale Battiston aveva confermato, a seguito di integrale lettura da parte del P.M. d’udienza, in ausilio alla memoria, le dichiarazioni rese al P.M. di Brescia il 6 ottobre 1995 del seguente, letterale tenore: *“A livello ideologico Maggi nel periodo della mia latitanza a Venezia sosteneva la necessità di utilizzare lo strumento degli attentati e delle stragi come punto essenziale di una strategia che mirava a creare il caos. Ciò nell’ottica di costituire in tal modo il terreno sul quale potesse attecchire una vera e propria rivoluzione di Destra da realizzarsi nella sua ottica senza l’intervento delle forze armate o a prescindere da esse. Non faceva mistero di questa sua ideologia tanto da destare stupore anche nel nostro ambiente.”*

²¹⁶ verb. ud. 25.2.2010, fg. 136 e ss..



CORTE DI ASSISE DI APPELLO DI MILANO

Sezione Seconda

quella che nelle speranze era la proclamazione di uno Stato forte, di uno Stato dove l'esercito avrebbe avuto la sua parte etc." ²¹⁷.

Siciliano si è detto al corrente della posizione di Maggi (e di Zorzi) per scienza diretta, per averne discusso con entrambi nel corso dei loro frequenti incontri.

Della propensione all'uso delle bombe da parte di Maggi ha riferito anche Vincenzo Vinciguerra in più sedi giudiziarie²¹⁸, precisando anche di avere ricevuto dall'imputato dell'esplosivo - forse T4 - che poi era stato sotterrato in un campo e mai utilizzato²¹⁹.

Raho, nell'interrogatorio reso al P.M. di Milano il 4.10.1995, ha, altresì, riportato un episodio cui era stato partecipe nel 1970 o in epoca prossima, precisando di avere accompagnato Maggi - che era in compagnia di Soffiati - con l'auto dello stesso, in una zona del Carso, ove avrebbe dovuto recuperare una cassa di bombe, di fatto non reperita.

Può, dunque, a ragione, parlarsi di pervicacia dell'imputato nel perseguire per anni una strategia eversiva di stampo stragista.

2.c - La rete di relazioni di Maggi e del suo gruppo all'interno di Ordine Nuovo e con altre formazioni della Destra eversiva

Indicativi degli intenti perseguiti sono, del resto, i rapporti che l'imputato ha coltivato nel tempo con soggetti e gruppi che condividevano i suoi progetti eversivi e che erano sicuramente attivi all'epoca della strage di Brescia.

2.c.1 - I rapporti con Marcello Soffiati

²¹⁷ verb. inc. prob., ud. 12.5.2003.

²¹⁸ Corte Assise Milano, ud. 6.7.2000; G.I. di Roma, 17.11.1984.

²¹⁹ Corte Assise cit., fg. 37.



CORTE DI ASSISE DI APPELLO DI MILANO

Sezione Seconda

Solido ed incontroverso risulta essere il legame personale e politico di Maggi con Marcello Soffiati.

Gli stessi erano accomunati dall'ideologia neofascista e dalla militanza in Ordine Nuovo, del cui gruppo veronese Soffiati era stato proposto come responsabile da Maggi, a dimostrazione della stima e della fiducia che questi nutriva nei suoi confronti. Nella proposta, inviata il 2.12.1969 al Direttorio Nazionale di Ordine Nuovo, nella sua qualità di Ispettore regionale del Triveneto, Maggi elogia Soffiati, descrivendolo come persona che *"da sempre ha fedelmente e disciplinatamente militato sotto le insegne di Ordine Nuovo, pagando di persona, quando è stato il caso, per l'attività svolta agli ordini dell'organizzazione."*

I due non si ponevano sullo stesso piano nell'ambito del rapporto gerarchico che caratterizzava la struttura di Ordine Nuovo. Soffiati era, infatti, nettamente subordinato a Maggi, come comprovato dalle dichiarazioni rese in dibattimento da Persic²²⁰, che riferisce anche della dipendenza economica dello stesso dall'imputato. Ed in effetti, anche Martino Siciliano descrive Soffiati come guardaspalle armato di Maggi.

Essi avevano, altresì, risalenti rapporti di amicizia e di assidua frequentazione.

Vinciguerra, davanti alla Corte d'Assise di Milano, il 6.7.2000, ha riferito che Maggi e Soffiati - anch'egli indicato come "militante di Ordine Nuovo" - *"erano sempre assieme"*, legati da stretta amicizia.

Dedemo e Battiston riferiscono concordemente di avere visto Soffiati a casa di Maggi.

Battiston precisa che lo stesso, talvolta, giocava a carte con lui, Maggi, Boffelli e Digilio, collocando la circostanza nel periodo della sua latitanza a Venezia, e dunque nel periodo in cui hanno luogo i fatti di Brescia.

Quanto alla rete di relazioni ed all'ideologia di Soffiati, va rilevato che Martino Siciliano (nell'inc. prob. del 12.5.03) lo indica come *"l'americano"*

²²⁰ Fgg. 52 e ss.



CORTE DI ASSISE DI APPELLO DI MILANO

Sezione Seconda

perché vantava conoscenze e frequentazioni delle basi americane di Vicenza e Verona.

Siciliano ha, altresì, riferito di avere appreso da Soffiati, poco prima della strage di Brescia, nel 1973 o 1974, che intendeva compiere un attentato dimostrativo eclatante, mettendo un ordigno nell'Arena di Verona.

Anche Sergio Latini ha reso importanti dichiarazioni su Soffiati, che evidenziano quanto l'ideologia di quest'ultimo fosse vicina a quella di Maggi. Afferma, infatti, Latini che *"Il Soffiati riteneva che l'esercito fosse disponibile per un colpo di stato, essendovi numerosi ufficiali di destra. Riteneva tuttavia creare nel paese le premesse per un intervento militare di normalizzazione attraverso l'esecuzione di atti di terrorismo.*

Il Soffiati sosteneva che 'i ragazzini di destra' avrebbero potuto dar sfogo alla loro carica rivoluzionaria con la esecuzione di atti di terrorismo e stragi. Con ciò si sarebbero create automaticamente le premesse per un intervento militare. Il Soffiati sosteneva che la destra rivoluzionaria da sola non sarebbe stata in grado di prendere il potere e che era quindi necessario promuovere un intervento militare."

Affermazioni, queste, che supportano la rappresentazione delle riunioni di cui ha parlato Digilio come luogo di incontro di civili e militari, anche americani, per la tessitura di trame eversive nella comune ottica anticomunista e, nel contempo, destituiscono di fondamento le obiezioni al narrato di Siciliano sulla verosimiglianza del coinvolgimento, nei progetti eversivi, di giovanissimi, quale sicuramente era Giovanni Melioli all'epoca della riunione della White Room, nel 1966.

Delle entrate di Soffiati nella base NATO di Verona riferiscono tanto Latini, quanto Giuseppe Lo Presti e Gianpaolo Stimamiglio.

Quest'ultimo, in particolare, ha dichiarato in dibattimento che i Soffiati (padre e figlio) erano noti per i rapporti con i militari e che Marcello si vantava di avere un lasciapassare per la base militare di Camp Derby. Dedemo, dal proprio canto, ha riferito del possesso, da parte di Soffiati, di una tessera d'accesso alla base NATO di Vicenza.



CORTE DI ASSISE DI APPELLO DI MILANO

Sezione Seconda

Dei rapporti di Marcello Soffiati con la C.I.A. ha parlato Marco Affatigato²²¹, riferendo, fra l'altro, che lo stesso l'aveva messo in contatto con il capo area della C.I.A. a Milano, George Stivenson.

Del pari, Nico Azzi²²² ha dichiarato di avere appreso da Freda che a mantenere i contatti con i Servizi Segreti erano Marcello Soffiati, Carlo Maria Maggi e Cristiano De Eccher

2.c.2 - I rapporti con Digilio: rinvio

Quanto ai rapporti con Digilio, il tema sarà affrontato nel trattare delle dichiarazioni dello stesso, per cui si rinvia a quella sede.

Qui si anticipa che dello stretto legame intercorrente fra i due forniscono ampia prova le sentenze dell'A.G. di Venezia sui fatti del Poligono e delle Corti milanesi sulle stragi di piazza Fontana e di via Fatebenefratelli.

E', d'altra parte, lo stesso Maggi a riconoscere, davanti alla Corte d'Assise di Milano, la sussistenza di quello stretto legame a partire dal 1959-60 fino all'inizio della latitanza del Digilio.

2.c.3 - I rapporti col gruppo di Padova

Della sussistenza di rapporti fra il gruppo di Maggi e quello padovano ha diffusamente parlato Martino Siciliano - appartenente al gruppo di Mestre e collaboratore di rilievo nell'ambito del procedimento per la strage di piazza Fontana - nell'incidente probatorio del 12.5.2003, precisando che erano ancora in essere nel 1973-74, quando egli si era allontanato da Mestre.

Fino a quel periodo Fachini, esponente di spicco della cellula padovana, aveva continuato a frequentare Mestre e Venezia.

Quanto a Freda, nell'affermare che Fachini ne era "il braccio destro", il collaboratore ha riferito che, almeno fino al suo primo arresto per la

²²¹ V. verb. ud. 17.3.2009 davanti alla Corte d'Assise di Brescia.

²²² V. verb. dich. rese al G.I.P. di Milano il 4.7.1997.



CORTE DI ASSISE DI APPELLO DI MILANO

Sezione Seconda

strage di piazza Fontana, questi aveva mantenuto contatti col gruppo di Venezia-Mestre, recandosi spesso a tenere "conferenze interne" nella sede di via Mestrina ed ospitando, di rimando, gli attivisti di quel gruppo presso la sua libreria, a Padova, per analoghi incontri.

Di tale libreria il Siciliano ha detto che "era il punto di incontro del gruppo padovano che faceva capo a Freda e del gruppo veneziano di Ordine Nuovo", aggiungendo che "pur trovandosi in sintonia di idee, non c'è stata mai una convergenza da parte di Freda su Ordine Nuovo, determinata dal fatto che c'era un conflitto di personalità".

A scanso di equivoci, Siciliano ha chiarito sul punto che "Freda, chiaramente, non avrebbe mai sopportato di essere secondo a nessuno, quindi era lui il capo a Padova e, quando ci si trovava, si procedeva parallelamente nello stesso scopo, che era quello di abbattere lo Stato borghese".

Le dichiarazioni di Siciliano sono rilevanti perchè forniscono una chiave di lettura delle divergenze con Maggi assai diversa da quella di un'insanabile incompatibilità, proposta dalla Difesa e recepita dai giudici di Brescia. Siciliano ha, invero, affermato in merito: "Le idee politiche di Freda e quelle di Maggi non si distinguevano particolarmente l'una dall'altra, cioè da una parte Maggi era più concreto, Freda più teorico, portava al riguardo le sue teorie politiche, che avevano sempre una spiegazione soggiacente e basata su pensieri filosofici, vuoi di Evola, vuoi di 'Vigenon', vuoi di quello che vuoi. Mentre invece le idee del Dottor Maggi, che peraltro, per un certo punto, sono state anche le mie idee e le idee di Delfo Zorzi, convergevano per quanto atteneva alla necessità di distruggere lo Stato borghese pluteo o giudocratico, come lo definiva il Freda, e di distruggerlo da un punto di vista non solamente con la lotta politica, ma con la lotta armata, se necessario, cioè di ritornare a quello che era stato uno scontro diretto negli anni 1943 - 1945, di ricominciarlo".

Che, del resto, Maggi e Freda, pur in presenza di differenze ideologiche, non fossero affatto posizionati su fronti diversi ed avessero rapporti tutt'altro che ostili è confermato dal tenore del carteggio intercorso fra quest'ultimo e Giovanni Melioli, del quale si dirà più compiutamente al punto sub c.6.



2.c.4 - I rapporti con il gruppo di Udine

Trovano conferma nelle sentenze delle Corti di Venezia sulla c.d. vicenda del Poligono.

Tali rapporti, come riferito da Vincenzo Vinciguerra, che di quel gruppo era uno dei più attivi militanti, perdurano oltre lo scioglimento del Centro Studi Ordine Nuovo e sono particolarmente espressivi dell'identità di vedute che accomuna Maggi agli ordinovisti friulani. Il gruppo di Udine ha, infatti, concretamente svolto attività eversiva anche di stampo stragista: Vincenzo Vinciguerra e Cicuttini sono stati condannati, con sentenza irrevocabile, per il tentato dirottamento aereo di Ronco de' Legionari e Vinciguerra, altresì, per la strage di Peteano.

2.c.5 - I rapporti con i camerati di Brescia

A dimostrare la sussistenza di collegamenti fra il gruppo di Maggi ed i camerati di Brescia vale il contenuto dell'appunto informativo della fonte *Tritone*, allegato alla nota n. 4873 del 8 luglio 1974.

Come si è già messo in luce, in tale appunto si fa menzione dell'incontro, avvenuto il 16 giugno 1974, dapprima a Brescia, in piazza della Loggia, e poi a Salò, fra un giovane di Mestre e due camerati di Brescia, con i quali erano stati poi commentati, durante il comune pranzo, i recenti tragici accadimenti.

Ciò che rende significativo l'incontro è la presentazione che *Tritone* fa del giovane di Mestre, sottolineandone, nel medesimo contesto in cui riferisce della riunione di Abano del 25 maggio e dello scarico della cassa dal TIR con targa tedesca, la qualità di "collaboratore del dott. Maggi", che non avrebbe avuto senso rimarcare, se non avesse segnato il collegamento di quell'incontro all'imputato.

Identico ragionamento vale per il successivo, analogo episodio, di cui si fa menzione nell'appunto allegato alla nota n. 5120 del 16 luglio 1974. Anche in tal caso, infatti, la fonte riferisce dell'incontro, avvenuto a Salò il precedente 23 giugno, fra " un giovane di Mestre - legato politicamente al dott. Carlo Maggi, esponente del disciolto 'ORDINE NUOVO'" ed un

Il Presidente est.
Anna Conforti



CORTE DI ASSISE DI APPELLO DI MILANO

Sezione Seconda

"camerata di Brescia", prodromico allo scarico della seconda cassa dai TIR olandesi.

Osserva la Corte come sia irrilevante il fatto che i due episodi si collochino in epoca successiva alla strage, essendo insostenibile, con un minimo di ragionevolezza, che quei collegamenti fossero sorti all'improvviso e dal nulla nei pochi giorni che separano gli incontri dall'attentato.

Che, d'altra parte, Maggi avesse legami con estremisti bresciani è confermato da Martino Siciliano. Come correttamente rilevato dai difensori delle Parti civili Comune di Brescia, Trebeschi Giorgio ed altri, Siciliano ha, infatti, riferito di avere conosciuto Buzzi a Venezia, a casa del Maggi, che lo aveva presentato come un camerata bresciano gravitante nell'area de *"La Fenice"*.

2.c.6 - I rapporti con Milano: le S.A.M e La Fenice

Va qui richiamato quanto già evidenziato nel capitolo III con riguardo al variegato mondo della destra eversiva milanese, la cui peculiarità, secondo gli accertamenti effettuati dal prof. Giannuli e la ricostruzione operata dalla Corte d'Assise di Brescia nel processo a carico di Cesare Ferri²²³, era quella dell'estrema permeabilità fra le varie sigle, distinte formalmente, ma di fatto accomunate dal materiale umano, dalla linea politica e dal concreto agito. E' dunque arduo ed inutile tracciare una netta distinzione fra le S.A.M. e *La Fenice*.

Quel che conta in questa sede è l'emergere di collegamenti tra Maggi ed il suo gruppo, da un lato, e le due formazioni milanesi.

Quanto a *La Fenice*, i collegamenti con Ordine Nuovo veneto, nonché gli stretti legami fra Rognoni e Maggi, si desumono, oltre che dalle dichiarazioni di Angelo Izzo e di Vincenzo Vinciguerra, dalla testimonianza di Battiston.

²²³ V. fg. 232 sentenza 23.5.1987, ove si fa riferimento alla "collocazione trasversale" che connotava la "magmatica destra milanese"



CORTE DI ASSISE DI APPELLO DI MILANO

Sezione Seconda

Questi ha dichiarato in dibattimento²²⁴ che il gruppo milanese, cui egli apparteneva, era una promanazione di Ordine Nuovo veneto. Era, in effetti, Maggi a sostenerli economicamente e politicamente, dettando anche la linea politica ed editoriale del giornale *La Fenice*, i cui primi numeri recavano il simbolo dell'ascia bipenne, a sottolineare la matrice ordinovista.

Strettissimi, anche a dire di Battiston, i legami politici e personali fra l'imputato e Giancarlo Rognoni, perduranti pure in epoca successiva alla strage, come si evince dalle dichiarazioni di Dedemo²²⁵, secondo cui, in occasione del suo viaggio di nozze in Spagna (lo stesso si era sposato il 24.9.2009) era stato incaricato da Maggi di portare dei moduli in bianco e dei documenti di identità falsi a Rognoni, latitante in quel Paese.

Quanto alle S.A.M., Ettore Malcangi²²⁶, che con queste aveva avuto rapporti dal 1973 a fine 1974, ha dichiarato di avere appreso da Digilio, durante la comune latitanza, nel 1984, che circa un mese e mezzo prima della strage di Brescia si era tenuta a Verona una riunione, cui aveva partecipato lo stesso Digilio, con Carlo Fumagallie (M.A.R.), Amos Spiazzi, Maggi, Bovolato (capo delle S.A.M.) e il gen. Frasca, coordinatore dello scudo mediterraneo per conto della C.I.A.. Lo scopo della riunione era il coordinamento degli sforzi per attuare un colpo di Stato in chiave anticomunista²²⁷.

Di riunioni simili ve ne erano state altre, due o tre, sulle quali Malcangi non è stato in grado di dare indicazioni più precise, limitandosi ad aggiungere di averne avuto notizia da Digilio o, più probabilmente, da Bovolato, che delle S.A.M. era il capo, all'epoca della strage.

Malcangi ha, altresì, riferito che S.A.M. e Ordine Nero erano "lo stesso ambiente"²²⁸

²²⁴ V. verb. ud. 11.5.2010.

²²⁵ v. verb. Ud. 24.9.2009.

²²⁶ V. verb. ud. 7.4.2009

²²⁷ Ib. fg. 40.

²²⁸ Ib., fgg. 27-28.



2.c.7 - I rapporti con Giovanni Melioli e col gruppo di Rovigo

Siciliano, confermando sostanzialmente le dichiarazioni rese in fase di indagini al P.M. di Brescia il 4.7.1997 e al G.I. di MI il 20.10.1997, nel corso dell'incidente probatorio²²⁹, indica Melioli come punto di riferimento di Ordine Nuovo di Rovigo.

Lo stesso riferisce, altresì, dello strettissimo legame di Melioli con Maggi, cui lo accomunava, oltre alla collocazione politica, l'origine, essendo entrambi nati nella zona di Rovigo.

Melioli, a dire del collaboratore, era presente già nella riunione della White Room di Mestre nel 1966, unitamente al "ghota" del nascente Ordine Nuovo, da Rauti, a Freda, a Maggi, a Soffiati.

Siciliano ha aggiunto di averlo conosciuto in ambito veronese, in qualcuna delle cene di Colognola al Colle, cui era presente anche Marcello Soffiati, e di averlo poi rivisto nelle varie riunioni politiche - a Venezia, Padova, Rovigo, Este -, quasi sempre in compagnia del Maggi. La frequentazione fra i due era proseguita fino a quando egli si era spostato in Francia, ovvero alla fine del 1973 - primi mesi del 1974.

Nei primi anni '70 Melioli frequentava anche l'abitazione del Maggi, ove egli l'aveva incontrato alcune volte.

Lo stesso aveva anche rapporti con Marcello Soffiati.

Gianluigi Napoli - coimputato con Melioli della strage di Bologna e assiduo frequentatore dello stesso - ha riferito²³⁰ degli stretti rapporti che questi aveva con Freda e con Fachini e della sua adesione alle teorie di Evola e Codreanu.

Giova ricordare in questa sede che:

- Raho ha indicato Melioli come referente di *Anno Zero* di Rovigo, aggiungendo che si frequentavano "nella comune appartenenza del relativo circolo a Treviso"²³¹;

²²⁹ Verb. ud. 12.5.2003.

²³⁰ V. verb. Ud. 23.6.2009, fgg. 45 e ss.

²³¹ V. int P.M. Milano 4.10.1995, fg. 6.



CORTE DI ASSISE DI APPELLO DI MILANO

Sezione Seconda

- Melioli ha ammesso, nell'ambito del procedimento per la strage di Bologna del 2 agosto 1980, di avere fatto parte del Centro Studi Ordine Nuovo e di avere conosciuto Rauti e Signorelli, nonché di avere conosciuto e frequentato Fachini, il quale poteva essere considerato suo "padre putativo";
- lo stesso ha, invece, ridimensionato - contro ogni evidenza - il suo rapporto con Maggi, asserendo, nel dibattimento davanti alla Corte d'Assise di Venezia per i fatti del Poligono, di averlo conosciuto in quanto sua moglie era stata compagna di scuola della sorella dello stesso e "probabilmente" di averlo rivisto in seguito e parlato con lui di politica, essendo entrambi di destra;
- dagli accertamenti di p.g. e dalla documentazione acquisita presso le Questure di Ferrara e Rovigo - su cui ha riferito l'isp. Cacioppo nel dibattimento di primo grado - è emerso: a) che Melioli, nel maggio 1973, aveva costituito a Rovigo una sezione del Movimento Politico Ordine Nuovo; b) che lo stesso, alla data del 16 maggio 1974, risultava iscritto all'Università di Ferrara e che era in possesso di una FIAT 500 rossa, circostanza, quest'ultima, confermata anche da Marina Ubertone²³²;
- fra la documentazione sequestrata a Melioli il 10.7.1976, nell'ambito delle indagini per l'omicidio del P.M. romano Vittorio Occorsio, era rinvenuto, oltre a materiale riguardante Ordine Nuovo, un manoscritto relativo ad un'iniziativa pubblica pro Freda, nel corso della quale era stata pubblicizzata la stampa del libro "La guardia di ferro" di Codreanu;
- Luigi Falica, coordinatore di Ordine Nuovo per l'Italia Settentrionale, ha parlato di Melioli come soggetto molto attivo nei "comitati pro Freda", in possesso di una 500²³³;
- La vicinanza di Melioli alla libreria *Ezzelino* e a Franco Freda, del quale condivideva l'ideologia e la posizione filo-palestinese, è stata confermata da Arrigo Merlo, dirigente di Ordine Nuovo di Padova, che prese in carico la gestione della libreria dopo l'arresto di Freda;

²³² verb. ud. 26.3.2009.

²³³ verb. ud. 6 maggio 2009.



CORTE DI ASSISE DI APPELLO DI MILANO

Sezione Seconda

- Sono state acquisite agli atti diverse lettere, inviate da Melioli a Freda, e viceversa, tra il 1972 ed il 1973, durante la detenzione di quest'ultimo a San Vittore, dalle quali emergono rapporti di familiarità non solo fra i due interlocutori, quanto anche fra gli stessi e Maggi, nonché l'apprezzamento di Freda per Giancarlo Esposti, all'epoca (fine 1972) suo codetenuto, individuato quale appartenente alle S.A.M. di Milano.

Le circostanze sopradette, nessuna delle quali contestata, portano a conclusioni inequivoche su alcuni importanti temi, in parte controversi, dando un'ulteriore conferma dei legami fra le varie realtà dell'eversione di destra, al di là delle denominazioni formali e delle apparenti divergenze ideologiche.

- Melioli è un emblema di tali commistioni. Egli, infatti, pur essendo vicino alle posizioni di Freda, era molto legato a Maggi, della cui stima, come si legge negli appunti di Felli, godeva pienamente. Del pari, la sua indiscutibile appartenenza ad Ordine Nuovo non gli impediva di fungere da referente rodigino di *Anno Zero*.
- Quanto alle divergenze ideologiche fra Maggi e Freda, va ribadito che non costituivano affatto un motivo di insuperabile distanza fra i due - come sostenuto dalla Difesa degli imputati - , sia perché proprio Melioli era l'incarnazione vivente di una sintesi possibile, sia perché quest'ultimo, nel carteggio cui si è fatto riferimento, invia a Freda i saluti "*del cavadenti Carlo Maria Maggi*", ricevendo in risposta battute scherzose e ulteriori richieste di notizie riguardo "*all'amico cavadenti*". Tutto ciò in epoca non lontana (maggio 1973) dai fatti in esame.
- Che Melioli, nel 1974, fosse iscritto all'Università di Ferrara e che possedesse una Fiat 500 rossa sono particolari coincidenti con quelli riferiti dalla fonte Tritone al mar. Felli - e riportati nella nota del 23 maggio 1974 - riguardo allo studente ferrarese che, a pochi giorni dalla strage, l'aveva messo al corrente della neoformazione terroristica già operante in alcune città del Nord Italia, e che Tramonte, nella fase pseudo-collaborativa, aveva indicato proprio nel Melioli. La successiva ritrattazione risulta, in tal modo, ulteriormente sminuita di genuinità e fondatezza, mentre si rafforza la credibilità oggettiva del narrato della

Il Presidente est.
Anna Conforti



fonte informativa. Con la conseguente collocazione del Melioli anche all'interno di Ordine Nero.

In questo contesto vanno calate le dichiarazioni di Digilio e di Tramonte, nonché le informazioni di quest'ultimo, trasfuse negli appunti del mar. Felli.

3 - L'impiego di gelignite per il confezionamento dell'ordigno esplosivo

Si è già anticipato che questa Corte condivide appieno l'iter argomentativo che ha portato l'omologa Corte bresciana a ritenere accertato che l'esplosivo utilizzato in piazza della Loggia sia stato composto prevalentemente da gelignite o comunque dinamite (così come dichiarato da Digilio). In merito non può che farsi richiamo alle pagine 406-417 della sentenza di secondo grado, il cui contenuto è da intendersi integralmente trascritto in questa sede.

In effetti, senza porre in discussione la competenza dei periti nominati nel primo grado di giudizio del presente procedimento e giunti a diverse conclusioni, non può essere sottovalutata la circostanza che l'accertamento dagli stessi condotto nel 2009-2010, a 35 anni dai fatti, inevitabilmente risente dell'incidenza di un così ampio lasso temporale sullo stato dei luoghi e dei reperti esaminati; così come non può ritenersi insignificante che la nuova indagine tecnica sia stata condotta massimamente "a tavolino", laddove i primi periti hanno avuto modo di ispezionare i luoghi ed esaminare i reperti in tempi maggiormente vicini all'evento.

Peraltro, l'allora col. Schiavi, giunto in piazza appena due ore dopo l'esplosione, ha avuto la possibilità di acquisire direttamente e nell'immediatezza un patrimonio di informazioni preziose ai fini della successiva ricostruzione tecnica dell'accaduto (lo stesso poté, fra l'altro, esaminare la colonna sulla quale era appoggiato il cestino porta-rifiuti ed apprezzarne *de visu* i danni).

Il Presidente est.
Anna Conforti



CORTE DI ASSISE DI APPELLO DI MILANO

Sezione Seconda

Vi è da aggiungere che i primi periti - diversamente da quelli nominati in questo procedimento - hanno fondato la loro valutazione conclusiva su più elementi convergenti, desunti, oltre che dall'esame diretto dei reperti acquisiti sul luogo della strage o prelevati dai corpi e dagli indumenti delle vittime, da quattro prove di scoppio, impiegando nell'ordine:

- 1) anfo-gelignite;
- 2) 550 g. di TNT (tritolo);
- 3) 6 candelotti di esplosivo da mina (precisamente 3 di gelignite e 3 di gel) del peso di 700/800 g.;
- 4) TNT in misura inferiore a quella sub 2).

Gli effetti conseguiti hanno convinto gli esperti che l'esplosivo usato in piazza della Loggia non poteva essere esclusivamente tritolo, bensì un esplosivo da mina, pulvurulento o gelatinato, a base di nitrato di ammonio, con aggiunta di una minima percentuale di TNT, ovvero un miscuglio di nitrato di ammonio e nitroderivati aromatici. Ciò in quanto:

- a) i risultati delle analisi chimiche hanno evidenziato la presenza di tritolo e ione ammonio, nitrico e/o nitroso, su frammenti di lamiera del cestino porta-rifiuti, su terriccio e frammenti minuti di pietra prelevati alla base della colonna interessata dallo scoppio, mentre la sola presenza di ione ammonio, nitrico e/o nitroso, è stata accertata su frammenti di pietra della medesima colonna e su vari oggetti rinvenuti in piazza, così come la presenza di ione ammonio è stata rilevata su tamponi di ovatta passati sulle zone annerite della colonna e su schegge estratte dalle vittime;
- b) il tritolo, da solo o in misura preponderante, avrebbe provocato effetti più dirompenti e comunque diversi da quelli determinatisi in piazza della Loggia (come verificato nella prova sperimentale n. 2, che ha prodotto maggiori effetti locali nel punto di applicazione della carica, anziché a "pezzatura più uniforme" come avvenuto a Brescia);
- c) nella prova n. 3) l'impiego di tre candelotti di gelignite e tre di gel ha prodotto effetti meccanici (tipologia di schegge della colonna e di foro nel cestino) e fumi (grigio chiaro, con tracce di fumo nero nelle vicinanze) simili a quelli prodotti dalla deflagrazione dell'ordigno in piazza della Loggia;

Il Presidente est.
Anna Conforti



CORTE DI ASSISE DI APPELLO DI MILANO

Sezione Seconda

2. la prova n. 1), eseguita con anfo-gelignite, ha dato effetti minori e fumo più chiaro rispetto all'evento reale;
3. il tritolo, in quanto esplosivo ad ossidazione incompleta che produce ossido di carbonio, dà luogo a fumo scuro (come puntualmente avvenuto nella seconda prova di esplosione, in cui si è sviluppato fumo decisamente nero, e nella quarta, che ha dato luogo a fumo grigio), mentre il nitrato d'ammonio, "esplosivo a bilancio d'ossigeno positivo" e quindi *ad ossidazione completa*, dà luogo a fumo chiaro, come quello notato dalla maggior parte dei testi escussi e ben visibile nelle foto in atti;
4. qualora l'esplosivo fosse stato a base di tritolo avrebbe provocato l'annerimento anche delle mura e delle colonne vicine al punto di deflagrazione - come verificatosi nelle prove sperimentali -, mentre tale effetto non è stato riscontrato in piazza della Loggia.

L'iter argomentativo dei primi periti, nel quale non si colgono forzature dei dati processuali, né impropri criteri di comparazione con gli esiti degli accertamenti tecnici eseguiti o cadute logiche, non è stato minimamente scalfito dai rilievi del successivo Collegio peritale, ai quali la Corte bresciana ha dato risposte esauritive ed in tutto condivise da questa Corte.

In particolare:

- la dedotta mancanza di tracce di elementi riconducibili ad un esplosivo del tipo "dinamite-gelatina" è superata dalla spiegazione data in merito dal perito Schiavi, che ha evidenziato, senza essere ulteriormente contraddetto, come non si sia trovata traccia di nitroglicerina (componente base del predetto tipo di esplosivo) in quanto trattasi, al contrario del tritolo, di elemento molto instabile, che partecipa totalmente all'evento (Brandone pag. 10 ud. 21.2.2012)
- La quasi totalità dei testi - fra cui il sindacalista Castrezzati, che, al momento dell'esplosione, aveva un osservatorio privilegiato in quanto stava parlando dal palco - ha dichiarato di avere visto fumo chiaro; circostanza apprezzabile *de visu* dalle foto acquisite;
- L'assunto dei nuovi periti, secondo cui il colore chiaro sarebbe stato frutto della mescolanza del fumo nero, prodotto dal tritolo, con la polvere

Il Presidente est.
Anna Conforti



CORTE DI ASSISE DI APPELLO DI MILANO

Sezione Seconda

bianca della colonna frantumata, è efficacemente contraddetto dall'osservazione del perito Schiavi, cui fa da supporto oggettivo la documentazione fotografica in atti, secondo cui non si è verificata la polverizzazione della colonna, ma solo "uno sbracciamento abbastanza grossolano", inidoneo a creare un polverone tale da trasformare in chiaro il nero del tritolo; senza dire che quel nero - come chiarito dal gen. Schiavi - non si sarebbe, comunque, dissolto immediatamente, laddove il teste Castrezzati si è detto certo di avere visto da subito - e addirittura prima di avvertire l'esplosione - solo fumo chiaro (circostanza che destituisce di fondamento anche il dubbio di una possibile diluizione del nero ad opera del vapore acqueo prodotto dalla pioggia, corroborando, invece, l'affermazione dei primi periti sull'azione di supporto che il vapore acqueo avrebbe esercitato su un prodotto ad incompleta combustione);

- L'obiezione dei nuovi periti circa la presenza di un'affumicatura scura sulla colonna, propria dell'esplosione di tritolo, è superata dall'esito della terza prova di scoppio, che ha dato luogo - nonostante l'impiego di gelignite - a "tracce di nero fumo", ovvero "baffi di nero fumo" nelle "immediate vicinanze dell'epicentro dell'esplosione", ovvero nella zona attorno al cestino, coerentemente con le macchie scure visibili nelle foto 1 e 7 allegate alla prima perizia;
- sugli abiti delle vittime, esaminati dai primi periti, non sono state trovate tracce di tritolo;
- i primi periti hanno ribattuto davanti alla Corte di secondo grado, con argomenti pertinenti ed efficaci, a tutti gli ulteriori rilievi mossi alle loro conclusioni, in tal modo minandone alla radice la fondatezza: così, per i rilievi afferenti le condizioni in cui sono stati eseguiti gli esperimenti di scoppio, affermando di avere provveduto preventivamente alla pulizia necessaria ad evitare contaminazioni da pregresse esplosioni, del cui eventuale verificarsi, peraltro, si sarebbe dovuta trovare traccia in sede di analisi; così, per il numero - ritenuto incongruo - degli esperimenti, precisando che questi erano stati preceduti da numerosissime prove volte ad individuare i quantitativi esatti di esplosivi da utilizzare e che si era prestata la massima attenzione nel riprodurre lo stato dei luoghi; così, infine, per la mancata presa in considerazione di esplosivi militari, quale

Il Presidente est.
Anna Conforti



CORTE DI ASSISE DI APPELLO DI MILANO

Sezione Seconda

l'amatolo di cui pure aveva fatto menzione la perizia Montani, evidenziandosi, da parte del gen. Schiavi, come all'epoca dei fatti l'amatolo non fosse utilizzato, né in ambito militare, né in ambito civile.

A fronte della pluralità, significatività e concordanza dei dati accertati dai primi periti e delle puntuali, convincenti risposte date dagli stessi, in sede dibattimentale, alle controdeduzioni dei nuovi periti, ritiene la Corte che l'individuazione del tipo di esplosivo utilizzato in piazza della Loggia nella gelignite non sia una mera ipotesi alternativa a quella formulata dal nuovo Collegio peritale - come sostenuto dall'avv. Ronco nella sua memoria difensiva - quanto un approdo probatorio certo, che consente di coniugare senza contraddizioni tutti i risultati investigativi.

Quanto al temporizzatore, il mancato reperimento di frammenti metallici della sveglia di cui ha parlato Digilio non può essere letto, per più ordini di ragioni, come sconfessione del suo narrato.

Innanzitutto, perchè la scena del delitto - transennata solo per un raggio di due metri dal punto dell'esplosione, laddove le prove di scoppio hanno rivelato la presenza di frammenti del temporizzatore anche a 10 m. di distanza - è stata pesantemente contaminata dal via vai di persone ed automezzi. Le coperture dei pneumatici di questi ultimi, peraltro, come precisato dal gen. Schiavi, avrebbero potuto raccogliere materiali depositati a terra, specie se duri.

In secondo luogo, si è provveduto all'improvvido lavaggio della piazza, prima del completamento della raccolta dei reperti, peraltro con l'impiego di spazzoloni e potenti idranti, sicchè eventuali, minuscoli frammenti ben possono essere stati rimossi e resi irrecuperabili.

Anche l'esito negativo dell'esame dei tombini non è significativo, in quanto l'ispezione degli stessi è stata disposta dal G.I. Viro con decreto del 19 luglio 1974, ovvero a distanza di quasi due mesi dai fatti e - come osservato dal gen. Schiavi nel corso del suo esame²³⁴ - eventuali frammenti metallici depositatisi all'interno potrebbero essere stati spinti

²³⁴ V. verb. ud. 21.2.2012, fg. 76.



CORTE DI ASSISE DI APPELLO DI MILANO

Sezione Seconda

verso la rete fognaria da successivi dilavamenti, ad esempio conseguenti ad un forte acquazzone.

Appare, altresì, fondato il rilievo del difensore di Giorgio Trebeschi, secondo cui le prove di scoppio con l'impiego di una sveglia come temporizzatore sono state effettuate usando esplosivo anfo e non gelignite. Il gen. Schiavi²³⁵, interpellato in merito, ha chiarito che, ove fosse stata usata la gelignite, probabilmente si sarebbe avuta "una frammentazione più pronunciata e anche una gittata superiore", stante la maggiore potenza di tale tipo di esplosivo rispetto all'anfo.

Non può, pertanto, escludersi che il temporizzatore sia stato pressoché disintegrato, ovvero che i relativi frammenti siano stati proiettati a distanza ben maggiore dal luogo dell'esplosione, ove non sono stati neppure cercati.

Quanto alla ritenuta inverosimiglianza dell'impiego di una grossa e rumorosa sveglia da cucina in un luogo pubblico e affollato, occorre tenere in conto che Digilio aveva tutto l'interesse a descrivere un ordigno tanto grossolano da rendere impensabile che potesse esserne lui stesso il costruttore, sicché è plausibile che abbia enfatizzato quel particolare. D'altra parte, l'impiego di sveglie nel confezionamento degli ordigni era ricorrente, tant'è che se ne è trovata traccia nell'attentato al rapido Torino-Roma, in quello all'Italicus e nell'ordigno che ha causato la morte di Silvio Ferrari. Il che dimostra come il problema del rumore fosse stato in qualche maniera risolto. E nessuno, più di Digilio, aveva competenza per farlo.

4- La disponibilità di gelignite da parte di Ordine Nuovo di Venezia-Mestre.

La circostanza è stata accertata dall'A.G. milanese nell'ambito del procedimento per la strage di piazza Fontana, attraverso le concordi dichiarazioni di Siciliano, Vinciguerra e Battiston, i cui verbali sono stati acquisiti al fascicolo dibattimentale.

²³⁵ Ib., fg. 176.



CORTE DI ASSISE DI APPELLO DI MILANO

Sezione Seconda

Martino Siciliano, nell'interrogatorio reso al P.M. di Milano il 13.10.1995²³⁶, ha riferito che un tale tipo di esplosivo, già utilizzato negli attentati alla Scuola slovena di Trieste ed al cippo di confine di Gorizia, cui aveva preso parte, ed a quello al Coin di Mestre, aveva continuato ad essere nella disponibilità del gruppo ordinovista di Mestre (cui apparteneva) anche dopo quei fatti e dopo la strage di piazza Fontana.

Davanti alla Corte d'Assise d'Appello di Milano²³⁷, che ha disposto d'ufficio, il suo esame, lo stesso ha poi precisato di avere appreso da Zorzi che la gelignite di cui aveva la disponibilità, proveniente dalla Jugoslavia, presentava dei problemi, perché trasudava, ma che Digilio aveva trovato il sistema per ovviarvi.

Non va dimenticato che lo stesso Siciliano - ritenuto attendibile da entrambe le Corti milanesi - ha parlato dello stretto legame intercorrente fra il gruppo di Mestre e quello di Venezia e del rapporto di subordinazione gerarchica del primo al Maggi, sicché è impensabile una distinzione netta fra i due gruppi quanto a disponibilità dei mezzi per attuare la comune strategia eversiva.

Né la credibilità del dichiarante può ritenersi inficiata dal fatto che l'esplosivo utilizzato per gli attentati di Trieste e Gorizia non fosse di provenienza jugoslava, giacché a rilevare, per la sua concordanza con il complessivo compendio dichiarativo, è la circostanza, appresa da Siciliano *de relato*, che il gruppo di Mestre avesse la disponibilità di gelignite, di provenienza jugoslava, che trasudava e che Digilio - armiere dell'intero gruppo ordinovista di Venezia-Mestre - fosse intervenuto per porvi rimedio.

Vincenzo Vinciguerra - la cui attendibilità è stata scrutinata con esito positivo non solo dalle Corti milanesi di primo e secondo grado, quanto anche da quelle veneziane di cui si è detto sopra - nel dibattito davanti alla Corte d'Assise di Milano²³⁸, ha, a sua volta, confermato la

²³⁶ Il tema è stato ripreso in termini sostanzialmente coincidenti negli interrogatori del 18.3.1996, p.2, del 2.4.1996 e 20.11.1996 p.3.

²³⁷ V. verb. ud. 2.12.2003, fl. 11 e ss.

²³⁸ V. verb. ud. 6.7.2000, fgg. 35-36.



CORTE DI ASSISE DI APPELLO DI MILANO

Sezione Seconda

disponibilità di esplosivo di provenienza jugoslava da parte del gruppo ordinovista veneziano, precisando che , tra la fine del 1971 e l'inizio del 1972, Maggi gli aveva consegnato alcuni candelotti di esplosivo di origine jugoslava, avvolti in carta oleata rossa, raccomandandogli di maneggiarla con cura. Egli aveva consegnata i candelotti ad una persona che li aveva sotterrati in un prato, senza che fossero mai utilizzati.

Battiston, nella medesima sede²³⁹, ha riferito di avere appreso da Digilio, nel periodo veneziano della sua latitanza, della disponibilità di gelignite, che era diventata problematica perché trasudava.

La concordanza delle dichiarazioni anzidette e l'assenza di contestazioni, quanto meno riguardo a Vinciguerra e Battiston, ha portato la Corte d'Assise d'Appello di Milano a ritenerle pienamente attendibili²⁴⁰. Giudizio che non si ha motivo di disattendere in questa sede, non avendo costituito oggetto di doglianza da parte di alcuno, né di specifiche deduzioni difensive.

5 - La disponibilità di gelignite in capo a Digilio e Maggi presso la trattoria Lo Scalinetto

Valgono anche per tali circostanze le considerazioni svolte riguardo alla natura dell'esplosivo utilizzato nell'attentato di piazza della Loggia, quanto alla preclusione determinatasi rispetto alla rivalutazione delle stesse in questa sede a seguito della ritenuta insussistenza, da parte della Cassazione, di vizi motivazionali nella ricostruzione della Corte bresciana.

Giova, comunque, ribadire che le dichiarazioni di Battiston e Raho, concordanti non solo sul dato in sé, quanto anche su dettagli qualificanti, come il deterioramento dell'esplosivo in atto e di cui era sintomatico il fatto che trasudava, danno la certezza probatoria della disponibilità di

²³⁹ V. verb. ud. 31.10.2000, fg. 21.

²⁴⁰ V. sentenza 12.3.2004, fgg. 136-138.



CORTE DI ASSISE DI APPELLO DI MILANO

Sezione Seconda

gelignite da parte di Digilio e Maggi in epoca coincidente con i fatti di Brescia.

Vale la pena ricordare che Roberto Raho - del quale Maggi, nelle intercettazioni ambientali, non a caso, mostra di temere le rivelazioni, e che aveva in più occasioni ricevuto armi ed esplosivi da Digilio - ha riferito²⁴¹ di avere appreso da quest'ultimo, nel 1974-75, "che lui e il dottor Maggi avevano la disponibilità di gelignite che veniva conservata, all'insaputa dei gestori, allo <Scalinetto>", aggiungendo di ritenere che la stessa potesse essere conservata o in uno scantinato o in un piano basso avendogli, il Digilio, detto che si stava deteriorando anche per l'umidità.

Il Battiston, dal proprio canto, ha confermato di avere appreso dal Digilio che egli aveva la disponibilità di gelignite che si stava deteriorando perché era vecchia precisando che "strutturalmente non esisteva la disponibilità personale, era la disponibilità del gruppo", ovvero di Ordine Nuovo di Venezia.

Quanto alla datazione delle rivelazioni, Battiston ha fatto riferimento al periodo successivo alla sua latitanza (iniziata a dicembre 1973 e proseguita a Venezia fino all'inizio dell'estate 1974), più verosimilmente coincidente col servizio militare, da lui svolto nei pressi di Venezia nel 1975-76.

Il difensore di Maggi ha contestato la ricostruzione della sentenza d'appello bresciana, deducendo che:

- a) secondo le dichiarazioni di Battiston, Digilio, pur senza indicare con precisione il luogo di deposito dell'esplosivo, aveva comunque fatto riferimento ad un luogo particolare della Laguna veneta;
- b) comunque, Battiston ha ribadito davanti al P.M. il 6.10.1995, di non avere conoscenza di dove Digilio detenesse la gelignite ed ha escluso in dibattimento di avere mai saputo che il luogo di deposito fosse Lo Scalinetto;

²⁴¹ v. interrogatorio reso al P.M. di Milano il 4.10.1995, acquisito agli atti.



CORTE DI ASSISE DI APPELLO DI MILANO

Sezione Seconda

- c) comunque, atteso lo stato dell'esplosivo, sarebbe stato "pazzesco" scegliere come deposito lo scantinato - umido - di un ristorante molto frequentato come Lo Scalinetto;
- d) la confidenza ricevuta da Raho circa la conservazione della gelignite presso lo Scalinetto non risponde a verità, in quanto lo stesso Digilio aveva fatto presente che l'esplosivo - in suo possesso da molto tempo - trasudava perché si stava deteriorando ed era pericolosissimo, e, soprattutto, che l'aveva trasferito dallo Scalinetto altrove;
- e) la Corte d'Assise d'Appello di Milano - occupatasi della vicenda con riferimento alla strage di piazza Fontana - ha accertato che l'acquisizione della gelignite da parte del Digilio va collocata nel 1972 circa, sicché le dichiarazioni di Raho non sono idonee a provare la presenza dello esplosivo presso lo Scalinetto, essendo i suoi rapporti con Digilio iniziati nel 1974 ed avendo egli riferito di avere appreso da quest'ultimo che la gelignite era stata già spostata altrove;

Nessuna delle obiezioni difensive risulta, tuttavia, fondata.

- a) Secondo una corretta lettura del narrato di Battiston, "il luogo particolare della Laguna veneta" di cui aveva fatto menzione Digilio non era quello ove era depositata la gelignite, bensì il luogo di deposito degli ordigni bellici recuperati dal subacqueo di nome Giorgio (dai quali poi questa - si osserva - avrebbe dovuto essere estratta).
- b) Le dichiarazioni del Battiston vanno valutate anche alla luce del contenuto dell'intercettazione ambientale del 26.9.1995, di cui si dirà a breve.
- c) Digilio era espertissimo di esplosivi ed era, pertanto, in condizione di adottare gli accorgimenti necessari alla neutralizzazione dei rischi connessi al deterioramento della gelignite. Anzi, secondo quanto dichiarato da Martino Siciliano, nell'incidente probatorio davanti il G.I.P. di Brescia, per averlo appreso da Zorzi, "*Zio Otto era il padre di un sistema per riuscire a stabilizzare l'esplosivo, che altrimenti sarebbe stato molto pericoloso, in quanto che poteva deflagrare al minimo urto*", sistema (avvolgimento dei candelotti in fogli di giornale ed immersione nella segatura) di cui, peraltro, ha parlato lo stesso Digilio, affermando di

Il Presidente *st.*
Anya Conforti



CORTE DI ASSISE DI APPELLO DI MILANO

Sezione Seconda

essersi documentato sui manuali, e che riecheggia nelle dichiarazioni di Battiston, per avelo, egli, appreso dal primo.

d) - e) La lettura delle dichiarazioni di Raho proposta dalla Difesa Maggi non è obiettiva. In effetti, dal tenore letterale delle stesse²⁴² si evince con chiarezza:

1. che la disponibilità della gelignite in capo al Maggi e al Digilio era attuale rispetto alla notizia datane da quest'ultimo;
2. che la notizia dell'avvenuto trasferimento della gelignite non è contestuale a quella della disponibilità dell'esplosivo, ma è successiva;

Non si spiega altrimenti, né sul piano sintattico, né su quello logico, la struttura delle seguenti frasi: *"In qualche occasione il Digilio mi disse che lui e il dottor Maggi avevano (n.d.r.: si sottolinea "avevano", e non già "avevano avuto") la disponibilità di gelignite che veniva (n.d.r.: idem) conservata, all'insaputa dei gestori, allo "Scalinetto. Ritengo che la stessa potesse essere conservata (n.d.r.: tempo espressivo della contestualità rispetto all'informazione ricevuta) o in uno scantinato o in un piano basso in quanto Digilio mi disse che la medesima si stava deteriorando (n.d.r.: processo in fieri in quel momento), anche per l'umidità. Più in particolare il "nonno" mi disse*

²⁴²E' il caso di riportare il testo integrale delle dichiarazioni rese da Raho al P.M. di Milano, dott.ssa Pradella, il 4 ottobre 1995, sul tema della gelignite: *"In qualche occasione il Digilio mi disse che lui e il dottor Maggi avevano la disponibilità di gelignite che veniva conservata, all'insaputa dei gestori, allo "Scalinetto". Ritengo che la stessa potesse essere conservata o in uno scantinato o in un piano basso in quanto Digilio mi disse che la medesima si stava deteriorando, anche per l'umidità. Più in particolare il "nonno" mi disse che la gelignite in questione, descritta come conservata in candelotti e di colore giallo dorato, si stava deteriorando in quanto "trasudava" e questo rendeva particolarmente pericoloso il maneggio della stessa. Non so esserle preciso e non ricordo neppure se Digilio mi specificò quale fosse il tipo di contenitori relativi a detta gelignite. Infatti io non ho mai visto questo esplosivo. Digilio mi disse anche che aveva intenzione di recuperarla o comunque di continuarla a conservare applicando un sistema che non sono in grado di indicare e che però non posso escludere, poiché l'Ufficio me lo chiede, se consistesse in un avvolgimento in un particolare tipo di carta. So anche che ad un certo punto Digilio mi riferì che questo esplosivo sarebbe stato trasportato con una barca di piccole dimensioni, ma non mi specificò da chi. Il discorso mi fu fatto da Digilio credo nel '74 o nel '75, però la mia impressione è che la gelignite fosse nella disponibilità del gruppo da più tempo proprio perchè si era fatto appunto riferimento alla sua vetustà.*

Poichè l'Ufficio me lo chiede ripetutamente" ammetto di aver discusso della gelignite con Battiston, non ricordo se in Italia o in Venezuela, anzi sicuramente in Venezuela. Non escludo che Digilio possa averne parlato ad entrambi congiuntamente; certo è che io e Battiston commentammo il fatto. Ora che mi ricordo specifico che Carlo Digilio giustificò il trasporto della gelignite dallo "Scalinetto" ad un luogo che non so meglio precisare dicendo che l'esplosivo in questione era stato utilizzato per delle azioni, senza ulteriori specificazioni."

Il Presidente est.
Anna Conforti



CORTE DI ASSISE DI APPELLO DI MILANO

Sezione Seconda

che la gelignite in questione, descritta come conservata in candelotti e di colore giallo dorato, si stava deteriorando (n.d.r.: idem) in quanto "trasudava" e questo rendeva particolarmente pericoloso il maneggio della stessa".

Il seguito delle dichiarazioni rende, poi, intellegibile la successione temporale della notizia del trasferimento rispetto a quella della disponibilità. Afferma, infatti, Raho: *"So anche che ad un certo punto Digilio mi riferì che questo esplosivo sarebbe stato trasportato con una barca di piccole dimensioni, ma non mi specificò da chi"*.

Orbene, l'espressione *"ad un certo punto"*, tenuto conto del contesto in cui è inserita, necessariamente esprime uno stacco temporale rispetto all'iniziale notizia, risultando, altrimenti, illogica e contraddittoria rispetto alla precedente proposizione, nella quale si afferma: *"Digilio mi disse anche che aveva intenzione di recuperarla o comunque di continuarla a conservare applicando un sistema che non sono in grado di indicare..."*. Non ha, infatti, senso che Digilio esprimesse a Raho la sua intenzione di attivarsi per recuperare e - si badi bene - per "continuare" a conservare la gelignite con i suoi sistemi, se, come sostiene la Difesa di Maggi, se ne fosse già liberato.

Depone, peraltro, in senso accusatorio il fatto che Digilio intendesse spostare l'esplosivo perché parte di quello disponibile era stata utilizzata *"per delle azioni"*.

E dunque i dati temporali, lungi dal confortare l'assunto difensivo, ne minano alla radice la fondatezza.

Come riconosciuto dalla stessa Difesa, invero, i rapporti di Raho con Digilio partono dal 1974, sicché le confidenze in esame non possono che essere successive. Ed infatti Raho le colloca nel 1974-1975, precisando, peraltro, di avere avuto l'impressione *"che la gelignite fosse nella disponibilità del gruppo da più tempo proprio perchè si era fatto appunto riferimento alla sua vetustà"*.

Anche Battiston colloca le confidenze di Digilio sulla gelignite nel periodo della sua permanenza in Veneto, precisando che questo si era articolato in due fasi: la prima, quella della latitanza, dal dicembre 1973 agli inizi dell'estate 1974 (lo stesso ha parlato di cinque-sei mesi), e la seconda,

Il Presidente est
Anna Conforti



CORTE DI ASSISE DI APPELLO DI MILANO

Sezione Seconda

quella del servizio militare, prestato in una caserma tra Venezia e Treviso, nel 1975 -1976.

Lo stesso, davanti alla Corte d'Assise di Milano, ebbe a collegare le rivelazioni al periodo della latitanza, mentre nel dibattimento davanti alla Corte bresciana, si è limitato a fare riferimento "al periodo veneziano", senza essere in grado di ricordare in quale delle due fasi. Solo a seguito del malinteso richiamo del P.M. alle omologhe dichiarazioni di Raho e sulla base di una mera deduzioni in termini probabilistici, Battiston ha concluso: *"Durante il militare avevo sicuramente più contatti con Rao (sic), per cui se Rao dice che eravamo io, lui e Digilio quando ha fatto il discorso, non so il verbale di Rao come sia.....però se eravamo tutti e tre insieme bisogna metterlo nel secondo periodo"*.

Poiché la premessa è errata, non avendo Raho mai dichiarato di essere stato insieme a Battiston quando ricevette le confidenze di Digilio sulla disponibilità della gelignite, anche la conclusione trattane lo è, tanto più a fronte del diverso, e verosimilmente più fresco, ricordo riportato dallo stesso Battiston dieci anni prima, davanti alla Corte milanese.

La circostanza non è priva di rilevanza. Battiston, invero, nel dibattimento davanti alla Corte d'Assise di Milano, nel rispondere alle domande del difensore di Zorzi, ha affermato che quello rappresentatogli da Digilio riguardo alla gelignite che trasudava era *"un problema in atto"*. Vi è dunque contemporaneità fra la disponibilità di gelignite trasudante ed il periodo in cui la circostanza venne riferita da Digilio a Battiston, ovvero tra il dicembre 1973 e l'inizio dell'estate 1974. Periodo nel quale ricadono i fatti di Brescia.

Osserva, per altro verso, la Corte come anche gli accertamenti compiuti nell'ambito del procedimento per la strage di piazza Fontana ed il cui esito è riportato nelle sentenze di primo e secondo grado acquisite agli atti abbiano portato i giudici milanesi a ritenere acclarata la cessione - da parte di Rotelli, che a quell'attività era dedito, a Digilio - di gelignite, proveniente da residuati bellici recuperati in laguna, in epoca prossima alla strage di Brescia.

*Il Presidente est.
Anna Conforti*



CORTE DI ASSISE DI APPELLO DI MILANO

Sezione Seconda

Va, in realtà, rilevato che la datazione dell'evento, cui fa riferimento l'avv. Ronco nella sua memoria, è approssimativa per difetto.

Vero è che la sentenza Corte d'Assise d'Appello di Milano relativa alla strage di piazza Fontana, nell'affermare che l'episodio è sicuramente avvenuto, lo colloca nel "1972 circa". Ma è, altresì, vero che la stessa Corte non si sofferma sui dettagli, non presentando, la questione, altra rilevanza per l'accertamento in essere in quella sede se non quella della datazione dell'episodio dopo la strage di piazza Fontana e, conseguentemente, del mancato riscontro delle dichiarazioni di Digilio circa l'avvenuta vendita dell'esplosivo a Zorzi, da parte di Rotelli, prima del dicembre 1969.

Diversa è la rilevanza che la circostanza assume in questa sede. E', pertanto, il caso di puntualizzare che, in base agli elementi di prova emersi in quel procedimento e riversati in questo, la consegna della gelignite da Rotelli a Digilio - circostanza acclarata nel procedimento milanese - va collocata nel periodo che va dall'inizio del 1972 quanto meno al 1973, come, peraltro, ritenuto dalla Corte milanese di primo grado.

E' in effetti dopo la primavera del 1973 che il Rotelli verosimilmente abbandonò la sua attività di contrabbandiere e comunque pose fine ai suoi traffici illeciti con la Jugoslavia, luogo di provenienza della gelignite che, a dire di Digilio, lo stesso acquistava per utilizzarla nell'attività di recupero di materiali dai relitti di navi da guerra presenti nella Laguna veneta.

Nella primavera del 1973, invero, come riferito dal teste Danilo Pellegrini, venne individuato il relitto dell'incrociatore italiano Quintino Sella - circostanza alla quale il collaboratore ha fatto riferimento nel tentativo di datare l'acquisto della gelignite asseritamente ceduta a Zorzi - e, successivamente a tale evento, egli costituì col Rotelli e con Ettore Micene una regolare società avente ad oggetto quello specifico tipo di attività, procedendo, quindi, al recupero dei materiali di interesse presenti sull'incrociatore. A partire da tale periodo, pertanto, Rotelli, almeno teoricamente, non aveva più bisogno di procurarsi illegalmente la gelignite che gli era necessaria, potendo acquistarla alla luce del sole.

Il Presidente est.
Anna Conforti



CORTE DI ASSISE DI APPELLO DI MILANO

Sezione Seconda

Dunque, non può affatto escludersi che la partita di gelignite in via di deterioramento, di cui hanno fatto menzione Raho e Battiston fosse stata ceduta a Digilio nella fase terminale dei traffici di Rotelli con la Jugoslavia, così riducendosi il periodo di deposito della stessa presso *Lo Scalinetto*.

Va, peraltro, richiamata, a riprova del fatto che il deposito in tale luogo non fosse "pazzesco" come suggestivamente affermato dall'avv. Ronco, la testimonianza di Danilo Pellegrini. Questi, sicuramente esperto nel maneggio degli esplosivi in ragione dell'attività cui era dedito, ha, infatti, confermato²⁴³ che, in caso di trasudamento, la gelignite poteva essere recuperata asciugando, con segatura o con altri mezzi assorbenti (non esclusi i fogli di giornale), le gocce di nitrolicerina che affioravano sulla carta oleata in cui era avvolta. Esattamente come riferito da Digilio a Battiston.

Tale procedura era stata, peraltro, in concreto attuata sui candelotti utilizzati da Rotelli e soci, come ha riferito il teste Micene alla Corte d'Assise di Milano, precisando che, per evitare i rischi del trasudamento, in un'occasione avevano passato i candelotti stessi nella segatura.²⁴⁴

E' appena il caso di rilevare, infine, come nessun valido argomento possa trarsi dalle dichiarazioni di Digilio circa gli spostamenti della gelignite asseritamente venduta da Rotelli a Zorzi e trasferita nella casaccia che questi aveva in uso nei pressi di Mirano, essendo tali dichiarazioni superate dal giudizio della Cassazione, che, nel rigettare i ricorsi contro l'assoluzione di Zorzi, ha ritenuto immuni da vizi le motivazioni della Corte d'Assise d'Appello di Brescia sull'inattendibilità di Digilio quanto alla provenienza dell'esplosivo dal predetto casolare.

6 - Segue: La trattoria Lo Scalinetto

²⁴³ V. verb. ud. 19.5.2000, Corte Assise Milano, acquisito agli atti.

²⁴⁴ Ib. fgg. 183-184.



CORTE DI ASSISE DI APPELLO DI MILANO

Sezione Seconda

Ad ulteriore smentita della prospettazione, da parte della Difesa di Maggi, dell'assoluta inverosimiglianza dell'occultamento della gelignite presso lo Scalinetto, tanto più che la contitolare, "Pina" Gobbi non è stata processata per detenzione di esplosivi, si sottolinea che, comunque, la Gobbi - legata al Maggi dalla comunanza di fede politica, oltre che da stretta amicizia - è stata condannata dalla Corte d'Assise di Venezia, per avere detenuto, per conto dello stesso, armi e detonatori proprio presso la sua trattoria, individuata come luogo privilegiato di incontri, deposito e scambio di materiale scottante - armi incluse - fra i sodali della medesima associazione criminale armata.

Lo Scalinetto non era un esercizio commerciale qualsiasi: era il luogo di ritrovo abituale di alcuni dei più inquietanti protagonisti dell'eversione nera dell'epoca, quali lo stesso Maggi²⁴⁵, Carlo Digilio, Marcello Soffiati, Gianfranco Bertoli (autore, si ricorda, della strage presso la Questura di Milano), nonché di personaggi a questi accomunati dal credo e dall'agito politico, quali Giorgio Boffelli, che di Bertoli era amico e che, a dire della Gobbi, a lui legata sentimentalmente, "era un po' pazzo per le armi", Gastone Novella, Angelo Angeli (detto, sì, "il Golosone", ma anche "il bombardiere nero"), condannato per ben 20 attentati, fra cui quelli, commessi a Milano, in danno dei magistrati Bianchi d'Espinosa ed Alessandrini²⁴⁶.

Che fosse luogo di deposito affidabile di materiali "scottanti", la cui detenzione era illecita, lo si desume anche da ulteriori, più specifiche circostanze.

Va ricordato, in merito, l'episodio - ammesso dalla stessa Gobbi - della ricezione e della custodia, su richiesta di Maggi, di un pacco contenente una pistola, ritirato da Claudio Bressan e destinato a Digilio.

E va ricordato, altresì, che Giorgio Boffelli - assiduo frequentatore de *Lo Scalinetto*²⁴⁷ - ha riferito in dibattimento²⁴⁸ di essere entrato alcune volte

²⁴⁵ A confermarlo, oltre alle parziali ammissioni dello stesso, nell'interrogatorio reso al P.M. di Milano il 16.8.1997, sono le dichiarazioni rese dalla Gobbi, da Pasetto, Dedemo e Bressan davanti alla Corte d'Assise di Milano, nel processo per la strage di piazza Fontana.

²⁴⁶ V. sentenza Tribunale di Milano in data 29.4.1972.

²⁴⁷ Circostanza ammessa dallo stesso e confermata da Gastone Novella (



CORTE DI ASSISE DI APPELLO DI MILANO

Sezione Seconda

nel magazzino della trattoria (situato di fronte alla stessa) e di avere visto, in una di tali occasioni, un mitra Sten, smontato (anzi privato del calciolo) ed in buone condizioni, avvolto in carta da giornale e nascosto dietro alcune damigiane di vino. Aveva poi appreso da Digilio che era stato lui a portare lì l'arma.

Ed ancora: l'episodio riferito in dibattimento da Piero Battiston²⁴⁹, secondo cui la Gobbi aveva custodito nel frigorifero del ristorante un pacchetto contenente proiettili, consegnatogli dal Soffiati, il quale si era molto adirato perché i proiettili si erano arrugginiti. Battiston aveva appreso il fatto dalla stessa Gobbi e dal Boffelli, i quali ne ridevano.

L'ospitalità prestata dalla Gobbi, su richiesta di Maggi e Digilio al Battiston durante la sua latitanza - dovuta, si sottolinea, al rinvenimento di esplosivo in un'autovettura "di famiglia" parcheggiata nell'autorimessa diretta da suo padre ed al collegamento di tale circostanza alla sua militanza politica - concorre a corroborare ulteriormente il convincimento che Lo Scalinetto si presentasse agli occhi di Maggi e di Digilio come luogo di imbosco sicuro di persone e cose collegate alla comune attività eversiva.

Sulla frequentazione del locale da parte di Maggi, Digilio e Soffiati, oltre alle ammissioni dello stesso Maggi²⁵⁰, si richiamano le dichiarazioni della Gobbi, di Boffelli, di Marco Pasetto, di Claudio Bressan e Marzio Dedemo davanti alla Corte d'Assise di Milano, nonché quelle di Battiston ?

7- L'intercettazione ambientale della conversazione del 26.9.1995 fra Raho e Battiston

Contrariamente a quanto ritenuto, sia pure con motivazioni assai differenti, dalle due Corti bresciane, questa Corte è convinta della

²⁴⁸ V. verbale dichiarazioni rese al P.M. di Milano il 24.9.1995, acquisito agli atti all'udienza del 11.6.2010.

²⁴⁹ Fg. 158 verb. ud. 11.5.2010.

²⁵⁰ V. interrogatorio reso il 16.8.1997 al P.M. di Milano



CORTE DI ASSISE DI APPELLO DI MILANO

Sezione Seconda

formidabile rilevanza probatoria della conversazione intercettata nell'abitazione di Raho, non a caso qualificata dalla stessa Cassazione come "un indizio particolarmente grave e preciso" a carico di Maggi, del quale è stata data "un'interpretazione apodittica e superficiale, omettendo ogni valutazione di concordanza con il quadro istruttorio complessivo"²⁵¹.

Convincimento che trova la sua ragion d'essere nel contenuto della conversazione e nella sua collocazione temporale, ma che è ulteriormente rafforzato dalla spontaneità e dall'immediatezza delle dichiarazioni dei due interlocutori, captate, all'insaputa degli stessi, al di fuori del contesto processuale e di ogni suo possibile condizionamento. Oggetto di intercettazione è, infatti, una conversazione fra amici, che, sicuramente ignari della presenza di microspie (come il tenore stesso di alcune rievocazioni dimostra), al termine di una cena in casa di Raho, in un clima familiare e di rilassatezza, discutono fra loro di problemi di vita quotidiana.

Il discorso si sposta, poi, sul "nonno" (pacificamente da identificare in Digilio, secondo l'interpretazione autentica del Battiston) e sulla sua collaborazione in atto, che, tuttavia, non ha ancora portato a risultati evidenti in termini di arresti.

Osserva in merito Raho, dopo avere prospettato la necessità per gli inquirenti di andare con i piedi di piombo, dando credibilità solo alle dichiarazioni del Digilio che avessero trovato riscontri: "Eh...e, fino adesso il nonno sta cominciando a dire....a dire le cazzate....perché sulle cazzate tutti ammettono [.....] E, allora, se il nonno dice la verità sulle piccole cose....potrebbe...eh, dirla anche sulle grandi, [.....] in mancanza (?) d'altro, che il nonno aveva detto che...Marcello Soffiati, il giorno prima della strage di Bresciaera partito per Brescia con le valige piene.....con la valigia piena di esplosivo. Soffiati è morto.....però..... il dottore è vivo poi, però..... E il Soffiati, gli serve per fargli portare la..... [.....]....".

²⁵¹ Fg. 69 della sentenza di annullamento.



CORTE DI ASSISE DI APPELLO DI MILANO

Sezione Seconda

Come si è già detto, la Corte di primo grado ha ritenuto erronea la trascrizione sopra riportata, avendo colto, dall'ascolto della registrazione in camera di consiglio, la frase "per esempio, era trapelato" prima dell'espressione "che il nonno aveva detto che...".

Anche questo Collegio ha riascoltato, in camera di consiglio, svariate volte e con la massima concentrazione possibile, la registrazione, e deve dare atto che un'eco di quell'"era trapelato" è dato cogliere in sottofondo avendone già memorizzato la traccia, ma, francamente, i forti ed ineliminabili rumori derivanti dalla presenza nelle immediate vicinanze di un televisore acceso ad alto volume e che sovrastano le voci dei due interlocutori precludono una conclusione netta in tal senso.

La circostanza non è, tuttavia, dirimente. Ancorchè, infatti, la modifica del testo trascritto sia stata recepita dalla Corte d'Assise d'Appello, la Cassazione ha ritenuto comunque ingiustificato il differente metro valutativo dalla stessa adottato riguardo alle due parti in cui il periodo è stato scomposto - "era trapelato che il nonno aveva detto....." e "Soffiati gli serve per portare la..."-, sul presupposto che la prima sia espressiva del *dictum de relato* di Digilio e l'altra sia il frutto di una mera supposizione di Raho.

Questa Corte non può che dissociarsi da quella valutazione, in quanto né la lettura testuale dell'intero periodo, né il contesto in cui esso si colloca offrono elementi che supportino la conclusione cui sono pervenuti i giudici bresciani, o che comunque consentano di giungere ad essa attraverso un iter argomentativo diverso da quello censurato dalla Cassazione.

In effetti, Raho e Battiston stanno parlando di una realtà cui erano pienamente intranei, per avere condiviso con i protagonisti di essa l'ideologia politica e la pratica ordinovista, i luoghi di ritrovo, le conoscenze ed i legami personali. L'intera conversazione è un continuo riferimento a personaggi (Rauti, Massagrande, il "nonno", il "dottore", Delfino, Soffiati, il Golosone - alias Angelo Angeli -, "la Pina" - Gobbi -, Lorenzo - Prudente -, Eliodoro Pomar), a luoghi e ad accadimenti (la frequentazione de Lo Scalinetto, la permanenza e la fabbrica d'armi in



CORTE DI ASSISE DI APPELLO DI MILANO

Sezione Seconda

Spagna, gli aiuti economici a Digilio in Sud America) palesemente rientranti in un comune patrimonio conoscitivo e mnemonico.

Entrambi conoscevano bene Maggi, Digilio e Soffiati, con i quali avevano avuto rapporti di frequentazione assidua nel periodo in cui si colloca la strage di Brescia; rapporti che erano poi proseguiti col Digilio negli anni della loro permanenza in Venezuela.

E', dunque, del tutto verosimile che avessero conoscenza diretta dei fatti oggetto della conversazione.

Che, d'altra parte, il discorso di Raho riguardi circostanze note tanto a lui, quanto al Battiston è stato riconosciuto dalla stessa Corte d'Assise d'Appello di Brescia con una motivazione ritenuta dalla Cassazione immune da vizi e pienamente condivisa da questa Corte.

In effetti l'ascolto della conversazione intercettata evidenzia come i temi del discorso di Raho siano appena accennati negli aspetti essenziali, a dimostrazione della superfluità di ulteriori dettagli affinché Battiston comprenda di cosa egli stia parlando. Del pari, l'assenza totale di reazioni da parte di Battiston nonostante la gravità delle affermazioni del suo interlocutore non trovano altra logica spiegazione se non nella conoscenza - pregressa e diretta - del contenuto delle stesse.

Ciò che, per contro, non può essere condiviso è l'ulteriore segmento dell'iter motivazionale della Corte bresciana, ritenuto viziato dalla Cassazione.

La notizia della partenza di Soffiati per Brescia, il giorno prima della strage, con la valigia piena di esplosivo, è inequivocabilmente espressa da Raho in termini assertivi. La stessa Corte di secondo grado lo ha riconosciuto, traendone un motivo di convincimento che la circostanza fosse già nota tanto a Raho, quanto a Battiston.

Ma la forma è identica anche nell'affermazioni successiva " *E il Soffiati gli serve per fargli portare la...*", non essendo questa preceduta - come osservano i giudici di legittimità - da alcuna proposizione che rimandi ad una mera supposizione del Raho.

Né è dato rinvenire nelle risultanze processuali alcun elemento che consenta di colmare il vuoto motivazionale riscontrato dalla Cassazione

Il Presidente est.
Anna Conforti



CORTE DI ASSISE DI APPELLO DI MILANO

Sezione Seconda

nelle conclusioni cui è pervenuta la Corte bresciana sul punto. Argomenti contrari alla tesi sostenuta dalla Difesa e fatta propria dai giudici bresciani si evincono, anzi, con chiarezza dall'ascolto della conversazione. In effetti, non solo non si colgono mutamenti di tono e tanto meno espressioni che segnino uno spartiacque fra la prima e la seconda parte del discorso di Raho, quanto anche l'effetto sortito nell'ascoltatore rimane invariato per l'intera durata di questo. Battiston nulla obietta e nulla chiede a chiarimento sia a fronte della frase relativa alla partenza di Soffiati per Brescia con la valigetta contenente l'esplosivo, sia a fronte della frase che palesemente coinvolge Maggi nel trasporto.

Il silenzio di Battiston risulta illogico e innaturale ove si ipotizzi che i discorsi di Raho - inerenti a fatti gravissimi e coinvolgenti soggetti della caratura di Maggi e Soffiati, che egli Battiston aveva frequentato all'epoca della strage - gli fossero giunti nuovi ed, a maggior ragione, che fossero stati espressivi di mere congetture dello stesso.

E dunque, poiché le predette circostanze - giustamente valorizzate, nella sentenza annullata, a supporto del convincimento che i temi trattati fossero già noti ai due interlocutori - sono riscontrabili per l'intera durata delle esternazioni di Raho, coerenza logica impone, in mancanza di elementi che legittimino una diversa valutazione, che sia riconosciuta l'identica efficacia dimostrativa ad entrambe le parti in cui queste sono state scomposte.

Ne consegue che l'espressione "*E il Soffiati gli serve per fargli portare la...*", lungi dall'esprimere una mera supposizione di Raho, è assertiva di una circostanza di fatto già nota ad entrambi gli interlocutori, al punto da non richiedere alcuna illustrazione da parte dello stesso Raho, né da suscitare curiosità o obiezioni da parte di Battiston, il quale, dando implicita conferma di quanto udito, si limita ad osservare che "*comunque l'ha già detto (n.d.r. Digilio) del dottore*".

La Difesa di Maggi, nelle sue conclusioni e nella memoria del 22 luglio 2015 ha ribadito l'esistenza di uno stacco logico e fattuale fra la prima e la seconda parte del discorso di Raho, che, ad avviso della stessa, hanno

Il Presidente est.
Anya Conforti



CORTE DI ASSISE DI APPELLO DI MILANO

Sezione Seconda

natura, rispettivamente, di un *“de relato da fonte anonima”* e di *“un commento o una valutazione che trova la sua origine nel de relato”*.

Una siffatta interpretazione non può più trovare ingresso in questa sede, in quanto ripropone sostanzialmente quella censurata dalla Cassazione.

Né è sufficiente a modificare i termini della questione il fatto che fra le due parti del discorso si ponga la frase *“Soffiati è morto...però il dottore è vivo, però...”*.

E' da premettere che dall'ascolto dell'intera conversazione intercettata traspare la padronanza dell'uso della lingua italiana da parte di Raho - il quale, peraltro, risulta avere conseguito la maturità classica -, sicchè è da escludere che il suo pensiero sia stato malamente espresso. L'esame dell'impianto sintattico del periodo sopra riportato e l'analisi lessicale delle frasi che lo compongono consentono, pertanto, di coglierne appieno il significato letterale e logico, nonché la concatenazione con la parte precedente e successiva del dialogo in esame.

Risulta, in tal modo, evidente che Raho ricollega la circostanza della partenza di Soffiati per Brescia, il giorno precedente la strage, con la valigia piena di esplosivo, alle *“cose grandi”* su cui Digilio potrebbe dire la verità. Le frasi relative sono, infatti, espresse in successione immediata e, addirittura - ove si acceda alla modifica del testo trascritto secondo le indicazioni della prima Corte (*ad esempio, era trapelato che....”*), quella attinente alla partenza di Digilio si porrebbe in funzione di specificazione del contenuto dell'altra.

Quanto alle frasi successive (*“Soffiati è morto...però...il dottore è vivo poi, però... E il Soffiati gli serve per fargli portare la...”*), ancorchè non riconducibili a quanto detto da Digilio (e trapelato), sono, comunque, collegate direttamente e logicamente alla precedente proposizione (*“.... che Marcello Soffiati, il giorno prima della strage di Brescia era partito.....”* etc. etc.).

E' tale collegamento che rileva sul piano probatorio, in quanto esprime l'associazione immediata di Maggi al Soffiati quanto al trasporto dell'esplosivo nell'imminenza della strage, associazione non contestata da Battiston e dunque espressiva di una pregressa conoscenza diretta di entrambi.

Il Presidente est.
Anna Conforti



CORTE DI ASSISE DI APPELLO DI MILANO

Sezione Seconda

E che il tema centrale del discorso di Raho sia la triangolazione Digilio-Soffiati-Maggi attorno al trasporto dell'esplosivo per Brescia è confermato dal timore, espresso subito dopo da Battiston - e stemperato da Raho solo con l'osservazione che il suo nome non era mai circolato da nessuna parte-, di essere coinvolto anch'egli nella vicenda di Brescia per averli frequentati tutti e tre. Inequivoche sono, in tal senso, le affermazioni di Battiston: "*...quando c'è stata Brescia...io ero a Venezia...No, ero lì. Eh... Vedevo il Soffiati tutti i giorni...vedevo il dottore tutti i giorni...e vedevo il nonno tutti i giorni [...]. Ma [...]. Eh, io ero là [...]. me/non l'avevano trovato...[...] chili di esplosivo. E questa me l'ha detta [...]*".

Non può, peraltro, trascurarsi il riferimento a chili di esplosivo in un contesto in cui Battiston sta parlando dei suoi timori per la frequentazione del trio Maggi-Soffiati-Digilio in concomitanza con la strage di Brescia, tanto più che tale riferimento non appare collegabile, in virtù della duplice lettura del perito trascrittore ("*me/non*") al sequestro di esplosivo che aveva indotto Battiston a rendersi latitante, in quanto nell'ultima frase ("*E questa me l'ha detta*") traspare con chiarezza che trattasi di una circostanza appresa da terzi.

Né risponde alla realtà processuale che nella conversazione intercettata non si faccia alcun riferimento a Lo Scalinetto. Invero, è Raho a parlare di quel locale, prima ancora di affrontare il discorso del trasporto dell'esplosivo da parte di Soffiati. E lo fa non casualmente, ma ricollegandolo ai rischi derivanti dalla frequentazione di esso unitamente al Digilio. Non si coglie, infatti, altro significato logico nelle affermazioni che si leggono a fg. 182 della trascrizione: "*... Io, per fortuna, con il nonno, allo Scalinetto, [...]. non sono mai è andato, allo Scalinetto, veh. Solo una...una faticosa e feroce sera che c'erano anche il GOLOSONE, cazzo...ti ricordi? [...]. Eravamo: te e il GOLOSONE, che guidava nella nebbia a 100 all'ora e de...e il nonno dietro...Siamo andati allo Scalinetto, a rifocillarci*".

Il fatto che Raho, nonostante l'incontestabile rapporto con Digilio, si rallegri di non avere frequentato Lo Scalinetto in sua compagnia tradisce la pregnante e specifica rilevanza che egli attribuiva a quel luogo rispetto alle rivelazioni che Digilio avrebbe potuto fare.



CORTE DI ASSISE DI APPELLO DI MILANO

Sezione Seconda

Si spiega, in tal modo e per converso, l'apprensione di Battiston, che con quel locale e con i suoi gestori aveva avuto ben altra frequentazione in concomitanza con la strage. E', del resto, egli stesso a chiarire che i timori manifestati nascevano dalla consapevolezza che agli inquirenti non piacciono le coincidenze.

La Difesa stigmatizza, altresì, l'anonimato della fonte della notizia riportata da Raho riguardo a Soffiati e, conseguentemente, l'impossibilità di verificarne l'affidabilità, evidenziando che il dato testuale, come corretto dai giudici di primo grado, non consente di individuare la fonte stessa in Digilio.

Battiston - aggiunge - non è credibile nel momento in cui - a distanza di decenni, dopo avere sentito parlare a lungo del contenuto dell'intercettazione nel dibattimento di Brescia e fuorviato da una trascrizione erronea - afferma il contrario, senza poi essere in grado di precisare dove e quando la rivelazione di Digilio sarebbe avvenuta.

Ancora una volta, però, la realtà processuale non collima con l'assunto difensivo.

Al di là del fatto che - come si è detto - l'ascolto della conversazione risulta talmente disturbato, nonostante i filtri impiegati per migliorarlo, da non dare la certezza assoluta di quell'"era trapelato", due considerazioni si impongono.

La prima è che le ragioni addotte dalla Difesa non sono idonee ad escludere la credibilità del Battiston, peraltro già valutata positivamente dalla Corte d'Assise di Milano nel procedimento per la strage di piazza Fontana e che questa Corte non ha elementi per porre in discussione, dovendo, anzi, dare atto dello spirito collaborativo del teste, che, pur vivendo dal 1978 in Venezuela, non si è mai sottratto alle ripetute convocazioni delle Autorità giudiziarie milanesi e bresciane; così come deve dare atto della non emersione di motivi di interesse di Battiston a manipolare la verità dei fatti e di motivi di astio verso Maggi, nei cui



CORTE DI ASSISE DI APPELLO DI MILANO

Sezione Seconda

confronti, anzi, nell'esame dibattimentale²⁵², si mostra riconoscente per l'aiuto prestatogli durante la latitanza.

E', peraltro, una mera illazione che il teste sia stato condizionato nelle sue risposte dalla conoscenza del brano in esame, per giunta nella sua versione errata. In realtà, Battiston era già a conoscenza della versione che si assume essere corretta, perché oggetto dell'esame cui lo stesso è stato sottoposto nel dibattimento davanti alla Corte d'Assise di Milano per la strage di piazza Fontana²⁵³. Ciò nondimeno, davanti alla Corte di Brescia si è detto certo che la fonte era Digilio, continuando ad affermarlo con decisione anche in sede di controesame. Come è stato sottolineato dal P.M. appellante, invero, Battiston non si è sottratto alle incalzanti domande della Difesa di Zorzi sul significato del termine "era trapelato", ma ha mantenuto ferme le precedenti affermazioni, riconducendo sempre a Digilio "il trapelare" della notizia. Interpretazione non illogica, ove si tenga conto del significato figurato del verbo "trapelare", indicativo dell'emersione di un qualcosa destinato a rimanere segreto - che non esclude, come soggetto agente, il custode stesso del segreto - e non certo del diffondersi di un'incontrollabile *vox populi*.

Neppure è decisivo della credibilità del teste il fatto che non sia stato in grado di indicare con certezza quando e dove è avvenuta la rivelazione. Va, in effetti, tenuto conto del lungo lasso di tempo decorso e del fatto che Battiston si è trasferito in Venezuela dal 1978, circostanze, entrambe, che rendono plausibile l'affievolirsi dei ricordi relativi ad un'altra dimensione di vita, tanto più se attinenti a dettagli inessenziali.

Ciò che emerge chiaro dal verbale dibattimentale del 11 maggio 2010 è lo sforzo compiuto dal teste per ancorare il ricordo di tali dettagli ad accadimenti di rilievo nella sua vita personale e, per questa via, è riuscito ad individuare due possibili periodi, dando una ragionevole spiegazione dell'operazione ricostruttiva compiuta: quello del servizio militare, tra il 1975 ed il 1976, perché coincidente con una più assidua frequentazione di

²⁵² V. verb. ud. 11 maggio 2010, fg. 106

²⁵³ V. verb. ud. 31.10.2000.



CORTE DI ASSISE DI APPELLO DI MILANO

Sezione Seconda

Digilio, anche insieme a Raho, e, con maggiore probabilità, quello dei due incontri con il collaboratore in Venezuela, nel 1985, nel corso dei quali avevano affrontato temi legati alla pregressa militanza in Ordine Nuovo ed ai rapporti di Digilio con Maggi. Il teste ha, invece escluso che le confidenze di Digilio possano avere avuto luogo nel periodo veneziano della sua latitanza, spiegando, del tutto ragionevolmente, che, in tal caso, ne avrebbe conservato un ricordo più vivo, legando le notizie al recentissimo attentato.

Lo stesso è a dire per la persona che materialmente apprese quelle notizie. E' evidente, in effetti, che Battiston dimostra di averne avuto una conoscenza diretta nel momento in cui, in dibattimento, fa riferimento a Lo Scalinetto come luogo di partenza di Soffiati con l'esplosivo, quando tale particolare non emerge affatto dal discorso di Raho. Circostanza, questa che, lungi dall'inficiare la credibilità del teste, la rafforza, in quanto collima col timore legato alla frequentazione di quel luogo, che, come si è detto in precedenza, affiora dalla conversazione intercettata.

La seconda considerazione è che anche Raho - prima di trincerarsi nel silenzio che ha precluso ogni approfondimento sui temi legati alla strage di Brescia - aveva riferito al P.M. di Milano²⁵⁴, pochi giorni dopo l'intercettazione, delle confidenze di Digilio in Venezuela sul coinvolgimento di Maggi negli esplosivi.

Tali dichiarazioni, ancorchè non attengano specificamente al contenuto della conversazione intercettata, contribuiscono a rafforzare la credibilità di Battiston allorché afferma che, molto più probabilmente, fu proprio in Venezuela che Digilio rivelò, a lui o a Raho o ad entrambi, le notizie riportate nel brano della conversazione intercettata qui sottoposto ad esame.

Altrettanto priva di qualsivoglia supporto oggettivo è l'ipotesi, formulata dalla Difesa di Maggi, che taluno possa avere millantato di avere ricevuto

²⁵⁴ V. verbale del 4.10.1995, da cui risulta che Raho, sentito dal P.M. milanese che procedeva in ordine alla strage di piazza Fontana, dichiara: "Io ho sentito dire da Digilio che quest'ultimo sapeva che il dottore era coinvolto negli esplosivi, ma non ho collegato il fatto a piazza Fontana".



CORTE DI ASSISE DI APPELLO DI MILANO

Sezione Seconda

da Digilio confidenze sul trasporto dell'esplosivo da parte di Soffiati, diffondendo poi la notizia nell'ambiente della destra eversiva.

La Difesa sembra trascurare che , indipendentemente dalla fonte, la notizia del *dictum* di Digilio, comunque giunta a conoscenza di Raho e Battiston, è recepita dagli stessi come veritiera, sia per quel costruito sintattico del discorso di Raho di cui già si è detto e che porta inequivocabilmente a collegare le frasi relative a Soffiati ed al dottore alla verità sulle "cose grandi" delle quali Digilio potrebbe parlare, sia perché su quella base conoscitiva entrambi gli interlocutori fondano la paura - concreta - di un loro coinvolgimento per la frequentazione, all'epoca della strage, dei tre soggetti menzionati e de Lo Scalinetto, luogo in cui, in base alle confidenze loro fatte da Digilio, era custodita la gelignite.

Non solo, ma è lo stesso Maggi a dare supporto al convincimento della Corte nel momento in cui, nelle intercettazioni ambientali del 24.2.1996 e del 26.7.1996 - delle quali si dirà più diffusamente in seguito - informa la moglie Imelda della collaborazione in atto da parte di Raho e Battiston, lasciando trapelare la preoccupazione per quanto gli stessi potrebbero riferire agli inquirenti. Preoccupazione che logica vuole debba essere ricollegata all'emergere di circostanze vere, non certo di falsità.

Che, poi, Digilio abbia negato di avere mai riferito quelle notizie a Raho e/o a Battiston, non corrobora minimamente la tesi difensiva.

Stupisce, peraltro, che il difensore di Maggi, dopo avere radicalmente escluso la credibilità, soggettiva ed oggettiva, di Digilio, lo ritenga affidabile solo su questa circostanza sul presupposto - espressivo della circolarità del discorso - dell'inesistenza di esplosivo presso Lo Scalinetto.

Ma non è questo il punto.

Paradossalmente, invero, l'atteggiamento radicalmente negatorio di Digilio depone sia per l'effettiva sussistenza di quelle confidenze, sia per la veridicità del loro contenuto. Ed infatti, a fronte della puntuale contestazione delle risultanze dell'intercettazione ambientale, effettuata dai P.M. di Brescia nell'interrogatorio del 20 gennaio 1997, Digilio, anziché cogliere al volo un'imperdibile occasione per accreditarsi come

Il Presidente est.
Anna Conforti



CORTE DI ASSISE DI APPELLO DI MILANO

Sezione Seconda

collaboratore affidabile, supportato da conferme esterne al suo narrato – e dunque confermare di avere effettuato quelle confidenze –, nega.

Queste le sue testuali dichiarazioni: *“Escludo che il Soffiati, quando venne a Verona, nel maggio '74, con la famosa valigetta, mi abbia riferito di aver prelevato l'esplosivo proprio allo Scalinetto.*

Prendo atto dell'esistenza di un recente intercettazione ambientale tra Raho e Battiston nel corso della quale i due predetti manifestano preoccupazioni per quanto io stavo dichiarando ai Magistrati nell'ambito della mia attività di collaborazione ed in particolare di essere coinvolto sia nella strage di Piazza Fontana che in quella di Brescia. Prendo atto altresì che uno dei due riferisce che era trapelato che io avevo a mia volta riferito che il giorno prima della strage Soffiati si era trasferito in treno a Brescia con una valigetta contenete esplosivo. Voi mi chiedete come Raho e Battiston possano avere appreso questi fatti che in qualche modo somigliano a quanto effettivamente io ho dichiarato ai Magistrati. Mi chiedete altresì se io sono a conoscenza delle ragioni che potevano essere alla base delle suddette preoccupazioni dei predetti. Non sono in grado di fornire alcuna spiegazione a riguardo, in quanto non ho mai affrontato tale argomento né con Raho né con Battiston e non so come possono avere appreso della valigetta del Soffiati. Quanto alle loro preoccupazioni posso soltanto immaginare che le stesse siano legate a circostanze che il Soffiati aveva trasportato proprio a Milano, dove Battiston frequentava l'ambiente della destra, quell'esplosivo.

A.D.R. : Non ho mai saputo o avuto notizie della presenza di esplosivo presso la trattoria lo Scalinetto”²⁵⁵.

Dunque, Digilio nega non solo di avere rivelato, alcunchè a Raho e Battiston, formulando riguardo all'origine delle preoccupazioni di questi ultimi ipotesi prive di ogni coerenza logica, in quanto scollegate dalle sue dichiarazioni su piazza Fontana, ma fa quadrato attorno a *Lo Scalinetto*, escludendo non solo che l'esplosivo trasportato da Soffiati provenisse da quel luogo, quanto anche che ivi fosse stato mai custodito dell'esplosivo. Ciò in patente contrasto con quanto rivelato a Raho e Battiston e dagli stessi concordemente riferito su tale ultima circostanza.

Un simile atteggiamento si spiega solo con la veridicità di quanto emerge dall'intercettazione e con la conseguente esigenza di Digilio di evitare il

²⁵⁵ Interrogatorio del 20.1.1997, avanti al PM di Brescia.



CORTE DI ASSISE DI APPELLO DI MILANO

Sezione Seconda

collegamento - esiziale per la sua posizione, in quanto codetentore della gelignite ivi custodita - fra *Lo Scalinetto* e l'esplosivo trasportato da Soffiati verso Brescia.

Indubbiamente la conversazione intercettata non ha, di per sé, la capacità dimostrativa del coinvolgimento di Maggi nella strage di Brescia, ma giammai può reputarsi priva di rilevanza probatoria, come sostenuto dalla Difesa, che, tenta ancora una volta, attraverso una suggestiva svalutazione degli indizi, proprio la strada sbarrata dal giudizio della Cassazione.

Alla domanda che la stessa Difesa si pone sulla natura della conversazione, la Corte risponde che essa ha una potente efficacia indiziante a carico del Maggi, in quanto dimostra che ben prima dell'inizio delle rivelazioni di Digilio sul mandato conferito da Maggi a Soffiati per il trasporto dell'ordigno utilizzato per l'attentato in piazza della Loggia, Raho e Battiston - appartenenti alla medesima area eversiva ed informati direttamente da Digilio della disponibilità di gelignite che egli ed il Maggi avevano all'epoca dei fatti di Brescia e, quanto a Raho, anche del deposito della stessa presso la trattoria *Lo Scalinetto* - avevano conoscenza e del ruolo di Soffiati quale trasportatore dell'esplosivo verso Brescia nell'imminenza della strage, e del ruolo di mandante del Maggi.

Che si tratti di un indizio, autonomo ed assai rilevante, è la stessa Cassazione ad affermarlo nella sentenza di annullamento, qualificando - con valutazione vincolante, in quanto applicativa dei principi di diritto affermati, nella stessa sede, in tema di prova indiziaria - *"il fatto che Maggi si servirebbe (o, meglio, si sarebbe servito) di Soffiati per fargli portare l'esplosivo"* non come una mera supposizione di Raho, ma come *"un indizio particolarmente grave e preciso"*.

Questa Corte non può che concordare con tale autorevole indicazione, sottolineando, nel contempo, fin d'ora la perfetta coerenza di tale importante indizio con l'insieme delle altre risultanze processuali.

La natura di autonomo elemento di prova non impedisce comunque di valutare il predetto indizio "anche" come riscontro del narrato di Digilio.

Il Presidente est.
Anna Conforti



CORTE DI ASSISE DI APPELLO DI MILANO

Sezione Seconda

E', tuttavia, opportuno esaminare tale profilo nel trattare della attendibilità del collaboratore.

8 - Il trasferimento della gelignite da Lo Scalinetto il giorno prima della strage di Brescia.

Anche riguardo alla movimentazione dell'esplosivo dal ristorante veneziano verso Brescia il giorno precedente la strage, la Cassazione ha stabilito un punto fermo, ritenendo incontestate e comunque immuni da vizi le argomentazioni che sorreggono la ricostruzione della Corte d'Assise d'Appello, sulla cui base ha, peraltro, respinto i ricorsi contro l'assoluzione di Zorzi.

Come per le altre due questioni attinenti all'esplosivo, questa Corte, seppure convinta della preclusione di una nuova e diversa valutazione in fatto, intende rappresentare anche le ragioni di merito che la portano ad uniformarsi a quella ricostruzione, ritenendola l'unica coerente con le risultanze processuali.

La motivazione della Corte bresciana è fondata su una pluralità di elementi convergenti.

In primis, la testimonianza di Battiston, che si è detto certo di avere appreso da Digilio della provenienza dell'esplosivo da Lo Scalinetto.

E che tale fosse la consapevolezza di Battiston è confermato dal timore che manifesta nella conversazione con Raho per il fatto di essere stato lì, in quel luogo, al momento della strage.

Così come depone nel medesimo senso la negazione, da parte di Digilio, di avere mai confidato a Battiston e/o a Raho quanto emerge dall'intercettazione ambientale.

Palese è l'intento autodifensivo che porta Digilio - esperto di esplosivi ed armiere del gruppo - a prendere le distanze dall'ordigno, dalle sue componenti, dal suo confezionamento e dalla sua provenienza, negando categoricamente di essere mai stato al corrente della presenza di esplosivo presso Lo Scalinetto, tenendo a sottolineare che i candelotti visti in via Stella erano del tutto diversi da quelli provenienti da Rotelli, attribuendo ai primi un colore opposto (scuro, grigio-blu) a quello (giallo)

*Il Presidente est.
Anna Conforti*



CORTE DI ASSISE DI APPELLO DI MILANO

Sezione Seconda

dei candelotti di Rotelli ed altresì a quelli sequestrati nell'appartamento di via Stella, indicando in Zorzi il fornitore dell'esplosivo e nella casaccia di Spinea-Mirano il luogo di deposito e consegna, enfatizzando la grossolanità del congegno esplosivo (una grossa e rumorosa sveglia da cucina) giammai riconducibile alle sofisticate tecniche cui si stava dedicando da tempo.

E' il caso di ricordare, riguardo a tale ultimo aspetto, le dichiarazioni di Persic²⁵⁶, secondo cui Digilio era interessato ai *timer* delle lavatrici quali strumenti di detonazione degli esplosivi. Ed altresì le concordanti dichiarazioni di Raho²⁵⁷, secondo cui Digilio, in una o più occasioni nel 1974-75, nel commentare notizie giornalistiche sulla strage di piazza Fontana, aveva escluso che i *timer* utilizzati fossero quelli descritti dalla stampa, perché inidonei alla temporizzazione, diffondendosi in una spiegazione tecnica e complessa che egli non aveva compreso. Digilio, che mostrava una grande competenza in materia, aveva parlato di "*timer in deviazione*", che funzionavano "*collegandoli a degli elettrodomestici*". L'argomento era stato ripreso da Digilio anche in Venezuela, presente Battiston.

Anche quest'ultimo²⁵⁸, in effetti, ha confermato che Digilio era particolarmente impegnato, all'epoca della sua latitanza a Venezia, nello studio di un sistema di accensione degli esplosivi diverso da quelli tradizionali e basato su detonatori elettrici, costituendo, questo, uno dei problemi dell'intero gruppo.

La contestualità della "ricerca scientifica" di Digilio rispetto al suo intervento sull'ordigno trasportato da Soffiati rende vieppiù incredibile la descrizione datane dallo stesso, rafforzando il convincimento che sia stata artatamente costruita proprio per renderla incompatibile con le sue peculiari competenze e con le sue avanzate sperimentazioni dell'epoca.

Né può cogliersi una smentita della ricostruzione operata dall'omologa Corte bresciana quanto alla provenienza dell'esplosivo nel fatto che

²⁵⁶ V. verb. ud. 10.3.2009, fgg. 87 e ss.

²⁵⁷ V. interrogatorio reso al P.M. di Milano il 4.10.1995.

²⁵⁸ V. verb. ud. 11.5.2010, fgg. 42 e ss.



CORTE DI ASSISE DI APPELLO DI MILANO

Sezione Seconda

Digilio abbia comunque ammesso di avere manipolato l'ordigno trasportato da Soffiati, giacchè, come correttamente hanno rilevato quegli stessi giudici, aveva rappresentato il suo intervento in termini "buonisti" - come volto a disinnescare l'ordigno - sicchè poteva apparirgli ragionevole il convincimento di essersi posto al riparo dal rischio di un possibile coinvolgimento nell'esecuzione della strage.

E', d'altra parte, incontestabile che sia lo stesso Digilio a tradire la verità sottostante al suo racconto.

Deve, infatti, convenirsi con la Corte di Brescia che non può ritenersi casuale il riferimento, fatto dal collaboratore a Venezia, anziché a Mestre, come luogo in cui Soffiati si era recato a prelevare la valigetta contenente l'ordigno, sia perché ripetuto per due volte nel medesimo contesto, sia per la forte connotazione identitaria dei veneziani, che giammai confonderebbero Venezia con Mestre.

Così come è incontestabile il significato confessorio che la Corte d'Assise d'Appello di Brescia²⁵⁹ ha colto nella risposta di Digilio alla domanda sul perché egli fosse tornato a Venezia dopo la cena di Colognola, come aveva affermato, modificando l'originaria versione secondo cui si era trattenuto nell'abitazione di via Stella in attesa del rientro di Soffiati. Afferma, infatti, Digilio, riferendosi significativamente a se stesso in una situazione di disfunzione dei rigidi controlli imposti in chiave autodifensiva e con un ragionamento articolato e coerente con la domanda, che elimina ogni possibile dubbio di fraintendimenti o lapsus: *"doveva pure darmi il tempo di prendere la valigetta e le altre cose, visto che lo Zorzi si era ormai rifiutato di eseguire l'attentato"*.

La ricostruzione della Corte di Brescia supera, peraltro, l'obiezione della Difesa di Maggi circa l'illogicità di una trasferta di Soffiati per prelevare l'ordigno, mentre Digilio si tratteneva in via Stella con la moglie ed i figli dello stesso.

²⁵⁹ V. fgg. 464-466 della sentenza.



Che, poi, tale ricostruzione non trovi rispondenza nelle informazioni in possesso di Raho e Battiston non vale ad escluderne la fondatezza, apparendo del tutto plausibile che Digilio abbia ritenuto di "blindare" la propria posizione anche rispetto ai predetti, tacendo il proprio diretto coinvolgimento nella strage.

Va, comunque, detto che la diversa ricostruzione della Corte d'Assise d'Appello di Brescia non incide minimamente sulla valutazione delle dichiarazioni accusatorie rese da Digilio nei confronti di Maggi. Il racconto dello stesso quanto al ruolo di Maggi ed al ruolo esecutivo demandato, a Soffiati resta, infatti, immutato anche a fronte della diversa provenienza dell'esplosivo e della sostituzione (o nell'aggiunta) di Soffiati a se stesso nel tratto più breve della sua movimentazione.

9 - Le intercettazioni ambientali presso l'abitazione di Maggi

La sentenza di annullamento - come si è in precedenza esposto - ha pesantemente censurato la svalutazione della rilevanza probatoria di alcune delle conversazioni intercettate all'interno dell'abitazione di Maggi, attuata dalla Corte bresciana privilegiando un'interpretazione congetturale e poco plausibile, priva di supporti oggettivi, rispetto a quella più logica e lineare.

Il riferimento è alle conversazioni del 24 febbraio, del 26 luglio e del 13 marzo 1996.

I giudici d'appello, nella sentenza annullata, hanno riconosciuto che in esse *"traspare il timore di Maggi di poter essere accusato dagli inquirenti della strage di Brescia a causa del fatto che erano stati interrogati la 'Pina', Raho e Battiston, cioè tutti soggetti che, all'epoca dell'attentato, erano presenti presso lo 'Scalinetto'",* ritenendo altresì che trattasi di timore *"sicuramente ragionevole, tenuto conto che presso lo Scalinetto, all'epoca della strage, era nascosto l'esplosivo"*. Tuttavia, hanno escluso che tale timore potesse costituire un indizio *"certo"* della partecipazione di Maggi all'attentato, *"ben potendo, invece, esaurire il suo significato nella preoccupazione dell'imputato a che gli inquirenti lo ritenessero erroneamente responsabile dell'attentato sulla base di quella semplice deduzione"*, tanto più che Maggi,

Il Presidente est
Anna Conforti



CORTE DI ASSISE DI APPELLO DI MILANO

Sezione Seconda

nonostante stia interloquendo con la sola moglie, non si esprime con frasi che sarebbe stato logico attendersi qualora fosse stato responsabile della strage, ma si limita a dire: "E, poi, io non mi ricordo comunque".

Tale ragionamento risente della distorta concezione dell'efficacia dimostrativa propria dell'inizio, che la sentenza di annullamento ha rimarcato.

La rilettura delle tre conversazioni, seguendo il percorso logico segnato dalla Cassazione, in realtà, non consente altro risultato, se non quello di riconoscere al contenuto delle stesse valore dimostrativo dei timori di Maggi in relazione all'avvio di collaborazioni giudiziarie sui fatti di Brescia.

Val la pena ricordare che nella conversazione intercettata il 24 febbraio 1996²⁶⁰ Maggi informa la moglie Imelda del rientro di Battiston in Italia e dell'inizio della sua collaborazione con l'Autorità giudiziaria. Lo stesso, all'espressione di sgomento della moglie (*Oh, Madonna...!*), risponde dicendole: *Sì, ma è...niente, è un ro...roba prescritta, capisci...?...quella lì della strage, perciò... E, poi, io non mi ricordo comunque*".

Orbene, che il rientro di Battiston in Italia e l'inizio della sua collaborazione siano fonte di preoccupazione per la coppia risulta evidente tanto dall'esclamazione della donna, quanto dal tentativo di Maggi di tranquillizzarla. Che l'obiettivo dell'imputato sia appunto questo si coglie nell'osservazione che, comunque, è "roba prescritta".

²⁶⁰ Questo il testo integrale (trascrizione: vol. II, Elenco "Digilio", pag. 206):

Imelda - *Eh, allora hai fatto vedere che tu lo conoscevi?*

Carlo - *Eh? Gli ho detto...*

Imelda - *Gli hai detto...?*

Carlo - *... " Battiston io l'ho visto una volta (?)..."*

Carlo - *Il Battiston è ritornato dal Venezuela...aspetta, che vado a vedere...*

Imelda - *Incomincia anche lui a...?*

Carlo - *Collabora, sì.*

Imelda - *Oh Madonna...!*

Carlo - *Sì, ma è...niente, è un ro...roba prescritta, capisci...?...quella lì della strage, perciò...*

Segue breve pausa.

Carlo - *E, poi, io non mi ricordo comunque.*

Il Presidente est.
Anna Conforti



CORTE DI ASSISE DI APPELLO DI MILANO

Sezione Seconda

Ma che la consapevolezza di Maggi sia altra si evince dall'affermazione precedente, secondo cui egli aveva riferito - sembra di capire - agli inquirenti di avere incontrato Battiston solo una volta. Trattasi, infatti, di circostanza assolutamente falsa, essendo emerso con chiarezza da plurime fonti processuali lo stretto rapporto intercorso tra i due, in ragione del quale Maggi si preoccupò di garantire assistenza logistica al Battiston durante il non breve periodo veneziano della sua latitanza, peraltro ricevendolo anche in casa propria per giocare a carte.

La radicale presa di distanza rispetto a Battiston tradisce, pertanto, la consapevolezza, da parte di Maggi della pericolosità di un suo accostamento a quella figura.

Quanto alla fonte delle preoccupazioni, il tenore letterale della conversazione porta a ritenere che sia il reato di strage, non potendo la frase sopra riportata assumere altro significato.

E' ben vero che Maggi è stato imputato di tre stragi. Tuttavia, è da escludere che il riferimento fosse alle due stragi milanesi (di piazza Fontana e di via Fatebenefratelli), in quanto la conoscenza dell'imputato da parte di Battiston si colloca a fine 1973, e dunque, in epoca successiva tanto alla strage di piazza Fontana (12 dicembre 1969), quanto a quella della Questura (maggio 1973).

L'unica strage che può accomunare Battiston a Maggi, nei pensieri di quest'ultimo - come, peraltro, riconosciuto anche nella sentenza annullata - è quella di Brescia, che, guarda caso, ha luogo nel pieno della frequentazione dei due a Venezia.

Né vale obiettare che la strage di piazza della Loggia è imprescrittibile, sia perché non può pretendersi da Maggi - che di professione faceva il medico - una competenza giuridica tale da distinguere tra strage comune ex art. 422 c.p. - ipotesi contestata nei due procedimenti milanesi e suscettibile di prescrizione a fronte di un giudizio di comparazione favorevole, come avvenuto per Digilio - e strage politica, ex art. 285 c.p., ipotesi, questa, contestata nel presente procedimento ed insuscettibile di prescrizione.



CORTE DI ASSISE DI APPELLO DI MILANO

Sezione Seconda

D'altra parte, si è già detto, lo scopo dell'imputato era di assicurare la moglie, anche con affermazioni inveritiere, come quella dell'intervenuta prescrizione.

C'è allora da domandarsi perché Maggi teme la collaborazione di Battiston.

Dagli atti processuali non emerge il benchè minimo elemento oggettivo - né la Difesa ne ha prospettato alcuno - che renda, in concreto, plausibile l'ipotesi formulata dai giudici bresciani, tale non potendo certo qualificarsi il modo di esprimersi dell'imputato, diverso da ciò che "sarebbe stato logico attendersi" se fosse stato colpevole. Maggi, in realtà, si esprime in termini funzionali al suo obiettivo, che, è, all'evidenza, quello di tranquillizzare la moglie - in nessun modo coinvolta nelle sue attività illecite - attraverso la "sua" versione della realtà, non certo autoaccusatoria.

L'unica risposta logica e lineare a quell'interrogativo sta, dunque, nella consapevolezza di Maggi che Battiston potesse rivelare circostanze vere, implicanti il suo coinvolgimento effettivo nella strage. Timore che si sposa perfettamente col tenore della conversazione Raho-Battiston, intercettata pochi mesi prima.

Se Maggi, invero, fosse stato estraneo alla vicenda su cui Battiston avrebbe potuto riferire mentendo, non avrebbe avuto motivo di temere, ben potendo, anche in caso di un indebito coinvolgimento, fare emergere la propria innocenza.

Identiche considerazioni vanno fatte riguardo all'intercettazione del 29 luglio 1996²⁶¹.

²⁶¹ "Maggi: E' evidente che Raho non ha detto niente, se no..."

Imelda: "Eh".

Maggi: "...cioè ci saremmo trovati i Carabinieri subito che...e la P.S., insomma...Quindi...dai..."
(trascrizione: vol. III, Elenco "Digilio", pag. 19)

Imelda: "Ma, scusa, e cos'ha da dire, su di te, di piazza Fontana?"

Carlo - "Appunto..! Niente."

Imelda - "E, allora, cos... che cosa vuoi che dicano?" (Segue pausa)

Imelda - "Ma ti mettono dentro anche per altre robe? Ti dicono anche altre cose?"

Carlo - "Non... non credo mica...sai?"

Imelda "Eh, [...] però...Ma, scusa, e perché...?"

Il Presidente est.
Anna Conforti



CORTE DI ASSISE DI APPELLO DI MILANO

Sezione Seconda

In tal caso i timori di Maggi e della moglie si incentrano sulla scelta collaborativa di Raho. Ma, ancora una volta, l'imputato usa toni tranquillizzanti, affermando: "E' evidente che Raho non ha detto niente, se no... ..ciòè ci saremmo trovati i Carabinieri subito che...e la P.S., insomma...Quindi...dai...".

L'espressione è inequivoca: Maggi collega alle cose che Raho potrebbe rivelare l'immediato intervento delle forze dell'ordine lì, a casa sua, con ciò esprimendo la certezza che quanto dichiarabile dallo stesso sul suo conto ha una portata deflagrante. Né è dato cogliere alcun accenno ad ipotetiche calunnie del Raho. L'associazione anzidetta tradisce, anzi, la consapevolezza, da parte di Maggi, di quanto Raho possa danneggiarlo con le sue rivelazioni agli inquirenti, mentre risulterebbe priva di senso ove riferita ad un'ipotetica calunnia nei suoi confronti, come tale non valutabile nella sua reale portata.

Ineludibile, anche con riguardo all'intercettazione in esame, è il collegamento logico con quanto emerge dall'intercettazione ambientale in casa del Raho con specifico riguardo al coinvolgimento di Maggi nella strage di Brescia.

Quanto all'intercettazione del 13 marzo²⁶², è testuale il riconoscimento, da parte dell'imputato che presso Lo Scalinetto era custodito l'esplosivo, circostanza che rendeva preoccupante l'audizione della Pina, titolare dell'esercizio, da parte del P.M. di Milano.

Ove mai ve ne fosse ancora bisogno, tale circostanza, ancor più significativa in ragione della modalità con cui è emersa, concorre a destituire, definitivamente, di fondamento l'assunto difensivo, secondo cui giammai quel locale era stato utilizzato come deposito di esplosivi,

Carlo – "Eh, va beh... Eh, Imelda..."

Imelda – "Eh..."

Carlo – "...ma guarda che...basta che ...se due lì...se Martino dice una cosa, e anche Raho dicesse. "Può darsi che sia vero", sono due, puoi...quelli...quelli là: < Basta...>...."

²⁶²“Maggi: “Mhm. Però lì vedi che...? La Pradella, ho letto oggi, perché...probabilmente...ha interrogato la Pina, de ‘Lo Scalinetto’...Là...là c’era nascosto l’esplosivo...che attirava qua i...” (trascrizione: vol. II, Elenco “Digilio”, pag. 218).



CORTE DI ASSISE DI APPELLO DI MILANO

Sezione Seconda

corroborando, per converso, l'efficacia dimostrativa delle risultanze che portano ad individuare Lo Scalinetto come il punto di partenza dell'esplosivo destinato a Brescia.

Da ultimo, osserva la Corte come anche l'intercettazione ambientale del 2.2.1995 presso la Questura di Venezia acquisti rilevanza probatoria ove, anziché decontestualizzarla, come ha fatto la Corte bresciana, incorrendo nelle censure della Cassazione, venga letta alla luce delle complessive risultanze processuali.

Così procedendo, secondo il dettato della sentenza di annullamento, non può non cogliersi la significatività dei rilievi del difensore delle Parti civili Lussignoli, Binatti e Loda in ordine allo spontaneo riferimento di Maggi a piazza della Loggia, che si rinviene a fg. 79 della trascrizione.

Tanto Digilio quanto Maggi avevano piena consapevolezza della registrazione del loro colloquio [a fg. 85 trascrizione Maggi chiede: " ...ma anche...qua siamo pieni di 'sti cosi(?)..." e Digilio risponde: " Sì, qui...eh, ci saranno molti microfoni, ma è il...si è..(riso lieve)...si è accertato e...no, si è convenuto...qui, insomma, nessuno sente niente e...", venendo stoppato da Maggi che conclude: "E poi è la verità...la verità"]. Per questo, erano assai guardinghi nell'esprimersi, pur risultando palese dal tenore della conversazione l'intento comune di dare ed apprendere informazioni sullo stato delle indagini per quanto di loro interesse e sulle rivelazioni già fatte agli inquirenti da Digilio.

In tale contesto la menzione di piazza della Loggia, con evidenza sfuggita al Maggi per superare la riottosità di Digilio nell'esplicare con sufficiente chiarezza il suo pensiero sul coinvolgimento di Delfo Zorzi, non può essere sminuita a livello

I due stanno discutendo di Delfo Zorzi. Questo il brano di interesse:

Digilio: " ... Comunque Delfo Zorzi c'entra nella storia... perché me l'ha raccontato lui, nella storia di...coso, eh?

Maggi: "...di..."....?

Digilio: "Nella storia di Milano. Mhm... Di...di...ah...non...[....]..."

Maggi: "....di [....]...."

Il Presidente est.
Anno Conforti



CORTE DI ASSISE DI APPELLO DI MILANO

Sezione Seconda

- Digilio: “...di...no, di un'altra...un'altra sorta...di questa storia qua, pensavo che...lui ... lui e tutta quella gente lì...”
- Maggi: “...di piazza della Loggia”
- Digilio: “Eeeh....piazza Fontana....”
- Maggi: “Ma io...”
- Digilio: “No, <della Loggia >, lì, di piazza Fontana. Dico...”
- Maggi: “Aaah...proprio...sempre piazza Fontana....?”

La rilevanza del brano, ad avviso della Corte, che condivide sul punto le argomentazioni del predetto difensore di Parte Civile, sta nel fatto che Maggi, di fronte ai tentennamenti verbali di Digilio nell'indicare “l'altra storia” in cui Zorzi sarebbe coinvolto, evocò immediatamente la strage di Brescia (e non, ad esempio, quella di via Fatebenefratelli, più direttamente associabile, per luogo e data, a quella di piazza Fontana della quale avevano ampiamente discusso in precedenza); strage di Brescia della quale, alla data dell'intercettazione (2.2.1995), nessuno aveva ancora parlato con riferimento a possibili coinvolgimenti di appartenenti ad Ordine Nuovo veneto. L'intercettazione Raho-Battiston è, infatti, del 26 settembre 1995, mentre le prime dichiarazioni di Digilio in merito sono addirittura del 31 gennaio 1996, anno in cui prende avvio anche la pseudo collaborazione di Tramonte. Le prime contestazioni a Maggi su piazza della Loggia hanno, poi, luogo nel 1997.

Sembra, dunque, alla Corte che anche la circostanza in esame, certa e precisa in quanto emergente dalla trascrizione dell'intercettazione e inequivocabilmente afferente la strage di Brescia, rivesta anche il carattere della gravità, risultando logico, alla stregua dei dati temporali sopraevidenziati, inferire che il richiamo di Maggi trae origine dalla consapevolezza dell'effettivo collegamento della strage di Brescia al gruppo ordinovista di cui era a capo, inconsciamente affiorata ed espressa.

Essa circostanza va, pertanto, inclusa nel giudizio di concordanza di tutti gli indizi emersi.

Il Presidente es.
Anna Conforti



CAPITOLO VII

LE DICHIARAZIONI ACCUSATORIE DI CARLO DIGILIO

1 - Premessa

E' da premettere che i precedenti giudici di merito hanno dettagliatamente e fedelmente riassunto le dichiarazioni del collaboratore, in tal modo esimendo questa Corte dalla necessità di farlo nuovamente.

La Corte d'Assise di Brescia - come si è già evidenziato nel riportare il contenuto della sentenza appellata - ha escluso la credibilità soggettiva ed oggettiva del Digilio, sulla base dei seguenti presupposti:

- L'atteggiamento difensivo assunto dallo stesso *ab initio*;
- I sentimenti di astio manifestati nei confronti di Maggi;
- L'avvio della collaborazione solo su fatti marginali e per i quali egli e Maggi avevano già riportato condanna;
- le condizioni fisiche drammatiche in cui versava, e che ne accentuavano la dipendenza dal Servizio di protezione, nel momento in cui ha incominciato a parlare dei fatti di Brescia;
- lo stato di debolezza psichica, che comportava un'alternanza di momenti di lucidità e momenti di confusione mentale;
- la compromessa spontaneità delle dichiarazioni a causa delle pressioni subite affinché parlasse;
- la mancanza, nel suo narrato, di coerenza, costanza, precisione e completezza;
- l'assenza di riscontri.



CORTE DI ASSISE DI APPELLO DI MILANO

Sezione Seconda

La Corte d'Assise d'Appello ha, sia pure in parte, modificato il radicale giudizio negativo della Corte di primo grado in punto credibilità soggettiva intrinseca del collaboratore, evidenziando come l'intraneità dello stesso ad Ordine Nuovo veneto ed i rapporti con Maggi lo ponessero in una situazione privilegiata quanto a conoscenza degli accadimenti sui quali ha riferito.

Pur tuttavia, la stessa Corte ha reputato che la credibilità soggettiva del Digilio fosse fortemente compromessa dalla valutazione negativa dei giudici di Milano che l'avevano scrutinata nell'ambito dei processi relativi alle stragi di piazza Fontana e di via Fatebenefratelli.

La rilettura delle dichiarazioni del collaboratore devoluta dalla sentenza di annullamento - necessariamente condotta secondo il chiaro schema logico tracciato dalla Cassazione²⁶³ e non "a ruota libera", come sembra, dal tenore dell'arringa, avere inteso la Difesa di Maggi - induce questa Corte a dissentire dalle conclusioni cui sono pervenuti i giudici bresciani, sia pure ritenendo condivisibili alcune delle argomentazioni dei giudici d'appello.

E' incontestabile che Digilio, nel suo sterminato narrato, abbia mescolato circostanze vere a circostanze rivelatesi, alla verifica processuale, prive di riscontri o addirittura menzognere. Non per questo, tuttavia, può azzerarsi il valore probatorio dell'intero suo narrato, coinvolgendo in tale opera svalutativa anche le parti che risultano oggettivamente riscontrate e tanto meno tradurre automaticamente l'infondatezza di altre affermazioni in una delegittimazione totale dello stesso dichiarante sotto il profilo della credibilità soggettiva. Ciò in aderenza ai già richiamati principi espressi dalla Cassazione - anche nella sentenza di rinvio - in tema di valutazione della chiamata di correo e di frazionabilità della stessa.

²⁶³ V. fg. 74: " Le dichiarazioni di Digilio, pertanto, meritano una lettura più attenta che tenga conto del quadro indiziario in cui si inseriscono e della necessità per Digilio di non alterare il nucleo essenziale del racconto, laddove non ve ne fosse stata necessità per motivi di 'difesa' personale" (l'evidenziazione e la sottolineatura sono del redattore).



CORTE DI ASSISE DI APPELLO DI MILANO

Sezione Seconda

Si richiama, in particolare, l'autorevole orientamento giurisprudenziale espresso in merito dalla Corte di Cassazione²⁶⁴, secondo cui *"In tema di valutazione probatoria della chiamata di correo, l'accertata falsità su di uno specifico fatto narrato non comporta, in modo automatico, l'aprioristica perdita di credibilità di tutto il compendio conoscitivo-narrativo dichiarato dal collaboratore di giustizia, bensì rientra nei compiti del giudice la verifica e la ricerca di un "ragionevole equilibrio di coerenza e qualità", di ciò che viene riferito nel contesto di tutti gli altri fatti narrati, dovendo avere ben presente che la debole valenza di attendibilità soggettiva deve essere compensata con un più elevato e consistente spessore di riscontro, attraverso il necessario minuzioso raffronto di verifiche di credibilità estrinseca"*.

Gli stessi giudici di legittimità, dunque, superando, come si è accennato nelle premesse, gli sbarramenti di una netta tripartizione nell'iter valutativo della chiamata di correo, sottolineano la necessità di un bilanciamento, qualora ad una "debole" attendibilità soggettiva del dichiarante si contrappongano riscontri esterni di "consistente spessore". Si tratta, quindi, di valutare se, in concreto, ricorrano le condizioni legittimanti l'anzidetta opera di bilanciamento, ovvero: una pur debole credibilità soggettiva del Digilio, la possibilità di frazionare il compendio narrativo, separando le dichiarazioni menzognere dalle altre, rispetto alle quali ricorrano riscontri esterni di portata inversamente proporzionale al deficit di credibilità soggettiva eventualmente rilevato.

2 - La credibilità soggettiva

E' bene ricordare, apparendo non sempre corretto, nelle sentenze di Brescia, l'inquadramento degli aspetti che rilevano sotto il profilo in esame, che i parametri da cui desumere, per giurisprudenza ormai consolidata della Cassazione, anche a Sezioni Unite²⁶⁵, la credibilità soggettiva del dichiarante sono: la personalità dello stesso, le sue condizioni socio-economiche, il suo passato, i suoi rapporti col chiamato, la genesi remota e prossima delle ragioni che lo hanno indotto all'accusa.

²⁶⁴ Sez. 6, Sentenza n. 20514 del 28/04/2010.

²⁶⁵ V., ex plurimis, S. U. 21.10.1992, Marino e, più recentemente, Sez. 1, 5.2.2014, n. 22633.

Il Presidente est.
Anzila Conforti



CORTE DI ASSISE DI APPELLO DI MILANO

Sezione Seconda

Indubbiamente, i trascorsi del Digilio non valgono a tratteggiarne la personalità in termini positivi, ma non è compito del giudice formulare giudizi morali, e neppure utilizzare il solo metro dello spessore criminale di un dichiarante per valutarne la personalità ai fini che qui interessano.

E', comunque, indiscutibile l'intraneità dello stesso al medesimo ambiente criminale nel quale operavano i fautori della strategia eversiva di destra nel periodo storico in cui si collocano i fatti in esame.

L'appartenenza organica di Digilio ad Ordine Nuovo veneto fin dagli anni '60 è stata, peraltro, accertata giudizialmente dai giudici veneziani nelle sentenze che lo hanno condannato, insieme a Maggi per ricostituzione del partito fascista.

Alla stregua di quelle sentenze risulta infondata l'osservazione difensiva secondo cui Digilio non aveva interesse per la politica. In realtà egli condivideva appieno l'ideologia e la strategia del gruppo ordinovista veneto, alla cui attuazione ha prestato fattiva collaborazione, svolgendo le funzioni di armiere. Ed è in ragione di tale specifico e delicatissimo ruolo - di vitale importanza per la realizzazione della strategia eversiva di Ordine Nuovo - che, come si legge nelle sentenze della Corte d'Assise e della Corte d'Assise d'Appello di Venezia, già menzionate, egli figurava nell'organigramma del gruppo veneto come "quadro occulto". Si spiega in tal modo - e non già con l'asserito scarso interesse dello stesso per la politica - la sua limitata partecipazione a riunioni ed iniziative del gruppo, riferita da più testimoni. Ciò è tanto vero che, nel procedimento veneziano, egli è stato ritenuto addirittura responsabile del reato associativo ascrittogli in qualità di organizzatore, sia pure a partire dal 1980.

Lo spessore criminale del dichiarante, la sua straordinaria competenza in materia di armi ed esplosivi, la sua dimestichezza con questi ultimi, il suo ruolo di "armiere" all'interno di Ordine Nuovo, oltre ad emergere da

Il Presidente est.
Anna Conforti



CORTE DI ASSISE DI APPELLO DI MILANO

Sezione Seconda

una molteplicità di fonti testimoniali ²⁶⁶ che lo hanno individuato nel fantomatico "zio Otto", hanno costituito oggetto di diffusa trattazione nelle sentenze della Corte d'Assise di Milano del 30.6.2001 e della Corte d'Assise d'Appello del 12.3.2004, relative alla strage di piazza Fontana.

Del pari è provato da più testimonianze - fra cui si richiamano quelle di Siciliano, Battiston, Raho e Persic - che Digilio disponeva, a Venezia, di un laboratorio in cui provvedeva a modificare armi ed a predisporre ordigni esplosivi per conto dell'organizzazione.

Come dichiarato da Vianello e Siciliano, nonché ammesso dallo stesso Digilio, fu lui a confezionare gli ordigni poi impiegati negli attentati ai treni dell'agosto 1969, nonché alla Scuola Slovena di Trieste ed al cippo di confine di Gorizia. E fu sempre lui, per sua ammissione, a controllare, in Canal Salso, l'esplosivo utilizzato per la strage di piazza Fontana.

E', altresì, pacifico lo stretto e risalente legame, politico e personale, che Digilio aveva con Maggi, col quale aveva condiviso la vicenda processuale del Poligono di Venezia, i traffici di armi, gli attentati al cippo di confine di Gorizia ed alla Scuola Slovena di Trieste, il progetto di ricostituzione del partito fascista; circostanze, tutte, acclamate con sentenze definitive²⁶⁷.

E', pertanto, pienamente plausibile la conoscenza dei fatti riferiti, di gran parte dei quali lo stesso collaboratore è stato protagonista, e dell'operato dei soggetti coinvolti.

Quanto alla genesi della scelta collaborativa del Digilio, è innegabile che il complessivo atteggiarsi dello stesso nell'arco di circa un decennio renda difficile individuarla in un qualche senso di resipiscenza. Ne è prova l'atteggiamento autodifensivo che il collaboratore ha assunto fin dall'inizio e che ha accompagnato fino alla fine il suo narrato.

La circostanza è, tuttavia, insufficiente ad escludere la credibilità soggettiva dello stesso, essendo, tale atteggiamento, un tratto comune alla gran parte dei collaboratori.

²⁶⁶ Basti richiamare le dichiarazioni di Siciliano, Napoli, Vinciguerra, Bressa, Vianello, Calore, Novella, Aleandri, Maggiore, Battiston, Cavallini, Izzo, Fiorvanti.

²⁶⁷ V. sentenza Corte Ass. App. Venezia 8.11.1991



CORTE DI ASSISE DI APPELLO DI MILANO

Sezione Seconda

Resta, peraltro, il dato obiettivo che Digilio si è comunque autoaccusato di una pluralità di fatti delittuosi non certo di minimale importanza (come i traffici d'armi e gli attentati ai treni dell'agosto 1969), e che, in ragione delle sue stesse dichiarazioni, è stato imputato della strage di piazza Fontana, beneficiando della prescrizione a seguito del riconoscimento delle attenuanti generiche.

In realtà, Digilio, lungi dal pentirsi del suo operato, ha effettuato una scelta utilitaristica, apparendogli, questa, come l'unica via d'uscita alla sua pesante situazione processuale ed all'esigenza di ricongiungersi col suo nucleo familiare, in quel di Santo Domingo.

E' lui stesso ad affermarlo nel corso del colloquio avuto con Maggi in Questura, allorquando illustra a quest'ultimo i vantaggi della collaborazione e cerca di convincerlo a seguire la sua strada.

Scelta, questa, che può essere ritenuta poco edificante sul piano etico, ma che processualmente non vale ad inficiare, a priori, la credibilità del suo narrato, non implicando il perseguimento di un obiettivo premiale, di per sé, la costruzione di false accuse.

Tale principio è stato più volte ribadito dalla Corte di Cassazione, che anche in pronunce recenti ha affermato che *"il generico interesse a fruire dei benefici premiali non intacca la credibilità delle dichiarazioni rese dai collaboranti perché l'interesse a collaborare in vista dei benefici di legge non va confuso con l'interesse concreto a rendere dichiarazioni accusatorie nei confronti di terzi"*²⁶⁸, evidenziando come siano inammissibili regole più restrittive di quelle generali per i collaboratori che siano motivati dalla prospettiva di fruire di benefici di legge.

Peraltro, Digilio, beneficiava già di un programma di protezione e - come appare addirittura ovvio - l'interesse a mantenerlo avrebbe, semmai, dovuto spingerlo a rivelare fatti e circostanze idonee ad accreditare la sua collaborazione, dunque verificabili e vere.

In tal senso si è espressa, proprio sullo specifico punto, la stessa Cassazione, che, nella sentenza di annullamento con rinvio emessa in data 11.7.2003 nel procedimento per la strage della Questura, ha ritenuto

²⁶⁸ Cass. Sez. 2, 8.10.2010; conf. : Sez. 3, 26.11.2009 n. 8161; Sez. 4, 14.5.2004, n. 32924; Sez. I, 15.3.1998, n. 5270.



CORTE DI ASSISE DI APPELLO DI MILANO

Sezione Seconda

viziate le argomentazioni della Corte di merito in punto credibilità del Digilio, evidenziando come la fruizione, già in atto, dei benefici economici legati al programma di protezione esponesse il collaboratore, avendo egli accettato di rendere altre dichiarazioni, al rischio di perdere tali benefici, qualora i fatti riferiti si fossero rivelati inveritieri.²⁶⁹

La Corte d'Assise d'Appello di Brescia, pur dando atto della credibilità soggettiva intrinseca di Digilio sotto il profilo, sopraevidenziato, dell'intraneità all'ambiente di appartenenza degli accusati e della possibilità di operare una valutazione frazionata del suo narrato, ha conclusivamente ritenuto la stessa *"apprezzabilmente compromessa"* dalle negative valutazioni formulate dalle Corti milanesi di secondo grado nei giudizi per le stragi di piazza Fontana e di via Fatebenefratelli.

Osserva, in merito, questa Corte:

- a) che le Corti milanesi di primo grado erano giunte a conclusioni diverse all'esito di un'approfondita, puntuale e critica disamina dell'enorme materiale probatorio, peraltro, senza trascurare alcuna zona d'ombra, ma motivandone dettagliatamente la non decisività ai fini della valutazione complessiva della credibilità del collaboratore;
- b) che la stessa Cassazione, nella sentenza di rinvio a questa Corte²⁷⁰, richiama l'attenzione sul fatto che *"Digilio era stato ritenuto significativamente credibile dai giudici di primo grado (per la strage di piazza Fontana e di via Fatebenefratelli), cioè da quei giudici che avevano avuto la possibilità di conoscerlo e interrogarlo (pagina 111 della sentenza), e che la sua valutazione è stata puntualmente ribaltata in secondo grado, senza che egli sia stato risentito; tutto ciò non può non lasciare perplessi alla luce della recente giurisprudenza della Corte europea dei diritti dell'uomo, pur non richiamata da alcuno dei ricorrenti"*;
- c) che, a maggior ragione, il ribaltamento delle decisioni in secondo grado non comporta l'azzeramento del valore di quelle argomentazioni, ove si consideri che il giudizio delle Corti d'Assise d'Appello milanesi non

²⁶⁹ V. fg. 78 sentenza Corte Ass. App. Milano del 1.12.2004.

²⁷⁰ P. 56, fgg. 74-75

Il Presidente est.
Anna Conforti



CORTE DI ASSISE DI APPELLO DI MILANO

Sezione Seconda

promana da una radicale sconfessione della diversa valutazione dei giudici di primo grado, della quale, anzi, viene, almeno in parte, riconosciuta la fondatezza, quanto, per alcuni profili, dalla mancanza di riscontri e solo per alcuni altri dall'infondatezza delle dichiarazioni rese dal collaboratore;

- d) che quei giudizi, oltre ad attenersi a fatti diversi, oggetto di parti distinte ed autonome dell'infinito narrato di Digilio, sono ancorati, soprattutto con riguardo ai riscontri esterni, alle risultanze emerse in quei procedimenti, affatto coincidenti con quelle a disposizione in questa sede.

In realtà, la rilevanza che può essere riconosciuta a quelle valutazioni negative, qui ed oggi, dopo un'attività investigativa che ha scandagliato ogni più recondito aspetto della vicenda in esame ed un'istruttoria dibattimentale non meno accurata, per giunta integrata dalla Corte d'Assise d'Appello bresciana e da questa stessa Corte con nuove e non marginali acquisizioni probatorie, va necessariamente rivista.

Se, infatti, la credibilità soggettiva di Digilio può non subire significativi mutamenti a seconda del procedimento in cui le sue dichiarazioni si inseriscono, stante l'omogeneità del contesto - storico, ambientale, politico - nel quale si collocano i fatti che ne sono oggetto e l'identità di gran parte dei protagonisti, non altrettanto può dirsi della fondatezza di ciascuno di quei diversi fatti, necessariamente ancorata allo specifico compendio probatorio di ciascun procedimento.

In questa ottica vanno valorizzati, da un lato, i diversi e significativi elementi che integrano il quadro probatorio in *questo* processo, e, dall'altro, le nuove acquisizioni probatorie conseguite alla rinnovazione parziale dell'istruttoria dibattimentale, gli uni e le altre incidenti in misura rilevante sulla credibilità, soggettiva ed oggettiva, di Digilio.

L'incremento quali-quantitativo dei riscontri esterni, che è dato cogliere in questo processo rispetto a quelli milanesi non può, pertanto, non spostare l'ago della bilancia in senso favorevole alla credibilità soggettiva di Digilio.



CORTE DI ASSISE DI APPELLO DI MILANO

Sezione Seconda

La Corte d'Assise d'Appello di Milano, nella sentenza del 12.3.2004²⁷¹ (sulla strage di piazza Fontana), ha ritenuto "arduo condividere il giudizio complessivo della Corte di Assise in ordine al narrato di Digilio Carlo in merito alla vicenda di Paese"²⁷², ravvisando nel mancato reperimento del casolare di Paese una grave mancanza di coerenza esterna delle dichiarazioni di Digilio.

Ebbene, oggi tale "grave" incoerenza si è rivelata inesistente.

Le testimonianze di Aldo Bon, dell'avv. Sbaiz e, principalmente, dell'isp. Cacioppo, nonché la documentazione dallo stesso prodotta²⁷³ dimostrano inequivocabilmente - come già si è detto nel riportare le nuove acquisizioni probatorie - che il rustico nella disponibilità di Giovanni Ventura, in epoca compatibile con il narrato di Digilio, non solo non è un'invenzione di quest'ultimo, ma si identifica in una delle pertinenze della villa di proprietà della famiglia Bon, appunto in territorio del Comune di Paese.

La consistente trasformazione dei luoghi riconducibile al processo di urbanizzazione ed alla radicale ristrutturazione dell'immobile giustificano il disorientamento del collaboratore, che, nel corso del sopralluogo effettuato con personale della D.I.G.O.S. di Venezia il 4.3.1994, non è stato in grado di individuare il casolare.²⁷⁴ Così come spiegano l'esito infruttuoso delle successive ricerche effettuate dai Carabinieri nel 1997²⁷⁵.

²⁷¹ V. fg. 425

²⁷² Secondo la Corte d'Assise " *Gli accessi al casolare di Paese rappresentano l'episodio più lineare tra quelli descritti da Digilio, nonostante la complessità delle circostanze dallo stesso introdotte nel ricostruire la vicenda e tenuto anche conto della sua rilevanza accusatoria.... Aggiungendo che " la vicenda di Paese rappresenta la descrizione puntuale delle attività che il gruppo eversivo veneziano-mestrino e padovano realizzarono in quei mesi, in preparazione degli attentati dell'agosto 1969, ma anche in diretto collegamento logico con quanto Freda e Ventura sperimentarono, con la collaborazione dell'elettricista Fabris".*

²⁷³ Tale documentazione è stata acquisita agli atti dibattimentali, all'ud. del 23.6.2015, col consenso di tutte le parti (fatta eccezione per i difensori degli imputati, limitatamente alle parti valutative - e non di quelle meramente descrittive - contenute nelle annotazioni di servizio).

²⁷⁴ V. dichiarazioni rese sul punto dall'isp. Emireni, all'udienza del 11 marzo 2010, e la relativa documentazione acquisita.

²⁷⁵ V. in tal senso le dichiarazioni rese dal m.llo Santilli all'udienza del 15 aprile 2010 e la relativa documentazione acquisita.



CORTE DI ASSISE DI APPELLO DI MILANO

Sezione Seconda

L'avvenuta verifica positiva dell'esistenza di tale casolare non è circostanza marginale, sia perchè Digilio lo ha indicato come deposito di armi ed esplosivi nella disponibilità di Giovanni Ventura, ove aveva incontrato Zorzi e Pozzan ed aveva visionato, su richiesta del primo, un meccanismo di accensione per congegni esplosivi, basato sull'impiego di una alimentatore elettrico, una resistenza, un orologio ed un fiammifero; sia perché le rivelazioni che lo hanno avuto ad oggetto si sono sviluppate coerentemente con l'evolversi della scelta collaborativa del dichiarante, giunto ad ammettere solo nell'interrogatorio del 16 maggio 1997 di avere contribuito, in quel luogo, alla predisposizione degli ordigni impiegati negli attentati ai treni del 8-9 agosto 1969.

Senza dire che la Corte d'Assise di Milano, nella sentenza del 30.6.2001, aveva posto in evidenza come dalle testimonianze di Guido Lorenzon, Livio Iuculano, Giampaolo Stimamiglio, Franco Freda, Ruggero Pan, Franco Comacchio e Giancarlo Marchesin, nonché dall'interrogatorio reso da Delfo Zorzi in altra sede (nell'interrogatorio del 17.11.1968, conseguito al suo arresto per detenzione illecita di una pistola) emergessero elementi di riscontro alle dichiarazioni di Digilio sull'esistenza di un deposito di armi ed esplosivi nella disponibilità di Freda e Ventura e come i primi tre testi avessero fatto specifico riferimento al Comune di Paese come luogo di collocazione di tale deposito.

La Corte di secondo grado - con una valutazione che appare oggi discutibile, se non superata, quanto meno nella parte in cui si fonda sull'inattendibilità "a monte" del collaboratore, in ragione anche dell'incoerenza esterna riguardo all'esistenza del casolare di Paese, non più ravvisabile - ha ritenuto che non fossero "riscontri degni di questo nome".

A minare il giudizio negativo espresso dalla Corte di Assise di Appello di Milano e, conseguentemente, di quella bresciana, concorre, poi - come posto in evidenza dal P.M. appellante nella memoria del 2 aprile 2012 - un ulteriore, importante elemento di riscontro delle dichiarazioni di Digilio, che, non è stato considerato né nella sentenza di quella Corte, né in quelle delle Corti di Brescia, ma che si impone all'attenzione di questa

Il Presidente est.
Anna Conforti



CORTE DI ASSISE DI APPELLO DI MILANO

Sezione Seconda

Corte, tanto più alla luce della documentazione bancaria reperita dall'isp. Cacioppo ed acquisita agli atti all'udienza del 23 giugno 2015.

Trattasi delle annotazioni presenti nell'agenda di Giovanni Ventura relativa all'anno 1969²⁷⁶, che riportano - in date comprese fra il 9 gennaio ed il 3 giugno - cinque appuntamenti con Digilio ed altri due riferimenti, di natura economica, allo stesso.²⁷⁷

Tali annotazioni confermano non solo la conoscenza tra Digilio e Ventura - da quest'ultimo negata in modo assoluto -, quanto la sussistenza di rapporti, anche economico-finanziari, fra gli stessi nel primo semestre del 1969, ovvero in epoca coincidente con quella (primavera-estate 1969) in cui il collaboratore - tardivamente, ma spiegabilmente perché circostanza autoaccusatoria - ha collocato il suo terzo accesso al casolare di Paese per il confezionamento dei congegni esplosivi poi utilizzati per gli attentati ai treni (ben dieci) del 8 e 9 agosto di quell'anno, dei quali Digilio si è riconosciuto responsabile.

Peraltro, l'agenda di Ventura offre altri significativi riscontri al narrato di Digilio, quali:

- i riferimenti - presenti alle date del 20 e del 23 febbraio - al "Dr. Franco", nominativo che evoca quello dell'omonimo prof. Franco, più volte menzionato da Digilio come iniziale tramite fra lui e Ventura
- i riferimenti - figuranti sotto le date del 8 maggio, del 26 maggio e del 4 giugno - all'avv. Sbaiz, per giunta in collegamento, nel secondo caso, con "Paese", circostanza, quest'ultima, che si è rivelata determinante ai fini dell'individuazione del legale e del conseguente accertamento della disponibilità che Ventura aveva, all'epoca, del rustico di proprietà di Sergio Bon, cliente dello stesso avvocato;
- i riferimenti, in associazione al nominativo del Digilio, a rapporti bancari e in denaro, di cui si è trovata piena conferma nella documentazione acquisita a seguito del nuovo esame dell'isp. Cacioppo.

²⁷⁶ L'agenda, smarrita dal Ventura, era stata poi consegnata dal suo difensore al G.I. di Milano il 20 dicembre 1972.

²⁷⁷ Precisamente: 9 gennaio: "17: Digilio"; 6 gennaio: "Digilio"; 6 febbraio: "Banca Cattolica: sconto Digilio telefonata Swich"; 22 aprile: " ore 14: telefonare Digilio" - "ore 20,30 Mestre Hotel Sirio"; 6 maggio: "Digilio (£ 15.000); 21 maggio: "13: Digilio Mestre Stazione"; 3 giugno: " ore 13: Carlo Digilio" - " ore 17: Loredan".



CORTE DI ASSISE DI APPELLO DI MILANO

Sezione Seconda

Ed allora, la valutazione negativa della credibilità soggettiva di Digilio, espressa dalla Corte d'Assise d'Appello di Milano nella sentenza del 12.3.2004 non può essere assunta a fondamento di un analogo giudizio in questo processo, come, invece ha ritenuto la Corte bresciana.

Quanto alla sentenza della Corte d'Assise d'Appello di Milano del 1.12.2004, non può sottacersi che la credibilità intrinseca di Digilio non è stata affatto esclusa del tutto.

I giudici del rinvio si sono, invero, adeguati al *dictum* della sentenza di annullamento, la quale, in accoglimento del ricorso del Procuratore Generale, aveva censurato la valutazione della Corte di merito in punto attendibilità di Digilio. Più in particolare - come si legge a fg. 78 della predetta sentenza della Corte milanese - sull'attendibilità intrinseca dello stesso la Cassazione aveva osservato "*che, in base al principio di frazionabilità delle dichiarazioni, alcune parti delle dichiarazioni di Carlo Digilio possono ritenersi attendibili e adeguatamente riscontrate: 1) può ritenersi certo che Digilio ben conoscesse la casa di via Stella a Verona e sapeva che il gruppo di O.N. del Veneto la utilizzava come base per attività di vario genere; 2) l'appartenenza al gruppo degli odierni imputati, con i rapporti gerarchici indicati e la loro dedizione all'attività eversiva; 3) i rapporti di conoscenza fra Bertoli ed alcuni esponenti di Ordine Nuovo*".

Su altri punti, invece, le dichiarazioni di Digilio - non collegate necessariamente con le precedenti - sono apparse ai giudici di legittimità censurabili sotto i profili della precisione, della coerenza, della costanza ed altresì prive di riscontri esterni.

Una siffatta valutazione non può, ad avviso di questa Corte, fondatamente essere intesa come un disconoscimento assoluto della credibilità intrinseca di Digilio e neppure come preclusiva di una diversa valutazione del suo narrato con specifico riguardo a fatti del tutto autonomi e come tali scindibili da quelli esaminati nelle sentenze di merito e di legittimità relative alla strage della Questura.

Quanto all'incidenza delle condizioni di salute di Digilio - colpito da ictus il 10.5.1995 - sulla sua intrinseca credibilità, si rileva che già la Corte



CORTE DI ASSISE DI APPELLO DI MILANO

Sezione Seconda

d'Assise d'Appello di Brescia ha ritenuto erronee le conclusioni dei giudici di primo grado, affermando - anche in questo caso, con motivazione non censurata dalla Cassazione - che le condizioni emerse dagli accertamenti peritali, *"pur potendo concorrere ad integrare quella condizione di debolezza psichica apprezzabile in punto di spontaneità delle dichiarazioni rese (come tale rilevante ai fini dell'attendibilità oggettiva intrinseca, di cui immediatamente si tratterà), non risultano integrare quel pre-requisito essenziale idoneo ad escludere in partenza e in radice la credibilità soggettiva del collaborante"*.

La valutazione anzidetta è condivisibile nell'iter argomentativo e sicuramente nell'affermazione conclusiva per due ordini di ragioni.

Il primo è legato all'esito dell'accertamento peritale demandato dalla Corte d'Assise di Milano il 5.11.1998, nell'ambito del processo per la strage di via Fatebenefratelli, ai proff. Giordano Invernizzi, Mario Portigliatti Barbos e Giuseppe Viale. I tre esperti - come è noto - nell'elaborato scritto del 22.2.1999, nel dare risposta positiva in ordine alla sussistenza della capacità processuale del Digilio, sottolineavano come lo stesso conservasse la memoria di fissazione, di rievocazione e di collocazione nel tempo dei ricordi.

Gli stessi esperti, incaricati dal P.M. di Brescia di verificare, anche attraverso l'ascolto delle registrazioni degli interrogatori di Digilio successivi al precedente accertamento, se le condizioni dello stesso avessero subito un peggioramento, concludevano in senso negativo, datando all'ottobre 1995 il recupero delle capacità cognitive. In particolare, precisavano che, a quell'epoca, Digilio mostrava di possedere *"vigilanza, orientamento, memoria, efficienza intellettuale, adeguatezza di risposte, valutazione critica delle prese di posizione, padronanza di informazione tecnica, conservazione di iniziativa, finalismo di volontà, coscienza della propria posizione processuale, identificazione del ruolo dell'inquirente, fluidità di eloquio, ecc., che hanno consentito di affermare che il periziando era in grado di far fronte adeguatamente all'interrogatorio, riconoscendo il ruolo delle figure processuali ed avendo coscienza dei propri diritti legali"*²⁷⁸.

²⁷⁸ Relazione di consulenza tecnica acquisita all'ud. 16.9.2010.



CORTE DI ASSISE DI APPELLO DI MILANO

Sezione Seconda

Vero è che i periti nominati dal G.I.P. di Milano il 31 marzo 1998 nell'ambito del procedimento per la strage di piazza Fontana, dott.ri Paolo Bianchi e Marco Scaglione, erano pervenuti a conclusioni diverse - poi sostanzialmente confermate in dibattimento - in ordine alla capacità di testimoniare del Digilio, quanto meno dal verificarsi dell'ictus, "*essendo emersi elementi oggettivi ed incontrovertibili di deterioramento cerebrale, sia anatomico che funzionale, tale da alterarne le capacità cognitive in modo sensibile*", "*quanto meno a far tempo dall'ictus patito nel 1993*" (rectius, nel 1995).

Ritiene la Corte che la contrapposizione delle valutazioni dei due Collegi peritali sia un artefatto difensivo, che, purtroppo, ha condizionato pesantemente il giudizio della Corte bresciana, e non solo.

Soltanto una frettolosa lettura degli atti processuali può, invero, spiegare la conclusione cui è pervenuta la Corte di Assise di Appello di Milano nella sentenza del 12 marzo 2004 su piazza Fontana, riconoscendo al Digilio la capacità processuale e nel contempo formulando un giudizio negativo delle "*capacità intellettive, ovvero mnemoniche, rappresentative e critiche in specie*" dello stesso. Quella Corte, infatti, fondando per un verso il suo giudizio, sul dato oggettivo dell'ictus e dei ricoveri successivi, ma senza farne oggetto di valutazione alla luce delle risultanze peritali, , e, per altro verso, sulla ritenuta e presunta distanza temporale dell'operato dei "secondi periti", ha omesso la necessaria contestualizzazione degli eventi, della successione e della diversa ampiezza dei due accertamenti peritali.

L'esame approfondito della successione cronologica degli eventi clinici, degli interventi terapeutici e delle operazioni peritali appare, al contrario, illuminante e significativo degli argomenti in base ai quali - fermo restando che il giudice è *peritus peritorum* -, i risultati della perizia collegiale Portigliatti-Invernizzi-Viale devono ritenersi più fondati scientificamente rispetto alle conclusioni della perizia Bianchi-Scaglione. E dimostrano il dato oggettivo e "stupefacente", eccezionale rispetto agli standard di decorso dell'ictus, che il Digilio in breve tempo e progressivamente ha recuperato le funzioni cognitive e mnemoniche.

Il Presidente est.
Anna Conforti



CORTE DI ASSISE DI APPELLO DI MILANO

Sezione Seconda

Ed invero :

- il 10 maggio 1995 è stato colpito da ictus per cui è stato ricoverato e trattato chirurgicamente all'Ospedale di Verona, ma ...
- il 10 giugno 1995 è stato dimesso essendo le sue condizioni migliorate già dopo pochi giorni, tanto che...
- il 18 ottobre 1995 ha sostenuto l'interrogatorio registrato, poi valutato, insieme agli altri con la relazione peritale di gennaio 2000 (Collegio Invernizzi- Portigliatti Barbos-Viale), sintomatico di memoria ed efficienza. Vero è che il Digilio fu ricoverato poi nel 1997 e nel 1998, ma in un contesto di stabilizzazione " stupefacente", tanto che ...
- sostiene altri interrogatori registrati e valutati come normali dai periti Invernizzi-Portigliatti Barbos- Viale il 6 e 10 novembre 1995 ed il 21 dicembre 1995,
- in gennaio 1996 " inaspettatamente" le sue condizioni erano buone, come evidenziato a pag. 200 della relazione Invernizzi-Portigliatti Viale, che evidenzia le certificazioni dei medici curanti ed in particolare, quella della d.ssa Benedetti.
- Il 4, 5, 13, 20, 21, 31 gennaio 1996, sostiene altri interrogatori, e così...
- Il 24, 25 febbraio 1996.
- Il 16 aprile 1996 sostiene l'interrogatorio a seguito del quale mostra timori per la perdita della protezione.
- Il 19 aprile 1996,
- il 4, 5 maggio 1996
- il 12, 15 maggio 1996
- il 10 gennaio 1997. Tutti interrogatori registrati e vagliati, come rituale esame psichiatrico indiretto, dal collegio peritale Invernizzi- Portigliatti-Viale.
- Il 31 marzo 1998 vengono nominati dalla dott.ssa Forleo i periti Bianchi e Scaglione.
- Il 20 aprile 1998 viene depositata la prima relazione interlocutoria al GIP ed ...
- Il 13 giugno 1998 la seconda relazione dei periti Bianchi e Scaglione che presenta lacune per interruzione del test di Weiss e si connota per opposizione del Digilio al dr. Bianchi.

Il Presidente est.
Anna Conforti



CORTE DI ASSISE DI APPELLO DI MILANO

Sezione Seconda

- Il 10 luglio 1998, il Digilio dimostra con la sua condotta in udienza quale era effettivamente la sua condizione di salute mentale, allorquando, dopo aver letto in precedenza - e del che si era dato carico - la relazione conclusiva dei periti Bianchi e Scaglione, illustra con esemplare lucidità i motivi del suo dissenso.
- Il 5 novembre 1998 viene nominato il collegio peritale interdisciplinare composto dai proff. Portigliatti, Invernizzi e Viale che, come meglio si dirà in seguito, conclude, in gennaio 1999, in relazione ad un soggetto stabilizzato in buone condizioni.
- Il 22 febbraio 1999 viene depositata la relazione conclusiva di un supplemento di perizia dello stesso collegio, effettuato, secondo il mandato ricevuto dalla Corte d'Assise, sulla base della documentazione sanitaria acquisita, del colloquio clinico, sulla valutazione di ogni altro accertamento peritale precedente e della valutazione delle registrazioni di tutti gli interrogatori indicati.

Anche tale più complesso elaborato è favorevole in relazione alla capacità di Digilio di rendere validamente dichiarazioni.

- Il 17 giugno 1999 altro supplemento di perizia del collegio Invernizzi-Portigliatti-Viale.
- Il 14 gennaio 2000 viene depositata la relazione conclusiva caratterizzata dall'ampiezza del quesito, in quanto questo non solo attiene alla valutazione degli accertamenti medico-legali effettuati da altri periti ed alle risultanze dell'ascolto delle cassette di registrazione degli interrogatori, ma - ben oltre, e ritualmente - investe tutta la situazione clinica del Digilio a partire dal giorno dell'*ictus*.

Allora, appare appena il caso di prendere atto, innanzitutto, che le relazioni peritali Bianchi-Scaglione si possono qualificare conclusive, ma solo in senso formale, essendo al fondo viziate dalla parzialità tipica del mancato utilizzo conclusivo strumentale.

In secondo luogo, non appare corretto sul piano metodologico comparare i due diversi orientamenti peritali, non solo per il carattere interdisciplinare della composizione del collegio peritale Invernizzi-Portigliatti Barbos-Viale e l'ampiezza dei quesiti allo stesso posti, ma



CORTE DI ASSISE DI APPELLO DI MILANO

Sezione Seconda

anche perché l'attività svolta da tale collegio ha assunto carattere progressivo e assorbente rispetto a quella del collegio Bianchi-Scaglione. E, d'altra parte, nessuna seria obiezione è stata mossa da tali periti - riesaminati nel dibattimento di primo grado ad istanza della Difesa - alle conclusioni dell'altro collegio. Ed anzi il dott. Bianchi ha dato atto della ricorrenza di *"un quadro sfumato, in cui alcuni elementi danno un senso di patologia, altri invece sono del tutto sfumati"*, concludendo che *"una persona con questo tipo di disturbo può tranquillamente dire delle cose vere e delle cose assolutamente inventate"*.

A fronte delle considerazioni svolte e della mancata rilevazione di anomalie psichiche del Digilio da parte delle tante Autorità giudiziarie che lo hanno ripetutamente e a lungo interrogato o esaminato dopo il verificarsi dell'ictus, non può non stupire che solo il difensore di Maggi abbia avuto la capacità di apprezzare nel collaboratore la presenza di una grave patologia psichiatrica, enucleata nella qualifica di *"psicopatico megalomane bugiardo"*, attribuita allo stesso durante la discussione²⁷⁹.

Il secondo ordine di motivi che rafforza il convincimento di questa Corte si fonda sui principi giurisprudenziali - mai contraddetti - che escludono ogni automatismo fra vizi di mente e credibilità soggettiva del dichiarante, sia egli testimone ovvero chiamante in correità²⁸⁰.

Affermano i giudici di legittimità, con più specifica attinenza alla fattispecie concreta in esame, che *"In tema di valutazione probatoria delle dichiarazioni rese da un chiamante in correità, l'eventuale seminfermità di quest'ultimo non ha rilievo allorquando vi è la possibilità di effettuare un controllo, attraverso altre fonti processuali, della veridicità delle sue dichiarazioni; in tal caso, infatti, il problema della sua attendibilità intrinseca perde qualsiasi rilevanza, non potendosi in assoluto escludere che anche un seminfermo di mente, nel narrare un avvenimento accaduto sotto i suoi occhi, dica la verità, ed assumere come un dato ineliminabile che egli sia portato,*

²⁷⁹ V. fg. 111 verb. ud. 15 luglio 2015.

²⁸⁰ Cass. Sez. I, 7.10.1986, n. 3859, conf. Sez. 3, 16.12.2010, n. 11955; Cass. Sez. 1, 27.2.1998, n. 4224.



CORTE DI ASSISE DI APPELLO DI MILANO

Sezione Seconda

sempre ed in qualsiasi caso, a stravolgere i fatti: si tratterà, eventualmente, di sottoporre la sua versione ad una verifica più rigorosa e puntuale"²⁸¹.

E dunque, a maggior ragione, a fronte di un quadro clinico oggettivamente lontano dall'integrare una semiinfermità mentale (ed ancor meno un vizio totale di mente), la credibilità del Digilio non può essere esclusa in modo aprioristico, comportando, le sue condizioni, solo un più rigoroso vaglio critico delle dichiarazioni rese alla luce delle altre risultanze processuali.

D'altra parte è la stessa Cassazione a fissare, a fg. 73 della sentenza di annullamento, i corretti limiti della rilevanza delle condizioni di salute di Digilio, assegnando alle stesse, nel ragionamento probatorio che le implica, non già la funzione di preclusione a monte della credibilità del collaboratore, quanto quella di più logica chiave di lettura - in uno col tempo trascorso - delle discrasie fra le varie versioni rese, rispetto a quella data dalla Corte di merito bresciana.

3 - La credibilità oggettiva intrinseca

Anche in tema di credibilità oggettiva intrinseca la rivisitazione del narrato di Digilio secondo il percorso logico tracciato dalla sentenza di annullamento conduce a conclusioni antitetiche rispetto a quelle della Corte bresciana di primo grado e solo in minima parte concordanti con quelle della sentenza annullata.

Il primo tema da affrontare è quello del presunto vizio genetico delle dichiarazioni del collaboratore, che, ad avviso dei giudici bresciani sarebbero prive dei requisiti della spontaneità e del disinteresse, in quanto dettate dallo stato di dipendenza, anche economica, del collaboratore dal Servizio di protezione e dalla necessità di aggiungere al proprio narrato nuove rivelazioni per il timore, ingeneratogli dal cap. Giraud, di perdere i benefici del programma di protezione.

²⁸¹ Cass. I, 27.2.1998, cit.



CORTE DI ASSISE DI APPELLO DI MILANO

Sezione Seconda

La questione dei metodi investigativi del cap. Giraudo è già stata affrontata nel capitolo relativo alla posizione di Tramonte, cui si rinvia.

In questa sede si osserva che la c.d. "vicenda Emireni" è stata impropriamente enfatizzata, tanto dalla Difesa, quanto dalle precedenti sentenze di merito.

Come chiarito dallo stesso Giraudo nel dibattimento di primo grado, Digilio, una volta espulso da Santo Domingo e tradotto in carcere a Rebibbia, dopo un primo "affidamento" al R.O.S. dei CC. di Roma, cui Giraudo apparteneva, è stato trasferito, su disposizione dei Giudici Istruttori Salvini e Grassi, nella Regione d'origine, ovvero il Veneto, venendo assegnato "in gestione" alla D.I.G.O.S. di Venezia.

Era, quindi, nato un rapporto di particolare stima e fiducia con l'isp. Emireni (esattamente come per Tramonte nei confronti di Giraudo) e, più in generale, di affabilità e dimestichezza col personale della D.I.G.O.S. veneziana, di cui, peraltro, si coglie traccia anche nella familiarità con la quale il collaboratore interloquisce col funzionario a tratti presente nella sala ove si svolge il colloquio con Maggi il 2 febbraio 1995.

Il successivo, nuovo "affidamento" al R.O.S. aveva scatenato una reazione emotiva nel Digilio, che non gradiva di essere gestito dall'Arma e tanto meno da Giraudo, avendo egli accusato anche appartenenti alla stessa, e per di più vedeva interrompersi la rete di relazioni umane intessute col personale della D.I.G.O.S. veneziana.

Frattanto, in data 11 febbraio 1995 l'apposita Commissione Centrale del Ministero dell'Interno aveva deliberato, su richiesta della Procura della Repubblica di Milano, la sottoposizione di Digilio a programma di protezione e assistenza.

Di tali misure, tuttavia, la stessa Procura, a fronte dell'atteggiamento del Digilio, aveva richiesto la revoca in data 5 febbraio 1996.

Il cap. Giraudo ed il mar. Altieri, con relazione di servizio del 13 aprile 1996, segnalavano alla Procura di Milano il perdurare dell'atteggiamento scarsamente collaborativo del Digilio, constatato nel corso del colloquio investigativo avuto con lo stesso il giorno prima.

Il 15 aprile 1996 Digilio aveva contatto telefonicamente l'isp. Emireni - - come riferito dallo stesso, che ne aveva immediatamente dato

*Il Presidente est.
Anna Conforti*



CORTE DI ASSISE DI APPELLO DI MILANO

Sezione Seconda

comunicazione al P.M. precedente, dott.ssa Pradella - dolendosi delle pressioni del cap. Girauco affinché effettuasse ulteriori rivelazioni e chiedendo di poter essere nuovamente affidato alla D.I.G.O.S. di Venezia. Doglianze e richiesta ribadite dal collaboratore, il 16 aprile 1996, al P.M. dott.ssa Pradella, immediatamente recatasi a sentirlo presso la casa di cura Eremo di Arco, ove era, al momento ricoverato.

In quella sede Digilio, pur confermando le pressanti sollecitazioni a parlare, cui era soggetto da parte di Girauco, riportava l'accaduto sul piano strettamente personale, affermando che viveva in condizioni di isolamento e che in un momento di particolare sconforto, a fronte della paventata possibilità che gli venisse revocato il programma di protezione, aveva avvertito il bisogno di comunicare con una persona di cui si fidava e che gli dava sicurezza, quale l'isp. Emireni, per avere delucidazioni sulla sua situazione e per verificare la possibilità di ritornare sotto la gestione del suo Ufficio.²⁸²

Si era, in sostanza trattato di uno sfogo personale in un momento di particolare sconforto.

Indubbiamente l'episodio è significativo del non gradimento della nuova gestione da parte del collaboratore, ma non della riferibilità di esso a comportamenti scorretti del cap. Girauco.

Nel richiamare quanto già osservato, con riferimento a Tramonte, in ordine ai metodi investigativi dell'ufficiale del R.O.S., si rileva che questi non ha fatto mistero, nel corso del suo esame dibattimentale²⁸³, di avere insistito con Digilio perché, nel suo stesso interesse, rivelasse tutto quanto

²⁸² Questa la testuale risposta del Digilio: " Che negli ultimi tempi sono stato sottoposto a un... a continue pressioni da parte della Procura di Milano, in particolare nelle visite di un tal Capitano lì, in il quale mi diceva che.... Mi paventava che Lei avrebbe potuto togliermi tutti i benefici che io ho acquisito in questi anni di collaborazione. Mi sono spaventato, mi sono sentito solo, a un certo punto ho detto: "Vediamo un po' se è possibile creare un ponte tra Venezia e Milano". Segue l'accorata rappresentazione delle sue necessità: "Sì, è che se mi togliete di qua io mi morirò, perché la mia salute è malferma, io ho bisogno di essere curato e non posso più ritornare in prigione, per me sarebbe la morte. Ho perso una gamba e il braccio sinistro in un ictus che mi è venuto, esattamente un anno fa.... Il 10 maggio dell'anno scorso... (...)non... non ho. . . non ho chiaro il senso della situazione, dottoressa".

²⁸³ V. verb. ud. 25.3.2010.



CORTE DI ASSISE DI APPELLO DI MILANO

Sezione Seconda

a sua conoscenza e di averlo, in tale contesto, richiamato agli obblighi assunti in qualità di collaboratore di giustizia.

E che Digilio - diversamente da quanto affermato nella missiva inviata al G.I. Salvini in data 11.11.1994 - avesse ancora tanto da dire è confermato, oltre che dai riscontri al suo successivo racconto, emersi in questo procedimento e di cui si dirà a breve, dall'ammissione del suo coinvolgimento nella strage di piazza Fontana, che arriverà quasi tre anni dopo, portando la Corte d'Assise di Milano a dichiarare, nei suoi confronti, la prescrizione del reato di strage; statuizione, questa, non riformata dalla Corte d'Assise d'Appello nonostante l'assoluzione dei chiamati in correità.

Orbene, che, nella situazione descritta, Giraudo possa avere insistentemente sollecitato Digilio a dare maggiori informazioni, non stupisce, né scandalizza: era, questo, il compito demandatogli.

Che lo abbia fatto travalicando i limiti del proprio ruolo istituzionale è un'altra storia, ed è indimostrata.

Giraudo ha agito su mandato dell'A.G., cui risulta dalle relazioni di servizio avere puntualmente riferito il contenuto dei colloqui di carattere investigativo avuti col collaboratore, attenendosi alla normativa vigente all'epoca. La più rigida disciplina in materia è stata introdotta, infatti, con la legge n. 45 del 13.2.2001 e non ritiene questa Corte che essa possa trovare applicazione reatroattiva, come ha sostanzialmente fatto la Corte di Brescia traendo dalla pur legittima condotta dell'ufficiale motivo per dubitare della spontaneità delle dichiarazioni di Digilio.

D'altra parte è lo stesso collaboratore a dare atto, davanti il G.I. Salvini, della correttezza e della precisione dell'ufficiale, affermando, a specifica domanda, che dei loro colloqui investigativi era sempre redatto un verbale, che egli sottoscriveva.

Può, quindi, a ragione, credersi a Giraudo quando afferma che gli unici colloqui non verbalizzati erano quelli non investigativi, di supporto psicologico a Digilio. E del resto di tale ulteriore funzione dell'investigatore si ha l'evidenza nelle conversazioni telefoniche



CORTE DI ASSISE DI APPELLO DI MILANO

Sezione Seconda

intercettate fra i due, spesso aventi ad oggetto i problemi personali e familiari del collaboratore.

Non solo, ma un'ulteriore conferma della correttezza di Giraudo si desume dalle dichiarazioni di Ettore Malcangi, il quale, durante il suo esame dibattimentale, anche in questo caso su specifica domanda del P.M. circa l'atteggiamento investigativo del militare, ha affermato. "*sempre estremamente corretto, non ha mai cercato di orientare i ricordi, ha cercato chiaramente come ogni buon investigatore di farli affiorare, questo senz'altro collegando un fatto con un altro*"²⁸⁴.

Nè vale a dare fondamento all'assunto difensivo circa i metodi investigativi non ortodossi del cap. Giraudo la denuncia sporta da Maggi nei suoi confronti, sia perché archiviata²⁸⁵, sia perché sospetta.

Non va trascurato, su tale ultimo punto, che Giraudo²⁸⁶ ha ricostruito in dibattimento la genesi e le modalità del suo approccio con Maggi e che questi le ha sostanzialmente confermate, ammettendo anche di avere riflettuto sulla proposta di collaborazione offertagli. E', quindi, plausibile che Giraudo l'abbia sollecitato, con una certa insistenza, a prestarvi adesione.

E neppure va trascurato che l'incontro con Digilio non fu un'iniziativa di Giraudo, ma dello stesso imputato, che lo ha ammesso davanti alla Corte d'Assise di Milano²⁸⁷; così come Giraudo rimase estraneo alla sua concreta gestione - peraltro da lui contestata per le improprie modalità di registrazione, che avevano escluso le riprese video -, rimessa alla D.I.G.O.S. di Venezia, dalla quale, all'epoca, Digilio era seguito, e nei cui uffici il colloquio ebbe luogo, senza la presenza del militare, che - come

²⁸⁴ V. verb. ud. 7.4.2009, fg 88.

²⁸⁵ Così si legge nella Memoria del P.G. di Brescia del 2.4.2012 fgg. 605 e segg., diversamente da quanto affermato, in sede di discussione, dal difensore di Maggi, secondo cui l'originaria imputazione di abuso d'ufficio era stata derubricata in quella di minaccia aggravata, reato per il quale era intervenuta richiesta di rinvio a giudizio, con successivo trasferimento della competenza ad altro G.I.P., che aveva assolto Giraudo ex art. 425 c.p.p.

²⁸⁶ V. verb. ud. 16.3.2010.

²⁸⁷ V. verb. ud. 8.3.2001 fgg. 96 e segg., nel quale Maggi, su contestazione conferma quanto dichiarato al P.M. di Venezia in data 11.10.95: "*E' vero che ho chiesto io al capitano GIRAUDO di incontrarmi con DIGILIO, perchè mi sembrava impossibile che il DIGILIO potesse accusare me per qualche reato*",

Il Presidente est.
Anita Conforti



CORTE DI ASSISE DI APPELLO DI MILANO

Sezione Seconda

dichiarato in dibattimento²⁸⁸ - ne apprese l'esito dal G.I. Salvini quando era ormai concluso.

D'altra parte, le accuse rivolte da Maggi a Giraudo si sono rivelate infondate al vaglio dell'A.G., né può legittimamente trarsi alcuna conclusione favorevole all'assunto difensivo dal fatto che anche il procedimento contestualmente avviato contro Maggi per il reato di calunnia nei confronti di Giraudo sia stato archiviato - secondo quanto asserito dal difensore - per difetto di dolo (circostanza che, comunque, presuppone la sussistenza del fatto materiale).

Ma vi è, comunque, un salto logico nel trarre dalle pressanti insistenze di Giraudo la conclusione dell'inattendibilità delle dichiarazioni rese da Digilio sulla strage di Brescia.

Questi era ben consapevole che gli inquirenti pretendevano da lui notizie vere e che solo una verifica positiva di sue nuove rivelazioni avrebbe potuto garantirgli la prosecuzione del programma di protezione, cui tanto teneva. Oltre a Giraudo, glielo aveva, del resto, ribadito a chiare lettere il P.M.dott.ssa Pradella, che, a fronte delle sue recriminazioni, gli aveva rammentato le condizioni per il mantenimento del programma di protezione, sottolineando: *"Ma il problema, vede, non è trovarsi bene e trovarsi male, il problema è quello che si... .. dice, il contenuto di quello che si dice, ciò è l'unica cosa che...incide ... sulla concessione o meno di un programma di protezione"*.

A tale precisazione, Digilio si limita ad assentire - dando prova di essere pienamente informato di quel presupposto - e conclude di essere a completa disposizione di quel P.M.

Dopo tre giorni, il 19 aprile 1996, parlerà spontaneamente al G.I. Salvini della cena di Colognola e, a seguire, della valigetta di Soffiati, con specifico riferimento alla strage di Brescia.

Tale contiguità temporale non deve, tuttavia, trarre in inganno, giacché Digilio aveva aperto il capitolo della strage di Brescia, del tutto autonomamente e ben prima delle lamentate pressioni di Giraudo. Già

²⁸⁸ v. verb. ud. 16.3.2010, fgg. 154 e segg.



CORTE DI ASSISE DI APPELLO DI MILANO

Sezione Seconda

nell'interrogatorio del 31 gennaio 1996, infatti, nel parlare della riunione di Rovigo, aveva esternato il collegamento diretto fra l'attentato di piazza della Loggia e l'attività preparatoria di un decisivo attacco "alle sinistre", in cui erano personalmente coinvolti Maggi, Soffiati e altri esponenti della linea dura della Destra eversiva.

D'altra parte, non può non condividersi sul piano logico l'acuta osservazione degli appellanti, secondo cui Digilio non avrebbe avuto motivo di confezionare un falso racconto sulla strage di Brescia. Egli, in realtà, sapeva bene che la prosecuzione del programma di protezione dipendeva dalla valutazione della Procura di Milano riguardo alla consistenza del suo reale apporto collaborativo. Ed allora, divagare su temi diversi da quelli che, in quel momento interessavano all'A.G. milanese non aveva per lui alcuna utilità, almeno nell'immediato. Se accuse false avesse inteso costruire, sarebbe stato ben più funzionale al soddisfacimento delle pressanti esigenze rappresentate all'isp. Emireni ed al P.M. Pradella inventare qualcosa che avesse attinenza con i fatti di Milano, su cui già stava deponendo, senza dover ripartire da capo e sottoporsi al vaglio di nuovi inquirenti, che poco o nulla sapevano del suo precedente percorso e di cui egli ignorava il grado di permeabilità alle sue istanze.

E dunque, il supposto *pressing* di Giraudo - al pari delle corrette e legittime prospettazioni del P.M. di Milano circa il futuro del rapporto di collaborazione - non possono fondatamente considerarsi fattori inquinanti della credibilità del narrato di Digilio.

In realtà, questi, stretto tra la necessità di preservare i vantaggi, anche economici, della protezione e la necessità di autotutelarsi sul piano penale, ha liberamente scelto²⁸⁹ una via intermedia, riferendo fatti *veri* in chiave autodifensiva.

²⁸⁹ Non appare condivisibile l'argomentazione in senso contrario dei giudici d'appello di Brescia (fg. 134 sentenza), secondo cui "Digilio, proprio a causa della gravità del pericolo prospettatogli dal Giraudo nell'aprile 1996 (quello di vedersi revocare il sistema di protezione), abbia ritenuto di intraprendere (...) un irreversibile percorso pseudo-collaborativo che, diversamente, non avrebbe

Il Presidente est
Anna Conforti



CORTE DI ASSISE DI APPELLO DI MILANO

Sezione Seconda

Si spiegano così, in modo logico, le prese di distanza da tutto ciò che poteva far trasparire il suo coinvolgimento nella strage: la grossolanità del congegno esplosivo trasportato da Soffiati, il ridimensionamento del suo ruolo in chiave buonista verso quest'ultimo (esposto, senza il suo intervento correttore, al rischio di esplosione dell'ordigno durante il trasporto), il ricorso a "controfigure" (lo stesso Soffiati, Delfo Zorzi) da frapporre - quanto alla provenienza, all'utilizzazione ed alla movimentazione - fra sé e l'esplosivo, il silenzio sulla provenienza di questo da *Lo Scalinetto*, la smentita delle rivelazioni in merito attribuetigli da Raho e Battiston, i significativi e ripetuti *lapsus* sul suo viaggio a Venezia per prelevare la gelignite.

E si spiega, altresì, l'andamento *in progress* delle dichiarazioni sulla strage di Brescia, erroneamente inteso nelle precedenti sedi di merito come indice della mancanza dei requisiti della immediatezza e della completezza del racconto.

Digilio non stava riferendo su un furto d'auto, ma su un fatto reato per cui è previsto l'ergastolo come pena edittale minima. Un fatto reato oggettivamente fra i più odiosi e, nel contempo, complessi. Valutare la completezza e l'immediatezza del racconto secondo i metri ordinari è, pertanto, irragionevole.

Per Digilio si è trattato di una scelta soffertissima, che ha richiesto tempi non brevi di maturazione e di esternazione, legati al timore di effettuare un salto nel buio, e senza paracadute.

Non è un caso che, a fronte della domanda rivoltagli dal GI. Salvini, nel corso dell'interrogatorio del 4 maggio 1996, sul perché si fosse risolto solo allora a riferire un episodio importante quale quello della valigetta di Soffiati, Digilio risponda: *"Dottore, sarò molto franco con Lei: molte cose, per poterle dire, così, spontaneamente...ho dovuto prima acquisire fiducia negli inquirenti e in coloro che mi gestiscono, e adesso mi sento veramente al sicuro"*.

compiuto", sia perché trattasi di ragionamento "circolare", che presuppone come dato di partenza il fatto ancora da provare - ovvero che quella di Digilio sia una "pseudo" collaborazione -, sia perché, salvo rari casi di pentimento reale, la scelta collaborativa, quale che ne sia il contenuto e l'apporto in termini di veridicità, è comunque frutto di un bilanciamento fra costi e benefici.



CORTE DI ASSISE DI APPELLO DI MILANO

Sezione Seconda

Non solo, ma la vicenda di piazza della Loggia, già in sé assai complessa, si inserisce in un ben più ampio e articolato compendio dichiarativo, che spazia dall'attività di *intelligence* dei Servizi segreti americani sul territorio italiano, alle strutture golpiste dello Stato, alle varie formazioni eversive di destra, alla "strategia della tensione" ed ai numerosi attentati verificatisi tra la fine degli anni '60 e l'inizio degli anni '80, includendo gli attentati ai treni, le stragi di piazza Fontana, di via Fatebenefratelli, di Peteano e di Bologna. Non a caso le dichiarazioni di Digilio hanno occupato per circa dieci anni una molteplicità di giudici e di Pubblici Ministeri di varie sedi giudiziarie.

Di tale particolarità occorre tenere debito conto nel misurare la rilevanza dei supposti ritardi nel completamento del quadro delle informazioni, ed altresì la significatività, ai fini del giudizio sull'attendibilità del collaboratore, della non perfetta collimanza delle versioni rese nel tempo sullo stesso fatto.

Così come va considerato che la sussistenza di una strategia del Digilio nella scelta dei tempi delle proprie rivelazioni, espressiva di quell'atteggiamento autodifensivo che non lo ha mai abbandonato, non può tradursi in una generale sconfessione del suo narrato, senza avere prima completato l'esame di tutti parametri valutativi della sua attendibilità oggettiva, intrinseca ed estrinseca.

La Corte ritiene di escludere, altresì, che la ragione delle accuse di Digilio a Maggi possa fondatamente ravvisarsi in una volontà di vendetta nei suoi confronti.

Vero è che Battiston e Raho hanno riferito del risentimento loro espresso da Digilio, durante la sua latitanza in Centro America, nei confronti del Maggi, per averlo coinvolto in vicende giudiziarie (ad avviso di Battiston nella strage di Peteano, ed a dire di Raho in una storia di proiettili, che richiama la c.d. vicenda del Poligono).

Va, però, considerato che tali confidenze sono state collocate da Raho nel 1985-86 e da Battiston verso la fine degli anni '80. Non può, pertanto

Il Presidente est.
Anna Conforti



CORTE DI ASSISE DI APPELLO DI MILANO

Sezione Seconda

escludersi che nel non breve arco temporale decorso fino al suo rientro in Italia, lo stesso, ormai sistematosi in quel di Santo Domingo ove aveva messo su famiglia, avesse elaborato e superato il proprio risentimento verso l'amico e camerata Maggi, col quale aveva strettamente condiviso una parte non irrilevante della propria vita²⁹⁰.

Ma a convincere dell'inesistenza di astio nei confronti dell'imputato è il tenore del colloquio svoltosi presso la Questura di Venezia il 2.2.1995, che denota il perdurante, intenso legame, anche affettivo, fra i due. Basti evidenziare la premurosa richiesta di notizie, rivolta ripetutamente dal Digilio a Maggi, sulla moglie Imelda e sui figli - ai quali si raccomanda di portare i suoi saluti affettuosi -, il reciproco scambio di informazioni sulle condizioni di vita di ciascuno, le battute a volte perfino scherzose.

I toni sono spesso quelli di una rimpatriata tra amici, non certo quelli di due antagonisti rancorosi.

E del resto, se davvero Digilio avesse voluto vendicarsi delle scorrettezze di Maggi, non avrebbe avuto migliore occasione per farlo, creando le condizioni - vere o false poco importa - per "incastrarlo", consapevole, come era, che il colloquio era registrato (vi sono, in più punti, specifici riferimenti alla presenza di microfoni).

Al contrario - come giustamente rilevato dagli appellanti - quello che traspare dal dialogo è l'intento del Digilio, da un lato di far sapere al suo interlocutore quali siano stati i contenuti delle sue rivelazioni e di orientarlo sui possibili temi da trattare - magari senza danno per entrambi - qualora avesse deciso di collaborare; dall'altro, di accomunare Maggi nel ruolo che ha ritagliato per se stesso, di persona che ha frequentato gli ambienti eversivi, ma che non ha responsabilità dirette nei gravissimi fatti sui quali gli inquirenti stanno indagando, prendendo le distanze dagli "infami" come Vinciguerra e Siciliano.

Nessuna pressione si coglie, nei toni e nelle parole, per indurre Maggi a collaborare, quanto, piuttosto l'illustrazione dei vantaggi ricavabili dal

²⁹⁰ Si richiamano le sentenze della Corte d'Assise di Venezia del 9.12.1988 (fg. 45), della Corte d'Assise d'Appello di Milano del 12.3.2004 (fg. 530- 531) quanto all'accertato, ventennale, profondo rapporto di amicizia fra Digilio e Maggi.



CORTE DI ASSISE DI APPELLO DI MILANO

Sezione Seconda

farlo, ovvero il minimo impegno per non deludere le aspettative degli inquirenti su quel colloquio.

E', d'altra parte, significativo che, tanto la Corte d'Assise d'Appello di Brescia, quanto l'omologa Corte milanese che ha giudicato della strage di piazza Fontana, ancorchè siano pervenute a conclusioni negative in ordine alla credibilità di Digilio, abbiano entrambe escluso - con argomentazioni in tutto coincidenti, passate indenni al vaglio della Cassazione - la fondatezza dell'assunto difensivo secondo cui il contenuto del colloquio anzidetto dimostrerebbe lo sforzo del Digilio di coinvolgere l'imputato nei fatti oggetto delle sue dichiarazioni agli inquirenti.

In ogni caso, ove anche si volesse ipotizzare, nonostante le argomentazioni fin qui svolte, che Digilio avesse conservato per anni il suo risentimento verso Maggi, non per questo potrebbe automaticamente escludersi la veridicità delle sue accuse nei confronti dello stesso. Non necessariamente, infatti, la ritorsione deve avere ad oggetto menzogne ed anzi le dichiarazioni di Battiston confermano che la minaccia di Digilio era stata quella di rivelare circostanze vere, non potendo attribuirsi diverso significato al riferimento da quest'ultimo fatto alla sua conoscenza del coinvolgimento di Maggi in fatti gravi.

Battiston, in effetti, ha nuovamente confermato nel dibattimento di Brescia quanto già riferito al P.M. di Milano il 29.9.1995 e ripetuto davanti alla Corte d'Assise di Milano²⁹¹, ovvero che: *"In sostanza egli, Digilio, riteneva di essere stato incastrato dal Maggi e ci disse esplicitamente che egli intendeva fare stare zitto il Maggi in quanto a conoscenza della sua implicazione in fatti estremamente gravi"*²⁹².

Quanto alla ritenuta tardività ed incompletezza delle dichiarazioni rese dal collaboratore, occorre evidenziare che queste, nel loro nucleo

²⁹¹ V. verb. ud. 31.10.2000, fgg. 64 e ss.

²⁹² V. verb. Ud. 31.10.2000, fgg. 32- 34 e ss.



CORTE DI ASSISE DI APPELLO DI MILANO

Sezione Seconda

essenziale, si sono, sì, sviluppate nell'arco di quattro mesi circa, ma per ragioni che appaiono solo in parte riconducibili allo stesso.

Digilio incomincia a parlare di Brescia nell'interrogatorio reso al G.I. Salvini il 31 gennaio 1996²⁹³, peraltro ben prima della telefonata all'isp.

²⁹³ A scanso di equivoci, si riporta il testo integrale della trascrizione dell'interrogatorio, anche al fine di evidenziare la modalità con cui l'argomento viene introdotto e la lucidità di Digilio nell'esporglo:

"G.I. Va bene, ci sono altri episodi che coinvolgono interessi o per MAGGI, per MINETTO...

(Silenzio)

G. I. Diciamo collegati ad attività loro che Lei ha seguito, controllato, cercato di ...

(Silenzio)

G.I. Se si è ricordato altri episodi, anche vecchi.

(Silenzio)

I. Ritengo specificare che negli ultimi decenni

G.I. Sì.

I c'è stata un, opera di grande penetrazione e di amalgamazione tra i falchi di destra di Venezia, Mestre e Rovigo.

G.I. sì

I. Rovigo è la città del dottor Maggi.

G.I. Originario, no?,

I. Originaria. E Rovigo era la città dove... era la città dove il dottor Maggi aveva anche i suoi parenti, se ne serviva per tenere ...

G.I. I contatti....

I ... i contatti con gli... gli aderenti.

G.I. Lei conosceva Giovanni MELIOLI di Rovigo?, che è un amico di Maggi.

I. Nossignore, non conosco quest'uomo.

G.I. Diceva invece, altre questione che potevano essere utili ?

I (.....)(pp. ii. pronuncia non chiara) dottor MAGGI.

G. I. Sì.

I. dove ha ancora il cognato il dottor Maggi lì...

G.I. I parenti, sì.

I di cui si serve per tenere uniti gli iscritti, gli aderenti...

G.I. E avvenne qualcosa di interessante?

I. In una grossa trattoria lì nel rovigotto, come li chiamano i veneziani ...

G.I. Sì.

I. ... il luogo...

G.I. Sì, cosa avvenne?

I. Delle riunioni di gente di destra

G.I. Sì.

I. ... da dove uscivano discorsi (...)(p.ì., pronuncia non chaira) c'era il Soffiati lì, (...)(p.i., pronuncia non chiara), era da tempo erano più... erano veneziani che da Milano fino a Venezia passavano per Verona: "Bisogna fermare i rossi, bisogna bloccarli..."

G.I. Colpire i rossi

I bisogna colpire i rossi". Questo... questa...

G.I. In particolare?

I. In particolare fu, fatta una grossa cena tra, la gente più estremista sia di Venezia, che di Rovigo che di Mestre, tanto è vero che...

G.I. In che momento?

I. Siamo nell'aprile del '74...

Il Presidente est.
Anna Conforti



CORTE DI ASSISE DI APPELLO DI MILANO

Sezione Seconda

G.I. Sì

(Silenzio)

I ... il Soffiati fu molto preciso.

G.I. Cosa disse? Si era deciso qualcosa lì?

I. Disse che ... fu lì che si decise praticamente dalla parte i più esaltati di ... di colpire duramente.

G.I. Dove?

I. Contro... contro le sinistre.

G.I. E dove colpire?

(Silenzio)

I. Dove i compagni erano piuttosto vivaci e forti, tanto è vero che io associi questo discorso con

G.I. Con cosa?

I. con la strage di piazza della Loggia

G.I. A Brescia.

I. a Brescia e rimasi veramente colpito.

G.I. Quando lo ha saputo Lei?

(Silenzio)

I. Questo lo seppi nel...nell'estate del '74.

G.I. Pochi mesi dopo quindi?

I. Pochi mesi dopo.

G.I. E chi c'era a quella cena

I. Il Soffiati disse che fu carteggiata dal Maggi teneva sotto di sé...

G.I. Quanti uomini?

I. ... l'intelligenza veneziana che erano...

G.I. 4 o 5

I. avvocati. erano avvocati ...

(Silenzio)

G.I. Qui quanti uomini c'erano a questa riunione, non sa?

I. C'erano tutti rodigini

G.I. I rovigotti

I. più i... i ...

G.I. Mestrini e veneziani?

I. ... i mestrini, tanto è vero che disse il Soffiati che il Maggi, applicando una regola (...)(p.i., pronuncia non chiara) usò il ballottaggio per la scelta degli uomini da utilizzare, difatti fecero un ballottaggio estraendo un nome, il capo del manipolo che avrebbe dovuto...

G.I. Agire.

I. agire.

G.I. E che nome era?

I. che fu scelto per il controllo dei suoi uomini.

G.I. Cioè i mestrini?

I. i Mestrini, cioè ... gente dura

G.I. Lei è certo di questo?

I. Sissignore

G.I. Perché ZORZI poteva essere già in Giappone.

I. Io ho sempre avuto fiducia in quello che mi ha detto Soffiati su quella che fu...

G.I. Ma c'erano anche i milanesi che Lei sappia?

I. Che io sappia no.

G.I. Questo è quello che ha sentito?

I. Questo è quanto...

G.I. Ha sentito, il nome di Zorzi o dei mestrini in genere?

I. (...)(p.i., pronuncia non chiara) con i mestrini.

G.I. Questo è quello che ha sentito Lei.

Il Presidente est.
Anna Conforti



CORTE DI ASSISE DI APPELLO DI MILANO

Sezione Seconda

- I. Sì, questo me lo disse il Marcello Soffiati. Non vorrei che la lite fra il Soffiati e lo Zorzi...
- G.I. Fosse legata anche a questo?
- I. fosse legata anche a questo, magari ... a qualche commento...
- G.I. Aspetti, a questa cena quanti uomini ... quanti c'erano, quante persone c'erano?
- I. C'era numerosa gente.
- G.I. Fidata comunque?
- I. Gente fidata di Rovigo
- G. I. Trieste e, Venezia.
- I ... Trieste, Venezia e Mestre
- G.I. Ho capito, Lei non ci andò comunque?
- I. No.
- G.I. La trattoria sa quale è stata?
- I. No, no, non so...
- G.I. La trattoria non sa quale fosse.
- I. Non mi disse il nome Soffiati, sono quelle grosse. trattorie di città
- G.I. Di queste zone, insomma.
- I. ... dell'entroterra veneziano che ospitano a volte chiunque prenoti
- G.I. Sì, in gruppo insomma.
- I. Per gruppi di centinaia di persone.
- G.I. Senta. ma Lei sa se... Lei ha saputo nell'agosto '74 questo?
- I. sì.
- G.I. Da Soffiati..
- I. Da Soffiati, il quale si lagnava che queste decisioni prese così avessero rovinato praticamente l'ambiente.
- G.I. Poi Soffiati ...
- I. si sentiva perseguitato anche per questo e dava la colpa al dottore
- G. I. Lei sa che il Soffiati qualche mese dopo fu arrestato poi anche, in dicembre? Dicembre '74 fu il primo arresto...
- I. Sì, mi pare di sì.,
- G.I. Va bene, ci fermiamo un attimo
- Breve interruzione: si procede alla verbalizzazione.
- G.I. Senta, allora, tornando un attimo a questa riunione, quindi qual era l'idea, diciamo ...
- I. l'idea forza.
- G.I. ... l'idea forza di contrastare
- I. Le sinistre, bisognava bloccare le sinistre.
- G.I. A tutti i costi
- I. "Adesso o mai", discorsi così, insomma.
- G.I. E tra che ambienti si diceva?, in quali gruppi?
- I. Ordine Nuovo
- G.I. Sì no, geograficamente, insomma.
- I. Sì, siamo tra l'intelligenza di destra veneziana con gente invitata da fuori, potevano essere sia triestini che i mestrini tutti a Rovigo e a Rovigo presente, perché nessuno si sarebbe mai permesso di fare uno sgarbo al dottor Maggi che era considerato il capo lì, dottor Maggi è nato a Rovigo.
- G.I. Proprietario come...
- I. Sì, era sì.
- G.I. Sì, sì. Milanesi, ha saputo di entrate di milanesi in queste cose?
- I. Non ebbi notizie in merito da Soffiati, Soffiati mi raccontava le cose com'erano effettivamente.
- G.I. Sì.

Il Presidente est.
Anna Conforti



CORTE DI ASSISE DI APPELLO DI MILANO

Sezione Seconda

Emireni (che avrà luogo il successivo 15 aprile) e in uno stato di lucidità di cui la lettura della trascrizione dell'interrogatorio dà la misura, non trasparendo da questa alcuna incoerenza o incertezza, né riguardo al contesto, né sul fatto specifico [*In particolare fu fatta una grossa cena fra la gente più estremista sia di Venezia, che di Rovigo che di Mestre (.....) il Soffiati fu molto preciso (...). Disse che...fu lì che si decise praticamente dalla parte i più esaltati di...colpire duramente (...) contro le sinistre (...) Dove i compagni erano più vivaci e forti, tanto è vero che io associai questo discorso con (...) con la strage di piazza della Loggia (...) a Brescia*"], né sulla sua datazione (*"Siamo nell'aprile del 74"*), né sui partecipi alla riunione [*"C'erano tutti i rodigini...più i...i... mestrini (.....) Gente fidata di Rovigo... Trieste, Venezia e Mestre"*], né sulla data in cui il fatto venne rivelato da Soffiati (*"Questo lo seppi nel...nell'estate del '74"*).

Lo stesso interrogatorio verte su una molteplicità di altri fatti ed il tema della strage di Brescia, ancorchè, ritualmente annotato, rimane sullo sfondo, senza alcun approfondimento da parte del G.I. di Milano che, com'è noto, stava conducendo le indagini su altre vicende.

Non è d'altra parte, pensabile che quel tema potesse essere affrontato in poche battute. Il relativo riferimento è poco più che un appunto, all'evidenza necessitante di un adeguato sviluppo.

Negli interrogatori del 19 aprile²⁹⁴, del 4²⁹⁵ e del 5²⁹⁶ maggio 1996 Digilio ritorna spontaneamente sull'argomento, introducendo - in stretto

I. *Era sincero con me, devo dirlo, difatti molte volte mi ha detto delle cose e ve Le ho anche riferite, Le avete controllate e sono giuste.."*

²⁹⁴ Questo il testo integrale della trascrizione:

G.I. - *Ricorda qualcosa d'altro, di significativo, di queste cene e di questi incontri?*

I. - *Di queste cene, sì, ricordo che nella cena, una settimana o una decina di giorni prima del... che il gruppo ha fatto l'attentato, lì, in Piazza della Loggia, il dottore si confessò con Minetto e disse, a voce alta (ed erano, lì, tutti presenti, sia il Minetto e sia Marcello Soffiati, certo), di stare attenti, perché ci sarebbe stato un attentato ...*

G.I. - *...un attentato di che tipo?*

I. - *Un attentato a scopo terroristico.*

G.I. - *Ho capito. Senta, questo è un argomento che bisognerà approfondire con i miei colleghi.*

Il Presidente est.
Anna Conforti



CORTE DI ASSISE DI APPELLO DI MILANO

Sezione Seconda

- I. - Va bene.
G.I. - Ecco (pp.ii., voci sovrapp.), Può solo dire dov'era la cena? In che ...
I. - La cena era a Colognola ai Colli, nella trattoria del Marcello Soffiati.
G.I. - ...che si chiama (p.i., pronuncia non chiara), poi?
I. - Sì.
G.I. - Ed eravate solo voi?
I. - Sì.
G.I. - Quindi, quattro persone?
I. - Quattro persone...
G.I. - Quindi, molto fidate ...
I. - Bruno, Marcello, il dottore, io e Minetto.
G.I. - Bruno, Marcello ... Cinque?.
I. - Sì.
G.I. - Quindi, persone molto fidate, fra di loro?
I. - Sì, sì sì sì.
G.I. - E questo perché c'era proprio un obbligo di segnalare?
I. - Un obbligo. In questo io, appunto do la prova della sudditanza del dottore al Minetto.
G.I. - Va bene. Questo qua sarà da approfondire con i colleghi di Brescia, appena possibile, e scriviamo questo accenno iniziale, no?, e, poi, Lei, ovviamente, focalizza bene, ecco.
I. - Sì, va bene."

²⁹⁵ Per ragioni di economia si riporta il contenuto dell'interrogatorio trascritto in forma riassuntiva, nella parte relativa al tema in esame, con la precisazione che tutte le sintesi risultano dalla verbalizzazione integrale essere state rilette al dichiarante e dallo stesso approvate:

"Spontaneamente intendo riferire una circostanza della massima importanza e che riguarda la gravissima strage che avvenne a Brescia.

Qualche giorno dopo la cena con MAGGI, MINETTO e i due SOFFIATI di cui ho parlato nel precedente interrogatorio, e precisamente non più di 4 o 5 giorni dopo (²⁹⁵), Marcello SOFFIATI, su ordine del dr. MAGGI, fu mandato a Mestre a ritirare una valigetta da Delfo ZORZI e con questa valigetta, in treno, tornò a Verona nell'appartamento di Via Stella. (²⁹⁵)

Io mi trovavo lì e vidi Marcello SOFFIATI letteralmente terrorizzato.

Mi fece vedere la valigetta, era tipo 24 ore, che conteneva una quindicina di candelotti, non so se dinamite o gelignite, ma comunque diversi da quelli che aveva procurato ROTELLI in passato e che erano entrati nella disponibilità di ZORZI.

Insieme ai candelotti vi era anche il congegno praticamente già approntato.

Era costituito da una normale pila da 4,5 volt e da una sveglia grossa di tipo molto comune con dei bilanceri che facevano rumore.

I fili erano già collegati tra la pila e la sveglia e quest'ultima, inoltre, aveva già il perno sistemato sul quadrante e le lancette con le punte piegate in alto per facilitare il contatto.

Notai che il quadrante della sveglia non era di vetro, ma di plastica.

Era una sveglia veramente dozzinale e di poco prezzo.

SOFFIATI era molto spaventato perché anche se la sveglia era ovviamente ferma, egli temeva che in qualche modo il congegno potesse entrare un funzione poiché il perno era già ben inserito e il quadrante di plastica, se toccato si schiacciava e poteva creare anche involontariamente il contatto.

Io gli dissi che era stato un pazzo a portare quell'ordigno in treno da Mestre e di buttare via nell'Adige quella roba appena avesse potuto. SOFFIATI però mi disse che su disposizione di MAGGI gli era stato in pratica ordinato di andare a Mestre per ritirare il congegno da ZORZI per portarlo poi a Milano, sempre in treno.

ZORZI aveva detto che per quell'operazione era disponibile a mettere a disposizione l'esplosivo e il

Il Presidente est.
Anna Conforti



CORTE DI ASSISE DI APPELLO DI MILANO

Sezione Seconda

congegno, ma non a fare altro.

SOFFIATI era preoccupato e spaventato, ma alla fine mi disse che non poteva fare altro che portare l'esplosivo dove gli era stato ordinato.

L'unica cosa che potei fare fu quella di sollevare un po' il perno dal quadrante svitandolo con grande attenzione e riducendo così il pericolo di un contatto non voluto.

Dopo pochissimi giorni vi fu la strage di Brescia.

Marcello apparve subito angosciato in modo terribile e da quel momento entrò in contrasto definitivo con ZORZI e MAGGI ed io gli consigliai di abbandonare definitivamente il gruppo.

Marcello SOFFIATI ebbe la netta sensazione che ZORZI intendesse eliminarlo ed infatti quando si trovò in qualche occasione a Mestre ebbe cura di tenere una pistola alla cintola.

Da quel momento, anche su mio consiglio, intensificò i viaggi all'estero, in particolare in Spagna, per tenersi lontano dall'ambiente.

In sostanza vi fu una progressione costituita dalla cena di Rovigo, di cui ho già parlato e che fu molto importante sul piano strategico, dalla cena a Colognola con MAGGI e MINETTO e appunto dall'arrivo di SOFFIATI a Verona con la valigetta.

Il tutto nel giro di pochi giorni.

Secondo me, in particolare a quella cena di Rovigo, fu decisa una vera e propria strategia di attentati che si inserivano nei progetti di colpo di Stato che vedevano uniti civili e militari e si inserivano nella strategia anticomunista del Convegno Pollio del 1965.

Marcello SOFFIATI parlò, come destinatari dell'ordigno, di gente delle S.A.M. a Milano, senza specificare nomi.

Faccio presente che quando vi fu la cena con MINETTO e MAGGI in cui quest'ultimo preannunziò l'attentato non disse in quale città sarebbe avvenuto, ma indicò genericamente il Nord-Italia.

Dopo quella cena io ero un po' spaesato e rimasi ospite da Marcello SOFFIATI in Via Stella e quindi ero lì quando lui partì per Mestre e ritornò a Verona sapendo di trovarmi".

"L'Ufficio dà atto che l'intero racconto relativo all'arrivo di Marcello SOFFIATI a Verona e le circostanze ad esso connesse sono state riferite spontaneamente dal DIGILIO al quale, in questa sede, si comunica che l'argomento dovrà essere ulteriormente approfondito anche dinanzi alla competente A.G. di Brescia".

²⁹⁶ Si riporta il testo integrale della trascrizione relativa al tema in esame:

" G.I. - Senta, Digilio, innanzitutto Le chiedo questo...

I. - Sì, Dottore.

G.I. - Lei conferma di essere disponibile ad approfondire l'argomento di ieri, dinnanzi ai colleghi di Brescia...

I. - Sì, Signor Giudice.

G.I. - ... appena sarà possibile, insomma?

I. - Sì, Dottore, appena possibile..., compatibilmente con la mia salute, che, come vede, è malferma..

G.I. - Beh, La trovo bene, però, eh.

I. - Senz'altro farò il possibile...

G.I. - Benissimo. Senta...

I. - ... per essere all'altezza della situazione; la mia volontà è di... il massimo della disposizione.

G.I. - disponibilità, sì.

I. - Il massimo della disponibilità.

G.I. - Perfetto. Senta, Lei ricorda... Le chiedo ancora una cosa, forse, solo di completamento, e poi approfondiamo l'argomento, con loro...

I. - Sì sì sì... corollario.

G.I. - Sì, di corollario. Soffiati, poi, che commenti fece, su questa cosa qua, dopo che era successa a Brescia?

Il Presidente est.
Angela Conforti



CORTE DI ASSISE DI APPELLO DI MILANO

Sezione Seconda

collegamento con la riunione di Rovigo - , nel primo, il tema della cena di Colognola e nel secondo, quello della valigetta di Soffiati. Anche questi rimangono, tuttavia, appena accennati perché è lo stesso G.I. a rappresentare al collaboratore che dovranno essere approfonditi davanti all'A.G. di Brescia, territorialmente competente

Non è, dunque, Digilio a "centellinare" le sue dichiarazioni, ma il G.I. a contenerle in vista dell'intervento dei P.M. di Brescia.

Ed in effetti, con un comportamento lineare e consequenziale, Digilio, nella prima occasione utile, ovvero nella prima audizione da parte dei P.M. di Brescia, il 15 maggio 1996, effettua il suo resoconto completo e particolareggiato della vicenda sommariamente esposta in precedenza.

Anche riguardo all'andamento in progress delle accuse, ritiene la Corte che siano da accogliere i rilievi degli appellanti. Esso, in effetti, lungi dal rappresentare un'anomalia sintomatica della mancanza di immediatezza, spontaneità e conseguente credibilità oggettiva, trova - come si è già detto - plausibile spiegazione nel crescente avvicinamento del resoconto su Maggi e Soffiati al *redde rationem* dello stesso Digilio sul suo ruolo in una vicenda tanto grave, e, dunque, nella maturazione della sua difficile scelta collaborativa.

E' significativo, in tal senso, che solo nelle battute conclusive dell'incidente probatorio, Digilio finisca con l'ammettere il proprio

G.I. - Sì, di corollario. Soffiati, poi, che commenti fece, su questa cosa qua, dopo che era successa a Brescia?

I. - Il Soffiati mi diede l'impressione di un falso di non comune intelligenza, quando, commentando il fatto trascorso...

G.I. - Di Brescia, sì?

I. - Sì... mi disse: "Non mi pare che gli americani ci spingano verso celebrità, verso un progresso della Destra..."

G.I. anzi...

I. - anzi ci stanno facendo dare la zappa sui piedi, con questi fatti

G.I. - ...queste stragi qua...

I. - ...e bisognerà che stiano attenti, qua, mi sa, e lui era veramente colpito, di tutto

G.I. - Quindi disapprovava quello che era successo?

I. - Disapprovò moltissimo, e in parte si sentiva responsabile.

G.I. - Si sentiva colpevole, ho capito.

I. - Si sentiva colpevole di aver partecipato indirettamente...

G.I. - A una cosa del genere?

I. - ... a una cosa del genere, sì."



CORTE DI ASSISE DI APPELLO DI MILANO

Sezione Seconda

coinvolgimento nella strage di Brescia, venendo iscritto nel registro degli indagati il 27 maggio 2002, a seguito delle dichiarazioni rese all'udienza del 22 maggio.

L'attenzione dei primi giudici si è incentrata sul fatto che - contrariamente all'*id quod plerumque accidit* - Digilio abbia riferito per ultimo l'episodio più rilevante, ovvero quello del trasporto dell'ordigno da parte di Soffiati, dando spazio, prima ad avvenimenti secondari, quali la riunione di Rovigo e la cena di Colognola, a dimostrazione dell'interesse primario al mantenimento dei benefici premiali, che sottendeva il percorso dichiarativo del collaboratore.

Una siffatta impostazione muove da un presupposto erroneo, giacché non può non convenirsi con il P.M. appellante che le riunioni di Rovigo e di Colognola non sono affatto avvenimenti secondari rispetto all'episodio della valigetta, di cui costituiscono, invece, nel racconto di Digilio l'antefatto logico e cronologico.

In realtà, sul punto valgono le considerazioni in precedenza svolte. Va ribadito che la progressione del narrato di Digilio è in funzione delle sue esigenze difensive, presentando, l'episodio di via Stella, un pericolo latente di coinvolgimento di se stesso nella strage, vuoi per la provenienza dell'esplosivo, vuoi per la sua qualità di armiere del gruppo, vuoi per l'intervento dichiaratamente effettuato sull'ordigno. Come di fatto è avvenuto.

Peraltro, la diversa lettura offerta dalla Corte bresciana contiene in sé una patente contraddizione acutamente rilevata dall'avv. Sinicato. Se, infatti, la progressione di Digilio dal racconto dell'episodio meno rilevante (la riunione di Rovigo) ad altro più significativo, ma comunque secondario (la cena di Colognola), a quello più importante (la valigetta di Soffiati) fosse da ascrivere al "*metodo del flash*" - suggerito anche a Maggi durante il colloquio in Questura come strategia per garantirsi la conservazione dei benefici premiali e basato sull'inserzione, nei racconti, di qualcosa di importante per tacitare l'avidità di conoscenza degli inquirenti - proprio l'episodio di via Stella avrebbe dovuto essere riferito per primo, o quanto meno nell'interrogatorio del 19 aprile 1996, che si pone a ridosso del caso

*Il Presidente est.
Anna Conforti*



CORTE DI ASSISE DI APPELLO DI MILANO

Sezione Seconda

Emireni e nel pieno della tempesta emotiva scatenata nel dichiarante dalla prospettata revoca del programma di protezione. Al contrario, Digilio antepone il racconto della cena di Colognola, riservando ai successivi interrogatori del 4 e del 5 maggio quello sulla valigetta.

L'unica chiave di lettura logica è, dunque, quella del lento, sofferto prevalere della scelta collaborativa sull'atteggiamento autodifensivo di Digilio, che l'ostinata negazione, per anni e contro ogni evidenza, di identificarsi in "zio Otto" comprova quanto fosse istintivo e radicato.

Quanto alla ritenuta mancanza di coerenza, precisione e costanza del narrato di Digilio, sono da ritenersi fondate, ad avviso di questa Corte, le censure unanimemente formulate da tutte le parti appellanti, non consentendo una pur attenta e scrupolosa lettura degli atti processuali di rinvenire elementi idonei a confermare il giudizio negativo dei giudici di Brescia, senza incorrere nei vizi motivazionali sanzionati dalla sentenza di annullamento.

E' innegabile che le dichiarazioni di Digilio su piazza della Loggia presentino incongruenze, imprecisioni, divergenze le une rispetto alle altre.

La Corte d'Assise le ha minuziosamente rilevate man mano che riportava il contenuto dei vari interrogatori del collaboratore, sintetizzandole, infine nelle pagg. 200- 210, alle quali si rinvia.

Con riguardo a ciascuno dei tre episodi integranti il racconto di Digilio su piazza della Loggia, i rilievi della prima Corte sono ulteriormente sintetizzabili nei termini che seguono.

- Quanto alla *cena di Rovigo*, l'iniziale versione del collaboratore - secondo cui:
 - egli aveva appreso della sua esistenza da Soffiati nell'agosto del 1974;
 - la cena si era svolta ad aprile del 1974 con la partecipazione di estremisti di destra (non solo ordinovisti);



CORTE DI ASSISE DI APPELLO DI MILANO

Sezione Seconda

- la stessa era finalizzata alla decisione di agire per contrastare la sinistra, scegliendo tramite ballottaggio il capo di coloro che avrebbero agito (i mestrini) -
era stata stravolta già nell'interrogatorio reso ai P.M. di Brescia il 15.5.1996, in cui:
- la conoscenza della cena era stata datata al momento in cui Soffiati aveva portato l'esplosivo in via Stella per poi essere ulteriormente anticipata, nello stesso interrogatorio, al termine della cena di Colognola ai Colli e collocata due settimane prima di quando Soffiati era andato a prendere la valigetta;
- agli originari partecipanti erano stati aggiunti una ventina di militari.
- lo scopo dell'incontro era stato indicato nella "cementificazione" tra civili e militari nella lotta contro il comunismo, in attuazione dell'ordinanza del generale Westmoreland.

Ulteriori modifiche erano state poi apportate da Digilio a tali indicazioni:

- la conoscenza della cena di Rovigo era stata spostata dall'agosto 1974 a prima ancora della cena di Colognola;
 - la cena stessa era stata collocata in un arco temporale variante da marzo a un paio di settimane prima dell'episodio della valigetta;
 - il numero dei partecipanti era andato dilatandosi, includendo anche i militari italiani ed americani, fino ad una cinquantina di persone, per poi ridursi nuovamente a due dozzine;
 - anche le finalità della cena erano state diversamente indicate, variando da quelle anzidette alla ricostituzione dei Nuclei di difesa dello Stato, alla decisione della strage di Brescia.
- Quanto alla *cena di Colognola*, Digilio aveva modificato la collocazione temporale della stessa in un arco che andava dall'agosto-settembre 1974, a marzo dello stesso anno, apportando, nel corso dell'incidente probatorio, anche significative variazioni rispetto ai partecipi. In particolare:
- inizialmente aveva affermato che la cena si era svolta una settimana o dieci giorni prima della strage nella trattoria gestita da Soffiati;

Il Presidente est
Anna Conforti



CORTE DI ASSISE DI APPELLO DI MILANO

Sezione Seconda

- successivamente l'aveva spostata a due settimane prima della strage;
 - quindi, aveva aggiunto fra i partecipanti Persic e l'aveva collocata 20/30 giorni prima della strage di Brescia;
 - poi ancora aveva riferito che in aprile c'era stata la cena di Rovigo ed in marzo quella di Colognola. Indi, parlando della presenza di Persic, aveva riferito anche della sua sorpresa e del suo timore allorché aveva sentito l'avvertimento di Maggi e aveva collocato la cena di Colognola un mese prima della strage.
 - infine, aveva parlato di un "pranzo" a Colognola, dove aveva saputo della "cena di Rovigo" e l'aveva collocato ad agosto/settembre del 1974, dopo la strage di Brescia.
- Con riferimento all'episodio della *valigetta portata da Soffiati in via Stella*, la prima Corte ha evidenziato come Digilio avesse reso versioni diverse in ordine ad aspetti rilevanti. In particolare:
- aveva, dapprima, affermato che in essa erano contenuti 15 candelotti di dinamite o gelignite (quest'ultima diversa da quella del Rotelli), precisando che Soffiati l'aveva portata in via Stella - ove egli era rimasto ad attenderlo - 4 o 5 giorni dopo la cena di Colognola, che lo stesso era ripartito quel medesimo giorno per consegnare l'ordigno a Milano e che, dopo la strage, gli era sembrato accasciato;
 - successivamente aveva riferito che il trasporto della valigetta in via Stella era avvenuto una settimana - dieci giorni prima della strage, ribadendo che dopo la cena di Colognola egli era stato condotto da Soffiati in via Stella, dove ne aveva atteso il ritorno;
 - aveva, poi, cambiato ancora versione, affermando di essere rientrato a Venezia e, dopo una telefonata di Soffiati, di averlo raggiunto a Verona, in via Stella;
 - riguardo al tipo di esplosivo aveva oscillato fra dinamite-gelignite-cheddite-plastico;
 - aveva, altresì, dato diverse indicazioni circa il numero dei candelotti prelevati e riposti in frigo (da 4 a 10), nonché in merito alle ragioni che avevano portato al prelievo (rendere meno pericoloso il trasporto dell'ordigno, eliminando i candelotti collegati con i fili; eccessività del



CORTE DI ASSISE DI APPELLO DI MILANO

Sezione Seconda

- numero rispetto al risultato prefissosi, meramente dimostrativo; ridurre la pressione del coperchio della valigetta sulla vite; possibilità di occultare più facilmente l'esplosivo in caso di perquisizione);
- del pari aveva dato versioni diverse circa la composizione (rame ovvero nichel-cromo) ed i collegamenti dei fili presenti nel congegno di accensione (alla vite e al nottolino delle sfere ovvero alla vite e ad un piedino della sveglia), nonché riguardo alla necessità, all'effettiva presenza ed alla posizione del fiammifero antivento;
 - infine, si era contraddetto riguardo al momento in cui aveva rivisto Soffiati dopo la strage (qualche giorno ovvero 7-8 mesi, con l'inserimento di una telefonata in tale periodo) ed allo stato d'animo mostrato dallo stesso.

Questo Collegio dissente totalmente dal giudizio svalutativo della credibilità di Digilio che la Corte d'Assise bresciana (al pari di quella di secondo grado) ha tratto dalle discrepanze riscontrate. Ciò in quanto ritiene di non poter condividere il presupposto che sottende quel giudizio - ovvero che le divergenze minuziosamente enumerate attengano ad aspetti essenziali, specie con riguardo agli episodi direttamente vissuti dal collaboratore, e non siano, conseguentemente, spiegabili con un cattivo ricordo, né con altre plausibili ragioni, quali l'affaticamento indotto dalle precarie condizioni fisiche ovvero l'esigenza di autotutelarsi - e tanto meno l'assolutezza del giudizio stesso.

Sul punto è illuminante quanto di recente affermato dalla Suprema Corte²⁹⁷ riguardo al criterio di distinzione fra nucleo essenziale della chiamata e dettagli secondari della narrazione.

La Corte di legittimità ha, invero, chiarito che, nella valutazione delle dichiarazioni di reità o di correatà dei collaboratori aventi ad oggetto fatti assai remoti nel tempo, essendo *"ben plausibile che particolari e dettagli secondari possano svanire o confondersi ovvero, addirittura, che neppur siano mai stati fissati nella memoria della fonte al momento della originaria percezione sensoriale"*, *" il criterio selettivo tra quanto è trascurabile o ininfluenza e quanto, invece, è essenziale e rilevante (scilicet: tale che la confutazione del dato*

²⁹⁷ Sez. I, 14.7.2015, n. 34102.



CORTE DI ASSISE DI APPELLO DI MILANO

Sezione Seconda

compromette la affidabilità della intera rappresentazione) deve essere modulato e calibrato in funzione del rilievo che l'evento, la condotta o la circostanza assumono intrinsecamente nell'ambito della narrazione alla stregua del valore che il narratore loro assegna nella economia del racconto. Mentre è metodologicamente scorretto, ancorare il discrimen al criterio (estrinseco) della valenza probatoria dei dati, prescindendo dal contesto della relativa rappresentazione".

Orbene, anche alla luce di tali autorevoli indicazioni, è arduo affermare che le divergenze minuziosamente enumerate nelle due precedenti sentenze di merito intacchino il nucleo essenziale delle dichiarazioni del Digilio, presentandosi, piuttosto come particolari, se non del tutto marginali, comunque attinenti ad aspetti secondari, non solo in assoluto, quanto anche nella rappresentazione, da parte dello stesso collaboratore, della vicenda narrata.

Va, ancora una volta, ricordato che Digilio era l'armiere di Ordine Nuovo e che maneggiare armi ed esplosivi, nonché confezionare ordigni era per lui attività di *routine*. E dunque, per quanto - dall'esterno - possa apparire inaudito, non è affatto incredibile che nella sua memoria non fosse rimasta traccia dei minimi particolari dell'ordigno trasportato da Soffiati (il materiale di cui erano composti i fili, il loro preciso collegamento, la presenza o meno del fiammifero antivento, il suo posizionamento), ovvero dell'esatto numero di candelotti prelevati dalla valigetta e delle ragioni per cui si era proceduto a tale operazione.

Così come non va trascurato che le dichiarazioni di Digilio su piazza della Loggia sono intervenute a ventidue anni dai fatti, dieci dei quali trascorsi dallo stesso in una dimensione di vita radicalmente diversa - in un altro continente e in un contesto relazionale nuovo, anche sul piano degli affetti familiari - e quando le sue condizioni di salute, seppure tali da non escludere le sue capacità cognitive, comunque non erano ottimali.

Non solo, ma sugli identici fatti e sui particolari evidenziati dalle Corti bresciane si è insistito per quasi altri sette anni (da gennaio 1996 a dicembre 2002, data di chiusura dell'incidente probatorio davanti il G.I.P. di Brescia), frapponendosi, in tal modo, un ulteriore, consistente lasso temporale fra le prime dichiarazioni e le ultime.



CORTE DI ASSISE DI APPELLO DI MILANO

Sezione Seconda

Ma quel che più rileva è che i giudici bresciani, impegnati nella capillare ricerca di dettagli non coincidenti nelle molteplici dichiarazioni del Digilio, hanno perso di vista quanto invece collima, trascurando la valutazione del peso che, all'evidenza, il permanere di quel nucleo costante ha, non solo oggettivamente, bensì anche nella rappresentazione del collaboratore.

In realtà, Digilio ha tenuto fermi alcuni punti, la cui ripetizione nei medesimi termini, in tutte le sedi ed anche a distanza di tempo, senza contraddizioni significative, è indice di veridicità e, nel contempo, della valenza di capisaldi loro attribuita dallo stesso all'interno della propria narrazione. Ovvero:

- a) che, nella primavera del 1974 si erano tenute a Rovigo ed a Colognola ai Colli due riunioni, nella prima delle quali - presenti più appartenenti all'ala dura della destra eversiva, fra cui Maggi e Soffiati - si erano vagliate le possibilità di attacco ai "rossi", per frenare l'avanzata della sinistra e nella seconda delle quali - ristretta a pochissimi intimi - Maggi aveva preannunciato un imminente attentato nel Nord Italia;
- b) che, dopo alcuni giorni da tale preannuncio e prima della strage di Brescia, Marcello Soffiati, su ordine di Maggi, aveva trasportato da Venezia nell'appartamento di via Stella, all'interno di una valigetta, un ordigno composto da una quindicina di candelotti di esplosivo duttile al tatto;
- c) che, su richiesta di Soffiati, egli Digilio aveva apportato delle modifiche a tale ordigno per metterlo in sicurezza, dopodiché, nello stesso giorno, Soffiati - come ordinatogli da Maggi - era ripartito con la valigetta e il suo carico per consegnarli a Milano a qualcuno delle S.A.M.

Tale nucleo fondante delle dichiarazioni di Digilio sui fatti di Brescia non può dirsi scalfito dalle pur numerose imprecisioni, incongruenze e difformità in cui lo stesso è incorso su minimi e secondari dettagli, per di più maggiormente nel corso dell'incidente probatorio ed al termine di lunghi esami che, come si evince dai verbali, mettevano a dura prova la sua resistenza fisica.



CORTE DI ASSISE DI APPELLO DI MILANO

Sezione Seconda

Le oscillazioni di natura temporale rispetto alla riunione di Rovigo sono, peraltro, contenute nell'arco di circa due mesi, in quanto vanno da marzo a due settimane prima dell'episodio della valigetta, costantemente collocato in epoca precedente la strage del 28 maggio.

Quanto all'iniziale collocazione della notizia della riunione di Rovigo nell'estate 1974, essa trova plausibile spiegazione nella necessità di Digilio - ancora preminente alla data delle prime rivelazioni sulla strage di Brescia - di mantenere il più possibile le distanze da tale evento. Con la successiva ammissione della sua partecipazione alla cena di Colognola, ed ancor più, con la narrazione dell'episodio della valigetta di Soffiati, quella cautela perde di efficacia e, conseguentemente, il dichiarante dà agli accadimenti descritti una successione più coerente col tenore dell'intero suo racconto.

Alle considerazioni già espresse va aggiunto che le differenze riscontrate fra le dichiarazioni rese nel tempo da Digilio risultano ancora più plausibili ove si tenga conto della sterminata mole di accadimenti sui quali il collaboratore ha riferito, che giustifica, a distanza di tanti anni e specie riguardo a situazioni ripetitive, alcune imprecisioni o sovrapposizioni. Così, ad esempio, l'inserimento di Persic fra i presenti alla cena di Colognola, circostanza negata da quest'ultimo.

In merito si impongono, tuttavia, due considerazioni.

La prima è che il teste, incline a ritagliarsi un ruolo defilato che lo ponesse al riparo da ogni sospetto di coinvolgimento nella vicenda, aveva tutto l'interesse a negare la sua presenza in un contesto assai pericoloso.

La seconda è che è pacifico che egli fosse un abituale frequentatore dell'abitazione e del ristorante di Soffiati, al quale era molto legato.

Risulta, perciò plausibile tanto che Persic abbia mentito nell'escludere la sua presenza nel contesto descritto da Digilio, quanto che questi possa essersi confuso nel darlo presente in quella specifica occasione.



CORTE DI ASSISE DI APPELLO DI MILANO

Sezione Seconda

Analogo discorso vale per l'inserimento di militari, americani ed italiani, nella riunione di Rovigo, risultando dagli atti²⁹⁸ sia lo stretto legame, all'epoca, della Destra eversiva veneta con alcuni apparati militari, italiani ed anche americani, sia il comune interesse dell'una e degli altri a bloccare, ad ogni costo, l'avanzata della sinistra. Soffiati, peraltro, era noto per i suoi collegamenti con le forze americane, militari e di *intelligence*, presenti in misura ragguardevole proprio nel Nord-Est del Paese. Non è, pertanto, inverosimile né che a Rovigo fossero effettivamente presenti militari, anche americani, né che Digilio, nel corso dei suoi tantissimi interrogatori, abbia potuto sovrapporre il ricordo di altre riunioni a quello della cena di Rovigo.

Neppure appare inverosimile che proclami tanto gravi e rischiosi fossero stati fatti da Maggi in circostanze assai poco consone, come quelle descritte dal collaboratore riguardo all'incontro di Rovigo.

In realtà, è lo stesso Digilio a chiarire che era stata una felice invenzione di Maggi quella di camuffare gli incontri di carattere politico, anche su temi scottanti, sotto apparenti riunioni conviviali fra amici, dando specifiche direttive sui comportamenti da tenere per non destare sospetti nell'uditorio.

D'altra parte, il dichiarante non si sofferma sui particolari di quell'evento, da lui non direttamente vissuto, sicché non è dato neppure sapere se il locale disponesse di una saletta riservata, né se in quella circostanza fosse aperto al pubblico, ovvero se fossero presenti altri avventori.

Un'ulteriore puntualizzazione va fatta con riguardo alla natura dell'esplosivo contenuto nella valigetta, rispetto alla quale non si colgono, nelle dichiarazioni del Digilio, le incertezze evidenziate dalla Corte di Assise. Digilio, invero, ha sostenuto per anni che si trattava di candelotti di dinamite o gelignite. La disgiuntiva non è affatto significativa di una contrapposizione, essendo noto - oltre che accertato in sede dibattimentale attraverso le dichiarazioni dei periti balistici, nuovi e

²⁹⁸ V. cap. III. ed altresì dichiarazioni di Gaetano Orlando sub § 11.c.1.



CORTE DI ASSISE DI APPELLO DI MILANO

Sezione Seconda

vecchi - che la gelignite è solo una specie della più ampia categoria delle "gelatine dinamiti".

Solo nell'incidente probatorio, all'udienza del 22 maggio 2002, al termine di un estenuante controesame della Difesa di Zorzi, Digilio, palesemente contrariato e reattivo, ha parlato di cheddite e, subito dopo, di "esplosivo plastico", comunque precisando che si trattava di materiale "duttile al tatto", il che, di per sé, esclude il tritolo.

La stizza che traspare dalla lettura del verbale²⁹⁹ porta a ritenere che Digilio - peraltro non nuovo a comportamenti del genere³⁰⁰ - non abbia

²⁹⁹ Appare opportuno riportarne il testo integrale, precisandosi che le evidenziazioni e le sottolineature sono del redattore:

" DOMANDA - Restiamo un momento sull'esplosivo. In che forma si presentava?

RISPOSTA - Erano dei candelotti di, come vuole chiamarlo, cheddite.

DOMANDA - Come, non ho capito?

RISPOSTA - Dei candelotti, non ricordo il nome, cheddite mi pare.

DOMANDA - Cheddite? Come si presentavano nell'aspetto esteriore, di che colore erano?

RISPOSTA - Era un colore blu scuro lungo 30 centimetri cadauno, uno spessore di 2 centimetri e venivano utilizzati come esplosivo da cava, tant'è che lo Zorzi se li procurò ad Arzignano presso un imprenditore che sbancava rocce per indirizzare strade.

DOMANDA - Avevano delle scritte?

RISPOSTA - Le avevano senz'altro, ma io adesso, al momento, non lo ricordo.

DOMANDA - Ascolti, signor Digilio, lei vorrebbe farmi credere che si ricorda il colore dei candelotti, la dimensione dei candelotti, la lunghezza dei candelotti e non si è mai ricordato che Soffiati le riferì che si trattava di andare in Piazza della Loggia a mettere una bomba per una riunione della sinistra il 28 Maggio?

RISPOSTA - Sì. Cos'è questo, un rimprovero?

DOMANDA - Sì, è lo sconcerto di chi la sta interrogando?

RISPOSTA - No, non lo accetto!

DOMANDA - Lei può non accettarlo.

INTERVENTO DEL G.I.P.: Digilio, lei non è nella posizione di accettarlo o non accettarlo, lei sta rispondendo al controesame e correttamente il difensore le fa presente quello che è lo sconcerto di tutti quanti noi e non lo solo della difesa.

RIPRENDE IL CONTROESAME DELL'AVVOCATO DIFENSORE - FRANCHINI

DOMANDA - Ascolti, si ricorda che tipo di esplosivo era?

RISPOSTA - Erano candelotti di esplosivo plastico.

DOMANDA - Di esplosivo plastico?

RISPOSTA - Sì.

DOMANDA - A questo proposito, signor Digilio, lei, il 15 Maggio 1996 (15.05.96), ha parlato di candelotti che sembravano di dinamite, poi ha parlato di gelignite, il 4 Maggio 1996 (04.05.96) ha detto: "Non so se dinamite o gelignite", oggi, per la prima volta, ci parla di esplosivo plastico, che lei sa, è inutile che io glielo spieghi perché lei è un esperto, è un esplosivo totalmente diverso, sia dalla dinamite, sia dalla gelignite. Ci vuol dire, allora, oggi, se ha avuto un secondo flash, di che tipo di esplosivo si trattasse?



CORTE DI ASSISE DI APPELLO DI MILANO

Sezione Seconda

inteso interagire col suo controesaminatore (tutt'altro che interessato a cogliere i suoi segnali di stanchezza), rifiutandosi perfino di controbattere alla contestazione mossagli dallo stesso in ordine alla costante qualificazione e descrizione da lui data dell'esplosivo in tutti i suoi precedenti, numerosi interrogatori.

La risposta data si pone, dunque, come reazione emotiva ad una situazione di palese *stress* ed è, in quanto tale, per nulla significativa di incoerenza.

Va, peraltro, sottolineato che la stessa Corte d'Assise d'Appello di Brescia ha riconosciuto, con motivazione condivisa da questa Corte e non attinta dalle censure della Cassazione, che "*Digilio, in ordine ai componenti dell'ordigno, non è mai incorso in vere e proprie contraddizioni*", ritenendo che le critiche, in senso contrario, dei periti Egidi-Boffi-Zacchei fossero fondate "*non già su effettive e insuperabili incongruenze, ma sovente su una pedante interpretazione del lessico adoperato dal collaborante*" o addirittura su un travisamento delle dichiarazioni dello stesso³⁰¹.

Del tutto gratuita appare, infine, la conclusione della prima Corte in ordine a supposti contrasti, all'interno del racconto di Digilio, fra le finalità attribuite nel tempo alle riunioni di Rovigo e Colognola. In realtà,

RISPOSTA - *Io ricordo che si trattava di candelotti che erano duttili al tatto (rectius: tatto, n.d.r) e che dovevano essere di plastico.*

DOMANDA - *Plastico. Anche sul colore, signor Digilio, oggi lei ha dichiarato che erano dei candelotti di colore blu scuro, se non ho inteso male?*

RISPOSTA - *Tra il grigio e il blu. E` passato tanto tempo, quindi non può pretendere.*

DOMANDA - *Sì, signor Digilio, ma io, sul fatto del colore, le vengo dietro, è passato tanto tempo e va bene, però sul tipo di esplosivo mi consenta che un esplosivo plastico è una cosa totalmente diversa da una dinamite, totalmente. Stiamo parlando di due famiglie di esplosivi completamente diversi, quindi non è questione di tanto tempo o poco tempo?*

RISPOSTA - *Va beh, comunque io ricordo le cose così.*

DOMANDA - *9 Giugno 2000 (09.06.00): "Si trattava di candelotti di dinamite", lei dichiara; poi, nell'incidente probatorio davanti al Giudice, ha detto "gelignite", su contestazione del Pubblico Ministero.*

RISPOSTA - *Evidentemente, non mi è venuto il nome giusto. La dinamite, praticamente, la si ottiene buttando a bassa temperatura della nitroglicerina su delle briciole tipo segatura.*

³⁰⁰ Si ricorda l'atteggiamento assunto nei confronti di uno dei periti del collegio Bianchi-Scaglione e la piccata reazione alle conclusioni di tale collegio.

³⁰¹ V. fgg. 404-406 e nota n. 90 in calce a fg. 173 della sentenza annullata.



CORTE DI ASSISE DI APPELLO DI MILANO

Sezione Seconda

al di là della terminologia usata, il concetto espresso dal dichiarante è sempre il medesimo: l'obiettivo perseguito ed esternato in entrambe le riunioni era sempre quello di "dare una risposta ai comunisti" (anche attraverso la "cementificazione" dei rapporti fra civili e militari); risposta che, nel passaggio dalla riunione di Rovigo a quella di Colognola, assume concretamente i connotati dell'attentato stragista.

In conclusione, ritiene questa Corte che il narrato di Digilio non presenti incongruenze e contraddizioni tali da escluderne in toto la credibilità intrinseca.

Né induce ad un opposto giudizio l'assoluzione, ormai definitiva, di Delfo Zorzi, cui pure il collaboratore aveva attribuito la piena adesione al progetto stragista di Maggi e la responsabilità della consegna dell'esplosivo utilizzato in piazza della Loggia.

Innanzitutto, va sottolineato che Zorzi non è stato assolto perché è stata provata la sua estraneità ai fatti, quanto perché – come si legge nella sentenza di rinvio³⁰² – *"Venuto meno il (suo) ruolo materiale...., quale procacciatore dell'esplosivo, tutti i residui indizi sono troppo deboli ed imprecisi per consentire di ritenere sussistente un quadro probatorio sufficiente a sostenere un'ipotesi di condanna"*. Ovvero, se questa Corte ha bene inteso il senso delle affermazioni della Cassazione, per insufficienza del quadro probatorio a suo carico.

Ma, al di là di questo, le posizioni di Maggi e di Zorzi non sono così intimamente e inscindibilmente connesse da precludere, in base ai principi in precedenza esposti, la frazionabilità delle dichiarazioni accusatorie del collaboratore

Digilio, in effetti, aveva uno specifico e pregnante motivo per coinvolgere Zorzi: difendere se stesso, precludendo a monte ogni suo collegamento con l'ordigno impiegato a Brescia. E la scelta di Zorzi come fornitore era, in quell'ottica, la più redditizia, perché coerente con quanto già dichiarato sul ruolo dello stesso in Ordine Nuovo veneto, sullo stretto legame con Maggi, e sulla disponibilità di esplosivi, nell'ambito del procedimento per

³⁰² pag. 81, p. 73.



CORTE DI ASSISE DI APPELLO DI MILANO

Sezione Seconda

la strage di piazza Fontana e, nel contempo, in sintonia con i sentimenti di avversione che nutriva nei suoi confronti, di cui si coglie traccia anche nel colloquio con Maggi presso la Questura di Venezia.

Zorzi, dunque, era la sua controfigura ideale perchè, senza nulla togliere alla fedeltà della sua narrazione a quanto realmente accaduto, lo poneva al riparo dal rischio di ricadute sulla sua persona.

Lo stesso non può dirsi di Maggi.

Il ruolo attribuito a quest'ultimo, diverso ed autonomo rispetto a quello dell'ex coimputato, non è, infatti, collegato, né sul piano fattuale, né su quello logico alla provenienza dell'esplosivo da Zorzi. L'essersi, tale circostanza, rivelata falsa non comporta, pertanto, alcuna preclusione rispetto ad un'autonoma e differente valutazione della posizione del Maggi.

Il fatto stesso che la Cassazione - pur avendo ritenuto immune da vizi l'iter argomentativo che ha portato la Corte di Brescia a confermare l'assoluzione di Zorzi, e dunque la falsità delle accuse mossegli da Digilio- abbia rinviato a questa Corte per la ri-valutazione della posizione di Maggi *anche* alla stregua di "*una lettura più attenta*" delle dichiarazioni del collaboratore conferma la sussistenza dei presupposti per il frazionamento della parte di queste attinente all'attuale imputato.

Occorrerà, dunque, procedere all'ultima fase valutativa delle dichiarazioni di Digilio su Maggi, onde verificare l'eventuale sussistenza di riscontri esterni, che valgano a compensare quelle innegabili manchevolezze che non consentono di esprimere un giudizio di totale ed assoluta affidabilità dello stesso e del suo narrato.

4 - La credibilità oggettiva estrinseca

Le doglianze espresse negli atti d'appello in ordine alle conclusioni cui la Corte d'Assise di Brescia è pervenuta sul punto in esame sono, ad avviso di questa Corte, fondate.

4.1 - La cena di Rovigo



CORTE DI ASSISE DI APPELLO DI MILANO

Sezione Seconda

Colpisce, innanzi tutto, la fretteolosità con cui la prima Corte ha liquidato il tema della riunione di Rovigo nei termini che seguono: *“Quanto alla cena di Rovigo nessun elemento è dato rinvenire in atti che possa far ritenere che una cena, in qualche maniera ricollegabile al narrato di Digilio, sia avvenuta”*³⁰³. La Corte di secondo grado, pur ravvisando più elementi indicativi del susseguirsi di riunioni assimilabili a quella di Rovigo ed alle quali Maggi aveva partecipato, ha comunque escluso che essi potessero superare la soglia della mera “collimanza”, ritenendone, in definitiva, l’inodoneità a conferire carattere di certezza all’indizio in esame.

La Cassazione ha, però, stigmatizzato l’omessa considerazione *“del fatto che Affatigato (riscontrato sul punto da Gaetano Orlando) riferisce comunque di una riunione in cui Maggi parlava di attentati da eseguire in tutta Italia; elemento indiziario non certo indifferente e tuttavia completamente obliterato dalla Corte”*³⁰⁴.

Questa Corte non può che seguire l’indicazione della sentenza di rinvio, che ha già riconosciuto alle dichiarazioni di Affatigato valenza rafforzativa del narrato di Digilio quanto al tenore della riunione di Rovigo. Ed in effetti, si ricorda che il teste ha riferito³⁰⁵ di avere partecipato, su consiglio di Nessenzia, ad una riunione ordinovista nei pressi di Padova, per l’approvvigionamento di esplosivi, di cui, a dire del Nessenzia, il gruppo padovano era ben fornito. L’incontro si era svolto in epoca successiva alla riunione di Cattolica, collocata nel marzo 1974, ed aveva avuto ad oggetto il reperimento di armi ed esplosivi per il gruppo, tramite gli “Ustascia”.

Il teste ha, altresì, precisato che alla riunione era presente Maggi, con sicurezza riconosciuto in foto e descritto come il capo, il quale *“parlava dell’esecuzione di attentati in tutta Italia”*.

Vero è che la collocazione geografica della riunione non è esattamente coincidente con quella descritta da Digilio. Ma va sottolineato, da un lato, che né Digilio, né Affatigato hanno indicato un luogo preciso, limitandosi

³⁰³ Fg. 210 sentenza 16.11.2010.

³⁰⁴ Fg. 72 sentenza cit.

³⁰⁵ Fgg. 60 e ss. Verb. ud. 17.3.2009.



CORTE DI ASSISE DI APPELLO DI MILANO

Sezione Seconda

a fare riferimento, il primo, che peraltro ha riportato un dato riferitogli da Soffiati, ad una trattoria del rodigino, nella periferia della città, ed il secondo ad una località "all'esterno di Padova"; dall'altro, che la distanza fra Padova e Rovigo è di poche decine di Km. (circa 40), distanza che si riduce ad appena 21 Km, qualora il luogo di incontro della riunione cui partecipò Affatigato venga localizzato in Lozzo Atestino o Este, come, invece, affermato da Nessenzia.

Al di là di tali dettagli resta, comunque, il fatto che la testimonianza di Affatigato vale a confermare come - nel periodo precedente la strage di Brescia e nel feudo di Maggi, che sicuramente inglobava la zona del rodigino, da cui proveniva ed in cui era il signore indiscusso dell'ordinovismo veneto - era in atto una forte mobilitazione delle forze anticomuniste per contrastare, non certo col dibattito parlamentare o il confronto politico democratico, l'avanzata della sinistra.

Della concentrazione di tali forze in riunioni che, già alla fine degli anni '60, si tenevano in locali pubblici di Padova e della zona circostante, ovvero in case private, aveva, peraltro, già riferito Gaetano Orlando al G.I. di Bologna, dott. Grassi ed al P.M. di Firenze, dott. Vigna, nell'esame testimoniale del 13.2.1991, precisando che alle stesse "normalmente partecipava una trentina di persone fra ufficiali e civili". Trattavasi di ufficiali dei Carabinieri, ufficiali americani della base N.A.T.O. di Vicenza e civili provenienti da diverse aree del Nord Italia, tutti accomunati dalla fede anticomunista e dalla cogente necessità di annientare le forze antagoniste. Tant'è che, all'epoca, al termine di ogni incontro, si provvedeva alla distribuzione delle armi, che, a dire del teste, provenivano dai sequestri operati dai Carabinieri di Padova.

Le coincidenze con la narrazione di Digilio sono ben più che mere assonanze, tanto più ove si tenga conto che lo spirito anticomunista che animava le riunioni descritte da Orlando risulta (dalle rivelazioni della fonte *Tritone*, trasfuse negli appunti del mar. Felli), essere andato, semmai, esacerbandosi negli anni, specie dopo la crisi interna al M.S.I. e, a seguire, lo scioglimento di Ordine Nuovo.

Ma non è questo l'unico elemento trascurato dalla Corte di Brescia.

Il Presidente est.
Anna Conforti



CORTE DI ASSISE DI APPELLO DI MILANO

Sezione Seconda

Come evidenziato nell'atto d'appello delle Parti civili Natali e Camera del Lavoro di Brescia, a fg. 233 della perizia Giannuli risulta menzionato ed illustrato un documento acquisito dalla Poliziaiazia Giudiziaria presso gli archivi dell'allora S.I.S.M.I., il cui contenuto si presenta come un significativo riscontro alle dichiarazioni di Digilio sulla riunione di Rovigo.

L'informativa in questione (all. 315) sarebbe, da collegare, ad avviso dello storico, ad altra del 24.9.1974, cui è allegato un "*appunto da fonte ben introdotta*" del 24.9.1974 (all. 314), relativo ad una riunione "*svoltasi di recente a Roma fra ex aderenti al disciolto movimento 'Ordine Nuovo'*", nel corso della quale "*l'On. Pino Rauti ha imbastito la trama di un'organizzazione clandestina che dovrebbe entrare in azione prossimamente per opporsi, sul piano della violenza, all'avanzata delle sinistre.*

L'organizzazione dovrebbe :

- *avere un organico molto ristretto*
- *disporre di elementi di media età e di provata fede politica*
- *operare sul terreno dell'azione violenta contro obiettivi scelti di volta in volta.*

L'approvvigionamento delle armi, da accantonare in depositi prescelti tra la Lombardia e il Veneto, dovrebbe essere garantito da "spedizioni" "tramite autotreni "Tir" provenienti dall'Olanda".

Nell'informativa a questa collegata (all. 315) - priva di data, ma, ad avviso del perito, da collocarsi, sulla base di argomenti mutuati dalla datazione degli accadimenti in essa menzionati e dalla logica, nei primi mesi del 1974 - si legge che Maggi avrebbe assunto il compito di coinvolgere nel progetto riorganizzativo degli ordinovisti veneti anche i rodigini, mentre dei contatti, finalizzati al medesimo scopo, con gli ordinovisti di Verona si sarebbe occupato Soffiati.

Anche in questo caso non può non cogliersi come riscontro alle dichiarazioni di Digilio il riferimento al comune impegno di Maggi e Soffiati nell'opera di riorganizzazione delle frange ordinoviste di Verona e Rovigo nello stesso periodo in cui, a dire di Soffiati, si era tenuta, proprio in quest'ultima città, una riunione, cui - guarda caso - avevano partecipato entrambi i predetti ed il cui obiettivo era quello di decidere come stroncare l'avanzata dei "rossi".



4.2 - La cena di Colognola ai Colli

Quanto alla cena di Colognola, questa Corte - nel ribadire l'assoluta marginalità del particolare che questa si fosse tenuta a casa o al ristorante di Soffiati, a fronte della comprovata frequenza (a dire di Persic, settimanale) delle cene tenutesi in tale località ed alle quali partecipavano abitualmente Maggi, i Soffiati, padre e figlio, Persic ed altri fidi ordinovisti - non può che convenire sulla mancanza di risposta, sia pure all'esito di un'attenta lettura degli atti processuali, all'interrogativo posto dai giudici della Cassazione sul "*perché Digilio avrebbe dovuto inventarsi di sana pianta una cena in un luogo preciso, quando nello stesso periodo e nello stesso luogo vi erano state pacificamente numerose altre cene*"³⁰⁶.

Così come condivide la conclusione della Corte di legittimità sulla rilevanza del "*dato di fondo*" che emerge dal narrato di Digilio, ovvero "*quello di un momento storico in cui la destra estrema extraparlamentare si stava riorganizzando e progettava attentati violenti da eseguire in tutto il Nord Italia e Maggi era certamente all'apice di questo movimento ed intendeva avvalersi del mezzo stragistico per raggiungere gli obiettivi eversivi*"³⁰⁷; il che, seppure insufficiente ad attribuire allo stesso la responsabilità dell'attentato di Brescia, costituisce in tal senso "un elemento probatorio di notevole spessore", specie ove valutato nel quadro indiziario complessivo che emerge dagli atti processuali e del quale le dichiarazioni di Digilio costituiscono solo un segmento, ancorchè importante.

4.3 - La valigetta di Soffiati

La narrazione dell'episodio da parte di Digilio trova un formidabile riscontro nella conversazione fra Raho e Battiston, oggetto dell'intercettazione ambientale del 26.9.1995, di cui si è già ampiamente detto. Vi è, invero, perfetta coincidenza, fra l'una e l'altra, nell'attribuzione a Soffiati del ruolo di trasportatore dell'esplosivo

³⁰⁶ fg. 72, p. 53

³⁰⁷ Ib.



CORTE DI ASSISE DI APPELLO DI MILANO

Sezione Seconda

nell'imminenza della strage di Brescia su mandato di Maggi, nonché sulle specifiche modalità del trasporto (una valigetta); coincidenza che, come si è in precedenza sottolineato, assume pregnante rilevanza probatoria per la cronologia e la diversità del contesto delle esternazioni di Digilio e del duo Raho-Battiston, che esclude ogni ipotesi di "circuitazione" delle informazioni.

La Difesa di Maggi ha ventilato il dubbio che le dichiarazioni di Digilio siano state dettate dalla conoscenza del contenuto dell'intercettazione ambientale, mutuata dalle contestazioni degli inquirenti. L'assunto è, tuttavia, privo del benchè minimo supporto oggettivo.

La conversazione intercettata viene formalmente contestata a Digilio nell'interrogatorio del P.M. di Brescia del 20.1.97 e non è traccia in alcuno dei verbali degli interrogatori svoltisi tra il 26.9.1995 (data dell'intercettazione ambientale) ed il 31.1.1996 (data delle prime dichiarazioni del collaboratore su piazza della Loggia) di riferimenti ad essa. Né la circostanza può destare stupore, ove si consideri che la competenza sui fatti di Brescia non apparteneva all'A.G. milanese, la quale stava all'epoca, indagando sulle stragi avvenute nell'ambito del suo territorio. Non è un caso che sulla strage di Brescia Digilio riferisca spontaneamente al G.I. Salvini, il quale ne dà atto a verbale, omettendo ogni approfondimento e informandone l'A.G. competente.

Neppure è ipotizzabile che Girauco, travalicando i limiti delle proprie funzioni e al di fuori di qualsiasi mandato dell'A.G., possa avere autonomamente informato il collaboratore di una risultanza investigativa di estrema importanza, così condizionando, in modo definitivo ed irresponsabile, la strategia investigativa della Procura di Brescia.

Il contenuto dell'intercettazione conserva, pertanto, integra la sua efficacia di indizio autonomo, grave e preciso, che, nel contempo assume la valenza di riscontro esterno, specifico ed individualizzante, alle accuse rivolte da Digilio a Maggi. E', in effetti, inequivoco il collegamento del trasporto della valigetta piena di esplosivo attuato da Soffiati, da un lato al mandato di Maggi, e, dall'altro, alla strage di Brescia, non avendo, il riferimento a quel tragico evento, nel peculiare contesto in cui il brano della conversazione in precedenza esaminato si colloca, altro senso

Il Presidente est.
Anna Conforti



CORTE DI ASSISE DI APPELLO DI MILANO

Sezione Seconda

letterale e logico se non quello di indicare una delle "cose grandi" sulle quali Digilio avrebbe potuto dire la verità a carico del Maggi. Conclusione che risulta ancor più ineludibile ove si consideri che nessun altro attentato dinamitardo è stato posto in essere in concomitanza con la strage di Brescia ovvero a ridosso di essa.

Ulteriore significativa conferma esterna alle dichiarazioni di Digilio sullo specifico punto deriva dalla corrispondenza del tipo di esplosivo che questi ha asserito, con costanza, di avere visto nella valigetta di Soffiati (dinamite/gelignite) con quello che, secondo la ricostruzione dell'omologa Corte bresciana, assentita dalla Cassazione e fatta propria da questa Corte, è deflagrato in piazza della Loggia.

A tanto si aggiunge l'effettivo reperimento di candelotti di analogo esplosivo nell'abitazione di Soffiati, in via Stella, pochi mesi dopo l'episodio narrato dal collaboratore.

Come evidenziato dal P.M. appellante, in occasione dell'arresto di Soffiati, avvenuto il 21.12.1974³⁰⁸, sono stati, in effetti, sequestrati 10 candelotti di esplosivo, definito "al plastico" nel relativo verbale dell'Ufficio Politico della Questura di Verona. Tuttavia, il rapporto di bonifica del V CERIMANT di Verona, che procedette alla distruzione dell'esplosivo, fa riferimento a candelotti di dinamite, sia pure senza ulteriore specificazione.

Che sia erronea l'indicazione contenuta nel verbale di sequestro, si desume dalla perizia balistica, nella quale, si precisa che il "plastico" non è confezionato in candelotti.

Il difensore di Maggi ha contestato la rilevanza della predetta circostanza in relazione alla credibilità di Digilio, osservando che, in realtà, l'esplosivo sequestrato in via Stella, lungi dall'essere un residuo di quello trasportatovi da Soffiati su mandato di Maggi ed in prossimità della strage di Brescia, era già in quel luogo da anni e, del tutto

³⁰⁸ L'intero fascicolo processuale relativo all'arresto di Soffiati è stato prodotto dalla Difesa di Zorzi ed acquisito agli atti all'udienza del 2.12.2008.



CORTE DI ASSISE DI APPELLO DI MILANO

Sezione Seconda

verosimilmente, faceva parte di un più consistente quantitativo nella disponibilità di quest'ultimo, utilizzato - da lui e da Digilio - per il confezionamento dell'ordigno.

A supporto di tale tesi, lo stesso difensore evidenzia che Persic ha reiteratamente sostenuto, in ogni sede, di avere, fin dal 1971-72, visto nell'abitazione di via Stella, una grossa quantità di armi e di candelotti di dinamite di colore giallo ocra.

Quello che il difensore, però, trascura è che Persic non ha mai precisato il numero esatto di candelotti visti in casa Soffiati, limitandosi ad indicarlo, approssimativamente, in 10-12 unità (portate a 15-20 in una sola occasione e poi nuovamente ridimensionate ad una decina).

Già tale dato porta ad escludere che l'esplosivo utilizzato per il confezionamento dell'ordigno trasportato nella valigetta di Soffiati fosse stato prelevato da quella riserva, posto che, venti giorni prima del sequestro, ovvero nel dicembre 1974, a dire del teste, il quantitativo appariva invariato.

L'apprezzamento "a vista" del teste non esclude affatto che alla scorta di Soffiati sia stato aggiunto qualche candelotto nelle circostanze descritte da Digilio.

4.4 - La presunta autonomia operativa di Digilio e di Soffiati rispetto a Maggi

L'attribuzione di un autonomo progetto stragista a Digilio e Soffiati, operata dalla Difesa di Maggi sul presupposto che entrambi avessero disponibilità di esplosivo del tipo gelignite e dimestichezza con l'uso degli stessi contrasta con i dati processuali e con la logica.

Si è ampiamente detto del ruolo subalterno di entrambi rispetto a Maggi, dal quale dipendevano, oltre che gerarchicamente, anche economicamente.

Si ricorda in questa sede che Persic, davanti alla Corte di Assise di Milano, aveva descritto i rapporti fra Maggi e Soffiati nei seguenti, inequivoci termini: "Ogni volta che veniva Maggi sembrava che venisse ... per



CORTE DI ASSISE DI APPELLO DI MILANO

Sezione Seconda

Soffiati era una cosa importante, discutevano un po' ma poi alla fine si vedeva che l'uomo forte che comandava era il Maggi".

Ed ancora, davanti alla Corte d'Assise di Brescia: *"Senz'altro era Maggi, si vedeva che era lui che comandava il Soffiati; che Soffiati obbediva a quello che diceva Maggi"*³⁰⁹.

Così come aveva definito Digilio *"la mano di Maggi, l'uomo che Maggi mandava in giro e lui eseguiva"*³¹⁰.

Persic, peraltro, ha riferito anche della dipendenza economica di Digilio da Maggi, precisando che *"Digilio non aveva una lira, e se doveva muoversi doveva muoversi solo se MAGGI gli dava i soldi per potersi muovere"*.

Del pari, riguardo a Marcello Soffiati, ha affermato che *"Quando aveva bisogno anche per vivere, Carlo Maria Maggi dava una mano a Marcello Soffiati"*.

Anche Battiston ha parlato dell'indiscutibile superiorità di Maggi, che era la persona più importante nel gruppo di Venezia³¹¹, cui tutti gli ordinovisti del Nord erano soggetti, in quanto *"nonostante non ci fosse una gerarchia definita...era il riferimento del nord di Ordine Nuovo, dell'Ordine Nuovo Rautiano"*³¹².

E', pertanto, impensabile, alla stregua delle dichiarazioni anzidette che Digilio e Soffiati potessero attuare un gesto tanto eclatante, complesso e costoso senza il consenso di Maggi.

Quanto a Digilio, la Cassazione ha già escluso dal ragionamento probatorio, ritenendole "del tutto illogiche" le conclusioni della Corte di Brescia in ordine alla sussistenza di una certa autonomia operativa dello stesso.

Gli atti processuali non consentono valide alternative, non evidenziando elementi di valutazione in merito, oltre quelli considerati nella sentenza annullata, oggettivamente inidonei.

³⁰⁹ V. verb. ud. 10.3.2009, fg. 52.

³¹⁰ Ib., fg. 53.

³¹¹ V. verb. ud.31.10 2000, fg. 10.

³¹² V. verb. ud. 11.5.2010, fgg. 21 e ss..



CORTE DI ASSISE DI APPELLO DI MILANO

Sezione Seconda

Rilevanza è stata attribuita dai giudici bresciani alla testimonianza di Enzo Ferro - militare sottoposto ad Amos Spiazzi - , il quale avrebbe riconosciuto nella foto di Digilio " *quell'esperto di esplosivi, presente ad una riunione a Verona nel settembre 1970, che aveva precisato come molte armi si fossero trovate in un deposito vicino Venezia*"³¹³

In realtà, Ferro, il quale ha ribadito di non avere mai avuto rapporti con Digilio e di non sapere a chi corrisponda tale nominativo, non ha confermato in dibattimento il riconoscimento operato in fase di indagini, peraltro dopo avere dichiarato che l'esperto di esplosivi da lui visto aveva un accento toscano.

Ma, ove anche il teste sia stato tradito dalla memoria o abbia mentito e si voglia ritenere provata la presenza di Digilio a quella riunione ed il fatto che abbia tenuto "una vera e propria lezione sul confezionamento e l'uso di esplosivi", sostenendo, altresì, la presenza di un deposito di armi vicino Venezia, la situazione non cambia. Tali circostanze, in effetti, nulla dicono sull'autonomia operativa del collaboratore, che non è dato sapere in quale veste avesse eventualmente partecipato a quella riunione e tanto meno se lo avesse fatto di sua iniziativa o su mandato di Maggi.

Non va dimenticato che Digilio era l'armiere di Ordine Nuovo e che, per la sua competenza in materia di armi ed esplosivi, costituiva un punto di riferimento nell'ambiente della destra eversiva per suggerimenti, consigli, controlli, problemi attinenti alle une ed agli altri, senza che, per questo, egli dismettesse il suo ruolo organico all'interno del gruppo, mantenuto, inalterato, almeno fino al 1982, come è stato accertato, con giudizio irrevocabile, dalla Corte d'Assise di Venezia, nel c.d. processo del Poligono.

Senza dire che la riunione in questione risale a ben quattro anni prima della strage.

Quanto alla consegna di armi a Raho, è pur vero che queste sono avvenute da parte di Digilio, avendolo ammesso entrambi i predetti, ma nel 1978, ovvero quattro anni dopo la strage.

³¹³ V. fg. 483 sentenza Corte Assise Appello Brescia.



CORTE DI ASSISE DI APPELLO DI MILANO

Sezione Seconda

La circostanza è, in ogni caso, priva di efficacia dimostrativa, proprio perchè Digilio era l'armiere del gruppo, come tale deputato alla consegna delle armi agli appartenenti ad esso, e da nessuna fonte risulta che egli abbia agito all'insaputa di Maggi o addirittura senza il suo consenso. Raho, invero, nulla ha precisato al riguardo, mentre Digilio ha affermato³¹⁴, davanti alla Corte d'Assise di Milano, nel processo per la strage di piazza Fontana, di avere proceduto alle consegne previa autorizzazione di Maggi.

Identico discorso va fatto rispetto alle armi ed all'esplosivo in possesso di Soffiati, che, a dire di Persic, provenivano da Venezia ed erano state consegnate allo stesso da Digilio.

Giova richiamare, altresì, le dichiarazioni rese da Raho, Battiston e Siciliano sul legame funzionale dell'attività di Digilio in materia di armi ed esplosivi agli obiettivi eversivi di Maggi.

Particolarmente significativa, in tal senso, la testimonianza di Battiston, il quale, confermando ed esplicitando nel dibattimento di Brescia quanto già dichiarato davanti alla Corte d'Assise di Milano, nel processo per la strage di piazza Fontana³¹⁵, ha affermato: *"lo stesso Digilio (che) evidentemente in qualche modo mi ha fatto capire, o mi ha detto, che gli esplosivi erano a disposizione, o che potevano essere usati da, o per conto del Maggi. Maggi era l'unica persona che aveva un certo discorso sull'impiego della forza dell'attentato."*³¹⁶

Va, infine, rimarcata con forza l'assoluta illogicità dell'ipotesi di un'azione autonoma di Digilio e di Soffiati, a fronte dell'impegno profuso da Maggi - leader indiscusso dell'ordinovismo nel Nord Italia - nel ritessere le fila dell'organizzazione dopo il decreto di scioglimento del

³¹⁴ V. verb. ud. 15.6.2000.

³¹⁵ V. verb. ud. 31.10.2000, fg. 22: *"Per quanto concerne Carlo Digilio, in un'occasione mi disse che era in grado di ricavare esplosivo da ordigni bellici recuperati da un uomo di sua fiducia nella laguna. Ovviamente io interpretai che la destinazione di detti ordigni fosse finalizzata ad entrare nella disponibilità di Carlo Maria Maggi in quanto membro di spicco di Ordine Nuovo di Venezia"*.

³¹⁶ V. verb. ud. 11.5.2010, fg. 42.



CORTE DI ASSISE DI APPELLO DI MILANO

Sezione Seconda

Ministro Taviani, nel propagandare le proprie idee stragiste e nel creare le condizioni concrete per attuarle. Non c'è una sola ragione, né ne hanno indicata alcuna i giudici di Brescia o i difensori degli imputati, che dia un minimo di plausibilità a tale ipotesi, che si scontra con tutte le risultanze processuali.

Si sta parlando di una strage politica, ovvero di un'attività criminale estremamente complessa sul piano ideativo, organizzativo ed esecutivo. Ed è impensabile che il capo della struttura - a carattere gerarchico - cui Digilio e Soffiati appartenevano potesse esserne tenuto all'oscuro.

Così come è contrario alla logica che i presunti ideatori di un "colpo" tanto ben riuscito non ne abbiano tratto vanto davanti a chi, come Maggi, perseguiva proprio un obiettivo di quella fatta.

Né emergono dagli atti elementi di supporto all'ipotesi - di per sé in conflitto con la pacifica appartenenza di Digilio e Soffiati ad Ordine Nuovo veneto - che questi ultimi abbiano agito, sempre all'insaputa di Maggi, con altri e diversi gruppi terroristici, non risultando collegamenti diretti di alcuno dei due con altre formazioni eversive.

La stessa Corte d'Assise d'Appello di Brescia, nel ritenere "possibile" la destinazione dell'ordigno esplosivo trasportato da Soffiati alle S.A.M., si basa sui rapporti intercorsi "tra tale gruppo e Carlo Maria Maggi, come affermato da Ettore Malcangi"³¹⁷, con ciò mostrando l'imprescindibilità di Maggi nel collegamento con quel gruppo.

Del resto, la stessa sentenza di annullamento qualifica le conclusioni raggiunte dalla Corte bresciana come "nulla più che congetture, insufficienti a scalfire un quadro probatorio di rilevante gravità indiziaria"³¹⁸.

4.5 - Lo sconforto di Soffiati dopo la strage

A dare riscontro alle affermazioni di Digilio sul punto, in tal modo confermando la validità delle considerazioni svolte in ordine alla plausibilità delle contraddizioni in cui lo stesso è incorso su dati

³¹⁷ v. sentenza annullata, fg. 486, in nota

³¹⁸ fg. 71.



temporali per giunta marginali, valgono le dichiarazioni di Affatigato. Questi, sia pure a seguito di contestazione in aiuto alla memoria, ha, in effetti, confermato, nel suo esame dibattimentale, quanto già dichiarato in fase di indagini, ovvero che Soffiati, durante la comune detenzione in carcere, non gli aveva mai parlato di Brescia e della strage, *“anche se spesso aveva delle crisi di pianto”*, a suo avviso, attribuibili *“solo ad un rimorso per qualcosa di grosso, unito alla sua passione per l'alcol”*³¹⁹.

4.6 - Prime conclusioni sull'attendibilità di Digilio

Alla luce di quanto fin qui evidenziato, ritiene la Corte che le dichiarazioni di Digilio superino, quanto al nucleo essenziale del narrato sulla strage di Brescia, il pur rigoroso vaglio di credibilità cui sono state sottoposte, assumendo una forte efficacia dimostrativa della responsabilità del Maggi.

In particolare, è inconfutabile e va ribadita la valenza di potente riscontro esterno individualizzante che il contenuto dell'intercettazione ambientale del 26.9.1996 assume rispetto al ruolo di organizzatore e mandante della strage attribuito allo stesso dal collaboratore.

Ma il tema della credibilità di Digilio non può considerarsi esaurito senza avere prima valutato l'apporto probatorio del narrato di Tramonte, che, pur costituendo un'autonoma fonte di prova a carico del Maggi, offre, in più punti, significativi elementi di riscontro alle dichiarazioni di Digilio, tanto più rilevanti per l'assenza di collegamenti fra i due, che - come si è detto - non risulta si conoscessero.

A tale argomento, per la sua complessità e rilevanza, si ritiene, tuttavia, di riservare una trattazione separata, sospendendo, per il momento, la definitiva valutazione dell'efficacia probatoria delle dichiarazioni accusatorie di Digilio nei confronti di Maggi.

³¹⁹ V. fgg. 142 e ss. Verb. ud. 17.3.2009.



CAPITOLO VIII

IL NARRATO DI MAURIZIO TRAMONTE A CARICO DI MAGGI

1 - Gli appunti informativi del mar. Felli

Non possono che richiamarsi in questa sede le valutazioni espresse nella parte dedicata a Tramonte circa la straordinaria rilevanza probatoria degli appunti del mar. Felli, il cui contenuto attinge pesantemente Maggi. Dalla cronaca in diretta degli accadimenti, operata da *Tritone*, emerge, invero, in termini inequivoci e coerenti con il ruolo risultante dalle fonti probatorie in precedenza illustrate, la figura di un Maggi onnipotente, che propaga, promuove, coordina, dirige e controlla, con impegno instancabile e costante, l'opera di raggruppamento degli ex appartenenti al disciolto Ordine Nuovo, fissando gli obiettivi da perseguire e dettando la linea strategica per conseguirli.

La summa di tali multiformi ruoli si coglie con chiarezza nell'appunto allegato alla nota n. 4873 del 8 luglio. Ed invero::

- è Maggi che tiene *"un monologo"*, mentre *"Romani e gli altri si sono limitati ad annuire o ad intervenire per puntualizzazioni marginali"* (punto 3);
- è Maggi che rende nota (p. 4) la creazione della nuova formazione terroristica che *"opererà con la denominazione di Ordine Nero sul terreno dell'eversione violenta contro obiettivi che verranno scelti di volta in volta"* e l'articolazione di essa su due livelli - l'uno, palese, incentrato su attività pseudoculturali, e l'altro, occulto, organizzato secondo una struttura militare per dare esecuzione, attraverso la strategia del terrore, al progetto eversivo dell'assetto istituzionale che l'imputato andava coltivando da tempo e di cui gli accadimenti degli ultimi mesi (dall'azione repressiva della Magistratura e del Governo nei confronti di Ordine Nuovo all'avanzata delle istanze progressiste nel sociale) avevano reso più urgente l'attuazione;
- è Maggi che indica i criteri di selezione degli elementi destinati al gruppo clandestino e ne spiega le ragioni (p. 5);

Il Presidente est.
Angela Conforti



CORTE DI ASSISE DI APPELLO DI MILANO

Sezione Seconda

- è a Maggi che Romani riferisce dell'incontro avuto con Rauti a Roma, il 29 o il 30 giugno 1974, nonché dei "*consensi ed appoggi per l'attività degli ex ordinovisti*" assicurati da quest'ultimo (p. 13);
- è ancora Maggi che, nel commentare i fatti di Brescia, afferma che "*quell'attentato non deve rimanere un fatto isolato*" (p.14);
- sono "*devotissimi seguaci*" di Maggi, i due giovani di Mestre indicati fra i papabili esecutori del piano terroristico elaborato (p.16);
- è Maggi che stabilisce, sulla base delle sue personali convinzioni e preferenze, chi fare entrare e chi no nella neoformazione (p.17)
- è sempre Maggi a dare direttive ad alcuni suoi seguaci perché si dotino di "*una preparazione fisica idonea a affrontare eventuali <prove impegnative>*" di natura non precisata ovvero per il reperimento di "*nascondigli idonei all'occultamento di imprecisato materiale*" (p. 17);
- è "*un collaboratore del dott. Maggi*" il giovane di Mestre che, il 16 giugno si incontra con due camerati bresciani e provvede allo scarico della prima cassa dal TIR con targa tedesca (pp. 7-12);
- è Maggi ad essere indicato come colui "*che organizza spesso, nella sua abitazione di Venezia, incontri con militanti della destra extraparlamentare*", specie di Treviso, e che, poche sere prima, aveva ricevuto "*alcuni attivisti di imprecisato gruppo operante a Sesto San Giovanni (MI)*", definito "*molto forte, deciso e bene organizzato*" (p.17).

Non meno significativi dell'assoluta centralità di Maggi nella gestione di quel concreto progetto eversivo, che nella riunione di Abano viene esplicitato ai convenuti, sono altri appunti del C.S. di Padova.

Non è, in effetti casuale, nel contesto fin qui delineato, che, come si legge nell'appunto allegato alla nota n. 5120 del 16.7.1974, fosse sempre un giovane di Mestre, legato politicamente a Maggi, ad incontrare a Salò, il 23 giugno 1974, "un camerata di Brescia", col quale si era successivamente recato a prelevare la seconda cassa, scaricata da un TIR con targa olandese presso una stazione di rifornimento dell'autostrada per Venezia.

L'episodio riferito si lega al contenuto del precedente appunto (allegato alla nota 4873), per due aspetti: l'analogia con l'episodio descritto in

Il Presidente est.
Anna Conforti



CORTE DI ASSISE DI APPELLO DI MILANO

Sezione Seconda

quest'ultimo e l'ordine, dato da Maggi di cercare un nascondiglio proprio in concomitanza con l'arrivo delle due casse, rendendo vieppiù verosimile l'ipotesi di forniture continuative, dall'estero, di partite di armi, da immagazzinare in un luogo sicuro, in vista dell'occasione propizia in cui farne uso.

Né è casuale la perfetta coincidenza del proclama di Abano con la denominazione, le caratteristiche identitarie e strutturali, la dirigenza, gli obiettivi e le concrete modalità operative, esposte nel raduno internazionale di Bellinzona rispetto al gruppo terroristico Ordine Nero. Al riguardo si rinvia a quanto già illustrato nel capitolo dedicato alla poizione di Tramonte.

A Maggi è altresì riservato - come si legge nell'appunto allegato alla nota n. 5519 del 3.8.1974 - il privilegio di interloquire con il "sommo" Rauti - nell'incontro prefissatogli per il 10 agosto da Romani, che col primo aveva contatti in ragione del suo inserimento nella Direzione nazionale del M.S.I.-D.N. - su temi "caldi", quali *"la programmazione dell'attività <operativa> della destra extraparlamentare per il prossimo autunno"*, *"la mobilitazione degli ex ordinovisti in occasione del processo contro Freda a Catanzaro"*, *"lo spostamento dell'attività eversiva nei centri minori"*, *"l'incremento dei centri Fiamma"* al duplice scopo di addestrare i giovani e dare copertura ad altre attività illegali.

Peraltro, non può sfuggire la speciale attenzione riservata da Rauti alla situazione di Franco Freda, che conferma - ove ancora vi fossero dubbi - l'infondatezza della supposta distanza di Ordine Nuovo, di cui Rauti era l'indiscusso vertice assoluto, e di Maggi, che a Rauti era subordinato, dalle posizioni dell'ideologo padovano.

Dunque, un fermento continuo ed inarrestabile, quello rappresentato dalla fonte Tritone anche dopo la strage di Brescia, che vede sempre in Maggi uno dei suoi punti focali.



CORTE DI ASSISE DI APPELLO DI MILANO

Sezione Seconda

Ma è essenzialmente la partecipazione di Maggi alla riunione del 25 maggio ad assumere una notevole rilevanza probatoria a carico dello stesso.

Si è già detto, nel parlare della posizione di Tramonte, come in quell'incontro vennero messi a punto i particolari esecutivi dell'imminente attentato.

La ricostruzione dallo stesso operata nella fase delle indagini ha avuto ingresso nel dibattimento davanti alla Corte d'Assise di Milano, nel processo per la strage di piazza Fontana, anche attraverso le contestazioni mosse ex art. 500 c.p.p., ed è stata sostanzialmente confermata dallo imputato. Essa è, pertanto, utilizzabile nei confronti di Maggi.

Si sono già esposti, sempre nel trattare della posizione dell'imputato Tramonte, gli elementi sui quali la Corte ritiene provato che Tramonte abbia effettivamente partecipato alla riunione di Abano, che a questa fosse presente Maggi e che il tenore dei discorsi tenuti in quella sede fosse tale da indurre lo stesso Tramonte ad affermare che "erano tutti pazzi".

Si aggiunge, in questa sede, che è addirittura lo stesso Maggi ad offrire ulteriori conferme al convincimento della Corte.

Questi, invero, in sede di interrogatorio di garanzia, il 18.9.1997³²⁰, ha ammesso, dopo che gli era stata data lettura dell'appunto di Felli relativo

³²⁰ V. fgg. 57 e ss. Si riporta, per la rilevanza del contenuto, il testo integrale dell'intero brano che interessa, evidenziandosi che le sottolineature sono di chi scrive:

I = Sì, sì. Dunque, io ricordo di essere andato a casa di ROMANI e .. in quel periodo là. E non ricordo molto quello che ho detto, ma... sicuramente ho parlato di un progetto... di un'ipotesi, non era una cosa... né...né...né realizzata e né realizzabile in tempi brevi. Era...era un'ipotesi. Io i ... di dar vita ad organizzazione di Destra , appoggiata dal MOVIMENTO SOCIALE ITALIANO, guidata da elementi maturi e anche non...non troppo.. che non si dovevano esporre troppo, perché quelli erano tempi brutti. E un professionista.. uno.. una persona pubblica sarebbe stata esposta a... a ritorsioni, di tutti i tipi, sia nel campo dellavoro, sia da parte di avversari politici. Ecco, questo era il succo.. della... Permettee che vada avanti?

PM Meroni = Sì, no..

I = Questi eran gli elementi maturi che 10... che io auspicavo. Questa organizzazione avrebbe dovuto essere parallela al MOVIMENTO SOCIALE, guidata da PINO RAUTI, e soprattutto (viene interrotto)

PM Meroni = Scusi

I= ... avrebbe cercato...

PM Meroni == ... Scusi (viene interrotto)

I== .. avrebbe cercato (viene interrotto)

Il Presidente est.
Anita Conforti



CORTE DI ASSISE DI APPELLO DI MILANO

Sezione Seconda

alla riunione di Abano, di essere andato a casa di Romani "in quel periodo là" e di avere discusso, insieme ad altre poche persone (4-5), fra cui lo stesso Romani, del progetto, non ancora realizzato e forse irrealizzabile,

PM Meroni ==L'organizzazione avrebbe dovuto essere guidata da PINO RAUTI, o il MOVIMENTO SOCIALE guidato da PINO RAUTI?

I ==No, l'organizzazione.

PM Meroni == Questa, di cui auspicava la formazione?

I =Sì. Retta da PINO RAUTI. E ... e soprattutto avrebbe dovuto avere il compito di recuperare i cosiddetti "cani sciolti", che già allora c' erano elementi di estrema Destra che agivano per conto loro, non volevano entrare nell' MSI, non volevano aver contatti neanche con... neanche con noialtri che nel MOVIMENTO SOCIALE eravamo diventati una corrente, nel MOVIMENTO SOCIALE ITALIANO. E quindi recuperarli e impedire che fossero esposti a strumentalizzazioni da parte di... di infiltrati, di provocatori. Questo il risul (sic) .. Il resto non è vero, assolutamente. Sono...

PM Pradella =Ma mi scusi (viene interrotto)

I == Sono (viene interrotto)

PM Meroni == Chi partecipava a queste riunioni?

I == Sicuramente c'erano parecchi... ROMANI.

PM Meroni ==Eh, questo è dato per scontato, visto che eravate a casa di ROMANI, no?

I == Poi non mi ricordo.. Eravamo quattro o cinque.. sicuramente.

PM Pradella == Ma insomma, non erano riunioni nonnali, erano riunioni in cui si parlava di cose serie! Di progetti! Di bombe! Di attentati!

AVV. B = No, questo secondo lui smentisco, questo secondo (viene interrotto)

I == Io... io.. è possibile che abbia avanzato (viene interrotto)

PM Meroni == Faccia un sforzo sui ... sui partecipanti!

PM Pradella =L'attentato di Brescia, la strage di Brescia, chiaramente.

I = Era possibile che io avessi detto: Sfruttiamo il clamore della.. della..

" (viene interrotto)

PM Meroni ==Aspetti, Dottore, faccia prima uno sforzo di memoria, per vedere se riesce a individuare i partecipanti oltre a ROMANI

I =Non ricordo, forse son andato con l'Avvocato CARLE'. Forse, ma...non ricordo assolutamente. Non ricordo assolutamente. Ricordo di essere andato a casa di ROMANI, ecco, questo sì.

PM Meroni = Ad Abano?

I == Ad Abano Tenne. Lui era direttore di un albergo di Abano Tenne. E nei discorsi.. Intanto era un discorso futuribile sull' organizzazione. Che ripeto era questa: un' organizzazione di.. di Destra , parallela al MOVIMENTO SOCIALE guidata da ... da ORDINE NUOVO, da PINO RAUTI. E con lo scopo di recuperare i cani sciolti, ecco.

PM Meroni = Eh ma (viene interrotto)

PM Pradella = Ma recuperarli a che fine?

PM Meroni = Per "recuperare i cani sciolti", voglio dire, si deve proporre qualche cosa, eh! evidentemente...

I = Eh... partecipazione a manifestazioni pubbliche, a comizi, a cioè... un'attività di tipo... magari violenta ma... ma...

PM Pradella =Che tipo: "magari violenta"?

I = Cioè di reagire e.. In quel periodo, Signor se lei usciva con Il Secolo in tasca la bastonavano.

PM Pradella =Lo so perfettamente ma (viene interrotto)

I =Ecco, in questo senso."

Il Presidente est.
Anna Conforti



CORTE DI ASSISE DI APPELLO DI MILANO

Sezione Seconda

di costituire un'organizzazione parallela al M.S.I. e con Ordine Nuovo - ovvero diretta da Rauti - per recuperare i "cani sciolti" dell'estrema destra "che agivano per conto loro", non facendo mistero di proporre a tal fine anche il ricorso alla violenza, ma solo a scopo difensivo.

Maggi ha, altresì, riconosciuto che era possibile avesse detto, con riguardo alla strage di Brescia, di sfruttarne il clamore. Discorso che, innegabilmente, si muove, sia pure in chiave estremamente riduttiva, sulla falsariga di quello riportato da Tramonte al mar. Felli. E di questo, evidentemente, deve essersi accorto lo stesso imputato, che, davanti alla Corte d'Assise di Milano, nel 2001³²¹, ha in parte modificato quelle dichiarazioni, confermando di avere partecipato - una volta - ad un incontro e di avere fatto riferimento all'uso della violenza, circostanza, peraltro, inizialmente negata e poi ammessa a seguito di contestazione.

L'imputato, dando prova di grande senso dell'umorismo, ha rappresentato la costituenda organizzazione come "un circolo culturale ad ampio respiro", qualificando negli identici termini anche "La Fenice". All'obiezione del P.M. che non rientra nei compiti dei circoli culturali mettere le bombe sui treni, posto che Rognoni era stato condannato per l'attentato al rapido Torino-Roma dell'aprile 1973, Maggi - dicendosi al corrente del fatto per averlo appreso dalla stampa - ha candidamente risposto: "Sbagli ne possono fare tutti".

Tali dichiarazioni si commentano da sole.

Questa Corte non può, tuttavia, esimersi dall'evidenziare - come peraltro aveva già fatto la Corte bresciana di secondo grado, con motivazione non censurata dalla Cassazione - che la rappresentazione di sé quale buon pastore delle pecorelle smarrite dell'estrema Destra radicale e del contenuto della riunione come esame del progetto di un circolo culturale - di stampo ordinovista - alieno dall'uso della violenza, salvo che in caso di necessitata reazione alle provocazioni, si pone in netta antitesi rispetto all'ideologia eversiva e stragista dallo stesso espressa in ogni dove ed alla pratica costante della violenza che ha connotato l'azione di Ordine Nuovo nel tempo.

³²¹ Fgg. 156 e ss.



CORTE DI ASSISE DI APPELLO DI MILANO

Sezione Seconda

Si richiama, sul punto, l'incipit della sentenza della Corte d'Assise d'Appello di Milano del 1.12.2004, relativa alla strage presso la Questura³²², secondo cui *"la storia dell'organizzazione di estrema destra <Ordine Nuovo> è la storia giudiziaria di quel movimento, atteso che i principali suoi dirigenti e adepti sono stati indagati e condannati per delitti connessi alle attività eversive dei gruppi di appartenenza: ricostituzione del Partito Fascista, attentati stragisti o dimostrativi, detenzione illegale di esplosivi, armi e munizioni"*.

D'altra parte, già la Corte d'Assise di Brescia ha ritenuto provata la partecipazione di Tramonte e Maggi alla riunione del 25 maggio ed il tenore allarmante dei discorsi ivi tenuti da Maggi.

Ancora più incisivamente, la Corte di secondo grado - si è detto, con motivazione assentita dalla Cassazione - ha ribadito tale valutazione, evidenziando come la definizione di "pazzo", usata da Tramonte con Zotto all'indirizzo di Maggi, trovi coincidenza con l'analogo epiteto rivolto nei confronti di quest'ultimo da Pio Battiston.

Entrambe le Corti hanno, tuttavia, escluso che i discorsi riportati nell'informativa del S.I.D. possano ritenersi dimostrativi del coinvolgimento di Maggi nell'attentato di Brescia.

In particolare, l'Assise d'Appello ha sottolineato come nell'appunto di Felli non sia contenuto alcun riferimento alla strage e come di *"grande botto"* abbia parlato solo Zotto, per giunta su istigazione di Tramonte. La fonte, pertanto, è lo stesso imputato, il quale non ha in alcuna sede accennato al *"grande botto"*.

Mancherebbe, dunque, la prova che in casa Romani siano stati definiti i dettagli esecutivi dell'attentato, essendo, al riguardo, l'appunto di Felli, muto. Per di più, tale silenzio - ingiustificabile, nello specifico, riservato contesto, alla luce delle pregresse rivelazioni in cene conviviali svoltesi in locali pubblici (secondo il narrato di Digilio) e tenuto conto dell'imminenza dell'evento - privi di rapporto dialogico le cene riferite

³²² fg. 190.



CORTE DI ASSISE DI APPELLO DI MILANO

Sezione Seconda

da Digilio e la riunione di Abano, col rischio di inconciliabilità fra le due fonti dichiarative sul tema.

La medesima Assise d'Appello ha ritenuto fondati i rilievi mossi dagli appellanti alla sentenza di primo grado, affermando che effettivamente, all'epoca della strage, Maggi "disponeva di un gruppo operativo, inserito in *Ordine Nuovo*". Ciò nondimeno ha reputato, che, in base al contenuto del monologo di Maggi riportato nell'appunto, "integralmente proiettato nell'annunciare le modalità mediante le quali sarebbe stata strutturata, composta e coordinata una nuova organizzazione, riunificante ex-militanti di *Ordine Nuovo*, nonché gli obiettivi violenti ed eversivi che la stessa avrebbe dovuto perseguire", non sia consentito affermare "che la struttura eversiva fosse già stata integralmente riorganizzata prima di quella data", restando l'ipotesi che Maggi possa avere sfruttato la preesistente struttura clandestina, "un'eventualità da non escludersi del tutto, ma di certo non (appare) direttamente evincibile da quanto l'imputato avrebbe detto in quel monologo del 25.5.1974"³²³.

La Corte di Cassazione ha ritenuto tale ragionamento viziato da "illogicità manifeste", illustrate ai punti 57-60 della sentenza di rinvio.

In effetti, le stesse premesse da cui muove la Corte di Brescia conducono a conclusioni diametralmente opposte, una volta applicati i criteri di valutazione degli indizi richiamati nella sentenza di annullamento e tenuto conto, in particolare, che l'indizio per sua natura è dimostrativo solo del fatto che ne è oggetto, mentre è necessariamente manchevole quanto ad autonoma efficacia probatoria dell'oggetto del giudizio..

Così, innanzi tutto, con riguardo ai due episodi oggetto delle dichiarazioni di Zotto e di Gerardini, che la Cassazione afferma essere stati indebitamente confusi in un *unicum* dalla Corte bresciana e svalutati attraverso "una interpretazione atomistica, sulla considerazione che essi hanno una valenza interpretativa plurima"³²⁴.

In realtà, quanto all'epiteto "pazzo", riferito da Tramonte a Maggi, la sentenza annullata non spiega quale significato alternativo esso potrebbe

³²³ Fg. 286 sentenza.

³²⁴ Fg. 76 sentenza.



CORTE DI ASSISE DI APPELLO DI MILANO

Sezione Seconda

avere nello specifico contesto in cui Zotto, del tutto credibilmente, lo ha collocato.

Parlare di strategia del terrore era usuale per Maggi, e Tramonte aveva avuto modo di apprezzare tale sua caratteristica quanto meno nella riunione di Este o Lozzo Atestino, cui, secondo le testimonianze di Affatigato, aveva partecipato non molto tempo prima. Non si spiega, pertanto, perché solo nella riunione a casa di Romani abbia colto la follia dei suoi discorsi.

Logica impone che in quell'occasione ci sia stato "un di più" di portata tale da colpire perfino Tramonte. Quel "di più" è specificato dallo stesso Zotto nel momento in cui fa riferimento al "grande botto".

Su tale specifico punto si osserva come, contrariamente a quanto ritenuto dall'omologa Corte bresciana, è illogico che sia stato Tramonte ad indurre Zotto a riferire un particolare, che si ritorceva ineluttabilmente contro se stesso; tant'è che il difensore, avv. Mascialino, non ha esitato a colpevolizzare Zotto per avere dato un formidabile contributo alla condanna del suo amico all'ergastolo.

E comunque, ove anche fosse stato l'imputato ad istigare Zotto a riferire quel particolare, non significherebbe affatto che esso fosse falso. Zotto, in realtà, non si è mai espresso in tal senso.

Quanto al rammarico per essersi recato a quella riunione, espresso da Tramonte a Gerardini con la frase "Accidenti, se avessi trovato un incidente, un lavoro in corso o qualcosa che mi impediva di andare a quella riunione lì non sapevo neanche che fosse esistita", né il tenore letterale della frase, né la percezione che di esso ebbe nell'immediatezza Gerardini consentono l'interpretazione alternativa data dalla sentenza annullata (ovvero che Tramonte potesse temere di essere condannato "a causa della sopravvenuta e insistente importanza che a quella riunione si veniva enfaticamente attribuendo nel processo"). L'enfaticizzazione di quel dato è, in effetti, tutta da dimostrare, mentre la repentina reazione di Gerardini, che avvertì subito l'esigenza di informare l'Autorità Giudiziaria dello sfogo del compagno di cella, è indicativa del diretto collegamento che, in quello specifico



CORTE DI ASSISE DI APPELLO DI MILANO

Sezione Seconda

contesto, questi aveva colto fra la frase anzidetta e l'oggetto della riunione.

Né un apporto favorevole alla prospettazione ritenuta plausibile dai giudici bresciani può derivare, ad avviso di questa Corte, dal prosieguo dello sfogo di Tramonte, il quale, sempre secondo Gerardini, aveva aggiunto: *"Vedrai che andranno a sbattere in galera uno che aveva 20 anni quando è successo tutto e dovrò subirne io tutte le conseguenze"*. L'espressione, invero, nella sua portata letterale - lungi dall'esprimere, come ipotizzato dalla Corte di Brescia, il timore di Tramonte per l'avverarsi di una prospettiva quasi inaspettata, *"effetto più che della gravità del fatto raccontato, dell'interpretazione che di quel fatto veniva data dal pubblico ministero"* - è, più semplicemente, esplicativa del timore di Tramonte di dover pagare per tutti, nonostante all'epoca fosse giovanissimo e - si intuisce - a suo avviso vi fossero altri più grandi e più responsabili di lui.

La lettura congiunta dei due dati processuali, consente di cogliere come entrambi, pur provenendo da fonti diverse ed autonome, vadano nell'identica direzione, in tal modo sommandosi alle altre risultanze e corroborando, in un'azione sinergica, l'assunto accusatorio, secondo cui quella riunione fu il luogo ed il momento della messa a punto del piano esecutivo dell'imminente attentato.

Che l'appunto del 6 luglio sia "muto" sulla strage non può certo ritenersi circostanza dirimente, presupponendo, l'opposta conclusione, che Tramonte abbia rivelato al mar. Felli, sempre e per intero, tutta la verità. Invece, è lo stesso imputato ad avere ammesso il contrario, non solo davanti al P.M., ma davanti alla Corte d'Assise di Milano, sicchè quelle dichiarazioni sono utilizzabili anche nei confronti di Maggi.

E, del resto, è fin troppo chiara la coerenza di una scelta siffatta con l'atteggiamento autodifensivo connaturato in Tramonte e che ha caratterizzato l'intero suo percorso dichiarativo. Rivelare al mar. Felli l'effettivo contenuto dell'incontro del 25 maggio, a strage avvenuta, significava, infatti, ammettere il proprio coinvolgimento in essa o quanto meno di non aver fatto nulla per evitarla. Si è già spiegato come, invece,

Il Presidente est.
Anna Conforti



CORTE DI ASSISE DI APPELLO DI MILANO

Sezione Seconda

tali ammissioni siano state possibili, nell'ottica di Tramonte, solo dopo che, identificato nella *fonte Tritone* e pressato dal terrore di essere attinto dalle dichiarazioni collaborative di altri, si era posto al riparo della fantomatica figura di *Alberto*.

Per nulla condivisibili sono, ancora, le conclusioni cui entrambe le Corti di Brescia sono pervenute sul carattere meramente programmatico dei discorsi tenuti da Maggi nella riunione di Abano.

Vanno richiamate, in merito, le argomentazioni svolte nel capitolo IV con riguardo alla concatenazione degli appunti informativi allegati alle note nn. 622 del 28 gennaio, s.n. del 23 maggio, 4873 del 8 luglio, 5580 del 8 agosto 1974.

Si ribadisce che, attraverso tale concatenazione, cronologica e logica, diventa palese come non vi sia soluzione di continuità fra i fermenti indotti nella destra radicale eversiva dallo scioglimento di Ordine Nuovo e l'avvio di un processo di aggregazione di tutte le forze eversive attorno alla realizzazione di un progetto unitario di contrapposizione violenta al sistema istituzionale, al fine di abbatterlo e sostituirlo con un regime autoritario.

Progetto che prevedeva tempi brevi di realizzazione e che il 20 maggio 1974 - data dell'incontro di *Tritone* con lo studente di Ferrara, che lo invita ad entrare nell'organizzazione, era già operativo in più città del Nord.

Progetto strutturato esattamente nelle forme stabilite nell'incontro di Cattolica, nel marzo 1974, ribadite dallo studente di Ferrara il 20 maggio, coincidenti con quelle indicate da Maggi nella riunione di Abano ed ulteriormente ribadite nel raduno di Bellinzona dell'agosto successivo.

Il tutto sotto la comune denominazione di Ordine Nero, formazione terroristica che non solo si era resa responsabile di una pluralità di gravi attentati già nei mesi precedenti la strage di Brescia, ma che aveva siglato, insieme ad Anno Zero, il volantino di rivendicazione di questa, senza mai sconfessarlo, come aveva, invece fatto per la strage dell'*Italicus*.

Ed ancora, formazione terroristica che, a dispetto della parvenza legalitaria di personaggi come Pino Rauti, parlamentare della Repubblica,

Il Presidente est.
Anno Conforti



CORTE DI ASSISE DI APPELLO DI MILANO

Sezione Seconda

aveva indicato in quest'ultimo il suo capo, rivendicando la derivazione dall'Ordine Nuovo rautiano.

Negare la perfetta sovrapposibilità di tutti questi elementi - propri di una struttura già operativa da alcuni mesi - a quelli caratterizzanti l'organizzazione descritta da Maggi nella riunione di Abano è un insulto alla verità oggettiva dei fatti ed alla logica.

Né la conclusione cambia solo perché nell'appunto del 6 luglio il monologo di Maggi viene coniugato al tempo futuro. Va, infatti, tenuto in debito conto che quell'appunto è stato costruito a tavolino, ben dopo la strage, e che, di fronte alla gravità dell'accaduto, usare il tempo verbale giusto, dettato dalle consonanze di cui si è detto, sarebbe stato un imperdonabile *autogoal* per la fonte Tritone, e non meno per i suoi più alti referenti.

D'altra parte, lo stesso maresciallo Felli, nelle dichiarazioni rese nel 2012 al P.M. ed acquisite agli atti ex art. 512 c.p.p., ha finito col riconoscere il carattere menzognero della cronologia menzionata nella nota n. 4873, cui quell'appunto è allegato.

E che nel pur riduttivo appunto in esame fosse implicitamente riconosciuta, da parte di Maggi la paternità della strage appena avvenuta, lo si deduce dall'espressione "*Quel fatto non deve rimanere un fatto isolato*", dallo stesso pronunciata; espressione che - come riconosciuto dalla Corte di Cassazione - i giudici di Brescia hanno, del tutto illogicamente, inteso come manifestazione dell'intento di "cavalcare l'onda" del clima di paura indotto da quel tragico evento.

In realtà, se l'affermazione è calata, come è necessario, nel peculiare contesto in cui è resa, l'interpretazione offertane nelle due precedenti pronunce di merito non ha alcun senso logico. Maggi si esprime in termini assertivi, addirittura perentori ("*non deve*"), incompatibili con l'operato di altri, di cui egli non possa disporre. Una sorta di diktat: *ora e qui*, non l'eventualità di un domani, legata alla fattibilità di un progetto ancora *in fieri*.

Un convincimento, questo, che trova supporto nell'intento, manifestato dallo stesso e da Romani, di rivendicare la strage.



CORTE DI ASSISE DI APPELLO DI MILANO

Sezione Seconda

Vero è che nell'appunto non compare tale termine, né alcun altro simile. Non si comprende, tuttavia quale altro significato potesse avere, a pochi giorni dall'avvenuta strage, "stilare un comunicato da far pervenire alla stampa", che avrebbe dovuto:

- "esporre la linea politica e programmatica dell'organizzazione già menzionata (para: 4.)³²⁵ ;
- *annunciare azioni terroristiche di grande portata da compiere a breve scadenza*".

La strage, appena verificatasi, era in effetti l'espressione concreta di quella linea politica e di quel programma, così come il preannuncio di imminenti azioni terroristiche era l'esternazione della volontà che "quel fatto" non rimanesse isolato.

Né argomenti in senso contrario sono desumibili dal fatto che quel proposito non venne realizzato. In verità, una rivendicazione c'è stata e, se non recava la specifica firma di Maggi, recava quelle di Ordine Nero e di Anno Zero, realtà cui l'imputato, per quanto finora evidenziato, era tutt'altro che estraneo.

2 - Le dichiarazioni dibattimentali

Al di là delle menzognere dichiarazioni riguardo alle figure di *Alberto e Luigi* e degli aggiustamenti derivatine, le cui ragioni sono state ampiamente illustrate nel trattare della posizione dell'imputato e che, comunque, non attingono il nucleo essenziale delle accuse rivolte a Maggi, Tramonte ha confermato, in quella sede, il contenuto delle dichiarazioni accusatorie rese in istruttoria a carico di Maggi.

Egli, in particolare, ha confermato che:

³²⁵ Ovvero ORDINE NERO, del quale viene specificata al par. 4, la struttura (organizzazione extraparlamentare di destra, comprendente parte degli ex ordinovisti, suddivisa in due tronconi - l'uno clandestino, molto ristretto, composto da elementi maturi e di collaudata fede politica, destinata ad operare, con quel nominativo, "sul terreno dell'eversione violenta contro obiettivi scelti di volta in volta" - e l'altro palese, fondato su circoli culturali gestiti da elementi di estrema destra rimasti nell'ombra e avente il compito "di sfruttare politicamente le ripercussioni degli attentati operati dal gruppo clandestino". V., comunque, testo integrale dell'appunto, sub cap. V.



CORTE DI ASSISE DI APPELLO DI MILANO

Sezione Seconda

- era entrato a far parte della cellula ordinovista di cui erano componenti Maggi, Romani, Francesconi Sartori, Davide Riello, Giovanni Melioli e due "mestrini", così chiamati perché erano le guardie del corpo di Maggi;
- tra marzo e maggio 1974 si erano tenute nell'abitazione di Romani, ad Abano una decina di riunioni;
- era lui la fonte delle informazioni contenute nell'appunto del 6 luglio 1974, allegato alla nota n. 4873 del 8 luglio, il cui contenuto ha riconosciuto come veritiero, al pari delle dichiarazioni istruttorie contestategli in sede di controesame dei difensori di Delfo Zorzi ed attinenti all'attività preparatoria della strage, svoltasi nella riunione del 25 maggio;
- al raduno di Bellinzona aveva partecipato anche Maggi, unitamente a Francesconi Sartori, Rognoni, Melioli e qualcuno dell'Aginter Press.

Né può ritenersi rilevante il giudizio negativo espresso sulla credibilità dell'imputato dalla Corte milanese. Questo è, infatti, condizionato dalla diversità dell'oggetto e dalla limitatezza dei dati a disposizione di quella Corte con specifico riguardo all'effettiva portata ed all'andamento della collaborazione del Tramonte in relazione ai fatti di Brescia.

Nel compendio probatorio di questo processo assumono, invero, pregnante rilevanza gli appunti informativi del S.I.D., che poca o nulla attinenza con i fatti di Milano, anche perché successivi ad essi. E le dichiarazioni rese da Tramonte alla Corte milanese sulla strage di Brescia e sulla responsabilità di Maggi trovano innegabile supporto in quella fonte probatoria

La stessa Corte ³²⁶tiene, del resto, a precisare che *"la collaborazione di Tramonte è nettamente caratterizzata dai due ambiti di vicende che ne sono oggetto, perché l'utilizzo dei parametri di valutazione di attendibilità delle dichiarazioni accusatorie da lui rese con riferimento alla strage di Brescia e a quella di piazza Fontana conducono a giudizi molto differenti"*, evidenziando che *"sulle vicende bresciane le indicazioni ad autorità istituzionali furono rese da Tramonte nello stesso periodo in cui fu realizzata la strage di piazza della Loggia"*.

³²⁶ V. Fg. 254 sentenza 30.6.2001.



CORTE DI ASSISE DI APPELLO DI MILANO

Sezione Seconda

Quanto, poi, alle dichiarazioni rese da Tramonte davanti alla Corte d'Assise di Brescia, valgono le considerazioni già svolte, con riguardo alla posizione dello stesso, circa l'inattendibilità della ritrattazione.

Va, peraltro precisato che, neppure in tale fase del suo travagliato atteggiamento processuale Tramonte ha negato la veridicità del contenuto degli appunti di Felli. Egli, in effetti, seppure costretto a cercare vie di fuga di fronte all'evidenza di quei resoconti, si è limitato a tentare, per giunta assai maldestramente, di ridimensionarne la portata in chiave autodifensiva, cadendo in frequenti contraddizioni ed in illogicità palesi, che, con *effetto boomerang*, hanno vieppiù convinto della fondatezza della precedente versione.

Quanto alle riunioni di cui aveva in precedenza parlato si è limitato ad escludere di avervi preso parte, sostenendo - come già si è detto - di averne avuto notizia da Romani. Ma non ne ha affatto negato l'esistenza, né ha modificato il contenuto delle informazioni asseritamente ricevute da altri riguardo alla posizione di Maggi.

Tramonte, peraltro, non aveva alcun interesse ad accusare Maggi e la sua ritrattazione, nella parte che si riverbera sullo stesso con riguardo alle dichiarazioni rese a suo carico davanti alla Corte milanese, è solo la necessaria conseguenza del tentativo estremo di neutralizzare la valenza autoaccusatoria del precedente narrato.

Non si comprende, dunque, come possa escludersi la rilevanza probatoria anche di tali precise e costanti dichiarazioni accusatorie nei confronti di Maggi, tanto più a fronte di un compendio probatorio che rende evidente l'inattendibilità della ritrattazione di Tramonte - indicandone, con altrettanta chiarezza, le ragioni - ed a fronte, altresì, di una giurisprudenza costante della Cassazione che afferma l'ininfluenza di una ritrattazione di cui sia accertata l'inattendibilità e l'incoerenza con gli



CORTE DI ASSISE DI APPELLO DI MILANO

Sezione Seconda

altri dati processuali sulla credibilità intrinseca del dichiarante e sulla valenza probatoria della chiamata in correità³²⁷.

³²⁷Sez. 6, Sentenza n. 7627 del 31/01/1996 ; Sez. 6, Sentenza n. 15413 del 02/07/1990 ; Sez. 1, Sentenza n. 8756 del 23/01/1991 ; Sez. 1, Sentenza n. 5536 del 15/04/1991; conf., sotto la vigenza del codice Rocco, Sez. 4, Sentenza n. 12355 del 22/07/1985.



CAPITOLO IX

L'ATTIVITA' DI DEPISTAGGIO

E' questa, forse, la pagina più amara della vicenda in esame, come altri hanno già autorevolmente rilevato.

Non è un fuor d'opera introdurla nell'ambito della valutazione degli elementi di prova a carico di Carlo Maria Maggi.

Dagli atti processuali emerge, in effetti, la prova certa di comportamenti ascrivibili ai vertici territoriali dell'Arma dei Carabinieri e ad alti ufficiali del S.I.D., che sono incompatibili con ogni principio di lealtà e fedeltà ai compiti istituzionali loro affidati. Le distorsioni operate nel processo di trasmigrazione, verso la naturale sede giudiziaria, delle informazioni acquisite in ordine alle pericolose derive verso cui da mesi si erano avviate le frange della destra eversiva che nel Nord Italia e soprattutto in Lombardia ed in Veneto erano fortemente radicate hanno indubbiamente giovato al prosperare dell'attività di ricompattamento delle fila degli ex ordinovisti e consentito la concreta attuazione di progetti destabilizzanti dei quali sussistevano da tempo segnali inquietanti.

Nulla si è mosso. Almeno non nella direzione istituzionale. E quando pure è stato fatto, l'ottica seguita, almeno per ciò che riguarda i Servizi segreti, non è stata certo quella di consentire agli inquirenti di fare luce sull'accaduto, sulle trame sottostanti, sui responsabili.

E' doveroso domandarsi: *cui prodest?*

La risposta è fin troppo ovvia, ove si tenga conto del contesto politico dell'epoca e dell'attenzione che pezzi importanti dell'apparato, civile e militare dello Stato, e centrali di potere occulto prestavano all'evoluzione del quadro socio-politico del Paese, condividendo l'interesse - comune a potenze straniere che godevano di un osservatorio privilegiato grazie alla massiccia presenza sul territorio di basi militari e di operatori dei servizi di *intelligence* - a sostenere l'azione della destra, anche estrema, in chiave anticomunista.

L'azione di depistaggio - termine destinato ad entrare nel lessico giuridico con ben altra portata a seguito dell'introduzione dello specifico

Il Presidente est.
Anna Conforti



CORTE DI ASSISE DI APPELLO DI MILANO

Sezione Seconda

omonimo reato nel codice penale - non può avere altro senso se non quello di sviare l'attenzione della magistratura dai reali responsabili dell'attentato. E' sotto tale profilo che essa assume, in questo processo, la valenza di indizio, grave e preciso, a carico di Maggi e del suo gruppo operativo, rispetto ai quali è stata alzata una rete di protezione, fatta di ritardi, omissioni, tentennamenti, connivenze, sviamenti, cortine fumogene, che hanno gravemente pregiudicato i tempi, la durata e gli esiti delle indagini.

Ma, ancora una volta, procediamo con ordine, nel dare conto, di tali conclusioni sulla base degli atti processuali.

Si è già fatto cenno, nel trattare la posizione di Tramonte, al carteggio interno fra i vertici del S.I.D.

Trattasi di prove documentali di notevole rilevanza, in quanto dimostrano, inequivocabilmente, come l'atteggiamento dei Servizi segreti militari verso l'Autorità giudiziaria fosse tutt'altro che collaborativo.

Ritiene la Corte di accogliere *in toto* i rilievi unanimemente mossi sul punto dai difensori delle Parti civili Comune di Brescia, Natali, Trebeschi Giorgio e altri alla quasi nulla importanza attribuita a tale aspetto dalla sentenza di primo grado, appena attenuata da quella d'appello.

Per non incorrere nel rischio di ulteriori sottovalutazioni, giova ripercorrere la cronologia ed il contenuto di quel carteggio interno, che ruota attorno a due dei più importanti appunti informativi del Centro C.S. di Padova: quelli allegati alle note del 23 maggio e del 8 luglio 1974.

Sempre nel trattare la posizione di Tramonte, è stato fatto riferimento alla nota trasmessa il 23 maggio 1974 dal magg. Bottallo, capo del C.S. di Padova, al gen. Maletti ed alle peculiari caratteristiche della stessa. Trattasi, infatti, con evidenza, di una nota non ufficiale, perché manoscritta, priva di numero di protocollo e del seguente testuale tenore :
"Sig. Generale, unisco un appunto 'informale' su argomento oggetto di



CORTE DI ASSISE DI APPELLO DI MILANO

Sezione Seconda

conversazione³²⁸. Ritengo che, volendo proseguire nell'azione in maniera incisiva, esista la possibilità di individuare componenti ed intenzioni di uno o, probabilmente, due dei 'gruppi' citati".

In data 25 maggio, la risposta di Maletti, che, in calce alla medesima nota stila e sottoscrive la seguente annotazione - collegata con tanto di freccia al secondo periodo e diretta al col. Genovesi, che la riscontra - "sì. Dire con mia lettera s.n. che proceda senz'altro".

La non ufficialità del rapporto epistolare fra il capo del Reparto D e il capo del C.S. di Padova, dunque, perdura con l'ordine del primo di non protocollare neppure la risposta da dare al secondo, ordine puntualmente eseguito, come si evince dalla minuta in atti.

Segue l'annotazione manoscritta e firmata con la quale il col. Genovesi, il 10 luglio, esprime al gen. Maletti il proprio pensiero: "Non ritengo si possa dire solo 'qualcosa o due nomi', ma sono del parere che tutto, per la sua gravità, debba essere urgentemente riferito all'A.G., sia pure attraverso organi di P.G. Per le decisioni."

Quasi piccata la risposta di Maletti, il quale, il giorno successivo, scrive al suo vice: " <Dire almeno due nomi> era espressione figurata. Ritengo anch'io che della vicenda debba essere messa al corrente l'AG. Intanto, rappresentiamo ('per le decisioni') a Sig. C.S.". Con calma, con molta calma: in effetti, l'appunto riservato, contenente le informazioni della fonte Tritone di cui alla nota del 8 luglio, viene inoltrato al Capo Servizio, gen. Vito Miceli, il 13 luglio, ed all'ordine (definito "urgente") dello stesso - "Diciamo tutto agli organi P.G. interessati (conservando traccia delle segnalazioni)"- Maletti dà seguito solo il 15 luglio, demandandone al Genovesi l'esecuzione.

In realtà, nulla accade. Anzi, la documentazione proveniente dal S.I.D. dimostra che vi è stato un netto ripensamento dei vertici sull'atteggiamento da tenere.

Il 3 agosto, invero, il col. Genovesi, facendo riferimento, a strage avvenuta, alla nota inviata da Bottallo il 23 maggio, esprime a Maletti il

³²⁸ L'appunto cui si fa riferimento è quello relativo all'incontro di Tramonte con lo studente di Ferrara, interamente riportato nel capitolo relativo alla posizione del predetto imputato.



CORTE DI ASSISE DI APPELLO DI MILANO

Sezione Seconda

suo dissenso sulla comunicazione delle informazioni in loro possesso nei seguenti termini: *“Recentemente V.S. mi ha dato l’unito foglio di CS Padova. Alla luce dei recenti ed attuali fatti, sarei del parere di non ‘far procedere’ nella direzione richiesta dal Centro e di fare, invece, cadere la cosa. Un elemento di prova della non validità della fonte può scaturire dal ‘sorriso enigmatico’, a domanda sugli attentati (per dare ad intendere di saperne) e, poi, della necessità di dover acquisire notizie al riguardo. Contrasto evidente che denuncia una potenziale ‘bufala’. Per le definitive decisioni di V.S.”.*

Sconcertante la risposta di Maletti del 4 agosto, data in cui ha luogo la strage dell’*Italicus*: *“Concorderei se non dovessi rischiare anche il ‘bidone’ soprattutto ora che il nuovo fatto terroristico suggerisce intensificazione azione info nella direz. Extra dx”.*

Sta di fatto che neppure la nuova strage smuove i vertici del S.I.D. e a prevalere è ancora la linea del silenzio.

In realtà, il 17 luglio figura come trasmesso al Centro C.S. di Padova un marconigramma a firma Maletti, col quale quest’ultimo dispone che, *“qualora non ancora provveduto”*, il contenuto della nota n. 4873 del 8 luglio (si badi, non anche quello dell’appunto precedente, allegato alla nota di Bottallo) sia portato a conoscenza dell’Arma territoriale e che copia della comunicazione sia trasmessa anche all’ufficio centrale.

Trattasi, tuttavia, di un sicuro falso. Ed in effetti:

- a) il testo del marconigramma è evocativo di una precedente comunicazione di identico tenore, della quale non è stata trovata traccia;
- b) è in atti altro marconigramma a firma di Maletti, recante la data del 13 luglio ed indirizzato ai Centri C.S. ed al Raggruppamento degli stessi, col quale veniva raccomandata la massima vigilanza verso ex appartenenti al Fronte Nazionale, ad Ordine Nuovo e al M.A.R. avendo varie fonti segnalato la possibilità di attentati eversivi su scala nazionale tra il 10 e il 15 agosto, ma, nel contempo veniva inibita, fino a nuovo ordine, la comunicazione delle informazioni anzidette all’Arma dei Carabinieri, alla Polizia di Stato ed alle Autorità militari.
- c) non si è trovata traccia neppure dell’avvenuta comunicazione all’Arma territoriale e tanto meno di un riscontro da parte di quest’ultima,



CORTE DI ASSISE DI APPELLO DI MILANO

Sezione Seconda

nonostante l'esplicita richiesta in tal senso, contenuta nel marconigramma;

- d) il mar. Felli ha escluso di avere avuto notizia di quel comunicato;
- e) l'11 novembre 1980 è stato sequestrato, presso l'abitazione del gen. Maletti, un appunto relativo all'incontro tenutosi il 6 agosto 1974 presso il S.I.D. con tutti i capi dei centri territoriali, dal quale emerge che, ancora a quella data Bottallo chiedeva istruzioni sulle modalità con cui comunicare ai CC. ed alla Polizia notizie destinate ad essere trasfuse in atti di polizia giudiziaria;
- f) a metà agosto ancora non era stata effettuata alcuna segnalazione, posto che, con nota del 7 agosto, il gen. Maletti rappresenta al gen. Miceli che il Centro di Padova "ha un'ottima fonte (Tritone) che potrebbe essere bruciata da un'intempestiva segnalazione agli organi di P.G." e che Miceli, con nota del 14 agosto, risponde: "attendiamo seguito da PD".

Il marconigramma del 17 luglio aveva, dunque, la funzione di "coprire" artificiosamente il perdurante vuoto di notizie all'A.G. ed agli organi di polizia giudiziaria su quanto appreso dalla fonte *Tritone*.

Ma l'azione depistante del S.I.D. si manifesta in termini ancora più eclatanti proprio in sede giudiziaria.

Sentito dal G.I. Vino il 29 agosto 1974, il gen. Maletti, infatti, lungi dal riferire le allarmanti notizie fornite da Tritone, nell'imminenza della strage e subito dopo di essa, su Maggi, sul gruppo ordinovista veneto e sui suoi collegamenti, ha indicato agli inquirenti tutt'altra pista, consigliando loro di indagare in Valtellina, sugli appartenenti al M.A.R.; pista sicuramente falsa, in quanto il M.A.R. era di fatto non operativo dopo l'arresto del suo capo, Carlo Fumagalli, il 9 maggio 1974.

E di questo il gen. Maletti, collettore di tutte le notizie riservate dei vari Centri di controspionaggio, era ben consapevole. Così come era ben consapevole che le notizie fornite da *Tritone* erano attendibili, avendo egli stesso accreditato la fonte presso il capo del S.I.D., definendola "ottima". Risulta, in tal modo, evidente che il S.I.D. non ha scelto la via del silenzio per (o solo per) tutelare la propria fonte, ma ha voluto coprire quelli che sapeva essere i reali colpevoli della strage.

Il Presidente est
Anna Conforti



CORTE DI ASSISE DI APPELLO DI MILANO

Sezione Seconda

Solo leggendo la trascrizione delle dichiarazioni rese dal gen. Maletti alla Corte d'Assise di Brescia - che si ritiene opportuno riportare integralmente nella parte *de qua* - può, d'altra parte, cogliersi l'impudenza dell'alto militare nel negare l'evidenza e confermare, ancora, a distanza di decenni, l'identico atteggiamento fuorviante e gravemente omissivo tenuto all'epoca dei fatti. Non senza sottolineare che i vuoti di memoria del teste non si giustificano a fronte di due osservazioni: l'una, che le domande rivoltegli non riguardavano fatti marginali, di cui il tempo avrebbe potuto cancellare la memoria, ma una delle stragi più emblematiche degli intrecci di potere sui quali il Servizio, ai cui vertici era collocato Maletti, aveva incentrato la propria attenzione; l'altra, che lo stesso teste mostra di avere memoria precisa di tanti minuziosi particolari di vicende ben meno eclatanti.

Questo il testo della trascrizione dell'esame dibattimentale del gen. Maletti, svoltosi, in videoconferenza con la città di Pretoria, davanti la Corte bresciana:

"DOMANDA - Poi dopo ne ripareremo. Senta, noi ci occupiamo di Piazza della Loggia, della strage del 28 di maggio. Quindi lei in quel momento era il capo del reparto D da circa tre anni. È un evento che...

RISPOSTA - Sì, mi ricordo l'evento!

DOMANDA - Ci dica tutto quello che ricorda, se vennero prese delle iniziative, se ha ricevuto delle informazioni, poi dopo ritorneremo con alcuni appunti, però è bene che dica da solo prima con la sua memoria che cosa ricorda di quel periodo.

RISPOSTA - Per quanto riguarda l'attività informativa, a parte il fatto che ricordo molto poco dell'evento della Loggia, a parte l'evento stesso, il reparto D non fece molto, perché non avevamo, sul momento, delle fonti utilizzabili. Inoltre una nostra attività avrebbe probabilmente intralciato l'attività delle forze dell'ordine, Polizia e Carabinieri, che stavano già indagando ed avevano una loro rete di informatori che a noi mancava in particolare a Brescia. Quindi ricordo molto poco di quell'evento - ripeto - per quanto riguarda la attività informativa. Se qualcosa fu scritto dai centri interessati, ripeto, si dovrebbe trovare agli atti.

DOMANDA - Io le chiedo se lei è al corrente che uno dei nostri imputati era una fonte del SID. Maurizio Tramonte lei l'ha sentito nominare? La fonte Tritone.



CORTE DI ASSISE DI APPELLO DI MILANO

Sezione Seconda

RISPOSTA - No, non ne sono al corrente, faccio ancora presente che le fonti erano note al capo del reparto D solamente con il nome di copertura.

DOMANDA - Come Tritone?

RISPOSTA - Gli elenchi dei nominativi li aveva il reparto D ma erano gestiti, sia i nominativi sia i compensi, sia - ovviamente - l'utilizzazione, dai vari centri. E quindi io non connetto il nome di fonte Tritone con quello del signor Tramonte.

DOMANDA - Questo glielo dico perché vi è un appunto del 7 agosto del 1974, quindi posteriore rispetto alla strage di Piazza della Loggia, vi è un appunto..., non un appunto, un'annotazione, una nota a sua firma su carta intestata del reparto D, in cui lei scrive al capo del servizio, quindi presumibilmente Miceli, e riferisce "capo centro Padova, ha un'ottima fonte, quella che qui viene citata in allegato Tritone, che potrebbe essere bruciata da un'improvvisa segnalazione agli organi di Polizia Giudiziaria". Poi nell'appunto si fa riferimento ad un fatto...

RISPOSTA - Non ricordo questo mio appunto.

INTERVENTO DEL PRESIDENTE - L'appunto è a sua firma e fa chiaro riferimento alla fonte Tritone.

RISPOSTA - Ricordo che io di solito siglavo gli appunti per il capo servizio, ma non mi ricordo questo particolare punto di segnalazione al capo servizio.

DOMANDA - Non si ricorda di questa segnalazione.

RISPOSTA - Neanche la fonte Tritone mi dice niente.

DOMANDA - Cioè in questo momento la fonte Tritone non le dice niente?

RISPOSTA - No, quello che mi ha detto lei, dottore, ma non mi richiama alcun ricordo.

DOMANDA - Senta ma capitava spesso che lei parlasse con il capo servizio di fonti, chiamandole, fornendo dei giudizi, formulando delle ipotesi, o è un fatto abbastanza raro?

RISPOSTA - Era una cosa rara. Ricordo alcuni episodi, ma ben pochi. Fonti... tra l'altro una delle fonti di estrema destra, ma non Tritone"³²⁹.

³²⁹ V. verb. ud.23.4.2010, fgg. 12-16



CORTE DI ASSISE DI APPELLO DI MILANO

Sezione Seconda

Ed ancora, con riguardo alle dichiarazioni rese al G.I. Vino, nell'agosto 1974:

“DOMANDA – Quindi, generale, lei disse al Giudice di Brescia il 29 agosto: “Per ora le fonti non ci hanno portato ad acquisire elementi di consistenza tale da potere essere forniti alla Autorità Giudiziaria, gli accertamenti sono in corso”. Le chiedo se può darci una spiegazione, tenendo conto che siamo al 29 agosto del '74, abbiamo visto in parallelo le informative di Tritone, questa importanza il SID avesse attribuito a quelle informative e con quale attenzione avesse ordinato al centro C.S. di Padova di comunicare ai Carabinieri quelle notizie, che sicuramente parlavano in qualche modo dell'attentato di Brescia. Qui però si afferma il 29 agosto, quindi in epoca successiva, che in realtà le fonti non avevano dato ancora nessuna indicazione. Se può spiegarci il senso di questa risposta, non è un addebito che le viene mosso, ma le chiedo una spiegazione, se è possibile darla.

RISPOSTA – Non ne ho idea, oggi proprio non ho idea del ragionamento che stava alla base della mia risposta al Giudice di Brescia. Potrebbe darsi che una delle ragioni fosse proprio quella di non rivelare il nome di una fonte, nel caso specifico Tritone, ma a parte questo non so dire quale ragione avessi di non dire niente di interessante al Giudice di Brescia. Per altro ho fatto presente che noi avevamo già informato, o intendevamo informare l'Autorità Giudiziaria tramite il centro di Padova, come è noto. Quindi non era una mancanza di lealtà nei confronti del Giudice, molto probabilmente era il desiderio di coprire la fonte, il cui nome avremmo probabilmente, necessariamente dovuto rivelare quando ancora erano in corso contatti da parte della fonte con elementi eversivi.

DOMANDA – Ma è chiaro che la fonte doveva essere tutelata, ma le notizie che la fonte aveva fornito potevano essere svelate, pur tenendo coperta la fonte, così come pure si dice al centro C.S. di Padova di comunicare all'Arma territoriale i contenuti di quelle informative, ovviamente tenendo coperto il nome del fonte.

INTERVENTO DEL PRESIDENTE – Perché c'è un contrasto tra: dite due nomi alla Autorità Giudiziaria, o dite i nomi alla Autorità Giudiziaria, e poi dire al Giudice che non ci sono fonti, non ci sono accertamenti utili al riguardo.



CORTE DI ASSISE DI APPELLO DI MILANO

Sezione Seconda

RISPOSTA - Ripeto, io adesso non ricordo per quale ragione non abbia dato le informazioni che il Giudice di Brescia si attendeva da me. Ma faccio notare che la Giustizia era comunque stata allentata, attivata dal centro di Padova. Quindi il...

INTERVENTO DEL PRESIDENTE - Sì, ma lei non ne aveva ricevuto riscontro di tutto ciò. Nel momento in cui il Giudice...?

RISPOSTA - ...senz'altro aveva preso contatto con la Autorità Giudiziaria di Padova, oltre che informare i suoi superiori a Milano e Roma. Non era necessario che io avessi conferma, perché quando io davo l'ordine di effettuare un'operazione, l'ordine veniva eseguito, a meno che non fosse impossibile. Se avessi ricevuto la comunicazione... (parola incomprensibile) questo poteva anche tardare.

INTERVENTO DEL PRESIDENTE - Nel momento in cui ci si trova di fronte a quella Autorità Giudiziaria, alla quale si sono inviati atti o si è data disposizione di inviare atti, come mai non dire alla stessa Autorità Giudiziaria: ma avete ricevuto quegli atti? Vi sono stati inviati quegli atti? Sapete che ci sono delle fonti? Sapete che ci sono degli accertamenti? C'è una contraddizione tra quanto detto al Giudice nell'agosto ed il precedente comportamento.

RISPOSTA - Giudice, non so perché io non lo abbia detto, ad ogni modo sono cose che non ricordo oggi, non so quali motivi mi abbiano indotto a dire a Padova ma non a Brescia. Non posso dire oggi se... quale fosse la logica.

INTERVENTO DEL PRESIDENTE - Va bene, andiamo avanti.

DOMANDA - Lei ricorda se venne formulata da parte sua qualche ipotesi in ordine ai responsabili della strage di Brescia, dove dovessero essere collocati, in occasione di quella escussione da parte del Giudice di Brescia?

RISPOSTA - Io non ricordo neanche di essere stato interrogato dal Giudice di Brescia. Mi chiarite voi le idee? Non posso dire cosa abbia detto al Giudice.

DOMANDA - Le leggo quello che disse, generale “.

(N.d.r.: seguono le opposizioni dei vari difensori, respinte dal Presidente della Corte. Quindi, riprende l'esame del P.M.).

“DOMANDA - Generale, lei disse: “Per quanto riguarda la strage di Brescia, dal complesso degli elementi raccolti si potrebbe inquadrare l'attentato in un programma eversivo di matrice di estrema destra”.

RISPOSTA - Mi fa piacere che me l'abbia ricordato.

DOMANDA - Vado avanti a leggere, così poi ci dà una risposta complessiva: “Si potrebbe pensare ad un collegamento con gruppi aventi la base di azione in

Il Presidente est.
Anza Conforti



CORTE DI ASSISE DI APPELLO DI MILANO

Sezione Seconda

Valtellina, e quindi ad un collegamento con Fumagalli, che aveva a suo tempo manifestato intenzioni eversive violente e che aveva una sua base in Valtellina”.

RISPOSTA – Ripeto, non ricordo, ad ogni modo...

DOMANDA – “Potrebbe ravvisarsi in via ipotetica anche un collegamento dell’attentato con gli altri gruppi di estrema destra eventualmente legati da rapporti a gruppi stranieri. Si tratta però pur sempre di ipotesi”. La domanda è intanto se ricorda di avere detto queste cose, ma immagino di no, sono passati troppi anni. Da parte mia c’è il tentativo di capire perché venga formulata un’ipotesi in direzione di Fumagalli, a fronte di notizie che indicano i nomi di Romani, di Maggi, di Rauti...”

(N.d.r.: seguono opposizioni da parte della Difesa, respinte dal Presidente)

“INTERVENTO DEL PRESIDENTE – È tornato il collegamento. Le domande sono due: dato che aveva formulato un’ipotesi con riferimento al gruppo della Valtellina di Fumagalli,

quali elementi aveva per potere indicare quella pista come ipotesi, ma pur sempre una pista investigativa?

RISPOSTA – Elementi informativi scritti non ne ricordo, ma elementi informativi verbali erano molto probabilmente alla base della mia segnalazione al Giudice di Brescia.

INTERVENTO DEL PRESIDENTE – La seconda domanda è: come mai, dato che invece c’erano informazioni scritte che provenivano dal centro di Padova, di diverso tenore rispetto a Fumagalli, come mai al Giudice non si prospettò questa ulteriore informazione?

RISPOSTA – Questo non glielo so dire, proprio non ricordo il corso della conversazione, e se tutto quanto sia stato riferito come io ho detto, oppure sia stato sintetizzato. Ad ogni modo io ho parlato del gruppo Fumagalli probabilmente, ripeto probabilmente, non citando Padova, nel convincimento, come vi ho già detto, che la Magistratura di Padova fosse naturalmente pronta a fornire notizie anche su cose di interesse di Brescia.

DOMANDA – Ricorda chi verbalmente aveva accostato il gruppo Fumagalli alla strage di Brescia?

RISPOSTA – No, non ricordo”³³⁰.

³³⁰ V. verb. ud. 4.5.2010, fgg. 36 e ss.



CORTE DI ASSISE DI APPELLO DI MILANO

Sezione Seconda

Non meno significativa delle scelte depistanti del S.I.D., anche a livello territoriale, è la palese falsificazione della data in cui sono state raccolte le informazioni di *Tritone* riversate nell'appunto allegato alla nota n. 4873, resasi necessaria per "coprire" il ritardo enorme nella loro comunicazione formale al Reparto D, non certo imputabile alla risibile spiegazione, fatta propria dalla Difesa di Maggi, dell'assenza per ferie del magg. Bottallo. Falsificazione che lo stesso Felli, nelle sue ultime dichiarazioni, è stato costretto a riconoscere.

Nell'identica direzione va l'incredibile decisione di distruggere gli archivi dei Centri territoriali, ed in particolare quello di Padova, adottata, a dire di Bottallo, intorno al 1984-1985 dall'ammiraglio Martini, all'epoca capo del S.I.S.M.I.

Al riguardo non può non condividersi il rilievo dei difensori delle Parti civili circa l'interesse dei Servizi alla soppressione del materiale informativo contenuto negli archivi alla luce anche delle dichiarazioni rese da Vincenzo Vinciguerra in epoca concomitante o prossima all'ordine di distruzione. Questi, infatti, sentito dal G.I. di Brescia il 6 maggio 1985, aveva indicato i responsabili delle stragi, inclusa quella di Brescia, *"nel gruppo di Ordine Nuovo collegato con ambienti di potere ed apparati dello Stato; area che vedeva nella strage lo strumento per creare la punta massima di disordine al fine di ristabilire <l'ordine>"*.

Una conferma, in tal senso, si desume anche dall'immotivata decisione del S.I.D. di troncare il rapporto con la fonte "Turco" (alias Gianni Casalini) nonostante questa stesse riferendo notizie assai interessanti sui collegamenti fra il gruppo ordinovista di Venezia-Mestre e le stragi.

Non va dimenticato che il ten. col. Del Gaudio - figurante fra gli iscritti alla Loggia P2 (fasc. n. 117), nonostante abbia negato di avere accettato l'invito in tal senso rivoltogli da Licio Gelli - è stato condannato a Venezia per falsa testimonianza proprio in relazione alla vicenda "Turco".

Dell'atteggiamento "protettivo" del S.I.D. nei confronti dell'estrema destra all'epoca dei fatti è, d'altra parte, traccia negli appunti di Felli.

Il Presidente est.
Anna Conforti



CORTE DI ASSISE DI APPELLO DI MILANO

Sezione Seconda

Successivamente alla strage, infatti, *Tritone*, nell'appunto allegato alla nota n. 6748 del 4.10.1974, riferisce che Giangastone Romani, prendendo spunto dal "caso Giannettini" e dal recente rapporto del S.I.D. sulle "trame nere", "ha confidato ad alcuni suoi seguaci che i servizi segreti italiani hanno agito disonestamente, ricattando e tradendo i propri collaboratori. Pur criticando aspramente le 'spie', Romani sostiene che esse erano state certamente indotte a collaborare col S.I.D. da certi atteggiamenti di <simpatia> da esso assunti in passato nei confronti dell'estrema destra".

L'appunto prosegue con la rappresentazione dell'intento dell'estrema destra di "far pagare" al S.I.D. il suo "voltafaccia" e dell'elaborazione in corso di un piano ritorsivo, fondato sull'indicazione di piste false, in modo da screditare i Servizi e determinare la rimozione dei vertici del S.I.D.

Non meno sintomatica della speciale protezione di cui il gruppo ordinovista facente capo a Maggi godeva anche da parte dei vertici territoriali dell'Arma dei carabinieri, è l'inerzia tenuta dal Gruppo di Padova, diretto dal ten. col. Manlio del Gaudio, a fronte di informazioni allarmanti ricevute in tempo reale dal Centro C.S. di Padova, grazie allo stretto rapporto personale intercorrente fra lo stesso Del Gaudio ed il magg. Bottallo, legame di cui danno prova le dichiarazioni del cap. Traverso³³¹ (all'epoca, vice di Bottallo), del mar. Guerriero (in forza al Nucleo Informativo CC. di Padova)³³² e del dattilografo del Centro C.S. di Padova, Todaro.

Il tema è già stato in parte trattato con riferimento all'appunto del 6 luglio. In questa sede si intende dare spazio alle puntuali osservazioni del P.M. e delle altre Parti appellanti circa l'anomalo comportamento dei vertici territoriali dell'Arma.

E' incontestabile che in tre R.I.S. - rispettivamente del 7 giugno, del 20 luglio e del 3 agosto 1974 - del Gruppo Carabinieri di Padova, sottoscritti dal comandante Del Gaudio ed indirizzati ai superiori gerarchici, siano riversate informazioni rese da *Tritone* a Felli.

³³¹ V. verb. ud. 24.6.2010.

³³² V. verbali acquisiti agli atti.



CORTE DI ASSISE DI APPELLO DI MILANO

Sezione Seconda

Invero, nel R.I.S. del 7 giugno si fa riferimento:

- a) alla costituzione in itinere di una nuova organizzazione, includente *"gli sbandati di Ordine Nuovo"* ed avente due facce : *"una palese, sotto forma di circoli culturali, l'altra, occulta, strutturata in gruppi ristrettissimi per dare vita ad azioni contro obiettivi scelti di volta in volta"*;
- b) alle iniziative programmate per Padova, indicate in azioni di volantaggio, attacchi diffamatori e minacciosi contro il Procuratore Fais ed illustrazione degli scopi politici dell'organizzazione stessa, ovvero *"difendere, anche con la violenza, gli estremisti di destra ingiustamente perseguitati; attaccare le strutture del sistema borghese, del parlamentarismo e del marxismo"*.

Elementi, quelli sub a), che si ritrovano nell'appunto allegato alla nota n. 4873 del 8 luglio e, quelli sub b), nell'appunto allegato alla nota s.n. del 23 maggio.

Del pari, nel R.I.S. del 20 luglio sono riportate, quanto alla struttura ed alle modalità operative della neo-formazione (*"organico molto ristretto; elementi di media età e di provata fede politica; operare nel terreno dell'azione violenta contro obiettivi scelti di volta in volta"*), nonché ai canali di rifornimento delle armi *"tramite autotreni TIR provenienti dall'Olanda"*, informazioni trasfuse negli appunti allegati alle note n. 4873 e n. 5120 del 16 luglio.

Il R.I.S. del 3 agosto, infine, ricalca le informazioni di *Tritone*, riportate nell'appunto allegato alla nota n. 5519 del 3 agosto 1974, quanto alla riunione dei vertici ordinovisti, incluso Rauti, prevista a breve a Roma, alla mobilitazione di aderenti alla destra rivoluzionaria in occasione del processo a carico di Franco Freda, a Catanzaro, ed allo spostamento del teatro d'azione dei gruppi rivoluzionari dalle grandi città ai piccoli centri per sfuggire all'apparato repressivo, maggiormente organizzato nelle prime.

Vero è che - come sottolineano i giudici d'appello di Brescia - i rapporti di Del Gaudio sono tutti successivi alla strage e che, seppure la datazione della nota n. 4873 sia falsa, non si ha prova dell'acquisizione delle informazioni relative alla riunione di Abano prima del 28 maggio. Ma

Il Presidente est.
Anna Conforti



CORTE DI ASSISE DI APPELLO DI MILANO

Sezione Seconda

non è questo il punto. Non si sta qui valutando il coinvolgimento di Del Gaudio, o di altri ufficiali dell'Arma, nella strage, quanto la rilevanza di una condotta *post factum* tanto gravemente omissiva da apparire fuorviante, sulle cui ragioni occorre interrogarsi.

Il ten. col. Del Gaudio risulta al corrente delle informazioni di Tramonte sulla riunione di Abano quanto meno dal 7 giugno, nove giorni dopo l'attentato. E, in base alla testimonianza del cap. Traverso, può fondatamente ritenersi che egli abbia preso visione, sia pure non in un unico contesto ove si tenga conto della datazione dei fatti di cui ai punti 7-13, dell'intero contenuto degli appunti da cui aveva tratto le informazioni contenute nei tre R.I.S. menzionati. Il teste Traverso ha, infatti, riferito in dibattimento che, per prassi, al comandante dell'Arma territoriale era consentito leggere le informative complesse - quali oggettivamente erano, quanto meno, quelle allegate alla nota n. 4873 ed a quella s.n. del 23 maggio - e prendere appunti. Orbene, in quelle informative erano contenute notizie che avrebbero allarmato chiunque, tanto più alla luce del tragico evento verificatosi tre giorni dopo la riunione di Abano e ad una settimana dall'incontro della fonte con lo studente di Ferrara. Ma, quel che più conta, nell'appunto allegato alla nota n. 4873 - nel quale si faceva esplicita menzione della struttura, delle modalità operative, del programma, della dirigenza, della denominazione, delle vie di approvvigionamento di armi, della sostanziale rivendicazione della strage di Brescia - erano menzionati i nominativi di Maggi, di Romani, di Rauti, di Melioli, Francesconi Sartori, soggetti dal profilo politico ben definito, sui quali era doveroso attivare immediatamente le indagini.

Ciò nondimeno, nessun significativo accertamento risulta avviato nella direzione indicata a chiare lettere dalla fonte del S.I.D.

E', d'altra parte, corretto il rilievo del P.M. secondo cui, se il S.I.D. poteva avere delle remore a "bruciare" la sua fonte, i CC. non avevano alcuna ragione di omettere o ritardare accertamenti doverosi, che avrebbero potuto avviare anche di iniziativa, con servizi di appostamento, pedinamenti, perquisizioni o intercettazioni tanto più che, all'epoca,



CORTE DI ASSISE DI APPELLO DI MILANO

Sezione Seconda

l'attivazione di queste ultime era consentita anche sulla base di notizie provenienti da fonte confidenziale.

Al contrario tutti gli sforzi investigativi si sono concentrati sulle figure di Buzzi e di Angelino Papa - apparentemente reo confesso, ma in realtà vittima di violenze (restrizione carceraria in condizioni degradate ed antiigieniche, soprusi, interrogatori lunghissimi protratti fino a notte inoltrata e lusinghe, promessa di ingenti somme poste a sua disposizione dopo una confessione, tutti strumenti di una pressione psicologica, alla cui violenza non aveva retto la fragile personalità dell'imputato, vero e proprio capro espiatorio - con i risultati che sono noti. Ciò, anche grazie all'impegno del cap. Delfino, la cui definitiva assoluzione non elimina del tutto le ombre che la stessa Corte d'Assise d'Appello di Brescia ha colto nel suo comportamento, caratterizzato da *"plurimi atti abusivi"* e da rapporti non troppo limpidi *"con frange estremiste di destra"*, da una frenetica e spregiudicata attività investigativa, troppo marcatamente orientata, che ha poi finito per inquinare le risultanze probatorie e che, seppure riferibile all'iniziativa del giudice Arcai, ha trovato in Delfino un assai solerte conduttore.

Ed il fatto che la Cassazione abbia sancito la correttezza del ragionamento probatorio che ha portato la Corte bresciana ad assolvere Delfino, nulla toglie alla rilevanza delle connotazioni negative che l'attività investigativa dell'ex imputato assume nella ricostruzione dell'opera di sviamento delle indagini posta in essere da alcuni settori dell'Arma. Peraltro, la stessa Cassazione non ha ritenuto inverosimile l'ipotesi che Delfino abbia depistato le indagini, orientandole verso Buzzi. La Corte - investita, si sottolinea, del giudizio relativo alla responsabilità di Delfino quale imputato della strage - si è, invero, limitata ad affermare che la circostanza avrebbe comunque *"scarso peso probatorio; anche in considerazione del fatto che l'eventuale depistaggio operato dall'ufficiale, in mancanza di ulteriori atti di compartecipazione nel fatto criminoso, configurerebbe un semplice favoreggiamento che ad oggi sarebbe ampiamente prescritto"*³³³.

³³³ V. fg. 80, p. 69, sentenza di rinvio.



CORTE DI ASSISE DI APPELLO DI MILANO

Sezione Seconda

In conclusione, ritiene la Corte che l'attività di depistaggio attuata dal S.I.D., il silenzio mantenuto da Del Gaudio sulla riunione di Abano e sull'identità dei partecipi, in uno con l'inerzia conseguente, a fronte di informazioni reputate attendibili che orientavano chiaramente verso la pista veneta ed in particolare verso il gruppo facente capo a Maggi, non siano altrimenti spiegabili se non con la scelta di dare copertura ai responsabili della strage.

Ne deriva che anche tale circostanza assume valenza di indizio grave e preciso, che va nella medesima direzione delle altre risultanze probatorie che supportano l'assunto accusatorio.



CAPITOLO X

CONCLUSIONI

Le conclusioni, all'esito della rivisitazione del materiale probatorio, demandata a questa Corte, sono obbligate. Tutti gli elementi evidenziati convergono, invero, inequivocabilmente, nel senso della colpevolezza di Carlo Maria Maggi, soggetto che, nell'ambito della destra eversiva cui la strage è sicuramente riconducibile, era l'unica figura che, all'epoca dei fatti, coniugava ad un tempo:

- l'ideologia stragista,
- il fervente, instancabile attivismo per riorganizzare in Ordine Nero gli orfani del disciolto Ordine Nuovo ed "i cani sciolti" dell'estremismo neofascista,
- il carisma per svolgere un ruolo assolutamente centrale in tale opera di ricostituzione,
- un gruppo di cui disporre, avente struttura militare e capacità di organizzare attentati, già operativo, con ramificazioni in più zone del Nord Italia,
- più canali di approvvigionamento di armi ed esplosivi,
- la disponibilità di gelignite, esplosivo utilizzato per il confezionamento dell'ordigno fatto detonare in piazza della Loggia,
- la disponibilità di un armiere con le capacità tecniche di Digilio per confezionare quell'ordigno o comunque intervenire alla bisogna,
- la rete di collegamenti necessari per completare la fase esecutiva dell'attentato, senza "sporcarsi le mani",
- la consapevolezza, maturata attraverso le molteplici riunioni preparatorie anche con militari italiani ed americani, di poter contare, a livello locale e non solo, sulle simpatie e sulle coperture - se non addirittura sull'appoggio diretto - di appartenenti agli apparati dello Stato ed ai servizi di sicurezza, nazionali ed esteri.



CORTE DI ASSISE DI APPELLO DI MILANO

Sezione Seconda

Ma a segnare il passaggio dalla mera possibilità o probabilità a quella dell'effettivo agito concorrono altri elementi probatori, che vanno a saldarsi su quel terreno fertile, stringendosi, in un succedersi di azioni concentriche, attorno alla figura di Maggi.

Gli appunti del mar. Felli, innanzi tutto.

Questi, invero:

- forniscono la cronaca in diretta della nascita di Ordine Nero dalle ceneri di Ordine Nuovo prima della strage;
- riportano il ruolo centrale di Maggi nell'ambito della riunione di chiara natura eversiva, svoltasi, tre giorni prima della strage, quando già la manifestazione antifascista del 28 maggio era stata indetta;
- evidenziano, attraverso il collegamento degli appunti informativi allegati alle note del 23 maggio, del 8 luglio e del 8 agosto 1974, l'assoluta identità ideologica, programmatica e strutturale fra l'organizzazione di cui parla a Tramonte lo studente di Ferrara, già attiva in alcune città del Centro Nord, e quella oggetto del "monologo" di Maggi in quella riunione, nonché di quella oggetto del successivo proclama di Bellinzona;
- pongono in luce, quanto alla figura dello studente di Ferrara, elementi che depongono per l'identificazione dello stesso in Giovanni Melioli, fondatore, a Rovigo, di una cellula ordinovista intestata a Codreanu, denominazione che compare nel volantino di rivendicazione della strage;
- evidenziano la stima e la fiducia che Maggi nutre verso Melioli, nonostante la sua vicinanza ad *Anno Zero*.

In secondo luogo, le dichiarazioni dibattimentali rese da Maurizio Tramonte nel processo per la strage di piazza Fontana, confermate del contenuto degli appunti - in coerenza con quanto affermato dal teste Felli e delle dichiarazioni istruttorie sul carattere preparatorio della strage che ebbe la riunione di Abano.

Dichiarazioni che, da un lato non sono validamente contraddette dalla successiva ritrattazione - del tutto inattendibile - e, dall'altro, trovano riscontro nelle testimonianze di Zotto e Gerardini.



CORTE DI ASSISE DI APPELLO DI MILANO

Sezione Seconda

Non solo, ma sono accomunate, nell'attribuzione a Maggi del ruolo di organizzatore e mandante della strage, a quelle di Digilio, a loro volta riscontrate, sul punto specifico, dal contenuto dell'intercettazione Raho-Battiston e dalle dichiarazioni di quest'ultimo. Con un conseguente effetto di reciproco riscontro e di rafforzamento della rispettiva efficacia probatoria.

I giudici di Brescia, sia in primo che in secondo grado, hanno fatto tabula rasa dei punti di contatto fra le dichiarazioni di Digilio e quelle di Tramonte, affermando l'assoluta incompatibilità delle versioni rese dagli stessi.

Questa Corte dissente da tali conclusioni, che - come stigmatizzato dalla sentenza di annullamento - sono frutto di una valutazione estremamente parcellizzata e decontestualizzata degli elementi di prova.

Già in sede cautelare - come peraltro rilevato dai P.M. appellanti e riportato nella stessa sentenza della Corte d'Assise d'Appello - la Cassazione aveva ripetutamente censurato l'iter argomentativo dei giudici bresciani. In particolare, sul tema della sovrapposibilità delle due versioni anzidette, i giudici di legittimità hanno rilevato come il provvedimento impugnato esprimesse *"un'analisi quasi ragionieristica dei punti di non perfetta coincidenza fra le due versioni, posto che non solo il decorso del tempo, ma anche la diversa ottica dei protagonisti può valorizzare o sottovalutare circostanze che, lette dall'esterno in maniera pignola, possono in qualunque caso apparire 'divergenti'. Senza dimenticare che una sovrapposizione di versioni assolutamente speculari aprirebbe il fianco al sospetto del 'previo accordo' fra i dichiaranti"*³³⁴.

Valutazione analoga è stata espressa dalla Suprema Corte nella sentenza n. 34534 del 2.7.2001³³⁵, nella quale si osserva che *"... il provvedimento*

³³⁴ Così, la sentenza 6 novembre 2003, con la quale era stato deciso il ricorso della difesa Zorzi avverso l'ordinanza del Tribunale del Riesame di Brescia del 4 dicembre 2002 (emessa a seguito di annullamento con rinvio della Cassazione del 20 giugno 2002) di applicazione al predetto indagato della misura della custodia cautelare in carcere.

³³⁵ relativa al ricorso del P.M. di Brescia e dell'imputato Tramonte avverso l'ordinanza del Tribunale del riesame di Brescia in data 1.12.2001, con la quale era stata rigettata la richiesta



CORTE DI ASSISE DI APPELLO DI MILANO

Sezione Seconda

denunciato, in un'esasperata opera di segmentazione del quadro complessivo, mostra di rifuggire dalle regole di coerenza e completezza che devono designare una corretta motivazione perché questa non degradi nel vizio di cui all'art.606, comma 1, lettera e, c.p.p.. Si allude, più in particolare, all'esame sistematico degli ulteriori elementi indiziari, pur minuziosamente analizzati dal giudice a quo, ma in un contesto avulso dal complessivo assetto sottoposto a verifica".

Indubbiamente, la valutazione da compiere in questa sede, soggiace a criteri più rigorosi. Ma è anche vero che beneficia dell'apporto di un materiale probatorio ben più vasto e consolidato, di quello disponibile nel giudizio cautelare

In effetti, Digilio e Tramonte avevano angoli di osservazione diversi, che necessariamente li hanno portati a cogliere spaccati della realtà non coincidenti.

Digilio era e doveva rimanere un "quadro occulto" di Ordine Nuovo, come tale poco partecipe alle riunioni del gruppo. Al contrario di Tramonte, che, come è documentato dagli appunti di Felli, vi partecipava assiduamente.

I due avevano età, origini, formazione (anche politica), legami personali e frequentazioni diversi, tant'è che non si conoscevano.

A titolo meramente esemplificativo basta ricordare che Tramonte era vicino a Giangastone Romani, del quale frequentava l'abitazione, mentre non risulta avesse rapporti con Soffiati, cui era, invece, legato Digilio. Quest'ultimo sapeva appena chi fosse Melioli, laddove Tramonte aveva con lo stesso i rapporti ben più stretti che traspaiono dagli appunti relativi agli incontri con lo studente di Ferrara.

Tramonte aveva maturato le sue scelte politiche all'interno del M.S.I., per poi avvicinarsi sempre più all'ala dissidente padovana, fino ad entrare in Ordine Nuovo al seguito di Fachini. Digilio aveva stabilito da subito un rapporto diretto, anche personale, con Maggi all'interno di Ordine Nuovo.

Non c'è, dunque, da stupirsi che Tramonte nulla racconti delle cene di Rovigo e Colognola e che Digilio, dal proprio canto, non riferisca

della Procura di applicazione della custodia in carcere nei confronti di Maggi e Zorzi, mentre era stata accolta quella a carico di Tramonte.



CORTE DI ASSISE DI APPELLO DI MILANO

Sezione Seconda

alcunchè delle riunioni a casa di Romani e, in particolare, di quella del 25 maggio.

Ciò che, per contro, assume rilevanza probatoria - tanto più marcata per l'assoluta autonomia dei due dichiaranti, che, si ripete, non si conoscevano - è che entrambi riferiscano della centralità del ruolo di Maggi nell'attività di riorganizzazione delle frange più estreme delle forze eversive di destra, nel periodo immediatamente precedente la strage, per bloccare con metodi violenti i fermenti progressisti in atto nella società civile e destabilizzare il sistema politico attraverso azioni terroristiche eclatanti; nonché del preannuncio di imminenti attentati nel Nord Italia, delle riunioni preparatorie in tal senso e, quel che più conta, del diretto coinvolgimento dello stesso Maggi nella fase ideativa ed organizzativa dell'attentato del 28 maggio.

Obiezione ricorrente della Difesa è che le dichiarazioni di Tramonte non coincidono con quelle di Digilio quanto alla provenienza ed ai passaggi dell'esplosivo, nonché all'identità del o dei soggetti incaricati di posizionare l'ordigno in piazza della Loggia.

Va ribadito, in merito, che questo non è un processo per chiamata a carico degli esecutori materiali dei reati, sicchè le dichiarazioni accusatorie dei predetti acquistano rilevanza solo se coincidono anche nella parte relativa alla fase prettamente esecutiva. Stiamo trattando un processo indiziario a carico del mandante di un reato dall'organizzazione assai complessa, nel cui ambito generale la materiale collocazione dell'ordigno rappresenta un *minus*.

Peraltro, Digilio ha indicato Soffiati come il trasportatore dell'ordigno, ma nulla ha specificato sull'autore materiale del posizionamento di questo. Né possono cogliersi insanabili divergenze fra l'indicazione di "qualcuno delle S.A.M." come destinatario a Milano e la versione di Tramonte, giacchè nulla è dato sapere con certezza su *se* e *come* abbiano interagito più forze nella materiale esecuzione dell'attentato, né se il livello di conoscenza di Tramonte fosse lo stesso di Digilio, ovvero se, tra la riunione di Abano e la partenza di Soffiati con la valigia piena di esplosivo si siano rese necessarie modifiche al piano operativo.

Il Presidente est.
Anna Conforti



CORTE DI ASSISE DI APPELLO DI MILANO

Sezione Seconda

La "pista milanese", d'altra parte, non è un'invenzione di Digilio. Le S.A.M. non erano organismi estranei ad Ordine Nuovo e alla strategia di Maggi, il quale aveva ascendente anche sulle formazioni milanesi. E del resto, le pronunce assolutorie delle varie Corti che si sono occupate della strage di piazza della Loggia non hanno dissipato del tutto i dubbi di un apporto "milanese" all'esecuzione della stessa.

La vicenda giudiziaria di Cesare Ferri e quella, non meno inquietante, dell'uccisione di Giancarlo Esposti lasciano, in tal senso interrogativi -allo stato - irrisolti.

La stessa sentenza della Corte d'Assise Di Brescia del 23.5.1987, pur assolvendo il milanese Cesare Ferri, ritiene plausibile la "pista milanese", senza essere contraddetta dai giudici d'appello.

Vanno, per altro verso, ricordate le dichiarazioni rese in dibattimento da Ettore Malcangi sulla notizia appresa negli ambienti neofascisti milanesi, secondo cui Esposti sarebbe stato ucciso per essersi rifiutato di posizionare l'ordigno in piazza della Loggia³³⁶.

Quel che è certo è che l'essere le versioni di Digilio e Tramonte non del tutto sovrapponibili non priva di efficacia probatoria quella parte del narrato di entrambi che non solo coincide e si riscontra reciprocamente,, ma trova ulteriori conferme nella molteplicità degli altri indizi che univocamente operano a carico del Maggi.

Così, la sostanziale rivendicazione della paternità della strage attraverso il monito di non farla restare un fatto isolato; così l'intento di rivendicarla all'esterno, a fronte della regola di rivendicare solo gli attentati realmente commessi, datasi dalla stessa organizzazione di cui l'imputato aveva annunciato la creazione; così l'affermazione fatta telefonicamente a Siciliano e dallo stesso riferita, sull'identità di chi "ha fatto la spesa a Milano e a Brescia"; così i timori dell'imputato, emergenti dalle intercettazioni ambientali presso la sua abitazione, di essere attinto dalle dichiarazioni collaborative di Raho e Battiston, ovvero dalle indagini su *Lo Scalinetto*, ove era custodito l'esplosivo; così il lapsus su piazza della

³³⁶ V. cap. V, paragrafo 2.c.



CORTE DI ASSISE DI APPELLO DI MILANO

Sezione Seconda

Loggia, sfuggito al Maggi nel corso del colloquio in Questura con Digilio col menzionare piazza della Loggia; così l'intensificarsi dell'approvvigionamento di armi dai TIR olandesi e tedeschi, tramite fidi collaboratori, in concomitanza con l'effetto destabilizzante che la strage aveva prodotto nell'assetto istituzionale; così, infine l'opera di depistaggio del S.I.D. e di alcuni vertici dell'Arma per evitare che le indagini si orientassero verso Maggi ed il suo gruppo.

A fronte di una tale straordinaria mole di indizi, che si legano fra loro e si potenziano vicendevolmente, orientandosi tutti nella medesima direzione, sì da integrare un quadro probatorio di notevole spessore, il giudizio di colpevolezza di Maggi è l'unica conclusione che resista ad ogni dubbio ragionevole - si sottolinea, ragionevole, nell'accezione più accreditata in dottrina e giurisprudenza.

Osserva la Corte, in merito, che la modifica dell'art. 533 c.p.p. - forse sopravvalutata nella sua portata innovativa, essendo già presente nel sistema, quale diretta derivazione della presunzione costituzionale di non colpevolezza, l'obbligo di assolvere in presenza di una prova incerta dell'assunto accusatorio - ha indubbiamente richiamato il giudice all'applicazione di quello che la Cassazione (Sez. I, 24 ottobre 2011 n. 41110) definisce "metodo dialettico di verifica dell'ipotesi accusatoria secondo il criterio del dubbio", chiarendo che *"il giudicante deve effettuare detta verifica in maniera da scongiurare la sussistenza di dubbi interni (ovvero la autocontraddittorietà o la sua incapacità esplicativa) o esterni alla stessa (ovvero l'esistenza di una ipotesi alternativa dotata di razionalità e plausibilità pratica)"*. Occorre, tuttavia, puntualizzare che, secondo l'insegnamento della stessa Corte di Cassazione - richiamato anche nella sentenza di annullamento - il giudice non è affatto tenuto a valutare ogni possibile, astratta congettura alternativa all'ipotesi accusatoria, ma solo le prospettazioni concretamente rappresentate e plausibili. Affermano, infatti, i giudici di legittimità che *"la condanna al là di ogni ragionevole dubbio implica, in caso di prospettazione di un'alternativa ricostruzione dei fatti, che siano individuati gli elementi di conferma dell'ipotesi ricostruttiva accolta, in modo da far risultare la*



CORTE DI ASSISE DI APPELLO DI MILANO

Sezione Seconda

non razionalità del dubbio derivante dalla stessa ipotesi alternativa, non potendo detto dubbio fondarsi su un'ipotesi del tutto congetturale, seppure plausibile"³³⁷

Il concreto ancoraggio alla realtà processuale è ribadito costantemente dalla Suprema Corte, la quale, in plurime pronunce ha affermato che "La regola di giudizio compendiata nella formula <al di là di ogni ragionevole dubbio>, impone di pronunciare condanna a condizione che il dato probatorio acquisito lasci fuori soltanto eventualità remote, pur astrattamente formulabili e prospettabili come possibili "in rerum natura" ma la cui effettiva realizzazione, nella fattispecie concreta, risulti priva del benché minimo riscontro nelle emergenze processuali, ponendosi al di fuori dell'ordine naturale delle cose e della normale razionalità umana"³³⁸.

Nel caso concreto tutte le possibili ipotesi alternative sono state esaminate dalle due Corti bresciane col risultato che è stata la stessa Cassazione a ravvisarne l'irragionevolezza.

Questa Corte, sul diverso cammino tracciato dalla sentenza di annullamento non ne ha incontrate altre.

In concreto sono integrate entrambe le fattispecie delittuose contestate ai capi 1 e 2.

Le modalità della condotta e le circostanze del fatto non danno adito a dubbi sulla configurazione della componente materiale del delitto di cui all'art. 285 c.p. ed altresì sulla sussistenza, in capo ad entrambi gli imputati, dell'intento di determinare una strage. Il posizionamento di una carica di esplosivo di notevole potenza in una piazza che essi sapevano si sarebbe affollata di manifestanti preclude qualsiasi ragionevole ipotesi alternativa, peraltro neppure adombrata dalla Difesa.

Del pari, è indiscutibile, alla stregua di quanto emerso sull'attività preparatoria dell'attentato e sull'inserimento di questo in una precisa strategia eversiva, che l'attentato di piazza della Loggia rientrasse nel

³³⁷ Sez. 4, Sentenza n. 30862 del 17/06/2011.

³³⁸ Sez. 1, Sentenza n. 17921 del 03/03/2010; conformi: Sez. 4, Sentenza n. 30862 del 17/06/2011; Sez. 1, Sentenza n. 23813 del 08/05/2009 Sez. 1, Sentenza n. 31456 del 21/05/2008; Sez. 1, Sentenza n. 20371 del 11/05/2006.



CORTE DI ASSISE DI APPELLO DI MILANO

Sezione Seconda

programma di destabilizzazione dell'assetto istituzionale perseguito, di cui Maggi era un tenace assertore. E', dunque, ravvisabile in capo a quest'ultimo, ed altresì al Tramonte, che a quella strategia ha prestato adesione, il dolo subspecifico proprio del delitto di cui al capo 1).

Le medesime considerazioni valgono con riguardo alla ravvisabilità in concreto delle componenti oggettiva e soggettiva dei reati di omicidio contestati al capo 2).

Maggi e Tramonte vanno, pertanto, ritenuti responsabili di tutti i reati loro ascritti.

Un'ultima annotazione si impone, ancorchè inidonea ad incidere sul giudizio di colpevolezza dei due imputati che questa Corte ha ritenuto di formulare.

Lo studio dello sterminato numero di atti che compongono il fascicolo dibattimentale porta ad affermare che anche questo processo - come altri in materia di stragi - è emblematico dell'opera sotterranea portata avanti con pervicacia da quel coacervo di forze di cui ha parlato Vinciguerra ed individuabili ormai con certezza in una parte non irrilevante degli apparati di sicurezza dello Stato, nelle centrali occulte di potere, che hanno, prima, incoraggiato e supportato lo sviluppo dei progetti eversivi della Destra estrema, ed hanno sviato, poi, l'intervento della Magistratura, di fatto rendendo impossibile la ricostruzione dell'intera rete di responsabilità. Il risultato è stato devastante per la dignità stessa dello Stato e della sua irrinunciabile funzione di tutela delle istituzioni democratiche, visto che sono solo un *leader* ultraottantenne ed un non più giovane informatore dei Servizi a sedere, oggi, a distanza di 41 anni dalla strage, sul banco degli imputati, mentre altri, parimenti responsabili, hanno da tempo lasciato questo mondo o anche solo questo Paese, ponendo una pietra tombale sui troppi intrecci che hanno connotato la mala-vita, anche istituzionale, dell'epoca delle bombe.



CAPITOLO XI

IL TRATTAMENTO SANZIONATORIO

1- *Il concorso di reati*

Premessa necessaria alla determinazione del trattamento sanzionatorio è la definizione del rapporto che intercorre fra le ipotesi di reato contestate ai capi A) e B), tanto più che il Procuratore Generale, nelle sue conclusioni, ha richiesto, nei confronti di entrambi gli imputati, l'applicazione della sola pena dell'ergastolo.

La questione non è di facile soluzione, implicando un necessario raffronto fra la struttura del reato di "strage politica" ex art. 285 c.p. e quella, assai simile, della "strage comune" ex art. 422 c.p.

La giurisprudenza di legittimità, invero, esclude il concorso fra il delitto di omicidio e quello di strage ex art. 422 c.p.³³⁹

Tale fattispecie, tuttavia, non è sovrapponibile a quella prevista dall'art. 285 c.p..

Oltre alla differente costruzione dell'elemento soggettivo - che, pur atteggiandosi in entrambe come dolo specifico, implica nel delitto ex art. 285 c.p., un'ulteriore finalità, ovvero quella di attentare alla sicurezza dello Stato, la quale determina la sussunzione del reato nel titolo I del codice penale - la fattispecie di cui all'art. 422 c.p., in effetti, configura un'ipotesi di reato complesso e la morte di una o più persone in conseguenza dell'attività tipica si pone come circostanza aggravante, originariamente graduata a seconda del numero delle vittime (una o più)³⁴⁰ e, dopo la soppressione della pena di morte, comportante comunque la pena dell'ergastolo.

Così non è per la fattispecie di cui all'art. 285 c.p., palesemente ispirata, in ragione del dolo subspecifico che la connota (*allo scopo di attentare alla*

³³⁹ v., ex plurimis: Cass. I, 27.1.2009, n. 8468; Cass. I, 20.2.2004, n. 16801.

³⁴⁰ Non a caso Digilio ha beneficiato, nella sentenza per la strage di piazza Fontana, della prescrizione, a seguito del giudizio di equivalenza delle attenuanti generiche - riconosciutegli per la collaborazione prestata - rispetto alle aggravanti contestategli.



CORTE DI ASSISE DI APPELLO DI MILANO

Sezione Seconda

sicurezza dello Stato), ad un maggiore rigore, che si traduce, sul piano sanzionatorio, con la comminazione della pena massima (originariamente, con la morte) per l'attentato in sè, ovvero la commissione di "*un fatto diretto a portare... la strage*".

Diversamente che per la "*strage comune*", la norma incriminatrice contenuta nell'art. 285 c.p. non prevede, dunque, alcun incremento di pena nel caso in cui l'attentato provochi effettivamente la morte di una o più persone; eventi, questi ultimi, che, pur avendo indubbia rilevanza penale, resterebbero privi di sanzione, se non trovassero applicazione le regole generali sul concorso di reati.

Ne consegue che, essendo gli omicidi contestati al capo B) di imputazione causalmente riconducibili alla medesima condotta di attentato, che integra, sotto il profilo oggettivo, il delitto di cui all'art. 285 c.p., sono in concreto ravvisabili i presupposti del concorso formale, ex art. 81 co.1 c.p. fra gli uni e l'altro.

E' appena il caso di rilevare che trattasi di omicidi aggravati dalla premeditazione - la cui sussistenza è incontestabile per la comprovata attività preparatoria dell'attentato, che, per le sue concrete modalità esecutive e per le circostanze di tempo e di luogo, non avrebbe potuto non causare vittime - come tali puniti con la pena dell'ergastolo e dunque, a norma dell'art. 157 u.co., imprescrittibili.

2- Le circostanze attenuanti

Ancorchè nessuna richiesta sia stata avanzata, in tal senso, dalla Difesa, che non ha formulato richieste subordinate a quella assolutoria, ritiene la Corte di dover comunque esprimere la propria valutazione negativa sulla sussistenza di circostanze attenuanti a favore di taluno degli imputati.

I fatti sono di una gravità oggettiva estrema, per le concrete modalità di esecuzione, per le circostanze di tempo e di luogo prescelte, per il numero delle vittime, per la preordinazione dell'azione, per le finalità eversive della stessa, per l'enorme allarme sociale destato.



CORTE DI ASSISE DI APPELLO DI MILANO

Sezione Seconda

Sul piano soggettivo, basta evidenziare, a riprova dell'intensità del dolo e del grado di capacità a delinquere degli imputati, la radicata intenzione di destabilizzare il sistema politico e l'assetto istituzionale, seminando terrore e morte, ripetutamente espressa da Maggi per anni ed alla quale Tramonte si è sostanzialmente adeguato, nonché l'attività preparatoria svolta nel corso delle riunioni - cui anche quest'ultimo ha partecipato, da Cattolica ad Abano - per trovarsi pronti a cogliere l'occasione più propizia per "il grande botto" finale.

Un'attenuazione di responsabilità è esclusa anche dalla condotta *post delictum* di entrambi gli imputati, valutabile, a distanza di quarant'anni, in tutta la sua portata.

Maggi non ha mai mostrato il benchè minimo segno di ripensamento critico del proprio operato, mostrando chiaramente che solo l'età ha avuto ragione dei propositi criminali e dissennati coltivati, ed in parte attuati, nel corso di un'intera vita.

Quanto a Tramonte, l'intero suo atteggiamento processuale denota l'assoluta incapacità di assumersi la responsabilità della propria condotta o comunque di prendere le distanze da essa. La ritrattazione effettuata dà, in effetti, prova evidente del carattere fittizio del suo "pentimento" e della scelta di omertà operata.

3 - *La pena*

In mancanza di attenuanti, la pena in concreto applicabile, per il più grave reato ex art. 285 c.p., è quella dell'ergastolo.

Ad essa va aggiunta, ex art. 81 co. 1 c.p., l'ulteriore sanzione penale dell'isolamento diurno. Ciascuno degli otto omicidi volontari premeditati, contestati al capo B), comporta, invero, la condanna all'ergastolo. E, dunque, in applicazione del principio calmieratore previsto dall'art. 72 co. 1 c.p., la pena da applicare in concreto è quella dell'ergastolo con isolamento diurno per la durata di anni tre. Il numero e la gravità dei delitti in concorso con quello di strage rende, infatti, equa l'applicazione dell'isolamento nella misura massima edittale.



CORTE DI ASSISE DI APPELLO DI MILANO

Sezione Seconda

4 - Le sanzioni accessorie

Alla condanna all'ergastolo conseguono, per legge, le pene accessorie dell'interdizione legale perpetua degli imputati dai pubblici uffici ex art. 28 c.p., l'interdizione legale degli stessi durante l'esecuzione della pena, la perdita della potestà genitoriale e la pubblicazione della sentenza a norma dell'art. 36 co. 1, 2 e 3 c.p.

Ulteriore corollario del giudizio di responsabilità penale di Maggi e Tramonte è la condanna degli stessi al pagamento delle spese processuali di tutti i gradi di giudizio, nonché al risarcimento dei danni a favore delle parti civili costituite ed alla rifusione delle spese legali anticipate dalle stesse, nei termini che costituiscono oggetto di separata trattazione nel capitolo che segue.



CAPITOLO XII

LE STATUZIONI CIVILI

1. *Le domande risarcitorie*

Si sono costituite quali parti civili, come da atti, enti territoriali e non territoriali, persone fisiche e organizzazioni sindacali, svolgendo richiesta di risarcimento, in questa o in altra sede, ai sensi degli articoli 185, 2° comma, c.p., 74 c.p.p., 2043 e 2059 c.c., dei danni subiti in conseguenza della commissione dei reati contestati agli imputati.

Si indicano di seguito, in via generale, i criteri cui questa Corte farà riferimento nel valutare le richieste di risarcimento e nella relativa liquidazione.

1.1 La tipologia dei reati, che hanno cagionato otto morti e diverse decine di feriti, il luogo della strage e l'occasione politica in cui la stessa è stata perpetrata, e, per altro verso, la natura dei pregiudizi, sia patrimoniali che non, in concreto lamentati dalle parti civili, consentono di ritenere che i danni il cui risarcimento si richiede siano conseguenza della lesione di situazioni soggettive giuridicamente protette, cagionata dall'evento delittuoso. Sussiste, quindi, per tutte le parti civili il diritto al risarcimento del danno-conseguenza, prospettato come pregiudizio patrimoniale o non patrimoniale; risarcimento al quale sono tenuti entrambi gli imputati, la cui responsabilità penale è stata in questa sede accertata.

1.2 Nell'apprezzamento e nella liquidazione del danno non patrimoniale si terrà conto del criterio di unitarietà di tale danno, inteso dalla Corte di legittimità come categoria generale, "*..non suscettiva di suddivisione in sottocategorie variamente etichettate..*", considerando quindi gli specifici pregiudizi, eventualmente configurati dalle costituite parti civili quali autonome voci di danno, come elementi utilizzabili in



CORTE DI ASSISE DI APPELLO DI MILANO

Sezione Seconda

funzione delle esigenze descrittive del danno non patrimoniale subito (Cass. S.U.Civ. sentenze 26872/3/4/5 del 2008).

Pertanto, in caso di richiesto risarcimento del danno non patrimoniale conseguente a lesioni all'integrità fisica, quella voce di danno si intende riferita sia al pregiudizio anatomico-funzionale e ai connessi pregiudizi di tipo *esistenziale* concernenti aspetti relazionali della vita (danno biologico), sia alle sofferenze fisiche e psichiche, temporanee e permanenti, patite dal soggetto leso a causa della menomazione e a motivo dell'essere state, le stesse, cagionate da un reato.

In caso di richiesta di risarcimento del danno non patrimoniale conseguente alla morte di un congiunto, parimenti, in ragione della richiamata unitarietà del danno non patrimoniale, quella voce di danno si intende riferita alla sofferenza immediata e a quella perdurante, anche sotto il profilo dei pregiudizi di tipo relazionale, che accompagna tutta la vita della parte offesa in conseguenza dell'illecito penale lesivo degli inviolabili diritti della famiglia, tutelati dagli articoli 2, 29 e 30 della Costituzione.

1.3 Il diritto al risarcimento dei danni non patrimoniali riconosciuto agli enti e alle associazioni costituite parti civili trova fondamento nel fatto che agli uni e alle altre è stato arrecato danno dai reati oggetto di accertamento nel presente giudizio.

Oltre al danno patrimoniale, se verificatosi e se dimostrato, è indiscussa, secondo il consolidato orientamento giurisprudenziale, la risarcibilità del danno non patrimoniale a favore delle persone giuridiche, e in generale degli enti collettivi, allorché il fatto lesivo incida su una situazione giuridica che sia equivalente ai diritti della persona umana garantiti dalla Costituzione.

Gli enti e le associazioni costituite sono titolari di diritti immateriali della personalità, compatibili con l'assenza di fisicità, costituzionalmente protetti, quali i diritti all'immagine, alla reputazione, nonché il diritto all'identità storica, politica e culturale, ed i gravissimi reati commessi hanno comportato la lesione di tali diritti, con inevitabili riflessi nella considerazione propria e dei terzi e nell'agire degli enti medesimi.

Il Presidente est.
Anna Conforti



CORTE DI ASSISE DI APPELLO DI MILANO

Sezione Seconda

I reati di cui gli imputati si sono resi responsabili hanno colpito moltissime singole persone, facenti parte però di una collettività: di cittadini italiani, di cittadini che vivono nel territorio di Brescia, di cittadini iscritti a quelle associazioni sindacali che hanno organizzato la manifestazione. Quindi sugli enti esponenziali di quelle collettività si riflettono il dolore, lo sbigottimento e le sofferenze dei singoli, “..creando nella memoria collettiva una ferita...produttiva di danno non patrimoniale risarcibile..”³⁴¹, un turbamento morale della collettività che risulta anche pregiudizievole per il raggiungimento delle finalità istituzionali alla cui realizzazione gli enti pubblici costituiti concorrono, nei modi previsti dall’ordinamento, con azione di governo e amministrativa.

Quanto alle associazioni sindacali, vanno sottolineate le conseguenze pregiudizievoli derivanti, oltre che dal decesso e dal ferimento di associati, dalla lesione di interessi assunti, per statuto, a ragione della propria esistenza e azione, e peraltro perseguiti proprio con la manifestazione del 28 maggio 1974, indetta dal Comitato Permanente Antifascista e dalle Segreterie Provinciali di C.G.I.L. - C.I.S.L. - U.I.L.; manifestazione impedita dal terrorismo fascista, che ha leso i diritti di libertà, di riunione e di manifestazione del pensiero degli iscritti e quindi dell’organizzazione.

1.4 Alla liquidazione del danno non patrimoniale, che attiene alla lesione di interessi inerenti alla persona, fisica o giuridica, non connotati da valore di scambio, si provvederà, laddove possibile, a norma del combinato disposto degli artt. 1226 e 2056 c.c., con criterio equitativo che, nel quadro della ritenuta unitarietà del danno non patrimoniale, garantisca comunque la necessaria integralità del risarcimento.

Questa Corte deve necessariamente discostarsi dalle *tabelle per la liquidazione del danno non patrimoniale* in uso presso il Tribunale di Milano, che, in questo giudizio, possono rappresentare solo un criterio di orientamento. Infatti, le predette *tabelle*, recanti indicazioni sia per quanto attiene alla liquidazione del danno non patrimoniale da lesione

³⁴¹ V. Cass. 4060/2008, con riferimento ai fatti criminosi di Sant’Anna di Stazzema.



CORTE DI ASSISE DI APPELLO DI MILANO

Sezione Seconda

all'integrità psico-fisica, sia in ordine al danno non patrimoniale per la morte del congiunto, si riferiscono all'area degli illeciti civili o dei reati colposi e non appaiono suscettibili di automatica applicazione in presenza di un fatto illecito integrante gli estremi di un reato doloso.

Nel procedere a valutazione equitativa del danno non patrimoniale vanno, infatti, apprezzate tutte le circostanze del caso concreto, e quindi anche il contesto nel quale si verifica il fatto, le sue modalità e i motivi della condotta, trattandosi di aspetti incidenti sulla consistenza della sofferenza e del dolore del danneggiato, presumibilmente più intense se questi sia rimasto vittima di un premeditato e gravissimo gesto delittuoso, piuttosto che di una generica imprudenza o negligenza altrui.

Sotto tale profilo, senza ricorrere alla categoria dei *danni punitivi*, acquista indubbio rilievo, in relazione all'entità del risarcimento, anche la gravità della condotta dell'agente.

La valutazione, nella loro effettiva consistenza, delle sofferenze morali causate alle parti lese nel presente giudizio deve tenere conto, quindi, dell'estrema gravità e dell'odiosità dei fatti illeciti generatori del danno, per la specifica motivazione criminosa, per la viltà dell'aggressione a cittadini inermi, intenti a manifestare pacificamente e democraticamente, coinvolti in un'esperienza di terrore e di morte, di dolore personale e collettivo, destinato a rimanere una ferita sempre aperta nella memoria di ognuno dei presenti e dei familiari superstiti, come, del resto, dimostra la presenza attiva e costante nel processo - e non certo per interesse economico - ancora a distanza di oltre quarant'anni dai fatti.

La necessità di considerare adeguatamente i predetti aspetti nella quantificazione del danno non patrimoniale comporta la loro valorizzazione quantitativa nel risarcimento a tutte le parti civili e spiega, quindi, la tendenziale uniformità nella liquidazione di tale voce di danno, o nella misura di assegnate provvisionali, ai danneggiati che pur hanno riportato lesioni all'integrità psico-fisica di diversa gravità.

I medesimi profili giustificano poi l'entità della liquidazione del danno a favore delle persone giuridiche, o della misura di assegnata

Il Presidente est.
Anita Corfanti



CORTE DI ASSISE DI APPELLO DI MILANO

Sezione Seconda

provvisoriale, precisando, questa Corte, di aver tenuto conto nella quantificazione, quali utili criteri orientativi, dei parametri adottati in provvedimenti giudiziari che hanno disposto il risarcimento dei danni a favore di enti in casi analoghi al presente, o comunque di fatti che, per la qualità ed il livello di offensività dei beni giuridici protetti, hanno destato sgomento ed orrore nella popolazione.

1.5 La Corte ha ritenuto di provvedere anche sulle domande risarcitorie avanzate da Parti civili Lorenzo Pinto, Claudio Romano e Domenico Formato, i cui difensori, pur avendo depositato conclusioni scritte nel giudizio di primo grado, non sono comparsi e non hanno presentato conclusioni in questo giudizio. Ciò, in quanto, come affermato dalla Cassazione *“la mancata presentazione delle conclusioni scritte nel giudizio di rinvio non determina la revoca della costituzione di parte civile, qualora le conclusioni siano state rassegnate nel processo di primo grado, rimanendo valide, in quanto tali, in ogni stato e gradi del processo, in virtù del principio di immanenza della costituzione di parte civile”*³⁴².

2. *Persone fisiche che hanno fatto richiesta dei danni conseguenti alla lesione dell'integrità psico-fisica*

2.1 - Romano Claudio - Peroni Redento - Cucchini Roberto

Claudio Romano, Redento Peroni e Roberto Cucchini - che hanno riportato, come dagli stessi allegato e indicato nel capo di imputazione, malattia temporanea e postumi permanenti - si sono costituiti chiedendo l'integrale risarcimento dei danni patrimoniali e non patrimoniali.

In sede conclusiva, ne hanno chiesto la liquidazione in separato giudizio, ovvero in forma equitativa da parte della stessa Corte, facendo inoltre domanda di provvisoriale.

Poiché non sono stati acquisiti in atti elementi sufficienti a determinare l'esatto ammontare dei danni riportati, specie sotto il profilo del danno

³⁴² Cass. Sez. 6, 11.12.2008, n. 48397.



CORTE DI ASSISE DI APPELLO DI MILANO

Sezione Seconda

patrimoniale, richiamati i criteri generali sopra indicati, la Corte ritiene di assegnare a ciascuno una provvisionale di euro 50.000,00, rinviando al giudice civile, eventualmente adito, la complessiva liquidazione.

2.2 - Cima Marco, Formato Domenico, Loda Adriana, Montanti Giuseppe, Bontempi Pietro

Marco Cima, Domenico Formato, Adriana Loda, Giuseppe Montanti e Pietro Bontempi si sono costituiti chiedendo il risarcimento di tutti i danni, patrimoniali e non patrimoniali, per via delle lesioni riportate a causa dello scoppio della bomba, allegando malattia invalidante temporanea e postumi permanenti.

Di tutti i danni subiti gli stessi hanno chiesto, in sede conclusiva (di primo grado, quanto al Formato), la liquidazione anche in via equitativa, ovvero da determinare in separato giudizio, non instando per assegnazione di provvisionale.

Questa Corte, considerato che non risultano forniti elementi per la liquidazione del danno patrimoniale e che con riferimento ai profili di danno non patrimoniale, così come unitariamente inteso, può pervenirsi in questa sede alla relativa determinazione equitativa alla stregua dei più volte richiamati criteri, liquida a ciascuna parte civile la somma di euro 50.000,00 per il danno non patrimoniale, rinviando al giudice civile per la liquidazione di quello patrimoniale.

2.3 - Romani Enzo

Enzo Romani, nato nel 1947, si è costituito richiedendo il risarcimento di tutti i danni morali, materiali e non patrimoniali conseguenti ai reati ascritti agli imputati e, in sede conclusiva, li ha complessivamente quantificati in euro 80.000,00, o nella diversa maggiore o minor somma ritenuta, instando comunque per una provvisionale non inferiore a euro 30.000,00.

Il Romani, che aveva 27 anni alla data della strage, ha prodotto, tra l'altro, certificazione della Commissione Medica Ospedaliera di Milano, relativa

Il Presidente est.
Anna Conforti



CORTE DI ASSISE DI APPELLO DI MILANO

Sezione Seconda

a visita medico-legale del 2005, dalla quale risulta la gravità delle lesioni riportate, relative a postumi permanenti all'udito, a riduzione permanente del *visus* dell'occhio destro, a deficit disfunzionale della spalla sinistra, a ritenzione di corpo estraneo metallico nell'emicostato sinistro.

Alla stregua della prodotta documentazione, tenuto conto dell'età del Romani al momento dei fatti e considerata anche la verosimile incidenza dei gravi postumi permanenti in termini di perdita di *chance* lavorative, avuto, altresì, riguardo ai criteri generali più sopra richiamati, la Corte provvede all'integrale liquidazione del danno subito dalla parte, liquidandolo in euro 80.000, 00.

2.4 - Binatti Fiorenza, Binatti Cristina e Lussignoli Maria

Maria Lussignoli, Fiorenza e Cristina Binatti sono in giudizio quali eredi di Giovanni Binatti, defunto in corso di causa e già costituitosi parte civile per ottenere il risarcimento dei danni patrimoniali e non patrimoniali derivanti dai reati contestati.

Lo stesso allega la grave lesione della rottura del timpano dell'orecchio sinistro, cui erano seguite malattia temporanea con postumi permanenti. In sede conclusiva gli eredi hanno chiesto la liquidazione in via equitativa da parte della Corte, ovvero in separata sede.

Questa Corte, considerato che con riferimento ai profili di danno non patrimoniale, così come unitariamente inteso, può pervenirsi in questa sede alla relativa determinazione equitativa alla stregua dei criteri più volte richiamati, liquida agli eredi di Giovanni Binatti la complessiva somma di euro 50.000,00 per il danno non patrimoniale subito dal dante causa, rinviando al giudice civile per la liquidazione del danno patrimoniale.

2.5 - Rizzi Anna Maria



CORTE DI ASSISE DI APPELLO DI MILANO

Sezione Seconda

Anna Maria Rizzi, che si è costituita chiedendo il risarcimento di tutti i danni subiti, in sede conclusiva ne ha chiesto la liquidazione in separato giudizio.

La Corte dispone in conformità.

3. Persone fisiche che hanno fatto richiesta dei danni conseguenti al decesso di congiunti

3.1 - Pinto Lorenzo

Lorenzo Pinto si è costituito chiedendo l'integrale ristoro dei gravi danni subiti a seguito della perdita del fratello Luigi deceduto l'1 giugno 1974 per le gravissime lesioni riportate il 28 maggio in Piazza della Loggia, e in sede conclusiva di primo grado, ha quantificato l'entità dei danni patrimoniali e non patrimoniali, in complessive euro 1.000.000,00, salva la diversa maggior o minor somma ritenuta, chiedendo l'assegnazione di provvisionale.

La richiesta di risarcimento integrale va rinviata al giudice civile, non risultando in atti elementi sufficienti a determinare l'esatto ammontare dei danni subiti dal Pinto.

Mancano, quanto al danno non patrimoniale, elementi in ordine alla consistenza più o meno ampia del nucleo familiare, assumendo rilievo ai fini della valutazione, la presenza di altre figure parentali e la convivenza. Né, quanto al danno patrimoniale, risulta allegato e provato che la perdita del parente abbia determinato esborsi o riduzione di reddito del superstite.

Tenuto conto dei criteri generali sopra indicati, e anche della giovane età del richiedente, che ha perduto un fratello venticinquenne, la Corte assegna al Pinto una provvisionale di euro 100.000,00.

3.2 - Bazoli Alfredo, Bazoli Guido, Bazoli Beatrice

Il Presidente es.
Anna Conforti



CORTE DI ASSISE DI APPELLO DI MILANO

Sezione Seconda

Alfredo, Guido e Beatrice Bazoli, quali discendenti della defunta Giulia Banzi, che, alla data della strage, aveva, come risulta in atti, 34 anni, si sono costituiti chiedendo l'integrale ristoro dei gravi danni patrimoniali e non patrimoniali subiti a seguito del suo decesso e, in sede conclusiva, ne hanno chiesto la liquidazione in separato giudizio, ovvero in forma equitativa da parte della Corte, instando per l'assegnazione di provvisionale.

La richiesta di risarcimento integrale va rinviata al giudice civile, non risultando in atti elementi sufficienti a determinare l'esatto ammontare dei danni subiti dalle predette parti civili, specie con riferimento al danno patrimoniale.

Va però assegnata una provvisionale che la Corte, tenuto conto dei criteri generali indicati e del gravissimo pregiudizio subito da Beatrice, Guido e Alfredo Bazoli, all'epoca dei fatti di appena 9, 6 e 5 anni, per la morte della madre, fissa in euro 500.000,00 per ciascuno.

3.3 - Trebeschi Arnaldo

Arnaldo Trebeschi, nato nel 1935, si è costituito chiedendo il risarcimento dei danni subiti in conseguenza dei delitti ascritti agli imputati per la morte del fratello Alberto Trebeschi, di anni 37, con liquidazione in via equitativa ovvero, come precisato in sede conclusiva, in separato giudizio. La richiesta, come genericamente formulata, va quindi riferita al solo danno non patrimoniale, alla cui liquidazione integrale può pervenirsi in questa sede, determinandone l'entità, alla stregua dei criteri generali richiamati, in euro 100.000,00.

3.4 - Bottardi Alberto

Alberto Bottardi, nato nel 1950, si è costituito chiedendo il risarcimento dei danni non patrimoniali subiti per la morte della sorella Livia Bottardi Milani di anni 32, in via equitativa ad opera della Corte, ovvero, come precisato in sede conclusiva, da rimettersi alla valutazione del giudice civile.



CORTE DI ASSISE DI APPELLO DI MILANO

Sezione Seconda

All'integrale risarcimento del danno non patrimoniale richiesto può quindi pervenirsi in questa sede, liquidandolo, tenuto conto della relazione parentale e alla stregua dei criteri generali, in euro 100.000,00.

3.6 - Calzari Anna e Calzari Renata

Anna e Renata Calzari, nate entrambe nel 1936, si sono costituite chiedendo il risarcimento di tutti i danni subiti a causa del decesso della sorella Clementina Calzari e, in sede conclusiva, la liquidazione dei riportati danni patrimoniali e non patrimoniali anche in via equitativa a opera della Corte, ovvero in separato giudizio.

La Corte, considerato che nessun elemento può supportare, in questa sede, la richiesta dell'allegato danno patrimoniale e ritenuto che la relazione parentale consente di valutare equitativamente il danno non patrimoniale derivante dalla perdita della sorella, liquida, secondo i criteri generali, a ciascuna richiedente la somma di euro 100.000,00 per il danno non patrimoniale, rinviando al giudice civile per la liquidazione del danno patrimoniale.

3.5 - Natali Elvezio

Elvezio Natali, nato nel 1942, si è costituito chiedendo il risarcimento dei danni patrimoniali e non patrimoniali subiti a causa della morte del padre Euplo Natali e, in sede conclusiva, ha fatto richiesta di risarcimento sia in proprio, sia nella qualità di erede di Natali Rolando e Raffaelli Persilia, già costituiti parti civili come moglie e figlio di Euplo Natali.

La Corte, premessa la mancanza di elementi documentali a sostegno della allegata qualità di erede e di elementi a supporto della richiesta del danno patrimoniale, ritenuto che la relazione parentale consente di valutare equitativamente il danno non patrimoniale derivante dalla morte del padre, liquida al Natali, *jure proprio*, secondo i criteri generali indicati, la somma di euro 400.000,00 per il danno non patrimoniale, rinviando al

Il Presidente est.
Anna Conforti



CORTE DI ASSISE DI APPELLO DI MILANO

Sezione Seconda

giudice civile per la liquidazione del danno patrimoniale e dei danni richiesti *jure hereditario*.

3.7 - Trebeschi Giorgio

Giorgio Trebeschi, nato nel 1972, si è costituito chiedendo il risarcimento dei danni subiti a causa della morte del padre, Alberto Trebeschi, e della madre, Clementina Calzolari, entrambi vittime della strage e, in sede conclusiva, ha fatto richiesta di liquidazione in via equitativa a cura della Corte, ovvero da determinarsi in separato giudizio.

La Corte, considerato che non risultano forniti, né allegati, elementi utilizzabili per la liquidazione del danno patrimoniale riportato dal Trebeschi; ritenuto che la relazione parentale consente di valutare equitativamente il danno non patrimoniale e tenuto conto della gravità del pregiudizio subito dall'istante, che, a nemmeno due anni di età, è stato privato della presenza e della cura di entrambi i genitori, liquida allo stesso, secondo i criteri generali, la somma di euro 1.500.000,00 per il danno non patrimoniale, rinviando al giudice civile per la liquidazione del danno patrimoniale.

3.8 - Milani Manlio, Talenti Ugo, Zambarda Bernardo, Zambarda Teresa Pierina

Manlio Milani, Ugo Talenti, Bernardo e Teresa Pierina Zambarda, hanno chiesto il risarcimento dei danni patrimoniali e non patrimoniali subiti in conseguenza della strage, per la morte della moglie Livia Bottardi, quanto al Milani, del padre, quanto al Talenti ed ai fratelli Zambarda.

Tutte le predette parti civili hanno chiesto, in sede conclusiva, la liquidazione in separato giudizio: così si dispone.

4. *Persone fisiche che hanno fatto richiesta dei danni conseguenti alla lesione della propria integrità psico-fisica e al decesso di congiunti*

Il Presidente est.
Anna Conforti



4.1 - Calzari Lucia

Lucia Calzari, nata nel 1942, si è costituita chiedendo il risarcimento dei danni patrimoniali e non patrimoniali subiti in conseguenza delle riportate gravi lesioni e del decesso della sorella Clementina Calzari e, in sede conclusiva, ne ha chiesto la liquidazione da parte del giudice civile in separato giudizio: così si dispone.

5. *Le richieste risarcitorie degli Enti e delle organizzazioni sindacali*

5.1 - Presidenza del Consiglio dei Ministri e Ministero dell'Interno

La Presidenza del Consiglio si è costituita parte civile chiedendo il risarcimento dei danni arrecati allo Stato dalle attività illecite degli imputati che avevano “*..gravemente leso la figura e il patrimonio dello Stato..*”, sottolineando la lesione del bene comune costituito dalla sicurezza interna e la lesione all’immagine interna ed internazionale dello Stato italiano.

Il Ministero dell’Interno ha avanzato richiesta risarcitoria con riferimento agli stessi profili non patrimoniali, chiedendo anche il danno patrimoniale derivante dagli esborsi sostenuti per gli interventi di soccorso alle vittime e di sistemazione dei luoghi, e da quelli sostenuti a titolo di provvidenze economiche apprestate per le parti lese.

In sede conclusiva, hanno chiesto la condanna degli imputati al risarcimento dei danni quantificati in euro 3.000.000,00 in favore del Ministero ed in euro 5.000.000,00 in favore della Presidenza del Consiglio, “*..nonchè al risarcimento dei danni extrapatrimoniali, in misura da determinare in ragione del 30% di ciascuno degli importi sopra indicati..*”, mettendo quindi l’accento sul danno patrimoniale subito, tanto da prospettare la quantificazione di tale voce di danno come quota-percentuale del primo.

In assenza di adeguato supporto documentale relativo a tutti i profili degli esborsi sopportati, non risultando acquisiti in atti elementi



CORTE DI ASSISE DI APPELLO DI MILANO

Sezione Seconda

sufficienti a determinare l'esatto ammontare dei danni richiesti, la Corte deve quindi limitarsi ad una condanna generica, rimettendo al competente giudice civile ogni valutazione.

5.2 - Comune di Brescia

Il Comune di Brescia si è costituito parte civile chiedendo il risarcimento dei danni patrimoniali e non patrimoniali subiti a causa dei commessi reati, allegando, tra l'altro, il danno non patrimoniale diretto derivante dalla grave compromissione dell'ordine pubblico locale, del quale il Comune era custode, e, sotto il profilo del danno patrimoniale, il danneggiamento della colonna di marmo alla quale era accostato il cestino contenente l'ordigno esplosivo.

In sede conclusiva ha chiesto la liquidazione in separato giudizio, ovvero in via equitativa in questa sede, instando per una congrua provvisionale. Anche per la mancanza di adeguato supporto documentale in ordine al danno economico sopportato, la Corte si limita ad una condanna generica, rimettendo la valutazione al competente giudice civile.

Può, però assegnarsi al Comune di Brescia, ente territoriale rappresentativo della popolazione che vive in quel territorio e sul quale peraltro hanno avuto ricaduta, sotto più profili, il dolore e il senso di insicurezza provocati dalla strage, una provvisionale nei limiti del danno di cui appare provato l'ammontare, che si liquida in euro 1.000.000,00.

5.2 - Camera del Lavoro di Brescia, struttura territoriale della C.G.I.L.

La Camera del Lavoro di Brescia, struttura territoriale della C.G.I.L., si è costituita parte civile ed ha chiesto il risarcimento dei danni patrimoniali e non patrimoniali derivati dai commessi reati, allegando il pregiudizio all'immagine - e, quindi, alla capacità di incidere nel contesto sociale - subito e sottolineando che a causa della strage erano deceduti ed erano rimasti feriti numerosi iscritti alla C.G.I.L..

In sede conclusiva ha quantificato i danni richiesti in euro 300.000,00.



CORTE DI ASSISE DI APPELLO DI MILANO

Sezione Seconda

Alla stregua di tale richiesta, ritiene la Corte di poter provvedere alla integrale liquidazione nella somma sopra indicata, che appare congrua anche considerando l'appartenenza alla struttura sindacale di molte vittime della strage.

5.3 - Unione Sindacale Territoriale di Brescia della C.I.S.L.

L'Unione Sindacale Territoriale di Brescia della C.I.S.L. si è costituita parte civile ed ha chiesto il risarcimento dei danni patrimoniali e non patrimoniali conseguenti ai delitti contestati, che avevano precluso all'associazione il perseguimento delle finalità ad essa proprie, ledendo il diritto alla libertà di manifestazione del pensiero, strettamente connesso alle prerogative sindacali.

In sede conclusiva ha chiesto la liquidazione in separato giudizio, ovvero in questa sede in via equitativa, instando per una congrua provvisionale

Considerato che il riferimento ai danni patrimoniali non risulta coltivato con alcuna verosimile indicazione e tenuto conto dei criteri generali indicati, ritiene la Corte di provvedere alla liquidazione integrale dei danni richiesti dall'organizzazione, *sub specie* danno non patrimoniale, quantificato in euro 200.000,00.

5.4 - Camera Sindacale Provinciale di Brescia, struttura territoriale della U.I.L. Unione Italiana del Lavoro

L'Unione Italiana del Lavoro U.I.L. si è costituita parte civile chiedendo il risarcimento dei danni patrimoniali e non patrimoniali sofferti. Si sottolinea la lesione del diritto all'identità della stessa associazione, colpita nel diritto alla libertà di manifestazione e di espressione del pensiero.

In sede conclusiva ha chiesto la liquidazione dei danni in via equitativa, o da rimettersi, previa condanna generica, alla valutazione del giudice civile, instando per una congrua provvisionale.



CORTE DI ASSISE DI APPELLO DI MILANO

Sezione Seconda

Considerato che il riferimento ai danni patrimoniali non risulta coltivato con alcuna verosimile indicazione, tenuto conto degli indicati criteri generali, la Corte provvede alla liquidazione integrale dei danni richiesti dall'organizzazione, *sub specie* danno non patrimoniale, quantificato in euro 200.000,00.

Tutte le somme al cui pagamento gli imputati sono condannati in favore delle costituite parti civili costituiscono debito di valore, e si intendono riferite al valore attuale e comprensive fino alla data odierna di rivalutazione e interessi.

2 - La liquidazione delle spese

2.a - Criteri generali

In primo luogo si precisa che sono state applicate le disposizioni del D. M. n. 55/2014 in ossequio alle indicazioni della pronuncia delle Sezioni Unite della Cassazione del 12 ottobre 2012, n. 17.405, secondo cui tali nuovi parametri "*sono da applicare ogniqualvolta la liquidazione giudiziale intervenga in un momento successivo alla data di entrata in vigore del predetto Decreto*", che è stato pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale del 2 aprile 2014.

In secondo luogo, questa Corte, pur tenendo conto delle indicazioni delle Sezioni Unite della Cassazione³⁴³, secondo cui il giudice è autorizzato a liquidare le spese e gli onorari alla parte - sempre che questa abbia concluso - anche in caso di mancata presentazione della nota spese, reputa che la liquidazione delle spettanze della parte civile debba uniformarsi alla specifica richiesta della stessa. Ne consegue che, insomma, fermo restando che se non chiede nulla il giudice può liquidare le spese, visto che nel caso in esame vi è richiesta e allegazione di nota, la richiesta stessa sarà esaminata nei limiti richiesti.

³⁴³ V. sentenza del 27 ottobre 1999 n. 20



CORTE DI ASSISE DI APPELLO DI MILANO

Sezione Seconda

Va, altresì, precisato che alla liquidazione delle spettanze della parte civile si applicano i parametri numerici previsti dalle tabelle allegate al D.M. del 2014 (art. 16), ovvero le disposizioni e le fasce di compensi stabiliti per l'attività penale.

Osserva, infine, la Corte che le liquidazioni degli importi sono certamente superiori ai valori della tabella, in quanto si è tenuto conto di due indici correttivi: quello di cui all'art. 4 co. 1 D.M. 2014, che prevede l'aumento fino all'80%, e quello di cui alla delibera del Consiglio Forense per la materia penale del 3 maggio 2015 - richiamata dall'avv. Sinicato la delibera del consiglio forense per la materia penale del 3 maggio 2015 che consente l'aumento fino al 400%.- che consente l'aumento fino al 400%.

Tutti gli importi sono stati aumentati del 15% per le spese forfettarie previste dall'art. 2 D.M. cit. ed aumentati del 10% nel caso in cui il difensore assista anche una seconda parte civile.

Nei casi in cui lo stesso difensore difende più parti civili raggruppate tra loro è stata operata una riduzione di un terzo delle spese e degli onorari dovuti. Il primo raggruppamento è stato liquidato secondo i criteri generali, mentre, relativamente al secondo raggruppamento, sul presupposto che questo non abbia comportato l'esame di specifiche, distinte questioni di fatto e di diritto, si è ritenuto di applicare l'art. 4 co. 4 D.M. cit., che prevede la possibilità della riduzione del 30%.

Tutti gli importi sono poi stati doverosamente ridotti di un terzo ai sensi dell'art. 106 bis T.U. 30 maggio 2002 n. 115, introdotto con la legge 27 dicembre 2013 n. 147 (c.d. legge di stabilità), che dispone l'applicazione della riduzione di un terzo a tutte le liquidazioni di spese poste a carico dell'Erario, quali sono quelle relative al gratuito patrocinio, al quale sono state ammesse, per legge, tutte le Parti Civili.

Tutte le somme liquidate andranno versate dagli imputati all'Erario, essendo, le Parti, ammesse, *ex lege*, al patrocinio a spese dello Stato.

Il Presidente est.
Anna Conforti



2.b - Le singole liquidazioni

In applicazione dei criteri e dei parametri sopraindicati, la Corte ha ritenuto di provvedere nei termini che seguono in ordine alle singole posizioni difensive:

➤ **Avv. Vittorini, per il Comune di Brescia:**

La richiesta si riferisce solo al giudizio davanti alla Corte d'Assise d'Appello.

Si ritiene di liquidare i seguenti importi: € 2160 per l'attività di studio; € 0 per la fase introduttiva per la quale nulla è stato richiesto; € 3500 per la fase istruttoria ed € 3500 per la fase decisoria.

Tutti i valori, pur se inferiori a quelli indicati nella nota spese, sono ben superiori alle soglie di legge, attestandosi all'incirca sul triplo della somma massima prevista in tabella.

L'importo va aumentato del 15% per spese forfettarie ridotte di un terzo, per un totale di € 7.015.

➤ **Avv. Vittorini, per Bazoli Guido e Bazoli Alfredo.**

In relazione al giudizio davanti alla Corte d'Assise d'Appello si ritiene di liquidare i seguenti importi: € 1.400 per attività di studio, € 2.500 per attività istruttoria e 1500 per la decisione.

Gli importi sono inferiori a quelli liquidati di norma, perché si tratta di secondo raggruppamento di Parti Civili difese dallo stesso difensore e quindi si applica la regola generale sopra indicata.

Il totale di € 6.400 va aumentato del 10% per la seconda Parte Civile assistita e del 15% per spese forfettarie.

Il totale va poi ridotto di un terzo, trattandosi di patrocinio a spese dello Stato.

L'importo finale è di € 4.550.



CORTE DI ASSISE DI APPELLO DI MILANO

Sezione Seconda

Per quanto riguarda il giudizio di cassazione si ritiene di liquidare la somma di € 2.700, pari al triplo dell'importo riportato in tabella, in applicazione dell'art. 3 della Delibera del 3 maggio 2013 sopra richiamata. Per la fase introduttiva la somma stabilita è di € 2.880 e per quella decisoria di € 2.420. Il totale di euro 8.000 è stato aumentato del 10% per la seconda Parte assistita e del 15% per spese forfettarie, pari ad un totale di € 10.120. Tale importo è soggetto alla riduzione di un terzo, trattandosi di gratuito patrocinio, con risultato finale di euro 6.740.

➤ **Avv. Vittorini per la C.I.S.L. di Brescia.**

Per quanto riguarda il giudizio innanzi alla Corte d'Assise d'Appello si è ritenuto di liquidare: € 1.400 per attività di studio; € 0 per la fase introduttiva, come da richiesta; € 2.500 per la fase istruttoria ed € 1.500 per quella decisoria.

Gli importi sono stati ridotti del 30%, trattandosi di un ulteriore raggruppamento di Parti Civili difese dallo stesso avvocato.

La somma totale è stata aumentata del 15% per spese forfettarie e ridotta di un terzo perché trattasi di gratuito patrocinio.

L'importo totale è risultato essere di € 4.135.

Per quanto riguarda il giudizio davanti alla Corte di Cassazione, gli importi stimati equi sono: € 1.800 per attività di studio; € 1.800 per la fase introduttiva; € 1.600 per la fase decisoria.

Il totale va aumentato del 15% per spese forfettarie e ridotto di un terzo per il gratuito patrocinio. Il risultato è pari ad € 3.982

Tutti gli importi finali sono stati sommati tra di loro e corrispondono alla somma di € 26.422, indicata in dispositivo.

➤ **Avv. Magoni per Roberto Cucchini e per l'U.I.L. di Brescia**

In relazione al giudizio davanti alla Corte d'Assise d'Appello si ritiene di liquidare:

per attività di studio € 2.160 (l'aliquota di legge è stata aumentata del 300% in applicazione della citata delibera del Consiglio Nazionale



CORTE DI ASSISE DI APPELLO DI MILANO

Sezione Seconda

Forense); € 0 per la fase introduttiva, come da richiesta; € 3.500 per la fase istruttoria, come da specifica richiesta, ed € 3.500 per la fase decisoria.

Il totale va aumentato del 10% per la seconda Parte Civile rappresentata, e del 15% per spese forfettarie, quindi ridotto di un terzo per il gratuito patrocinio.

L'importo totale è di € 7.717.

Per quanto riguarda il giudizio di cassazione si ritiene di liquidare: € 2.700 per l'attività di studio (con aumento del 300% in applicazione della delibera citata); € 2.500 per la fase introduttiva ed euro 3.500 per quella decisoria.

L'importo totale va aumentato del 10% per la seconda Parte Civile rappresentata, nonché del 15% per spese forfettarie e ridotta di un terzo, trattandosi di gratuito patrocinio, per un importo totale di € 7.330.

Per il giudizio innanzi la Cassazione per correzione di errore materiale si stima equo liquidare, come da richiesta, € 1.000, con aumento del 10% per la seconda Parte assistita e del 15% per spese forfettarie; il tutto ridotto di un terzo perché trattasi di gratuito patrocinio, per un importo complessivo di € 842,50.

Il totale è pari ad € 15.889.

➤ **Avv. Menini per Redento Peroni**

Il legale ha chiesto la liquidazione delle spettanze relative al solo giudizio davanti alla Corte d'Assise d'Appello, sicché si liquidano: per attività di studio € 2.160 (v. sopra per l'aumento del 300%); per la fase introduttiva € 2.500; per la fase istruttoria € 3.500 e per quella decisoria € 3.500.

Il totale va aumentato del 15% per spese forfettarie e ridotto di un terzo per il gratuito patrocinio, per l'importo di € 8.930.

➤ **Avv. Sinicato per la Camera del Lavoro di Brescia**

Il difensore accenna nella richiesta a suo tempo presentata alla Corte di Cassazione ed oggi nuovamente allegata che richiede la liquidazione anche per le udienze tenute nei processi di primo e secondo grado.

Il Presidente est.
Anna Conforti



CORTE DI ASSISE DI APPELLO DI MILANO

Sezione Seconda

Pertanto si procederà anche alla liquidazione delle spese di primo grado rimanendo inteso che quelle di secondo grado dovrebbero essere state liquidate dalla Corte di Brescia.

Per la fase innanzi alla Corte d'Assise d'Appello di Milano si ritiene di liquidare:

€ 2.880 (aumento del 400%, pari al massimo previsto dall'art. 3 della Delibera del Consiglio Nazionale Forense cit.) per attività di studio; € 3.400 per la fase introduttiva; € 7.000 per quella istruttoria (anche in questo caso l'aumento è stato praticato nel massimo consentito del 400%) ed euro 5.450 per la fase decisoria.

L'ammontare di euro 18.730 va aumentato del 15% per spese forfettarie e ridotto di un terzo perché trattasi di gratuito patrocinio, per un importo totale di euro 14.345.

Per quanto riguarda il giudizio di cassazione, si ritiene di liquidare € 2.700 per la fase di studio, come da richiesta; € 5.300 per la fase introduttiva ed € 6.500 per quella decisoria. Sull'importo così ottenuto vanno poi applicati l'aumento del 15% per spese forfettarie e la riduzione di un terzo per il gratuito patrocinio. Il totale è di € 11.105.

Per il giudizio di primo grado va senza dubbio liquidato l'importo richiesto di euro 24.000 dovendosi tenere conto che sono state tenute 179 udienze. Tale somma va aumentata del 15% per spese forfettarie e ridotta di un terzo per il gratuito patrocinio, con una liquidazione finale di euro 18.382.

➤ **Avv. Sinicato per Natali Elvezio**

La liquidazione segue gli stessi parametri adottati per la Camera del Lavoro di Brescia.

Gli importi, vanno, però, ridotti di un terzo, trattandosi di nuovo raggruppamento difeso dallo stesso avvocato, ai sensi dell'art. 4 co. 4 del D.M. del 2014.

Il Presidente est.
Anna Conforti



CORTE DI ASSISE DI APPELLO DI MILANO

Sezione Seconda

Quindi, quanto alla fase di assise di appello, l'importo da liquidare è pari ad € 9.533 (€ 14.345 - un terzo);
per il giudizio di cassazione, di € 7.395 (€ 11.105 meno un terzo);
per il primo grado, di € 12.242 (€ 18.382 meno un terzo).
Il totale di tutti i definitivi è stato indicato in dispositivo in € 73.002.

➤ **Avv. Bontempi per Trebeschi Giorgio**

Per il giudizio davanti questa Corte si ritiene di liquidare €. 2.160 per attività di studio, € 2.500 per la fase introduttiva, € 3.500 per quella istruttoria ed € 3.500 per quella decisoria.

Il totale di € 11.660 è stato aumentato del 15% per spese forfettarie e ridotto di un terzo per il gratuito patrocinio, per un importo finale di euro 8.930.

Per la fase innanzi alla con corte di cassazione si ritiene di liquidare: € 2.700 per attività di studio, € 2.500 per quella introduttiva ed € 3.500 per quella decisoria. Vanno poi applicati l'aumento del 15% per spese forfettarie e la riduzione di un terzo per il gratuito patrocinio. Il risultato è pari ad € 6.663.

Per la fase della correzione dell'errore materiale innanzi alla Corte di Cassazione sono stati liquidati € 900 (100 in meno dell'avv. Magoni che rappresentava due parti), importo aumentato del 15% per spese forfettarie e ridotto di un terzo per il gratuito patrocinio. L'importo totale euro 689,31.

La somma dei tre importi totali è stato indicato in dispositivo in euro 16.282.

➤ **Avv. Frigo per Trebeschi Arnaldo**

Si ritiene di liquidare i medesimi importi di cui al punto precedente, con esclusione di quello relativo alla fase della correzione dell'errore materiale innanzi alla Corte di Cassazione, che non ha riguardato la parte civile Arnaldo Trebeschi. Pertanto l'importo complessivo è stato liquidato in dispositivo in € 15.593.

Il Presidente est.
Anna Conforti



CORTE DI ASSISE DI APPELLO DI MILANO

Sezione Seconda

➤ **Avv. Bonvicini per Pietro Bontempi**

Vale l'identico conteggio di cui al punto precedente, sicchè l'importo da liquidato è pari ad € 15.593.

➤ **Avv. Guarneri per Loda Adriana ed Eredi Binatti**

In relazione alla fase della assise d'appello sono stati liquidati: per attività di studio euro 2.160; per l'attività introduttiva € 2.500; per l'attività istruttoria € 3.500 e per quella decisoria € 3.500.

L'importo totale di euro 11.660 è aumentato del 10% per la seconda parte civile difesa e del 15% per spese forfettarie. Il tutto ridotto di un terzo per il gratuito patrocinio. Il totale è di € 9.823

In relazione al giudizio di cassazione sono stati liquidati € 2.700 per l'attività di studio, euro 2.500 per quella introduttiva ed € 3.500 per quella decisoria. L'importo totale di € 8.700 è stato aumentato del 10% per lo stesso motivo sopra indicato e del 15% per spese forfettarie. La riduzione di un terzo per il gratuito patrocinio porta al risultato finale di euro 7.329. Al difensore sono state riconosciute spettanze pari ad € 17.152.

➤ **Avv. Garbarino per Romani Enzo**

In relazione al giudizio d'assise d'appello si ritiene di liquidare € 2.160 per attività di studio, zero per attività introduttiva, poichè non c'è alcuna richiesta al riguardo, € 3.500 per attività probatoria, € 3.500 per quella decisoria. Il totale di euro 9.160 va aumentato del 15% per spese forfettarie e ridotto di un terzo perché trattasi di gratuito patrocinio, per un totale di euro 7.015.

Con riguardo al giudizio di cassazione gli importi sono stati determinati in € 2.700 per l'attività di studio, € 2.500 per quella introduttiva ed euro 3.000 per quella decisoria, importo quest'ultimo pari a quanto richiesto.

Il totale di € 8.200 è aumentato del 15% e poi ridotto di un terzo per il gratuito patrocinio, con un risultato finale di euro 6.280.

I due importi finali, sommati tra loro, sono pari a euro 13.295

Il Presidente es.
Anna Conforti



CORTE DI ASSISE DI APPELLO DI MILANO

Sezione Seconda

➤ **Avv. Salvi per Cima Marco**

Con riferimento al giudizio davanti a questa Corte, di è ritenuto di liquidare la somma di € 2.160 per l'attività di studio, zero per quella introduttiva come da richiesta, euro 3.000 per l'attività istruttoria, come da richiesta, ed euro 2.000 per quella decisoria, come da richiesta.

La somma complessiva di € 7.160 va aumentata del 15% per spese forfettarie e ridotta di un terzo perché trattasi di gratuito patrocinio.

Il totale è di € 5.484.

Con riguardo al giudizio di cassazione sono stati liquidati € 2.700 per l'attività di studio, € 2000 per quella introduttiva ed € 2.000 per quella decisoria, come da richiesta, quanto agli ultimi due importi. Il totale di euro 6.700 è stato aumentato del 15% per spese forfettarie e ridotto di un terzo, con un risultato finale di euro 5.131.

La somma dei due risultati finali è di € 10.615.

➤ **Avv. Ricci per Milani Manlio e Calzari Lucia**

per l'assise d'appello euro 2160 per l'attività di studio; zero per quella introduttiva come da richiesta del difensore, euro 4000 per quella istruttoria e euro 3500 per quella decisoria. Il totale di 9660 è aumentata del 10% per la seconda parte civile rappresentata e del 15% per le spese forfettarie. Il totale è ridotto di un terzo per il gratuito patrocinio per un risultato finale di euro 8138.

Per quanto riguarda la cassazione gli importi liquidati sono 2000 settecento per l'attività di studio, euro 2000 e 500 per quella introduttiva ed euro 3000 per la decisoria. Il totale di euro 8200 va come al solito aumentato del 10% per la seconda parte civile rappresentata, del 15% per le spese forfettarie il tutto va ridotto di un terzo per il gratuito patrocinio per un risultato finale di euro 6908. La somma dei due risultati finali è riportata in dispositivo in euro 15.046

➤ **Avv. Cadeo per Zambarda Bernardo e Zambarda Teresa Pierina**

Il Presidente est.
Anna Conforti



CORTE DI ASSISE DI APPELLO DI MILANO

Sezione Seconda

Per il giudizio davanti a questa Corte si è ritenuto di liquidare € 2.160 per attività di studio, zero per la fase introduttiva come da richiesta del difensore, euro 3.500 per quella istruttoria ed euro 3.500 per quella decisoria. Il totale di € 9.160 è stato aumentato del 10% per la seconda parte civile rappresentata dal difensore e del 15% per spese forfettarie, con successiva riduzione di un terzo per il gratuito patrocinio.

Il risultato finale è di € 7.717.

Con riguardo al giudizio di cassazione sono stati liquidati euro 2.500 per attività di studio ed euro 2.500 per quella introduttiva, nulla per la fase decisoria, come da richiesta del difensore. Il totale di euro 5.000 è stato aumentato del 10% per la seconda parte rappresentata e del 15% per spese forfettarie ; il tutto ridotto di un terzo per il gratuito patrocinio.

Il risultato finale è di euro 4.212.

L'importo complessivo è pari ad euro 11.929.

➤ **Avv. Nardin per Talenti Ugo**

Quanto alla fase di assise d'appello sono stati liquidati euro 2.160 per l'attività di studio, zero per quella introduttiva, come da richiesta, euro 3.500 per la fase istruttoria ed euro 3.500 per quella decisoria.

Il totale di euro 9.160 è stato aumentato del 15% per spese forfettarie e ridotto di un terzo per il gratuito patrocinio.

Il risultato finale è pari a euro 7.015.

Per quanto riguarda il giudizio di cassazione sono stati liquidati € 2.700 per l'attività di studio, € 2.500 per la fase introduttiva ed € 3.500 per quella decisoria.

Il totale di euro 8.700 è stato aumentato del 15% per spese forfettarie e ridotto di un terzo perché trattasi di gratuito patrocinio, per un importo finale di euro 6.663.

La somma dei due importi finali è pari ad euro 13.678.

➤ **Avv. Albrandini per Rizzi Anna Maria**

Il difensore ha chiesto la liquidazione soltanto per il giudizio davanti questa Corte. Pertanto sono stati liquidati € 2.160 per l'attività di studio,

Il Presidente est.
Anna Conforti



CORTE DI ASSISE DI APPELLO DI MILANO

Sezione Seconda

zero per quella introduttiva come da richiesta del difensore, € 2.000 per la fase istruttoria e 2.000 per quella decisoria. Gli importi ultimi indicati sono inferiori rispetto alla media, non avendo, il difensore, mostrato particolare solerzia.

Il totale di € 6.160 è stato aumentato del 15% per spese forfettarie e ridotto di un terzo per il gratuito patrocinio, per un importo finale di € 4.717.

➤ **Avv. De Zan per Bazoli Beatrice**

Per questa parte si è provveduto sulla base della sola richiesta della liquidazione, non essendo stata depositata alcuna nota spese. Si è deciso di adeguarsi agli stessi importi liquidati all'avv. Albrandini.

➤ **Avv. Barbieri per Calzari Anna e Calzari Renata**

In relazione al giudizio davanti alla Corte d'Assise d'Appello sono stati liquidati € 2.160 per la fase di studio, € 0 per la fase introduttiva perché nulla è stato richiesto, € 3.500 per la fase istruttoria ed € 3.500 per quella decisoria, per un totale di euro 9.160 che è stato aumentato del 10% per la seconda parte civile rappresentata dallo stesso difensore e del 15% per le spese forfettarie. Il totale è stato ridotto di un terzo per il gratuito patrocinio, con un risultato finale di euro 7.717.

Per quanto riguarda il giudizio di cassazione, sono stati liquidati € 2.700 per l'attività di studio, € 2.500 per la fase introduttiva ed € 1.500 per quella decisoria.

Il totale è stato aumentato del 10% per la seconda parte rappresentata e del 15% per spese forfettarie, indi ridotta di un terzo per il gratuito patrocinio, con risultato finale di € 5.644.

La somma dei due importi finali è pari ad euro 13.361.

➤ **Avv. Vignani per Giuseppe Montanti e Alberto Montanti**

Il difensore ha richiesto la liquidazione soltanto per il giudizio davanti a questa Corte. Si ritiene di liquidare € 2.160 per la fase di studio, nulla per la fase introduttiva come da specifica richiesta, € 3.500 per la fase



CORTE DI ASSISE DI APPELLO DI MILANO

Sezione Seconda

istruttoria ed € 3.500 per quella decisoria. Va applicato l'aumento del 10% per la seconda parte civile rappresentata dallo stesso difensore e del 15% per spese forfettarie. Opera, altresì, la riduzione di un terzo, trattandosi di gratuito patrocinio. Il risultato finale è, pertanto, di € 7.717.

➤ **Avvocatura dello Stato**

Il difensore non ha presentato la nota spese, ma nelle conclusioni scritte ha chiesto la liquidazione per le due fasi secondo equità. Ci si attesta pertanto sulla stessa somma liquidata all'avvocato Cadeo, che difende due parti al pari dell'avvocatura, e che non è risultata particolarmente dinamica.

P.Q.M.

Letti gli artt. 627, 605 c.p.p.,

decidendo in sede di rinvio dalla Corte di Cassazione, che, con sentenza in data 21 febbraio 2014, ha annullato, relativamente alle posizioni di Maggi Carlo Maria e Tramonte Maurizio, la sentenza della Corte d'Assise d'Appello di Brescia del 14 aprile 2012,

in riforma

della sentenza emessa dalla Corte d'Assise di Brescia il 16 novembre 2010, appellata dal Pubblico Ministero e dalla Parti Civili,

dichiara

MAGGI Carlo Maria e TRAMONTE Maurizio colpevoli dei reati loro ascritti ai capi 1) e 2) di imputazione e, ravvisato il concorso formale fra gli stessi, li

Il Presidente est.
Anna Conforti



CORTE DI ASSISE DI APPELLO DI MILANO

Sezione Seconda

condanna

ciascuno alla pena dell'ergastolo con isolamento diurno per la durata di anni tre;

dichiara

entrambi gli imputati interdetti in perpetuo dai pubblici uffici, in stato di interdizione legale e decaduti dalla potestà di genitori;

dispone

la pubblicazione della presente sentenza, per estratto ed a spese degli imputati:

- mediante affissione nei Comuni di Milano e di Brescia;
- per una sola volta sui quotidiani "Il Corriere della sera", "Repubblica", il "Gazzettino" di Venezia e "Giornale di Brescia";
- per quindici giorni nel sito INTERNET del Ministero della Giustizia;

condanna

gli imputati al pagamento delle spese processuali di tutti i gradi di giudizio;

condanna

gli stessi, in solido, al risarcimento dei danni causati alle Parti Civili, da liquidarsi in separata sede nei confronti di:

- 1)PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI
- 2)MINISTERO DELL'INTERNO
- 3)RIZZI ANNAMARIA
- 4)ZAMBARDA BERNARDO

Il Presidente est.
Anita Conforti



CORTE DI ASSISE DI APPELLO DI MILANO

Sezione Seconda

- 5) ZAMBARDA TERESA PIERINA ;
- 6) TALENTI UGO
- 7) MILANI MANLIO
- 8) CALZARI LUCIA;

assegna

una provvisionale alle Parti seguenti, che ne hanno fatto richiesta, rinviando le stesse innanzi al Giudice civile per la liquidazione integrale dei danni:

- 9) COMUNE DI BRESCIA, € 1.000.000,00 (un milione);
- 10) BAZOLI ALFREDO, BAZOLI GUIDO e BAZOLI BEATRICE, € 500.000,00 (cinquecentomila) ciascuno,
- 11) CUCCHINI ROBERTO, € 50.000,00 (cinquantamila);
- 12) PERONI REDENTO, € 50.000,00 (cinquantamila)
- 13) PINTO LORENZO, € 100.000,00 (centomila)
- 14) ROMANO CLAUDIO, € 50.000,00 (cinquantamila);

liquida

integralmente i danni causati a:

- 15) CAMERA DEL LAVORO DI BRESCIA, struttura territoriale della C.G.I.L.: € 300.000,00 (trecentomila),
- 16) UNIONE SINDACALE TERRITORIALE DI BRESCIA DELLA C.I.S.L.: € 200.000,00 (duecentomila),
- 17) UNIONE ITALIANA DEL LAVORO U.I.L. : € 200.000,00 (duecentomila),
- 18) BOTTARDI ALBERTO: € 100.000,00 (centomila),
- 19) ROMANI ENZO: € 80.000,00 (ottantamila),
- 20) TREBESCHI ARNALDO : € 100.000,00 (centomila);

liquida

Il Presidente est.
Anna Conforti



CORTE DI ASSISE DI APPELLO DI MILANO

Sezione Seconda

a titolo di danno non patrimoniale, rinviando al Giudice Civile per le restanti voci di danno, a:

- 21) BONTEMPI PIETRO: € 50.000,00 (cinquantamila);
- 22) CALZARI ANNA: € 100.000,00 (centomila);
- 23) CALZARI RENATA € 100.000,00 (centomila);
- 24) CIMA MARCO € 50.000,00 (cinquantamila);
- 25) EREDI BINATTI GIOVANNI (BINATTI FIORENZA, BINATTI CRISTINA e LUSSIGNOLI MARIA) € 50.000,00 (cinquantamila);
- 26) FORMATO DOMENICO: € 50.000,00 (cinquantamila);
- 27) LODA ADRIANA € 50.000,00 (cinquantamila),
- 28) MONTANTI GIUSEPPE € 100.000,00 (centomila)
- 29) NATALI ELVEZIO : € 400.000 (quattrocentomila) *jure proprio*,
- 30) TREBESCHI GIORGIO € 1.500.000,00 (unmilione cinquecentomila);

importi, tutti, determinati alla data odierna;

condanna

gli imputati, in solido, alla rifusione delle spese legali sostenute dalle Parti Civili, per il giudizio di secondo grado nella misura già stabilita dalla Corte d'Assise d'Appello di Brescia, e che, per i restanti gradi di giudizio, si liquidano a favore:

- dell'Avvocatura dello Stato, rappresentata dall'Avvocato Riccardo Montegnoli, in € 11.929;
- dell'avv. Piergiorgio Vittorini in € 26.422;
- dell'avv. Federico Sinicato in € 73.002;
- dell'avv. Alessandro Magoni in € 15.889;
- dell'avv. Paolo De Zan in € 4.717;
- dell'avv. Massimo Bonvicini in € 15.593;
- dell'avv. Andrea Vigani in € 7.717;
- dell'avv. Alessandra Barbieri in € 13.361;
- dell'avv. Andrea Ricci in € 15.046;

Il Presidente est.
Anna Conforti



CORTE DI ASSISE DI APPELLO DI MILANO

Sezione Seconda

- dell'avv. Giovanni Salvi in €. 10.615;
- dell'avv. Gianluigi Abrandini in €. 4.717;
- dell'avv. Francesco Menini in €. 8.930;
- dell'avv. Pietro Garbarino in €. 13.295;
- dell'avv. Renzo Nardin in €. 13.678;
- dell'avv. Elena Frigo in €. 15.593;
- dell'avv. Michele Bontempi in €. 16.282;
- dell'avv. Fausto Cadeo in €. 11.929;
- dell'avv. Silvia Guarneri in €. 17.152;

importi, tutti , da maggiorare di C.p.a. e Iva nella misura di legge e da versare a favore dell'Erario.

Indica

In giorni 90 il termine per il deposito della sentenza.

Milano, 22 luglio 2015

Il Presidente
Anna Conforti



Il Presidente est.
Anna Conforti



CORTE DI ASSISE DI APPELLO DI MILANO

Sezione Seconda

INDICE

CAPITOLO I : IL FATTO, I PROCEDIMENTI PREGRESSI ED I PRECEDENTI GRADI DI GIUDIZIO

1.	Il fatto	p.1
2.	I pregressi procedimenti	p.1
3.	Il presente procedimento	p.3
3.a	La sentenza di primo grado	p.3
3.b	Le impugnazioni	p.52
3.b.1	L'appello del Pubblico Ministero	p.53
3.b.2	L'appello delle Parti Civili Comune di Brescia, Trebeschi Giorgio e altri.	P.82
3.b.3	L'appello della Parte Civile Ugo Talenti	P.94
3.b.4	L'appello delle Parti Civili Natali e Camera del Lavoro di Brescia.	P.101
3.c	La sentenza della Corte d'Assise d'Appello di Brescia	p.114
3.d	La sentenza della Corte di Cassazione	p.121
3.e	I motivi nuovi della Procura Generale di Milano: la richiesta di rinnovazione parziale dell'istruttoria dibattimentale	p.139

CAPITOLO II : QUESTIONI PRELIMINARI

1.	La capacità di stare in giudizio di Carlo Maria Maggi	p.147
2.	L'impedimento a comparire di Maggi	p.160
3.	L'eccezione di legittimità costituzionale dell'art. 623 co. 1 lett. c) c.p.p. in relazione agli artt. 3 e 25 Cost.	p.168
4.	Le nuove acquisizioni probatorie.	p.170
4.a	Le testimonianze di Arrigo, Ongarelli, Benedetti e Bettinazzi	p.171
4.b	Le dichiarazioni del consulente del P.M. prof. Capasso e la relazione antropometrica redatta	p.174
4.c	La documentazione dei rapporti finanziari fra Giovanni Ventura	p.181

Il Presidente est.
Anna Conforti



CORTE DI ASSISE DI APPELLO DI MILANO

Sezione Seconda

e Carlo Digilio.

- | | | |
|-----|---|-------|
| 4.e | La documentazione acquisita presso l' A.I.S.E. | p.182 |
| 4.f | La testimonianza di Todaro | p.182 |
| 4.g | Le dichiarazioni rese dal luogotenente Felli al P.M. di Brescia il 4.1.2012 | p.183 |

CAPITOLO III: ALCUNE NECESSARIE PREMESSE

- | | | |
|----|---|-------|
| 1. | I limiti del devoluto ed i poteri di accertamento del fatto | p.185 |
| 2. | Sulla natura indiziaria del processo | p.188 |
| 3 | Sui criteri di valutazione delle dichiarazioni eteroaccusatorie ex art.192, co.3 cpp. | p.190 |

CAPITOLO IV: IL CONTESTO

P.194

CAPITOLO V: LA POSIZIONE DI MAURIZIO TRAMONTE

- | | | |
|-----|---|-------|
| 1. | Premessa | p.230 |
| 2. | Il rapporto di Tramonte col S.I.D . | p.231 |
| 2.a | Sotto il profilo formale | p.231 |
| 2.b | Sotto il profilo sostanziale | p.232 |
| 3. | Il narrato di Tramonte | p.239 |
| 3.a | Gli appunti del mar. Felli | p.241 |
| 3.b | Le dichiarazioni rese nella fase delle indagini e davanti alla Corte d' Assise di Milano. La figura di Alberto. | p.244 |
| 3.c | La ritrattazione | p.257 |
| 4 | La presenza in Piazza della Loggia | p.290 |
| 4.a | La testimonianza di Arrigo | p.290 |
| 4.b | La consulenza antropometrica | p.293 |
| 4.c | L' alibi falso | p.295 |
| 5. | Conclusioni | p.299 |

Il Presidente est.
Anna Conforti



CORTE DI ASSISE DI APPELLO DI MILANO

Sezione Seconda

CAPITOLO VI : LA POSIZIONE DI MAGGI

1.	Premessa	p.304
2.	La figura di Carlo Maria Maggi	p.305
2.a	Il ruolo in Ordine Nuovo	p.305
2.a.1	Le sentenze della Corte d'Assise di Venezia del 25.7.1987 e del 9.12.1988. La sentenza della Corte d'Assise d'Appello di Venezia del 8.11.1991.	p.305
2.a.2	Le sentenze della Corte d'Assise di Milano del 30.6.2001 e della Corte d'Assise d'Appello di Milano del 12.3.2004 relative alla strage di piazza Fontana	p.312
2.a.3	La sentenza della Corte d'Assise d'Appello di Milano del 1.12.2004 relativa alla strage di via Fatebenefratelli	p.313
2.a.4	Gli ulteriori elementi acquisiti nel presente procedimento	p.313
2.b	L'ideologia stragista	p.317
2.c	La rete di relazioni di Maggi e del suo gruppo all'interno di Ordine Nuovo e con altre formazioni della Destra eversiva	p.321
2.c.1	I rapporti con Marcello Soffiati	p.321
2.c.2	I rapporti con Digilio: rinvio	p.324
2.c.3	I rapporti con il gruppo di Padova	p.324
2.c.4	I rapporti con il gruppo di Udine	p.326
2.c.5	I rapporti con i camerati di Brescia	p.326
2.c.6	I rapporti con Milano: Le S.A.M e La Fenice	p.327
2.c.7	I rapporti con Giovanni Melioli e co gruppo di Rovigo	p.329
3	L'impiego di gelignite per il confezionamento dell'ordigno esplosivo	p.332
4.	La disponibilità di gelignite da parte di Ordine Nuovo Venezia-Mestre.	p.337
5.	La disponibilità di gelignite in capo a Digilio e Maggi presso la trattoria Lo Scalinetto	p.339
6.	Segue: La trattoria Lo Scalinetto	p.346
7	L'intercettazione ambientale della conversazione del 26.9.1995	p.348

Il Presidente est.
Anna Conforti



CORTE DI ASSISE DI APPELLO DI MILANO

Sezione Seconda

- fra Raho e Battiston
8. Il trasferimento della gelignite da Lo Scalinetto il giorno prima della strage di Brescia. p.361
9. Le intercettazioni ambientali presso l'abitazione di Maggi p.364

CAPITOLO VII: LE DICHIARAZIONI ACCUSATORIE DI CARLO DIGILIO

1. Premessa p.371
2. La credibilità soggettiva p.373
3. La credibilità oggettiva intrinseca p.388
4. La credibilità oggettiva estrinseca p.418
- 4.1 La cena di Rovigo p.418
- 4.2 La cena di Colognola ai Colli p.422
- 4.3 La valigetta di Soffiati p.422
- 4.4 La presunta autonomia operativa di Digilio e di Soffiati rispetto a Maggi p.425
- 4.5 Lo sconforto di Soffiati dopo la strage. p.429
- 4.6 Prime conclusioni sull'attendibilità di Digilio p.430

CAPITOLO VIII: IL NARRATO DI MAURIZIO TRAMONTE A CARICO DI MAGGI

1. Gli appunti informativi del mar. Felli p.431
2. Le dichiarazioni dibattimentali p.443

CAPITOLO IX: L'ATTIVITA' DI DEPISTAGGIO p.447

CAPITOLO X: CONCLUSIONI p.463

Il Presidente est.
Anna Conforti



CORTE DI ASSISE DI APPELLO DI MILANO

Sezione Seconda

CAPITOLO XI: IL TRATTAMENTO SANZIONATORIO

1	Il concorso di reati	p.472
2	Le circostanze attenuanti	p.473
3	La pena	p.474
4.	Le sanzioni accessorie	p.475

CAPITOLO XII: LE STATUZIONI CIVILI

1.	Le domande risarcitorie	p.476
2	La liquidazione delle spese	p.490
2.a	Criteri generali	p.490
2.b	Le singole liquidazioni	p.492